ISSN 0378-701X

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

C 53 E

45° anno

28 febbraio 2002

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione | Sommario | Pagina

I *(Comunicazioni)*

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2001-2002

Sedute dall'11 al 14 giugno 2001

Lunedì 11 giugno 2001

(2002/C 53 E/01) PROCESSO VERBALE

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA 1

1. Ripresa della sessione 1
2. Approvazione del processo verbale della seduta precedente 1
3. Composizione del Parlamento 1
4. Verifica dei poteri 2
5. Presentazione di documenti 2
6. Petizioni 8
7. Ordine dei lavori 10
8. Lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile * — Lotta alla tratta degli esseri umani * (discussione) 12
9. Benessere degli animali (dichiarazioni seguite da discussione) 13
10. Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e paesi in via di sviluppo (discussione) . . . 13
11. Esportazione e restituzione di beni culturali (discussione) 13
12. Ordine del giorno della prossima seduta 14
13. Chiusura della seduta 14

ELENCO DEI PRESENTI 15

Martedì 12 giugno 2001

(2002/C 53 E/02) PROCESSO VERBALE

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA 16

1. Apertura della seduta 16
2. Approvazione del processo verbale della seduta precedente 16
3. Presentazione di documenti 16
4. Discussioni su problemi di attualità (annuncio delle proposte di risoluzione presentate) 17
5. Decisione su varie richieste di applicazione della procedura d'urgenza 19
6. Autorità europea per gli alimenti ***I (discussione) 19
7. Norme sanitarie relative a sottoprodotti di origine animale ***I — Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ***I (discussione) 20
8. Ozono nell'atmosfera ***II (discussione) 20
9. Calendario di bilancio (BRS 3 e 4) 21

TURNO DI VOTAZIONI

10. Autorità europea per gli alimenti ***I (votazione) 21
11. Norme sanitarie relative a sottoprodotti di origine animale *** I (votazione) 22
12. Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ***I (votazione) 22
13. Lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile * (votazione) 23
14. Lotta alla tratta degli esseri umani * (votazione) 24
15. Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e paesi in via di sviluppo (votazione) 25
16. Esportazione e restituzione di beni culturali (votazione) 25

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

17. Ozono nell'atmosfera ***II (seguito della discussione) 26
18. Gruppo speciale dell'OCM/Sezione 211 (discussione) 26
19. Processo ASEM (discussione) 27
20. Sviluppo del servizio esterno (discussione) 27
21. Ordine del giorno 27
22. Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un sistema di preferenze generalizzate per il periodo 2002-2004 (comunicazione della Commissione) 28
23. Ora delle interrogazioni (interrogazioni al Consiglio) 28
24. Composizione del Parlamento 29
25. Protezione delle foreste nella Comunità ***II (discussione) 30
26. Semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto * (discussione) 30
27. Cessazione dal servizio di funzionari della Commissione CE * (discussione) 30
28. Servizio universale e diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica ***I (discussione) 30
29. Statistiche strutturali sulle imprese ***I (discussione) 31
30. Protesi mammarie al silicone (discussione) 31
31. Ordine del giorno della prossima seduta 31
32. Chiusura della seduta 31

ELENCO DEI PRESENTI 32

Sommario *(segue)*

Pagina

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE 33

Relazione Whitehead A5-0198/2001 — Emendamento 207 33

Relazione Whitehead A5-0198/2001 — Emendamento 205 34

Relazione Whitehead A5-0198/2001 — Emendamento 217 35

Relazione Whitehead A5-0198/2001 — Risoluzione 37

Relazione Paulsen A5-0200/2001 — Emendamento 39 38

Relazione Paulsen A5-0200/2001 — Risoluzione 39

Relazione Karamanou A5-0206/2001 — Proposta modificata 41

Relazione Karamanou A5-0206/2001 — Risoluzione 42

Relazione Klamt A5-0183/2001 — Emendamento 14 44

Relazione Dybkjaer A5-0191/2001 — Risoluzione 45

TESTI APPROVATI

1. Autorità europea per gli alimenti ***I

A5-0198/2001

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (COM(2000) 716 — C5-0655/2000 — 2000/0286(COD)) 47

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (COM(2000) 716 — C5-0655/2000 — 2000/0286(COD)) 82

2. Norme sanitarie relative a sottoprodotti di origine animale ***I

A5-0185/2001

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 90/425/CEE e 92/118/CEE con riguardo alle norme sanitarie relative a sottoprodotti di origine animale (COM(2000) 573 — C5-0538/2000 — 2000/0230(COD)) 83

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 90/425/CEE e 92/118/CEE con riguardo alle norme sanitarie relative a sottoprodotti di origine animale (COM(2000) 573 — C5-0538/2000 — 2000/0230(COD)) 83

3. Norme relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ***I

A5-0200/2001

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (COM(2000) 574 — C5-0539/2000 — 2000/0259(COD)) 84

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (COM(2000) 574 — C5-0539/2000 — 2000/0259(COD)) 107

4. Lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini *

A5-0206/2001

Proposta di decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (COM(2000) 854 — C5-0043/2001 — 2001/0025(CNS)) . . . 108

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione quadro del Consiglio concernente la lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (COM(2000) 854 — C5-0043/2001 — 2001/0025(CNS)) 114

(Segue)

5. Lotta alla tratta degli esseri umani *

A5-0183/2001

Proposta di decisione quadro del Consiglio sulla lotta alla tratta degli esseri umani (COM(2000) 854 — C5-0042/2001 — 2001/0024 — 2001/0024(CNS)) 114

Risoluzione legislativa del Parlamento sulla proposta di decisione quadro del Consiglio concernente la lotta alla tratta degli esseri umani (COM(2000) 854 — C5-0042/2001 — 2001/0024(CNS)) 121

6. Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e paesi in via di sviluppo

A5-0191/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sulle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) e i paesi in via di sviluppo (2000/2327(INI)) 121

7. Esportazione e restituzione di beni culturali

A5-0122/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale sull'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali e della direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (COM(2000) 325 — C5-0509/2000 — 2000/2246(COS)) 125

Mercoledì 13 giugno 2001

(2002/C 53 E/03)

PROCESSO VERBALE

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA 129

1. Apertura della seduta 129
2. Approvazione del processo verbale della seduta precedente 129
3. Seguito dato ai pareri e alle risoluzioni del Parlamento 129
4. Preparazione del Consiglio europeo (15-16 giugno 2001 a Göteborg) (dichiarazioni seguite da discussione) 129
5. Composizione del Parlamento 130

TURNO DI VOTAZIONI

6. Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali * (procedura senza relazione) (votazione) 130
7. Alberi da frutto ***I (procedura senza discussione) (votazione) 131
8. OCM nel settore del luppolo * (procedura senza discussione) (votazione) 131
9. Preparazione del Consiglio europeo (15-16 giugno 2001 a Göteborg) (votazione) 131
10. Ozono nell'atmosfera ***II (votazione) 132
11. Protezione delle foreste nella Comunità ***II (votazione) 133
12. Servizio universale e diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica ***I (votazione) 133
13. Benvenuto 134
14. Statistiche strutturali sulle imprese ***I (votazione) 134
15. Semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto * (votazione) 134
16. Cessazione dal servizio di funzionari della Commissione CE * (votazione) 135
17. Processo ASEM (votazione) 135
18. Protesi mammarie al silicone (votazione) 135

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

Sommario *(segue)*

Pagina

19. Organizzazione dell'orario di lavoro nel settore del trasporto su strada ***II (discussione) 137
20. Monitoraggio, controllo ed informazione sul traffico marittimo ***I — Agenzia europea per la sicurezza marittima ***I — Fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee ***I (discussione) 138
21. Segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile ***I (discussione) 138
22. Ora delle interrogazioni (interrogazioni alla Commissione) 139
23. Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio 139
24. Segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile ***I (seguito della discussione) ... 140
25. Attrezzature di lavoro ***II (discussione) 140
26. Approvvigionamento petrolifero dell'Unione (discussione) 140
27. Protezione dei suini * (discussione) 141
28. Assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo * (discussione) 141
29. Ordine del giorno della prossima seduta 141
30. Chiusura della seduta 141

ELENCO DEI PRESENTI 142

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE 143

B5-0405/2001 — Risoluzione comune — Consiglio europeo di Göteborg — Paragrafo 5 143

B5-0405/2001 — Risoluzione comune — Consiglio europeo di Göteborg — Paragrafo 23, prima parte 144

B5-0405/2001 — Risoluzione comune — Consiglio europeo di Göteborg — Paragrafo 23, seconda parte 145

B5-0405/2001 — Risoluzione comune — Consiglio europeo di Göteborg — Paragrafo 28, prima parte 147

B5-0405/2001 — Risoluzione comune — Consiglio europeo di Göteborg — Paragrafo 28, seconda parte 148

B5-0405/2001 — Risoluzione comune — Consiglio europeo di Göteborg — Paragrafo 30 150

B5-0405/2001 — Risoluzione comune — Consiglio europeo di Göteborg — Paragrafo 31 151

B5-0405/2001 — Risoluzione comune — Consiglio europeo di Göteborg — Paragrafo 34 153

B5-0405/2001 — Risoluzione comune — Consiglio europeo di Göteborg — Paragrafo 35 154

B5-0405/2001 — Risoluzione comune — Consiglio europeo di Göteborg — Paragrafo 36 156

B5-0405/2001 — Risoluzione comune — Consiglio europeo di Göteborg — Risoluzione 157

Raccomandazione Davies A5-0187/2001 — Emendamento 10, prima parte 159

Raccomandazione Davies A5-0187/2001 — Emendamento 14 160

Raccomandazione Davies A5-0187/2001 — Emendamento 26 161

Raccomandazione Davies A5-0187/2001 — Emendamento 27 163

Raccomandazione Davies A5-0187/2001 — Emendamento 28 164

Raccomandazione Davies A5-0187/2001 — Emendamento 29 166

Raccomandazione Davies A5-0187/2001 — Emendamento 30 167

Raccomandazione Davies A5-0187/2001 — Emendamento 31 168

Relazione Harbour A5-0202/2001 — Emendamento 40 170

Relazione Harbour A5-0202/2001 — Risoluzione 171

Relazione Torres Marques A5-0149/2001 — Risoluzione 173

Relazione Brok A5-0207/2001 — Emendamento 1 174

Relazione Brok A5-0207/2001 — Emendamento 4 176

Relazione Fourtou A5-0186/2001 — Risoluzione 177

(Segue)

TESTI APPROVATI

1. Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali * (Procedura senza relazione)

C5-0162/2001

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la diffusione nella Comunità (COM(2001) 183 — C5-0162/2001 — 2001/0090(CNS)) 179

2. Alberi da frutto ***I (Procedura senza discussione)

A5-0182/2001

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle indagini statistiche volte a determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto (COM(2000) 753 — C5-0637/2000 — 2000/0291(COD)) 179

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle indagini statistiche volte a determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto (COM(2000) 753 — C5-0637/2000 — 2000/0291(COD)) 180

3. OGM nel settore del luppolo * (Procedura senza discussione)

A5-0204/2001

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (COM(2000) 834 — C5-0768/2000 — 2000/0330(CNS)) 181

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (COM(2000) 834 — C5-0768/2000 — 2000/0330(CNS)) 182

4. Preparazione del Consiglio europeo (Göteborg 15 e 16 giugno 2001)

B5-0405, 0406, 0408 e 0409/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sui lavori preparatori del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001 183

5. Ozono nell'atmosfera ***II

A5-0187/2001

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ozono nell'aria (13114/1/2000 — C5-0090/2001 — 1999/0068(COD)) 187

6. Protezione delle foreste nella Comunità ***II

A5-0179/2001

1. Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico (14644/1/2000 REV 1 — C5-0072/2001 — 1999/0159(COD)) 193

2. Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2158/92 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi (14645/1/2000 REV 1 — C5-0073/2001 — 1999/0160(COD)) 194

7. Diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica ***I

A5-0202/2001

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (COM(2000) 392 — C5-0429/2000 — 2000/0183(COD)) 195

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (COM(2000) 392 — C5-0429/2000 — 2000/0183(COD)) 212

8. Statistiche strutturali sulle imprese ***I

A5-0181/2001

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (COM(2001) 38 — C5-0031/2001 — 2001/0023(COD)) 213

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (COM(2001) 38 — C5-0031/2001 — 2001/0023(COD)) . . . 216

9. Modalità di fatturazione IVA *

A5-0149/2001

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto (COM(2000) 650 — C5-0008/2001 — 2000/0289(CNS)) 216

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto (COM(2000) 650 — C5-0008/2001 — 2000/0289(CNS)) 221

10. Cessazione definitiva dal servizio di funzionari della Commissione delle Comunità europee *

A5-0194/2001

1. Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce, in occasione della riforma della Commissione, misure particolari relative alla cessazione definitiva dal servizio di funzionari della Commissione delle Comunità europee (COM(2001) 50 — C5-0057/2001 — 2001/0027(CNS)) 222

   Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce, in occasione della riforma della Commissione, misure particolari relative alla cessazione definitiva dal servizio di funzionari della Commissione delle Comunità europee (COM(2001) 50 — C5-0057/2001 — 2001/0027(CNS)) 225

2. Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (COM(2001) 50 — C5-0058/2001 — 2001/0028(CNS)) 226

   Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (COM(2001) 50 — C5-0058/2001 — 2001/0028(CNS)) 226

11. Processo ASEM (Asia — Europa)

A5-0207/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sul documento di lavoro della Commissione «Prospettive e priorità del processo ASEM (Incontro Asia-Europa) nel nuovo decennio» (COM(2000) 241 — C5-0505/2000 — 2000/2243(COS)) 227

12. Protesi al silicone

A5-0186/2001

Risoluzione del Parlamento europeo su alcune petizioni dichiarate ricevibili concernenti le protesi al silicone (petizioni 0470/1998 e 0771/1998) (2001/2068(INI)) 231

Giovedì 14 giugno 2001

(2002/C 53 E/04)

PROCESSO VERBALE

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA 233

1. Apertura della seduta 233
2. Approvazione del processo verbale della seduta precedente 233
3. Presentazione di documenti 234
4. Prodotti agricoli originari dei DOM, Azzorre, Madera e Canarie (misure specifiche) * (discussione) 236

TURNO DI VOTAZIONI

5. Fondi strutturali *** (procedura senza discussione) (votazione) 237
6. Organizzazione dell'orario di lavoro nel settore del trasporto su strada ***II (votazione) 238
7. Attrezzature di lavoro ***II (votazione) 238
8. Monitoraggio, controllo ed informazioni sul traffico marittimo ***I (votazione) 238
9. Agenzia europea per la sicurezza marittima ***I (votazione) 239
10. Fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee ***I (votazione) . 239
11. Segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile ***I (votazione) 240
12. Protezione dei suini * (votazione) 240
13. Assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo * (votazione) 241
14. Prodotti agricoli provenienti dai DOM, Azzorre, Madera, Canarie (misure in materia strutturale recanti misure specifiche) * (votazione) 241
15. Prodotti agricoli originari dei DOM, Azzorre, Madera e Canarie (azioni specifiche) * (votazione) 242
16. Azioni strutturali nel settore della pesca (modifica del regolamento che definisce modalità e condizioni) * (votazione) 243
17. Azioni strutturali nel settore della pesca (deroghe al regolamento che definisce modalità e condizioni) * (votazione) 243
18. Sviluppo del servizio esterno (votazione) 243
19. Approvvigionamento petrolifero dell'Unione (votazione) 244

FINE DELLA VOTAZIONE SU PROBLEMI DI ATTUALITÁ

20. Regime di sostegno diretto nel quadro della PAC * (discussione) 246

PROBLEMI DI ATTUALITÁ E URGENTI

21. Convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (discussione) 247
22. Situazione nella Repubblica centrafricana (discussione) 247
23. Diritti umani 247
24. Nepal (discussione) 248
25. Situazione in Angola (discussione) 248

FINE DELLA DISCUSSIONE SU PROBLEMI DI ATTUALITÁ

26. Protezione civile in caso di emergenza * (discussione) 249
27. Misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica * (discussione) 249
28. Accordo di pesca CEE/Repubblica federale islamica delle Comore * (discussione) 249
29. Composizione del Parlamento 249
30. Composizione delle commissioni 250

TURNO DI VOTAZIONI

PROBLEMI DI ATTUALITA' E URGENTI (Richiesta la maggioranza semplice)

31. Convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (votazione) . . . 250
32. Situazione nella Repubblica centrafricana (votazione) . . . 250
33. Diritti umani: Guatemala (votazione) . . . 251
34. Diritti umani: Brogli elettorali nel Ciad (votazione) . . . 251
35. Diritti umani: Egitto (votazione) . . . 251
36. Diritti umani: Malaysia (votazione) . . . 252
37. Diritti umani: Afghanistan (votazione) . . . 252
38. Nepal (votazione) . . . 252
39. Situazione in Angola (votazione) . . . 253

FINE DELLA VOTAZIONE SU PROBLEMI DI ATTUALITÁ

40. Regime di sostegno diretto nel quadro della PAC * (votazione) . . . 253
41. Protezione civile in caso di emergenza * (votazione) . . . 254
42. Misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica * (votazione) . . . 254
43. Accordo di pesca CEE/Repubblica federale islamica delle Comore * (votazione) . . . 255

FINE DELLA VOTAZIONE SU PROBLEMI DI ATTUALITÁ

44. Competenza delle commissioni — Delega del potere deliberante alle commissioni (articolo 62 del regolamento) — Autorizzazione a elaborare relazioni d'iniziativa — Procedura Hughes/Hughes rafforzata . . . 255
45. Dichiarazioni scritte (articolo 51 del regolamento) . . . 257
46. Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta . . . 257
47. Calendario delle prossime sedute . . . 257
48. Interruzione della sessione . . . 257

ELENCO DEI PRESENTI . . . 258

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE . . . 259

Raccomandazione Hughes A5-0196/2001 — Emendamento 23 . . . 259

Relazione Sterckx A5-0208/2001 — Emendamento 31 . . . 260

Relazione Mastorakis A5-0205/2001 — Emendamento 18 . . . 261

Relazione Mastorakis A5-0205/2001 — Emendamento 27 . . . 263

Relazione Esclopé A5-0201/2001 — Emendamento 1 . . . 264

Relazione Esclopé A5-0201/2001 — Emendamento 12, seconda parte . . . 265

Relazione Esclopé A5-0201/2001 — Emendamento 13 . . . 266

Relazione Esclopé A5-0201/2001 — Emendamento 14 . . . 268

Relazione Esclopé A5-0201/2001 — Emendamento 18 . . . 269

Relazione Esclopé A5-0201/2001 — Emendamento 19 . . . 270

Relazione Esclopé A5-0201/2001 — Emendamento 22 . . . 272

Relazione Esclopé A5-0201/2001 — Emendamento 39 . . . 273

Relazione Esclopé A5-0201/2001 — Articolo 8, paragrafo 1 . . . 274

Relazione Esclopé A5-0201/2001 — Emendamento 40 . . . 276

Relazione Esclopé A5-0201/2001 — Emendamento 51 . . . 277

Relazione Esclopé A5-0201/2001 — Emendamento 45 . . . 278

Relazione Esclopé A5-0201/2001 — Emendamento 20 . . . 280

Relazione Esclopé A5-0201/2001 — Emendamento 57 . . . 281

Relazione Esclopé A5-0201/2001 — Emendamento 52, prima parte . . . 282

Relazione Esclopé A5-0201/2001 — Emendamento 52, seconda parte . . . 283

Relazione Esclopé A5-0201/2001 — Emendamenti 29 e 31 . . . 285

Relazione Esclopé A5-0201/2001 — Emendamento 47 286
Relazione Esclopé A5-0201/2001 — Emendamento 49 287
Relazione Busk A5-0210/2001 — Emendamento 35 288
Relazione Poignant A5-0189/2001 — Emendamento 6 290
B5-0445/2001 — Risoluzione comune — Angola — Considerando G 291
B5-0445/2001 — Risoluzione comune — Angola — Considerando H 292
B5-0445/2001 — Risoluzione comune — Angola — Emendamento 2 292
B5-0445/2001 — Risoluzione comune — Angola — Paragrafo 1 293
B5-0445/2001 — Risoluzione comune — Angola — Emendamento 3 293
B5-0445/2001 — Risoluzione comune — Angola — Paragrafo 4 294
B5-0445/2001 — Risoluzione comune — Angola — Emendamento 4 294
Relazione Redondo Jimenez A5-0143/2001 — Emendamento 35 295
Relazione Redondo Jimenez A5-0143/2001 — Risoluzione 296

TESTI APPROVATI

1. Fondi strutturali *** (Procedura senza discussione)

A5-0164/2001

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (COM(2000) 774 — C5-0752/2000 — 2000/0306(AVC)) 297

2. Organizzazione dell'orario di lavoro nel settore del trasporto su strada ***II

A5-0196/2001

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano a titolo professionale operazioni mobili di autotrasporto (5919/1/2001 — C5-0134/2001 — 1998/0319(COD)) 297

3. Prescrizione minime di sicurezza e di salute per i lavoratori ***II

A5-0156/2001

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifiche della direttiva 89/655/CEE del Consiglio concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'utilizzazione da parte dei lavoratori di attrezzatura di lavoro (2a direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (5766/2/2001 — C5-0135/2001 — 1998/0327(COD)) 303

4. Monitoraggio, controllo ed informazione sul traffico marittimo ***I

A5-0208/2001

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio, controllo ed informazione sul traffico marittimo (COM(2000) 802 — C5-0700/2000 — 2000/0325(COD)) 304

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio, controllo ed informazione sul traffico marittimo (COM(2000) 802 — C5-0700/2000 — 2000/0325(COD)) 311

5. Agenzia europea per la sicurezza marittima ***I

A5-0205/2001

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (COM(2000) 802 — C5-0702/2000 — 2000/0327(COD)) . 312

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (COM(2000) 802 — C5-0702/2000 — 2000/0327(COD)) 316

6. Fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee ***I

A5-0201/2001

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee e all'adozione di misure di accompagnamento (COM(2000) 802 — C5-0701/2000 — 2000/0326(COD)) 317

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee e all'adozione di misure di accompagnamento (COM(2000) 802 — C5-0701/2000 — 2000/0326(COD)) 324

7. Segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile ***I

A5-0203/2001

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile (COM(2000) 847 — C5-0764/2000 — 2000/0343(COD)) 324

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile (COM(2000) 847 — C5-0764/2000 — 2000/0343(COD)) 326

8. Protezione dei suini *

A5-0210/2001

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (COM(2001) 20 — C5-0039/2001 — 2001/0021(CNS)) 327

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (COM(2001) 20 — C5-0039/2001 — 2001/0021(CNS)) 334

9. Assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo *

A5-0209/2001

Proposta di decisione del Consiglio relativa a un'ulteriore assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo (COM(2001) 81 — C5-0138/2001 — 2001/0045(CNS)) 335

Risoluzione legislativa del Parlamento sulla proposta di decisione del Consiglio relativa a un'ulteriore assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo (COM(2001) 81 — C5-0138/2001 — 2001/0045(CNS)) 338

10. Prodotti agricoli originari dei DOM, Azzorre, Madera e Canarie (Misure specifiche) *

A5-0195/2001

1. Proposta di regolamento del Consiglio che modifica, per quanto concerne le misure in materia strutturale, il regolamento (CEE) n. 3763/91, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (COM(2000) 774 — C5-0748/2000 — 2000/0307(CNS)) 339

   Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica, per quanto concerne le misure in materia strutturale, il regolamento (CEE) n. 3763/91, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (COM(2000) 774 — C5-0748/2000 — 2000/0307(CNS)) 341

2. Proposta di regolamento del Consiglio che modifica, per quanto concerne le misure in materia strutturale, il regolamento (CEE) n. 1600/92, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (COM(2000) 774 — C5-0749/2000 — 2000/0308(CNS)) 341

   Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica, per quanto concerne le misure in materia strutturale, il regolamento (CEE) n. 1600/92, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (COM(2000) 774 — C5-0749/2000 — 2000/0308(CNS)) 343

3. Proposta di regolamento del Consiglio che modifica, per quanto concerne le misure in materia strutturale, il regolamento (CEE) n. 1601/92, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (COM(2000) 774 — C5-0750/2000 — 2000/0309(CNS)) 344

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica, per quanto concerne le misure in materia strutturale, il regolamento (CEE) n. 1601/92, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (COM(2000) 774 — C5-0750/2000 — 2000/0309(CNS)) 346

11. Misure specifiche per taluni prodotti agricoli *

A5-0197/2001

1. Proposta di regolamento del Consiglio recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli (COM(2000) 791 — C5-0744/2000 — 2000/0313(CNS)) 347

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli (COM(2000) 791 — C5-0744/2000 — 2000/0313(CNS)) 356

2. Proposta e proposta modificata di regolamento del Consiglio recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (COM(2000) 791 — COM(2001) 156) — C5-0745/2000 — 2000/0314(CNS)) 357

Risoluzione legislativa del Parlamento sulla proposta e sulla proposta modificata di regolamento del Consiglio recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (COM(2000) 791 — COM(2001) 156 — C5-0745/2000 — 2000/0314(CNS)) 372

3. Proposta di regolamento del Consiglio recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (COM 2000 791 — C5-0746/2000 — 2000/0316(CNS)) 372

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (COM(2000 791- C5-0746/2000 — 2000/0316(CNS)) 384

4. Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1254/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (COM(2000) 791 — C5-0747/2000 — 2000/0317(CNS)) 385

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1254/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (COM(2000) 791 — C5-0747/2000 — 2000/0317(CNS)) 386

12. Azioni strutturali nel settore della pesca *

A5-0189/2001

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (COM(2000) 774 — C5-0751/2000 — 2000/0310(CNS)) 387

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (COM(2000) 774 — C5-0751/2000 — 2000/0310(CNS)) 388

13. Azioni strutturali nel settore della pesca: deroghe a talune disposizioni *

A5-0190/2001

Proposta di regolamento del Consiglio recante deroga di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (COM(2001) 62 — C5-0077/2001 — 2001/0035(CNS)) 389

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante deroga di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (COM(2001) 62 — C5-0077/2001 — 2001/0035(CNS)) 390

14. Sviluppo del servizio esterno

A5-0199/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sullo sviluppo del servizio esterno (COM(2000) 456 — C5-0629/2000 — 2000/2292(COS)) 390

15. Approvvigionamento petrolifero dell'Unione europea

A5-0163/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione relativa all'approvvigionamento petrolifero dell'Unione europea (COM(2000) 631 — C5-0739/2000 — 2000/2335(COS)) 397

16. Convenzione sulle armi biologiche e tossiniche

B5-0434, 0436, 0446, 0454 e 0462/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sul protocollo relativo all'osservanza della Convenzione sulle armi biologiche e tossiniche 400

17. Situazione nella Repubblica centrafricana

B5-0431, 0437, 0447, 0455 e 0463/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione nella Repubblica centrafricana 401

18. Diritti umani: Guatemala

B5-0430, 0438, 0448, 0456 e 0464/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sui diritti dell'uomo in Guatemala 403

19. Diritti umani: Brogli elettorali nel Ciad

B5-0439, 0449, 0457, 0465 e 0472/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sulle elezioni presidenziali in Ciad 404

20. Diritti umani: Egitto

B5-0440, 0450, 0466 e 0471/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sui diritti umani in Egitto 406

21. Diritti umani:Malaysia

B5-0433, 0441, 0451, 0458 e 0467/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sulla Malaysia 406

22. Diritti umani: Afghanistan

B5-0427, 0429, 0442, 0452, 0459 e 0468/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sui continui abusi dei diritti dell'uomo da parte del regime talibano in Afghanistan 408

23. Nepal

B5-0428, 0435, 0443, 0460 e 0469/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sulle conseguenze del massacro della famiglia reale in Nepal 410

24. Situazione in Angola

B5-0445, 0453, 0461 e 0470/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Angola 411

25. Regime di sostegno diretto nel quadro della PAC *

A5-0184/2001

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1259/1999 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune (COM(2000) 841 — C5-0762/2000 — 2000/0335(CNS)) 413

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1259/1999 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune (COM(2000) 841 — C5-0762/2000 — 2000/0335(CNS)) 414

26. Protezione civile in caso di emergenza *

A5-0180/2001

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario per il coordinamento degli interventi della protezione civile in caso di emergenza (COM(2000) 593 — C5-0543/2000 — 2000/0248(CNS)) 414

Risoluzione legislativa del Parlamento sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario per il coordinamento degli interventi della protezione civile in caso di emergenza (COM(2000) 593 — C5-0543/2000 — 2000/0248(CNS)) 424

27. Misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica *

A5-0143/2001

Proposta di direttiva del Consiglio relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (COM(2000) 462 — C5-0493/2000 — 2000/0214(CNS)) 424

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (COM(2000) 462 — C5-0493/2000 — 2000/0214(CNS)) 431

28. Accordo di pesca CE/Repubblica federale islamica delle Comore *

A5-0192/2001

Proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione del protocollo che fissa per il periodo dal 28 febbraio 2001 al 27 febbraio 2004 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria prevista nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca nelle acque delle Comore (COM(2001) 173 — C5-0144/2001 — 2001/0088(CNS)) 431

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione del protocollo che fissa per il periodo dal 28 febbraio 2001 al 27 febbraio 2004 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria prevista nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca nelle acque delle Comore (COM(2001) 173 — C5-0144/2001 — 2001/0088(CNS)) 433

Significato dei simboli utilizzati

*	procedura di consultazione
** I	procedura di cooperazione, prima lettura
** II	procedura di cooperazione, seconda lettura
***	parere conforme
*** I	procedura di codecisione, prima lettura
*** II	procedura di codecisione, seconda lettura
*** III	procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Indicazioni concernenti i turni di votazioni

Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.

Significato delle abbreviazioni delle commissioni

AFET	commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa
BUDG	commissione per i bilanci
CONT	commissione per il controllo dei bilanci
LIBE	commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni
ECON	commissione per i problemi economici e monetari
JURI	commissione giuridica e per il mercato interno
ITRE	commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia
EMPL	commissione per l'occupazione e gli affari sociali
ENVI	commissione per l'ambiente, la sanitá pubblica e la politica dei consumatori
AGRI	commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
PECH	commissione per la pesca
RETT	commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo
CULT	commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport
DEVE	commissione per lo sviluppo e la cooperazione
AFCO	commissione per gli affari costituzionali
FEMM	commissione per i diritti della donna e le pari opportunità
PETI	commissione per le petizioni

Significato delle abbreviazioni dei gruppi politici

PPE-DE	gruppo del partito popolare europeo (democratici cristiani) e dei democratici europei
PSE	gruppo del partito del socialismo europeo
ELDR	gruppo del partito europeo dei liberali democratici e riformatori
Verts/ALE	gruppo Verde/Alleanza libera europea
GUE/NGL	gruppo confederale della sinistra unitaria europea/sinistra verde nordica
UEN	gruppo Unione per l'Europa delle Nazioni
TDI	gruppo tecnico dei deputati indipendenti - gruppo misto
EDD	gruppo per l'Europa delle democrazie e delle diversità
NI	non-iscritti

Lunedì 11 giugno 2001

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2001-2002

Sedute dall'11 al 14 giugno 2001

PALAZZO LOUISE WEISS — STRASBURGO

(2002/C 53 E/01)

PROCESSO VERBALE

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE FONTAINE

Presidente

1. Ripresa della sessione

La Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 17.05.

2. Approvazione del processo verbale della seduta precedente

La on. Berger ha comunicato di aver dimenticato di firmare l'elenco dei presenti.

Interviene l'on. Ferber che, riferendosi al punto 4 dei «Testi approvati», segnala che al paragrafo 39 della risoluzione contenuta nella relazione Méndez de Vigo/Seguro (A5-0168/2001) si chiede l'elaborazione di una costituzione europea, termini questi provenienti, a suo parere, da un emendamento presentato dall'on. Brok, la cui redazione, era diversa; egli chiede che ciò sia verificato nelle varie versioni linguistiche (la Presidente si impegna in tal senso).

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

3. Composizione del Parlamento

La Presidente informa l'Assemblea che l'on. Knörr Borràs è entrato a far parte del Parlamento basco a decorrere dall'8 giugno 2001.

Si congratula per la sua elezione.

Comunica inoltre che le competenti autorità spagnole l'hanno informata che l'on. Miguel Mayol i Raynal è stato nominato deputato al Parlamento, in sostituzione dell'on. Knörr Borràs, con decorrenza 8 giugno 2001.

Porge il benvenuto al nuovo collega e ricorda il disposto dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento.

Lunedì 11 giugno 2001

4. Verifica dei poteri

Su proposta della commissione giuridica e per il mercato interno, il Parlamento ratifica le nomine degli onn. Scarbonchi e Laignel.

5. Presentazione di documenti

La Presidente ha ricevuto:

a) dal Consiglio e/o dalla Commissione:

— Comunicazione della Commissione alla Corte dei Conti, al Parlamento europeo e al Consiglio: Bilanci finanziari e conti di gestione del VI, VII e VIII Fondo europeo di sviluppo — Esercizio 2000 (COM(2001) 233 — C5-0209/2001 — 2001/2096(DEC))

deferimento merito: CONT
parere: DEVE

— Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2001-2006) (COM(2001) 302 — C5-0222/2001 — 2000/0119(COD))

deferimento merito: ENVI
parere: BUDG, ITRE, FEMM

base giuridica: articolo 152, paragrafo 4 del trattato CE

— Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (COM(2001) 299 — C5-0223/2001 — 2000/0032(COD))

deferimento merito: LIBE
parere: AFET, CONT, JURI, CULT, AFCO, PETI

base giuridica: articolo 255 del trattato CE

— Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (COM(2001) 303 — C5-0227/2001 — 2000/0169(COD))

deferimento merito: ENVI
parere: LIBE, ITRE

base giuridica: articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE

— Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2001) 315 — C5-0228/2001 — 2000/0158(COD))

deferimento merito: ENVI
parere: ITRE

base giuridica: articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE

— Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2001) 316 — C5-0229/2001 — 2000/0159(COD))

deferimento merito: ENVI
parere: ITRE

base giuridica: articolo 95 del trattato CE

— Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie nel settore della politica in materia di acque (COM(2001) 317 — C5-0230/2001 — 2000/0035(COD))

deferimento merito: ENVI
parere: JURI, AGRI

base giuridica: articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE

— Proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica federale di Iugoslavia (COM(2001) 277 — C5-0231/2001 — 2001/0112(CNS))

deferimento merito: AFET
parere: BUDG, CONT, ITRE

base giuridica: articolo 308 del trattato CE

Lunedì 11 giugno 2001

— Commissione delle Comunità europee: Progetto di bilancio operativo della CECA per il 2002 (SEC(2001) 827 — C5-0233/2001 — 2001/2100(BUD))

deferimento merito: BUDG
parere: ITRE

— Commissione delle Comunità europee: Conto di gestione e bilancio finanziario relativi alle operazioni di bilancio per l'esercizio 2000 — Volume I (Sezione III — Commissione) — Tomo 1: Entrate e spese — Tomo 2: Analisi della gestione finanziaria (SEC(2001) 528 — C5-0234/2001 — 2001/2102(DEC))

deferimento merito: CONT
parere: commissioni interessate

(solo in FR)

— Commissione delle Comunità europee: Conto di gestione e bilancio finanziario relativi alle operazioni di bilancio per l'esercizio 2000 — Volume II (Sezione III — Commissione e Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom) (SEC(2001) 529 — C5-0235/2001 — 2001/2102(DEC))

deferimento merito: CONT
parere: commissioni interessate

(solo in FR)

— Commissione delle Comunità europee: Conto di gestione e bilancio finanziario relativi alle operazioni di bilancio per l'esercizio 2000 — Volume IV — Conti di gestione e bilancio finanziario consolidati delle Comunità europee al 31 dicembre 2000, note esplicative (SEC(2001) 531 — C5-0236/2001 — 2001/2102(DEC))

deferimento merito: CONT
parere: commissioni interessate

(solo in FR)

— Commissione delle Comunità europee: Conto di gestione e bilancio finanziario relativi alle operazioni di bilancio per l'esercizio 2000 — Volume III — Sezione I — Parlamento europeo (SEC(2001) 530 — C5-0238/2001 — 2001/2103(DEC))

deferimento merito: CONT
parere: commissioni interessate

(solo in FR)

— Commissione delle Comunità europee: Conto di gestione e bilancio finanziario relativi alle operazioni di bilancio per l'esercizio 2000 — Volume III — Sezione II — Consiglio (SEC(2001) 530 — C5-0239/2001 — 2001/2104(DEC))

deferimento merito: CONT
parere: commissioni interessate

(solo in FR)

— Commissione delle Comunità europee: Conto di gestione e bilancio finanziario relativi alle operazioni di bilancio per l'esercizio 2000 — Volume III — Sezione IV — Corte di giustizia (SEC(2001) 530 — C5-0240/2001 — 2001/2105(DEC))

deferimento merito: CONT
parere: commissioni interessate

(solo in FR)

— Commissione delle Comunità europee: Conto di gestione e bilancio finanziario relativi alle operazioni di bilancio per l'esercizio 2000 — Volume III — Sezione V — Corte dei conti (SEC(2001) 530 — C5-0241/2001 — 2001/2106(DEC))

deferimento merito: CONT
parere: commissioni interessate

(solo in FR)

— Commissione delle Comunità europee: Conto di gestione e bilancio finanziario relativi alle operazioni di bilancio per l'esercizio 2000 — Volume III — Sezione VI — Comitato economico e sociale (SEC(2001) 530 — C5-0242/2001 — 2001/2107(DEC))

deferimento merito: CONT
parere: commissioni interessate

(solo in FR)

Lunedì 11 giugno 2001

— Commissione delle Comunità europee: Conto di gestione e bilancio finanziario relativi alle operazioni di bilancio per l'esercizio 2000 — Volume III — Sezione VII — Comitato delle regioni (SEC(2001) 530 — C5-0243/2001 — 2001/2108(DEC))

deferimento merito: CONT
parere: commissioni interessate

(solo in FR)

— Commissione delle Comunità europee: Conto di gestione e bilancio finanziario relativi alle operazioni di bilancio per l'esercizio 2000 — Volume III — Sezione VIII — Mediatore (SEC(2001) 530 — C5-0244/2001 — 2001/2109(DEC))

deferimento merito: CONT
parere: commissioni interessate

(solo in FR)

b) dalle commissioni parlamentari:

ba) le seguenti relazioni:

— Relazione recante raccomandazioni alla Commissione per una quinta direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità civile obbligatoria sugli autoveicoli a motore ai fini di un miglioramento della protezione giuridica delle vittime di incidenti — 2000/2126(INI)) — commissione giuridica e per il mercato interno
Relatore: on. Rothley
(A5-0174/2001)

— * Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario per il coordinamento degli interventi della protezione civile in caso di emergenza (COM(2000) 593 — C5-0543/2000 — 2000/0248(CNS)) — commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
Relatrice: on. González Álvarez
(A5-0180/2001)

— ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) 58/97 relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (COM(2001) 38 — C5-0031/2001 — 2001/0023(COD)) — commissione per i problemi economici e monetari
Relatrice: on. Lulling
(A5-0181/2001)

— ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle indagini statistiche volte a determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto (COM(2000) 753 — C5-0637/2000 — 2000/0291(COD)) — commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatrice: on. Redondo Jiménez
(A5-0182/2001)

— * Relazione sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sulla lotta alla tratta degli esseri umani (COM(2000) 854 — C5-0042/2001 — 2001/0024(CNS)) — commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (Procedura Hughes rafforzata)
Relatrice: on. Klamt
(A5-0183/2001)

— * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) 1259/1999 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune (COM(2000) 841 — C5-0762/2000 — 2000/0335(CNS)) — commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatore: on. Graefe zu Baringdorf
(A5-0184/2001)

— ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 90/425/CEE e 92/118/CEE con riguardo alle norme sanitarie relative a sottoprodotti di origine animale (COM(2000) 573 — C5-0538/2000 — 2000/0230(COD)) — commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
Relatrice: on. Paulsen
(A5-0185/2001)

— Relazione su alcune petizioni dichiarate ricevibili concernenti le protesi al silicone (petizione 0470/1998 e 0771/1998) — 2001/2068(INI)) — commissione per le petizioni
Relatrice: on. Fourtou
(A5-0186/2001)

— Relazione sulla relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sui risultati dei programmi d'orientamento pluriennali per le flotte pescherecce alla fine del 1999 (COM(2000) 738 — C5-0107/2001 — 2001/2056(COS)) — commissione per la pesca
Relatore: on. Busk
(A5-0188/2001)

— * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (COM(2000) 774 — C5-0751/2000 — 2000/0310(CNS)) — commissione per la pesca
Relatore: on. Poignant
(A5-0189/2001)

— * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante deroga di talune disposizioni del regolamento (CE) 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (COM(2001) 62 — C5-0077/2001 — 2001/0035(CNS)) — commissione per la pesca
Relatrice: on. Fraga Estévez
(A5-0190/2001)

— Relazione sulle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (ICT) e i paesi in via di sviluppo — 2000/2327(INI)) — commissione per lo sviluppo e la cooperazione
Relatrice: on. Dybkjær
(A5-0191/2001)

— * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore, per il periodo dal 28 febbraio 2001 al 27 febbraio 2004 (COM(2001) 173 — C5-0144/2001 — 2001/0088(CNS)) — commissione per la pesca
Relatore: on. Pérez Royo
(A5-0192/2001)

— Relazione annuale sui diritti dell'uomo nel mondo nel 2000 e la politica dell'Unione europea sui diritti dell'uomo (11317/00 — C5-0536/2000 — 2000/2105(INI)) — commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa
Relatrice: on. Wuori
(A5-0193/2001)

— * Relazione
1. sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce, in occasione della riforma della Commissione, misure particolari relative alla cessazione definitiva dal servizio di funzionari della Commissione delle Comunità europee (COM(2001) 50 — C5-0057/2001 — 2001/0027(CNS));
2. sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, EURATOM, CECA) 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (COM(2001) 50 — C5-0058/2001 — 2001/0028(CNS)) — commissione giuridica e per il mercato interno

Relatore: on. Bill Miller
(A5-0194/2001)

— * Relazione
1. sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica, per quanto concerne le misure in materia strutturale, il regolamento (CEE) 3763/91, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (COM(2000) 774 — C5-0748/2000 — 2000/0307(CNS));

Lunedì 11 giugno 2001

2. sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica, per quanto concerne le misure in materia strutturale, il regolamento (CEE) 1600/92, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (COM(2000) 774 — C5-0749/2000 — 2000/0308(CNS));
3. sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica, per quanto concerne le misure in materia strutturale, il regolamento (CEE) 1601/92, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (COM(2000) 774 — C5-0750/2000 — 2000/0309(CNS)) — commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore: on. Martínez Martínez
(A5-0195/2001)

— * Relazione
1. sulla proposta di regolamento del Consiglio recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli (COM(2000) 791 — C5-0744/2000 — 2000/0313(CNS));
2. sulla proposta di regolamento del Consiglio recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (COM(2000) 791 e COM(2001) 156 — C5-0745/2000 — 2000/0314(CNS));
3. sulla proposta di regolamento del Consiglio recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (COM(2000) 0791 — C5-0746/2000 — 2000/0316(CNS));
4. sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) 1254/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nei settori delle carni bovine (COM(2000) 791 — C5-0747/2000 — 2000/0317(CNS)) — commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore: on. Martínez Martínez
(A5-0197/2001)

— ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (COM(2000) 716 — C5-0655/2000 — 2000/0286(COD)) — commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
Relatore: on. Whitehead
(A5-0198/2001)

— Relazione sulla comunicazione della Commissione relativa allo sviluppo del servizio esterno (COM(2000) 456 — C5-0629/2000 — 2000/2292(COS)) — commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (Procedura Hughes)
Relatore: on. Galeote Quecedo
(A5-0199/2001)

— ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (COM(2000) 574 — C5-0539/2000 — 2000/0259(COD)) — commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
Relatrice: on. Paulsen
(A5-0200/2001)

— ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee e all'adozione di misure di accompagnamento (COM(2000) 802 — C5-0701/2000 — 2000/0326(COD)) — commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo
Relatore: on. Esclopé
(A5-0201/2001)

— ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (COM(2000) 392 — C5-0429/2000 — 2000/0183(COD)) — commissione giuridica e per il mercato interno (procedura Hughes rafforzata)
Relatore: on. Harbour
(A5-0202/2001)

— ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile (COM(2000) 847 — C5-0764/2000 — 2000/0343(COD)) — commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo
Relatore: on. G. Collins
(A5-0203/2001)

— * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (COM(2000) 834 — C5-0768/2000 — 2000/0330(CNS)) — commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatore: on. Xaver Mayer
(A5-0204/2001)

— ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (COM(2000) 802 — C5-0702/2000 — 2000/0327(COD)) — commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo
Relatore: on. Mastorakis
(A5-0205/2001)

— * Relazione sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (COM(2000) 854 — C5-0043/2001 — 2001/0025(CNS)) — commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (procedura Hughes rafforzata)
Relatrice: on. Karamanou
(A5-0206/2001)

— Relazione sul documento di lavoro della Commissione «Prospettive e priorità del processo ASEM (Incontro Asia-Europa) nel nuovo decennio» (COM(2000) 241 — C5-0505/2000 — 2000/2243(COS)) — commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa
Relatore: on. Brok
(A5-0207/2001)

— ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio, controllo ed informazione sul traffico marittimo (COM(2000) 802 — C5-0700/2000 — 2000/0325(COD)) — commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo
Relatore: on. Sterckx
(A5-0208/2001)

bb) le seguenti raccomandazioni per la seconda lettura:

— ***II Raccomandazione per la seconda lettura
1. relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico (14644/1/2000 riv.1 — C5-0072/2001 — 1999/0159(COD));
2. relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi (14645/1/2000 riv.1 — C5-0073/2001 — 1999/0160(COD)) — commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

Relatrice: on. Redondo Jiménez
(A5-0179/2001)

— ***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ozono nell'atmosfera (13114/1/2000 — C5-0090/2001 — 1999/0068(COD)) — commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
Relatore: on. Davies
(A5-0187/2001)

— ***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano a titolo professionale operazioni

Lunedì 11 giugno 2001

mobili di trasporto (5919/1/2001 — C5-0134/2001 — 1998/0319(COD)) — commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Relatore: on. Hughes
(A5-0196/2001)

c) dai deputati:

ca) la seguente interrogazione orale (articolo 42 del regolamento):

— Westendorp y Cabeza, a nome della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, al Consiglio, sul gruppo speciale dell'OMC/Sezione 211
(B5-0326/2001);

cb) le seguenti interrogazioni orali per l'ora delle interrogazioni (B5-0171/2001) (articolo 43 del regolamento):

— Staes, Maes, Podestà, Ortuondo Larrea, Nogueira Román, Herman Schmid, Sjöstedt, Isler Béguin, Caudron, Kauppi, Boudjenah, Désir, Wijkman, Gallagher, Karamanou, Izquierdo Rojo, Sacrédeus, Krarup, Ford, Collins, Crowley, Andrews, Hyland, Fitzsimons, Posselt, Dupuis, Alavanos, Korakas, Cushnahan, Patakis, Alyssandrakis, Carlotti, Wijkman, Andrews, Bernié, Izquierdo Rojo, Podestà, Caudron, Van Lancker, Alavanos, David W. Martin, Staes, Maes, MacCormick, Ortuondo Larrea, Ahern, Titley, Elles, Rübig, Marinos, Malmström, Crowley, Nogueira Román, Isler Béguin, Alyssandrakis, Herman Schmid, Krarup, Stihler, Papayannakis, Speroni, Banotti, Sacrédeus, Paulsen, Gallagher, Karamanou, Collins, Hyland, Fitzsimons, Ford, Posselt, Trakatellis, Patakis, Kratsa-Tsagaropoulou, Aparicio Sánchez, Zorba, Sjöstedt, Folias

cc) la seguente proposta di risoluzione (articolo 48 del regolamento):

— Staes, Knörr Borràs, Jillian Evans, Maes, Bautista Ojeda, Hudghton, Nogueira Román, MacCormick, Ortuondo Larrea et Eurig Wyn sul riconoscimento di uno statuto autonomo speciale per la provincia di Belluno (B5-0316/2001)
deferimento merito: RETT

6. Petizioni

La Presidente ha deferito alla commissione competente, a norma dell'articolo 174, paragrafo 5, del regolamento, le seguenti petizioni, che sono state iscritte nel ruolo generale alle date di seguito riportate:

il 21 maggio 2001

della sig.ra Margrit Höpfler (School Sisters of Notre Dame) (con 1412 firme) (n. 351/2001);
del sig. Mario Thome (n. 352/2001);
del sig. Thomas Schmidt (n. 353/2001);
del sig. Reiner Schwaen (n. 354/2001);
della sig.ra Monika Raschkow (n. 355/2001);
del sig. Robert Novotny (con 2 firme) (n. 356/2001);
del sig. Dorel Jury (con 2 firme) (n. 357/2001);
del sig. Jürgen Bendzko (n. 358/2001);
del sig. Ulrich Pauly (n. 359/2001);
del sig. Horst Gerold (n. 360/2001);
del sig. Karl Hippler (KFH Grundbesitz GmbH) (n. 361/2001);
del sig. Harris Synodinos (Markatos-Mamnides Athens Law Firm) (con 3 firme) (n. 362/2001);
del sig. Hans-Ulrich Bahr (Bürgerinitiative «Lebensqualitäten im linkselbischen Raum») (n. 363/2001);
del sig. Werner Tank (n. 364/2001);
delle sig.re Ingrid e Anna-Laura Linden (n. 365/2001);
del sig. Dirk Völler (n. 366/2001);
della sig.ra Jutta Hofmann (n. 367/2001);
del sig. Peter Knoll (n. 368/2001);
del sig. Hermann Boehm (n. 369/2001);
della sig.ra Ingrid Stahn (Katzenrettung — Goslar) (n. 370/2001);

della sig.ra Marlis Ullmann (n. 371/2001);

del sig. Norbert Stück (n. 372/2001);

della sig.ra Annerose Frank (n. 373/2001);

del sig. Gernot Schwinger (IGCI — Interessengemeinschaft Gefährliche Chemikalien-Intoleranz) (n. 374/2001);

del sig. Sebastian Forstmann (n. 375/2001);

del sig. Horst Escher (n. 376/2001);

del sig. Theodor Janeczek (n. 377/2001);

del sig. Ko van Huissteden (n. 378/2001);

del sig. William McGregor (n. 379/2001);

della sig.ra Geraldine O'Gorman (n. 380/2001);

del sig. Begoña Iñarra (AEFJN — Africa-Europe Faith and Justice Network) (n. 381/2001);

del sig. Tom Wright (International Labour Group Andalucia) (con 2 firme) (n. 382/2001);

della sig.ra Marjolein la Croix (n. 383/2001);

del sig. Daniel Sebastian Dowling (con 7 firme) (n. 384/2001);

del sig. David Lewin (n. 385/2001);

del sig. Mikael Nykanen (n. 386/2001);

del sig. Paul de la Feuillade (n. 387/2001);

del sig. Thierry De Poerck (n. 388/2001);

del sig. Thomas De Petro (n. 389/2001);

del sig. Fergus Lyons (n. 390/2001);

del sig. Patrick Bohn (Banana Republica) (n. 391/2001);

della sig.ra Annette Carnhede (The Union of Civil Servants in Sweden) (con 5 firme) (n. 392/2001);

del sig. John Inglis (Dumfries and Galloway Eldere) (n. 393/2001);

del sig. Geoffrey Victor Bunyan (n. 394/2001);

del sig. Raymond Owen (n. 395/2001);

della sig.ra Halina Maria Polak (n. 396/2001);

della sig.ra Mies Nieuwenkamp (n. 397/2001);

del sig. C.J.M. Keijzer (n. 398/2001);

del sig. Marzio di Paolo (n. 399/2001);

del sig. G.K. van Dellen (Algemeen Belang Dongeradeel) (n. 400/2001);

della sig.ra Marjan Immeker (n. 401/2001);

del sig. Eli van Dorp (con 140 firme) (n. 402/2001);

della sig.ra Daniela Lawrence (n. 403/2001);

della sig.ra Maria Vitsou (n. 404/2001);

del sig. Charalambos Kisoglou (n. 405/2001);

del sig. Nikolaos Martis (n. 406/2001);

del sig. Theodoros Papoulakos (n. 407/2001);

del sig. Segundo Ruiz Reve (plus 77 firme) (n. 408/2001);

del sig. Manuel Crehuet i Carbó (n. 409/2001);

della sig.ra Maria José Olmos Pascual (Asociación de Vecinos de Campo Olivar) (n. 410/2001);

del sig. José Angel Castro Pazos (Plataforma Vecinos de Lourizan) (n. 411/2001);

del sig. Rafael González (n. 412/2001);

della sig.ra Sandra Gallego Chiquillo (n. 413/2001);

del sig. Alfonso Chillerón Hellín (Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales) (con 21 firme) (n. 414/2001);

del sig. Francis Darrozin (n. 415/2001);

del sig. Bob Moris (n. 416/2001);

del sig. Georges Lacroix (TTSI — Telecom Translation Service International GmbH) (n. 417/2001);

della sig.ra Anne Rampillon (n. 418/2001);

del sig. Patrick Baltus (n. 419/2001);

del sig. Sebastien Koczorowski (n. 420/2001);

della sig.ra Antea Clochiatti (n. 421/2001);

Lunedì 11 giugno 2001

del sig. Antonio Pizzeri (n. 422/2001);
del sig. Mario Presa (n. 423/2001);
del sig. Antonio Marques de Almeida Valente (n. 424/2001);
del sig. Leonidas Ioannidis (n. 425/2001);
del sig. Stavros Georgoulas (n. 426/2001);
del sig. Theodoros Papoulakos (n. 427/2001);

il 7 giugno 2001

della sig.ra Mariana Zapadi Faithful (n. 428/2001);
del sig. Antonios Tzegas (n. 429/2001);
della sig.ra Ageliki Harokopou (n. 430/2001);
del sig. Antonio Martínez Flores (n. 431/2001);
della sig.ra Maria del Rosario San Román Herranz (n. 432/2001);
del sig. Francisco Pastor Pachés («Mediterrània» Asociacion Vecinal y Cultural) (con 2 firme) (n. 433/2001);
del sig. Josu Ortuondo Larrea (n. 434/2001);
del sig. José Ignacio Arbea Marraco (n. 435/2001);
del sig. Rafael Naharro Roque (n. 436/2001);
del sig. José Antonio Muñoz Grau (Asociación «Comisión Pro-Río») (con 9 firme) (n. 437/2001);
della sig.ra Brigitte Verhauwaert (n. 438/2001);
del sig. Jean-Marc Giustini (n. 439/2001);
del sig. Stylianos Papastratos (plus 43 firme) (n. 440/2001);
del sig. Jean-Loup Schaal (Association pour le Respect des Droits de l'Homme à Djbouti) (con 118 firme) (n. 441/2001);
del sig. Franck Schrafstetter (One Voice) (con 10 firme) (n. 442/2001);
del sig. Raffaele Risi (n. 443/2001);
del sig. Carlo Govoni (Movimento per la Sovranità Popolare) (con 2 firme) (n. 444/2001);
del sig. Antonio Tresoldi (n. 445/2001);
del sig. Michele Bertucco (Associazione Legambiente) (con 78 firme) (n. 446/2001);
del sig. Marino Rossi (Comitato EpaC) (con 95 firme) (n. 447/2001);
del sig. Ferdinando Miglio (con 4 firme) (n. 448/2001);
del sig. Antom de Bernardo Pena (ADEGA — Associaçom para a Defesa Ecológica da Galiza) (con 2 firme) (n. 449/2001).

7. Ordine dei lavori

L'ordine del giorno reca la fissazione dell'ordine dei lavori.

La Presidente comunica che è stato distribuito il progetto definitivo di ordine del giorno della tornata di giugno 2001 (PE 305.547/PDOJ), al quale sono state proposte le seguenti modifiche (articolo 111 del regolamento):

— *Lunedì 11 e martedì 12:*

  — Nessuna richiesta di modifica.

— *Mercoledì 13:*

  — Il gruppo PPE-DE chiede l'aggiornamento a una prossima tornata della discussione congiunta sui diritti umani (relazione Wuori (A5-0193/2001) — punto 28 del PDOJ) e la dichiarazione del Consiglio (punto 29), affinchè il Parlamento possa tener conto, nell'ambito della discussione sui preparativi del Consiglio europeo di Göteborg, in presenza del Consiglio, del risultato del referendum sul trattato di Nizza indetto in Irlanda.

    Intervengono su questa richiesta gli onn. Poettering che, a nome del gruppo PPE/DE, la motiva, Hautala, a nome del gruppo Verts/ALE, Barón Crespo che, a nome del gruppo PSE, si dichiara d'accordo a condizione che questi punti siano aggiornati alla tornata di luglio, Hautala che propone che la relazione Wuori sia mantenuta all'ordine del giorno e che una discussione abbia luogo sulla mancata ratifica del trattato di Nizza da parte dell'Irlanda, in discussione congiunta con questa relazione, e Gollnisch.

La Presidente pone in votazione la proposta di aggiornare la discussione congiunta sui diritti umani alla tornata di luglio.

Il Parlamento si dichiara d'accordo su questa proposta.

Interviene la on. Berès sulle versioni linguistiche dell'espressione «Diritti umani» nella relazione Wuori e nella Carta dei diritti fondamentali.

— *Giovedì 14:*

— Nessuna richiesta di modifica.

Applicazione della procedura d'urgenza (articolo 112 del regolamento) chiesta

— dal Consiglio, a una proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (COM(2001) 20 — C5-0039/2001 — 2001/0021(CNS))

Motivazione dell'urgenza: l'attuale legislazione in materia deve essere modificata al fine di conformarsi con i nuovi dati scientifici.

— dal Consiglio e dalla Commissione, una proposta di decisione del Consiglio relativa a un'ulteriore assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo (COM(2001) 81 — C5-0138/2001 — 2001/0045(CNS)

Motivazione dell'urgenza: al fine di garantire la stabilità economica, sociale e politica al Kosovo e nella regione dei Balcani, la Commissione propone di concedere un'ulteriore assistenza finanziaria eccezionale sotto forma di dono fino a un massimo di 30 milioni di euro. Tale decisione deve essere adottata quanto prima, al fine di non ritadare il versamento effettivo dell'aiuto, tenuto conto della situazione finanziaria estremamente difficile nel Kosovo nonchè della sua dipendenza economica dall'Unione europea.

— dal Consiglio e dalla Commissione, una decisione del Consiglio relativa all'assegnazione di un'assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica federale di Jugoslavia (COM(2001) 277 — C5-0231/2001 — 2001/0112(CNS)

Motivazione dell'urgenza: al fine di contribuire alla stabilità economica, sociale e politica del paese, e di rafforzare il suo ruolo di elemento di stabiltà nella regione, la Commissione propone di assegnare un aiuto macrofinanizario di un importo massimo di 300 milioni di euro.

Il Parlamento sarà chiamato a pronunciarsi su queste richieste di applicazione della procedura d'urgenza all'inizio della seduta di domani.

*

* *

L'ordine dei lavori è così fissato.

Mozioni di procedura:

Intervengono gli onn.:

— Posselt, il quale deplora la riduzione dell'ora delle interrogazioni e si interroga sulla presenza ridotta dei commissari incaricati di rispondere alle interrogazioni;

— sul risultato del referendum in Irlanda sulla ratifica del trattato di Nizza: Hans-Peter Martin, il quale chiede che sia iscritta una discussione all'ordine del giorno su tale questione (la Presidente risponde che, con la sua decisione di aggiornare la discussione congiunta sui diritti umani, il che offre maggior tempo per l'esame di tale questione, il Parlamento ha già soddisfatto la sua richiesta), Bonde, che appoggia tale richiesta (la Presidente ricorda le disposizioni dell'articolo 111, paragrafo 1, del regolamento), Helmer, Andrews, Gallagher, Hannan, Bill Miller, il quale interviene altresì sulle conseguenze delle elezioni tenutesi la settimana scorsa nel Regno Unito, McCartin, sull'intervento dell'on. Helmer, Helmer per fatto personale a seguito di questo intervento e sull'intervento dell'on. Bill Miller, Read, sugli interventi dell'on. Helmer, Haarder, Heaton-Harris che interviene altresì sulle elezioni nel Regno Unito, Frahm, sull'intervento dell'on. Haarder, e Blak, altresì sull'intervento dell'on. Haarder;

— Perry, sulla base dell'articolo 174 del regolamento concernente le petizioni, sul fatto che la Lloyds di Londra ha criticato uno dei suoi garanti che aveva presentato le proprie rimostranze alla Commissione; egli ritiene che ciò rechi pregiudizio al diritto di petizione;

Lunedì 11 giugno 2001

— Posselt, che ritornando sul suo intervento precedente, chiede per quale motivo due dei tre commissari previsti sono stati depennati dall'elenco dell'ora delle interrogazioni e per quale motivo le interrogazioni che erano state loro rivolte sono state trasferite nella rubrica delle interrogazioni di ordine generale (la Presidente gli risponde che i due Commissari non sono più previsti nell'ora delle interrogazioni per mancanza di interrogazioni loro rivolte);

— Van den Berg, il quale ricordando la condanna a morte di Joaquín José Martínez a Tampa in Florida, in seguito annullata, chiede alla Presidente di intervenire al Consiglio europeo di Göteborg per ricordare la posizione del Parlamento europeo contro la pena di morte, posizione che diverge dal quella degli Stati Uniti (la Presidente risponde che intendeva farlo e ricorda che l'Ufficio di Presidenza ha deciso che il Parlamento sia coorganizzatore di un colloquio previsto per il 21 e 22 giugno sull'abolizione della pena di morte);

— Schulz, il quale chiede se vi sono novità per quanto riguarda la richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Dell'Utri e, in caso negativo, invita la Presidente a intervenire presso le autorità spagnole (la Presidente risponde che a tutt'oggi non ha ricevuto la richiesta in via ufficiale e che spetta al Presidente della Corte suprema spagnola decidere in merito);

— Cohn-Bnedit, il quale denuncia dapprima la pena di morte e quindi confida che la discussione sul referendum in Irlanda superi il quadro di una semplice discussione tra portavoci di gruppi politici;

— Sauquillo Pérez del Arco, il quale afferma che la Presidente la ha informata per iscritto di aver ricevuto un'informazione diversa dalla risposta appena data all'on. Schulz (la Presidente ribadisce la sua risposta precedente precisando che la Corte suprema le aveva trasmesso documenti complementari nel suo primo invio; soggiunge che l'on. Duff è stato nominato relatore su tale questione in vista di un'eventuale modifica del regolamento in materia di revoca dell'immunità parlamentare;

— Alyssandrakis sulla situazione in Macedonia (la Presidente ricorda a questo riguardo che il Parlamento riceverà in seduta solenne il Presidente della ex Repubblica jugoslava di Macedonia);

— Lulling sulle elezioni nel Regno Unito;

— Schulz, il quale ritorna sulla questione della revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Dell'Utri auspicando che la Presidente intervenga presso le autorità spagnole.

8. Lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile * — Lotta alla tratta degli esseri umani * (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, due relazioni presentate a nome della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

La on. Karamanou illustra la sua relazione sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (COM(2000) 854 — C5-0043/2001 — 2001/0025(CNS)) (A5-0206/2001).
Relatrice per parere (procedura «Hughes»): on. Prets (FEMM).
Relatrice per parere (procedura Hughes rafforzata): on. Lynne (CULT).

La on. Klamt illustra la sua relazione sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sulla lotta alla tratta degli esseri umani (COM(2000) 854 — C5-0042/2001 — 2001/0024(CNS)) (A5-0183/2001) e interviene quindi sulla relazione Karamanou.
Relatrice per parere (procedura Hughes rafforzata): on. Eriksson (FEMM).

PRESIDENZA DELL'ON. INGO FRIEDRICH

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Lynne, relatrice per parere della commissione CULT (sul documento A5-0206/2001), Prets, relatrice per parere della commissione FEMM (sul documento A5-0206/2001), Eriksson, relatrice per parere della commissione FEMM (sul documento A5-0183/2001), Coelho, a nome del gruppo PPE-DE, Terrón i Cusí, a nome del gruppo PSE, Ludford, a nome del gruppo ELDR, Sörensen, a nome del gruppo Verts/ALE, Fraisse, a nome del gruppo GUE/NGL, Andrews, a nome del gruppo UEN, Blokland, a nome del gruppo EDD, Gollnisch, gruppo TDI, de La Perriere, non iscritto, Banotti, Swiebel, Buitenweg, Emilia Franziska Müller, Theorin, Fiori e Hieronymi e il commissario Vitorino.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 12 giugno 2001, punti 13 e 14.*

PRESIDENZA DELL'ON. JOSÉ PACHECO PEREIRA

Vicepresidente

9. **Benessere degli animali** (dichiarazioni seguite da discussione)

La Presidente in carica del Consiglio, Margareta Winberg e il commissario Byrne fanno dichiarazioni sul benessere degli animali.

Intervengono gli onn. Keppelhoff-Wiechert, a nome del gruppo PPE-DE, Kindermann, a nome del gruppo PSE, Van den Bos, a nome del gruppo ELDR, Schörling, a nome del gruppo Verts/ALE, Van Dam, a nome del gruppo EDD, Maat, Whitehead, Maes e Schnellhardt, la Presidente Winberg e il commissario Byrne.

PRESIDENZA DELL'ON. JAMES PROVAN

Vicepresidente

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

10. **Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e paesi in via di sviluppo** (discussione)

La on. Dybkjær illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sulle tecnologie dell'informazione e delle comunicazione e i paesi in via di sviluppo (2000/2327(INI)) (A5-0191/2001).

Intervengono gli onn. Ferrer, a nome del gruppo PPE-DE, Junker, a nome del gruppo PSE, Van den Bos, a nome del gruppo ELDR, Maes, a nome del gruppo Verts/ALE e Korhola e il commissario Bolkestein.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 12 giugno 2001, punto 15.*

11. **Esportazione e restituzione di beni culturali** (discussione)

L'on. Aparicio Sánchez illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport, sulla relazione della Commissione sull'applicazione del regolamento (CEE) 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali e della direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (COM(2000) 325 — C5-0509/2000 — 2000/2246(COS)) (A5-0122/2001).

Intervengono gli onn. Graça Moura, a nome del gruppo PPE-DE, Sanders-ten Holte, a nome del gruppo ELDR, Manisco, a nome del gruppo GUE/NGL e Alyssandrakis e il commissario Bolkestein.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 12 giugno 2001, punto 16.*

Lunedì 11 giugno 2001

12. Ordine del giorno della prossima seduta

La Presidenza ricorda che è stato fissato l'ordine del giorno della seduta di domani (documento «Ordine del giorno» PE 305.547/OJMA).

13. Chiusura della seduta

La Presidenza dichiara chiusa la seduta alle 20.55.

Julian Priestley	Gerhard Schmid
Segretario generale	*Vicepresidente*

Lunedì 11 giugno 2001

ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Abitbol, Adam, Agag Longo, Ainardi, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersson, Andreasen, Andrews, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Averoff, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bastos, Bautista Ojeda, Beazley, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bernié, Berthu, Bethell, Beysen, Bigliardo, Blokland, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bordes, van den Bos, Boselli, Boumediene-Thiery, Bouwman, Bowis, Bradbourn, Breyer, Brok, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Callanan, Camisón Asensio, Campos, Camre, Carlotti, Carlsson, Carnero González, Casaca, Cashman, Caudron, Cauquil, Caveri, Cercas, Cerdeira Morterero, Chichester, Clegg, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Corbett, Corbey, Cornillet, Corrie, Cossutta, Costa Neves, Coûteaux, Cox, Crowley, Cunha, Cushnahan, van Dam, Damião, Darras, Dary, Daul, Davies, De Clercq, Decourrière, Dell'Alba, De Mita, Deprez, De Sarnez, Désir, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ducarme, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Duin, Dybkjær, Echerer, Elles, Eriksson, Esclopé, Esteve, Ettl, Evans Jonathan, Evans Robert J.E., Färm, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferreira, Ferrer, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flemming, Florenz, Folias, Fontaine, Formentini, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gahrton, Gallagher, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gebhardt, Gemelli, Ghilardotti, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Gobbo, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hautala, Hazan, Heaton-Harris, Hernández Mollar, Herzog, Hieronymi, Hoff, Honeyball, Hortefeux, Hudghton, Hughes, van Hulten, Hyland, Iivari, Imbeni, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Jackson, Jean-Pierre, Jeggle, Jensen, Jöns, Jové Peres, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, van der Laan, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Langen, Langenhagen, de La Perriere, Lehne, Leinen, Linkohr, Lisi, Ludford, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, MacCormick, McMillan-Scott, McNally, Maes, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Mantovani, Marchiani, Marinho, Marinos, Markov, Marset Campos, Martelli, Martens, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Mauro, Mayer Xaver, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Mennea, Menrad, Miguélez Ramos, Miller, Miranda, Modrow, Mombaur, Montfort, Moraes, Moreira Da Silva, Morgantini, Morillon, Müller Emilia Franziska, Müller Rosemarie, Mulder, Murphy, Myller, Naïr, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Nobilia, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Olsson, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Ortuondo Larrea, O'Toole, Paasilinna, Pacheco Pereira, Paciotti, Pack, Papayannakis, Parish, Patakis, Patrie, Pérez Álvarez, Perry, Pesälä, Piecyk, Pisicchio, Pittella, Plooij-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ries, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, De Roo, Rothe, Rothley, Rübig, Rühle, Rutelli, Sacconi, Saïfi, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez García, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santkin, Sauquillo Pérez del Arco, Scarbonchi, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Schmid Herman, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Schröder Ilka, Schröder Jürgen, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Sichrovsky, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Sörensen, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Speroni, Staes, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Swiebel, Swoboda, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thors, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Turchi, Turco, Uca, Väyrynen, Vairinhos, Valdivielso de Cué, Vander Taelen, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Voggenhuber, Volcic, Wallis, Walter, Watson, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wiebenga, Wiersma, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zorba, Zrihen

Martedì 12 giugno 2001

(2002/C 53 E/02)

PROCESSO VERBALE

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA DELL'ON. GERHARD SCHMID

Vicepresidente

1. Apertura della seduta

La Presidenza dichiara aperta la seduta alle 9.00.

2. Approvazione del processo verbale della seduta precedente

L'on. Blak ha fatto sapere di essere stato presente alla seduta di ieri ma che il suo nome non figura nell'elenco dei presenti.

Intervengono gli onn.

- Haarder e Sacrédeus, entrambi per comunicare di essere stati presenti alla seduta di ieri ma che il loro nome non figura sull'elenco dei presenti;
- Van den Berg, sul suo intervento per mozione di procedura *(vedi punto 7)*;
- Posselt, il quale, riferendosi al suo intervento per mozione di procedura relativo all'ora delle interrogazioni e, in particolare, alla risposta della Presidente alla domanda da lui formulata *(vedi punto 7)*, fa presente che, da quanto gli risulta, al commissario sig.ra Schreyer, ora non prevista nell'elenco dei commissari chiamati a rispondere, era stata rivolta più di un'interrogazione, il che sembrerebbe in contrasto con detta risposta; chiede che la questione sia esaminata e che gli sia illustrato il motivo per il quale la durata dell'ora delle interrogazioni alla Commissione è stata decurtata (la Presidenza risponde che così sarà).

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

3. Presentazione di documenti

La Presidenza ha ricevuto:

a) dalle commissioni parlamentari le seguenti relazioni:

- * Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa a un'ulteriore assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo (procedura «Hughes») (COM(2001) 81 – C5-0138/2001 – 2001/0045(CNS)) – commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa
  Relatore: on. Brok
  (A5-0209/2001)
- * Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (COM(2001) 20 – C5-0039/2001 – 2001/0021(CNS))- commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
  Relatore: on. Busk
  (A5-0210/2001)

b) dai deputati, la seguente proposta di risoluzione (art. 48 del regolamento):

- Muscardini, sulla tratta degli esseri umani (B5-0317/2001);
  rinviata merito: LIBE

4. **Discussioni su problemi di attualità** (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)

La Presidenza comunica che è stata richiesta l'organizzazione di discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento, per le seguenti proposte di risoluzione, presentate dagli onn.:

I. *CONVENZIONE SULLE ARMI BIOLOGICHE E TOSSINICHE*

- McKenna, Lucas, Lagendijk, Maes, McCormick, Elisabeth Schroedter, Wuori e Isler Béguin, a nome del gruppo Verts/ALE: protocollo per consolidare l'osservanza della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (B5-0434/2001);
- Marset Campos, Morgantini, Brie, Seppänen, Herman Schmid, Ainardi, Cossutta e Alyssandrakis, a nome del gruppo GUE/NGL: protocollo per consolidare l'osservanza della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (B5-0436/2001);
- Newton Dunn, a nome del gruppo ELDR: protocollo per consolidare l'osservanza della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (B5-0446/2001);
- Cushnahan e Posselt, a nome del gruppo PPE-DE: protocollo per consolidare l'osservanza della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (B5-0454/2001);
- Wiersma e Van den Berg, a nome del gruppo PSE: protocollo per consolidare l'osservanza della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (B5-0462/2001);

II. *SITUAZIONE NELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA*

- Rod, Isler Béguin e Maes, a nome del gruppo Verts/ALE: Africa centrale (B5-0431/2001);
- Sylla e Miranda, a nome del gruppo GUE/NGL: situazione nella Repubblica Centrafricana (B5-0437/2001);
- Van den Bos, a nome del gruppo ELDR: situazione nella Repubblica Centrafricana (B5-0447/2001);
- Bowis e Morillon, a nome del gruppo PPE-DE: situazione nella Repubblica Centrafricana (B5-0455/2001);
- Van den Berg, Sauquillo, Pérez del Arco e Carlotti, a nome del gruppo PSE: situazione nella Repubblica Centrafricana (B5-0463/2001);

III. *DIRITTI DELL'UOMO*

Guatemala

- Frassoni, Lipietz e Nogueira Román, a nome del gruppo Verts/ALE: situazione dei diritti dell'uomo in Guatemala (B5-0430/2001);
- Di Lello Finuoli, Marset Campos, Frahm e Sjostedt, a nome del gruppo GUE/NGL: situazione dei diritti dell'uomo in Guatemala (B5-0438/2001);
- Carles Gasòliba, a nome del gruppo ELDR: situazione dei diritti dell'uomo in Guatemala (B5-0448/2001);
- Salafranca Sánchez-Neyra, García-Margallo y Marfil e Liese, a nome del gruppo PPE-DE: Guatemala (B5-0456/2001);
- Van den Berg, Seguro e Fava, a nome del gruppo PSE: Guatemala (B5-0464/2001);

Brogli elettorali in Ciad

- Sylla, Miranda e Manisco, a nome del gruppo GUE/NGL: brogli elettorali in Ciad (B5-0439/2001);
- Van den Bos, a nome del gruppo ELDR: elezioni presidenziali in Ciad (B5-0449/2001);
- Bowis e Morillon, a nome del gruppo PPE-DE: situazione in Ciad a seguito delle elezioni presidenziali (B5-0457/2001);
- Carlotti, Martínez Martínez e Van den Berg, a nome del gruppo PSE: elezioni presidenziali in Ciad (B5-0465/2001);
- Maes, Rod e Isler Béguin, a nome del gruppo Verts/ALE: situazione in Ciad (B5-0472/2001);

Martedì 12 giugno 2001

Egitto

— Belder, a nome del gruppo EDD: situazione in Egitto (B5-0422/2001);

— Dupuis, Bonino, Pannella, Dell'Alba, Turco, Della Vedova e Cappato, gruppo TDI: il caso di Nawal Saadawi e Saad Eddin Ibrahim in Egitto (B5-0425/2001);

— Boudjenah, Di Lello Finuoli e Uca, a nome del gruppo GUE/NGL: situazione dei diritti dell'uomo in Egitto (B5-0440/2001);

— Van den Bos, Malmström e Thors, a nome del gruppo ELDR: il caso di Nawal Saadawi e Saad Eddin Ibrahim in Egitto (B5-0450/2001);

— Van den Berg, a nome del gruppo PSE: il caso di Nawal Saadawi e Saad Eddin Ibrahim in Egitto (B5-0466/2001);

— Cohn-Bendit, Bumediene-Thiery e Frassoni, a nome del gruppo Verts/ALE: il caso di Nawal Saadawi e Saad Eddin Ibrahim in Egitto (B5-0471/2001);

Malaysia

— McKenna, a nome del gruppo Verts/ALE: detenzione senza processo ai sensi dell'«Internal Security Act» (ISA) in Malaysia (B5-0433/2001);

— Vinci, a nome del gruppo GUE/NGL: detenzione senza processo ai sensi dell'«Internal Security Act» (ISA) in Malaysia (B5-0441/2001);

— Maaten, a nome del gruppo ELDR: situazione in Malaysia (B5-0451/2001);

— Cushnahan e Posselt, a nome del gruppo PPE-DE: detenzione senza processo ai sensi dell'«Internal Security Act» (ISA) in Malaysia (B5-0458/2001);

— Ford, a nome del gruppo PSE: detenzione senza processo a norma dell'«Internal Security Act» (ISA) in Malaysia (B5-0467/2001);

Afghanistan

— Belder, a nome del gruppo EDD: nuove violazioni dei diritti dell'uomo da parte del regime dei taliban in Afghanistan (B5-0423/2001);

— Dupuis, Bonino, Pannella, Dell'Alba, Cappato, Turco e Della Vedova, gruppo TDI: situazione in Afghanistan (B5-0424/2001);

— Muscardini, a nome del gruppo UEN: situazione in Afghanistan (B5-0427/2001);

— Jillian Evans, Gahrton, Hautala, Elisabeth Schroedter, Sörensen, Wuori, Boumédienne Thiery, Auroi, Frassoni, Breyer, McKenna e Buitenweg, a nome del gruppo Verts/ALE: Afghanistan (B5-0429/2001);

— Fraisse, Uca, Morgantini, González Álvarez, Eriksson, Brie, Cossutta, Patakis, e Figueiredo, a nome del gruppo GUE/NGL: continue violazioni dei diritti dell'uomo in Afghanistan (B5-0442/2001);

— Malmström e Thors, a nome del gruppo ELDR: nuove violazioni dei diritti dell'uomo da parte del regime dei taliban in Afghanistan (B5-0452/2001);

— Thomas Mann e Tannock, a nome del gruppo PPE-DE: Afghanistan (B5-0459/2001);

— Van den Berg e Vattimo, a nome del gruppo PSE: situazione in Afghanistan (B5-0468/2001);

IV. *NEPAL*

— Dupuis, Pannella, Bonino, Dell'Alba, Cappato, Turco e Della Vedova, gruppo TDI: situazione in Nepal (B5-0426/2001);

— Collins, a nome del gruppo UEN: conseguenze del massacro della famiglia reale in Nepal (B5-0428/2001);

— Messner, Lambert e Lucas, a nome del gruppo Verts/ALE: Nepal (B5-0435/2001);

— Vinci, a nome del gruppo GUE/NGL: situazione in Nepal (B5-0443/2001);

— Thomas Mann e Tannock, a nome del gruppo PPE-DE: Nepal (B5-0460/2001);

— Fruteau e Aparicio Sánchez, a nome del gruppo PSE: situazione in Népal (B5-0469/2001);

V. *SITUAZIONE IN ANGOLA*

- Maes, Rod, Schörling e Isler Béguin, a nome del gruppo Verts/ALE: Angola (B5-0432/2001);
- Miranda, Ainardi, Morgantini, Alyssandrakis e Cossutta, a nome del gruppo GUE/NGL: situazione in Angola (B5-0444/2001);
- Ribeiro e Castro, a nome del gruppo UEN: situazione in Angola — Società civile e costruzione della pace (B5-0445/2001);
- Van den Bos, a nome del gruppo ELDR: situazione in Angola (B5-0453/2001);
- Coelho e Cunha, a nome del gruppo PPE-DE: situazione in Angola (B5-0461/2001);
- Soares, Seguro, Carrilho e Van den Berg, a nome del gruppo PSE: situazione in Angola (B5-0470/2001).

Il tempo di parola sarà ripartito conformemente all'articolo 120 del regolamento, secondo il numero delle proposte di risoluzione che saranno accolte per la discussione su problemi di attualità, vale a dire 60 minuti per i deputati.

5. Decisione su varie richieste di applicazione della procedura d'urgenza

L'ordine del giorno reca la decisione sulla richiesta di applicazione della procedura d'urgenza alle seguenti proposte:

- Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (COM(2001) 20 — C5-0039/2001 — 2001/0021(CNS))* (relazione Busk A5-0210/2001)

  Interviene l'on. Graefe zu Baringdorf, presidente della commissione AGRI.

  La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è accolta.

  La relazione Busk è iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani.

  Il termine per la relativa presentazione di emendamenti è fissato a domani, alle ore 10.00.

- Proposta di decisione del Consiglio relativa a un'ulteriore assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo (COM(2001) 81 — C5-0138/2001 — 2001/0045(CNS))* (relazione Brok A5-0209/2001)

  Interviene l'on. Brok, presidente della commissione AFET.

  La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è accolta.

  La relazione Brok è iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani.

  Il termine per la relativa presentazione di emendamenti è fissato a domani, alle 10.00.

- Proposta di decisione del Consiglio relativa a un'assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica federale di Jugoslavia (COM(2001) 277 — C5-0231/2001 — 2001/0112(CNS))*

  Interviene l'on. Brok, presidente della commissione AFET.

  La richiesta di applicazione della procedura di urgenza è respinta.

6. Autorità europea per gli alimenti ***I (discussione)

L'on. Whitehead illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (COM(2000) 716 — C5-0655/2000 — 2000/0286(COD)) (A5-0198/2001).

Intervengono gli onn. Gebhardt, relatrice per parere della commissione JURI, Kuckelkorn, relatore per parere della commissione BUDG, Ayuso González, relatrice per parere della commissione CONT, Folias, relatore per parere della commissione ITRE, Pesälä, relatore per parere della commissione AGRI, Hudghton, relatore per parere della commissione PECH, Bowis, a nome del gruppo PPE-DE, Olsson, a nome del gruppo ELDR, Staes, a nome del gruppo Verts/ALE, Fiebiger, a nome del gruppo GUE/NGL, Hyland, a nome del gruppo UEN, Blokland, a nome del gruppo EDD, Cappato, gruppo TDI, Souchet, non iscritto, Oomen-Ruijten, Sacconi, Caveri, Auroi, Papayannakis, Thomas-Mauro, Fiori, Riitta Myller, Sterckx, Schnellhardt, Patrie, Doyle, Sornosa Martínez, Korhola, Corbey, Thyssen e Keppelhoff-Wiechert.

Martedì 12 giugno 2001

PRESIDENZA DELL'ON. RENZO IMBENI

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Lage e Bushill-Matthews e il commissario Byrne.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 10*.

7. Norme sanitarie relative a sottoprodotti di origine animale ***I – Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ***I (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, due relazioni presentate a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

La on. Paulsen illustra le sue relazioni:

– sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE con riguardo alle norme sanitarie relative a sottoprodotti di origine animale (COM(2000) 573 – C5-0538/2000 – 2000/0230(COD)) (A5-0185/2001);

– sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (COM(2000) 574 – C5-0539/2000 – 2000/0259(COD)) (A5-0200/2001).

Intervengono gli onn. Graefe zu Baringdorf, relatore per parere della commissione AGRI, Goodwill, a nome del gruppo PPE-DE, Whitehead, a nome del gruppo PSE, Pesälä, a nome del gruppo ELDR, Staes, a nome del gruppo Verts/ALE, Blokland, a nome del gruppo EDD, Klaß, Kindermann, Jeggle, Santkin, il commissario Byrne e l'on. Graefe zu Baringdorf, su un problema di ordine tecnico.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivi punti 11 e 12*.

8. Ozono nell'atmosfera ***II (discussione)

L'on. Davies illustra la sua raccomandazione, presentata a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ozono nell'atmosfera (13114/1/2000 – C5-0090/2001 – 1999/0068(COD)) (A5-0187/2001).

Intervengono gli onn. García-Orcoyen Tormo, a nome del gruppo PPE-DE, Lund, a nome del gruppo PSE, e De Roo, a nome del gruppo Verts/ALE.

(Essendo giunto il momento di procedere al turno di votazioni la discussione viene qui interrotta e sarà ripresa alle ore 15.00) (vedi successivo punto 17).

PRESIDENZA DELL'ON. JOAN COLOM I NAVAL

Vicepresidente

Intervengono gli onn.:

– von Wogau, il quale protesta contro il fatto che, a seguito della decisione di tre vicepresidenti, la commissione giuridica e per il mercato interno sia stata dichiarata competente per un fascicolo che, a suo avviso, toccava questioni connesse alla concorrenza per le quali, a norma di regolamento, è competente la commisssione per i problemi economici e monetari; chiede che la Conferenza dei presidenti venga investita del problema (la Presidenza prende atto di tale richiesta, ma precisa che la decisione è stata assunta dal comitato responsabile per i conflitti di competenza, composto da tre vicepresidenti ed è stata poi convalidata giovedì dalla Conferenza dei presidenti);

— Rack, il quale deplora che i settori destinati ai visitatori siano delimitati da cordoni divisori, col risultato di allungare le file d'attesa (la Presidenza gli risponde che si tratta di una misura di sicurezza).

9. Calendario di bilancio (BRS 3 e 4)

La Presidenza comunica che il calendario relativo ai progetti di bilancio rettificativi e suppletivi n. 3 e 4 per l'esercizio 2001 sono stati fissati come segue:

— commissioni parlamentari, singoli deputati (almeno nove) e gruppi politici: mercoledì 20 giugno alle 12.00;

— riunione della commissione BUDG: esame degli emendamenti e adozione della relazione Haug/Ferber: giovedì 25 giugno

— deposito degli emendamenti alla relazione Haug/Ferber: giovedì 28 giugno alle 12.00

— nuova presentazione di emendamenti sui quali la commissione BUDG non ha emesso parere favorevole e richieste di votazioni distinte, per parti separate e con appello nominale sugli emendamenti ai BRS 3 e 4/2001: giovedì 28 giugno alle 12.00

— deposito delle proposte di reiezione globale dei bilanci rettificativi e suppletivi (almeno 32 deputati o una commissione): lunedì 2 luglio alle 19.00

— discussione in Aula: mercoledì 4 luglio

— termine del deposito delle domande di votazioni distinte, per parti separate e con appello nominale sulla relazione Haug/Ferber: mercoledì 4 luglio alle 21.00

— votazione in Aula: giovedì 5 luglio

TURNO DI VOTAZIONI

10. Autorità europea per gli alimenti ***I (votazione)

Relazione Whitehead — A5-0198/2001
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO (COM(2000) 716 — C5-0655/2000 — 2000/0286(COD)

Emendamenti approvati: 1-4, 6-8, 10, 12-25, 27, 29-42, 45-47, 51-58, 60-62, 64-71, 75, 78-80, 83, 84, 86-89, 91-99, 102-110, 112-115, 117-122, 124-150, 152, 154, 156-164, 166, 169, 170, 172-183, 185-187 e 189 in blocco; 28; 43; 44; 48; 49; 50; 59; 63; 72 (prima parte); 73; 74; 76; 77; 81; 82 (prima parte); 82 (seconda parte); 90; 123; 153; 155; 209; 5; 202; 26; 207 con votazione per AN (ELDR); 212; 213 con VE (258 favorevoli, 226 contrari, 12 astenuti); 220/riv. (prima parte); 111; 116; 205 con votazione per AN (ELDR); 188 (prima parte)

Emendamenti respinti: 72 (seconda parte); 210; 211; 193; 214 con VE (237 favorevoli, 250 contrari, 14 astenuti); 208; 101 con VE (213 favorevoli, 261 contrari, 1 astenuto); 219/riv.; 220/riv. (seconda parte) con VE (203 favorevoli, 283 contrari, 21 astenuti); 206; 195; 221/riv.; 190; 217 con votazione per AN (GUE/NGL); 188 (seconda parte); 215/riv.

Emendamenti decaduti: 11; 85; 194; 184; 216; 218; 223/riv.

Emendamento ritirato: 222/riv.

Emendamenti non posti in votazione (articolo 140, paragrafo 1, lettera d): 9; 100; 151; 165; 167; 168; 171

Emendamenti annullati: 196-201; 203 e 204

Emendamenti fusi: 175 e 182

Richieste di votazioni distinte: emendamenti 72, 123 (PSE); 26, 28, 43, 44, 49, 50, 63 (ELDR); 48, 59, 73, 74, 76, 77, 81, 85, 90, 153, 155, 190, 193, 194, 206, 208, 215/riv., 216, 217, 218, 219/riv., 221/riv., 222/riv., 223/riv. (PPE-DE)

Martedì 12 giugno 2001

Votazioni per parti separate:

Emendamento 72 (ELDR):
prima parte: commi 1-3
seconda parte: comma 4

Emendamento 82 (ELDR):
prima parte: commi 1 e 2
seconda parte: comma 3

Emendamento 220/riv. (PPE-DE):
prima parte: testo senza i termini «una sola volta»
seconda parte: tali termini

Emendamento 188 (PSE, PPE-DE, TDI):
prima parte: fino al settimo trattino incluso
seconda parte: ottavo trattino

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata *(punto 1 dei «Testi approvati»)*.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Emendamenti approvati: 191 con VE (250 favorevoli, 245 contrari, 21 astenuti); 192

Con votazione per AN (PPE-DE, ELDR), il Parlamento approva la risoluzione legislativa *(punto 1 dei «Testi approvati»)*.

11. Norme sanitarie relative a sottoprodotti di origine animale *** I (votazione)

Relazione Paulsen — A5-0185/2001
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(2000) 573 — C5-0538/2000 — 2000/0230(COD):

Emendamento approvato: 1

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata *(punto 2 dei «Testi approvati»)*.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa *(punto 2 dei «Testi approvati»)*.

12. Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ***I (votazione)

Relazione Paulsen — A5-0200/2001
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(2000) 574 — C5-0539/2000 — 2000/0259(COD):

Emendamenti approvati: 1-4, 6, 8-18, 21, 24, 27-31, 34, 37, 38, 40, 41, 44, 48-52, 54, 55, 57, 58, 60-62, 64-66, 68-70, 73-84, 86-92, 95, 97-99 in blocco; 25 (prima parte); 26 (prima parte); 35 (prima parte); 39 con votazione per AN (ELDR); 43 (prima parte); 45, 46 e 47 (fusi) (prima parte); 53 con VE (251 favorevoli, 226 contrari, 10 astenuti); 56; 63 (prima parte); 63 (seconda parte); 71; 72; 93; 94; 96; 102/riv.; 103/riv.; 59

Emendamenti respinti: 5 con VE (190 favorevoli, 291 contrari, 16 astenuti); 7; 19; 20; 22; 23; 25 (seconda parte); 26 (seconda parte); 32; 33; 35 (seconda parte); 36; 43 (seconda parte); 43 (terza parte); 45, 46, 47 (fusi) (seconda parte); 100; 101 con VE (211 favorevoli, 270 contrari, 22 astenuti)

Emendamento decaduto: 42

Emendamenti non posti in votazione (articolo 140, paragrafo 1, lettera d): 67; 85

Emendamento fusi: 45, 46 e 47

Votazioni distinte: emendamenti 5, 7, 56, 71, 72, 93, 94, 96 (PPE-DE); 7, 19, 20, 22, 23, 32, 33, 36, 53 (ELDR)

Votazioni per parti separate:

Emendamento 25 (ELDR):
prima parte: testo senza i termini «ad esempio il trattamento mediante idrolisi alcalina»
seconda parte: tali termini

Emendamento 26 (ELDR):
prima parte: testo senza i termini «ad esempio il trattamento mediante idrolisi alcalina»
seconda parte: tali termini

Emendamento 35 (ELDR):
prima parte: testo senza i termini «ad esempio il trattamento mediante idrolisi alcalina»
seconda parte: tali termini

Emendamento 43 (PPE-DE, ELDR):
prima parte: testo senza i termini «refrigerati» e «ad esempio il trattamento mediante idrolisi alcalina»
seconda parte: il termine «refrigerati»
terza parte: i termini «ad esempio il trattamento mediante idrolisi alcalina»

Emendamenti 45, 46 e 47 (fusi) (PPE-DE):
prima parte: testo senza il punto iii)
seconda parte: il punto iii)

Emendamento 63 (PPE-DE):
prima parte: testo senza i termini «e controlli» (paragrafo 1, lettera b), punto ii)
seconda parte: tali termini

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata *(punto 3 dei «Testi approvati»)*.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Con votazione per AN (ELDR), il Parlamento approva la risoluzione legislativa *(punto 3 dei «Testi approvati»)*.

13. Lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile * (votazione)

Relazione Karamanou — A5-0206/2001
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI DECISIONE QUADRO COM(2000) 854 — C5-0043/2001 — 2001/0025(CNS):

Emendamenti approvati: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 14-19, 21-24, 26 e 33-36 in blocco; 10; 12; 13; 27; 42; 43; 9; 37; 44 con VE (295 favorevoli, 176 contrari, 35 astenuti); 45; 38/riv.; 32

Emendamenti respinti: 29; 40 (prima parte); 47; 39

Emendamenti decaduti: 40 (seconda parte); 3; 6; 41; 20; 25; 28; 30; 46

Emendamento non posto in votazione (articolo 140, paragrafo 1, lettera d): 31

Votazioni distinte: emendamenti 10, 12, 28, 30 (ELDR); 10, 12 (GUE/NGL); 13, 27 (Verts/ALE); 29 (PPE-DE)

Martedì 12 giugno 2001

Votazioni per parti separate:

Emendamento 40 (ELDR):
prima parte: testo senza i termini «rappresenti un bambino o dia l'impressione che la persona rappresentata sia un bambino»
seconda parte: tali termini

Con votazione per AN (GUE/NGL), il Parlamento approva la proposta del Consiglio così modificata *(punto 4 dei «Testi approvati»)*.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Con votazione per AN (GUE/NGL), il Parlamento approva la risoluzione legislativa *(punto 4 dei «Testi approvati»)*.

14. Lotta alla tratta degli esseri umani * (votazione)

Relazione Klamt — A5-0183/2001
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI DECISIONE QUADRO COM(2000) 854 — C5-0042/2001 — 2001/0024(CNS)

Intervengono gli onn. Pirker, a nome del gruppo PPE-DE, il quale, dopo aver criticato l'assenza del Consiglio, protesta contro la violazione da parte dello stesso Consiglio dell'articolo 39, paragrafo 1 del trattato sull'UE, che non lo autorizza a deliberare prima che il Parlamento europeo abbia espresso il proprio parere — come invece è avvenuto *de facto* il 28 maggio — e Terrón i Cusí, il quale, a nome del gruppo PSE, protesta anch'egli contro detta procedura (la Presidenza dichiara che trasmetterà tali rimostranze al Consiglio).

Emendamenti approvati: 2-5, 7, 8, 12, 13, 18, 21, 25-27, 30-33, 37, 41 e 43 in blocco; 1; 6 (prima parte); 11; 14 con votazione per AN (TDI); 15; 17; 19; 35; 38; 39; 9 e 10 (fusi) (prima parte); 9 e 10 (fusi) (seconda parte); 16 (prima parte) con VE (262 favorevoli, 207 contrari, 7 astenuti); 24; 56 con VE (274 favorevoli, 197 contrari, 31 astenuti); 44 e 47 identici; 57

Emendamenti respinti: 6 (seconda parte) con VE (226 favorevoli, 253 contrari, 15 astenuti); 20; 40; 48; 58; 49; 46 riv.; 16 (seconda parte); 59; 50; 51 con VE (243 favorevoli, 246 contrari, 7 astenuti); 54; 55; 60; 52; 61; 36

Emendamenti decaduti: 53; 34; 45; 42

Emendamenti non posti in votazione (articolo 140, paragrafo 1, lettera d): 22, 23, 28, 29

Emendamenti fusi: 9 e 10

Votazioni distinte: emendamenti 20, 36, 40 (ELDR); 1, 20, 34, 39 (PSE); 1, 16, 20, 38 (Verts/ALE); 6, 11, 14, 15, 17, 19, 35, 36, 40, 42 (PPE-DE)

Votazioni per parti separate:

Emendamento 6 (Verts/ALE):
prima parte: comma 1
seconda parte: comma 2

Emendamenti 9 e 10 (fusi) (PPE-DE):
prima parte: fino a «o l'assoggettamento»
seconda parte: resto

Emendamento 16 (ELDR):
prima parte: testo senza i termini «e puniti con la detenzione»
seconda parte: tali termini

Il Parlamento approva la proposta del Consiglio così modificata *(punto 5 dei «Testi approvati»)*.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa *(punto 5 dei «Testi approvati»)*.

15. Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e paesi in via di sviluppo (votazione)

Relazione Dybkjær — A5-0191/2001
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Emendamenti approvati: 1; 3; 2

Con votazione per AN (PPE-DE), il Parlamento approva la risoluzione *(punto 6 dei «Testi approvati»)*.

16. Esportazione e restituzione di beni culturali (votazione)

Relazione Aparicio Sánchez — A5-0122/2001
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Il Parlamento approva la risoluzione *(punto 7 dei «Testi approvati»)*.

*
* *

Dichiarazioni di voto:

Hanno fatto dichiarazioni di voto orali i seguenti deputati:

— Relazione Whitehead — A5-0198/2001
onn. Fatuzzo, Schierhuber, Raschhofer

— Relazioni Paulsen — A5-0185/2001 e A5-0200/2001
on. Fatuzzo

— Relazione Karamanou — A5-0206/2001
onn. Eriksson, Fatuzzo

— Relazione Klamt — A5-0183/2001
on. Fatuzzo

— Relazione Dybjær — A5-0191/2001
on. Fatuzzo

— Relazione Aparicio Sánchez — A5-0122/2001
on. Fatuzzo

Si sono iscritti per rilasciare dichiarazioni di voto per iscritto i seguenti deputati:

— Relazione Whitehead — A5-0198/2001
onn. Muscardini, a nome del gruppo UEN, Sandbæk, Caudron, Figueiredo, Titley, Berthu

— Relazione Paulsen — A5-0185/2001
on. Muscardini, a nome del gruppo UEN

— Relazione Karamanou — A5-0206/2001
onn. Eriksson, a nome del gruppo GUE/NGL, Muscardini, a nome del gruppo UEN, De Rossa, Meijer, Caudron, Figueiredo, Angelilli, Laguiller, Bordes, Cauquil, Titley, Montfort, Krivine, Vachetta, Sandbæk, Bonde, Gunilla Carlsson

— Relazione Klamt — A5-0183/2001
onn. De Rossa, Meijer, Figueiredo, Wijkman, Sacrédeus, Laguiller, Bordes, Cauquil, Titley, Montfort, Krivine, Vachetta, Sandbæk, Bonde, Berthu

— Relazione Dybjær — A5-0191/2001
onn. Laguiller, Bordes, Cauquil

— Relazione Aparicio Sánchez — A5-0122/2001
onn. Laguiller, Bordes, Cauquil

Martedì 12 giugno 2001

Correzioni di voto:

I seguenti deputati hanno desiderato cosí votare:

- Relazione Whitehead — A5-0198/2001
  - emendamento 207
    favorevole: on. Färm
- Relazione Paulsen — A5-0200/2001
  - emendamento 39
    favorevoli: onn. McCarthy, Zrihen
  - risoluzione legislativa
    favorevole: on. Doyle
- Relazione Karamanou — A5-0206/2001
  - votazione finale
    favorevole: on. Elisabeth Schroedter
    astenuta: on. Bordes
  - risoluzione legislativa
    favorevoli: onn. Elisabeth Schroedter, Turmes
- Relazione Klamt — A5-0183/2001
  - emendamento 14
    favorevole: on. Cushnahan
- Relazione Dybkjær — A5-0191/2001
  - risoluzione (votazione finale)
    favorevole: on. Jackson

Interviene la on. Gunilla Carlsson la quale chiede alcune precisazioni sulla procedura di rilascio delle dichiarazioni di voto per iscritto (la Presidenza richiama il contenuto di tale procedura).

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

(La seduta è sospesa alle 13.20 e ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA DELL'ON. JOSÉ PACHECO PEREIRA

Vicepresidente

17. Ozono nell'atmosfera ***II (seguito della discussione)

Intervengono gli onn. Sjöstedt, a nome del gruppo GUE/NGL, Fitzsimons, a nome del gruppo UEN, Grossetête e Bowe e il commissario sig.ra Wallström.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 13 giugno 2001, punto 10.*

18. Gruppo speciale dell'OCM/Sezione 211 (discussione)

La on. Erika Mann svolge l'interrogazione orale che l'on. Westendorp y Cabeza a nome della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, ha presentato al Consiglio sul gruppo speciale dell'OMC/Sezione 211 (B5-0326/2001).

Il Presidente in carica del Consiglio, Lars Danielsson, risponde all'interrogazione.

Intervengono gli onn. Schwaiger, a nome del gruppo PPE-DE, Erika Mann, a nome del gruppo PSE, Clegg, a nome del gruppo ELDR, Lucas, a nome del gruppo Verts/ALE e Rübig e il presidente Danielsson e il commissario Lamy, nonchè gli onn. Schwaiger e Erika Mann sull'intervento del presidente Danielsson, il quale precisa il contenuto della sua risposta.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

19. Processo ASEM (discussione)

L'on. Brok illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, sul documento di lavoro della Commissione: Prospettive e priorità del processo ASEM (incontro Asia-Europa) nel nuovo decennio (COM(2000) 241 — C5-0505/2000 — 2000/2243(COS)) (A5-0207/2001).

Intervengono gli onn. Jarzembowski, a nome del gruppo PPE-DE, Wiersma, a nome del gruppo PSE, Maaten, a nome del gruppo ELDR, Gahrton, a nome del gruppo Verts/ALE, Marset Campos, a nome del gruppo GUE/NGL, Belder, a nome del gruppo EDD e Cushnahan.

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID W. MARTIN

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Sakellariou, Modrow, Souladakis, Alyssandrakis, Randzio-Plath e Nassauer e il commissario Patten.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 13 giugno 2001, punto 17.*

20. Sviluppo del servizio esterno (discussione)

L'on. Galeote Quecedo illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, sulla comunicazione della Commissione relativa allo sviluppo del servizio esterno (COM(2000) 456 — C5-0629/2000 — 2000/2292(COS)) (A5-0199/2001).
Relatori per parere «Procedura Hughes»: onn. Bourlanges (BUDG) e Blak (CONT).

Intervengono gli onn. Bourlanges, relatore per parere della commissione BUDG, Blak, relatore per parere della commissione CONT, Junker, relatrice per parere della commissione DEVE, Jarzembowski, a nome del gruppo PPE-DE, Carrilho, a nome del gruppo PSE e Dybkjær, a nome del gruppo ELDR.

PRESIDENZA DELL'ON. JAMES PROVAN

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Frassoni, a nome del gruppo Verts/ALE, Marset Campos, a nome del gruppo GUE/NGL, Souchet, non iscritto, Van Orden, Martínez Martínez, Rod, Zacharakis e Cushnahan e il commissario Patten.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 14 giugno 2001, punto 18.*

21. Ordine del giorno

La Presidenza riferisce che a seguito dei più recenti sviluppi della situazione nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Presidente Trajkovski ha annullato la visita al Parlamento europeo prevista per domani alle ore 12.00.

In considerazione di tale circostanza, propone di ripristinare l'ordine del giorno inizialmente previsto per la mattinata di mercoledì, ovvero:

— dalle 9.00 alle 12.00: dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulla riunione del Consiglio europeo a Göteborg

— dalle 12.00 alle 13.00: turno di votazioni

Il Parlamento esprime il suo assenso su tale proposta.

Martedì 12 giugno 2001

22. Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un sistema di preferenze generalizzate per il periodo 2002-2004 (comunicazione della Commissione)

Il commissario Lamy fa una comunicazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un sistema di preferenze generalizzate per il periodo 2002-2004.

Intervengono per rivolgere domande, alle quali il commissario Lamy risponde successivamente, gli onn. Rübig, Lucas e Kreissl-Dörfler.

La Presidenza dichiara chiuso il punto.

PRESIDENZA DELL'ON. LUIS MARINHO

Vicepresidente

23. Ora delle interrogazioni (interrogazioni al Consiglio)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni al Consiglio (B5-0171/2001).

Interrogazione 1 dell'on. Staes: Irregolarità concernenti i progetti SENSUS e Europoli

Il Presidente in carica del Consiglio, Lars Danielsson, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Staes e Provan. Fa osservare che tale interrogazione è di competenza della Commissione.

Interrogazione 2 della on. Maes: Riunioni di dialogo politico con le autorità turche

Il Presidente Danielsson risponde all'interrogazione e a una domanda complementare della on. Maes.

Interrogazione 3 dell'on. Podestà: Bilinguismo in Istria

Il Presidente Danielsson risponde all' interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Podestà.

Interrogazione 4 dell'on. Ortuondo Larrea: Cambiamenti nello sforzo di pesca, aumento delle reti da posta fisse che incidono sugli stock riproduttori

Il Presidente Danielsson risponde all'interrogazione dell'on. Ortuondo Larrea, sostituito dall'on. Nogueira Román.

Interrogazione 5 dell'on. Nogueira Román: Il dibattito sulla riforma dei trattati

Il Presidente Danielsson risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Nogueira Román e Sjöstedt.

Interviene l'on. Nogueira Román sulla risposta del Consiglio.

Interrogazione 6 dell'on. Herman Schmid: Azioni di polizia durante il Vertice di Göteborg

Il Presidente Danielsson risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Herman Schmid. Fa osservare che tale interrogazione non è di competenza del Consiglio.

Interrogazione 7 dell'on. Sjöstedt: Registrazione di cittadini nel casellario SIS in concomitanza delle dimostrazioni a Malmö

Il Presidente Danielsson risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Sjöstedt (al quale il Presidente Danielsson risponde che l'interrogazione non è di competenza del Consiglio) e Herman Schmid.

L'interrogazione 8 della on. Isler Béguin decade, in quanto l'autrice è assente.

Interrogazione 9 dell'on. Caudron: Chiusure da parte della Danone e Marks & Spencer

Il Presidente Danielsson risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Caudron e Désir.

L'interrogazione 10 della on. Kauppi decade, in quanto l'autrice è assente.

Interrogazione 11 dell'on. Boudjenah: Posizione della Presidenza svedese circa l'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie internazionali

Interrogazione 12 dell'on. Désir: Posizione della Presidenza svedese sull'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie internazionali

Il Presidente Danielsson risponde alle interrogazioni e alle domande complementari degli onn. Boudjenah, Désir, Ford, Korhola e Auroi.

L'interrogazione 13 dell'on. Wijkman è ritirata.

L'interrogazione 14 dell'on. Gallagher decade, in quanto il suo autore è assente.

Interrogazione 15 della on. Karamanou: Diritti umani e libertà democratiche delle donne in Turchia

Il Presidente Danielsson risponde all'interrogazione e a una domanda complementare della on. Karamanou.

Interrogazione 16 della on. Izquierdo Rojo: Sostegno alle donne afghane

Il Presidente Danielsson risponde all'interrogazione e a una domanda complementare della on. Izquierdo Rojo.

Interrogazione 17 dell'on. Sacrédeus: Le elezioni in Italia e l'UE quale Unione di valori comuni

Il Presidente Danielsson risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Sacrédeus e Rübig.

L'interrogazione 18 dell'on. Krarup decade, in quanto il suo autore è assente.

Interrogazione 19 dell'on. Ford: Contraffazione dell'euro — Relazione Europol

Il Presidente Danielsson risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Ford.

L'interrogazione 20 dell'on. Collins decade, in quanto il suo autore è assente.

Interrogazione 21 dell'on. Crowley: Seguito della seconda conferenza interistituzionale sulla politica in materia di tossicodipendenza in Europa

Il Presidente Danielsson risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Crowley e Sacrédeus.

La Presidenza comunica che le interrogazioni che per mancanza di tempo non hanno ricevuto risposta (da 22 a 31) la otterranno per iscritto.

La Presidenza dichiara chiusa l'ora delle interrogazioni al Consiglio

(La seduta è sospesa alle 19.35 e ripresa alle 21.00.)

PRESIDENZA DELLA ON. CATHERINE LALUMIÈRE

Vicepresidente

24. Composizione del Parlamento

La Presidenza informa il Parlamento di aver ricevuto da parte delle autorità italiane la notifica — a norma dell'articolo 6 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto — della nomina dell'on. Berlusconi a Presidente del Consiglio e degli onn. Bossi, Buttiglione e Fini a ministri del nuovo governo della Repubblica italiana.

La Presidenza si congratula con i suddetti deputati per la loro nomina.

Il Parlamento constata tali vacanze che prendono effetto dall'11 giugno 2001.

Martedì 12 giugno 2001

25. Protezione delle foreste nella Comunità ***II (discussione)

La on. Redondo Jiménez illustra la sua raccomandazione, presentata a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, sulle posizioni comuni definite dal Consiglio in vista dell'adozione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio che modificano:

1. il regolamento (CEE) 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico (14644/1/2000 riv. 1 — C5-0072/2001 — 1999/0159(COD)) e
2. il regolamento (CEE) 2158/92 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi (14645/1/2000 riv. 1 — C5-0073/2001 — 1999/0160(COD)) (A5-0179/2001).

Intervengono l'on. Sornosa Martínez, a nome del gruppo PSE, e il commissario Fischler.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 13 giugno 2001, punto 11.*

26. Semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto * (discussione)

La on. Torres Marques illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per i problemi economici e monetari, sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto (COM(2000) 650 — C5-0008/2001 — 2000/0289(CNS)) (A5-0149/2001).

Intervengono gli onn. García-Margallo y Marfil, a nome del gruppo PPE-DE, Ilgenfritz, non iscritto, Kauppi, il commissario Bolkestein, e la on. Laguiller, a nome del gruppo GUE-NGL.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 13 giugno 2001, punto 15.*

27. Cessazione dal servizio di funzionari della Commissione CE * (discussione)

L'on. Bill Miller illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione giuridica e per il mercato interno, sulle proposte di regolamento del Consiglio:

1. che istituisce, in occasione della riforma della Commissione, misure particolari relative alla cessazione definitiva dal servizio di funzionari della Commissione delle Comunità europee (COM(2001) 50 — C5-0057/01 — 2001/0027(CNS)) e
2. che modifica il regolamento (EURATOM, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (COM(2001) 50 — C5-0058/01 — 2001/0028(CNS)) (A5-0194/2001).

Intervengono gli onn. Harbour, a nome del gruppo PPE-DE, Medina Ortega, a nome del gruppo PSE, Thors, a nome del gruppo ELDR, Wuermeling e Zappalà e il vicepresidente della Commissione Neil Kinnock.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 13 giugno 2001, punto 16.*

28. Servizio universale e diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica ***I (discussione)

L'on. Harbour illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione giuridica e per il mercato interno, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (COM(2000) 392 — C5-0429/2000 — 2000/0183(COD)) (A5-0202/2001).

Intervengono gli onn. Aparicio Sánchez, relatore per parere della commissione CULT, Papayannakis, relatore per parere della commissione ENVI, Caudron, relatore per parere della commissione ITRE, Van Velzen, a nome del gruppo PPE-DE, Berenguer Fuster, a nome del gruppo PSE, Thors, a nome del gruppo ELDR, e Niebler e il commissario Liikanen.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 13 giugno 2001, punto 12.*

29. Statistiche strutturali sulle imprese ***I (discussione)

La on. Lulling illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per i problemi economici e monetari, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 relativo alle statistiche strutturali sulle imprese(COM(2001) 38 — C5-0031/2001 — 2001/0023(COD)) (A5-0181/2001).

Interviene il commissario Solbes Mira.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 13 giugno 2001, punto 14.*

30. Protesi mammarie al silicone (discussione)

La on. Fourtou illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per le petizioni, sulle petizioni, dichiarate ricevibili, riguardanti le protesi mammarie al silicone (petizioni 0470/1998 e 0771/1998) (2001/2068(INI)) (A5-0186/2001).

Intervengono gli onn. Perry, a nome del gruppo PPE-DE, Bill Miller, a nome del gruppo PSE, Thors, a nome del gruppo ELDR, e Stihler e il commissario Liikanen.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 13 giugno 2001, punto 18.*

31. Ordine del giorno della prossima seduta

La Presidenza ricorda che è stato fissato l'ordine del giorno della seduta di domani (documento «Ordine del giorno» PE 305.547/OJME).

32. Chiusura della seduta

La Presidenza dichiara chiusa la seduta alle 23.10.

Julian Priestley	Nicole Fontaine
Segretario generale	*Presidente*

Martedì 12 giugno 2001

ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Abitbol, Adam, Agag Longo, Ahern, Ainardi, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersson, Andreasen, Andrews, Andria, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Bastos, Bautista Ojeda, Bayrou, Beazley, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bernié, Berthu, Bertinotti, Bethell, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Bordes, van den Bos, Boselli, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Breyer, Brie, Brok, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Carlotti, Carlsson, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cauquil, Caveri, Cederschiöld, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Chichester, Clegg, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Cornillet, Corrie, Cossutta, Costa Neves, Coûteaux, Cox, Crowley, Cunha, Cushnahan, van Dam, Damião, Darras, Dary, Daul, Davies, Decourrière, Dell'Alba, Della Vedova, De Mita, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deva, De Veyrac, Díez González, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ducarme, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Dybkjær, Ebner, Echerer, Elles, Eriksson, Esclopé, Esteve, Evans Jillian, Evans Jonathan, Evans Robert J.E., Färm, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferreira, Ferrer, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flautre, Flemming, Flesch, Florenz, Folias, Fontaine, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, Gallagher, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gawronski, Gebhardt, Gemelli, Ghilardotti, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Haarder, Hänsch, Hager, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herzog, Hieronymi, Hoff, Honeyball, Hortefeux, Hudghton, Hughes, Huhne, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Karamanou, Karas, Karlsson, Katiforis, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Kuntz, van der Laan, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, de La Perriere, Laschet, Lavarra, Lechner, Lehne, Leinen, Le Pen, Liese, Linkohr, Lisi, Lucas, Ludford, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Madelin, Maes, Maij-Weggen, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Mann Erika, Mann Thomas, Mantovani, Marchiani, Marinho, Marinos, Markov, Marques, Marset Campos, Martelli, Martens, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martin Hugues, Martínez Martínez, Mastella, Mastorakis, Mathieu, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Mennea, Messner, Miguélez Ramos, Miller, Miranda, Modrow, Mombaur, Montfort, Moraes, Moreira Da Silva, Morgantini, Morillon, Müller Emilia Franziska, Müller Rosemarie, Mulder, Murphy, Muscardini, Musotto, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Nisticò, Nogueira Román, Novelli, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Olsson, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Ortuondo Larrea, O'Toole, Paasilinna, Pacheco Pereira, Paciotti, Pack, Papayannakis, Parish, Pasqua, Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Piecyk, Piétrasanta, Pirker, Pisicchio, Pittella, Plooij-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ries, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rocard, Rod, De Roo, Rothe, Roure, Rovsing, Rübig, Rutelli, Sacrédeus, Saïfi, Saint-Josse, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez García, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santkin, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scallon, Scarbonchi, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Schmid Gerhard, Schmid Herman, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Schröder Ilka, Schröder Jürgen, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Sichrovsky, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Speroni, Staes, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sylla, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thors, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Turchi, Turco, Turmes, Uca, Vachetta, Väyrynen, Vairinhos, Valdivielso de Cué, Van Brempt, Vander Taelen, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Volcic, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiebenga, Wieland, Wiersma, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen

Martedì 12 giugno 2001

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

Relazione Whitehead A5-0198/2001
Emendamento 207

Favorevoli: 497

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond

ELDR: Andreasen, Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Cossutta, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, de La Perriere, Montfort, Raschhofer, Souchet, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Agag Longo, Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Beazley, Berend, Bethell, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Santer, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Darras, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

TDI: Bigliardo, Cappato, Dupuis, Martelli, Turco

UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Segni, Turchi

Martedì 12 giugno 2001

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, DE ROO, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 9

PPE-DE: Cocilovo

PSE: Corbey, Färm

TDI: de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, Speroni, Vanhecke

Astensioni: 6

EDD: Coûteaux, Farage, Titford

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

PSE: Martin Hans-Peter

Relazione Whitehead A5-0198/2001
Emendamento 205

Favorevoli: 288

EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Cossutta, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Agag Longo, Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Beazley, Berend, Bethell, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Marinho

TDI: Bigliardo, Cappato, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Martelli, Turco, Vanhecke

UEN: Camre

Verts/ALE: Voggenhuber

Contrari: 206

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond

GUE/NGL: Fraisse, Manisco

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Roure, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

TDI: Gobbo, Speroni

UEN: Andrews, Angelilli, Collins, Fitzsimons, Gallagher, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Segni, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, DE ROO, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Wuori, Wyn

Astensioni: 14

EDD: Farage, Titford

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bordes, Cauquil, Laguiller, Patakis

NI: Berthu, de La Perriere, Montfort, Souchet, Thomas-Mauro, Varaut

PSE: Martin Hans-Peter

Relazione Whitehead A5-0198/2001
Emendamento 217

Favorevoli: 47

ELDR: Caveri, Formentini, Mennea, Rutelli

GUE/NGL: Bertinotti, Cossutta, Manisco, Marset Campos, Morgantini, Papayannakis, Vinci

NI: Hager, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Cocilovo, De Mita

PSE: Carraro, Cercas, Cerdeira Morterero, Fava, Ghilardotti, Imbeni, Napoletano, Napolitano, Paciotti, Pittella, Sacconi, Santkin, Vattimo

Martedì 12 giugno 2001

TDI: Bigliardo, Cappato, Dupuis, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, Martelli, Speroni, Turco, Vanhecke

UEN: Angelilli, Muscardini, Nobilia, Poli Bortone, Segni, Turchi

Verts/ALE: Frassoni

Contrari: 455

EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bordes, Brie, Cauquil, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Meijer, Miranda, Modrow, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Wurtz

NI: Berthu, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Montfort, Souchet, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Agag Longo, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Beazley, Berend, Bethell, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Naïr, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland, Marchiani, Pasqua

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, DE ROO, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Martedì 12 giugno 2001

Astensioni: 15

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Farage, Kuntz, Mathieu, Raymond, Titford

GUE/NGL: Alyssandrakis, Boudjenah, Markov, Patakis

PSE: Martin Hans-Peter

Relazione Whitehead A5-0198/2001
Risoluzione

Favorevoli: 491

EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Formentini, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sandersten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Cossutta, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Beazley, Berend, Bethell, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, Darras, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Hughes, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Martedì 12 giugno 2001

TDI: Bigliardo, de Gaulle, Gobbo, Speroni, Vanhecke

UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Segni, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, DE ROO, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 5

EDD: Farage, Titford

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

PPE-DE: Fatuzzo

Astensioni: 21

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond

GUE/NGL: Vinci

NI: Berthu, Garaud, de La Perriere, Montfort, Souchet, Thomas-Mauro

PSE: Casaca, Martin Hans-Peter

TDI: Cappato, Dupuis, Martelli, Turco

Relazione Paulsen A5-0200/2001
Emendamento 39

Favorevoli: 502

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Cossutta, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, de La Perriere, Raschhofer, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Agag Longo, Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Beazley, Berend, Bethell, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de

Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, Darras, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hoff, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

TDI: Bigliardo, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Vanhecke

UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Segni, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, DE ROO, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 9

PPE-DE: Gomolka

PSE: Ford, Honeyball, Hughes, McCarthy, McNally, Zrihen

TDI: Gobbo, Speroni

Astensioni: 10

EDD: Farage, Titford

NI: Berthu, Montfort, Souchet

PSE: Martin Hans-Peter

TDI: Cappato, Dupuis, Martelli, Turco

Relazione Paulsen A5-0200/2001
Risoluzione

Favorevoli: 495

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan,

Martedì 12 giugno 2001

Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Cossutta, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, de La Perriere, Montfort, Raschhofer, Souchet, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Agag Longo, Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Beazley, Berend, Bethell, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, Darras, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

TDI: Bigliardo, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Vanhecke

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, DE ROO, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 10

EDD: Farage, Titford

UEN: Andrews, Collins, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland, Marchiani, Pasqua

Martedì 12 giugno 2001

Astensioni: 17

EDD: Coûteaux

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

PSE: Martin Hans-Peter

TDI: Cappato, Dupuis, Gobbo, Martelli, Speroni, Turco

UEN: Angelilli, Camre, Muscardini, Nobilia, Poli Bortone, Segni, Turchi

Relazione Karamanou A5-0206/2001
Proposta modificata

Favorevoli: 452

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond

ELDR: Andreasen, Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Cossutta, Fraisse, Herzog, Koulourianos

NI: Berthu, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, de La Perriere, Montfort, Raschhofer, Souchet, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Agag Longo, Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Beazley, Berend, Bethell, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berès, Berger, Blak, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Damião, Darras, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Hughes, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Sornosa

Martedì 12 giugno 2001

Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wynn, Zorba, Zrihen

TDI: Bigliardo, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, Speroni, Vanhecke

UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Segni, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Breyer, Evans Jillian, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, MacCormick, Maes, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rühle, Sörensen, Staes, Turmes

Contrari: 20

EDD: Bonde, Sandbæk

GUE/NGL: Bordes, Fiebiger, Frahm

Verts/ALE: Bouwman, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, DE ROO, Schröder Ilka, Schroedter, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 47

EDD: Coûteaux, Farage, Titford

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Cauquil, Eriksson, Figueiredo, Jové Peres, Kaufmann, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

PSE: van den Berg, Corbey, van Hulten, Martin Hans-Peter, Swiebel, Wiersma

TDI: Cappato, Dupuis, Martelli, Turco

Verts/ALE: Jonckheer, Lambert, Lucas, Mayol i Raynal, Rod

Relazione Karamanou A5-0206/2001
Risoluzione

Favorevoli: 446

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond

ELDR: Andreasen, Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Cossutta, Fraisse, Herzog, Koulourianos

NI: Berthu, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, de La Perriere, Montfort, Raschhofer, Souchet, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Beazley, Berend, Bethell, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Kauppi, Keppelhoff-

Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berès, Berger, Blak, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Damião, Darras, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Hughes, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wynn, Zorba, Zrihen

TDI: Bigliardo, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, Speroni, Vanhecke

UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Segni, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Breyer, Evans Jillian, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, MacCormick, Nogueira Román, Ortuondo Larrea, Rühle, Sörensen, Staes

Contrari: 16

EDD: Bonde, Sandbæk

GUE/NGL: Frahm

Verts/ALE: Bouwman, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Frassoni, Lagendijk, DE ROO, Schröder Ilka, Schroedter, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 48

EDD: Coûteaux, Farage, Titford

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Jové Peres, Kaufmann, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

PSE: van den Berg, Corbey, van Hulten, Martin Hans-Peter, Swiebel, Wiersma

TDI: Cappato, Dupuis, Martelli, Turco

Verts/ALE: Mayol i Raynal, Piétrasanta, Rod, Schörling

Martedì 12 giugno 2001

Relazione Klamt A5-0183/2001
Emendamento 14

Favorevoli: 291

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Cossutta, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, Grosch, Mastella, Sacrédeus, Thyssen

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, Darras, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, DE ROO, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 217

ELDR: Beysen, van den Bos

NI: Berthu, Hager, Kronberger, de La Perriere, Montfort, Raschhofer, Souchet, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Agag Longo, Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Beazley, Berend, Bethell, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, De Sarnez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz,

Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

TDI: Bigliardo, Cappato, Dupuis, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, Martelli, Speroni, Turco, Vanhecke

UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Segni, Turchi

Astensioni: 6

EDD: Farage, Titford

PPE-DE: Hansenne, Korhola

PSE: Martin Hans-Peter

UEN: Marchiani

Relazione Dybkjaer A5-0191/2001
Risoluzione

Favorevoli: 474

EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sandersten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Cossutta, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, Montfort, Raschhofer, Souchet, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Agag Longo, Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Banotti, Bastos, Beazley, Berend, Bethell, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Neves, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lehne, Liese, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

Martedì 12 giugno 2001

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, Darras, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Murphy, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

TDI: Cappato, Gollnisch, Martelli, Turco

UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Segni, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, DE ROO, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 4

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller

PPE-DE: Cunha

Astensioni: 15

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Farage, Mathieu, Raymond, Titford

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Garaud, de La Perriere

TDI: Bigliardo, de Gaulle, Lang, Vanhecke

Martedì 12 giugno 2001

TESTI APPROVATI

1. Autorità europea per gli alimenti ***I

A5-0198/2001

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (COM(2000) 716 – C5-0655/2000 – 2000/0286(COD))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO DELLA COMMISSIONE [1]	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 1 *Titolo*	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per ***gli alimenti*** e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per ***la sicurezza alimentare*** e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
(L'emendamento si applica a tutto il testo.)	
Emendamento 209 *Considerando 1*	
(1) ***La libera circolazione di*** alimenti sicuri e sani ***è un aspetto*** fondamentale ***del mercato interno e contribuisce in maniera significativa alla*** salute e ***al*** benessere dei cittadini, nonché ***ai*** loro interessi sociali ed economici.	(1) ***Degli*** alimenti sicuri e sani ***rappresentano il requisito*** fondamentale ***per la*** salute e ***il*** benessere dei cittadini, nonché ***per i*** loro interessi sociali ed economici***, e contribuiscono in modo significativo al corretto funzionamento del mercato interno***.
Emendamento 2 *Considerando 3*	
(3) La libera circolazione degli alimenti all'interno della Comunità può essere realizzata soltanto se i requisiti di sicurezza degli alimenti non presentano differenze significative da uno Stato membro all'altro.	(3) La libera circolazione degli alimenti all'interno della Comunità può essere realizzata soltanto se i requisiti di sicurezza degli alimenti non presentano differenze significative da uno Stato membro all'altro. ***Tali requisiti dovrebbero essere validi anche per gli alimenti e i preparati alimentari per animali importati da paesi terzi.***
Emendamento 3 *Considerando 6*	
(6) A tale riguardo, l'acqua viene ingerita come ogni altro alimento, contribuendo così al rischio complessivo al quale si espongono i consumatori attraverso l'ingestione di sostanze, tra cui contaminanti chimici e microbiologici. L'acqua dovrebbe essere pertanto considerata un alimento, fatti salvi i requisiti previsti dalle direttive del Consiglio 80/778/CEE e 98/83/CE concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano.	(6) A tale riguardo, l'acqua viene ingerita ***direttamente o indirettamente*** come ogni altro alimento, contribuendo così al rischio complessivo al quale si espongono i consumatori attraverso l'ingestione di sostanze, tra cui contaminanti chimici e microbiologici. L'acqua dovrebbe essere pertanto considerata un alimento, fatti salvi i requisiti previsti dalle direttive del Consiglio 80/778/CEE e 98/83/CE concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano.

[1] GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 247.

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 4

Considerando 9

(9) L'esperienza ha dimostrato che è necessario adottare disposizioni atte a garantire che soltanto gli alimenti sicuri siano immessi sul mercato e a predisporre meccanismi per individuare i problemi di sicurezza degli alimenti e reagire ad essi, onde ***permettere l'adeguato funzionamento del mercato interno e tutelare la salute umana***.	(9) L'esperienza ha dimostrato che è necessario adottare disposizioni atte a garantire che soltanto gli alimenti sicuri siano immessi sul mercato e a predisporre meccanismi per individuare i problemi di sicurezza degli alimenti e reagire ad essi, onde ***tutelare la salute umana e permettere l'adeguato funzionamento del mercato interno***.

Emendamento 5

Considerando 11

(11) Per garantire la sicurezza degli alimenti occorre considerare tutti gli aspetti della catena di produzione alimentare come un unico processo, in quanto ciascun elemento di essa presenta un potenziale impatto sulla sicurezza alimentare.	(11) Per garantire la sicurezza degli alimenti occorre considerare tutti gli aspetti della catena di produzione alimentare come un unico processo, ***dalle materie prime utilizzate in agricoltura ai preparati alimentari per animali, sino alla vendita degli alimenti ai cittadini e all'industria della ristorazione,*** in quanto ciascun elemento di essa presenta un potenziale impatto sulla sicurezza alimentare.

Emendamento 6

Considerando 12

(12) L'esperienza ha dimostrato che, per tale motivo, occorre prendere in considerazione la produzione, la trasformazione e la distribuzione dei ***mangimi*** con i quali vengono nutriti gli animali destinati alla produzione alimentare, dato che contaminazioni accidentali o intenzionali dei ***mangimi,*** adulterazioni o pratiche fraudolente o altre pratiche scorrette in relazione ad essi possono avere un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti.	(12) L'esperienza ha dimostrato che, per tale motivo, occorre prendere in considerazione la produzione, la trasformazione***, il trasporto*** e la distribuzione dei ***preparati alimentari*** con i quali vengono nutriti gli animali destinati alla produzione alimentare, dato che contaminazioni accidentali o intenzionali dei ***preparati alimentari per animali***, adulterazioni o pratiche fraudolente o altre pratiche scorrette in relazione ad essi possono avere un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti.

Emendamento 7

Considerando 17

(17) È generalmente riconosciuto che, in alcuni casi, la sola valutazione scientifica del rischio non è in grado di fornire tutte le informazioni su cui dovrebbe basarsi una decisione di gestione del rischio e che è legittimo prendere in considerazione altri fattori pertinenti, tra i quali aspetti di natura societale, economica, etica e ambientale nonché la realizzabilità dei controlli.	(17) È generalmente riconosciuto che, in alcuni casi, la sola valutazione scientifica del rischio non è in grado di fornire tutte le informazioni su cui dovrebbe basarsi una decisione di gestione del rischio e che è legittimo prendere in considerazione altri fattori pertinenti, tra i quali aspetti di natura societale, economica, ***tradizionale,*** etica e ambientale nonché la realizzabilità dei controlli.

Emendamento 8

Considerando 18

(18) Per garantire la tutela dalla salute nella Comunità ci si è avvalsi del principio di precauzione creando ostacoli alla libera circolazione degli alimenti. Con l'adozione di una base uniforme in tutta la Comunità viene diminuita la possibilità di ricorso improprio a tale principio.	(18) Per garantire la tutela dalla salute nella Comunità ci si è avvalsi del principio di precauzione creando ostacoli alla libera circolazione degli alimenti. Con l'adozione di una base uniforme in tutta la Comunità viene diminuita la possibilità di ricorso improprio a tale principio. ***Ai fini della tutela dei consumatori, il principio di precauzione dovrebbe essere valido anche per gli alimenti e i preparati alimentari per animali importati da paesi terzi.***

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 10

Considerando 22 bis (nuovo)

	(22 bis) Visti i recenti scandali connessi alla sicurezza degli alimenti, occorre che siano denunciate le prassi illegali potenzialmente pericolose per la sicurezza dei consumatori; i lavoratori e gli ispettori esterni pertanto non dovrebbero essere penalizzati per le eventuali preoccupazioni che possano esprimere.

Emendamento 202

Considerando 29 bis (nuovo)

	(29 bis) Occorre riconoscere il ruolo svolto dalle PMI nel mantenimento della diversità culturale alimentare nell'intera Unione europea e sottolineare la necessità di provvedere a che vengano adottate le misure opportune per garantire la loro capacità di soddisfare le nuove norme in materia di sicurezza e di igiene; tali misure dovrebbero al contempo mirare alla salvaguardia dei prodotti tipici locali e tradizionali, spesso legati a metodi specifici di produzione e di conservazione.

Emendamento 12

Considerando 32

(32) L'Autorità dovrebbe svolgere una funzione di punto di riferimento scientifico indipendente e contribuire in tal modo a garantire il regolare funzionamento del mercato interno. Deve poter essere invitata a formulare pareri su questioni scientifiche oggetto di controversia consentendo così agli Stati membri di adottare, ai fini della gestione del rischio, decisioni consapevoli necessarie a garantire la sicurezza degli alimenti, contribuendo inoltre a evitare la frammentazione del mercato interno dovuta alla creazione di ostacoli, ingiustificati o non necessari, alla libera circolazione degli alimenti.	(32) L'Autorità dovrebbe svolgere una funzione di punto di riferimento scientifico indipendente e contribuire in tal modo a garantire il regolare funzionamento del mercato interno. Deve poter essere invitata a formulare pareri su questioni scientifiche oggetto di controversia consentendo così agli Stati membri di adottare, ai fini della gestione del rischio, decisioni consapevoli necessarie a garantire la sicurezza ***e l'igiene*** degli alimenti, contribuendo inoltre a evitare la frammentazione del mercato interno dovuta alla creazione di ostacoli, ingiustificati o non necessari, alla libera circolazione degli alimenti.

Emendamento 13

Considerando 33

(33) La funzione di punto di riferimento scientifico indipendente che l'Autorità deve assolvere implica che non soltanto la Commissione, ma anche il Parlamento europeo, gli Stati membri e gli organi nazionali competenti possano richiederle pareri scientifici. Occorre inoltre adottare disposizioni per contribuire ad evitare pareri scientifici ***contrastanti*** e, in caso di pareri scientifici ***contrastanti*** tra più organi scientifici, apposite procedure devono consentire di risolvere il conflitto o fornire ai responsabili della gestione del rischio una base di informazione scientifica trasparente.	(33) La funzione di punto di riferimento scientifico indipendente che l'Autorità deve assolvere implica che non soltanto la Commissione, ma anche il Parlamento europeo, gli Stati membri e gli organi nazionali competenti possano richiederle pareri scientifici ***non solo a monte bensì anche nel corso del processo legislativo***. Occorre inoltre adottare disposizioni per contribuire ad evitare pareri scientifici ***divergenti*** e, in caso di pareri scientifici ***divergenti*** tra più organi scientifici, apposite procedure devono consentire di risolvere il conflitto o fornire ai responsabili della gestione del rischio una base di informazione scientifica trasparente.

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 14

Considerando 34

(34) L'Autorità dovrebbe essere una fonte indipendente di informazione e di comunicazione del rischio per migliorare la fiducia dei consumatori.	(34) L'Autorità dovrebbe essere una fonte indipendente di informazione e di comunicazione del rischio per migliorare la fiducia dei consumatori; ***pertanto occorre rafforzare il legame tra valutazione del rischio e gestione del rischio.***

Emendamento 15

Considerando 35

(35) La direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, sulla sicurezza generale dei prodotti ha già previsto un sistema di allarme rapido: il sistema esistente interessa gli alimenti e i prodotti industriali, ma non i ***mangimi***. Le recenti crisi alimentari hanno dimostrato la necessità di istituire un sistema di allarme rapido migliore e più ampio, che interessi gli alimenti e i ***mangimi***; tale sistema rivisto dovrebbe essere gestito dall'Autorità. Esso non dovrebbe riguardare lo scambio rapido di informazioni in caso di emergenza radioattiva, disciplinato dalla decisione 87/600/EURATOM del Consiglio.	(35) La direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, sulla sicurezza generale dei prodotti ha già previsto un sistema di allarme rapido: il sistema esistente interessa gli alimenti e i prodotti industriali, ma non i ***preparati alimentari per animali***. Le recenti crisi alimentari hanno dimostrato la necessità di istituire un sistema di allarme rapido migliore e più ampio, che interessi gli alimenti e i ***preparati alimentari per animali***; tale sistema rivisto dovrebbe essere gestito dall'Autorità; ***la responsabilità finale spetterebbe alla Commissione.*** Esso non dovrebbe riguardare lo scambio rapido di informazioni in caso di emergenza radioattiva, disciplinato dalla decisione 87/600/Euratom del Consiglio.

Emendamento 16

Considerando 39 bis (nuovo)

	(39 bis) Mediante i suoi pareri, l'Autorità dovrebbe contribuire al ruolo svolto dalla Comunità nell'elaborazione e la definizione di norme internazionali in materia di sicurezza alimentare e di accordi commerciali intesi a promuovere un commercio mondiale liberalizzato dei prodotti alimentari nel rispetto di norme di sicurezza accettabili concordate a livello internazionale.

Emendamento 17

Considerando 41

(41) Occorre far sì che le varie istituzioni comunitarie coinvolte esercitino un efficace controllo sull'Autorità, e a tal fine il suo Consiglio di amministrazione dovrebbe comprendere quattro rappresentanti nominati dal Consiglio, quattro nominati dalla Commissione e quattro nominati dal Parlamento europeo. Il Consiglio di amministrazione dovrebbe disporre dei poteri necessari per formare il bilancio, verificarne l'attuazione, elaborare il regolamento interno, adottare il regolamento finanziario, nominare i membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici e nominare il direttore esecutivo.	***Soppresso***

Emendamento 18

Considerando 42

(42) Occorre instaurare un rapporto di fiducia e trasparenza con i cittadini: il consiglio di amministrazione dovrebbe pertanto comprendere ***quattro rappresentanti dei consumatori e delle imprese.***	(42) Occorre instaurare un rapporto di fiducia e trasparenza con i cittadini: il consiglio di amministrazione dovrebbe pertanto comprendere ***esperti della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e dei preparati alimentari per animali nonchè persone con esperienza lavorativa nel settore delle associazioni dei consumatori.***

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 19	
Considerando 49	
(49) L'istituzione dell'Autorità dovrebbe permettere agli Stati membri di essere maggiormente coinvolti nelle procedure scientifiche. A tal fine è pertanto opportuna una stretta collaborazione tra l'Autorità e gli Stati membri; in particolare, l'Autorità deve poter assegnare alcuni specifici compiti ad organizzazioni operanti negli Stati membri.	(49) L'istituzione dell'Autorità dovrebbe permettere agli Stati membri di essere maggiormente coinvolti nelle procedure scientifiche. A tal fine è pertanto opportuna una stretta collaborazione tra l'Autorità e gli Stati membri; in particolare, l'Autorità deve poter assegnare alcuni specifici compiti ad organizzazioni ***competenti e autorizzate*** operanti negli Stati membri.
Emendamento 20	
Considerando 50	
(50) Occorre fare in modo che venga raggiunto un equilibrio tra il ricorso agli organi nazionali per lo svolgimento di compiti per conto dell'Autorità e l'esigenza che, a fini di coerenza generale, tali compiti vengano svolti conformemente ai criteri che l'Autorità è tenuta a seguire in relazione ad essi. Sarà opportuno riesaminare entro un anno le attuali procedure per l'assegnazione di compiti scientifici agli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la valutazione dei fascicoli presentati dalle imprese per l'autorizzazione di determinate sostanze, prodotti o procedure, e ciò al fine di tenere conto dell'istituzione dell'Autorità e delle nuove strutture che essa offre.	(50) Occorre fare in modo che venga raggiunto un equilibrio tra il ricorso *alle organizzazioni* nazionali ***competenti e autorizzate*** per lo svolgimento di compiti per conto dell'Autorità e l'esigenza che, a fini di coerenza generale, tali compiti vengano svolti conformemente ai criteri che l'Autorità è tenuta a seguire in relazione ad essi. Sarà opportuno riesaminare entro un anno le attuali procedure per l'assegnazione di compiti scientifici agli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la valutazione dei fascicoli presentati dalle imprese per l'autorizzazione di determinate sostanze, prodotti o procedure, e ciò al fine di tenere conto dell'istituzione dell'Autorità e delle nuove strutture che essa offre. ***Tuttavia questo esame deve risultare altrettanto severo quanto le procedure attuali***
Emendamento 21	
Considerando 51	
(51) Data l'indipendenza dell'Autorità e il suo compito di informare i cittadini, è opportuno che essa sia in grado di comunicare in maniera autonoma nei settori di sua competenza, onde poter fornire informazioni obiettive, affidabili e di facile comprensione. ***La Commissione conserva tuttavia la piena responsabilità di comunicare le misure di gestione del rischio: sono pertanto necessari adeguati scambi di informazioni tra l'Autorità e la Commissione.***	(51) Data l'indipendenza dell'Autorità e il suo compito di informare i cittadini, è opportuno che essa sia in grado di comunicare in maniera autonoma nei settori di sua competenza, onde poter fornire informazioni obiettive, affidabili e di facile comprensione***, incluse tutte le raccomandazioni a chi gestisce il rischio.***
Emendamento 22	
Considerando 51 bis (nuovo)	
	51 bis. La Commissione conserva la piena responsabilità di comunicare le misure di gestione del rischio: sono pertanto necessari adeguati scambi di informazioni tra l'Autorità e la Commissione.
Emendamento 23	
Considerando 54	
(54) L'Autorità dovrebbe essere finanziata dal bilancio comunitario; ***tuttavia, alla luce dell'esperienza acquisita, in particolare in relazione all'evasione delle pratiche di autorizzazione presentate dalle imprese, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbe essere esaminata la possi-***	(54) L'Autorità dovrebbe essere finanziata dal bilancio comunitario. Per quanto riguarda ogni forma di sovvenzione a carico del bilancio generale delle Comunità europee continua ad applicarsi la procedura di bilancio comunitaria. La revisione contabile dovrebbe inoltre essere svolta dalla Corte dei conti.

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
bilità che taluni servizi da essa forniti vengano remunerati. Per quanto riguarda ogni forma di sovvenzione a carico del bilancio generale delle Comunità europee continua ad applicarsi la procedura di bilancio comunitaria. La revisione contabile dovrebbe inoltre essere svolta dalla Corte dei conti.	

Emendamento 24

Considerando 56

(56) Recenti episodi connessi alla sicurezza degli alimenti hanno dimostrato che, nelle situazioni di emergenza, occorre disporre di misure adeguate per garantire che tutti gli alimenti, a prescindere dal tipo e dall'origine, possano essere soggetti a misure comuni in caso di ***grave*** rischio per la salute umana. Tale impostazione d'insieme in fatto di misure di emergenza per la sicurezza alimentare dovrebbe ***consentire di intervenire con efficacia e di*** evitare di riservare trattamenti artificiosamente diversi agli alimenti che comportano un ***grave*** rischio per la salute umana.	(56) Recenti episodi connessi alla sicurezza degli alimenti hanno dimostrato ***l'incapacità della Commissione di reagire in modo appropriato ed efficace*** nelle situazioni di emergenza, ***e che*** occorre ***chiaramente*** disporre di misure adeguate per garantire che tutti gli alimenti, a prescindere dal tipo e dall'origine, possano essere soggetti a misure comuni in caso ***di rischio*** per la salute umana. Tale impostazione d'insieme in fatto di misure di emergenza per la sicurezza alimentare dovrebbe ***agevolare azioni efficaci ed*** evitare di riservare trattamenti artificiosamente diversi agli alimenti che comportano ***un rischio*** per la salute umana.

Emendamento 25

Considerando 57

(57) Le recenti crisi alimentari hanno inoltre dimostrato i vantaggi, per la Commissione, di disporre di procedure opportunamente congegnate e più rapide per la gestione delle crisi: tali procedure organizzative dovrebbero permettere di coordinare meglio gli sforzi e di determinare le misure più efficaci sulla base delle informazioni scientifiche più accurate. Le procedure riviste dovrebbero pertanto tener conto delle competenze dell'Autorità e prevedere un'assistenza scientifica e tecnica in caso di crisi alimentare.	(57) Le recenti crisi alimentari hanno inoltre dimostrato i vantaggi, per la Commissione, di disporre di procedure opportunamente congegnate e più rapide per la gestione delle crisi: tali procedure organizzative dovrebbero permettere di coordinare meglio gli sforzi e di determinare le misure più efficaci sulla base delle informazioni scientifiche più accurate. Le procedure riviste dovrebbero pertanto tener conto delle competenze dell'Autorità e prevedere un'assistenza scientifica e tecnica***, sotto forma di parere,*** in caso di crisi alimentare.

Emendamento 26

Articolo 1, paragrafo 1

1. Il presente regolamento costituisce la base per garantire un livello elevato di tutela ***della vita***, della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti, garantendo al contempo l'efficace funzionamento del mercato interno. Esso stabilisce principi comuni, definizioni e competenza, un solido fondamento scientifico, procedure e meccanismi organizzativi efficienti a sostegno dell'attività decisionale nel campo della sicurezza alimentare.	1. Il presente regolamento costituisce la base per garantire un livello elevato di ***tutela della*** salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti, garantendo al contempo l'efficace funzionamento del mercato interno ***orientato verso la qualità e la diversità dell'offerta alimentare, senza pertanto penalizzare le produzioni tipiche e tradizionali***. Esso stabilisce principi comuni, definizioni e competenza, un solido fondamento scientifico, procedure e meccanismi organizzativi efficienti a sostegno dell'attività decisionale nel campo della sicurezza ***e della qualità*** alimentare.

Emendamento 27

Articolo 1, paragrafo 3

3. Il presente regolamento disciplina tutte le fasi della produzione e della distribuzione degli alimenti e dei ***mangimi***.	3. Il presente regolamento disciplina tutte le fasi della produzione***, della trasformazione*** e della distribuzione degli ali-

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Esso non si applica alla produzione primaria per uso domestico privato o alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo privato.	menti e dei ***preparati alimentari per animali***, ***siano essi prodotti nella UE oppure importati***. Esso non si applica alla produzione primaria per uso domestico privato o alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo privato.

Emendamento 28

Articolo 2, comma 2

Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. È compresa l'acqua, fatti salvi i requisiti previsti dalle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE.	Sono comprese le bevande, le gomme da masticare***, gli integratori alimentari*** e qualsiasi sostanza intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento ***che continua ad essere presente nel prodotto***. È compresa l'acqua, fatti salvi i requisiti previsti dalle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE.

Emendamento 29

Articolo 2, comma 3, lettera d)

d) ***i*** medicinali ai sensi della direttiva 65/65/CEE del Consiglio;	d) le ***sostanze o i prodotti utilizzati esclusivamente quali*** medicinali ai sensi della direttiva 65/65/CEE del Consiglio;

Emendamento 30

Articolo 3, punto – 1 (nuovo)

	– 1. «consumatore finale», l'ultimo consumatore di un prodotto alimentare che non lo utilizza nel quadro di un'impresa o di un'industria alimentare;

Emendamento 31

Articolo 3, punto 1

1. «legislazione alimentare», le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative riguardanti gli alimenti in generale, e la sicurezza degli alimenti in particolare, ***nella Comunità***; sono incluse tutte le fasi di produzione e distribuzione degli alimenti, e anche dei ***mangimi*** quando questi ultimi possano avere ripercussioni negative sulla sicurezza alimentare;	1. «legislazione alimentare», le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative riguardanti gli alimenti in generale, e la sicurezza degli alimenti in particolare, ***a livello comunitario o nazionale***; sono incluse tutte le fasi di produzione e distribuzione degli alimenti, e anche dei ***preparati alimentari per animali*** quando questi ultimi possano avere ripercussioni negative sulla sicurezza alimentare;

Emendamento 32

Articolo 3, punto 2

2. «impresa alimentare», ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ***alle*** fasi di produzione e distribuzione degli alimenti;	2. «impresa alimentare», ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ***a tutte le*** fasi di produzione e distribuzione degli alimenti;

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 33

Articolo 3, punto 2 bis (nuovo)

	2 bis. «ingrediente», qualunque sostanza, compresi gli additivi, utilizzata per la produzione o la preparazione di un prodotto alimentare e che è ancora presente nel prodotto finito, eventualmente in forma modificata.

Emendamento 34

Articolo 3, punto 4

4. ***«mangimi» o*** «***alimenti***per animali», prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, nonché prodotti derivati dalla loro lavorazione industriale, destinati alla nutrizione ***per via orale*** degli animali ***destinati alla produzione alimentare***;	4. «***preparati alimentari*** per animali», prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, nonché prodotti derivati dalla loro lavorazione industriale, destinati alla nutrizione degli animali;

Emendamento 35

Articolo 3, punto 5

5. «impresa nel settore dei ***mangimi***», ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle operazioni di produzione, lavorazione, trasformazione, magazzinaggio ***o*** distribuzione di ***mangimi***, compreso ogni produttore agricolo che produca, trasformi o immagazzini ***mangimi*** da somministrare sul ***suo*** fondo agricolo ad animali destinati alla produzione alimentare;	5. «***impresa*** nel settore dei ***preparati alimentari per animali***», ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle operazioni di produzione, lavorazione, trasformazione, magazzinaggio, ***trasporto e*** distribuzione di ***preparati alimentari per animali***, compreso ogni produttore agricolo ***o di altro tipo che alleva animali destinati alla produzione di preparati alimentari per animali, compresi i piscicoltori,*** che produca, trasformi o immagazzini ***preparati alimentari per animali*** da somministrare sul fondo agricolo ***di tale impresa*** ad animali destinati alla produzione alimentare;

Emendamento 36

Articolo 3, punto 7

7. «commercio al dettaglio», la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi ***gli esercizi di ristorazione collettiva, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe,*** i negozi, i supermercati e i punti di vendita all'ingrosso;	7. «commercio al dettaglio», la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i negozi, i supermercati e i punti di vendita all'ingrosso;

Emendamento 37

Articolo 3, punto 7 bis (nuovo)

	7 bis. «servizi di ristorazione», la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi gli esercizi di ristorazione collettiva, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe;

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 38	
Articolo 3, punto 8	
8. «immissione sul mercato», la detenzione di alimenti o ***mangimi*** a scopo di vendita, compresi l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione a terzi, nonché la vendita stessa e le altre forme di cessione propriamente detta;	8. «immissione sul mercato», ***la messa in circolazione o*** la detenzione di alimenti o ***preparati alimentari per animali*** a scopo di vendita, compresi l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione a terzi, nonché ***la distribuzione,*** la vendita stessa e le altre forme di cessione propriamente detta;
Emendamento 39	
Articolo 3, punto 9	
9. «controllo ufficiale», qualsiasi ispezione, verifica contabile, campionatura, esame di laboratorio o analisi o altro mezzo per eseguire controlli da parte dell'autorità competente degli Stati membri o dei loro mandatari o da parte dei servizi della Commissione allo scopo di garantire il rispetto della legislazione alimentare e di proteggere la salute umana e gli interessi dei consumatori;	9. «controllo ufficiale», qualsiasi ispezione, verifica contabile, campionatura, esame di laboratorio o analisi o altro mezzo per eseguire controlli da parte dell'autorità competente degli Stati membri o dei loro mandatari o da parte dei servizi della Commissione allo scopo di garantire il rispetto della legislazione alimentare e di proteggere la salute umana ***e quella degli animali*** e gli interessi dei consumatori;
Emendamento 40	
Articolo 3, punto 13	
13. «gestione del rischio», processo, ***distinto dalla*** valutazione del rischio, consistente nell'esaminare alternative d'intervento consultando le parti interessate***, tenendo conto della valutazione del rischio e di altri fattori pertinenti e, se necessario,*** compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo;	13. «gestione del rischio», processo ***successivo alla*** valutazione del rischio, consistente nell'esaminare alternative d'intervento***, previo esame delle conclusioni scientifiche della valutazione del rischio,*** consultando le parti interessate ***e*** compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo;
Emendamento 41	
Articolo 3, punto 16	
16. «rintracciabilità», la possibilità di seguire il percorso compiuto da un alimento, da ***un mangime***, da un animale destinato alla produzione alimentare o da un ingrediente attraversando tutte le fasi della produzione e della distribuzione;	16. «rintracciabilità», la possibilità di seguire***, ai fini della sicurezza alimentare,*** il percorso compiuto da un alimento, da ***preparati alimentari per animali***, da un animale destinato alla produzione alimentare o da un ingrediente attraversando tutte le fasi della produzione e della distribuzione, ***compresa la vendita al dettaglio;***
Emendamento 42	
Articolo 3, punto 17	
17. «tutte le fasi della produzione e della distribuzione», tutte le fasi a partire dalla produzione primaria di un alimento ***ivi inclusa, fino alla*** vendita o erogazione al consumatore finale *ivi incluse* e, ove pertinente ai fini della sicurezza alimentare, la produzione, la lavorazione ***e*** la distribuzione dei ***mangimi***;	17. «tutte le fasi della produzione, ***della trasformazione*** e della distribuzione», tutte le fasi a partire dalla produzione primaria di un alimento, ***compresi il magazzinaggio, il trasporto, la*** vendita o erogazione al consumatore finale e, ove pertinente ai fini della sicurezza alimentare, la produzione, la lavorazione***, il magazzinaggio, il trasporto*** e la distribuzione dei ***preparati alimentari per animali***;

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	Emendamento 43
	Articolo 3, punto 18
18. «inadatto al consumo umano ***o contaminato***», l'alimento è inaccettabile per il consumo umano ***secondo l'uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a*** putrefazione, deterioramento o decomposizione;	18. «inadatto al consumo ***umano***», ***l'alimento*** è inaccettabile per il consumo umano ***qualora*** putrefazione, deterioramento o decomposizione ***causino danni alla salute umana***;
	Emendamento 44
	Articolo 3, punto 18 bis (nuovo)
	18 bis. «contaminato», l'alimento è inaccettabile per il consumo umano in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo superiore ai livelli che vengono definiti sicuri;
	Emendamento 45
	Articolo 3, punto 19
19. «produzione primaria», tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi la raccolta, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca.	19. «produzione primaria», tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi la raccolta, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca ***e la raccolta di prodotti selvatici a fini commerciali;***
	Emendamento 46
	Articolo 3, punto 19 bis (nuovo)
	19 bis. «commercializzazione», lo stoccaggio, l'esposizione o l'offerta a scopo di vendita, la vendita, la cessione o qualsiasi altra forma di immissione sul mercato comunitario.
	Emendamento 47
	Articolo 4, comma 1
Il presente capo si applica a tutte le fasi della produzione e della distribuzione degli alimenti e ai ***mangimi*** prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati.	Il presente capo si applica a tutte le fasi della produzione***, della trasformazione*** e della distribuzione degli alimenti e ai ***preparati alimentari*** prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati***, nonché all'importazione e all'esportazione di alimenti e di preparati alimentari per animali.***
	Emendamento 48
	Articolo 4, comma 2
I principi generali enunciati negli articoli da 5 a 8 costituiscono un quadro generale di natura orizzontale ***al quale conformarsi nell'elaborazione di nuove misure***.	I principi generali enunciati negli articoli da 5 a 8 costituiscono un quadro generale di natura orizzontale ***per la legislazione sui prodotti alimentari in generale***.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 49	
Articolo 5, paragrafo 1	
1. La legislazione alimentare persegue uno o più fra gli obiettivi generali della protezione della vita, della salute e della sicurezza umana, dalla tutela degli interessi dei consumatori e altri obiettivi pertinenti, tra cui la tutela dell'ambiente, la protezione della salute, della vita e del benessere degli animali e la tutela della salute ***e della vita*** vegetale.	1. La legislazione alimentare persegue uno o più fra gli obiettivi generali della protezione della vita, della salute e della sicurezza umana, dalla tutela degli interessi dei consumatori e altri obiettivi pertinenti, tra cui ***la lotta contro le frodi,*** la tutela dell'ambiente, la protezione della salute, della vita e del benessere degli animali e la tutela della ***salute vegetale.***
Emendamento 50	
Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)	
	1 bis. La legislazione alimentare costituisce uno degli strumenti della Comunità per lo sviluppo del alimentare europeo fondato sui principi di qualità, diversità e sicurezza.
Emendamento 51	
Articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo)	
	2 bis. La legislazione alimentare mira a garantire che le stesse norme relative all'uso dei prodotti chimici e degli antibiotici applicate ai prodotti comunitari vengano applicate anche ai prodotti di acquacoltura importati nell'UE.
Emendamento 52	
Articolo 5, paragrafo 3	
3. Le norme internazionali vigenti o d'imminente perfezionamento ***vengono prese in considerazione*** nell'elaborazione o nell'adeguamento della legislazione alimentare, salvo ***se tali norme o loro parti pertinenti siano inefficaci o inadeguate per il conseguimento dei legittimi obiettivi della legislazione alimentare, se vi sia una giustificazione scientifica in tal senso, o se il*** livello di protezione ***che assicurano non sia*** quello ritenuto adeguato nella Comunità.	3. Le norme internazionali vigenti o d'imminente perfezionamento ***sono osservate*** nell'elaborazione o nell'adeguamento della legislazione alimentare, salvo ***qualora esse assicurino un*** livello di protezione ***inferiore a*** quello ritenuto adeguato nella Comunità.
Emendamento 53	
Articolo 6, paragrafo 1	
1. La legislazione alimentare mira al conseguimento di un livello elevato di tutela della salute e si basa sull'analisi del rischio, tranne quando ***ciò non sia confacente alle circostanze o alla natura del provvedimento***.	1. La legislazione alimentare mira al conseguimento di un livello elevato di tutela della salute e si basa sull'analisi del rischio, tranne ***in caso di misure volte a modificare informazioni fuorvianti e a eliminare imballaggi nocivi per i consumatori***.
Emendamento 54	
Articolo 6, paragrafo 3	
3. La gestione del rischio tiene conto dei risultati della valutazione del rischio, e in particolare dei pareri dell'Autorità europea per ***gli alimenti*** istituita dall'articolo 21, nonché di altri aspetti, ***se*** pertinenti.	3. La gestione del rischio tiene conto dei risultati della valutazione del rischio, e in particolare dei pareri dell'Autorità europea per ***la sicurezza alimentare*** istituita dall'articolo 21, nonché di altri aspetti ***internazionali legittimi, pertinenti alla protezione della salute dei consumatori.***

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 55

Articolo 7, paragrafo 1

1. Qualora, a seguito di una valutazione delle informazioni pertinenti disponibili, venga individuato un rischio per la salute ma permanga l'incertezza scientifica al riguardo, ***possono*** essere adottate misure preventive di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio.	1. Qualora, a seguito di una valutazione delle informazioni pertinenti disponibili, venga individuato un rischio ***attuale o potenziale*** per la salute ***sia da prodotti provenienti dagli Stati membri, sia da prodotti provenienti da paesi terzi*** ma permanga l'incertezza scientifica al riguardo, ***debbono*** essere adottate ***dalle autorità pubbliche competenti*** misure preventive di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio.

Emendamento 56

Articolo 7, paragrafo 2

2. Le misure adottate sulla base del paragrafo 1 ***sono proporzionate e prevedono le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito nella Comunità, tenendo conto della realizzabilità tecnica ed economica e di altri aspetti se pertinenti. Tali misure sono riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole a seconda della natura del rischio per la vita o per la salute individuato e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente.***	2. Le misure adottate sulla base del paragrafo 1: ***a) presuppongono l'esame dei vantaggi e degli oneri derivanti dall'azione o dall'inazione;*** ***b) devono essere proporzionate al livello di tutela perseguito;*** ***c) non devono introdurre discriminazioni in sede di attuazione;*** ***d) devono essere coerenti con le misure già adottate in analoghe situazioni con analoghe impostazioni, e*** ***e) devono essere riesaminate e, ove necessario, modificate in funzione dei risultati della ricerca scientifica e della verifica del loro impatto***.

Emendamento 57

Articolo 8, paragrafo 1, lettera – a) (nuova)

	– a) l'immissione sul mercato di alimenti non sicuri, quali definiti all'articolo 12;

Emendamento 58

Articolo 9, paragrafo 1

1. È disposta in tutte le fasi della produzione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei ***mangimi***, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di ***un mangime***, se necessario secondo le modalità adottate a norma del paragrafo 5.	1. È disposta in tutte le fasi della produzione***, della trasformazione*** e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei ***preparati alimentari per animali***, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di ***preparati alimentari per animali***, se necessario secondo le modalità adottate a norma del paragrafo 5.

Emendamento 59

Articolo 9, paragrafo 2, comma 2 bis (nuovo)

	A tal fine, gli agricoltori devono avere a loro disposizione, sotto forma di un'etichettatura chiara e completa, il complesso dei prodotti e additivi presenti nei preparati alimentari per animali.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 60

Articolo 9, paragrafo 4

4. Gli alimenti o i mangimi che vengono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, ***secondo i pertinenti requisiti previsti da disposizioni più specifiche.***	4. Gli alimenti o i ***preparati alimentari per animali*** che vengono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, ***mediante documentazione o informazioni pertinenti, al fine di agevolarne l'eventuale ritiro o revoca.***

Emendamento 61

Articolo 10, paragrafo 1

1. Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che ***nelle*** imprese da essi controllate ***gli alimenti o i mangimi soddisfino*** le ***pertinenti*** disposizioni della legislazione ***alimentare*** in tutte le fasi della produzione e della distribuzione nonché predisporre sistemi e procedure atti a verificare e a controllare che tali disposizioni siano soddisfatte.	1. Spetta agli operatori del settore alimentare e dei ***preparati alimentari per animali*** garantire che ***le*** imprese da essi controllate ***applichino a qualsiasi alimento o preparato alimentare per animali*** le disposizioni della legislazione alimentare ***inerenti alle loro attività*** in tutte le fasi della produzione e della distribuzione nonché predisporre sistemi e procedure atti a verificare e a controllare che tali disposizioni siano soddisfatte. ***Inoltre, i produttori di preparati alimentari per animali destinati al consumo della propria azienda sono tenuti a rispettare la pertinente normativa sui preparati alimentari per animali.***

Emendamento 62

Articolo 10, paragrafo 2, comma 1

2. Gli Stati membri applicano la legislazione alimentare e controllano e verificano il rispetto delle pertinenti disposizioni della medesima da parte degli operatori del settore alimentare e dei ***mangimi***, in tutte le fasi della produzione e della distribuzione.	2. Gli Stati membri applicano la legislazione alimentare e controllano e verificano il rispetto delle pertinenti disposizioni della medesima da parte degli operatori del settore alimentare e dei ***preparati alimentari per animali***, in tutte le fasi della produzione e della distribuzione, ***indipendentemente dal fatto che i prodotti alimentari siano destinati al mercato comunitario o all'esportazione verso paesi terzi.***

Emendamento 63

Articolo 10, paragrafo 2, comma 2 bis (nuovo)

	In tutte le fasi, non solo durante i controlli ufficiali, ma segnatamente anche nel corso del processo di sorveglianza, gli Stati membri garantiscono la riservatezza delle informazioni ottenute e trasmesse relativamente alla messa a punto e all'applicazione della legislazione alimentare.

Emendamento 64

Articolo 11

Le disposizioni del presente capo si applicano salvo il disposto della direttiva 85/374/CEE del Consiglio sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi.	Le disposizioni del presente capo si applicano salvo il disposto della direttiva 85/374/CEE del Consiglio sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi***, da ultimo modificata dalla direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 1999*** [1].

[1] GU L 141 del 4.6.1999, pag. 20.

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 65	
Articolo 12, paragrafo 4, lettera c)	
c) la particolare sensibilità di una specifica categoria di consumatori, nel caso in cui l'alimento sia destinato ad essa.	c) la particolare sensibilità ***sanitaria*** di una specifica categoria di consumatori, nel caso in cui l'alimento sia destinato ad essa.
Emendamento 66	
Articolo 12, paragrafo 7	
7. Gli alimenti conformi a specifiche disposizioni comunitarie ***nel*** campo della ***legislazione*** alimentare sono considerati sicuri in relazione agli aspetti disciplinati dalle medesime.	7. Gli alimenti conformi a specifiche disposizioni comunitarie ***che disciplinano il*** campo della ***sicurezza*** alimentare sono considerati sicuri in relazione agli aspetti disciplinati dalle medesime.
Emendamento 67	
Articolo 12, paragrafo 8	
8. In assenza di specifiche disposizioni comunitarie, un alimento è considerato sicuro se è conforme alle specifiche disposizioni della legislazione alimentare nazionale dello Stato membro sul cui territorio è in circolazione, purché queste siano formulate e applicate nel rispetto del trattato, e in particolare degli articoli 28 e 30 del medesimo.	8. In assenza di specifiche disposizioni comunitarie, un alimento è considerato sicuro se è conforme alle specifiche disposizioni della legislazione alimentare nazionale dello Stato membro sul cui territorio è in circolazione, ***tenendo presente il ricco patrimonio europeo di tradizioni alimentari e metodi di preparazione locali,*** purché queste siano formulate e applicate nel rispetto del trattato, e in particolare degli articoli 28 e 30 del medesimo. ***Qualora a prescindere dalla sua conformità alle disposizioni della legislazione comunitaria nazionale, un alimento si riveli a rischio è necessario attenersi al principio di cui al paragrafo 1.***
Emendamento 68	
Articolo 13, paragrafo 3	
3. Quando un mangime, riscontrato come non conforme ai requisiti di sicurezza, appartenga a una partita, lotto o consegna di ***mangimi*** della stessa classe o descrizione, si presume che tutti i ***mangimi*** della partita, lotto o consegna siano sprovvisti di tali requisiti salvo che, a seguito di una valutazione approfondita, risulti infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna non sia conforme ai requisiti di sicurezza dei ***mangimi***.	3. Quando un ***preparato alimentare per animali,*** riscontrato come non conforme ai requisiti di sicurezza, appartenga a una partita, lotto o consegna di ***preparati alimentari per animali*** della stessa classe o descrizione, si presume che tutti i ***preparati alimentari per animali*** della partita, lotto o consegna siano sprovvisti di tali requisiti salvo che, a seguito di una valutazione approfondita, risulti infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna non sia conforme ai requisiti di sicurezza dei ***preparati alimentari per animali***. ***Tale partita, lotto o consegna, viene automaticamente distrutta.***
Emendamento 69	
Articolo 14, paragrafo 1	
1. Gli operatori del settore alimentare assicurano che ***tutte le fasi della*** produzione ***e della*** distribuzione ***di cui sono responsabili siano svolte in modo che*** gli alimenti siano conformi alle pertinenti disposizioni della legislazione alimentare, ed in particolare a quelle sulla sicurezza degli alimenti.	1. Gli operatori del settore alimentare assicurano che ***nelle rispettive fasi di*** produzione, ***di trasporto o di*** distribuzione gli alimenti ***immessi sul mercato*** siano conformi ***per quanto dipende dalle loro reali possibilità d'azione*** alle pertinenti disposizioni della legislazione alimentare, ed in particolare a quelle sulla sicurezza degli alimenti.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 70

Articolo 14, paragrafo 2

2. Gli operatori del settore alimentare informano immediatamente le autorità competenti quando ritengano o sospettino che un alimento da essi immesso sul mercato sia potenzialmente nocivo alla salute umana. Essi informano le autorità competenti degli interventi adottati per evitare rischi al consumatore finale.	2. Gli operatori del settore alimentare informano immediatamente le autorità competenti quando ritengano o sospettino che un alimento da essi immesso sul mercato sia potenzialmente nocivo alla salute umana. ***I lavoratori che vengono a conoscenza di possibili rischi concernenti la sicurezza alimentare non devono essere penalizzati per avere informato le autorità competenti. Anche coloro che, grazie alle loro attività professionali, ritengano o sospettino che un alimento immesso sul mercato possa essere potenzialmente nocivo alla salute umana devono fornire queste informazioni senza che ciò pregiudichi la loro posizione. Gli operatori*** informano le autorità competenti degli interventi adottati per evitare rischi al consumatore finale.

Emendamento 71

Articolo 14, paragrafo 3

3. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità competenti, in base alle richieste di queste ultime, riguardo a provvedimenti volti ad evitare i rischi provocati da un alimento che forniscono o hanno fornito.	3. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità competenti, in base alle richieste di queste ultime, riguardo a provvedimenti volti ad evitare ***o a ridurre*** i rischi provocati da un alimento che forniscono o hanno fornito.

Emendamento 72

Articolo 14, paragrafo 4 bis (nuovo)

	4 bis. Gli operatori del settore alimentare, in quanto situati nella fase iniziale della catena alimentare, garantiscono che tutte le fasi della produzione e della distribuzione sotto il loro controllo siano effettuate in modo tale che la loro produzione sia conforme alle pertinenti disposizioni della legislazione sugli alimenti e sull'agricoltura, ed in particolare sulla sicurezza alimentare.
	Un operatore alimentare informa immediatamente le autorità competenti se ritenga o sospetti che anche solo parte della sua produzione, che è stata immessa sul mercato, può essere potenzialmente nociva alla salute pubblica. Ciò è particolarmente importante in relazione alle malattie animali notificabili ed a altre malattie animali contagiose.
	Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità competenti in modo da garantire che la salute pubblica sia protetta.

Emendamento 73

Articolo 14, paragrafo 5, comma 1

5. Gli operatori del settore alimentare responsabili di attività di importazione, vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità dell'alimento ***devono agire con la dovuta diligenza*** ai fini dell'osservanza delle disposizioni di sicurezza degli alimenti.	5. Gli operatori del settore alimentare responsabili di attività di importazione, vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità dell'alimento ***adottano i provvedimenti precauzionali nella loro sfera di responsabilità*** ai fini dell'osservanza delle disposizioni di sicurezza degli alimenti.

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 74

Articolo 14, paragrafo 5 bis (nuovo)

	5 bis. In funzione della portata delle rispettive attività, gli operatori del settore alimentare che abbiano importato, prodotto, trasformato, trasportato, lavorato o distribuito alimenti che non siano conformi alla pertinente legislazione in materia e che rappresentino un rischio per la sicurezza alimentare, sono ritenuti responsabili delle conseguenze dirette a breve, medio e lungo termine per la salute umana.

Emendamento 75

Articolo 15, paragrafo 2, comma 1

2. Gli operatori del settore dei ***mangimi*** informano immediatamente le autorità competenti quando ritengano o sospettino che un ***mangime*** da essi immesso sul mercato possa non essere conforme ai requisiti di sicurezza dei ***mangimi***. Essi informano le autorità competenti degli interventi adottati per evitare rischi derivanti dall'uso del ***mangime***.	2. Gli operatori del settore dei ***preparati alimentari per animali*** informano immediatamente le autorità competenti quando ritengano o sospettino che un ***preparato alimentare*** da essi immesso sul mercato possa non essere conforme ai requisiti di sicurezza dei ***preparati alimentari per animali***. Essi informano le autorità competenti degli interventi adottati per evitare rischi derivanti dall'uso ***di tali preparati I lavoratori che vengano a conoscenza di possibili rischi riguardanti la sicurezza dei preparati alimentari per animali non devono essere penalizzati per avere informato le autorità competenti. Anche coloro che, grazie alle loro attività professionali, ritengano o sospettino che un preparato alimentare per animali immesso sul mercato possa essere potenzialmente nocivo alla salute umana devono fornire queste informazioni senza che ciò pregiudichi la loro posizione.***

Emendamento 76

Articolo 15, paragrafo 5, comma 1

5. Gli operatori del settore dei *mangimi* responsabili di attività di importazione, vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità del ***mangime devono agire con la dovuta diligenza*** ai fini dell'osservanza dei requisiti di sicurezza dei mangimi.	5. Gli operatori del settore dei ***preparati alimentari per animali*** responsabili di attività di importazione, vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità *dei* ***preparati alimentari adottano i provvedimenti precauzionali nella loro sfera di responsabilità*** ai fini dell'osservanza dei requisiti di sicurezza dei ***preparati alimentari per animali***

Emendamento 77

Articolo 15, paragrafo 5 bis (nuovo)

	5 bis. In funzione della portata delle rispettive attività, gli operatori del settore dei preparati alimentari per animali che abbiano importato, prodotto, trasformato, trasportato, lavorato o distribuito preparati alimentari per animali che non siano conformi alla pertinente legislazione in materia e che rappresentino un rischio per la sicurezza alimentare, sono ritenuti responsabili delle conseguenze dirette a breve, medio e lungo termine per la salute umana ed animale.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 78	
Articolo 16, paragrafo 2	
2. In deroga al paragrafo 1, gli alimenti non destinati a essere immessi sul mercato della Comunità perché in transito da un paese terzo a un altro, oppure destinati a essere trasformati e immediatamente riesportati, possono entrare nel territorio della Comunità, a condizione che essi o i loro derivati ***non siano immessi sul*** mercato della Comunità.	2. In deroga al paragrafo 1, gli alimenti non destinati a essere immessi sul mercato della Comunità perché in transito da un paese terzo a un altro, oppure destinati a essere trasformati e immediatamente riesportati, possono entrare nel territorio della Comunità, a condizione che essi o i loro derivati ***siano rigorosamente esclusi dal*** mercato della Comunità. ***Tuttavia, la trasformazione di alimenti di origine animale nel territorio comunitario è permessa solo qualora ottemperano ai requisiti in materia di igiene della legislazione sugli alimenti di origine animale.***
Emendamento 79	
Articolo 17, titolo	
Alimenti esportati dalla Comunità	Alimenti ***e preparati alimentari per animali*** esportati dalla Comunità
Emendamento 80	
Articolo 17, paragrafo 1	
1. Gli alimenti esportati dalla Comunità devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare, salvo diversa indicazione delle autorità del paese importatore o diversa disposizione di leggi, regolamenti, norme, codici di condotta e altre procedure giuridiche e amministrative eventualmente in vigore in detto paese.	1. Gli alimenti ***e i preparati alimentari per animali*** esportati dalla Comunità devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare ***dell'Unione europea,*** salvo diversa indicazione delle autorità del paese importatore o diversa disposizione di leggi, regolamenti, norme, codici di condotta e altre procedure giuridiche e amministrative eventualmente in vigore in detto paese. ***Esse non devono in alcun modo consentire l'esportazione di alimenti o preparati alimentari per animali atti a comportare un rischio sanitario per i cittadini del paese importatore.***
Emendamento 81	
Articolo 17, paragrafo 3	
3. Gli alimenti esportati dalla Comunità non devono essere a rischio o etichettati o presentati in maniera falsa, fuorviante o ingannevole.	3. Gli alimenti ***e i preparati alimentari per animali*** esportati dalla Comunità ***devono rispettare le norme della legislazione comunitaria in materia di igiene e*** non devono essere a rischio o etichettati o presentati in maniera falsa, fuorviante o ingannevole.
Emendamento 82	
Articolo 17, paragrafo 4	
4. Un alimento giudicato dannoso per la salute, ***o etichettato o presentato*** in maniera falsa, fuorviante o ingannevole nella Comunità, o al quale sia stato altrimenti negato l'accesso	4. Un alimento ***o un preparato alimentare per animali*** giudicato dannoso per la salute, ***non è né esportato né riesportato dalla Comunità.***

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
al mercato comunitario non può essere esportato o riesportato dalla Comunità, a meno che le autorità competenti del paese di destinazione vi abbiano acconsentito espressamente, dopo essere state pienamente informate dei motivi e delle circostanze per cui non è stato possibile immettere l'alimento in questione sul mercato comunitario.	***Gli alimenti e i preparati alimentari per animali etichettati o presentati*** in maniera falsa, fuorviante o ingannevole nella Comunità, o ai quali sia stato altrimenti negato l'accesso al mercato comunitario non possono essere esportati o riesportati dalla Comunità, a meno che le autorità competenti del paese di destinazione vi abbiano acconsentito espressamente, dopo essere state pienamente informate dei motivi e delle circostanze per cui non è stato possibile immettere l'alimento ***o il preparato alimentare per animali*** in questione sul mercato comunitario. ***L'esportazione di detti alimenti e preparati alimentari per animali non deve in alcun caso comportare rischi sanitari nel paese importatore.*** ***L'autorizzazione delle autorità competenti dei paesi di destinazione non è necessaria se gli alimenti e i preparati alimentari per animali sono esportati dalla Comunità allo scopo di essere restituiti al distributore.***

Emendamento 83

Articolo 17, paragrafo 5

5. Il disposto dei paragrafi da 1 a 4 si applica ai mangimi, in quanto compatibile.	***Soppresso***

Emendamento 84

Articolo 18, lettera – a) (nuova)

	– a) garantisce che la coerenza tra gli standard internazionali e la legislazione nel settore alimentare della UE sia effettivamente raggiunta salvo che ciò non provochi una diminuzione degli attuali standard UE.

Emendamento 207

Articolo 19

Ogni volta che le circostanze lo consentano i cittadini vengono consultati in maniera ***effettiva, direttamente o attraverso organi rappresentativi, in una fase appropriata dell'elaborazione*** della legislazione alimentare.	***Eccettuati i casi di emergenza,*** i cittadini ***e le altri parti interessate*** vengono consultati in maniera ***aperta e trasparente sulla preparazione, elaborazione, attuazione, valutazione e revisione*** della legislazione alimentare.

Emendamento 86

Articolo 21, paragrafo 2, comma 1

2. Funzione dell'Autorità è contribuire ad un livello elevato di protezione della vita e della salute umana, ***alla protezione*** della salute e del benessere degli animali, ***alla*** protezione della vita vegetale, ***alla tutela*** dell'ambiente ***e alla protezione della salute dei lavoratori, agevolando nel contempo il funzionamento del mercato interno, attraverso la creazione di un sistema organico e coerente di assistenza scientifica e tecnica per la legislazione e le politiche della Comunità e attraverso la produzione di informazioni indipendenti e la comunicazione del rischio.***	2. Funzione dell'Autorità è contribuire ad un livello elevato di protezione della vita e della salute umana, ***tenendo conto in questo contesto*** della salute e del benessere degli animali, ***della salute*** della vita vegetale ***e*** dell'ambiente***, nel quadro del*** funzionamento del mercato interno**.**

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	L'Autorità fornisce consulenza scientifica e sostegno scientifico e tecnico alla legislazione e alle politiche comunitarie in tutti i settori che abbiano un impatto diretto o indiretto sulla sicurezza nel settore degli alimenti e dei preparati alimentari per animali. Essa fornisce informazioni indipendenti su tutti gli argomenti inclusi in questi settori e fornisce comunicazioni sui rischi.

Emendamento 87

Articolo 21, paragrafo 2, comma 2

Tale funzione riguarda quanto segue:	Tale funzione riguarda quanto segue:
a) tutti ***i campi*** che hanno un'incidenza diretta ***o indiretta*** sulla sicurezza degli alimenti;	a) tutte ***le questioni*** che hanno un'incidenza diretta sulla sicurezza degli alimenti;
	a bis) altri campi che abbiano un impatto sulla sicurezza alimentare, come:
b) la salute e il benessere degli animali e la salute dei vegetali;	***i)*** la salute e il benessere degli animali e la salute dei vegetali ***nei casi in cui gli alimenti o i preparati alimentari per animali possono diventare dannosi***;
c) l'alimentazione;	***ii)*** l'alimentazione;
d) ogni questione relativa agli organismi geneticamente modificati ai sensi della direttiva 90/220/CEE.	***iii) tutte le questioni relative alla sicurezza alimentare concernente*** gli organismi geneticamente modificati ai sensi della direttiva 90/220/CEE ***da ultimo modificata dalla direttiva 97/35/CE della Commissione del 18 giugno 1997 ([1]).***
	iv) ogni questione relativa all'etichettatura degli alimenti ai sensi della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità ([2]).

([1]) GU L 169 del 27.6.1997, pag. 72.
([2]) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

Emendamento 88

Articolo 21, paragrafo 2, comma 3

Per quanto riguarda gli organismi geneticamente modificati che non siano alimenti o mangimi, l'Autorità si limita a formulare pareri scientifici.	***Soppresso***

Emendamento 89

Articolo 21, paragrafo 2, comma 4

L'Autorità è inoltre preposta alla gestione del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i ***mangimi***.	L'Autorità è inoltre preposta alla gestione del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i ***preparati alimentari per animali, sotto la responsabilità della Commissione***.

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	Emendamento 90
	Articolo 22, lettera a)
a) fornire alle istituzioni comunitarie e agli Stati membri i migliori pareri scientifici in tutti i casi previsti dalla legislazione comunitaria e su qualsiasi questione di sua competenza;	a) fornire alle istituzioni comunitarie***, compreso il Parlamento europeo,*** e agli Stati membri i migliori pareri scientifici in tutti i casi previsti dalla legislazione comunitaria e su qualsiasi questione di sua competenza;
	Emendamento 91
	Articolo 22, lettera c)
c) fornire alla Commissione assistenza scientifica e tecnica nelle materie di sua competenza;	c) fornire alla Commissione ***e al Parlamento europeo*** assistenza scientifica e tecnica nelle materie di sua competenza;
	Emendamento 92
	Articolo 22, lettera c bis) (nuova)
	c bis) sostenere e consigliare i responsabili della gestione del rischio nella loro interpretazione dei pareri relativi alla valutazione dei rischi e nella scelta delle opzioni in materia di gestione dei rischi;
	Emendamento 93
	Articolo 22, lettera f)
f) ***intervenire per*** individuare e ***definire*** i rischi emergenti onde ***ridurli o prevenirli*** nei settori di sua competenza;	f) ***individuare*** e ***valutare*** i rischi emergenti onde ***fornire una consulenza per l'adozione delle necessarie misure riguardanti la loro prevenzione, eliminazione o riduzione*** nei settori di sua competenza;
	Emendamento 212
	Articolo 22, lettera f bis) (nuova)
	f bis) commissionare ispezioni indipendenti nel settore della sicurezza degli alimenti e dei preparati alimentari per animali;
	Emendamento 94
	Articolo 22, lettera h)
h) ***assicurare il*** funzionamento del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i ***mangimi*** istituito dal presente regolamento;	h) ***partecipare al*** funzionamento del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i ***preparati alimentari per animali*** istituito dal presente regolamento***, sotto la responsabilità della Commissione***;
	Emendamento 95
	Articolo 22, lettera j)
j) fornire, su richiesta della Commissione, assistenza scientifica e tecnica allo scopo di migliorare la collaborazione tra la Comunità, i paesi candidati all'adesione all'Unione europea, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi nei settori di sua competenza;	j) fornire, su richiesta della Commissione ***o del Parlamento europeo***, assistenza scientifica e tecnica allo scopo di migliorare la collaborazione tra la Comunità, i paesi candidati all'adesione all'Unione europea, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi nei settori di sua competenza;

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	Emendamento 96
	Articolo 22, lettera k)
k) fornire, su richiesta della Commissione, assistenza in tema di comunicazione ***su questioni di carattere nutrizionale connesse alla politica sanitaria***;	k) fornire, su richiesta della Commissione, assistenza in tema di comunicazione ***sulle implicazioni nutrizionali della salute e della sicurezza alimentare***; ***tenendo conto della diversità dei costumi alimentari nell'ambito dell'UE***;
	Emendamento 97
	Articolo 22, lettera k bis (nuova)
	k bis) individuare, per le sostanze che entrano nelle preparazioni alimentari, le soglie di attenzione per le quali non si prevedono eccezioni;
	Emendamento 98
	Articolo 22, lettera m)
m) formulare conclusioni ed orientamenti su materie di sua competenza;	m) formulare ***in modo autonomo ed indipendente*** conclusioni ed orientamenti su materie di sua competenza ***ed esprimere sulla loro base raccomandazioni per i gestori dei rischi***;
	Emendamento 99
	Articolo 22, lettera m) bis (nuova)
	m bis) svolgere un ruolo, entro i limiti del suo mandato, nelle relazioni tra l'UE e le organizzazioni internazionali per la sicurezza alimentare, tra cui il Codex alimentarius, l'OMS e la FAO, al fine di garantire la coerenza della posizione dell'UE in seno a tali organizzazioni;
	Emendamento 213
	Articolo 24, paragrafo 1
1. Il consiglio di amministrazione è composto da ***quattro*** rappresentanti ***nominati dal Parlamento europeo, quattro rappresentanti nominati dal Consiglio, quattro rappresentanti nominati dalla Commissione e quattro rappresentanti dei consumatori e delle imprese, nominati dalla Commissione***.	1. Il consiglio di amministrazione è composto da ***dodici*** rappresentanti ***proposti dalla Commissione a seguito di un invito aperto a presentare candidature all'interno delle istituzioni europee, che comprenda persone dotate di esperienza pratica nel settore dell'agricoltura, dell'industria alimentare, delle piccole imprese e delle associazioni di consumatori***.
	Emendamento 102
	Articolo 24, paragrafo 2
2. ***I rappresentanti possono essere sostituiti da supplenti, nominati contestualmente ai titolari.*** Il ***loro*** mandato è quadriennale ed è rinnovabile una volta.	2. Il mandato ***dei rappresentanti*** è quadriennale ed è rinnovabile una volta.

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 103	
Articolo 24, paragrafo 7, comma 1	
7. Prima del 31 gennaio di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta il programma di lavoro dell'Autorità per l'anno successivo. Esso adotta inoltre un programma pluriennale suscettibile di revisione. Il consiglio di amministrazione provvede a che tali programmi siano coerenti con le priorità legislative e strategiche ***della Commissione*** nel campo della sicurezza alimentare.	7. Prima del 31 gennaio di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta il programma di lavoro dell'Autorità per l'anno successivo. Esso adotta inoltre un programma pluriennale suscettibile di revisione. Il consiglio di amministrazione provvede a che tali programmi siano coerenti con le priorità legislative e strategiche ***dell'Unione europea*** nel campo della sicurezza alimentare.
Emendamento 104	
Articolo 24, paragrafo 7, comma 3	
Il direttore esecutivo trasmette i programmi e la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri e ne dispone la pubblicazione.	***Soppresso***
Emendamento 105	
Articolo 24, paragrafo 8	
8. Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento interno dell'Autorità sulla base di una proposta del direttore esecutivo.	8. Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento interno dell'Autorità sulla base di una proposta del direttore esecutivo. ***Il regolamento è reso pubblico.***
Emendamento 106	
Articolo 24, paragrafo 10	
10. Il direttore esecutivo partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione, e provvede alle attività di segreteria.	10. Il direttore esecutivo partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione, e provvede alle attività di segreteria. ***Il presidente del comitato scientifico partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione.***
Emendamenti 107 e 220/riv.	
Articolo 25, paragrafo 1	
1. Il direttore esecutivo è nominato ***dal*** consiglio di amministrazione ***su proposta della*** Commissione ***per un periodo*** di cinque anni rinnovabile. Può essere sollevato dal proprio incarico dal consiglio di amministrazione.	1. Il direttore esecutivo è nominato ***attraverso una procedura di selezione aperta e trasparente. Il*** consiglio di amministrazione ***nomina il direttore esecutivo sulla base di un elenco di candidati proposti dalla*** Commissione ***a seguito di un concorso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e su altri organi d'informazione e sulla base dell'audizione dei candidati organizzata dal Parlamento europeo. Il mandato ha una durata*** di cinque anni ***ed è*** rinnovabile Può essere sollevato dal proprio incarico ***dalla maggioranza dei membri del*** consiglio di amministrazione.
Emendamento 108	
Articolo 25, paragrafo 2, lettera b)	
b) elaborare i programmi di lavoro dell'Autorità ***di concerto con la Commissione***;	b) elaborare i programmi di lavoro dell'Autorità ***previa consultazione della Commissione, del foro consultivo e del Parlamento europeo***;

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 109

Articolo 25, paragrafo 2, lettera g bis) (nuova)

	g bis) sviluppare e mantenere i contatti con il Parlamento europeo e garantire un dialogo regolare con le sue commissioni competenti.

Emendamento 110

Articolo 25, paragrafo 3, lettera a)

a) un progetto di relazione riguardante tutte le attività svolte dall'Autorità nel corso dell'anno precedente;	a) un progetto di relazione ***generale*** riguardante tutte le attività svolte dall'Autorità nel corso dell'anno precedente;

Emendamento 111

Articolo 25, paragrafo 3 bis (nuovo)

	3 bis. Il direttore esecutivo trasmette i programmi e la relazione generale al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri e ne dispone la pubblicazione. Presenta personalmente al Parlamento europeo i programmi di lavoro e i programmi pluriennali suscettibili di revisione, nonché la relazione generale.

Emendamento 112

Articolo 26, paragrafo 3

3. Il foro consultivo consiglia il direttore esecutivo nello svolgimento dei suoi compiti secondo il presente regolamento e garantisce piena collaborazione tra l'Autorità e gli organi competenti che svolgono negli Stati membri funzioni analoghe a quelle dell'Autorità.	3. Il foro consultivo consiglia il direttore esecutivo nello svolgimento dei suoi compiti secondo il presente regolamento e garantisce piena collaborazione tra l'Autorità e gli organi competenti che svolgono negli Stati membri funzioni analoghe a quelle dell'Autorità. ***Il foro consultivo rappresenta un meccanismo di scambio di informazioni sui rischi potenziali e di concentrazione delle conoscenze. I membri del foro consultivo agiscono anche nell'interesse della sicurezza alimentare e dei principi generali della legislazione alimentare UE.***

Emendamento 113

Articolo 26, paragrafo 4

4. Il foro consultivo è presieduto dal direttore esecutivo***, che ne convoca le riunioni***. Le sue procedure operative sono specificate nel regolamento interno dell'Autorità.	4. ***Il foro consultivo si riunisce, su invito del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, almeno sei volte all'anno.*** Il foro consultivo è presieduto dal direttore ***esecutivo. Le*** sue procedure operative sono specificate nel regolamento interno dell'Autorità ***e rese pubbliche***.

Emendamento 114

Articolo 26, paragrafo 6

6. Ai lavori del foro consultivo possono partecipare rappresentanti dei servizi della Commissione.	6. Ai lavori del foro consultivo possono partecipare***, senza diritto di voto,*** rappresentanti dei servizi della Commissione***, in particolare dell'Ufficio alimentare e veterinario, e del Parlamento europeo***.

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 115

Articolo 27, paragrafo 1

1. Il comitato scientifico e i gruppi di esperti scientifici permanenti formulano i pareri scientifici dell'Autorità, ciascuno entro la sfera delle rispettive competenze.	1. Il comitato scientifico e i gruppi di esperti scientifici permanenti formulano i pareri scientifici dell'Autorità, ciascuno entro la sfera delle rispettive competenze***, in linea con la funzione dell'Autorità, compresa la possibilità di disporre, ove necessario, audizioni pubbliche***.

Emendamento 116

Articolo 27, paragrafo 5

5. I membri del comitato scientifico che non fanno parte di un gruppo di esperti scientifici e i membri dei gruppi di esperti scientifici sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, con mandato triennale rinnovabile, previo invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.	5. I membri del comitato scientifico che non fanno parte di un gruppo di esperti scientifici e i membri dei gruppi di esperti scientifici sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, con mandato triennale rinnovabile, previo invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee***, in pertinenti e importanti pubblicazioni scientifiche e nella home page dell'Autorità***.

Emendamento 117

Articolo 28, paragrafo 3, primo comma

3. Le regole per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono adottate dalla Commissione ***sentita l'Autorità***, secondo la procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2. Tali regole specificano in particolare quanto segue:	3. Le regole per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono adottate dalla ***Commissione, secondo*** la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 2. ***Tuttavia prima di elaborare il progetto delle regole di applicazione la Commissione consulta l'Autorità. La Commissione tiene nel massimo conto il parere dell'Autorità e spiega il modo in cui il suo parere è stato preso in considerazione nel progetto delle regole di applicazione da presentare al comitato conformemente all'articolo 56, paragrafo 2.*** Tali regole specificano in particolare quanto segue:

Emendamento 118

Articolo 28, paragrafo 3, lettera a)

a) la procedura che l'Autorità deve seguire per le richieste in tal senso ***determinando segnatamente le circostanze in cui essa può rifiutare o modificare una richiesta di parere***;	a) la procedura che l'Autorità deve seguire per le richieste in tal senso;

Emendamento 119

Articolo 29, titolo

Pareri scientifici ***contrastanti***	Pareri scientifici ***divergenti***

Emendamento 120

Articolo 29, paragrafo 1

1. L'Autorità vigila per garantire la tempestiva individuazione di una potenziale fonte di conflitto tra i propri pareri scientifici e quelli formulati da altri organi che svolgono compiti analoghi.	1. L'Autorità vigila per garantire la tempestiva individuazione di una potenziale fonte di conflitto tra i propri pareri scientifici e quelli formulati da altri organi che svolgono compiti analoghi. ***Al fine di ottenere i migliori risultati e ridurre al minimo l'eventualità di conflitti tra pareri scientifici, è necessaria la creazione di una rete efficace e il coinvolgimento degli istituti e degli organi scientifici del settore a livello nazionale.***

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 121	
Articolo 29, paragrafo 3	
3. Laddove sia stato individuato un contrasto significativo su questioni scientifiche ***e l'organo in questione sia un'agenzia comunitaria o uno dei comitati scientifici della Commissione, l'Autorità e l'organo interessato collaborano allo scopo di risolvere il contrasto o di presentare alla Commissione un documento congiunto che chiarisca le questioni scientifiche oggetto di controversia.***	3. Laddove ***persista dopo la procedura prevista al paragrafo 2*** un contrasto significativo su questioni scientifiche***, l'Autorità segnala nel suo parere l'esistenza di pareri divergenti ed esprime la sua posizione al riguardo affinché la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongano di un'informazione completa.***
Emendamento 122	
Articolo 29, paragrafo 4	
4. Laddove sia stato individuato un contrasto significativo su questioni scientifiche e l'organo in questione appartenga a uno Stato membro, l'Autorità e detto organo nazionale collaborano, sentito il foro consultivo, allo scopo di risolvere il contrasto o di presentare un documento congiunto che chiarisca le questioni scientifiche oggetto di controversia.	***Soppresso***
Emendamento 123	
Articolo 29, paragrafo 4 bis (nuovo)	
	4 bis. Qualora sia stato identificato un contrasto significativo su questioni scientifiche che non possa essere risolto mediante la cooperazione di cui ai paragrafi 2 e 3 prevale il parere dell'Autorità.
Emendamento 124	
Articolo 31, paragrafo 1	
1. L'Autorità commissiona studi scientifici necessari all'adempimento delle sue funzioni. L'Autorità si adopera per evitare ogni inutile sovrapposizione con l'attività degli Stati membri o con i programmi di ricerca della Comunità e promuove la collaborazione mediante un adeguato coordinamento.	1. ***Avvalendosi delle migliori risorse scientifiche indipendenti disponibili,*** l'Autorità commissiona studi scientifici necessari all'adempimento delle sue funzioni. ***Siffatti studi scientifici saranno commissionati in maniera aperta e trasparente.*** L'Autorità si adopera per evitare ogni inutile sovrapposizione con l'attività degli Stati membri o con i programmi di ricerca della Comunità e promuove la collaborazione mediante un adeguato coordinamento.
Emendamento 125	
Articolo 32, paragrafo 1, lettera a)	
a) ***il consumo degli alimenti e*** i rischi cui gli individui si espongono consumando gli alimenti;	a) i rischi cui gli individui si espongono consumando gli alimenti;
Emendamento 126	
Articolo 32, paragrafo 1, lettera b)	
b) l'incidenza e la diffusione dei rischi biologici;	b) l'incidenza e la diffusione dei rischi biologici ***relativi al consumo degli alimenti***;

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 127

Articolo 32, paragrafo 1, lettera c)

c) i contaminanti***, residui compresi,*** negli alimenti destinati al consumo umano o animale***.***	c) i contaminanti negli alimenti destinati al consumo umano o animale;

Emendamento 128

Articolo 32, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)

	c bis) i residui.

Emendamento 129

Articolo 33, paragrafo 2

2. Se l'Autorità dispone di informazioni tali da indurre a sospettare un ***grave*** rischio, essa chiede ulteriori informazioni agli Stati membri, ad altre agenzie della Comunità e alla Commissione. Gli Stati membri, le agenzie comunitarie in questione e la Commissione rispondono ***quanto prima*** e trasmettono ogni informazione pertinente in loro possesso.	2. Se l'Autorità dispone di informazioni tali da indurre a sospettare ***un rischio,*** essa chiede ulteriori informazioni agli Stati membri, ad altre agenzie della Comunità e alla Commissione. Gli Stati membri, le agenzie comunitarie in questione e la Commissione rispondono ***con urgenza*** e trasmettono ogni informazione pertinente in loro possesso.

Emendamento 130

Articolo 33, paragrafo 4

4. L'Autorità trasmette le informazioni raccolte sui rischi emergenti al Parlamento europeo, alla Commissione e agli Stati membri.	4. L'Autorità trasmette ***la valutazione e*** le informazioni raccolte sui rischi emergenti al Parlamento europeo, alla Commissione e agli Stati membri.

Emendamento 131

Articolo 34

Articolo 34	***Soppresso***
Sistema di allarme rapido	
1. L'Autorità è responsabile della gestione del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi istituito dall'articolo 49.	
2. L'Autorità, consultandosi con gli Stati membri e la Commissione, istituisce i meccanismi di trasmissione rapida delle informazioni necessari per la gestione del sistema di allarme rapido.	

Emendamento 132

Articolo 35, paragrafo 1

1. L'Autorità promuove il collegamento attraverso reti ***europee*** delle organizzazioni attive nei settori di sua competenza. Tale collegamento in rete persegue in particolare la finalità di agevolare il coordinamento delle attività, lo scambio di informazioni, l'elaborazione e l'esecuzione di progetti comuni, lo scambio di competenze specifiche e le buone pratiche nei settori di competenza dell'Autorità.	1. L'Autorità promuove il collegamento attraverso ***reti delle*** organizzazioni attive nei settori di sua competenza***, incluse le organizzazioni dei consumatori e altri soggetti interessati***. Tale collegamento in rete persegue in particolare la finalità di agevolare il coordinamento delle attività, lo scambio di informazioni, l'elaborazione e l'esecuzione di progetti comuni, lo scambio di competenze specifiche e le buone pratiche nei settori di competenza dell'Autorità.

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 133

Articolo 35, paragrafo 1 bis (nuovo)

	1 bis. Gli Stati membri attivano e coordinano una rete di centri eccellenti di ricerca a livello regionale e interregionale, con il fine di controllare continuamente la sicurezza alimentare.

Emendamento 134

Articolo 35, paragrafo 2

2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, forma un elenco delle organizzazioni competenti e indipendenti***, designate dagli Stati membri,*** che possono assistere l'Autorità, da sole o in rete, nell'adempimento dei suoi compiti. L'Autorità può affidare a tali organizzazioni alcuni compiti, in particolare l'attività preparatoria per i pareri scientifici, l'assistenza scientifica e tecnica, studi scientifici, la raccolta di dati e l'individuazione di rischi emergenti. Alcuni di questi compiti possono fruire di un sostegno finanziario.	2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, forma un elenco***, che sarà reso pubblico,*** delle organizzazioni competenti e indipendenti che possono assistere l'Autorità, da sole o in rete, nell'adempimento dei suoi compiti. L'Autorità può affidare a tali organizzazioni alcuni compiti, in particolare l'attività preparatoria per i pareri scientifici, l'assistenza scientifica e tecnica, studi scientifici, la raccolta di dati e l'individuazione di rischi emergenti. Alcuni di questi compiti possono fruire di un sostegno finanziario. ***Il Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, concepisce anche un programma secondo il quale organizzazioni competenti e indipendenti nel settore della sicurezza alimentare dei paesi della AEE e dell'EFTA e dei paesi candidati possono cooperare e collegarsi all'Autorità. L'Autorità può saltuariamente affidare taluni compiti scientifici e tecnici a questi enti e organizzazioni qualora lo ritenga opportuno.***

Emendamento 135

Articolo 36, paragrafo 1, comma 1

1. I membri del consiglio di amministrazione ***e*** i membri del foro consultivo si impegnano ad agire in modo indipendente nell'interesse pubblico.	1. I membri del consiglio di amministrazione, i membri del foro consultivo ***e il direttore esecutivo*** si impegnano ad agire in modo indipendente nell'interesse pubblico.

Emendamento 136

Articolo 36, paragrafo 3

3. I membri del consiglio di amministrazione, i membri del foro consultivo, i membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici, nonché gli esperti esterni partecipanti ai loro gruppi di lavoro dichiarano ad ogni riunione qualsiasi interesse specifico che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza in relazione ai punti all'ordine del giorno.	3. I membri del consiglio di amministrazione***, il direttore esecutivo***, i membri del foro consultivo, i membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici, nonché gli esperti esterni partecipanti ai loro gruppi di lavoro dichiarano ad ogni riunione qualsiasi interesse specifico che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza in relazione ai punti all'ordine del giorno.

Emendamento 137

Articolo 37, paragrafo 1, alinea

1. L'Autorità si impegna a svolgere le proprie attività con un livello elevato di trasparenza. Essa rende pubblico quanto segue:	1. L'Autorità si impegna a svolgere le proprie attività con un livello elevato di trasparenza. Essa rende pubblico ***senza indugio*** quanto segue:

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 138

Articolo 37, paragrafo 1, lettera – a) (nuova)

	– a) gli ordini del giorno e i processi verbali del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici;

Emendamento 139

Articolo 37, paragrafo 1, lettera a)

a) i pareri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici ***quanto prima*** dopo la loro adozione, accludendo sempre i pareri di minoranza;	a) i pareri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici ***immediatamente*** dopo la loro adozione, accludendo sempre i pareri di minoranza;

Emendamento 140

Articolo 37, paragrafo 1, lettera b)

b) le dichiarazioni d'interessi annuali rese dai membri del consiglio di amministrazione, del foro consultivo, del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici, nonché le dichiarazioni d'interessi rese in relazione ai punti all'ordine del giorno delle riunioni;	b) le dichiarazioni d'interessi annuali rese dai membri del consiglio di amministrazione, ***dal direttore esecutivo, dai membri*** del foro consultivo, del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici, nonché le dichiarazioni d'interessi rese in relazione ai punti all'ordine del giorno delle riunioni;

Emendamento 141

Articolo 37, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)

	b bis) fatti salvi gli articoli 38 e 40, l'informazione sulla cui base sono resi i suoi pareri;

Emendamento 142

Articolo 37, paragrafo 1, lettera d bis) (nuova)

	d bis) il programma annuale di lavoro e il programma pluriennale;

Emendamento 143

Articolo 37, paragrafo 2

2. Il consiglio di amministrazione, ***su proposta del direttore esecutivo, può decidere di tenere alcune delle*** proprie riunioni in pubblico e può autorizzare rappresentanti dei consumatori o altre parti interessate a presenziare come osservatori allo svolgimento di alcune delle attività dell'Autorità.	2. Il consiglio di amministrazione ***tiene le*** proprie riunioni in pubblico e può autorizzare rappresentanti dei consumatori o altre parti interessate a presenziare come osservatori allo svolgimento di alcune delle attività dell'Autorità.

Emendamento 144

Articolo 37, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. Il consiglio di amministrazione stabilisce disposizioni specifiche per l'inclusione di osservatori profani alle riunioni del comitato scientifico.

Emendamento 145

Articolo 38, paragrafo 3

3. Le conclusioni dei pareri scientifici formulati dall'Autorità riguardo a prevedibili effetti sanitari non sono mai tenute segrete.	***Soppresso***

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	Emendamento 146
	Articolo 39, paragrafo 2
2. L'Autorità provvede affinché vengano fornite rapidamente informazioni obiettive, affidabili e di facile comprensione ai cittadini e a ogni parte interessata, con particolare riguardo ai risultati della sua attività. Per agevolare la comprensione delle sue attività da parte dei cittadini, elabora e diffonde materiale informativo destinato al grande pubblico.	2. L'Autorità ***espleta la propria funzione di comunicazione del rischio in maniera responsabile. Essa*** provvede affinché vengano fornite rapidamente informazioni obiettive, affidabili e di facile comprensione ai cittadini e a ogni parte interessata, con particolare riguardo ai risultati della sua attività. Per agevolare la comprensione delle sue attività da parte dei cittadini, elabora e diffonde materiale informativo destinato al grande pubblico.
	Emendamento 147
	Articolo 39, paragrafo 2 bis (nuovo)
	2 bis. L'Autorità, rappresentata dal direttore esecutivo e dai membri dei vari gruppi scientifici, incontra regolarmente la Commissione e il Consiglio per discutere la base dell'analisi di rischio, in modo che queste istituzioni possano prendere con maggiore consapevolezza decisioni per la gestione dei rischi.
	Emendamento 148
	Articolo 39, paragrafo 2 ter (nuovo)
	2 ter. L'Autorità rilascia una comunicazione per spiegare le sue valutazioni scientifiche di rischio al Parlamento europeo, ai consumatori, al settore alimentare commerciale e alla comunità accademica per promuovere il proprio ruolo e definire l'indipendenza e la trasparenza delle procedure di analisi dei rischi da essa operate.
	Emendamento 149
	Articolo 39, paragrafo 2 quater (nuovo)
	2 quater. Le conclusioni contenute nei pareri scientifici formulati dall'Autorità riguardo a prevedibili effetti sulla sicurezza e la salute sono resi pubblici immediatamente dopo la loro adozione e trasmissione alla Commissione.
	Emendamento 150
	Articolo 39, paragrafo 3
3. La Commissione e l'Autorità provvedono a un adeguato scambio di informazioni su questioni di rispettiva competenza nel campo della comunicazione del rischio.	3. La Commissione e l'Autorità provvedono a un adeguato scambio di informazioni su questioni di rispettiva competenza nel campo della comunicazione del rischio. ***L'Autorità rende pubblici tutti i pareri, comprese le raccomandazioni destinate agli addetti alla gestione del rischio che sono state respinte o che non hanno comportato l'adozione di alcun provvedimento.***
	Emendamento 152
	Articolo 41
Consumatori e altre parti interessate	Consumatori***, produttori*** e altre parti interessate
L'Autorità stabilisce contatti ***adeguati*** con i rappresentanti dei consumatori e con tutte le altre parti interessate.	L'Autorità stabilisce contatti ***efficienti*** con i rappresentanti dei consumatori e ***dei produttori, con gli operatori delle industrie di trasformazione e*** con tutte le altre parti interessate.

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 153

Articolo 42, paragrafo 1

1. ***Le entrate dell'***Autorità sono ***costituite da un contributo comunitario e a titolo suppletivo, dalle tasse percepite per i servizi prestati.***	1. ***L'***Autorità ***è finanziata interamente dal bilancio generale dell'Unione.***

Emendamento 154

Articolo 42, paragrafi 5 e 6

5. Entro il 31 marzo il Consiglio di amministrazione adotta il progetto ***di bilancio*** e lo trasmette alla Commissione, che su tale base inserisce le relative previsioni nel progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee, che sottopone al Consiglio a norma dell'articolo 272 del trattato.	5. Entro il 31 marzo il Consiglio di amministrazione adotta il progetto ***dello stato di previsione, compresa la tabella provvisoria dell'organico accompagnata dal programma preliminare di lavoro,*** e lo trasmette alla Commissione, che su tale base inserisce le relative previsioni nel progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee, che sottopone al Consiglio a norma dell'articolo 272 del trattato.
6. ***Il*** Consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Autorità, ***adeguandolo*** nella misura del necessario al contributo comunitario.	6. ***Dopo l'adozione del bilancio generale da parte dell'autorità di bilancio, il*** Consiglio di amministrazione adotta il bilancio ***definitivo e il programma di lavoro*** dell'Autorità, ***adeguandoli*** nella misura del necessario al contributo comunitario. ***Li trasmette senza indugio alla Commissione e all'autorità di bilancio.***
	6 bis. A qualsiasi modifica del bilancio, compresa la tabella dell'organico, si applica la procedura di cui al paragrafo 5.
	6 ter. La tabella dell'organico dell'agenzia è autorizzata dal bilancio dell'Unione.

Emendamento 155

Articolo 43, paragrafo 5

5. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del ***Consiglio di amministrazione***, dà scarico dell'esecuzione del bilancio al ***direttore esecutivo*** dell'Autorità.	5. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del ***Consiglio***, dà scarico dell'esecuzione del bilancio al ***Consiglio di amministrazione*** dell'Autorità.

Emendamento 156

Articolo 43 bis (nuovo)

	Articolo 43 bis
	Lotta contro le frodi
	1. Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita si applicano senza alcuna limitazione le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) ([1]).
	2. L'Autorità aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall'OLAF ([2]) e adotta senza indugio le disposizioni pertinenti, che sono valide per tutti i membri del suo personale.

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	3. Le decisioni in materia di finanziamento nonché i contratti e gli strumenti di esecuzione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possano effettuare, ove necessario, controlli in loco presso i beneficiari degli stanziamenti dell'Autorità nonché presso gli uffici responsabili della loro assegnazione.

(1) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
(2) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

Emendamento 157
Articolo 44

Articolo 44	***Soppresso***
Tasse percepite dall'Autorità	
Entro tre anni dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione, sentita l'Autorità, gli Stati membri e le parti interessate, pubblica una relazione sulla possibilità e l'opportunità di chiedere alle imprese il pagamento di una tassa per una autorizzazione comunitaria e per altri servizi forniti dall'Autorità.	

Emendamento 158
Articolo 49, paragrafo – 1 (nuovo)

	– 1. L'Autorità è responsabile nei confronti della Commissione della gestione del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i preparati alimentari per animali.

Emendamento 159
Articolo 49, paragrafo – 1 bis (nuovo)

	– 1 bis. L'Autorità, consultandosi con gli Stati membri e la Commissione, istituisce i meccanismi di trasmissione rapida delle informazioni necessari per la gestione del sistema di allarme rapido.

Emendamento 160
Articolo 49, paragrafo 1, comma 1

1. È istituito, sotto forma di rete, ***un*** sistema di allarme rapido per gli alimenti e i ***mangimi***. Ad esso partecipano gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità***, che è responsabile del suo funzionamento***. Gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità designano ciascuno un punto di contatto, che è membro della rete.	1. È istituito, sotto forma di rete, ***il*** sistema di allarme rapido per gli alimenti e i ***preparati alimentari per animali***. Ad esso partecipano gli Stati membri, la Commissione e ***l'Autorità. Gli*** Stati membri, la Commissione e l'Autorità designano ciascuno un punto di contatto, che è membro della rete.

Emendamento 161
Articolo 49, paragrafo 2, comma 1

2. Qualora un membro della rete disponga di informazioni relative all'esistenza di un ***grave*** rischio, diretto o indiretto, per la salute umana dovuto ad alimenti o ***mangimi***, egli trasmette immediatamente tali informazioni all'Autorità nell'ambito del sistema di allarme rapido.	2. Qualora un membro della rete disponga di informazioni relative all'esistenza di ***un rischio***, diretto o indiretto, per la salute umana dovuto ad alimenti o ***preparati alimentari per animali***, egli trasmette immediatamente tali informazioni all'Autorità ***e alla Commissione*** nell'ambito del sistema di allarme rapido.

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 162

Articolo 49, paragrafo 2, comma 2

2. L'Autorità valuta ***se***, sulla base della notificazione, il prodotto in questione comporti un ***grave*** rischio per la salute umana, ***tale da richiedere*** un intervento rapido. ***Se è necessario un intervento rapido***, ***l'Autorità*** trasmette immediatamente le informazioni ***attraverso il sistema di allarme rapido.*** La notificazione può essere integrata con ogni informazione scientifica o tecnica in grado di agevolare un intervento rapido e adeguato degli Stati membri.	2. ***Se*** l'Autorità valuta ***che***, sulla base della notificazione, il prodotto in questione comporti ***un rischio*** per la salute umana, ***e richiede*** un intervento rapido, ***essa determina la natura e l'ampiezza delle misure da adottare e*** trasmette immediatamente ***alla Commissione*** le informazioni. ***Quest'ultima decide se sia necessario o meno informarne gli Stati membri. In caso affermativo, l'Autorità deve immediatamente notificare le informazioni agli Stati membri.*** La notificazione può ***anche*** essere integrata con ogni informazione scientifica o tecnica in grado di agevolare un intervento rapido e adeguato degli Stati membri.

Emendamento 163

Articolo 49, paragrafo 3

3. L'autorità nazionale competente che riceva una notificazione trasmessa da un operatore del settore alimentare, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, o da un operatore del settore dei *mangimi*, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, dopo averla verificata ne informa ***l'Autorità*** tramite il sistema di allarme rapido. L'Autorità interviene secondo le modalità previste dal paragrafo 2.	3. L'autorità nazionale competente che riceva una notificazione trasmessa da un operatore del settore alimentare, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, o da un operatore del settore dei ***preparati alimentari per animali***, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, dopo averla verificata ***urgentemente*** ne informa ***la Commissione*** tramite il sistema di allarme rapido. L'Autorità interviene secondo le modalità previste dal paragrafo 2

Emendamento 164

Articolo 49, paragrafo 4, comma 1, alinea

4. Nell'ambito del sistema di allarme rapido e salvo altrimenti disposto dalla normativa comunitaria, gli Stati membri notificano immediatamente ***all'Autorità***, quanto segue:	4. Nell'ambito del sistema di allarme rapido e salvo altrimenti disposto dalla normativa comunitaria, gli Stati membri notificano immediatamente ***alla Commissione,*** quanto segue:

Emendamento 166

Articolo 49, paragrafo 4, comma 3

L'Autorità trasmette immediatamente ai membri della rete la notificazione e le ulteriori informazioni ricevute a norma del primo e del secondo comma.	*La* ***Commissione*** trasmette immediatamente ai membri della rete la notificazione e le ulteriori informazioni ricevute a norma del primo e del secondo comma.

Emendamento 169

Articolo 50

Le misure per l'applicazione dell'articolo 49 sono adottate dalla Commissione, ***sentita*** l'Autorità, secondo la procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2. Esse indicano in particolare le condizioni e procedure specifiche relative alla trasmissione delle notificazioni e delle ulteriori informazioni e le regole specifiche relative alle informazioni trasmesse da operatori professionali.	Le misure per l'applicazione dell'articolo 49 sono adottate dalla Commissione, ***dopo averne discusso con*** l'Autorità, secondo la procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2. Esse indicano in particolare le condizioni e procedure specifiche relative alla trasmissione delle notificazioni e delle ulteriori informazioni e le regole specifiche relative alle informazioni trasmesse da operatori professionali. ***La responsabilità finale spetta alla Commissione.***

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 170	
Articolo 51, paragrafo 1, comma 1	
1. ***Di regola,*** le informazioni a disposizione dei membri della rete e riguardanti un rischio per la salute umana provocato da alimenti e ***mangimi*** sono messe a disposizione dei cittadini. ***Di regola,*** i cittadini hanno accesso alle informazioni sull'identificazione dei prodotti, sulla natura del rischio e sulle misure adottate.	1. ***Le*** informazioni a disposizione dei membri della rete e riguardanti un rischio per la salute umana provocato da alimenti e ***preparati alimentari per animali*** sono messe a disposizione dei cittadini ***in linea con i requisiti della trasparenza***. ***I*** cittadini hanno accesso alle informazioni sull'identificazione dei prodotti, sulla natura del rischio e sulle misure adottate.
Emendamento 172	
Articolo 52, paragrafo 1	
1. La Commissione elabora, in stretta collaborazione con l'Autorità e, ***ove opportuno***, con gli Stati membri, un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei ***mangimi*** (in prosieguo: «il piano generale»).	1. La Commissione elabora, in stretta collaborazione con l'Autorità, ***con il Parlamento europeo e con*** gli Stati membri, un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei ***preparati alimentari per animali*** (in prosieguo: «il piano generale»).
Emendamento 173	
Articolo 53, paragrafo 1	
1. Nel rispetto della sua funzione di garante dell'applicazione del diritto comunitario, la Commissione, qualora identifichi una situazione che comporti un ***grave*** rischio diretto o indiretto per la salute umana derivante da alimenti e ***mangimi*** e non sia possibile prevenire, eliminare o ridurre tale rischio attraverso le disposizioni vigenti o non sia possibile gestirlo adeguatamente mediante la sola applicazione degli articoli 55 e 56, notifica immediatamente la situazione agli Stati membri e all'Autorità.	1. Nel rispetto della sua funzione di garante dell'applicazione del diritto comunitario, la Commissione, qualora identifichi una situazione che comporti un rischio diretto o indiretto per la salute umana derivante da alimenti e ***preparati alimentari per animali*** e non sia possibile prevenire, eliminare o ridurre tale rischio attraverso le disposizioni vigenti o non sia possibile gestirlo adeguatamente mediante la sola applicazione degli articoli 54 e 55, notifica immediatamente la situazione agli Stati membri***, al Parlamento europeo*** e all'Autorità.
Emendamento 174	
Articolo 53, paragrafo 2	
2. La Commissione istituisce immediatamente un'unità di crisi alla quale partecipa l'Autorità***, la quale se necessario fornisce assistenza scientifica e tecnica.***	2. La Commissione istituisce immediatamente un'unità ***permanente*** di crisi alla quale partecipa l'Autorità ***L'Autorità fornisce assistenza tecnica e scientifica rispetto alle varie opzioni di gestione di cui dispone l'unità nei confronti delle specifiche crisi alimentari. Anche i funzionari dell'Ufficio alimentare e veterinario sono coinvolti in queste unità di crisi.***
Emendamenti 175 e 182	
Articolo 53, paragrafo 2 bis (nuovo)	
	2 bis. La Commissione prepara un progetto di documento sulle misure da adottare nei 30 giorni successivi alla ricezione del parere dell'Autorità e lo trasmette agli Stati membri.
Emendamento 176	
Articolo 54, paragrafo 3	
3. L'unità di crisi ***adotta ogni misura necessaria per informare i cittadini***.	3. L'unità di crisi ***tiene informato il pubblico dei rischi in gioco e delle misure adottate***.

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 177

Articolo 55, titolo

Misure urgenti per alimenti di origine comunitaria o importati da un paese terzo	Misure urgenti per alimenti ***e preparati alimentari per animali*** di origine comunitaria o importati da un paese terzo

Emendamento 178

Articolo 55, paragrafo 1, lettera a), punto i bis) (nuovo)

	i bis) sospensione delle esportazioni dei generi alimentari e degli aiuti alimentari in questione;

Emendamento 179

Articolo 55, paragrafo 1, comma 2

Entro dieci giorni lavorativi, le misure adottate sono confermate, prorogate, modificate o revocate secondo la procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2.	Entro dieci giorni lavorativi, le misure adottate sono confermate, prorogate, modificate o revocate secondo la procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2***, e sono immediatamente pubblicati i motivi della decisione della Commissione.***

Emendamento 180

Articolo 55, paragrafo 1, comma 2 bis (nuovo)

	Fintantoché le misure adottate dalla Commissione non vengono sostituite da un altro atto giuridico, esse sono applicate.

Emendamento 181

Articolo 56

Quando sia manifesto che alimenti di origine comunitaria o importati da un paese terzo possano comportare un ***grave*** rischio per la salute umana e la Commissione non ritenga opportuno adottare una misura d'urgenza a norma dell'articolo 55, la Commissione può esaminare il più presto possibile la situazione in seno al comitato istituito dall'articolo 57, paragrafo 1 e adottare le misure necessarie secondo la procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2. Essa segue gli sviluppi della situazione e, se necessario, modifica o revoca, secondo la procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2, le misure adottate.	Quando sia manifesto che alimenti di origine comunitaria o importati da un paese terzo possano comportare un rischio per la salute umana e la Commissione non ritenga opportuno adottare una misura d'urgenza a norma dell'articolo 55, la Commissione può esaminare il più presto possibile la situazione in seno al comitato istituito dall'articolo 57, paragrafo 1 e adottare le misure necessarie secondo la procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2. Essa segue gli sviluppi della situazione e, se necessario, modifica o revoca, secondo la procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2, le misure adottate ***e pubblica senza indugio i motivi che hanno dettato la sua decisione specie allorquando i provvedimenti della Commissione si discostano dalle conclusioni e raccomandazioni del comitato***.

Emendamento 183

Articolo 60, paragrafo 1, comma 1

1. Entro tre anni dalla data stabilita nell'articolo 65 l'Autorità, ***in collaborazione con la Commissione,*** procede ***ad una valutazione indipendente dei propri risultati sulla base del mandato formulato dal Consiglio di amministrazione di concerto con la Commissione***. La valutazione riguarda ***i metodi di lavoro dell'Autorità e*** l'impatto ***dell'Autorità nei settori di sua competenza***.	1. Entro tre anni dalla data stabilita nell'articolo 65 l'Autorità, ***e successivamente ogni cinque anni, l'Autorità*** procede ***a commissionare*** una valutazione ***esterna*** indipendente ***sull'applicazione del regolamento***. ***2.*** La valutazione riguarda l'impatto ***che il presente regolamento, l'Autorità e i suoi metodi di lavoro avranno nel contribuire alla sicurezza alimentare. La valutazione terrà conto dei pareri dei soggetti interessati, sia a livello comunitario che nazionale.***

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamenti 205 e 186	
Articolo 60, paragrafo 1, comma 2	
Il consiglio di amministrazione dell'Autorità esamina le conclusioni della valutazione e***, se necessario,*** rivolge alla Commissione ***raccomandazioni*** relative a modifiche riguardanti l'Autorità e le sue pratiche operative. La valutazione e le raccomandazioni sono rese pubbliche.	***3.*** Il consiglio di amministrazione dell'Autorità esamina le conclusioni della valutazione ***e rivolge raccomandazioni*** alla Commissione relative a modifiche riguardanti ***il presente regolamento,*** l'Autorità e le sue pratiche operative. ***La Commissione le trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. Ove necessario viene allegato un piano d'azione corredato di un calendario.*** La valutazione e le raccomandazioni sono rese pubbliche. ***L'Autorità detiene comunque il diritto di modificare le sue procedure operative interne ogniqualvolta lo ritiene necessario e, in tale caso, ne informa la Commissione.***
Emendamento 185	
Articolo 60, paragrafo 2	
2. Entro tre anni dalla data di cui all'articolo 65 la Commissione pubblica una relazione ***sull'esperienza acquisita nell'applicazione delle sezioni 1 e 2 del capo IV***.	2. Entro tre anni dalla data di cui all'articolo 65 la Commissione pubblica una relazione ***destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione alla normativa comunitaria dei principi formulati nel presente regolamento***.
Emendamento 187	
Articolo 61, paragrafo 1	
1. I riferimenti presenti nella legislazione comunitaria al comitato scientifico dell'alimentazione umana, al comitato scientifico dell'alimentazione animale, al comitato scientifico veterinario, al comitato scientifico degli antiparassitari, al comitato scientifico delle piante e al comitato scientifico direttivo sono sostituiti da un riferimento all'Autorità europea per ***gli alimenti***.	1. I riferimenti presenti nella legislazione comunitaria al comitato scientifico dell'alimentazione umana, al comitato scientifico dell'alimentazione animale, al comitato scientifico veterinario, al comitato scientifico degli antiparassitari, al comitato scientifico delle piante e al comitato scientifico direttivo sono sostituiti***, se del caso,*** da un riferimento all'Autorità europea per ***la sicurezza alimentare***.
Emendamento 188	
Articolo 63	
La sede dell'Autorità viene decisa ***dalle autorità competenti sulla base di una proposta della*** Commissione.	La sede dell'Autorità viene decisa ***dal Consiglio, previa consultazione con la*** Commissione ***e il Parlamento europeo***. ***Essa deve essere, e dimostrare di esserlo anche fisicamente, indipendente dalla Commissione e dalle altre istituzioni. La sede dell'Autorità deve soddisfare i seguenti criteri:*** — ***avere una lunga tradizione in materia di sicurezza alimentare al fine di prestare credibilità all'Autorità agli occhi dei cittadini dell'UE;*** — ***rafforzare l'indipendenza e l'integrità dell'Autorità;*** — ***fornire una buona infrastruttura scientifica e servizi nel settore della sicurezza alimentare;*** — ***essere di facile accesso in termini di comunicazioni, avere un'ubicazione geografica centrale ed essere collegata con mezzi di comunicazione rapidi;***

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	— ***consentire all'Autorità di lavorare strettamente ed efficacemente con quei servizi della Commissione che si occupano dei temi della salute pubblica e della tutela dei consumatori;***
	— ***essere efficace dal punto di vista dei costi e consentire all'Autorità di iniziare immediatamente i propri lavori;***
	— ***fornire la necessaria infrastruttura sociale per il personale dell'Autorità.***
	Emendamento 189
	Articolo 64
La legislazione alimentare in vigore ***si applica fino a quando verrà*** modificata al fine di conformarla alle disposizioni dei capi I e II.	***Per quanto necessario,*** la legislazione alimentare in vigore ***è*** modificata al fine di conformarla alle disposizioni dei capi I e II.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (COM(2000) 716 — C5-0655/2000 — 2000/0286(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— viste la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 716) [1],

— visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 37, 95, 133 e 152, paragrafo 4 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0655/2000),

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione giuridica e per il mercato interno, della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale nonché della commissione per la pesca (A5-0198/2001),

1. approva la proposta della Commissione così emendata ma ritiene che il finanziamento dell'Autorità dovrebbe essere trasferito dalla riserva soltanto una volta che sia stata concordata una soluzione soddisfacente in merito sia alla sua ubicazione e alla sua effettiva operatività;

2. nota che si tratta di una nuova azione per la quale non sono previsti finanziamenti nel bilancio attuale; ritiene che la scheda finanziaria della proposta di regolamento presentata dalla Commissione non sia compatibile con i massimali della rubrica 3 della prospettiva finanziaria corrente in mancanza di una revisione o di una riduzione delle altre politiche;

3. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

[1] GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 247.

Martedì 12 giugno 2001

2. Norme sanitarie relative a sottoprodotti di origine animale ***I

A5-0185/2001

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 90/425/CEE e 92/118/CEE con riguardo alle norme sanitarie relative a sottoprodotti di origine animale (COM(2000) 573 – C5-0538/2000 – 2000/0230(COD))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO DELLA COMMISSIONE [1]	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	Emendamento 1
	Articolo 3, comma 1
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con decorrenza ***1º febbraio 2003***. Essi ne informano immediatamente la Commissione.	Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con decorrenza ***1º gennaio 2002***. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

[1] GU C 62 E del 27.2.2001, pag. 166.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 90/425/CEE e 92/118/CEE con riguardo alle norme sanitarie relative a sottoprodotti di origine animale (COM(2000) 573 – C5-0538/2000 – 2000/0230(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio (COM(2000) 573) [1],

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 152, paragrafo 4 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0538/2000),

– visto l'articolo 67 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0185/2001),

1. approva la proposta della Commissione così emendata;

2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

[1] GU C 62 E del 27.2.2001, pag. 166.

Martedì 12 giugno 2001

3. Norme relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ***I

A5-0200/2001

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (COM(2000) 574 — C5-0539/2000 — 2000/0259(COD))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO DELLA COMMISSIONE [1]	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	Emendamento 1 *Considerando 3*
(3) Alla luce dei pareri scientifici di cui sopra, occorre distinguere le misure da attuare secondo la natura dei sottoprodotti di origine animale interessati. È opportuno limitare le possibilità di utilizzazione di taluni materiali di origine animale e definire metodi di utilizzazione o di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale diversi dalla produzione di materie prime per mangimi.	(3) Alla luce dei pareri scientifici di cui sopra, occorre distinguere le misure da attuare secondo la natura dei sottoprodotti di origine animale interessati. È opportuno limitare le possibilità di utilizzazione di taluni materiali di origine animale ***così da renderla applicabile esclusivamente per i prodotti ritenuti idonei al consumo umano. È inoltre necessario porre fine all'attuale possibilità di riutilizzo all'interno di una specie ai fini dell'alimentazione animale*** e definire metodi di utilizzazione o di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale diversi dalla produzione di materie prime per *preparati alimentari per animali*.
	Emendamento 2 *Considerando 5 bis (nuovo)*
	(5 bis) Nella sua risoluzione del 16 novembre 2000 sull'ESB e la sicurezza dei mangimi animali [1], il Parlamento europeo ha chiesto una moratoria della produzione dei preparati alimentari per animali e delle pratiche che comportino il riciclaggio di resti di animali nell'alimentazione di bovini, ovini, caprini e di tutte le altre specie animali, compresi il pollame e i pesci, fintanto che gli Stati membri non saranno in grado di garantire l'attuazione delle norme UE vigenti relative alla prevenzione dell'ESB (trattamento a 133 °C, 3 bar, 20 minuti; garanzia di separazione dai materiali a rischio specifico, ecc.) e non saranno effettivamente entrate in vigore tutte le disposizioni previste nel presente regolamento.
	[1] GU C 223 dell'8.8.2001, pag. 28.
	Emendamento 3 *Considerando 5 ter (nuovo)*
	(5 ter) Nella sua precitata risoluzione del 16 novembre 2000 il Parlamento europeo ha altresì sottolineato che l'industria dell'alimentazione animale deve dichiarare pubblicamente tutti gli ingredienti contenuti in tutti i preparati alimentari per animali prodotti e commercializzati nell'UE.

[1] GU C 96 E del 27.3.2001, pag.40.

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 4

Considerando 5 quater (nuovo)

	(5 quater) Diverse fonti scientifiche indipendenti evidenziano il rischio che le TSE che colpiscono gli ovini possano in certi casi essere trasmissibili all'uomo. Occorre pertanto tener conto di tale parere e incaricare il comitato scientifico responsabile di svolgere tutti gli studi necessari e di trarne rapidamente le conseguenze per quanto riguarda i sottoprodotti animali di categoria 1 sospettati di essere affetti da una TSE.

Emendamento 102

Considerando 5 quinquies (nuovo)

	(5 quinquies) Entro il giugno 2002, la Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa per introdurre il divieto di utilizzare rifiuti alimentari, salvo che le autorità competenti dei singoli Stati membri non possano garantire il loro adeguato trattamento con idonei standard di sterilizzazione, atti a distruggere i virus della peste suina e dell'afta epizootica in unità di lavorazione ufficialmente autorizzate, e salvo che non divenga operativo negli Stati membri un sistema di registrazione dei rifiuti alimentari.

Emendamento 6

Considerando 5 sexies (nuovo)

	(5 sexies) L'origine e la diffusione dell'epidemia di ESB sono riconducibili alla contaminazione delle farine animali, che avrebbe potuto essere evitata se gli Stati membri avessero applicato le decisioni adottate a livello comunitario.

Emendamento 8

Considerando 7

(7) Per evitare ogni rischio di dispersione degli agenti patogeni e/o dei residui, i sottoprodotti di origine animale devono essere trasformati e immagazzinati in impianti riconosciuti e soggetti a controllo designati dallo Stato membro interessato oppure eliminati con altri sistemi appropriati. In determinate circostanze, soprattutto ove ciò sia giustificato dalla distanza, dalla durata del trasporto o da problemi di capacità, l'impianto di trasformazione, incenerimento o coincenerimento designato può essere situato in un altro Stato membro.	(7) Per evitare ogni rischio di dispersione degli agenti patogeni e/o dei residui, i sottoprodotti di origine animale devono essere ***separati,*** trasformati e immagazzinati in impianti riconosciuti e soggetti a controllo designati dallo Stato membro interessato oppure eliminati con altri sistemi appropriati. In determinate circostanze, soprattutto ove ciò sia giustificato dalla distanza, dalla durata del trasporto o da problemi di capacità, l'impianto di trasformazione, incenerimento o coincenerimento designato può essere situato in un altro Stato membro.

Emendamento 9

Considerando 7 bis (nuovo)

	(7 bis) I sottoprodotti animali la cui utilizzazione nell'alimentazione animale è autorizzata devono essere separati per categoria animale in ogni fase della trasformazione, del magazzinaggio e del trasporto.

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 10

Considerando 9

(9) Per tener conto di determinate prassi, deve essere possibile derogare alle procedure di trasformazione previste per usi controllati.	***Soppresso***

Emendamento 11

Considerando 14

(14) I sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, e in particolare le proteine animali trasformate, i grassi fusi, gli alimenti per animali da compagnia, le pelli e la lana, sono inclusi nell'elenco di prodotti di cui all'allegato I del ***trattato***. L'immissione sul mercato di tali prodotti costituisce un'importante fonte di reddito per una parte della popolazione agricola. Per garantire lo sviluppo razionale del settore ***ed accrescerne la produttività,*** sono necessarie norme sanitarie e di polizia sanitaria comunitarie per i prodotti in questione. Dati i rischi sensibili di propagazione di malattie a cui gli animali sono esposti, è necessario specificare, per taluni sottoprodotti di origine animale, i requisiti particolari da prescrivere all'atto dell'immissione sul mercato, segnatamente quando la destinazione è una regione con un livello sanitario elevato.	(14) I sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, e in particolare le proteine animali trasformate, i grassi fusi, gli alimenti per animali da compagnia, le pelli e la lana, sono inclusi nell'elenco di prodotti di cui all'allegato I del ***presente regolamento***. L'immissione sul mercato di tali prodotti costituisce un'importante fonte di reddito per una parte della popolazione agricola. Per garantire lo sviluppo razionale del settore sono necessarie norme sanitarie e di polizia sanitaria comunitarie per i prodotti in questione. Dati i rischi sensibili di propagazione di malattie a cui gli animali sono esposti, è necessario specificare, per taluni sottoprodotti di origine animale, i requisiti particolari da prescrivere all'atto dell'immissione sul mercato, segnatamente quando la destinazione è una regione con un livello sanitario elevato.

Emendamento 12

Considerando 15

(15) Per garantire che i prodotti importati dai paesi terzi rispettino norme d'igiene almeno uguali o equivalenti a quelle applicate dalla Comunità occorre introdurre, per tali paesi e i relativi stabilimenti, un sistema di riconoscimento associato a una procedura comunitaria di ispezione che consenta di accertare che le condizioni del riconoscimento stesso vengono rispettate. ***L'importazione da paesi terzi di alimenti per animali da compagnia può aver luogo a condizioni differenti da quelle applicabili ai prodotti comunitari corrispondenti, in particolare nella misura in cui le garanzie richieste riguardano i residui di sostanze vietate dalla direttiva 96/22/CE del Consiglio ([1]). Per garantire che i suddetti alimenti e le relative materie prime vengano destinati esclusivamente all'uso previsto occorre stabilire misure di controllo adeguate sull'importazione dei materiali di scarto.***	(15) Per garantire che i prodotti importati dai paesi terzi rispettino norme d'igiene almeno uguali o equivalenti a quelle applicate dalla Comunità occorre introdurre, per tali paesi e i relativi stabilimenti, un sistema di riconoscimento associato a una procedura comunitaria di ispezione che consenta di accertare che le condizioni del riconoscimento stesso vengono rispettate.
([1]) GU L 125 del 23.5.1996 [Modificazione proposta dalla Commissione nel documento COM(2000) 320].	

Emendamento 13

Considerando 19

(19) Una tale semplificazione consentirà inoltre una maggiore chiarezza per quanto riguarda le norme d'igiene specifiche relative a prodotti di origine animale non destinati al consumo umano. La semplificazione delle norme d'igiene specifiche non	(19) Una tale semplificazione consentirà inoltre una maggiore chiarezza per quanto riguarda le norme d'igiene specifiche relative a prodotti di origine animale non destinati al consumo umano. La semplificazione delle norme d'igiene specifiche non

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
deve tuttavia condurre alla deregolazione; occorre pertanto mantenere e, ***ove richiesto*** per garantire la tutela della salute pubblica e animale, rafforzare le norme d'igiene per i prodotti di origine animale non destinati al consumo umano.	deve tuttavia condurre alla deregolazione; occorre pertanto mantenere e garantire la tutela della salute pubblica e animale, rafforzare le norme d'igiene per i prodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

Emendamento 14

Considerando 20

(20) I prodotti in questione devono essere assoggettati alle norme di controllo veterinario e, se del caso, alle misure di salvaguardia previste dalla direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.	(20) I prodotti in questione devono essere assoggettati ***a controlli rigorosi, anche da parte di ispettori della Comunità, e*** alle norme di controllo veterinario e, se del caso, alle misure di salvaguardia previste dalla direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.

Emendamento 15

Articolo 1, paragrafo 3

3. Il presente regolamento fa salve le normative nazionali in campo veterinario sull'eradicazione ed il controllo di talune particolari malattie ***e l'impiego di rifiuti di cucina e dei pasti***.	3. Il presente regolamento fa salve le normative nazionali in campo veterinario sull'eradicazione ed il controllo di talune particolari malattie.

Emendamento 16

Articolo 2, punto 1

1) sottoprodotti di origine animale, carcasse o parti di animali o prodotti di origine animale di cui agli articoli 4, 5 e 6 non destinati al consumo umano, ***ad esclusione degli*** ovuli, ***degli*** embrioni, ***dello*** sperma e ***dei*** rifiuti di cucina e dei pasti;	1) sottoprodotti di origine animale, carcasse ***intere*** o parti di animali o prodotti di origine animale di cui agli articoli 4, 5 e 6 non destinati al consumo umano, ***compresi*** ovuli, embrioni, sperma, ***il contenuto di stomaco e intestino, lo stallatico liquido proveniente dai macelli*** e ***i*** rifiuti di cucina e dei pasti.

Emendamento 17

Articolo 2, punto 44 bis (nuovo)

	44 bis) rifiuti di cucina e dei pasti, gli avanzi di cibo di origine animale provenienti da ristoranti e mense;

Emendamento 18

Articolo 2, punto 44 ter (nuovo)

	44 ter) riutilizzo all'interno della specie, l'alimentazione di una specie animale con proteine prodotte attraverso la trasformazione di carcasse animali o parti di animali della stessa specie;

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 21

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i)

i) gli animali sospetti di essere affetti da una TSE o *provenienti da un luogo in cui* la presenza di una TSE è stata ufficialmente confermata, ***compresi gli animali abbattuti nel quadro di misure di eradicazione delle TSE;***	i) gli animali sospetti di essere affetti da una TSE ***a norma del regolamento (CE) n. 999/2001*** o *nei quali* la presenza di una TSE è stata ufficialmente confermata;

Emendamento 24

Articolo 4, paragrafo 2, frase introduttiva

2. Dopo essere stati raccolti e trasportati senza indebito ritardo, conformemente all'articolo 7, i materiali di categoria 1 sono sottoposti a quanto segue:	2. Dopo ***essere stati contrassegnati con marcatori visivi e olfattivi nonché denaturati mediante sostanze chimiche non pericolose per l'ambiente***, ed essere stati raccolti e trasportati senza indebito ritardo, conformemente all'articolo 7, i materiali di categoria 1 sono sottoposti a quanto segue:

Emendamento 25

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

a) eliminazione diretta come rifiuti mediante incenerimento in un impianto di incenerimento riconosciuto a norma ***della direttiva …/…/CE [… incenerimento dei rifiuti]***;	a) eliminazione diretta come rifiuti mediante incenerimento in un impianto di incenerimento riconosciuto a norma ***dell'articolo 9 bis; i processi di trasformazione, incenerimento e le altre tecniche utilizzate devono essere immediatamente adeguati in funzione dei più recenti ritrovati tecnologici, quali quelli attualmente all'esame del Comitato scientifico direttivo;***

Emendamento 26

Articolo 4, paragrafo 2, lettera b)

b) trasformazione presso un impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 10; eliminazione dei materiali risultanti come rifiuti mediante incenerimento o coincenerimento presso un impianto di incenerimento o coincenerimento riconosciuto a norma ***della direttiva …/…/CE [… incenerimento dei rifiuti]***;	b) trasformazione presso un impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 10; ***susseguente marcatura permanente conformemente all'allegato IV, capitolo I ed*** eliminazione dei materiali risultanti come rifiuti mediante incenerimento o coincenerimento presso un impianto di incenerimento o coincenerimento riconosciuto a norma ***dell'articolo 9 bis; i processi di trasformazione, incenerimento e le altre tecniche utilizzate devono essere immediatamente adeguati in funzione dei più recenti ritrovati tecnologici, quali quelli attualmente all'esame del Comitato scientifico direttivo***;

Emendamento 27

Articolo 4, paragrafo 2, lettera c)

c) ad esclusione dei materiali di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), trasformazione presso un impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 10 secondo il metodo di trasformazione 1; eliminazione finale dei materiali risultanti, come rifiuti in una discarica riconosciuta a norma della direttiva 1999/31/CE;	c) ad esclusione dei materiali di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), trasformazione presso un impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 10 secondo il metodo di trasformazione 1; ***susseguente marcatura permanente conformemente all'allegato IV, capitolo I ed*** eliminazione finale dei materiali risultanti, come rifiuti ***mediante sotterramento*** in una discarica riconosciuta a norma della direttiva 1999/31/CE;

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 28

Articolo 4, paragrafo 3

3. La manipolazione o il magazzinaggio intermedio dei materiali di categoria 1 sono effettuati unicamente presso gli impianti di transito riconosciuti a norma dell'articolo 9.	3. La manipolazione o il magazzinaggio intermedio dei materiali di categoria 1 sono effettuati unicamente presso gli impianti di transito ***di categoria 1*** riconosciuti a norma dell'articolo 9.

Emendamento 29

Articolo 4, paragrafo 4

4. In deroga al paragrafo 2, gli animali da compagnia morti possono essere eliminati direttamente come rifiuti mediante sotterramento in conformità dell'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE.	***Soppresso***

Emendamento 30

Articolo 4, paragrafo 4 bis (nuovo)

	4 bis. I materiali di categoria 1 non possono essere esportati in paesi terzi.

Emendamento 31

Articolo 5, paragrafo 1, frase introduttiva

1. I materiali di categoria 2 comprendono i sottoprodotti di origine animale corrispondenti alle seguenti descrizioni, o qualsiasi materiale contenente tali sottoprodotti:	1. I materiali di categoria 2, ***precedentemente contrassegnati con marcatori visivi e olfattivi nonché denaturati mediante sostanze chimiche non pericolose per l'ambiente,*** comprendono i sottoprodotti di origine animale corrispondenti alle seguenti descrizioni, o qualsiasi materiale contenente tali sottoprodotti:

Emendamento 34

Articolo 5, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)

	c bis) i prodotti di origine animale che non sono costituiti da materiali di categoria 1, e che sono importati da paesi terzi e che, in seguito alle ispezioni prescritte dalla normativa comunitaria, non rispettano le disposizioni veterinarie in materia di importazione nella Comunità.

Emendamento 35

Articolo 5, paragrafo 2, alinea e lettere da a) a c)

2. Dopo essere stati raccolti e trasportati senza indebito ritardo, conformemente all'articolo 7, i materiali di categoria 2 sono sottoposti a quanto segue:	2. Dopo essere stati raccolti***, contrassegnati*** e trasportati senza indebito ritardo, conformemente all'articolo 7, i materiali di categoria 2 sono sottoposti a quanto segue:
a) eliminazione come rifiuti mediante incenerimento ***o coincenerimento*** presso un impianto di incenerimento ***o coincenerimento*** riconosciuto a norma ***della direttiva …/…/CE […incenerimento dei rifiuti]***;	a) eliminazione ***diretta*** come rifiuti mediante incenerimento presso un impianto di incenerimento riconosciuto a norma ***dell'articolo 9 bis; i processi di trasformazione, incenerimento e le altre tecniche utilizzate devono essere immediatamente adeguati in funzione dei più recenti ritrovati tecnologici, quali quelli attualmente all'esame del Comitato scientifico direttivo***;

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
b) trasformazione presso un impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 10 e:	b) trasformazione presso un impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 10 e ***successivamente***:
i) i materiali risultanti devono essere eliminati come rifiuti mediante incenerimento o coincenerimento presso un impianto di incenerimento o coincenerimento riconosciuto ai sensi ***della direttiva …/…/CE […. incenerimento dei rifiuti] o trasferiti in una discarica riconosciuta a norma della direttiva 1999/31/CE,*** o	i) i materiali risultanti devono essere ***contrassegnati in modo permanente secondo quanto disposto all'allegato IV, capitolo I ed*** eliminati come rifiuti mediante incenerimento o coincenerimento presso un impianto di incenerimento o coincenerimento riconosciuto ai sensi ***dell'articolo 9 bis; i processi di trasformazione, incenerimento e le altre tecniche utilizzate devono essere immediatamente adeguati in funzione dei più recenti ritrovati tecnologici, quali quelli attualmente all'esame del Comitato scientifico direttivo;*** o
ii) i grassi fusi devono essere sottoposti, presso un impianto oleochimico riconosciuto a norma dell'articolo 11, a un ulteriore trattamento di trasformazione in derivati lipidici da incorporare ai fertilizzanti organici o agli ammendamenti o destinati ad ***altro*** uso tecnico;	ii) i grassi fusi ***risultanti*** devono essere sottoposti, presso un impianto oleochimico ***di categoria 2*** riconosciuto a norma dell'articolo 11, a un ulteriore trattamento di trasformazione in derivati lipidici da incorporare ***esclusivamente*** ai fertilizzanti organici o agli ammendamenti o destinati ad uso tecnico, ***fatta eccezione per prodotti cosmetici, farmaci e prodotti medicosanitari***;
c) trasformazione presso un impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 10 secondo il metodo di trasformazione 1 e:	c) trasformazione presso un impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 10 secondo il metodo di trasformazione 1 e ***successivamente***:
i) i materiali proteici ottenuti devono essere utilizzati come fertilizzanti organici o ammendamenti, ***oppure***	i) i materiali proteici ottenuti devono essere utilizzati come fertilizzanti organici o ammendamenti, ***e quindi immediatamente sotterrati;***
ii) i materiali risultanti devono essere ***trattati*** presso un impianto di produzione di biogas o un impianto di compostaggio riconosciuti ***dagli Stati membri*** a norma dell'articolo 12;	ii) i materiali risultanti devono essere ***trasformati*** presso un impianto di produzione di biogas o un impianto di compostaggio riconosciuti a norma dell'articolo 12 ***oppure***
	ii bis) devono essere eliminati come rifiuti mediante sotterramento in una discarica riconosciuta a norma della direttiva 1999/31/CE;

Emendamento 37

Articolo 5, paragrafo 3

3. La manipolazione o il magazzinaggio intermedio dei materiali di categoria 2 devono essere effettuati unicamente presso impianti di transito riconosciuti a norma dell'articolo 9.	3. La manipolazione o il magazzinaggio intermedio dei materiali di categoria 2 devono essere effettuati unicamente presso impianti di transito ***di categoria 2*** riconosciuti a norma dell'articolo 9.

Emendamento 38

Articolo 5, paragrafo 4

4. In deroga al paragrafo 2, l'autorità competente può se del caso decidere di autorizzare l'eliminazione di materiali di categoria 2 come rifiuti tramite sotterramento «in loco» nelle seguenti fattispecie:	***Soppresso***
i) qualora la presenza diffusa di una malattia epizootica comporti un carico eccessivo per l'impianto di trasformazione o di incenerimento,	

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
ii) qualora i sottoprodotti animali interessati provengano da luoghi difficilmente accessibili e, pertanto, i quantitativi e le distanze da coprire non ne giustifichino la raccolta.	
L'esecuzione del sotterramento deve essere conforme all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE.	

Emendamento 39

Articolo 5, paragrafo 4 bis (nuovo)

	4 bis. I materiali di categoria 2 non possono essere esportati in paesi terzi.

Emendamento 40

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c)

c) le pelli, gli zoccoli e le corna, le setole di suini e le piume ottenute da animali macellati in un macello e considerati atti ***alla macellazione*** in virtù della normativa comunitaria a seguito di un'ispezione ante mortem effettuata da un veterinario ufficiale;	c) le pelli, gli zoccoli e le corna, le setole di suini e le piume ottenute da animali macellati in un macello e considerati atti ***al consumo umano*** in virtù della normativa comunitaria a seguito di un'ispezione ante mortem effettuata da un veterinario ufficiale;

Emendamento 41

Articolo 6, paragrafo 1, lettera d)

d) il sangue ottenuto da animali macellati in un macello e considerati atti ***alla macellazione*** in virtù della normativa comunitaria ***a seguito di un'ispezione ante mortem effettuata da un veterinario ufficiale***;	d) il sangue ottenuto da animali macellati in un macello e considerati atti ***al consumo alimentare*** in virtù della normativa comunitaria;

Emendamento 103/riv.

Articolo 6, paragrafo 1, lettera f)

f) i prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, originariamente destinati al consumo umano ma in seguito ***riservati al consumo animale*** per motivi commerciali o a causa di problemi di lavorazione o imballaggio o di qualsiasi altro difetto che non presenti alcun rischio per la salute umana o animale, ***qualora siano destinati ad animali d'allevamento e*** non ***siano*** stati trasformati conformemente ***alle norme di polizia sanitaria vigenti per la produzione di rifiuti alimentari***;	f) i prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, ***compresi i rifiuti di cucina e dei pasti,*** originariamente destinati al consumo umano ma in seguito ***usati come preparati alimentari per animali o in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio*** per motivi commerciali o a causa di problemi di lavorazione o imballaggio o di qualsiasi altro difetto che non presenti alcun rischio per la salute umana o animale, ***e i rifiuti alimentari che*** non ***sono*** stati trasformati conformemente ***agli standard della normativa comunitaria sulla salute degli animali, in particolare per la prevenzione della peste suina e dell'afta epizootica***;

Emendamento 43

Articolo 6, paragrafo 2

2. Dopo essere stati raccolti e trasportati senza indebito ritardo, conformemente all'articolo 7, ***i sottoprodotti di origine animale*** sono sottoposti a quanto segue:	2. Dopo essere stati, raccolti e trasportati senza indebito ritardo, conformemente all'articolo 7, ***i materiali di categoria 3*** sono sottoposti a quanto segue:
a) eliminazione come rifiuti mediante incenerimento ***o coincenerimento*** presso un impianto di incenerimento ***o coincenerimento*** riconosciuto ai sensi ***della direttiva …/…/CE [… incenerimento dei rifiuti]***;	a) eliminazione ***diretta*** come rifiuti mediante incenerimento presso un impianto di incenerimento riconosciuto ai sensi ***dell'articolo 9 bis***; ***i processi di trasformazione, incenerimento e le altre tecniche utilizzate devono essere imme-***

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	diatamente adeguati in funzione dei più recenti ritrovati tecnologici, quali quelli attualmente all'esame del Comitato scientifico direttivo;
b) trasformazione presso un impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 15;	b) trasformazione presso un impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo ***10 o 15 o eliminazione come rifiuti, mediante incenerimento o coincenerimento presso un impianto di incenerimento o coincenerimento riconosciuto ai sensi dell'articolo 9 bis o presso una discarica riconosciuta a norma della direttiva 1999/31/CE;***
c) trasformazione presso un impianto tecnico riconosciuto a norma dell'articolo 16;	c) trasformazione presso un impianto tecnico riconosciuto a norma dell'articolo 15;
d) impiego come materie prime presso un impianto di produzione di alimenti per animali riconosciuto a norma dell'articolo 16;	d) trasformazione presso un impianto tecnico riconosciuto a norma dell'articolo 16;
e) ***trasformazione presso un impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 10 o un impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 15 e i materiali risultanti vengano eliminati come rifiuti mediante incenerimento o coincenerimento presso un impianto di incenerimento o coincenerimento riconosciuto a norma della direttiva …/…/CE [… incenerimento dei rifiuti], ovvero presso una discarica riconosciuta ai sensi della direttiva 1999/31/CE***;	e) impiego come materie prime presso un impianto di produzione di alimenti per animali riconosciuto a norma dell'articolo 16;
f) trasformazione presso un impianto di produzione di biogas o un impianto di compostaggio riconosciuti a norma dell'articolo 12.	f) trasformazione presso un impianto di produzione di biogas o un impianto di compostaggio riconosciuti a norma dell'articolo 12***; o***
	f bis) eliminazione mediante un altro metodo riconosciuto secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2, previa consultazione con il comitato scientifico competente.

Emendamento 44

Articolo 6, paragrafo 3

3. La manipolazione o il magazzinaggio intermedio dei materiali di categoria 3 sono autorizzati unicamente presso gli impianti di transito riconosciuti a norma dell'articolo 9.	3. La manipolazione o il magazzinaggio intermedio dei materiali di categoria 3 sono autorizzati unicamente presso gli impianti di transito ***di categoria 3*** riconosciuti a norma dell'articolo 9.

Emendamenti 45, 46 e 47

Articolo 7

I sottoprodotti di origine animale, trasformati ***e non***, sono raccolti, trasportati e identificati conformemente all'allegato II.	***1.*** I sottoprodotti di origine animale, ***e i prodotti*** trasformati, sono raccolti, trasportati e identificati conformemente all'allegato II. ***I sottoprodotti delle tre categorie vanno tenuti rigorosamente separati durante tutto il processo di manipolazione. I dispositivi di raccolta, trasporto e identificazione devono essere completamente separati gli uni dagli altri.***

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	Inoltre:
	i) il materiale di categoria 1 viene contrassegnato mediante sostanze coloranti e odoranti indelebili conformemente all'allegato IV, capitolo I e la manipolazione avviene a norma dell'articolo 4 e in conformità del regolamento (CE) n. 999/2001,
	ii) il materiale di categoria 2 viene contrassegnato mediante sostanze coloranti e odoranti indelebili conformemente all'allegato IV, capitolo I.
	2. Durante il trasporto i sottoprodotti di origine animale e i prodotti trasformati sono accompagnati da un documento commerciale, o, nel caso in cui il presente regolamento lo richieda, da un certificato sanitario. I documenti commerciali e i certificati sanitari devono rispettare i requisiti di cui all'allegato II ed essere conservati per il periodo ivi indicato.
	3. Gli Stati membri fanno in modo che vengano presi provvedimenti adeguati per garantire che la raccolta e il trasporto dei materiali di categoria 1 e 2 avvengano in conformità di quanto disposto nell'allegato II.
Emendamento 48 *Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)*	
b) il quantitativo ***e*** la descrizione dei materiali;	b) il quantitativo, la descrizione ***e la marcatura visiva e olfattiva*** dei materiali;
Emendamento 49 *Articolo 8, paragrafo 2, lettera c)*	
c) il quantitativo e la descrizione dei materiali;	c) il quantitativo, la descrizione ***e la marcatura visiva e olfattiva*** dei materiali;
Emendamento 50 *Articolo 8, paragrafo 3, lettera c)*	
c) il quantitativo e la descrizione dei materiali;	c) il quantitativo, la descrizione ***e la marcatura visiva e olfattiva*** dei materiali;
Emendamento 51 *Articolo 9, paragrafo 3, lettera a)*	
a) essere conformi ai requisiti di cui all'allegato VIII, *capitolo* I;	a) ***essere fisicamente separati dagli impianti per il trattamento dei materiali di categoria 1 e 2 ed*** essere conformi ai requisiti di cui all'allegato VIII, *capitolo* I;
Emendamento 52 *Articolo 9 bis (nuovo)*	
	Articolo 9 bis.
	Riconoscimento degli impianti di incenerimento e coincenerimento
	1. L'incenerimento e il coincenerimento dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti trasformati avvengono in conformità delle disposizioni contenute nella direttiva 2000/76/CE o in conformità delle disposizioni del presente regolamento. Il riconoscimento degli impianti di incenerimento e coincenerimento avviene secondo quanto disposto nella suddetta direttiva o secondo quanto disposto ai paragrafi 2 o 3.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	2. Ai fini del riconoscimento dell'idoneità all'eliminazione di sottoprodotti di origine animale da parte delle autorità competenti, gli impianti di incenerimento ad alta capacità che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2000/76/CE devono:
	a) essere conformi ai requisiti generali di cui al capitolo I dell'allegato XI bis;
	b) rispettare le condizioni di funzionamento di cui all'allegato XI bis, capitolo II;
	c) rispondere ai requisiti riguardanti le emissioni nell'acqua di cui all'allegato XI bis, capitolo III;
	d) rispondere ai requisiti in materia di residui di cui all'allegato XI bis, capitolo IV;
	e) essere sottoposto a controllo e sorveglianza in conformità all'allegato XI bis, al capitolo V;
	f) rispondere ai requisiti di misurazione di cui all'allegato XI bis, al capitolo VI;
	g) conformarsi alle disposizioni riguardanti le condizioni anomale di funzionamento di cui all'allegato XI bis, al capitolo VII.
	3. Ai fini del riconoscimento dell'idoneità all'eliminazione di sottoprodotti di origine animale da parte dell'autorità competente, gli impianti di incenerimento a bassa capacità che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2000/76/CE devono:
	a) essere utilizzati unicamente per l'eliminazione di animali da compagnia e/o materiale di categoria 2 e 3;
	b) se si trovano in un'azienda agricola, essere utilizzati esclusivamente per l'eliminazione di materiale proveniente da tale azienda;
	c) essere utilizzati esclusivamente per l'eliminazione di un massimo di 100 kg di sottoprodotti di origine animale per volta;
	d) rispettare le condizioni di funzionamento applicabili di cui all'allegato XI bis, capitolo II;
	e) rispondere ai requisiti in materia di residui di cui all'allegato XI bis, capitolo IV; e
	f) essere sottoposti a controllo e sorveglianza in conformità all'allegato XI bis, capitolo V;
	4. Il riconoscimento è immediatamente sospeso qualora vengano meno le condizioni per la sua concessione.

Emendamento 53

Articolo 10, paragrafo 2, lettera b)

b) provvedere alla manipolazione, alla trasformazione e al magazzinaggio dei materiali di categoria 1 o 2 conformemente all'allegato III, *capitolo* II e all'allegato IV, *capitolo* I;	b) provvedere alla manipolazione, alla trasformazione e al magazzinaggio dei materiali di categoria 1 o 2 conformemente all'allegato III, *capitolo* II, ***all'allegato III, capitolo III, metodo I*** e all'allegato IV, *capitolo* I;

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 54

Articolo 11, paragrafo 2, frase introduttiva e lettera a)

2. Ai fini del riconoscimento, gli impianti oleochimici devono soddisfare le seguenti condizioni:	2. Ai fini del riconoscimento, gli impianti oleochimici ***di categoria 2*** devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) provvedere alla trasformazione dei grassi fusi conformemente alle norme di cui all'allegato IV, *capitolo* III;	a) provvedere alla trasformazione dei grassi fusi ***provenienti da materiale di categoria 2*** conformemente alle norme di cui all'allegato IV, *capitolo* III;

Emendamento 55

Articolo 11, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. Ai fini del riconoscimento, gli impianti oleochimici di categoria 3 devono provvedere alla trasformazione dei grassi fusi provenienti esclusivamente da materiale di categoria 3 e soddisfare i requisiti relativi agli impianti oleochimici per i materiali di categoria 2 secondo quanto disposto al paragrafo 2.

Emendamento 56

Articolo 14, paragrafo 3, frase introduttiva

3. Nel rispetto delle misure di controllo delle malattie di cui al paragrafo 2, lettera a), la commercializzazione di sottoprodotti di origine animale ***non trasformati*** provenienti da un territorio o da una parte di esso soggetti a restrizioni per motivi di polizia sanitaria, ma che non sono infetti né sospettati di esserlo, è autorizzata purché, a seconda dei casi i prodotti siano conformi a quanto segue:	3. Nel rispetto delle misure di controllo delle malattie di cui al paragrafo 2, lettera a), la commercializzazione di sottoprodotti di origine animale ***trasformati*** provenienti da un territorio o da una parte di esso soggetti a restrizioni per motivi di polizia sanitaria, ma che non sono infetti né sospettati di esserlo, è autorizzata purché, a seconda dei casi i prodotti siano conformi a quanto segue:

Emendamento 57

Articolo 15, paragrafo 2, lettera a)

a) essere conformi ai requisiti di cui all'allegato III, *capitoli* I e II, e all'allegato V;	a) ***essere fisicamente separati dagli impianti per il trattamento dei materiali di categoria 1 e 2 nonché*** essere conformi ai requisiti di cui all'allegato III, *capitoli* I e II, e all'allegato V;

Emendamento 58

Articolo 15, paragrafo 2, lettera b)

b) provvedere alla manipolazione, alla trasformazione e al magazzinaggio dei materiali di categoria 3 conformemente all'allegato V;	b) provvedere alla manipolazione, alla trasformazione e al magazzinaggio ***esclusivamente*** dei materiali di categoria 3 conformemente all'allegato V;

Emendamento 59

Articolo 17, frase introduttiva

Gli Stati membri provvedono affinché le proteine animali trasformate e le altre materie prime per mangimi vengano immesse sul mercato unicamente se soddisfano le seguenti condizioni:	Gli Stati membri provvedono affinché le proteine animali trasformate e le altre materie prime per *preparati alimentari per animali* vengano immesse sul mercato ***o esportate*** unicamente se soddisfano le seguenti condizioni:

Emendamento 60

Articolo 17, lettera c)

c) essere state manipolate, trasformate, immagazzinate e trasportate conformemente all'allegato V;	c) essere state manipolate, trasformate, immagazzinate e trasportate conformemente all'allegato V ***e in maniera tale che sia possibile evitarne il riutilizzo all'interno della specie***;

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	Emendamento 61
	Articolo 18
Gli Stati membri provvedono affinché gli alimenti per animali da compagnia, gli articoli da masticare e i prodotti tecnici vengano immessi sul mercato unicamente nei casi seguenti:	***1.*** Gli Stati membri provvedono affinché gli alimenti per animali da compagnia, gli articoli da masticare e i prodotti tecnici, ***eccettuati quelli di cui ai paragrafi 2 e 3***, vengano immessi sul mercato ***o esportati*** unicamente nei casi seguenti:
a) se sono conformi alle norme specifiche di cui all'allegato VI;	a) se sono conformi alle norme specifiche di cui all'allegato VI;
b) se provengono da stabilimenti riconosciuti e sorvegliati conformemente all'articolo 16.	b) se provengono da stabilimenti riconosciuti e sorvegliati conformemente all'articolo 16.
	2. Gli Stati membri provvedono affinché i fertilizzanti organici o gli ammendamenti prodotti con materiale di categoria 2 vengano immessi sul mercato o esportatiunicamente nei casi seguenti:
	a) se sono stati prodotti in un impianto di trasformazione di categoria 2 riconosciuto a norma dell'articolo 10;
	b) se sono stati manipolati, trasformati, immagazzinati e trasportati conformemente alle disposizioni dell'allegato IV;
	c) se soddisfano le condizioni speciali di cui all'allegato IV.
	3. Gli Stati membri provvedono affinché i derivati lipidici prodotti con materiale di categoria 2 vengano immessi sul mercato o esportati unicamente nei casi seguenti:
	a) se sono stati prodotti in un impianto oleochimico di categoria 2 riconosciuto a norma dell'articolo 11, a partire da grassi fusi derivanti dal trattamento di materiale di categoria 2 presso un impianto di trasformazione di categoria 2 riconosciuto a norma dell'articolo 10;
	b) se sono stati manipolati, trasformati, immagazzinati e trasportati conformemente alle disposizioni dell'allegato IV e
	c) se soddisfano le condizioni specifiche di cui all'allegato IV.
	Emendamento 62
	Articolo 20
Fertilizzanti organici e ammendamenti	***Limitazioni di utilizzo***
	1. Il riutilizzo all'interno della specie è proibito.
	Le modalità di applicazione del presente divieto sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.
È proibito lo spargimento sui pascoli di fertilizzanti organici e ammendamenti diversi dallo stallatico liquido.	***2.*** È proibito lo spargimento sui pascoli di fertilizzanti organici e ammendamenti diversi dallo stallatico liquido***, letame solido o composto***.
	Emendamento 63
	Articolo 21 bis (nuovo)
	Articolo 21 bis
	Deroghe relative all'eliminazione dei sottoprodotti animali
	1. L'autorità competente può se del caso decidere che:
	a) gli animali da compagnia morti, diversi dagli animali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), possono essere eliminati direttamente come rifiuti mediante sotterramento;

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	b) i materiali di categoria 1 e 2 possono essere eliminati come rifiuti mediante incenerimento o sotterramento in loco nelle seguenti fattispecie:
	i) in caso di insorgenza di una malattia menzionata nell'elenco A dell'Ufficio internazione delle epizoozie (UIE), qualora l'autorità competente rifiuti il trasporto all'impianto di incenerimento o di trasformazione più vicino per il pericolo di propagazione di rischi per la salute o perché l'estensione della malattia riduce la capacità di tali impianti, o
	ii) in caso di materiali di categoria 1 di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), qualora tali materiali provengono da una zona remota e l'autorità competente autorizzi e controlli il metodo utilizzato e si accerti che esso esclude qualsiasi rischio di trasmissione di TSE e
	c) i materiali di categoria 2 e 3 provenienti da una zona remota possono essere eliminati come rifiuti mediante sotterramento in loco.
	2. Gli Stati membri informano la Commissione di quanto segue:
	a) l'uso che essi fanno delle possibilità previste dal paragrafo 1, lettera b) e, in relazione ai materiali di categoria 2, dal paragrafo 1, lettera c) e
	b) le zone che essi classificano come zone remote ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), punto ii) e lettera c).
	3. Modalità di applicazione dettagliate del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Emendamento 64

Articolo 26

Controlli comunitari	Controlli comunitari ***negli Stati membri***
1. ***Per garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento, delle disposizioni adottate in base allo stesso e di tutte le misure di salvaguardia, la Commissione effettua,*** in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, ispezioni sul posto ***e verifiche dei sistemi a tutti i livelli della produzione, dell'immissione sul mercato e dell'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti da essi derivati, anche per valutare l'organizzazione e il funzionamento delle autorità competenti negli Stati membri.***	1. ***Qualora sia necessario ai fini dell'applicazione uniforme del presente regolamento, gli esperti della Commissione,*** in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, ***possono effettuare*** ispezioni sul posto***. Lo Stato membro sul cui territorio venga effettuata un'ispezione fornisce agli esperti l'assistenza necessaria allo svolgimento dei loro compiti. La Commissione informa l'autorità competente dei risultati delle ispezioni effettuate.***
	1 bis. Gli Stati membri presentano al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, entro il 1º febbraio 2003, una relazione sull'applicazione uniforme delle disposizioni previste dal presente regolamento.
	A seguito della trasmissione di tale relazione, potrà essere adottata a livello comunitario una decisione relativa alla reintroduzione delle farine di carne e di ossa nell'alimentazione degli animali da allevamento diversi dai ruminanti.

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.	2. Le modalità di applicazione del presente articolo, ***in particolare quelle volte a disciplinare le forme di collaborazione con le autorità nazionali,*** sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Emendamento 65

Articolo 27

Le disposizioni sull'importazione da paesi terzi ***delle materie prime per mangimi*** di cui all'allegato V e degli alimenti per animali da compagnia, degli articoli da masticare e dei prodotti tecnici di cui all'allegato VI non possono essere né più favorevoli né meno favorevoli di quelle sulla produzione e la commercializzazione dei prodotti corrispondenti nella Comunità.	Le disposizioni sull'importazione da paesi terzi ***dei prodotti*** di cui all'allegato V e degli alimenti per animali da compagnia, degli articoli da masticare e dei prodotti tecnici di cui all'allegato VI non possono essere né più favorevoli né meno favorevoli di quelle sulla produzione e la commercializzazione dei prodotti corrispondenti nella Comunità.
Tuttavia, l'importazione da paesi terzi di alimenti per animali da compagnia e delle relative materie prime, provenienti da animali trattati con talune sostanze vietate in forza della direttiva 96/22/CE, è autorizzata a condizioni specifiche *da* stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.	Tuttavia, l'importazione da paesi terzi di alimenti per animali da compagnia e delle relative materie prime, provenienti da animali trattati con talune sostanze vietate in forza della direttiva 96/22/CE, è autorizzata ***purché le materie prime siano marcate con sostanze coloranti indelebili e*** a condizioni specifiche *da* stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Emendamento 66

Articolo 32

Secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2, gli allegati possono essere modificati o completati e possono essere inoltre adottate opportune misure transitorie.	Secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2, gli allegati possono essere modificati o completati e possono essere inoltre adottate opportune misure transitorie, ***previa consultazione con il comitato scientifico competente in merito a questioni che possono interessare la sanità pubblica***.

Emendamento 68

Articolo 38, comma 2

Esso si applica a decorrere dal ***1º febbraio 2003***.	Esso si applica a decorrere dal ***1º gennaio 2002***.

Emendamento 69

Allegato I, definizione 18 bis (nuova)

	Zone remote, zone in cui la popolazione animale è così esigua e dove gli impianti sono così lontani, che i mezzi necessari per la raccolta e il trasporto sarebbero eccessivamente onerosi rispetto all'eliminazione in loco;

Emendamento 70

Allegato II, paragrafo 1

1. Devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie per garantire che i materiali di categoria 1, 2 e 3 siano identificabili e restino tali per tutta la durata delle operazioni di raccolta e trasporto.	1. Devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie per garantire che i materiali di categoria 1, 2 e 3 siano ***rigorosamente separati e*** identificabili e restino tali per tutta la durata delle operazioni di raccolta e trasporto.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 71

Allegato II, paragrafo 5, punto i), trattino 2

— la descrizione dei materiali, compresa la loro ***classificazione*** ai sensi del presente regolamento;	— la descrizione dei materiali, compresa la loro ***categoria*** ai sensi del presente regolamento, ***la specie animale (per il materiale di categoria 3 e per i prodotti derivanti dalla sua trasformazione destinati all'utilizzo come materie prime per preparati alimentari per animali) e, ove del caso, il numero della targhetta di riconoscimento apposta sull'orecchio,***
	— ***la natura del materiale, indicata mediante la dicitura «Sottoprodotti di origine animale — non adatti al consumo umano»;***

Emendamento 72

Allegato II, paragrafi 6 bis, 6 ter, 6 quater (nuovi)

	6 bis. Al fine di evitare qualsiasi rischio per la salute animale e umana, il trasporto di sottoprodotti di origine animale deve avvenire in condizioni di temperatura adeguate.
	6 ter. Il materiale di categoria 3 non trasformato destinato ad essere utilizzato nella produzione di materie prime per preparati alimentari per animali o preparati alimentari per animali per animali da compagnia va trasportato refrigerato o congelato.
	6 quater. I veicoli frigoriferi per il trasporto sono concepiti in maniera da mantenere una temperatura adeguata durante tutto il trasporto.

Emendamento 73

Allegato III, capitolo I, paragrafo 1, lettera a)

a) I locali dell'impianto di trasformazione devono essere adeguatamente separati dalla pubblica via e da altri locali, quali quelli adibiti alla macellazione. I locali adibiti alla trasformazione di sottoprodotti di origine animale possono trovarsi nelle adiacenze di un macello ***soltanto qualora siano situati in una parte di edificio completamente separata***. È vietato l'accesso all'impianto a persone non autorizzate od animali.	a) I locali dell'impianto di trasformazione devono essere adeguatamente separati dalla pubblica via e da altri locali, quali quelli adibiti alla macellazione. I locali adibiti alla trasformazione di sottoprodotti di origine animale ***di categoria 1 e 2 non*** possono trovarsi nelle adiacenze di un macello. È vietato l'accesso all'impianto a persone non autorizzate od animali.

Emendamento 74

Allegato III, capitolo II, paragrafo 7

7. Il controllo dell'igiene deve includere regolari ispezioni dell'ambiente e delle attrezzature. Il calendario delle ispezioni e i risultati emersi devono essere documentati.	7. Il controllo dell'igiene deve includere regolari ispezioni dell'ambiente e delle attrezzature. Il calendario delle ispezioni e i risultati emersi devono essere documentati ***per almeno due anni.***

Emendamento 75

Allegato IV, capitolo I, paragrafo 2

2. ***in deroga al paragrafo precedente, gli Stati membri possono autorizzare che i locali di un impianto di trasformazione di categoria 2 siano:***	2. ***l'autorità competente può comunque autorizzare che un impianto di trasformazione di categoria 2 venga provvisoriamente utilizzato per la trasformazione di materiale di categoria 1 quando la presenza diffusa di una malattia epizootica comporti un carico eccessivo per l'impianto di trasformazione di categoria 1.***

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
i) utilizzati a titolo temporaneo per la trasformazione di materiali di categoria 1 quando la presenza diffusa di una malattia epizootica comporti un carico eccessivo per l'impianto di trasformazione di tali materiali; oppure	***L'autorità competente procede al rinnovo del riconoscimento dell'impianto di trasformazione di categoria 2 prima che questo ricominci a trattare il materiale di tale categoria.***
ii) utilizzati a titolo permanente per la trasformazione di materiali di categoria 1 in assenza della capacità supplementare necessaria per autorizzare l'utilizzazione dell'impianto a fini specifici,	
e ciò esclusivamente alle condizioni seguenti:	
— l'impianto deve essere posto sotto sorveglianza ufficiale permanente;	
— tutte le operazioni di scarico, trasformazione, magazzinaggio o altra manipolazione e carico dei materiali di categoria 1 sono effettuate sotto sorveglianza ufficiale;	
— i materiali di categoria 1 devono essere immagazzinati in un locale completamente separato o in un apposito spazio separato;	
— i materiali di categoria 1 devono essere trasformati in locali completamente separati utilizzando installazioni e attrezzature separate, salvo nel caso in cui	
i) la trasformazione abbia luogo in installazioni completamente chiuse o per mezzo di attrezzature utilizzate esclusivamente a tal fine, oppure	
ii) la partita di materiali di categoria 2 trasformati subito dopo materiali di categoria 1 sia considerata una partita di categoria 1;	
— i materiali trasformati di categoria 1 devono essere immagazzinati in locali o contenitori separati, dotati di un'etichettatura adeguata e chiusi con sigilli dell'autorità competente quando questa non è presente sul posto;	
— gli impianti di trasformazione di categoria 2 utilizzati a titolo temporaneo o permanente per la trasformazione di materiali di categoria 1 devono essere sottoposti ad un processo completo di lavaggio e disinfezione approvato dall'autorità competente prima di procedere alla trasformazione di materiali appartenenti a una categoria sanitaria superiore.	

Emendamento 76

Allegato IV, capitolo I, paragrafo 4

4. Successivamente alla trasformazione, i prodotti devono essere ***colorati o*** contrassegnati in modo permanente tramite un sistema approvato dall'autorità competente. La Commissione adotta le modalità d'applicazione del sistema di cui al paragrafo precedente secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.	4. Successivamente alla trasformazione, i prodotti devono essere contrassegnati in modo permanente ***con marcatori visivi e olfattivi*** tramite un sistema approvato dall'autorità competente. La Commissione adotta le modalità d'applicazione del sistema di cui al paragrafo precedente secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 77

Allegato V, capitolo I, paragrafo 1

1. i locali adibiti alla trasformazione di materiali di categoria 3 possono trovarsi nelle adiacenze di locali adibiti alla trasformazione di materiali di categoria 1 o 2 ***soltanto qualora siano situati in una parte di edificio completamente separata***;	1. i locali adibiti alla trasformazione di materiali di categoria 3 ***non*** possono trovarsi nelle adiacenze di locali adibiti alla trasformazione di materiali di categoria 1 o 2;

Emendamento 78

Allegato V, capitolo I, paragrafo 2

2. ***in deroga al paragrafo precedente, gli Stati membri possono autorizzare che i locali di un impianto di trasformazione di categoria 3 siano:***	2. ***L'autorità competente può comunque autorizzare che un impianto di trasformazione di categoria 3 venga provvisoriamente utilizzato per la trasformazione di materiale di categoria 1e 2 quando la presenza diffusa di una malattia epizootica comporti un carico eccessivo per l'impianto di trasformazione di categoria 1 o di categoria 2.***
i) utilizzati a titolo temporaneo per la trasformazione di materiali di categoria 1 o 2 quando la presenza diffusa di una malattia epizootica comporti un carico eccessivo per l'impianto di trasformazione di categoria 1 o 2; oppure	***L'autorità competente procede al rinnovo del riconoscimento dell'impianto di trasformazione di categoria 3 prima che questo ricominci a trattare il materiale di tale categoria.***
ii) utilizzati a titolo permanente per la trasformazione di materiali di categoria 1 o 2 in assenza della capacità supplementare necessaria per autorizzare l'utilizzazione dell'impianto a fini specifici,	
e ciò esclusivamente alle condizioni seguenti:	
— l'impianto deve essere posto sotto sorveglianza ufficiale permanente;	
— tutte le operazioni di scarico, trasformazione, magazzinaggio o altra manipolazione e carico dei materiali di categoria 1 o 2 sono effettuate sotto sorveglianza ufficiale;	
— i materiali di categoria 1 o 2 devono essere immagazzinati in un locale completamente separato o in un apposito spazio separato;	
— i materiali di categoria 1 o 2 devono essere lavorati in locali separati e in impianti e attrezzature diversi, salvo che la fabbricazione abbia luogo in impianti completamente chiusi o attrezzature adibite esclusivamente a tale scopo;	
— i materiali trasformati di categoria 1 o 2 devono essere immagazzinati in un locale separato o in contenitori separati e adeguatamente etichettati, e non devono essere destinati al consumo animale; il locale o i contenitori separati devono essere chiusi con sigilli dell'autorità competente quando quest'ultima non è presente sul posto;	
— gli impianti di trasformazione di categoria 3 utilizzati a titolo temporaneo o permanente per la trasformazione di materiali di categoria 1 o 2 devono essere sottoposti ad un processo completo di lavaggio e disinfezione approvato dall'autorità competente prima di procedere alla trasformazione di materiali appartenenti a una categoria sanitaria superiore.	

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 79

Allegato V, capitolo I, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. Gli impianti di trasformazione dei materiali di categoria 3 operano prima, durante e dopo la trasformazione una rigorosa selezione dei materiali provenienti da bovini, suini e pollame.

Emendamento 80

Allegato V, capitolo I, paragrafo 4

4. Solo i materiali di categoria 3 di cui *alle lettere* da a) a *l)* dell'articolo 6 possono essere utilizzati per la produzione di proteine animali trasformate e altre materie prime per mangimi.	4. Solo i materiali di categoria 3 di cui *alle lettere* da a) a *k)* dell'articolo 6 ***che siano stati tenuti separati a seconda della specie animale*** possono essere utilizzati per la produzione di proteine animali trasformate e altre materie prime per *preparati alimentari per animali*.

Emendamento 81

Allegato V, capitolo I, paragrafo 5

5. Prima della trasformazione, i sottoprodotti di origine animale devono essere *controllati per accertare la presenza di corpi estranei e sono* liberati da tutti i corpi estranei ***eventualmente*** presenti.	5. Prima della trasformazione, i sottoprodotti di origine animale devono essere *controllati per accertare la presenza di corpi estranei e sono* ***immediatamente*** liberati da tutti i corpi estranei presenti.

Emendamento 82

Allegato V, capitolo I, paragrafo 6, frase introduttiva

6. Per ciascuno dei metodi di trasformazione di cui all'allegato III, capitolo III, occorre identificare i punti critici di controllo che determinano l'intensità dei trattamenti termici applicati all'atto della trasformazione. Tali punti critici di controllo ***possono*** includere:	6. Per ciascuno dei metodi di trasformazione di cui all'allegato III, capitolo III, occorre identificare i punti critici di controllo che determinano l'intensità dei trattamenti termici applicati all'atto della trasformazione. Tali punti critici di controllo ***devono come minimo*** includere:

Emendamento 83

Allegato V, capitolo I, paragrafo 7

7. Devono essere conservate registrazioni che mostrino il rispetto dei valori minimi di trattamento per ciascun punto critico di controllo.	7. Devono essere conservate ***per almeno due anni*** registrazioni che mostrino il rispetto dei valori minimi di trattamento per ciascun punto critico di controllo.

Emendamento 84

Allegato V, capitolo I, paragrafo 8

8. È richiesto l'impiego di dispositivi di misurazione e registrazione delle temperature correttamente calibrati per sorvegliare in permanenza le condizioni di trasformazione. È opportuno conservare i registri attestanti le date di calibratura dei dispositivi di misurazione e di registrazione delle temperature.	8. È richiesto l'impiego di dispositivi di misurazione e registrazione delle temperature correttamente calibrati per sorvegliare in permanenza le condizioni di trasformazione. È opportuno conservare ***per almeno due anni*** i registri attestanti le date di calibratura dei dispositivi di misurazione e di registrazione delle temperature.

Emendamento 86

Allegato V, capitolo II, paragrafo 14

14. ***Gli Stati membri*** devono conservare un estratto dei risultati dei controlli effettuati sulle partite che sono state oggetto di campionamento.	14. ***Le autorità competenti*** devono conservare ***per almeno due anni*** un estratto dei risultati dei controlli effettuati sulle partite che sono state oggetto di campionamento.

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 87

Allegato V, capitolo II, paragrafo 15, lettere a) e b)

a) ***è riesportata dalla Comunità***;	a) ***viene sottoposta a trattamento secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 97/78/CE, o***
b) viene sottoposta a nuovo trattamento presso un impianto di trasformazione riconosciuto ai sensi del presente regolamento o decontaminata per mezzo di ***trattamenti autorizzati in virtù della normativa comunitaria***. La partita non viene rimessa in circolazione finché non sia stata trattata e analizzata dall'autorità competente per accertare l'assenza di salmonella conformemente al capitolo I, punto 10, ***del presente allegato*** e sempre che il risultato delle prove sia negativo.	b) viene sottoposta a nuovo trattamento presso un impianto di trasformazione riconosciuto ai sensi del presente regolamento o decontaminata per mezzo di ***un trattamento riconosciuto dall'autorità competente. Un elenco dei trattamenti riconosciuti può essere stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.*** La partita non viene rimessa in circolazione finché non sia stata trattata e analizzata dall'autorità competente per accertare l'assenza di salmonella conformemente al capitolo I, punto 10, e sempre che il risultato delle prove sia negativo.

Emendamento 88

Allegato V, capitolo IV, paragrafo 2, lettera c)

c) qualora siano derivati, in tutto o in parte, da materie prime di ruminanti, provengono da un paese o da una parte del territorio di un paese indenne da afta epizootica da ventiquattro mesi e da peste bovina da dodici mesi;	c) qualora siano derivati, in tutto o in parte, da materie prime di ruminanti, provengono da un paese o da una parte del territorio di un paese indenne da afta epizootica da ventiquattro mesi e da peste bovina da dodici mesi ***e siano stati dichiarati liberi da TSE in conformità del regolamento (CE) n. 999/2001***;

Emendamento 89

Allegato V, capitolo IV, paragrafo 4

4. ***Se*** i grassi fusi o l'olio di pesce vengono imballati, i contenitori utilizzati devono essere nuovi o essere stati preliminarmente lavati e devono essere ***state*** adottate tutte le precauzioni atte ad impedirne la ricontaminazione. Nel caso di trasporto sfuso dei prodotti, il tubo, le pompe, i serbatoi e ogni altro contenitore per materiale sfuso o i serbatoi dei camion utilizzati per il trasporto dei prodotti dallo stabilimento di fabbricazione o direttamente verso la nave o verso i serbatoi di magazzinaggio a terra o direttamente verso gli stabilimenti, sono ***stati*** ispezionati prima dell'uso e ne è stata accertata la nettezza.	4. ***Quando*** i grassi fusi o l'olio di pesce vengono imballati, i contenitori utilizzati devono essere nuovi o essere stati preliminarmente lavati e devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad impedirne la ricontaminazione. Nel caso di trasporto sfuso dei prodotti, il tubo, le pompe, i serbatoi e ogni altro contenitore per materiale sfuso o i serbatoi dei camion utilizzati per il trasporto dei prodotti dallo stabilimento di fabbricazione o direttamente verso la nave o verso i serbatoi di magazzinaggio a terra o direttamente verso gli stabilimenti, sono ispezionati prima dell'uso e ne è stata accertata la nettezza.

Emendamento 90

Allegato VI, capitolo III, paragrafo I, punto 1, lettera b), comma 2

Nei casi suddetti lo stallatico liquido è accompagnato da un certificato sanitario il cui è redatto secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.	Nei casi suddetti lo stallatico liquido è accompagnato da un certificato sanitario ***europeo il cui sarà redatto secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2. Detto certificato sanitario dovrà figurare nell'allegato al regolamento.***

Emendamento 91

Allegato VI, capitolo III, paragrafo I, punto 2, lettera c)

c) lo stallatico liquido dev'essere accompagnato da un certificato sanitario il cui è redatto secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.	c) lo stallatico liquido dev'essere accompagnato da un certificato sanitario ***europeo il cui sarà redatto secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2. Detto certificato sanitario dovrà figurare nell'allegato al regolamento.***

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 92

Allegato VI, capitolo III, paragrafo II, punto 5, lettera b)

b) devono essere stati sottoposti a trattamento termico a una temperatura minima di 70 °C per almeno 60 minuti;	b) devono essere stati sottoposti a trattamento termico a una temperatura minima di 70 °C per almeno 60 minuti ***o a un trattamento termico che permetta di raggiungere lo stesso risultato sulla base di una tabella di equivalenza da elaborarsi da parte della Commissione.***

Emendamento 93

Allegato VIII, capitolo II, Parte A, paragrafo 1

1. L'impianto dev'essere destinato esclusivamente all'importazione, alla raccolta, alla cernita, al sezionamento, alla refrigerazione, al congelamento sotto forma di blocchi, al magazzinaggio temporaneo e alla spedizione di materiali di categoria 3.	1. L'impianto ***non deve trovarsi nelle adiacenze di un impianto per il materiale di categoria 1 o 2 e dev'essere destinato esclusivamente all'importazione, alla raccolta, alla cernita, al sezionamento, alla refrigerazione, al congelamento sotto forma di blocchi, al magazzinaggio temporaneo e alla spedizione di materiali di categoria 3.***

Emendamento 94

Allegato VIII, capitolo II, Parte A paragrafo 2

2. La cernita dei materiali di categoria 3 dev'essere effettuata in modo tale da evitare qualsiasi rischio di introduzione di malattie animali.	2. La cernita dei materiali di categoria 3 dev'essere effettuata in modo tale da evitare qualsiasi rischio di introduzione di malattie animali. ***Le materie prime vanno tenute separate a seconda della specie animale.***

Emendamento 95

Allegato VIII, capitolo II, Parte A, paragrafo 3

3. Durante la cernita e il magazzinaggio, i materiali di categoria 3 devono essere manipolati e immagazzinati separatamente dalle altre merci e in modo da evitare la diffusione di ***malattie epizootiche.***	3. Durante la cernita e il magazzinaggio, i materiali di categoria 3 devono essere manipolati e immagazzinati separatamente dalle altre merci e in modo da evitare la diffusione di ***fattori patogeni.***

Emendamento 96

Allegato VIII, capitolo II, Parte A, paragrafo 4

4. I materiali di categoria 3 devono essere adeguatamente immagazzinati fino al momento della nuova spedizione.	4. I materiali di categoria 3 devono essere adeguatamente immagazzinati ***e refrigerati o congelati fino al momento della nuova spedizione.***

Emendamento 97

Allegato VIII, capitolo III, paragrafo 1, lettera – a) (nuova)

	– a) i locali per lo stoccaggio del materiale di categoria 3 non devono trovarsi nelle adiacenze dei locali per il magazzinaggio dei materiali di categoria 1 o 2.

Emendamento 98

Allegato X, capitolo 1, paragrafo IV, lettera a), punto ii), trattini 3 e 4

– pelli, zoccoli e corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello e considerati atti ***alla macellazione in virtù della normativa comunitaria a seguito di un'ispezione ante mortem;***	– pelli, zoccoli e corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello e considerati atti ***al consumo umano in virtù della normativa comunitaria a seguito di un'ispezione ante mortem;***

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
— sangue ottenuto da animali macellati in un macello e considerati atti ***alla macellazione in virtù della normativa comunitaria a seguito di un'ispezione ante mortem;***	— sangue ottenuto da animali macellati in un macello e considerati atti ***al consumo umano in virtù della normativa comunitaria a seguito di un'ispezione ante mortem;***

Emendamento 99

Allegato XI bis (nuovo)

ALLEGATO XI BIS

CONDIZIONI APPLICABILI AGLI IMPIANTI DI INCENERIMENTO CHE NON RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/76/CE

CAPITOLO I

CONDIZIONI GENERALI

1. Gli impianti di incenerimento sono progettati, attrezzati e gestiti in maniera conforme ai requisiti fissati dalla presente direttiva.

2. Gli operatori degli impianti di incenerimento adottano tutte le precauzioni necessarie riguardo alla ricezione dei sottoprodotti di origine animale per evitare o limitare per quanto praticabile i rischi diretti per la salute umana e animale.

CAPITOLO II

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

1. Gli impianti di incenerimento sono progettati, costruiti, attrezzati e fatti funzionare in maniera che i gas prodotti dal processo di incenerimento siano portati, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, in modo controllato e omogeneo persino nelle condizioni più sfavorevoli, a una temperatura di 850 °C misurata vicino alla parete interna o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione, secondo quanto autorizzato dall'autorità competente, per due secondi.

2. Ciascuna linea di un impianto di incenerimento ad alta capacità è dotata di almeno un bruciatore di riserva che entra in funzione automaticamente non appena la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, scende al di sotto di 850 °C. Tale bruciatore è utilizzato anche nelle operazioni di avvio e di arresto dell'impianto per garantire una temperatura costante di 850 °C durante tali operazioni e fintantoché vi siano rifiuti incombusti nella camera di combustione.

3. Gli impianti di incenerimento ad alta capacità sono attrezzati e fatti funzionare con un sistema automatico per impedire l'introduzione di rifiuti:

a) all'avvio, fino al raggiungimento della temperatura di 850 °C;

b) ogniqualvolta la temperatura scenda al di sotto di 850 °C;

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	4. I sottoprodotti di origine animale dovrebbero essere introdotti direttamente nel forno senza manipolazione diretta.
	CAPITOLO III
	IMMISSIONI NELL'ACQUA
	Gli impianti di incenerimento, ivi comprese le aree di stoccaggio dei sottoprodotti di origine animale, sono progettati e gestiti in modo da evitare l'immissione non autorizzata e accidentale di qualsiasi inquinante nel suolo, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee, conformemente alle disposizioni della pertinente normativa comunitaria. Inoltre, è prevista una capacità di stoccaggio per le acque piovane contaminate che defluiscano dal sito dell'impianto di incenerimento o per l'acqua contaminata derivante da spandimenti o da operazioni di estinzione di incendi.
	Tale capacità di stoccaggio deve essere sufficiente a garantire che queste acque possano essere, ove necessario, analizzate e trattate prima della loro immissione.
	CAPITOLO IV
	RESIDUI
	La quantità e la nocività dei residui prodotti durante il funzionamento dell'impianto di incenerimento sono ridotte al minimo; i residui sono riciclati, se del caso, direttamente nell'impianto o al di fuori di esso in conformità della pertinente normativa comunitaria.
	Il trasporto e lo stoccaggio intermedio dei residui secchi sotto forma di polveri, ad esempio polveri di caldaia e residui secchi prodotti dal trattamento dei gas di combustione, sono effettuati in modo tale da evitare la dispersione nell'ambiente, ad esempio utilizzando contenitori chiusi.
	CAPITOLO V
	CONTROLLO E SORVEGLIANZA
	1. Sono utilizzate tecniche di misurazione e sono installate le relative attrezzature ai fini della sorveglianza su parametri, condizioni e concentrazioni di massa inerenti al processo di incenerimento.
	2. Le prescrizioni riguardanti le misurazioni sono specificate nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente o nelle condizioni ad essa annesse.
	3. La corretta installazione e il funzionamento del dispositivo automatico di sorveglianza sono sottoposti a controllo e a un test annuale di verifica. La taratura deve essere effettuata mediante misurazioni parallele in base ai metodi di riferimento almeno ogni tre anni.
	4. L'autorità competente stabilisce la localizzazione dei punti di campionamento o di misurazione.

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	CAPITOLO VI
	PRESCRIZIONI PER LE MISURAZIONI
	1. L'autorità competente assicura, attraverso le informazioni specificate nell'autorizzazione o fissando norme generali vincolanti, misurazioni continue, presso l'impianto di incenerimento, della temperatura vicino alla parete interna o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione, secondo quanto autorizzato dall'autorità competente, nonché della concentrazione di ossigeno, pressione, temperatura e tenore di vapore acqueo dei gas di scarico.
	2. Il tempo di permanenza, la temperatura minima e il tenore di ossigeno dei gas di scarico sono adeguatamente verificati almeno una volta quando l'impianto di incenerimento è messo in funzione e nelle condizioni di funzionamento più sfavorevoli ipotizzabili.
	3. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati e presentati in modo tale da consentire all'autorità competente di verificare l'osservanza delle condizioni di funzionamento autorizzate dal presente regolamento, secondo le procedure fissate dalla stessa autorità.
	CAPITOLO VII
	CONDIZIONI ANOMALE DI FUNZIONAMENTO
	1. In caso di guasto, l'operatore riduce o arresta l'attività appena possibile, finché sia ristabilito il normale funzionamento.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (COM(2000) 574 − C5-0539/2000 − 2000/0259(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

− vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 574) [1],

− visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 152, paragrafo 4, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0539/2000),

− visto l'articolo 67 del suo regolamento,

− visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0200/2001),

1. approva la proposta della Commissione così emendata;

2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

[1] GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 40.

Martedì 12 giugno 2001

4. Lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini *

A5-0206/2001

Proposta di decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (COM(2000) 854 − C5-0043/2001 − 2001/0025(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO DELLA COMMISSIONE [1]	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 1	
Considerando 4 bis (nuovo)	
	(4 bis) Il diritto dei bambini alla protezione e alle cure è sancito dall'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata dalle istituzioni europee il 7 dicembre 2000.
Emendamento 2	
Considerando 6	
(6) L'importante opera portata avanti da organizzazioni internazionali deve essere integrata da quella dell'Unione europea.	(6) L'importante opera portata avanti da organizzazioni internazionali − ***segnatamente l'adozione della Convenzione sui diritti del fanciullo da parte delle Nazioni Unite e del Protocollo sul traffico di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile, nonché del progetto di Convenzione sulla cibercriminalità da parte del Consiglio d'Europa − deve essere integrata da quella dell'Unione europea.***
Emendamento 42	
Articolo 1, lettera b)	
b) «pornografia infantile» ***materiale pornografico che rappresenta visivamente un bambino coinvolto in condotte sessualmente esplicite;***	b) «pornografia infantile»
	i) materiale audiovisivo, testuale e scritto di qualsiasi genere − come fotografie, fotomontaggi, film, videocassette, pellicole cinematografiche e dati su computer − creato con l'ausilio di un mezzo elettronico, meccanico o di qualunque altro tipo, che:
	− rappresenti un bambino che prende parte ad un atto sessuale esplicito o vi assiste, oppure
	− abbia come caratteristica principale l'esibizione degli organi genitali o della regione pubica del bambino, a fini sessuali,
	ii) qualsiasi materiale audiovisivo, testuale e scritto che abbia lo scopo di:
	− indurre o incitare ad atti di pedofilia o suggerirli,
	− mostrare o fornire informazioni riguardanti bambini utilizzate a fini di sfruttamento sessuale;

[1] GU C 62 E del 27.2.2001, pag. 327.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	Emendamento 4
	Articolo 2, lettera a)
a) costringe***, sfrutta, induce, trae profitto dalla o comunque favorisce la prostituzione di un bambino;***	a) costringe ***o induce un bambino alla prostituzione, la sfrutta, la agevola, ne ricava un guadagno e ne trae profitto, acquista, vende o trasferisce bambini all'interno dello Stato o fuori di esso nell'intento di destinarli alla prostituzione o a condotte sessuali esplicite per la produzione di materiale pornografico, che sia a fini di lucro o meno;***
	Emendamento 5
	Articolo 2, lettera b bis) (nuova)
	b bis) permette, in quanto genitore o persona avente la custodia legale del bambino, che quest'ultimo si dedichi alla prostituzione o a condotte sessuali esplicite per la produzione di materiale pornografico;
	Emendamento 43
	Articolo 2, lettera b ter) (nuova)
	b ter) è a conoscenza del fatto che un bambino è vittima di sfruttamento sessuale e non lo segnala alle autorità preposte all'applicazione della legge, pur avendo uno specifico obbligo giuridico in tal senso.
	Emendamento 7
	Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)
a) produzione di pornografia infantile, oppure	a) produzione ***ed elaborazione di pornografia infantile, oppure***
	Emendamento 8
	Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)
b) ***distribuzione, diffusione o trasmissione di pornografia infantile, oppure***	b) ***importazione, esportazione, acquisto, vendita e distribuzione di pornografia infantile, oppure***
	Emendamento 9
	Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)
d) ***acquisto o possesso di pornografia infantile***	d) ***distribuzione, diffusione o trasmissione di pornografia infantile,***
	d bis) incitamento agli atti di cui sopra o agevolazione degli stessi
	d ter) acquisizione o possesso di pornografia infantile, punibile solo quando è consapevole o intenzionale o, nel caso del possesso, qualora sia deliberatamente mantenuto. L'acquisizione e il possesso di materiale pornografico infantile allo scopo di consegnarlo alle autorità preposte all'applicazione della legge non costituiscono reato.

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	Emendamento 10
	Articolo 3, paragrafo 2
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché, fatte salve le definizioni altrimenti previste nella presente decisione quadro, le condotte di cui al paragrafo 1 siano punite come reato qualora riguardino materiale pornografico che rappresenta visivamente un bambino coinvolto in attività sessualmente esplicite***, a meno che non sia dimostrato che la persona che rappresenta il bambino aveva un'età superiore ai diciotto anni al momento della rappresentazione.***	2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché, fatte salve le definizioni altrimenti previste nella presente decisione quadro, le condotte di cui al paragrafo 1 siano punite come reato qualora riguardino materiale pornografico che rappresenta visivamente un bambino coinvolto in attività sessualmente esplicite.
	Emendamento 11
	Articolo 4, paragrafo 1
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a fare sì che l'istigazione, il favoreggiamento, e la complicità nella commissione dei reati di cui agli articoli 2 e 3 siano puniti come reato.	1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a fare sì che l'istigazione, il favoreggiamento, e la complicità nella commissione dei reati di cui agli articoli 2 e 3 siano puniti come reato***, con specifico riferimento all'organizzazione della commissione o all'induzione di altri alla commissione dei reati.***
	Emendamento 12
	Articolo 5, paragrafo 1
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 2, all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a ***c), e all'articolo 4 siano punibili con pene efficaci, proporzionate e dissuasive, tra cui la reclusione in carcere per una durata massima non inferiore ai quattro anni e, per quanto riguarda il reato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), non inferiore ad un anno.***	1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 2, all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a ***d bis), e all'articolo 4 siano punibili con pene efficaci, proporzionate e dissuasive, anche nel caso delle pene di lieve entità, tra cui la reclusione in carcere per una durata massima non inferiore ai quattro anni e, per quanto riguarda il reato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d ter), non inferiore ad un anno.***
	Emendamento 13
	Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)
	1 bis. Tali pene vanno inoltre integrate mediante un trattamento psichiatrico adeguato che potrebbe continuare, quale ulteriore forma di controllo, una volta scontata la pena.
	Emendamento 14
	Articolo 5, paragrafo 1 ter (nuovo)
	1 ter. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre, come provvedimento complementare alla condanna, la ricerca, il sequestro e la confisca di ogni bene mobile o immobile derivante dai reati di cui agli articoli 2, 3 e 4.
	Emendamento 15
	Articolo 5, paragrafo 2, trattino 1
— il reato coinvolge un bambino di età inferiore ai ***dieci anni, o***	— il reato coinvolge un bambino di età inferiore ai ***sedici anni, o***

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 16	
Articolo 5, paragrafo 2, trattino 3	
— ***il reato genera proventi consistenti, o***	***soppresso***
Emendamento 17	
Articolo 5, paragrafo 2, trattino 4 bis (nuovo)	
	— ***il reato coinvolge un bambino con handicap fisici o mentali.***
Emendamento 18	
Articolo 5, paragrafo 3, trattino 1	
— il reato coinvolge un bambino di età inferiore ai ***dieci anni,***	— il reato coinvolge un bambino di età inferiore ai ***sedici anni,***
Emendamento 19	
Articolo 5, paragrafo 3, trattino 2 bis (nuovo)	
	— ***il reato coinvolge un bambino con handicap fisici o mentali.***
Emendamenti 37 e 21	
Articolo 5, paragrafo 4	
4. Fatta salva la possibilità di adottare eventuali definizioni aggiuntive a livello di legislazione nazionale, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a ***c), e all'articolo 4, con riferimento alle fattispecie prevista da queste ultime, siano punibili con la pena della reclusione in carcere per una durata massima non inferiore agli otto anni quando:***	4. Fatta salva la possibilità di adottare eventuali definizioni aggiuntive a livello di legislazione nazionale, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a ***d bis) e all'articolo 4, con riferimento alle fattispecie prevista da queste ultime, siano punibili con la pena della reclusione in carcere per una durata massima non inferiore agli otto anni quando:***
— il reato coinvolge la rappresentazione di bambini di età inferiore ai ***dieci anni, o***	— il reato coinvolge la rappresentazione di bambini di età inferiore ai ***sedici anni, o***
— il reato coinvolge la rappresentazione di bambini sottoposti a violenza morale o fisica, o	— il reato coinvolge la rappresentazione di bambini sottoposti a violenza morale o fisica, o
— il reato genera proventi consistenti, o	— il reato genera proventi consistenti, o
— il reato è commesso nel contesto di un'organizzazione criminale	— il reato è commesso nel contesto di un'organizzazione criminale, *o*
	— ***il reato coinvolge bambini con handicap fisici o mentali.***
Emendamento 22	
Articolo 7, frase introduttiva	
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 6 siano applicabili sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che comprendano ammende penali o non penali e ***che possano comprendere anche altre sanzioni quali:***	Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 6 siano applicabili sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che comprendano ammende penali o non penali e ***la confisca di tutti i proventi derivanti dalla pornografia infantile e dallo sfruttamento sessuale dei bambini. Gli Stati membri destinano gli importi in questione alla protezione e alla riabilitazione delle vittime. Le sanzioni possono comprendere anche:***

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 23	
Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)	
b) l'autore del reato sia un suo cittadino, oppure	b) l'autore del reato sia un suo cittadino ***o una persona che risiede stabilmente o provvisoriamente nel suo territorio, oppure***
Emendamento 24	
Articolo 8, paragrafo 1, lettera c)	
c) il reato sia commesso a beneficio di una persona giuridica che ha la sua sede nel territorio di tale Stato membro.	c) il reato sia commesso a beneficio di una persona giuridica ***o fisica che ha la sua sede nel territorio di tale Stato membro.***
Emendamento 44	
Articolo 8, paragrafo 2	
2. ***Uno Stato membro può decidere di non applicare o di applicare solo in situazioni o circostanze specifiche le regole di giurisdizione di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), purché il reato sia commesso al di fuori del suo territorio.***	2. ***Sulla base dei principi che disciplinano la presente decisione quadro, i reati commessi in paesi terzi da un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea sono perseguiti conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro di provenienza di tale individuo.***
Emendamento 26	
Articolo 8, paragrafo 3 bis (nuovo)	
	3 bis. Lo Stato membro che mantiene il principio della doppia punibilità è tenuto a rivedere la propria legislazione onde far sì che questo specifico principio non impedisca l'adozione di misure efficaci contro i suoi cittadini o coloro che risiedono nel suo territorio e che sono sospettati dei reati di cui agli articoli 2, 3 e 4.
Emendamento 27	
Articolo 8, paragrafo 3 ter (nuovo)	
	3 ter. Gli Stati membri devono rivedere la loro legislazione sull'estradizione dei propri cittadini sospettati di reati connessi alla materia della presente decisione quadro, in modo da evitare che i reati compiuti in un paese terzo sfuggano all'azione penale.
Emendamenti 45 e 38/riv.	
Articolo 9	
Ciascuno Stato membro deve garantire che alle vittime dei reati previsti nella presente decisione quadro sia riconosciuta una tutela legale adeguata nonché la legittimazione a stare in giudizio. Gli Stati membri dovranno, in particolar modo, garantire che attività investigative e procedimenti giudiziari non cagionino ulteriori danni alle vittime.	***1. Ciascuno Stato membro deve garantire che alle vittime dei reati previsti nella presente decisione quadro sia riconosciuta una tutela legale adeguata nonché la legittimazione a stare in giudizio. Gli Stati membri devono garantire che le vittime e i testimoni ricevano un'assistenza legale ed un sostegno adeguati. Ai bambini dev'essere consentito di testimoniare a mezzo video. Gli Stati membri dovranno, in particolar modo, garantire che attività investigative e procedimenti giudiziari non cagionino ulteriori danni alle vittime. A tal fine, ciascuno Stato membro deve prendere misure appropriate per proteggere la vita privata, l'identità e la sicurezza fisica delle vittime, delle loro famiglie e dei testimoni.***

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	2. Gli Stati membri istituiscono registri contenenti i nominativi delle persone che sono state condannate per aver commesso gravi reati di sfruttamento sessuale dei bambini o reati di pornografia infantile. Europol e le competenti autorità degli Stati membri hanno accesso alle informazioni contenute in tali registri, in conformità delle regole sulla protezione dei dati.
Emendamento 32 *Articolo 10, paragrafo 3*	
3. Ai fini dello scambio d'informazioni relativo ai reati di cui agli articoli 2, 3, e 4, e in conformità con le regole sulla protezione dei dati, gli Stati membri stabiliscono dei punti di contatto operativi o utilizzano i meccanismi di cooperazione esistenti. In particolare, gli Stati membri assicurano il pieno coinvolgimento di Europol, entro i limiti del ***suo mandato, e dei punti di contatto comunicati ai sensi della decisione del Consiglio relativa alla lotta contro la pornografia infantile.***	3. Ai fini dello scambio d'informazioni relativo ai reati di cui agli articoli 2, 3, e 4, e in conformità con le regole sulla protezione dei dati, gli Stati membri stabiliscono dei punti di contatto operativi o utilizzano i meccanismi di cooperazione esistenti. In particolare, gli Stati membri assicurano il pieno coinvolgimento di Europol ***e di Interpol, entro i limiti del loro mandato, e nell'ambito di un sistema complementare, come pure l'utilizzazione, da parte dei due organismi, delle migliori tecniche disponibili. Gli Stati membri dovrebbero altresì ponderare una cooperazione internazionale fra gli organi di polizia e le ONG allestendo e alimentando una base di dati comune per seguire e rintracciare la pornografia infantile su Internet.***
Emendamento 33 *Articolo 10, paragrafo 3 bis (nuovo)*	
	3 bis. Gli Stati membri cercano di fare in modo che i paesi candidati all'adesione prendano parte, il prima possibile, alle azioni intese a lottare contro la pornografia infantile e lo sfruttamento sessuale dei bambini.
Emendamento 34 *Articolo 10, paragrafo 4*	
4. Ciascuno Stato membro informa il Segretariato generale del Consiglio e la Commissione del punto di contatto designato per lo scambio d'informazioni relative allo sfruttamento sessuale dei bambini ed alla pornografia infantile. ***Il Segretariato generale del Consiglio informa gli altri Stati membri dei punti di contatto designati.***	4. Ciascuno Stato membro informa il Segretariato generale del Consiglio e la Commissione del punto di contatto designato per lo scambio d'informazioni relative allo sfruttamento sessuale dei bambini ed alla pornografia infantile. ***Lo Stato membro informa tutti gli altri Stati membri sul suo punto di contatto designato oppure può chiedere al Segretariato generale di farlo a suo nome.***
Emendamento 35 *Articolo 10, paragrafo 4 bis (nuovo)*	
	4 bis. Gli Stati membri definiscono strategie comuni volte a prevenire lo sfruttamento sessuale dei bambini, la pornografia infantile e la sua diffusione.
Emendamento 36 *Articolo 10, paragrafo 4 ter (nuovo)*	
	4 ter. La Commissione, in cooperazione con i punti di contatto degli Stati membri ed Europol, elabora ogni due anni una relazione in cui viene valutata l'efficacia della cooperazione tra Stati membri e la trasmette al Parlamento europeo. La prima relazione sarà presentata entro il 31 marzo 2005.

Martedì 12 giugno 2001

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione quadro del Consiglio concernente la lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (COM(2000) 854 — C5-0043/2001 — 2001/0025(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2000) 854) [1],

— consultato dal Consiglio a norma degli articoli 29, 31 e 34, paragrafo 2, del trattato UE (C5-0043/2001),

— visti gli articoli 106 e 67 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport e della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0206/2001),

1. approva la proposta della Commissione così emendata;

2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

[1] GU C 62 E del 27.2.2001, pag. 327.

5. Lotta alla tratta degli esseri umani *

A5-0183/2001

Proposta di decisione quadro del Consiglio sulla lotta alla tratta degli esseri umani (COM(2000) 854 — C5-0042/2001 — 2001/0024 — 2001/0024(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO DELLA COMMISSIONE [1]	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 1 *Titolo*	
Proposta di decisione quadro del Consiglio sulla lotta alla tratta degli esseri umani	Proposta di decisione quadro del Consiglio sulla lotta alla tratta degli esseri umani ***a fini di sfruttamento sessuale e di sfruttamento del loro lavoro***
Emendamento 2 *Considerando – 1 (nuovo)*	
	(– 1) L'articolo 5, paragrafo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2000 [1], prevede il divieto esplicito della tratta degli esseri umani.
	[1] GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

[1] GU C 62 E del 27.2.2001, pag. 324.

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 3

Considerando 3

(3) La tratta degli esseri umani costituisce una grave violazione dei diritti e della dignità dell'uomo e comporta pratiche crudeli quali l'abuso e l'inganno di persone vulnerabili, oltre che l'uso di violenza, minacce, sottomissione tramite debiti e coercizione.	(3) La tratta degli esseri umani costituisce una grave violazione dei diritti e della dignità dell'uomo e comporta pratiche crudeli quali l'abuso e l'inganno di persone vulnerabili, ***dove la povertà, la mancanza d'istruzione e di opportunità professionali sono cause importanti della vulnerabilità, oltre che l'uso di violenza, minacce, sottomissione tramite debiti e coercizione e ogni altra forma d'abuso, indipendentemente dal consenso della persona.***

Emendamento 4

Considerando 3 bis (nuovo)

	(3 bis) Il Parlamento europeo ha condannato la tratta di esseri umani nelle sue risoluzioni del 14 aprile 1989 sullo sfruttamento della prostituzione e la tratta di esseri umani [1], del 16 settembre 1993 sulla tratta delle donne [2], del 18 gennaio 1996 sulla tratta di esseri umani [3] nonché nella sua risoluzione del 19 maggio 2000 sulla comunicazione della Commissione «per ulteriori azioni nella lotta contro la tratta di donne» (COM(1998) 726) [4].
	[1] GU C 120 del 16.5.1989, pag. 352. ***[2] GU C 268 del 4.10.1993, pag. 141.*** ***[3] GU C 32 del 5.2.1996, pag. 88.*** ***[4] GU C 59 del 23.2.2001, pag. 307.***

Emendamento 5

Considerando 3 ter (nuovo)

	(3 ter) Il protocollo aggiuntivo ONU sulla tratta di esseri umani rappresenta un progresso decisivo verso una cooperazione internazionale nel settore.

Emendamento 6

Considerando 3 quater (nuovo)

	(3 quater) Occorre introdurre una debita distinzione fra la tratta degli esseri umani che, per definizione, contiene un elemento di coercizione, sfruttamento e trasferimento contro la volontà della persona, e il favoreggiamento senza scopo di lucro dell'ingresso non autorizzato.

Emendamento 7

Considerando 3 quinquies (nuovo)

	(3 quinquies) Le donne e i bambini sono più vulnerabili e corrono pertanto maggiori rischi di divenire vittime della tratta.

Emendamento 8

Considerando 7

(7) La presente decisione quadro vuole dare un contributo alla lotta contro, e alla prevenzione della, tratta degli esseri umani, ***integrando gli strumenti adottati dal Consiglio quali***	(7) La presente decisione quadro vuole dare un contributo alla lotta contro, e alla prevenzione della, tratta degli esseri umani, ***e rappresenta la necessaria integrazione1 legislativa***

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
l'azione comune 96/700/GAI, che crea un programma di incentivazione e di scambi per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini (STOP), l'azione comune 96/748/GAI, che estende il mandato conferito all'Unità Droghe di Europol, la decisione del Consiglio e del Parlamento europeo 293/2000/CE sul programma DAPHNE relativo a misure preventive dirette a combattere la violenza contro i bambini, gli adolescenti e le donne, l'azione comune 98/428/GAI sull'istituzione di una Rete giudiziaria europea, l'azione comune 96/277/GAI, relativa ad un quadro di scambio di magistrati di contatto diretto a migliorare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'azione comune 98/427/GAI sulla buona prassi nell'assistenza giudiziaria in materia penale,	***agli strumenti adottati dal Consiglio quali l'azione comune 96/700/GAI, che crea un programma di incentivazione e di scambi per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini (STOP), l'azione comune 96/748/GAI, che estende il mandato conferito all'Unità Droghe di Europol, la decisione del Consiglio e del Parlamento europeo 293/2000/CE sul programma DAPHNE relativo a misure preventive dirette a combattere la violenza contro i bambini, gli adolescenti e le donne, l'azione comune 98/428/GAI sull'istituzione di una Rete giudiziaria europea, l'azione comune 96/277/GAI, relativa ad un quadro di scambio di magistrati di contatto diretto a migliorare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'azione comune 98/427/GAI sulla buona prassi nell'assistenza giudiziaria in materia penale,***

Emendamenti 9 e 10

Articolo 1, frase introduttiva

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il reclutamento, il trasporto o il trasferimento di una persona, ivi compreso il darle ricovero, e la successiva accoglienza e il passaggio del potere di disporre di questa persona siano ***puniti come reato, qualora i diritti fondamentali di tale persona siano stati e continuino ad essere conculcati al fine di sfruttare la vittima per la produzione di beni o la prestazione di servizi in violazione dei requisiti minimi in materia di condizioni di lavoro, di retribuzione, di salute e di sicurezza dei lavoratori, e qualora:***	Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il reclutamento, il trasporto o il trasferimento di una persona, ivi compreso il darle ricovero, e la successiva accoglienza e il passaggio del potere di disporre di questa persona siano ***qualificati penalmente come delitti, qualora i diritti fondamentali di tale persona siano conculcati al fine di sfruttare la vittima per la produzione di beni o la prestazione di servizi. Lo sfruttamento comporta quanto meno il lavoro forzato ovvero la servitù forzata, la schiavitù, pratiche analoghe alla stessa, o l'assoggettamento. Deve inoltre essere presente una delle seguenti condizioni:***

Emendamento 11

Articolo 1, lettera b)

b) sia fatto uso di inganno o frode, oppure	b) sia fatto uso di ***istigazione, inganno o frode, oppure***

Emendamento 12

Articolo 1, lettera c)

c) vi sia abuso di autorità, influenza o pressione, oppure	c) vi sia abuso di autorità ***o di influenza, abuso di una situazione di vulnerabilità, o pressione, oppure***

Emendamento 13

Articolo 1, lettera d)

d) si sia in presenza di altre forme di abuso.	d) si sia in presenza di altre forme di abuso***, segnatamente lo sfruttamento di particolari vulnerabilità, il versamento o l'accettazione di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ne ha un'altra in suo potere.***

Emendamento 14

Articolo 1, comma 1 bis (nuovo)

	E' esplicitamente escluso dalle disposizioni della presente decisione quadro il favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno a fini umanitari di persone in situazione irregolare.

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 15

Articolo 1 bis (nuovo)

	Articolo 1 bis
	Definizioni
	Ai fini della presente decisione quadro:
	a) per «tratta degli esseri umani» si intende il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, il ricovero o l'accoglienza di persone mediante la minaccia o l'uso della forza o altre forme di coercizione, rapimento, frode, inganno, abuso di autorità o di una situazione di vulnerabilità, il versamento o l'accettazione di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che esercita il controllo su un'altra persona a fini di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione di altre persone oppure altre forme di sfruttamento sessuale, i lavori o servizi forzati, la schiavitù o le pratiche analoghe alla stessa, l'assoggettamento o l'asportazione di organi;
	b) il consenso della vittima della tratta degli esseri umani verso forme di sfruttamento di cui alla lettera a) del presente articolo è irrilevante qualora si ricorra ad uno dei mezzi ivi elencati;
	c) il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, il ricovero o l'accoglienza di un bambino a fini di sfruttamento sono considerati «tratta degli esseri umani» anche qualora non comportino alcun mezzo di cui alla lettera a) del presente articolo;
	d) per «bambino» si intende qualsiasi persona di età inferiore ai diciotto anni.

Emendamento 16

Articolo 2, frase introduttiva

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il reclutamento, il trasporto o il trasferimento di una persona, ivi compreso il darle ricovero, e la successiva accoglienza e il passaggio del potere di disporre di questa persona ***siano puniti come reato, qualora sia perpetrato al fine di sfruttare la vittima nella prostituzione o nella produzione di spettacoli o materiale pornografico, e qualora:***	Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il reclutamento, il trasporto o il trasferimento di una persona, ivi compreso il darle ricovero, e la successiva accoglienza e il passaggio del potere di disporre di questa persona ***nonché il sostegno o l'agevolazione di una di queste fasi della tratta degli esseri umani di cui è vittima una persona, vengano perseguiti come reati qualora siano perpetrati al fine di sfruttare la vittima a fini sessuali, come ad esempio nella prostituzione o nella produzione di spettacoli, materiale pornografico o nei matrimoni falsi, e qualora:***

Emendamento 17

Articolo 2, lettera b)

b) sia fatto uso di inganno o frode, oppure	b) sia fatto uso di ***istigazione, inganno o frode, oppure***

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	Emendamento 18 *Articolo 2, lettera c)*
c) vi sia abuso di autorità, influenza o ***pressione, oppure***	c) vi sia abuso di autorità ***o di influenza, abuso di una situazione di vulnerabilità, o ricorso a pressioni, come ad esempio nel caso dell'assoggettamento da debiti, oppure***
	Emendamento 19 *Articolo 2, lettera d)*
d) si sia in presenza di altre forme di abuso.	d) si sia in presenza di altre forme di abuso ***della vulnerabilità delle persone, quali tra l'altro la disabilità fisica o mentale o la residenza illegale.***
	Emendamento 21 *Articolo 3, comma 3 (nuovo)*
	La complicità di funzionari pubblici, forze dell'ordine e addetti doganali in relazione a tali reati è considerata una circostanza aggravante e punita di conseguenza a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.
	Emendamento 25 *Articolo 4, paragrafo 2, trattino 1*
— il reato è commesso con particolare ***crudeltà, oppure***	— il reato è commesso con particolare ***violenza fisica o psichica, oppure***
	Emendamento 26 *Articolo 4, paragrafo 2, trattino 2*
— ***il reato genera proventi consistenti, oppure***	***soppresso***
	Emendamento 27 *Articolo 4, paragrafo 2, trattino 3 bis (nuovo)*
	— ***il trasporto e il trasferimento avvengono in condizioni disumane.***
	Emendamento 24 *Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)*
	2 bis. Oltre alle pene di reclusione di cui ai paragrafi 1 e 2, ogni Stato membro adotta le misure necessarie per punire i delitti di cui agli articoli 1, 2 e 3 con il sequestro e la confisca dei proventi derivanti dalla tratta al fine risarcire in via prioritaria le vittime per i danni economici, fisici e psicologici subiti.
	Emendamento 30 *Articolo 6, lettera e bis) (nuova)*
	e bis) il sequestro e la confisca dei proventi derivanti dalla tratta, al fine di risarcire in via prioritaria le vittime per i danni economici, fisici e psicologici subiti.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 31

Articolo 7 bis, Titolo (nuovo)

	Articolo 7 bis
	Esecuzione di procedimenti giudiziari

Emendamento 32

Articolo 7 bis, paragrafo 1 (nuovo)

	1. Ciascuno Stato membro deve garantire che alle vittime dei reati previsti nella presente decisione quadro sia riconosciuta una tutela legale adeguata nonché la legittimazione a stare in giudizio. A tal fine il pubblico può essere, se del caso, escluso dalle udienze.

Emendamento 33

Articolo 7 bis, paragrafo 2 (nuovo)

	2. Un'adeguata tutela legale è garantita anche alle persone che testimoniano in un procedimento penale.

Emendamento 56

Articolo 7 ter, paragrafo 3 (nuovo)

	3. Lo Stato membro interessato garantisce che il proprio sistema giuridico ed amministrativo preveda le misure idonee a garantire la piena cooperazione della vittima durante le indagini e i procedimenti giudiziari. Particolare attenzione sarà riservata all'età, al sesso e alle specifiche esigenze della vittima.

Emendamenti 44 e 47

Articolo 8

Ciascuno Stato membro deve garantire che alle vittime dei reati previsti nella presente decisione quadro sia riconosciuta una tutela legale adeguata nonché la legittimazione a stare in giudizio. Gli Stati membri dovranno, in particolar modo, garantire che attività investigative e procedimenti giudiziari non cagionino ulteriori danni alle vittime.	***Lo Stato membro in questione deve garantire alle vittime tutta l'assistenza adeguata, compresa la possibilità di rilasciare un permesso di residenza temporaneo, allo scopo di assicurare la loro cooperazione con le autorità pubbliche nel corso della fase investigativa e dei procedimenti giudiziari. Gli Stati membri dovranno, in particolar modo, garantire che attività investigative e procedimenti giudiziari non cagionino ulteriori danni alle vittime. Gli Stati membri devono inoltre assicurare, nel corso della fase investigativa e dei procedimenti giudiziari, l'assistenza sociale, medica e psicologica. Ciascuno Stato membro deve collaborare attivamente con le organizzazioni non governative coinvolte nella lotta alla tratta di esseri umani.***

Emendamento 35

Articolo 8 bis (nuovo)

	Articolo 8 bis
	Clausola di salvaguardia
	La presente decisione quadro non pregiudica i diritti, gli obblighi e le responsabilità degli Stati e delle persone a norma del diritto internazionale, compreso il diritto umanita-

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	rio internazionale e il diritto internazionale in materia di diritti umani ed in particolare la Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati e al principio del non respingimento ivi sancito.

Emendamento 37

Articolo 9, paragrafo 1

1. Gli Stati membri, conformemente alle convenzioni e agli accordi di vario tipo bilaterali o multilaterali applicabili, si prestano la più ampia assistenza reciproca nei procedimenti penali relativi ai reati previsti alla presente decisione quadro.	1. Gli Stati membri, conformemente alle convenzioni e agli accordi di vario tipo bilaterali o multilaterali applicabili, si prestano la più ampia assistenza reciproca ***e si adoperano ai fini della cooperazione con i paesi terzi interessati nei procedimenti penali relativi ai reati previsti alla presente decisione quadro.***

Emendamento 38

Articolo 9, paragrafo 3

3. Gli Stati membri stabiliscono dei punti di contatto operativi o utilizzano i meccanismi di cooperazione esistenti ai fini dello scambio d'informazioni relativo ai reati di cui agli articoli 1, 2 e 3. In particolare, gli Stati membri assicurano il pieno coinvolgimento di Europol, entro i limiti ***del suo mandato.***	3. Gli Stati membri stabiliscono dei punti di contatto operativi ***adeguatamente attrezzati o utilizzano i meccanismi di cooperazione esistenti ai fini dello scambio d'informazioni relativo ai reati di cui agli articoli 1, 2 e 3. In particolare, gli Stati membri assicurano la stretta collaborazione di Europol e Interpol, entro i limiti dei loro mandati e il loro pieno coinvolgimento nell'ambito di una procedura complementare.***

Emendamento 39

Articolo 9, paragrafo 3 bis (nuovo)

	3 bis. Gli Stati membri si informano reciprocamente sui nomi e gli identikit delle persone scomparse ed istituiscono una banca dati accessibile a tutti gli Stati membri. Alla raccolta e all'inserimento dei dati partecipano attivamente le organizzazioni non governative.

Emendamento 41

Articolo 9, paragrafo 4 bis (nuovo)

	4 bis. Gli Stati membri mettono a punto congiuntamente le strategie di cooperazione nel settore delle misure preventive di lotta alla tratta degli esseri umani.

Emendamento 57

Articolo 9, paragrafo 4 ter (nuovo)

	4 ter. Ogni due anni il Consiglio presenta al Parlamento europeo una relazione sulle azioni adottate per combattere la tratta degli esseri umani nell'Unione europea e nei paesi candidati all'adesione, comprese le azioni adottate sulla base dell'attuazione della presente decisione quadro, tenendo conto del protocollo ONU sulla prevenzione, l'eliminazione e la punizione della tratta di esseri umani, soprattutto donne e bambini.

Martedì 12 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 43

Articolo 9, paragrafo 4 quater (nuovo)

	4 quater. Gli Stati membri elaborano strategie comuni per migliorare la formazione dei funzionari competenti in materia penale, e in materia d'immigrazione e prevenzione della tratta degli esseri umani.

Risoluzione legislativa del Parlamento sulla proposta di decisione quadro del Consiglio concernente la lotta alla tratta degli esseri umani (COM(2000) 854 – C5-0042/2001 – 2001/0024(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2000) 854) [1],

– consultato dal Consiglio a norma degli articoli 29, 31 e 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE (C5-0042/2001),

– visti gli articoli 106 e 67 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0183/2001),

1. approva la proposta della Commissione così emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

[1] GU C 62 E del 27.2.2001, pag. 324.

6. Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e paesi in via di sviluppo

A5-0191/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sulle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) e i paesi in via di sviluppo (2000/2327(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 163 del regolamento,

– vista la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0191/2001),

Martedì 12 giugno 2001

A. considerando che la rivoluzione delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (TIC) presenta per i paesi in via di sviluppo grandissime potenzialità di miglioramento della loro situazione economica, della lotta alla povertà e dello scambio di informazioni in tutti gli strati della popolazione,

B. considerando che continua a sussistere una grande differenza tra paesi in via di sviluppo e paesi industrializzati per quanto riguarda l'utilizzo delle TIC, poiché quest'ultimo dipende dallo stato delle capacità di comunicazione e delle infrastrutture, nonché dallo sviluppo dei sistemi economici e giuridici nonchè dell'istruzione e della formazione,

C. considerando nel contempo che sotto l'influsso dei sommovimenti attuali, la rivoluzione TIC rischia di emarginare ulteriormente i paesi in via di sviluppo se non si farà abbastanza per superare il «divario digitale» già ampio sia tra paesi sia all'interno dei paesi stessi,

D. considerando che all'interno dei paesi in via di sviluppo vi è un rapporto assai squilibrato tra la disponibilità di mezzi di comunicazione e informazione, sussistendo così il pericolo che in questi paesi si formi una società a due velocità nella quale, in una prospettiva a lungo termine, solo una piccola parte della popolazione avrà accesso alle nuove reti, servizi e infrastrutture, potendo controllarli con facilità,

E. considerando che approssimativamente l'80 % della popolazione mondiale vive nei paesi in via di sviluppo e ha un accesso assai limitato all'informazione e ai mezzi di comunicazione moderni,

F. considerando che le TIC offrono la possibilità di apportare un contributo essenziale alla democrazia diretta, diffondendo la possibilità di espressione e rafforzando così la società civile e l'identità culturale e rendendo possibile anche una partecipazione immediata al di là delle frontiere spazio-temporali,

G. considerando che si stima che 700 milioni di persone saranno collegate on line alla fine del 2001 ma, che alla stessa data più di 2 miliardi di persone non avranno mai fatto una chiamata telefonica,

H. considerando che una limitazione allo sviluppo delle TIC in taluni paesi in via di sviluppo è il contesto giuridico e regolamentare vigente, che spesso rende difficile attirare i necessari investimenti, particolarmente dal settore privato,

I. considerando che la mancanza di accesso alle fonti di energia costituisce spesso un altro ostacolo rilevante al decollo delle TIC nei paesi in via di sviluppo;

J. considerando l'importanza della radio come mezzo di comunicazione centrale nella diffusione di informazioni, nonché l'importanza della stampa e dell'offerta di canali televisivi nazionali e regionali, svolgendo le produzioni proprie un ruolo speciale in relazione all'identità culturale; considerando pertanto che i media tradizionali, soprattutto la radio, devono essere utilizzati in tutte le loro possibilità per strategie di informazione e per promuovere l'impegno civile,

K. considerando che la società dell'informazione è in grado di modificare dalle fondamenta l'organizzazione del lavoro, il sistema scolastico e la società in sé considerata, eliminando ostacoli spaziali e temporali e offrendo un'ampia gamma di nuovi strumenti che consentono ai paesi in via di sviluppo di compiere salti tecnologici senza passare per le fasi intermedie seguite dai paesi industrializzati, qualora tali strumenti siano posti in primo luogo al servizio dell'utilità sociale,

L. considerando che nel settore dei servizi di informazione e consulenza, nonché del supporto logistico, ad esempio nell'agricoltura, nella sanità, nei trasporti, nell'industria di trasformazione e nel settore dei servizi, mediante le TIC conoscenze accessibili a livello locale e internazionale possono essere diffuse più velocemente e a costi minori,

M. considerando che la costruzione di capacità e la formazione di individui e istituzioni è assolutamente necessaria per sfruttare i potenziali benefici delle TIC,

N. considerando che nell'economia privata esistono grandi possibilità per l'impiego delle TIC, che aprono in particolare alle imprese di piccole e piccolissime dimensioni possibilità completamente nuove, e che pertanto approcci innovativi e su piccola scala come i progetti finanziati da microcrediti — purchè sia disponibile l'infrastruttura necessaria (ad esempio mediante l'esercizio di servizi telefonici locali o di cybercafés) — possono essere elementi importanti per dare agli strati più poveri della popolazione un migliore accesso alle TIC,

O. considerando che essendo l'UE il maggiore donatore mondiale ed essendo pochi gli altri donatori che hanno accolto questa sfida, essa dovrebbe assumere un ruolo guida nella formulazione e nell'attuazione di politiche TIC che operino a beneficio dei paesi in via di sviluppo e della popolazione indigente,

1. è dell'avviso che, per garantire che le politiche TIC possano essere realizzate nei paesi in via di sviluppo (PVS) con risultati equilibrati, sia necessario continuare ad impegnarsi per assicurare l'accesso universale all'istruzione e alla formazione, un diritto che spetta a ogni persona;

2. sottolinea con forza che l'uso delle TIC nei paesi in via di sviluppo può avere un impatto importante nella lotta alla povertà, in settori quali l'istruzione, la sanità, l'ambiente, lo sviluppo rurale e il turismo;

3. è convinto che le TIC possono essere uno strumento efficace per dare capacità autonoma alle popolazioni dei paesi in via di sviluppo, in particolare per quanto concerne la loro capacità di promuovere attivamente la democrazia, di creare una situazione di buon governo e di rafforzare i diritti umani;

4. afferma che occorrerebbe stabilire nei paesi in via di sviluppo un quadro giuridico e regolamentare affidabile e trasparente, che sia rispettoso degli obblighi definiti nell'ambito dell'OMC per i principi regolamentari applicabili ai servizi di base e di telecomunicazione e presenti incentivi all'investimento per i settori pubblici e privati, includendo una politica pluralista dell'informazione;

5. ritiene necessario sostenere i paesi nel consolidamento del processo di democratizzazione avviato, garantendo la libertà e l'indipendenza dei media, mediante la creazione di un quadro regolamentare di riferimento che renda possibile l'equilibrio tra aspetti economici, di politica dello sviluppo e partecipativi;

6. sottolinea che le TIC possono essere di sostegno alle strategie e ai programmi di sviluppo già esistenti rendendone più efficace lo svolgimento e migliorandone i risultati finali;

7. sottolinea che l'universalità dei servizi deve non solo poter fare affidamento sulla interscambiabilità tecnica della tecnologia e dei dati e sulla capacità di accesso alle reti, ma include il diritto all'accesso a costi abbordabili per tutti gli utenti, gli utenti potenziali e i fornitori di contenuti;

8. è convinto che le TIC possono dare un contributo positivo alle prospettive di lavoro dei paesi in via di sviluppo, compresa la possibilità di attrarre posti di lavoro nel settore dei servizi attualmente concentrati nei paesi industrializzati;

9. rileva che mediante l'uso mirato di servizi multimediali per l'insegnamento a distanza su altre regioni, paesi e persino continenti si possono aprire molte prospettive e che le possibilità della medicina a distanza e di altri servizi a orientamento sociale possono porre rimedio a lacune di disponibilità e rappresentare un'integrazione rilevante ai servizi mobili;

10. ritiene opportuno operare a favore dell'estensione delle infrastrutture nelle università, per rendere possibile, mediante il collegamento a Internet, la partecipazione di tutti gli studiosi e discussioni e processi di apprendimento a livello mondiale;

11. è convinto che nella politica di sviluppo le TIC debbano mirare a far sì che i paesi in via di sviluppo possano rapidamente profittare dei vantaggi delle nuove tecnologie e a far sì che i paesi e i gruppi che attualmente non hanno la possibilità di beneficiarne non rimangano ancora più indietro;

12. rileva, in tale contesto, che in particolare i paesi meno sviluppati hanno bisogno di sviluppare strategie che, mediante l'utilizzo comune di punti di accesso alla rete, ad esempio nei cosiddetti telecentri, consentano un maggior grado di diffusione, del quale possano avvantaggiarsi in ampia misura piccole imprese locali;

13. nutre la preoccupazione che, rimanendo alti i costi della telefonia sulla rete fissa e mobile, il collegamento individuale delle unità familiari nelle aree rurali continuerà ad essere un'eccezione, per cui occorre continuare a promuovere con insistenza l'accesso pubblico ad apparecchi a scheda o a moneta in tutto il territorio;

14. ritiene opportuno sfruttare a fondo tutte le possibilità tecniche nella posa dell'infrastruttura, considerando in particolare l'impiego di sistemi di telefonia mobile e di infrastrutture a energia solare;

15. continua a ritenere opportuno promuovere in particolare la dotazione di tutte le unità familiari sul territorio di apparecchi radio, per promuovere e diffondere l'utilizzo della radio per la chiarificazione di questioni di educazione sanitaria, prevenzione e trattamento, in particolare per campagne di informazione per la lotta contro l'AIDS, ma anche, ad esempio, per spiegare il sistema elettorale ecc.;

16. è convinto che l'accesso alle TIC e il loro miglioramento debba essere uno dei settori obiettivo ammissibili al sostegno a titolo del nuovo programma di supporto al settore privato del FES e delle prossime proposte di sostegno al settore privato a titolo del bilancio UE;

17. si attende che anche per il settore informale vengano impiegate nuove opportunità di istruzione, formazione e occupazione per persone che hanno finora avuto un accesso limitato ai mezzi e alle offerte di informazione, in particolare ragazze e donne, ed è convinto che i progetti di microcrediti, centri telefonici e Internet, possono migliorare l'accesso alle TIC e con ciò avere un impatto diretto a sostegno dell'economia locale e che si tratti, pertanto di aree che meritano il supporto UE;

18. sottolinea che la creazione di strutture di informazione nazionali è un processo di lunga durata e costoso, che richiede pertanto un partenariato tra governo, settore privato, comuni e organizzazioni interessate, e sottolinea che il sostegno e il dialogo quanto al panorama giuridico e all'inquadramento politico nel settore dell'accesso al mercato, della regolamentazione, della concorrenza e della libertà di domicilio devono essere una componente essenziale della cooperazione allo sviluppo per le ICT;

19. ritiene che il sostegno e il dialogo nel settore dell'energia sostenibile sia una componente necessaria della cooperazione allo sviluppo delle TIC;

20. chiede alla Commissione di formulare e sviluppare una politica unica e coerente per le TIC all'interno della politica di sviluppo UE, e di far sì che sia frequentemente aggiornata;

21. sottolinea che, per superare il divario digitale, l'integrazione di componenti TIC in programmi di settore costituisca solo una parte della soluzione; esorta pertanto con urgenza la Commissione, in stretta cooperazione con gli altri principali enti donatori, ad affrontare i problemi della collegabilità, della riforma delle telecomunicazioni, dell'accessibilità a basso costo, della costruzione di capacità e della crescita dei contenuti nei paesi in via di sviluppo;

22. ritiene opportuno promuovere, mediante misure nel campo delle risorse umane, della costruzione di capacità e dei trasferimenti di tecnologie, nonché della partecipazione ad attività di ricerca e sviluppo della Comunità, l'accesso dei paesi in via di sviluppo alla società dell'informazione;

23. invita la Commissione a incrementare la qualità e la quantità del portafoglio TIC nell'ambito delle disposizioni figuranti nella sua comunicazione sulla politica di sviluppo (COM(2000) 212), ad esempio, con riguardo all'integrazione regionale, agli scambi, alla sanità, all'istruzione, alla sicurezza alimentare e alle strategie di sviluppo rurale sostenibile, all'ambiente e alla costruzione della capacità istituzionale, di preferenza sostituendo la priorità «Trasporti» con «Comunicazione, trasporti ed energia sostenibile», nonché attraverso un «mainstreaming» efficace;

24. invita la Commissione a procurarsi un numero appropriato di addetti che garantisca una conoscenza approfondita da parte del suo personale dell'attuazione dei progetti; suggerisce su questa base che la Commissione crei un'Unità *«e-Development» all'interno dell'Ufficio europeo per gli aiuti e la cooperazione che assista le Unità settoriali nell'integrare la problematica TIC nella politica di sviluppo, ospitando anche il Sistema di gestione delle informazioni (MIS) della CE e le base di dati per la cooperazione allo sviluppo, collegandole con altri dipartimenti e agenzie per lo sviluppo, promuovendo le conoscenze e le esperienze di queste procedure, ed approntando una formazione professionale interna per il personale;*

25. chiede alla Commissione di far sì che i documenti strategici dei singoli paesi recepiscano esplicitamente una descrizione dell'impiego delle TIC;

26. chiede alla Commissione di continuare l'attività concreta svolta nel quadro della task force istituita dal G8 (Dot.force) e di assumere la guida come coordinatore politico e innovatore negli altri forum internazionali rilevanti; è convinto che ciò dovrebbe comprendere il sostegno al Segretariato della Dot.force e la partecipazione attiva, con gli Stati membri, alla politica di innovazione e di coordinamento (assummendosi la responsabilità dei compiti pratici di coordinamento);

27. chiede alla Commissione di assumere un ruolo guida nel coordinamento tra le attività degli Stati membri e quelle degli altri donatori;

28. ritiene auspicabile la cooperazione con le organizzazioni non governative (ONG) per la redazione e l'esecuzione di programmi di sviluppo relativi all'utilizzo delle TIC;

29. chiede alla Commissione di formulare le modalità in base alle quali voci di bilancio tematiche chiave come le ONG e voci attinenti alla democrazia possano contenere disposizioni a favore delle TIC relative ai rispettivi temi;

30. chiede all'UE di sostenere misure intese a incrementare le possibilità di impiego delle TIC nelle lingue locali e di promuovere contenuti locali, e rileva che tutte le misure devono essere tarate sulla peculiarità delle singole regioni, così da poter rispettare le specificità culturali, economiche, sociali e politiche degli Stati partner;

31. chiede alla Commissione di far sì che il coordinamento sia mantenuto attraverso frequenti riunioni nel gruppo di esperti Stati membri/CE, compresi i rappresentanti dei gruppi di interesse rilevanti, particolarmente della società civile e del settore privato;

32. chiede alla Commissione e agli Stati membri di definire una ripartizione dei lavori nel settore TIC; è convinto che ciò possa servire come banco di prova per vedere se le intenzioni più volte annunciate di coordinamento, coerenza e complementarità possano essere messe in pratica;

33. accoglie con soddisfazione l'annuncio fatto dalla Commissione in occasione del Consiglio Sviluppo del 31 maggio 2001 di voler presentare una relazione al Consiglio del novembre 2001 e la invita a preparare una relazione di seguito per il 2003;

34. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

---

7. Esportazione e restituzione di beni culturali

A5-0122/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale sull'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali e della direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (COM(2000) 325 − C5-0509/2000 − 2000/2246(COS))

Il Parlamento europeo,

− vista la relazione della Commissione (COM(2000) 325 − C5-0509/2000),

− visti gli articoli 30 e 151 del trattato CE,

− visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,

− visti la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport e il parere della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0122/2001),

Martedì 12 giugno 2001

A. considerando che il traffico di beni culturali arreca spesso danni irreparabili al patrimonio culturale nazionale ed europeo e che tale traffico è aumentato considerevolmente negli ultimi anni, assumendo dimensioni preoccupanti, nell'ambito di una progressiva spoliazione e dispersione di opere d'arte e di siti archeologici entro e fuori l'UE,

B. considerando che esiste il pericolo che, in seguito all'imminente ampliamento dell'Unione europea e alla conseguente estensione del mercato interno, la situazione peggiori ulteriormente, con le prevedibili maggiori difficoltà per i controlli sui traffici illeciti di beni culturali all'interno dell'Unione europea e attraverso i suoi più estesi perimetri esterni,

C. considerando che i temi summenzionati devono essere oggetto integrale dei negoziati sull'ampliamento, nei capitoli relativi alla cultura e al mercato interno, nonché nell'ambito del terzo pilastro e in particolare della cooperazione doganale e di polizia e della lotta contro il crimine organizzato,

D. considerando che i cataloghi dei beni culturali di proprietà di istituzioni o organismi pubblici e privati in ciascuno degli Stati membri sono attualmente insufficienti, se non addirittura inesistenti,

E. considerando le lacune esistenti a livello di raccolta e trasmissione di informazioni, sia tra gli Stati membri che all'interno degli stessi,

F. considerando che l'Unione europea deve appoggiare efficacemente gli Stati membri nella protezione, nella conservazione e nel recupero del loro patrimonio culturale nazionale e del patrimonio culturale di rilevanza europea e dunque anche nella lotta al traffico illecito di tali beni,

G. considerando che il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali [1] e la direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro [2] costituiscono finora gli unici strumenti giuridici a livello comunitario che possono essere specificamente impiegati per la lotta al traffico illecito di beni culturali,

H. considerando che, sebbene il regolamento (CEE) n. 3911/92 e la direttiva 93/7/CEE siano stati adottati dal Consiglio rispettivamente nel 1992 e nel 1993, numerosi Stati membri hanno recepito con ritardo la direttiva nel diritto nazionale, sicché la Commissione indica di non essere ancora in grado di presentare una valutazione realistica della sua efficacia,

I. considerando che la maggior parte degli Stati membri e la Commissione ritengono, ciò nondimeno, che sia la direttiva 93/7/CEE che il regolamento (CEE) n. 3911/92 abbiano già prodotto effetti positivi sulla tutela dei beni culturali, in quanto hanno sensibilizzato gli operatori del commercio internazionale alla tutela dei beni culturali nazionali e hanno favorito una presa di coscienza a livello europeo della necessità di proteggere i beni culturali,

J. considerando tuttavia che da parte di diversi Stati membri sono state espresse riserve sulla reale incidenza degli strumenti comunitari oggetto della relazione della Commissione sulle esportazioni illecite di beni culturali,

K. considerando che nella sua relazione la Commissione accenna alla presunta insufficienza della cooperazione tra le autorità doganali e culturali competenti degli Stati membri e le autorità comunitarie, mentre il sito Internet ITCG per lo scambio di informazioni relative alla protezione dei beni culturali, menzionato dalla Commissione stessa nell'ambito del programma IDA, inspiegabilmente non è ancora stato posto in atto,

L. considerando che tale cooperazione potrebbe essere rafforzata:

— dall'obbligo di subordinare la concessione delle licenze ad una domanda preliminare allo Stato di origine del bene culturale, al fine di accertare che lo stesso sia uscito dallo Stato in maniera lecita

— dall'istituzione di un documento di accompagnamento, che attesti l'origine dell'oggetto

— dalla definizione di un sistema informatizzato di segnalazione del furto di beni culturali alle autorità doganali e di polizia,

[1] GU L 395 del 31.12.1992, pag. 1.
[2] GU L 74 del 27.3.1993, pag. 74.

1. sottolinea l'importanza del patrimonio culturale per l'identità nazionale ed europea e chiede che tale patrimonio sia efficacemente protetto da tutti gli interessati;

2. ritiene che il traffico illecito di beni culturali abbia raggiunto dimensioni tali da arrecare continuamente danni importanti e spesso irreparabili al patrimonio culturale degli Stati membri;

3. ricorda che per traffico illecito s'intende un'ampia gamma di atti che vanno dall'esportazione di beni culturali da parte del legittimo proprietario senza le necessarie autorizzazioni fino al commercio specializzato di oggetti rubati, spesso ad opera del crimine organizzato anche ai fini del riciclaggio di denaro sporco, nonché all'appropriazione e al commercio, da parte di persone fisiche, di beni culturali (principalmente manoscritti e reperti archeologici, rinvenuti in seguito ad esplorazioni sottomarine) la cui esistenza non è nota alle autorità competenti al momento dell'appropriazione;

4. ritiene che il dispositivo della direttiva 93/7/CEE sia carente, soprattutto per quanto riguarda la relativa prescrizione dopo un anno, che andrebbe portata almeno a tre anni, come previsto dall'articolo 5 della Convenzione UNIDROIT promossa nel quadro delle Nazioni Unite per regolamentare la restituzione di beni culturali rubati e adottata a Roma il 24 giugno 1995;

5. constata che, alla luce dell'esistenza del mercato interno e del suo imminente ampliamento, gli Stati membri possono contrastare più efficacemente il traffico illecito con un migliore coordinamento degli appositi organi istituzionali della UE;

6. esorta gli Stati membri a migliorare il coordinamento delle loro politiche e delle loro azioni destinate alla lotta contro il commercio illegale di beni culturali;

7. ritiene pertanto che l'Unione europea debba annettere maggiore importanza alla lotta al traffico illecito di beni culturali nell'ambito delle sue competenze e considera urgente che la Commissione assuma iniziative in materia;

8. chiede alla Commissione di condurre, negli Stati membri e nei paesi candidati, una campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica contro il commercio illegale di beni culturali;

9. chiede alla Commissione, agli Stati membri e ai paesi candidati di ottenere dai rispettivi proprietari una catalogazione completa e pubblica dei beni culturali in possesso di istituzioni come la Chiesa, fondazioni e organismi pubblici o privati;

10. invita la Commissione a valutare l'ipotesi di proporre una revisione in senso più vincolante del regolamento (CEE) n. 3911/92, includendovi l'obbligo da parte degli Stati membri:

a) di subordinare la concessione delle licenze ad una domanda preliminare allo Stato di origine del bene culturale, volta ad accertare la liceità dell'uscita del bene da detto Stato;

b) di istituire un documento di accompagnamento che attesti *inter alia l'origine dell'oggetto e la credibilità del richiedente;*

11. ritiene che la lotta al traffico illecito di beni culturali, pur essendo soprattutto un problema di politica culturale, ricada anche nelle sfere di competenza dei commissari responsabili per il mercato interno e per la giustizia e gli affari interni; ritiene quindi indispensabile un approccio coordinato tra i commissari responsabili, in modo da poter agire a tutto campo e utilizzare tutti gli strumenti a disposizione dell'Unione;

12. invita la Commissione a elaborare entro la fine del 2001, a cura del commissario responsabile per la cultura, un Libro verde, o almeno una comunicazione, sul traffico illecito di beni culturali, che contempli i seguenti punti:

a) una rappresentazione della situazione attuale del traffico illecito di beni culturali in Europa, con l'enumerazione e l'identificazione delle maggiori opere d'arte trafugate e non recuperate a partire dall'approvazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 e della direttiva 93/7/CEE fino ai nostri giorni,

b) una valutazione esaustiva delle conseguenze del regolamento (CEE) n. 3911/92 e della direttiva 93/7/CEE, nel contesto di un'analisi comparata delle rispettive legislazioni nazionali degli Stati membri,

c) una valutazione dei prevedibili effetti dell'adesione di nuovi Stati membri,

d) proposte di misure concrete a livello europeo per la lotta al traffico illecito,

e) una valutazione della possibilità di raccomandare agli Stati membri la definizione di un di formulario multilingue nel quale siano specificati natura e caratteristiche del bene illecitamente sottratto inclusa, ove possibile, una sua fotografia, prevedendo, per i beni di maggior valore, l'inserimento delle informazioni relative nei sistemi informativi Schengen (SIS II [1]) e doganale (SID [2]),

f) l'apertura di un sito Internet in cui siano liberamente accessibili i formulari e le immagini relative ai beni sottratti,

g) una valutazione della possibilità per l'Unione (in relazione ai poteri che le competono in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria in campo penale) o per la stessa Comunità (in relazione all'esercizio delle competenze già regolate da atti comunitari) di aderire alla Convenzione UNIDROIT;

13. chiede al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri di applicare, fintantoché non sarà pubblicato il documento richiesto al paragrafo precedente, politiche di estrema urgenza per far fronte al commercio illegale di beni culturali, quali una maggiore attività e un maggiore coordinamento delle forze di polizia e un aumento della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri;

14. invita la Commissione e gli Stati membri a creare una rete digitale di informazione nell'ambito del piano d'azione e-Europe sui beni culturali oggetto di appropriazione o di commercio illeciti;

15. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati all'adesione.

([1]) Vedi Acquis di Schengen — Decisione del Comitato esecutivo del 7 ottobre 1997 riguardante l'evoluzione del SIS (SCH/Com-ex (97) 24) (GU L 239 del 22.09.2000, pag. 442).

([2]) Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea sull'uso dell'informatica nel settore doganale (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 34) e Relazione esplicativa sulla convenzione stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (Testo approvato dal Consiglio il 28 maggio 1998) (GU C 189 del 17.06.1998, pag. 1).

Mercoledì 13 giugno 2001

(2002/C 53 E/03)

PROCESSO VERBALE

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE FONTAINE

Presidente

1. Apertura della seduta

La Presidenza dichiara aperta la seduta alle 9.05.

Interviene la on. Redondo Jiménez, la quale — ricordato che due cittadini provenienti dalla sua regione, Castilla y León, sono detenuti in Georgia dal 30 novembre 2000, senza che le autorità di quel paese abbiano fornito alcuna informazione sulla loro sorte — chiede alla Presidente di intercedere presso le autorità della Georgia affinché questi due cittadini dell'Unione vengano reperiti e liberati (la Presidente risponde che esaminerà attentamente la questione e valuterà quali passi intraprendere per venire in loro aiuto).

2. Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Gli onn. Hautala, Carnero González e Ettl hanno comunicato di essere stati presenti alla seduta di ieri ma che il loro nome non figura nell'elenco dei presenti.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

3. Seguito dato ai pareri e alle risoluzioni del Parlamento

La comunicazione della Commissione sul seguito dato dalla Commissione ai pareri e alle risoluzioni del Parlamento europeo nel corso delle sedute di marzo 2001 (documento SP(2001) 1329) è stata distribuita.

4. **Preparazione del Consiglio europeo (15-16 giugno 2001 a Göteborg)** (dichiarazioni seguite da discussione)

Il Presidente in carica del Consiglio Anna Lindh, e il Presidente della Commissione, Romano Prodi, fanno dichiarazioni sulla preparazione della riunione del Consiglio europeo prevista a Göteborg il 15 e 16 giugno 2001.

Intervengono gli onn. Poettering, a nome del gruppo PPE-DE, Barón Crespo, a nome del gruppo PSE, Cox, a nome del gruppo ELDR, Hautala, a nome del gruppo Verts/ALE, Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, Collins, a nome del gruppo UEN e Bonde, a nome del gruppo EDD.

PRESIDENZA DELL'ON. JOAN COLOM I NAVAL

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Dell'Alba, gruppo TDI, Berthu, non iscritto, Gunilla Carlsson, Andersson, Paulsen, Schörling, Sjöstedt, Abitbol, Speroni, Raschhofer, Doyle, Van Lancker, Haarder, Ahern, Belder, Le Pen, Gorostiaga Atxalandabaso, Van Velzen, Napolitano, presidente della commissione AFCO, Dybkjær, McKenna, Brok, presidente della commissione AFET, De Rossa, De Roo e Méndez de Vigo.

PRESIDENZA DELL'ON. GERARD ONESTA

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Sakellariou, Elles, Lund, Tajani e Sudre, la Presidente in carica del Consiglio Anna Lindh e il Presidente della Commissione Romano Prodi.

Mercoledì 13 giugno 2001

La Presidenza comunica che sono state presentate sette proposte di risoluzione ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.:

- Poettering, Van Velzen, Méndez de Vigo, Brok, Dimitrakopoulos, Elles e Jarzembowski, a nome del gruppo PPE-DE, sui lavori preparatori del Consiglio europeo di Göteborg (B5-0405/2001);
- Lannoye, Hautala, Maes, De Roo, Jonckheer, Schroedter e Turmes, a nome del gruppo Verts/ALE, sui preparativi per il Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001 (B5-0406/2001);
- Collins, Muscardini e Queiró, a nome del gruppo UEN, sul Consiglio europeo di Göteborg (B5-0407/2001);
- Cox, a nome del gruppo ELDR, sulla preparazione del Consiglio europeo di Göteborg (15-16 giugno 2001) (B5-0408/2001);
- Barón Crespo e Andersson, a nome del gruppo PSE, sui lavori preparatori del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno (B5-0409/2001);
- Della Vedova, Cappato, Turco, Dupuis, Dell'Alba, Bonino e Pannella, a nome del gruppo TDI, sul Consiglio europeo di Göteborg (B5-0410/2001);
- Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, sul Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001 (B5-0411/2001).

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 9*.

5. Composizione del Parlamento

La Presidenza comunica che le autorità italiane competenti le hanno notificato con lettera in data odierna, a norma dell'articolo 6 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, che gli onn. Sgarbi e Viceconte sono stati nominati membri del governo italiano.

Si congratula con i suddetti deputati per la loro nomina.

Il Parlamento constata tali vacanze a decorrere dal 12 giugno 2001.

(La seduta è sospesa alle 11.30 in attesa del turno di votazioni e ripresa alle 12.00)

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE FONTAINE

Presidente

L'on. Nogueira Román interviene per denunciare il fatto che numerosi africani che tentano di immigrare in Spagna trovano la morte sulle coste spagnole e chiede che l'Unione europea prenda le misure del caso per evitare il ripetersi di simili avvenimenti (la Presidente si associa alle affermazioni dell'oratore).

TURNO DI VOTAZIONI

La Presidente comunica che, a seguito delle ultime modifiche nella composizione del Parlamento, la maggioranza qualificata è attualmente di 311 voti.

6. Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali * (procedura senza relazione) (votazione)

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (COM(2001) 183 − C5-0162/2001 − 2001/0090(CNS)) − commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
(Richiesta la maggioranza semplice)
deferimento merito: AGRI
parere: ENVI

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(2001) 183 – C5-0162/2001 – 2001/0090(CNS):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione *(punto 1 dei «Testi approvati»).*

7. **Alberi da frutto ***I** (procedura senza discussione) (votazione)

Relazione della on. Redondo Jiménez, presentata a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle indagini statistiche volte a determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto (COM(2000) 753 – C5-0637/2000 – 2000/0291(COD) (A5-0182/2001)
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(2000) 753 – C5-0637/2000 – 2000/0291(COD):

Emendamenti approvati: 1 e 2 in blocco;

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata *(punto 2 dei «Testi approvati»*

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa *(punto 2 dei «Testi approvati»).*

8. **OCM nel settore del luppolo *** (procedura senza discussione) (votazione)

Relazione dell'on. Xaver Mayer, presentata a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (COM(2000) 834 – C5-0768/2000 – 2000/0330(CNS) (A5-0204/2001)
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(2000) 834 – C5-0768/2000 – 2000/0330(CNS):

Emendamenti approvati: 1-5 in blocco;

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata *(punto 3 dei «Testi approvati»)*

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa *(punto 3 dei «Testi approvati»).*

9. **Preparazione del Consiglio europeo (15-16 giugno 2001 a Göteborg)** (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0410 e 0411/2001
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC B5-0405/2001 (in sostituzione delle proposte di risoluzione B5-0405, 0406, 0408 e 0409/2001):

presentata dagli onn.:
Poettering, Van Velzen, Méndez de Vigo, Brok, Dimitrakopoulos e Moreira da Silva, a nome del gruppo PPE-DE,
Barón Crespo e Andersson, a nome del gruppo PSE,
Maaten, Duff e Cox, a nome del gruppo ELDR,
Lambert, De Roo e Hautala, a nome del gruppo Verts/ALE

Emendamento approvato: 1 con VE (266 favorevoli, 175 contrari, 21 astenuti)

Elementi del testo approvati per AN: paragrafi 5, 23, 28, 30, 31, 34, 35, 36 (Verts/ALE)

Mercoledì 13 giugno 2001

Intervengono gli onn:

— Blokland, per proporre un emendamento orale al quarto visto della risoluzione volto ad aggiungervi un riferimento alla sua relazione A5-0175/2001 approvata il 31 maggio 2001. La Presidente ha constatato che non vi erano obiezioni alla presa in considerazione dell'emendamento orale;

— Frassoni, a nome del gruppo Verts/ALE, per proporre un emendamento orale al paragrafo 8 volto a sostituire il termine «CIG» con «riforma». La Presidente ha constatato che non vi erano obiezioni alla presa in considerazione dell'emendamento orale;

— Oostlander, a nome del gruppo PPE-DE, per proporre due emendamenti orali al paragrafo 40 volti a sostituire il termine «UCK» con «cosiddetto UCK» e i termini «gruppi armati» con «gruppi alleati». L'emendamento non è stato preso in considerazione a seguito dell'opposizione dell'on. Sakellariou, appoggiato da oltre dodici deputati;

— Andersson, a nome del gruppo PSE, per proporre che al paragrafo 41, per armonizzare il testo, i termini «Repubblica di Macedonia» siano sostituiti con la sigla «FYROM». La Presidente ha aderito a tale proposta e il paragrafo così modificato è stato approvato. Gli onn. Posselt e Dupuis hanno affermato che tale correzione costituiva in realtà una presa di posizione politica e la on. McKenna è intervenuta sul risultato della votazione sul paragrafo 41. La Presidente ha sottolineato che la correzione in questione era rivolta a migliorare la coerenza del testo ed ha assunto la responsabilità della votazione già effettuata.

Richieste di votazioni distinte: paragrafi 8, 30, 32, 39 (EDD); 10, 31, 35 (PSE)

Votazioni per parti separate:

Paragrafo 2 (ELDR):
prima parte: insieme del paragrafo senza il termine «esistenti»: approvata
seconda parte: tale termine: approvata con VE (300 favorevoli, 95 contrari, 18 astenuti)

Paragrafo 4 (ELDR):
prima parte: i termini «richiama l'attenzione su … consensi»: approvata
seconda parte: resto: approvata

Paragrafo 6 (PSE):
prima parte: i termini «invita il Consiglio europeo … rispettivi meriti»: approvata
seconda parte: resto: approvata

Paragrafo 23 (PSE, PPE-DE):
prima parte: i termini «saluta con favore la proposta … la quantità»: approvata con votazione per AN (Verts/ALE)
seconda parte: resto: approvata con votazione per AN (Verts/ALE)

Paragrafo 28 (PPE-DE):
prima parte: i termini «saluta con favore le recenti … nel 2020»: approvata con votazione per AN (Verts/ALE)
seconda parte: resto: approvata con votazione per AN (Verts/ALE)

Con votazione per AN (Verts/ALE, PSE), il Parlamento approva la risoluzione *(punto 4 dei «Testi approvati»)*.
(Le proposte di risoluzione B5-0407, 0410 e 0411/2001 decadono)

10. Ozono nell'atmosfera ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura Davies — A5-0187/2001
(Richiesta la maggioranza qualificata)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO 13114/1/2000 — C5-0090/2001 — 1999/0068(COD):

Emendamenti approvati: 1, 7, 13, 22 e 25 in blocco; 4, 10 (prima parte) con votazione per AN (Verts/ALE); 12 (prima parte); 14 con votazione per AN (Verts/ALE); 26 con votazione per AN (Verts/ALE); 27 con votazione per AN (Verts/ALE); 28 con votazione per AN (Verts/ALE); 29 con votazione per AN (Verts/ALE); 30 con votazione per AN (Verts/ALE); 32; 33; 31 con votazione per AN (Verts/ALE)

Emendamenti respinti: 8; 10 (seconda parte); 11; 12 (seconda parte); 16; 18; 19; 20; 24

Emendamenti decaduti: 2; 3; 5; 6; 15; 17; 21; 23

Emendamento non posto in votazione (articolo 140, paragrafo 1, lettera d) del regolamento): 9

Richieste di votazioni distinte: emendamenti 4, 8, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 24 (PPE-DE)

Votazioni per parti separate:

Emendamento 10 (Verts/ALE):
prima parte: fino a «superamento in questione»
seconda parte: resto

Emendamento 12 (PPE-DE):
prima parte: fino a «soglia di allarme»
seconda parte: resto

La Presidente dichiara approvata la posizione comune così modificata *(punto 5 dei «Testi approvati»).*

11. Protezione delle foreste nella Comunità ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura Redondo Jiménez — A5-0179/2001
(Richiesta la maggioranza qualificata)

1. POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO 14644/1/2000 riv.1 — C5-0072/2001 — 1999/0159(COD):

La Presidente dichiara approvata la posizione comune *(punto 6 dei «Testi approvati»).*

2. POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO 14645/1/2000 riv.1 — C5-0073/2001 — 1999/0160(COD):

La Presidente dichiara approvata la posizione comune *(punto 6 dei «Testi approvati»).*

12. Servizio universale e diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica ***I (votazione)

Relazione Harbour — A5-0202/2001
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(2000) 392 — C5-0429/2000 — 2000/0183(COD):

Emendamenti approvati: 1, 3-5, 7, 8, 10, 12-18, 20- 33, 35-38, 41-46, 51, 53, 54, 57-61 in blocco; 2; 6; 9; 19; 39; 40 con votazione per AN (PPE-DE); 52; 55; 66 con VE (283 favorevoli, 246 contrari, 10 astenuti); 11; 67; 34; 74; 47, 48 e 49 (fusi); 70; 56; 72 con VE (264 favorevoli, 253 contrari, 15 astenuti); 73

Emendamenti respinti: 63 con VE (249 favorevoli, 272 contrari, 11 astenuti); 64; 65; 68; 75; 69; 71; 76

Emendamenti decaduti: 50; 62

Emendamenti fusi: 47, 48 e 49

Interventi gli onn.:

— all'inizio della votazione, la on. Kauppi ha protestato per il fatto che la versione finlandese degli ultimi quattordici emendamenti fosse stata disponibile solo in mattinata (la Presidente ha risposto che avrebbe cercato di fare in modo che la situazione non si riproduca);

— il relatore ha chiesto la verifica della traduzione dell'emendamento 47 nelle varie lingue rispetto all'originale inglese (La Presidente ha acconsentito alla richiesta).

Richieste di votazioni distinte: emendamenti 2, 6, 19 (PSE); 9, 39, 40, 52, 55 (ELDR)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata *(punto 7 dei «Testi approvati»)*.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Con votazione per AN (PPE-DE), il Parlamento approva la risoluzione legislativa *(punto 7 dei «Testi approvati»)*.

13. Benvenuto

La Presidente porge il benvenuto, a nome del Parlamento, al governatore dello Stato di Río Grande do Sul (Brasile), Olivio Dutra, presente in tribuna.

14. Statistiche strutturali sulle imprese ***I (votazione)

Relazione Lulling – A5-0181/2001
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(2001) 38 – C5-0031/2001 – 2001/0023(COD):

Emendamenti approvati: 1-10 in blocco

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata *(punto 8 dei «Testi approvati»)*.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa *(punto 8 dei «Testi approvati»)*.

15. Semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto * (votazione)

Relazione Torres Marques – A5-0149/2001
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(2000) 650 – C5-0008/2001 – 2000/0289(CNS):

Emendamenti approvati: 1-8, 10, 11, 13-17, 19-25 in blocco; 18 con VE (272 favorevoli, 218 contrari, 6 astenuti); 26

Emendamento respinto: 9

Emendamento non posto in votazione (articolo 140, paragrafo 1, lettera d) del regolamento): 12

Interventi:

– l'on. García-Margallo y Marfil ha precisato la posizione del gruppo PPE-DE sugli emendamenti 9 e 26.

Votazione distinta: emendamento 18 (PSE)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata *(punto 9 dei «Testi approvati»)*.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Con votazione per AN (PPE-DE), il Parlamento approva la risoluzione legislativa *(punto 9 dei «Testi approvati»)*.

16. Cessazione dal servizio di funzionari della Commissione CE * (votazione)

Relazione Bill Miller – A5-0194/2001
(Richiesta la maggioranza semplice)

1. PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(2001) 50 – C5-0057/2001 – 2001/0027(CNS):

Emendamenti approvati: 1- 11, 13- 20 in blocco; 12

Emendamenti respinti: 21; 22

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata *(punto 10 dei «Testi approvati»)*.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa *(punto 10 dei «Testi approvati»)*.

2. PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(2001) 50 – C5-0058/2001 – 2001/0028(CNS):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione *(punto 10 dei «Testi approvati»)*.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa *(punto 10 dei «Testi approvati»)*.

17. Processo ASEM (votazione)

Relazione Brok – A5-0207/2001
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Emendamenti approvati: 8; 6; 11; 12

Emendamenti respinti: 9; 1 con votazione per AN (GUE/NGL); 10; 2; 3; 4 con votazione per AN (GUE/NGL); 5; 7

Richieste di votazioni distinte: considerando K (EDD); J, paragrafi 1, 16 (PPE-DE); 21 (Verts/ALE). (considerando J approvato con VE (235 favorevoli, 235 contrari, 44 astenuti); paragrafo 1 approvato con VE (262 favorevoli, 259 contrari, 7 astenuti); paragrafo 16 respinto con VE (228 favorevoli, 284 contrari, 17 astenuti))

Votazioni per parti separate:

considerando K (PPE-DE, PSE):
prima parte: i termini «considerando che… mondiale»: approvata
seconda parte: i termini «e che tale crisi è dovuta… alternanza»: respinto
terza parte: resto: approvata

Il Parlamento approva la risoluzione *(punto 11 dei «Testi approvati»)*.

Interviene l'on. Sakellariou il quale chiede conferma dell'approvazione del paragrafo 21 (la Presidente ne dà conferma).

18. Protesi mammarie al silicone (votazione)

Relazione Fourtou – A5-0186/2001
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Richieste di votazioni distinte: paragrafo 3, lettere d), e), g)

Con votazione per AN (PPE-DE), il Parlamento approva la risoluzione *(punto 12 dei «Testi approvati»)*.

*

* *

Mercoledì 13 giugno 2001

Dichiarazioni di voto:

Hanno fatto dichiarazioni di voto orali i seguenti deputati:

- Risoluzione sul Consiglio europeo di Göteborg — RC B5-0405/2001
  onn. Folias, Fatuzzo, McKenna, Dell'Alba, Gorostiaga Atxalandabaso
- Raccomandazione Davies — A5-0187/2001
  onn. Fatuzzo, Dell'Alba
- Raccomandazione Redondo Jiménez — A5-0179/2001
  onn. Fatuzzo, Dell'Alba
- Relazione Harbour — A5-0202/2001
  onn. Fatuzzo, Dell'Alba
- Relazione Lulling — A5-0181/2001
  onn. Fatuzzo, Dell'Alba
- Relazione Torres Marques — A5-0149/2001
  onn. Fatuzzo, Dell'Alba
- Relazione Bill Miller — A5-0194/2001
  onn. Fatuzzo, Dell'Alba
- Relazione Brok — A5-0207/2001
  onn. Fatuzzo, Dell'Alba
- Relazione Fourtou — A5-0186/2001
  onn. Fatuzzo, Dell'Alba

Si sono iscritti per rilasciare dichiarazioni di voto per iscritto i seguenti deputati:

- Risoluzione sul Consiglio europeo di Göteborg — RC B5-0405/2001
  onn. Muscardini, a nome del gruppo UEN, Berthu, Jillian Evans, Alyssandrakis, Figueiredo, Meijer, Krivine, Souchet, Laguiller, Cauquil, Bordes, Riitta Myller, Titley, Theorin, Katiforis
- Raccomandazione Redondo Jiménez — A5-0179/2001
  on. Figueiredo
- Relazione Torres Marques — A5-0149/2001
  on. Titley
- Relazione Bill Miller — A5-0194/2001
  onn. Laguiller, Cauquil, Bordes
- Relazione Brok — A5-0207/2001
  on. Krivine
- Relazione Fourtou — A5-0186/2001
  onn. Lambert, a nome del gruppo Verts/ALE, Meijer, Sacrédeus

Correzioni di voto:

I seguenti deputati hanno desiderato cosí votare:

- Risoluzione sul Consiglio europeo di Göteborg — RC B5-0405/2001
  - Paragrafo 5
    favorevole: on. Lamassoure
    contraria: on. Elisabeth Schroedter
    astenuto: on. Souchet
  - Paragrafo 28, prima parte
    favorevole: on. Lucas
    contrario: on. Kreissl-Dörfler
  - Paragrafo 30
    favorevole: on. Eurig Wyn
  - Paragrafo 34
    favorevole: on. Pirker
    astenuto: on. Désir

— Paragrafo 35
favorevole: on. de La Perriere
astenuto: on. Désir

— Votazione finale
contrari: onn. Garaud, Scallon

— Raccomandazione Davies — A5-0187/2001

— Emendamento 14
favorevoli: onn. Montfort, Thomas-Mauro, de La Perriere, Souchet

— Emendamento 28
contrari: onn. Jackson, Perry

— Emendamento 31
contrario: on. Perry

— Relazione Harbour — A5-0202/2001

— Emendamento 40
contrari: onn. Bourlanges, Ludford, Theorin, Harbour, Helmer

— Relazione Torres Marques — A5-0149/2001

— Votazione finale
contrario: on. Bordes

— Relazione Brok — A5-0207/2001

— Emendamento 1
contrario: on. Carnero González

— Emendamento 4
contrario: on. Messner

— Relazione Fourtou — A5-0186/200

— Votazione finale
favorevole: on. Dybkjær

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

(La seduta è sospesa alle 13.10 e ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA DELL'ON. JAN-KEES WIEBENGA

Vicepresidente

19. Organizzazione dell'orario di lavoro nel settore del trasporto su strada ***II (discussione)

L'on. Hughes illustra la raccomandazione per la seconda lettura, presentata a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano a titolo professionale operazioni mobili di trasporto su strada (5919/1/2001 — C5-0134/2001 — 1998/0319(COD)) (A5-0196/2001).

Intervengono gli onn. Smet, a nome del gruppo PPE-DE, Cercas Alonso, a nome del gruppo PSE, Sandersten Holte, a nome del gruppo ELDR, Bouwman, a nome del gruppo Verts/ALE, Herman Schmid, a nome del gruppo GUE/NGL, Nobilia, a nome del gruppo UEN, Bushill-Matthews, Weiler, Lynne, Hudghton, Crowley, Pérez Álvarez, De Rossa, Pohjamo, Bastos, Pronk, Koch e Fatuzzo e la vicepresidente della Commissione Loyola de Palacio.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 14 giugno 2001, punto 6.*

Mercoledì 13 giugno 2001

20. Monitoraggio, controllo ed informazione sul traffico marittimo ***I – Agenzia europea per la sicurezza marittima ***I – Fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee ***I (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, tre relazioni presentate a nome della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

L'on. Sterckx illustra la sua relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio, controllo ed informazione sul traffico marittimo (COM(2000) 802 – C5-0700/2000 – 2000/0325(COD)) (A5-0208/2001).

L'on. Mastorakis illustra la sua relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (COM(2000) 802 – C5-0702/2000 – 2000/0327(COD)) (A5-0205/2001).

L'on. Esclopé illustra la sua relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee e all'adozione di misure di accompagnamento (COM(2000) 802 – C5-0701/2000 – 2000/0326(COD)) (A5-0201/2001).

Intervengono gli onn. Papayannakis, relatore per parere della commissione ENVI, Vlasto, relatrice per parere della commissione ITRE, Kuckelkorn, relatore per parere della commissione BUDG.

PRESIDENZA DELL'ON. RENZO IMBENI

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Atkins, a nome del gruppo PPE-DE, Piecyk, a nome del gruppo PSE, Pohjamo, a nome del gruppo ELDR, Bouwman, a nome del gruppo Verts/ALE, Markov, a nome del gruppo GUE/NGL, Gallagher, a nome del gruppo UEN, Van Dam, a nome del gruppo EDD, Gollnisch, gruppo TDI, Musotto, Watts, Isler Béguin, Ainardi, Bernié, Ripoll y Martínez de Bedoya, Pittella, Nogueira Román, Cauquil, Jarzembowski, Savary, Alavanos, Hatzidakis e Damião.

PRESIDENZA DELL'ON. GERHARD SCHMID

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Rack e Vatanen e la vicepresidente della Commissione Loyola de Palacio.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 14 giugno 2001, punti 8, 9, 10.*

21. Segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile ***I (discussione)

L'on. Collins illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile (COM(2000) 847 – C5-0764/2000 – 2000/0343(COD)) (A5-0203/2001).

Interviene la on. Foster, a nome del gruppo PPE-DE.

(Essendo giunta l'ora delle interrogazioni, la discussione viene qui interrotta e sarà ripresa alle 21.00) (vedi successivo punto 24)

22. Ora delle interrogazioni (interrogazioni alla Commissione)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni alla Commissione (B5-0171/2001).

Prima parte

Interrogazione 32 della on. Carlotti: Cooperazione con l'Afghanistan

Il commissario Nielson, risponde all'interrogazione e a una domanda complementare della on. Carlotti.

Interrogazione 33 dell'on. Wijkman: Intenzioni e azioni della Commissione riguardo al fondo mondiale per la lotta contro l'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi

Il commissario Nielson risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Howitt e David W. Martin.

L'interrogazione 34 dell'on. Andrews decade, essendo il suo autore assente.

Interrogazione 35 dell'on. Bernié: Coltura di proteine vegetali nell'Unione

Il commissario Fischler risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Bernié.

Interrogazione 36 della on. Izquierdo Rojo: Conseguenze del mancato accordo di pesca con il Marocco

Il commissario Fischler risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Izquierdo Rojo e Varela Suanzes-Carpegna.

Interrogazione 37 dell'on. Podestà: Bilinguismo in Istria

Il vicepresidente della Commissione Kinnock, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Gawronski, in sostituzione dell'autore, e Rübig.

Interviene l'on. MacCormick sullo svolgimento dell'ora delle interrogazioni.

La Presidenza comunica che le interrogazioni che per mancanza di tempo non hanno ricevuto risposta (da 38 a 77) la otterranno per iscritto.

La Presidenza dichiara chiusa l'ora delle interrogazioni.

(La seduta è sospesa alle 19.05 e ripresa alle 21.00)

PRESIDENZA DELL'ON. LUIS MARINHO

Vicepresidente

23. Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio

La Presidenza comunica, ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento, di aver ricevuto dal Consiglio le seguenti posizioni comuni, unitamente ai motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottarle e alla relativa posizione della Commissione:

— sulla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (6660/1/2001 — C5-0245/2001 — 2000/0194(COD))

deferimento merito: ENVI
(commissioni competenti per parere in prima lettura: ITRE, RETT)

base giuridica: articolo 175, paragrafo 1, trattato CE

— sul regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (6760/1/2001 — C5-0246/2001 — 2000/0033(COD))

deferimento merito: ITRE
(commissione competente per parere in prima lettura: ENVI)

base giuridica: articolo 95 trattato CE

Mercoledì 13 giugno 2001

— sul regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi in via di sviluppo (7776/1/2001 — C5-0247/2001 — 2000/0062(COD))
deferimento merito: AFET
(commissioni competenti per parere in prima lettura: BUDG, DEVE)
base giuridica: articolo 179 trattato CE

Il termine di tre mesi di cui dispone il Parlamento per pronunciarsi decorre quindi da domani, giovedì 14 giugno 2001.

24. Segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile ***I (seguito della discussione)

Intervengono gli onn. Wiersma, a nome del gruppo PSE, Sanders-ten Holte, a nome del gruppo ELDR, Bordes, a nome del gruppo GUE/NGL, Simpson e Pohjamo e la vicepresidente della Commissione Loyola De Palacio.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 14 giugno 2001, punto 11.*

25. Attrezzature di lavoro ***II (discussione)

L'ordine del giorno reca la raccomandazione per la seconda lettura, presentata dall'on. Skinner, a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzatura di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (5766/2/2001 — C5-0135/2001 — 1998/0327(COD)) (A5-0156/2001).

Intervengono gli onn. Pérez Álvarez, a nome del gruppo PPE-DE, Thorning-Schmidt, a nome del gruppo PSE, Jensen, a nome del gruppo ELDR, Bouwman, a nome del gruppo Verts/ALE, Bushill-Matthews e Bastos.

L'on. Skinner illustra la raccomandazione.

Interviene la vicepresidente della Commissione Loyola de Palacio.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 14 giugno 2001, punto 7.*

26. Approvvigionamento petrolifero dell'Unione (discussione)

L'ordine del giorno reca la relazione dell'on. Linkhor, a nome della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, sulla comunicazione della Commissione sull'approvvigionamento petrolifero dell'Unione europea (COM(2000) 631 — C5-0739/2000 — 2000/2335(COS)) (A5-0163/2001).

Intervengono gli onn. Purvis, sullo svolgimento dei lavori della seduta notturna, e Marinos, relatore per parere della commissione ECON.

L'on. Linkohr illustra la sua relazione.

Intervengono gli onn. Swoboda, relatore per parere della commissione RETT, Purvis, a nome del gruppo PPE-DE, Caudron, a nome del gruppo PSE, Pohjamo, a nome del gruppo ELDR, Ahern, a nome del gruppo Verts/ALE, Alyssandrakis, a nome del gruppo GUE/NGL, Belder, a nome del gruppo EDD, Chichester, Paasilinna e Hans-Peter Martin e la vicepresidente della Commissione Loyola De Palacio.

PRESIDENZA DELL'ON. INGO FRIEDRICH

Vicepresidente

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 14 giugno 2001, punto 19.*

27. Protezione dei suini * (discussione)

L'on. Busk illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (COM(2001) 20 — C5-0039/2001 — 2001/0021(CNS)) (A5-0210/2001).

Intervengono gli onn. Sturdy, relatore per parere della commissione ENVI, Maat, a nome del gruppo PPE-DE, Kindermann, a nome del gruppo PSE, Graefe zu Baringdorf, a nome del gruppo Verts/ALE, Schierhuber, Keppelhoff-Wiechert, Ayuso González e Klaß e il commissario Byrne.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 14 giugno 2001, punto 12.*

28. Assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo * (discussione)

L'on. Brok illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, sulla proposta di decisione del Consiglio relativa a un'ulteriore assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo (COM(2001) 81 — C5-0138/2001 — 2001/0045(CNS)) (A5-0209/2001).

Intervengono gli onn. Swoboda, a nome del gruppo PSE, e Souladakis e il commissario Solbes Mira.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 14 giugno 2001, punto 13.*

29. Ordine del giorno della prossima seduta

La Presidenza ricorda che è stato fissato l'ordine del giorno della seduta di domani (documento «Ordine del giorno» PE 305.547/OJJE).

30. Chiusura della seduta

La Presidenza dichiara chiusa la seduta alle 23.30.

Julian Priestley
Segretario generale

Alejo Vidal-Quadras Roca
Vicepresidente

Mercoledì 13 giugno 2001

ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Abitbol, Adam, Ahern, Ainardi, Alavanos, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersson, Andreasen, Andrews, Andria, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bastos, Bautista Ojeda, Bayrou, Beazley, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Bethell, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Bordes, Boselli, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Breyer, Brie, Brok, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Carlotti, Carlsson, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cauquil, Caveri, Cederschiöld, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Chichester, Clegg, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Cornillet, Corrie, Cossutta, Costa Neves, Coûteaux, Cox, Crowley, Cunha, Cushnahan, van Dam, Damião, Darras, Dary, Daul, Davies, De Clercq, Decourrière, Della Vedova, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deva, De Veyrac, Díez González, Dimitrakopoulos, Di Pietro, Doorn, Dover, Doyle, Ducarme, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Dybkjær, Ebner, Echerer, Elles, Eriksson, Esclopé, Esteve, Ettl, Evans Jillian, Evans Jonathan, Evans Robert J.E., Färm, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferreira, Ferrer, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flautre, Flemming, Flesch, Florenz, Folias, Fontaine, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, Gallagher, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gawronski, Gebhardt, Gemelli, Ghilardotti, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, González Álvarez, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Haarder, Hager, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hautala, Hazan, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herzog, Hieronymi, Hoff, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Karamanou, Karas, Karlsson, Katiforis, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Kuntz, van der Laan, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, de La Perriere, Laschet, Lavarra, Lechner, Lehne, Leinen, Le Pen, Liese, Linkohr, Lipietz, Lisi, Lucas, Ludford, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Madelin, Maes, Maij-Weggen, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Mann Erika, Mann Thomas, Mantovani, Marchiani, Marinho, Marini, Marinos, Markov, Marques, Marset Campos, Martelli, Martens, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martin Hugues, Martínez Martínez, Mastella, Mastorakis, Mathieu, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Mennea, Menrad, Messner, Miguélez Ramos, Miller, Modrow, Mombaur, Montfort, Moraes, Moreira Da Silva, Morgantini, Morillon, Müller Emilia Franziska, Müller Rosemarie, Mulder, Murphy, Muscardini, Musotto, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Novelli, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Olsson, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Ortuondo Larrea, Paasilinna, Pacheco Pereira, Paciotti, Pack, Papayannakis, Parish, Pasqua, Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Piecyk, Piétrasanta, Pirker, Pisicchio, Pittella, Plooij-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ries, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rocard, Rod, Rodríguez Ramos, de Roo, Rothe, Rothley, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Ruffolo, Rutelli, Sacconi, Sacrédeus, Saïfi, Saint-Josse, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez García, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santkin, Sartori, Savary, Sbarbati, Scallon, Scapagnini, Scarbonchi, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Schmid Gerhard, Schmid Herman, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Schröder Ilka, Schröder Jürgen, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Soares, Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Swoboda, Sylla, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Turchi, Turco, Uca, Väyrynen, Vairinhos, Valdivielso de Cué, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vander Taelen, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Volcic, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiebenga, Wieland, Wiersma, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimeray, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen

Mercoledì 13 giugno 2001

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

B5-0405/2001 — Risoluzione comune — Consiglio europeo di Göteborg
Paragrafo 5

Favorevoli: 429

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Haarder, Jensen, van der Laan, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Boudjenah, Brie, Cossutta, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Bayrou, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Marini, Marinos, Martens, Martin Hugues, Mayer Hans-Peter, Méndez de Vigo, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Novelli, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbett, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hoff, Honeyball, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Naïr, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scarbonchi, Scheele, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

TDI: Della Vedova, Dupuis, Martelli, Turco

UEN: Berlato, Collins, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland, Nobilia, Segni, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Mercoledì 13 giugno 2001

Contrari: 11

EDD: Krarup

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bordes, Cauquil, Laguiller, Patakis

NI: de La Perriere, Montfort

UEN: Marchiani

Verts/ALE: Jonckheer, Lambert

Astensioni: 30

EDD: Abitbol, Bernié, Bonde, Butel, Coûteaux, Esclopé, Farage, Kuntz, Mathieu, Raymond, Sandbæk, Titford

GUE/NGL: Fraisse, Krivine

NI: Berthu

PPE-DE: Graça Moura, Madelin, Pacheco Pereira

TDI: Bigliardo, Gollnisch, Lang, Le Pen, Speroni, Vanhecke

UEN: Caullery, Pasqua

Verts/ALE: McKenna, Rod, De Roo, Schröder Ilka

B5-0405/2001 — Risoluzione comune — Consiglio europeo di Göteborg
Paragrafo 23, prima parte

Favorevoli: 474

EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Bakopoulos, Brie, Cossutta, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Montfort, Raschhofer, Souchet, Thomas-Mauro

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Bayrou, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Carlsson, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Novelli, Ojeda Sanz, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Stenmarck, Stenzel,

Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Blak, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Carraro, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Rojo, Jöns, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

TDI: Bigliardo, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, Le Pen, Speroni, Vanhecke

UEN: Berlato, Caullery, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Segni, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Rod, De Roo, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 22

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bordes, Cauquil, Laguiller, Patakis

PPE-DE: Gil-Robles Gil-Delgado

PSE: Campos, Karamanou

TDI: Cappato, Della Vedova, Dupuis, Martelli, Turco

UEN: Camre

Astensioni: 20

EDD: Farage, Krarup, Titford

GUE/NGL: Ainardi, Boudjenah, Krivine, Sylla, Wurtz

PPE-DE: Graça Moura, Lechner, Sommer

PSE: Berger, Carrilho, Martin Hans-Peter

UEN: Andrews, Collins, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland

B5-0405/2001 — Risoluzione comune — Consiglio europeo di Göteborg
Paragrafo 23, seconda parte

Favorevoli: 294

EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Krarup, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford,

Mercoledì 13 giugno 2001

Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Cossutta, Eriksson, Frahm, Manisco, Meijer, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Montfort, Raschhofer, Thomas-Mauro

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Banotti, Beazley, Bethell, Bodrato, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Carlsson, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Corrie, Daul, De Sarnez, Deva, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferrer, Foster, Glase, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Khanbhai, Kirkhope, Korhola, Liese, Maat, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Martens, Martin Hugues, Mastella, Moreira Da Silva, Nicholson, Oostlander, Pacheco Pereira, Parish, Perry, Pronk, Provan, Purvis, Radwan, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Thyssen, van Velzen, Villiers, Wijkman, von Wogau

PSE: Adam, Andersson, Balfe, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Blak, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carraro, Casaca, Cashman, Caudron, Corbett, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Désir, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Hughes, van Hulten, Iivari, Jöns, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napolitano, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scarbonchi, Scheele, Simpson, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

TDI: Gobbo, Speroni

UEN: Andrews, Collins, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, Rod, De Roo, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Vander Taelen, Wyn

Contrari: 197

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond

ELDR: Formentini, Sánchez García

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Boudjenah, Brie, Fiebiger, Figueiredo, Jové Peres, Koulourianos, Markov, Marset Campos, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bastos, Bayrou, Berend, Böge, von Boetticher, Brok, Camisón Asensio, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doyle, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Folias, Fourtou, Fraga Estevez, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Hansenne, Hatzidakis, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, McCartin, Madelin, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Niebler, Nisticò, Novelli, Ojeda Sanz, Pack, Palacio Vallelersundi, Pérez Álvarez, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Stenzel, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Boselli, Carnero González, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Díez González, Dührkop Dührkop, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Koukiadis, Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Naïr, Obiols i Germà, Paciotti, Sornosa Martínez, Souladakis, Terrón i Cusí, Westendorp y Cabeza, Zorba

TDI: Bigliardo, Cappato, Della Vedova, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Le Pen, Martelli, Turco, Vanhecke

UEN: Marchiani, Segni

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Graefe zu Baringdorf, Mayol i Raynal

Astensioni: 36

EDD: Farage, Titford

ELDR: Thors

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Fraisse, Herzog, Kaufmann, Krivine, Laguiller

NI: Souchet

PPE-DE: Florenz, Graça Moura, Jean-Pierre, Langen, Smet, Sommer

PSE: Berger, Carrilho, Fava, Ghilardotti, Gröner, Martin Hans-Peter, Napoletano, Schmid Gerhard, Schulz

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Turchi

Verts/ALE: Voggenhuber, Wuori

B5-0405/2001 — Risoluzione comune — Consiglio europeo di Göteborg
Paragrafo 28, prima parte

Favorevoli: 464

EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Krarup, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Boudjenah, Brie, Cossutta, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Montfort, Raschhofer, Souchet, Thomas-Mauro

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Madelin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Novelli, Ojeda Sanz,

Mercoledì 13 giugno 2001

Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Boselli, Bowe, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Damião, Darras, Dary, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hazan, Hoff, Honeyball, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lavarra, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Murphy, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Watts, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Caullery, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Segni, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, MacCormick, McKenna, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, Rod, De Roo, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 27

EDD: Abitbol, Coûteaux, Kuntz

PSE: Bullmann, Duin, Görlach, Haug, Keßler, Kindermann, Krehl, Kuhne, Lange, Leinen, Müller Rosemarie, Piecyk, Randzio-Plath, Rapkay, Schulz, Walter, Weiler

UEN: Andrews, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland

Astensioni: 22

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Farage, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Titford

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller

PPE-DE: Graça Moura, Sommer

PSE: McAvan, Martin Hans-Peter

TDI: Bigliardo, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Le Pen, Vanhecke

Verts/ALE: Lucas

B5-0405/2001 — Risoluzione comune — Consiglio europeo di Göteborg
Paragrafo 28, seconda parte

Favorevoli: 431

EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Krarup, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Bakopoulos, Brie, Eriksson, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vinci

NI: Berthu, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Montfort, Raschhofer, Souchet, Thomas-Mauro

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Bayrou, Beazley, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Ojeda Sanz, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Saïfi, Santer, Sartori, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Désir, Díez González, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels, Hoff, Honeyball, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Karamanou, Karlsson, Kinnock, Koukiadis, Lage, Lalumière, Lavarra, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pittella, Poignant, Poos, Read, Rocard, Roure, Ruffolo, Sacconi, Santkin, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Watts, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Collins, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Rod, De Roo, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 42

EDD: Abitbol, Coûteaux, Kuntz

GUE/NGL: Krivine

PSE: Bullmann, Duin, Gebhardt, Görlach, Gröner, Haug, Jöns, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lange, Leinen, Linkohr, Müller Rosemarie, Naïr, Pérez Royo, Piecyk, Randzio-Plath, Rapkay, Sakellariou, Schulz, Stockmann, Walter

TDI: Cappato, Della Vedova, Dupuis, Martelli, Turco

UEN: Camre, Caullery, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone

Mercoledì 13 giugno 2001

Astensioni: 30

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Farage, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Titford

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bordes, Boudjenah, Cauquil, Figueiredo, Laguiller, Patakis, Wurtz

PPE-DE: Graça Moura, Sommer

PSE: Martin Hans-Peter, Weiler, Wynn

TDI: Bigliardo, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Le Pen, Speroni, Vanhecke

UEN: Berlato

B5-0405/2001 — Risoluzione comune — Consiglio europeo di Göteborg
Paragrafo 30

Favorevoli: 408

ELDR: Andreasen, Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Haarder, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Wallis, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Fraisse, Herzog

NI: Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Bayrou, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brok, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Coelho, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fourtou, Fraga Estevez, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Madelin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Niebler, Nisticò, Novelli, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi, Pérez Álvarez, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, Darras, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scarbonchi, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

TDI: Cappato, Della Vedova, Dupuis, Gobbo, Martelli, Speroni, Turco

UEN: Andrews, Berlato, Collins, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland, Muscardini, Nobilia, Poli Bortone, Segni, Turchi

Verts/ALE: Auroi, Bouwman, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, De Roo, Rühle, Sörensen, Staes, Vander Taelen

Contrari: 102

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Krarup, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Patakis, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Perry, Purvis, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Villiers

PSE: Scheele, Theorin

TDI: Bigliardo, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Le Pen, Vanhecke

UEN: Camre, Caullery, Marchiani, Pasqua

Verts/ALE: Ahern, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Gahrton, Lambert, Lucas, McKenna, Messner, Nogueira Román, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 18

EDD: Farage, Titford

ELDR: Dybkjær, Pohjamo

GUE/NGL: Papayannakis

NI: Berthu, de La Perriere, Montfort, Souchet, Thomas-Mauro

PPE-DE: Graça Moura, Jean-Pierre, Pacheco Pereira

PSE: Lund, Martin Hans-Peter, Thorning-Schmidt

Verts/ALE: Flautre, Rod

B5-0405/2001 — Risoluzione comune — Consiglio europeo di Göteborg
Paragrafo 31

Favorevoli: 368

EDD: van Dam

ELDR: Andreasen, Attwooll, Beysen, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Wallis, Watson, Wiebenga

NI: Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Bayrou, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brok, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Coelho, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De

Mercoledì 13 giugno 2001

Sarnez, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fourtou, Fraga Estevez, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hernández Mollar, Hortefeux, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Madelin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Niebler, Nisticò, Novelli, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi, Pérez Álvarez, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scarbonchi, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

TDI: Cappato, Della Vedova, Dupuis, Martelli, Turco

UEN: Berlato, Muscardini, Nobilia, Poli Bortone, Segni, Turchi

Verts/ALE: Vander Taelen

Contrari: 99

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, Esclopé, Krarup, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Patakis, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Montfort, Souchet, Thomas-Mauro

PSE: Berger, Ettl, Theorin, Wiersma

UEN: Andrews, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland, Marchiani, Pasqua

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Rod, De Roo, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori

Astensioni: 61

EDD: Farage, Titford

ELDR: Dybkjær, van der Laan, Pohjamo

GUE/NGL: Fraisse, Herzog, Papayannakis

PPE-DE: Atkins, Beazley, Bethell, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Graça Moura, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Korhola, McMillan-Scott, Nicholson, Pacheco Pereira, Parish, Perry, Provan, Purvis, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Villiers

PSE: Blak, Lund, Martin Hans-Peter, Paasilinna, Scheele, Thorning-Schmidt

TDI: Bigliardo, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, Le Pen, Speroni, Vanhecke

Verts/ALE: Frassoni, Hudghton, MacCormick

B5-0405/2001 − Risoluzione comune − Consiglio europeo di Göteborg
Paragrafo 34

Favorevoli: 464

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Eriksson, Frahm, Meijer, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Montfort, Raschhofer, Souchet, Thomas-Mauro

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Bayrou, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Madelin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Ojeda Sanz, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Randzio-Plath, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scarbonchi, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i

Mercoledì 13 giugno 2001

Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

TDI: Cappato, Della Vedova, Dupuis, Martelli, Turco

UEN: Andrews, Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Segni, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, MacCormick, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, De Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Vander Taelen, Voggenhuber

Contrari: 20

EDD: Abitbol, Coûteaux, Kuntz

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bordes, Cauquil, Cossutta, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Patakis

UEN: Camre

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, McKenna, Mayol i Raynal, Schörling, Schröder Ilka, Wuori, Wyn

Astensioni: 49

EDD: Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Farage, Krarup, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Boudjenah, Brie, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Marset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere

PPE-DE: Graça Moura, Zacharakis

PSE: Martin Hans-Peter, Scheele

TDI: Bigliardo, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, Le Pen, Speroni, Vanhecke

Verts/ALE: Flautre, Gahrton, Lucas, Rod

B5-0405/2001 − Risoluzione comune − Consiglio europeo di Göteborg
Paragrafo 35

Favorevoli: 442

EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Krarup, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson, Wiebenga

NI: Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Raschhofer, Souchet

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Bayrou, Beazley, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi,

Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Madelin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Ojeda Sanz, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Blak, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

TDI: Cappato, Della Vedova, Dupuis, Martelli, Turco

UEN: Berlato, Muscardini, Nobilia, Poli Bortone, Segni, Turchi

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Isler Béguin, Lagendijk, Maes, Messner, De Roo, Rühle, Sörensen, Staes, Vander Taelen, Wyn

Contrari: 42

EDD: Abitbol, Coûteaux, Kuntz

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bordes, Cauquil, Cossutta, Figueiredo, Krivine, Laguiller, Manisco, Marset Campos, Miranda, Morgantini, Patakis, Sjöstedt

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PSE: Berger, Ettl, Theorin

TDI: Bigliardo, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Le Pen, Vanhecke

UEN: Camre, Caullery, Marchiani, Pasqua

Verts/ALE: Ahern, Boumediene-Thiery, Evans Jillian, Gahrton, Lucas, McKenna, Mayol i Raynal, Rod, Schörling, Schröder Ilka, Voggenhuber, Wuori

Astensioni: 53

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Farage, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Titford

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Boudjenah, Brie, Eriksson, Fiebiger, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Markov, Meijer, Modrow, Papayannakis, Schmid Herman, Seppänen, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz

Mercoledì 13 giugno 2001

NI: Berthu, Thomas-Mauro

PPE-DE: Graça Moura, Zacharakis

PSE: Martin Hans-Peter, Paasilinna

TDI: Gobbo, Speroni

UEN: Andrews, Collins, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland

Verts/ALE: Auroi, Flautre, Hudghton, Jonckheer, Lambert, MacCormick, Nogueira Román, Onesta, Schroedter

B5-0405/2001 — Risoluzione comune — Consiglio europeo di Göteborg
Paragrafo 36

Favorevoli: 470

EDD: Bonde, Krarup, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Boudjenah, Brie, Cossutta, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Bayrou, Beazley, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Madelin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Ojeda Sanz, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Désir, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read,

Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Segni

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Nogueira Román, De Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Vander Taelen, Wuori, Wyn

Contrari: 38

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller

NI: Berthu, de La Perriere, Montfort, Souchet, Thomas-Mauro

PPE-DE: Posselt

TDI: Bigliardo, Cappato, Della Vedova, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Le Pen, Turco, Vanhecke

UEN: Berlato, Marchiani

Verts/ALE: Ahern, Boumediene-Thiery, Evans Jillian, Lambert, Lucas, McKenna, Mayol i Raynal, Onesta, Schörling, Schröder Ilka, Voggenhuber

Astensioni: 30

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Farage, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Titford

GUE/NGL: Alyssandrakis, Krivine, Patakis

PPE-DE: Graça Moura

PSE: Martin Hans-Peter

TDI: Dell'Alba, Gobbo, Speroni

UEN: Andrews, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Turchi

Verts/ALE: Rod

B5-0405/2001 — Risoluzione comune — Consiglio europeo di Göteborg
Risoluzione

Favorevoli: 403

ELDR: Andreasen, Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Wallis, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Fraisse, Herzog, Papayannakis

NI: Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brok, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fourtou, Fraga Estevez, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski,

Mercoledì 13 giugno 2001

Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Madelin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi, Pérez Álvarez, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Blak, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scarbonchi, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Segni

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Onesta, De Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 66

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage, Krarup, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Bordes, Brie, Cauquil, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Kaufmann, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Miranda, Patakis, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Montfort, Souchet, Thomas-Mauro, Varaut

TDI: Bigliardo, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Le Pen, Martelli, Turco, Vanhecke

UEN: Camre, Caullery, Marchiani, Pasqua

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Gahrton, McKenna, Schörling, Schröder Ilka, Wuori

Astensioni: 81

EDD: Blokland

ELDR: Virrankoski

GUE/NGL: Ainardi, Boudjenah, Cossutta, Jové Peres, Koulourianos, Marset Campos, Modrow, Morgantini, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz

PPE-DE: Atkins, Averoff, Bayrou, Beazley, Bethell, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Cornillet, Corrie, Decourrière, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Graça Moura, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Novelli, Pacheco Pereira, Parish, Perry, Provan, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Van Orden, Villiers

PSE: Berger, Ettl, Martin Hans-Peter, Piecyk, Scheele

TDI: Gobbo, Speroni

UEN: Berlato, Collins, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland, Muscardini, Nobilia, Poli Bortone, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Flautre, Jonckheer, Lambert, Lucas, Nogueira Román, Rod

Raccomandazione Davies A5-0187/2001
Emendamento 10, prima parte

Favorevoli: 517

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Krarup, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Cossutta, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Bayrou, Beazley, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Ojeda Sanz, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, Dary, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler,

Mercoledì 13 giugno 2001

Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

TDI: Bigliardo, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, Le Pen, Speroni, Vanhecke

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Rod, De Roo, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 20

NI: Montfort, Thomas-Mauro, Varaut

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Segni, Turchi

Astensioni: 12

EDD: Farage, Titford

NI: Berthu, de La Perriere, Souchet

PPE-DE: Madelin

TDI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Martelli, Turco

Raccomandazione Davies A5-0187/2001
Emendamento 14

Favorevoli: 534

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Krarup, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Cossutta, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Bayrou, Beazley, Berend, Bethell, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer,

Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Ojeda Sanz, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

TDI: Bigliardo, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, Le Pen, Speroni, Vanhecke

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Segni, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Rod, De Roo, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 4

NI: de La Perriere, Montfort, Souchet, Varaut

Astensioni: 12

EDD: Coûteaux, Farage, Titford

NI: Berthu, Thomas-Mauro

PPE-DE: Madelin

TDI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Martelli, Turco

Raccomandazione Davies A5-0187/2001
Emendamento 26

Favorevoli: 526

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Krarup, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

Mercoledì 13 giugno 2001

ELDR: Andreasen, Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Cossutta, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Bayrou, Beazley, Berend, Bethell, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Ojeda Sanz, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, Santkin, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

TDI: Bigliardo, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Le Pen, Vanhecke

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Segni, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Rod, De Roo, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 5

NI: Montfort, Souchet, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Goepel

Astensioni: 15

EDD: Farage, Titford

GUE/NGL: Krivine

NI: Berthu, Garaud, de La Perriere

PPE-DE: Madelin

PSE: Sacconi

TDI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Martelli, Speroni, Turco

Raccomandazione Davies A5-0187/2001
Emendamento 27

Favorevoli: 530

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Krarup, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Cossutta, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Bayrou, Beazley, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Ojeda Sanz, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

Mercoledì 13 giugno 2001

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

TDI: Bigliardo, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, Le Pen, Vanhecke

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Segni, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Rod, De Roo, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 6

PPE-DE: Pomés Ruiz, Ripoll y Martínez de Bedoya, Saïfi, Xarchakos

TDI: Speroni

UEN: Gallagher

Astensioni: 14

EDD: Farage, Titford

GUE/NGL: Krivine

NI: de La Perriere, Montfort, Souchet, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Madelin

TDI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Martelli

Raccomandazione Davies A5-0187/2001
Emendamento 28

Favorevoli: 499

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Krarup, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Cossutta, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Bayrou, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brok, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fourtou, Fraga Estevez, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Niebler, Nisticò, Novelli, Ojeda Sanz, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

TDI: Bigliardo, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, Le Pen, Speroni, Vanhecke

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Segni, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Rod, De Roo, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 33

PPE-DE: Atkins, Beazley, Bethell, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Pomés Ruiz, Provan, Purvis, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Van Orden

Mercoledì 13 giugno 2001

Astensioni: 17

EDD: Farage, Titford

GUE/NGL: Krivine

NI: Garaud, de La Perriere, Montfort, Souchet, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Madelin, Villiers

TDI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Martelli, Turco

Raccomandazione Davies A5-0187/2001
Emendamento 29

Favorevoli: 527

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Krarup, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Cossutta, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Papayannakis, Patakis, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Bayrou, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Novelli, Ojeda Sanz, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan,

McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

TDI: Bigliardo, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, Le Pen, Speroni, Vanhecke

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Segni, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Rod, De Roo, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 15

EDD: Farage, Titford

GUE/NGL: Krivine

NI: Garaud, de La Perriere, Montfort, Souchet, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Madelin

TDI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Martelli

Raccomandazione Davies A5-0187/2001
Emendamento 30

Favorevoli: 533

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Krarup, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Cossutta, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Montfort, Raschhofer, Souchet, Thomas-Mauro

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Bayrou, Beazley, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Kauppi,

Mercoledì 13 giugno 2001

Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Ojeda Sanz, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

TDI: Bigliardo, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, Le Pen, Speroni, Vanhecke

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Segni, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Rod, De Roo, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 13

EDD: Farage, Titford

GUE/NGL: Krivine

NI: Garaud, de La Perriere, Varaut

PPE-DE: Madelin

TDI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Martelli, Turco

Raccomandazione Davies A5-0187/2001
Emendamento 31

Favorevoli: 485

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Krarup, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der

Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Cossutta, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brok, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fourtou, Fraga Estevez, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Niebler, Nisticò, Novelli, Ojeda Sanz, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Pérez Álvarez, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Segni, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Rod, De Roo, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 40

PPE-DE: Atkins, Bayrou, Beazley, Bethell, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Provan, Purvis, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Van Orden, Villiers

TDI: Bigliardo, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Le Pen, Vanhecke

Mercoledì 13 giugno 2001

Astensioni: 16

EDD: Farage, Titford

GUE/NGL: Krivine

NI: Garaud, Souchet, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Madelin

TDI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Gobbo, Martelli, Speroni, Turco

Relazione Harbour A5-0202/2001
Emendamento 40

Favorevoli: 271

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Krarup, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Huhne, Ludford

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Cossutta, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Garaud, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Montfort, Raschhofer, Souchet, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Bourlanges, Ferrer, Graça Moura, Harbour, Helmer, Mastella, Mauro

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, Darras, De Rossa, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

TDI: de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, Le Pen, Speroni, Vanhecke

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Onesta, Piétrasanta, Rod, De Roo, Rühle, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 262

ELDR: Andreasen, Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Haarder, Jensen, van der Laan, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson, Wiebenga

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Bayrou, Beazley, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Madelin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Ojeda Sanz, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Färm, Karlsson

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Segni, Turchi

Astensioni: 8

EDD: Farage, Titford

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

TDI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Turco

Relazione Harbour A5-0202/2001
Risoluzione

Favorevoli: 476

EDD: Belder, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Krarup, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Fraisse, Herzog

NI: Berthu, Garaud, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Montfort, Raschhofer, Souchet, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Bayrou, Beazley, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat,

Mercoledì 13 giugno 2001

McCartin, McMillan-Scott, Madelin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Ojeda Sanz, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, Darras, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Naïr, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

TDI: Vanhecke

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Segni, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, De Roo, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 25

EDD: Abitbol, Bernié, Coûteaux, Esclopé, Farage, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Titford

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Krivine, Laguiller

PPE-DE: Arvidsson, Carlsson, Cederschiöld, Goepel, Grönfeldt Bergman, Pomés Ruiz, Stenmarck

PSE: Aparicio Sánchez, Berenguer Fuster, Cercas, Dührkop Dührkop

Astensioni: 44

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Boudjenah, Brie, Cossutta, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, González Álvarez, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Patakis, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PSE: Martin Hans-Peter, Theorin

TDI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, Le Pen, Martelli, Speroni, Turco

Mercoledì 13 giugno 2001

Relazione Torres Marques A5-0149/2001
Risoluzione

Favorevoli: 482

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Herzog, Jové Peres

NI: Berthu, Garaud, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Montfort, Raschhofer, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Bayrou, Beazley, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Florenz, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Madelin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Ojeda Sanz, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, Darras, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

TDI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Turco

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Segni, Turchi

Mercoledì 13 giugno 2001

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, De Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 15

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

GUE/NGL: Cauquil, Laguiller

TDI: de Gaulle, Gollnisch, Lang, Le Pen

Astensioni: 42

EDD: Bonde, Farage, Krarup, Sandbæk, Titford

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Boudjenah, Brie, Cossutta, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Patakis, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Fiori

TDI: Dupuis, Gobbo, Martelli, Speroni, Vanhecke

Relazione Brok A5-0207/2001
Emendamento 1

Favorevoli: 52

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

ELDR: Flesch, Olsson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Cossutta, Fiebiger, Figueiredo, González Álvarez, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Patakis, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Mastella

PSE: Berenguer Fuster, Berès, Carnero González, Koukiadis, Napoletano, Poos

Contrari: 461

EDD: Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Formentini, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Fraisse, Herzog

NI: Berthu, Garaud, de La Perriere, Montfort, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Bayrou, Beazley, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Corrie, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos,

Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Ojeda Sanz, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berger, Blak, Bösch, Boselli, Bowe, Campos, Carlotti, Carraro, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, Darras, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Naïr, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

TDI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Le Pen, Martelli, Turco, Vanhecke

UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Segni, Turchi

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, De Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 18

EDD: Bonde, Coûteaux, Krarup, Kuntz

GUE/NGL: Eriksson, Frahm, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

PPE-DE: Fiori, Gemelli

PSE: Carrilho, Ferreira, Martin Hans-Peter

TDI: Gobbo, Speroni

Verts/ALE: Auroi, Gahrton

Mercoledì 13 giugno 2001

Relazione Brok A5-0207/2001
Emendamento 4

Favorevoli: 48

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Krarup, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Cossutta, Fiebiger, Figueiredo, González Álvarez, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Patakis, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Varaut

PSE: Blak, Bowe, Poos

Verts/ALE: Messner

Contrari: 477

EDD: Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Fraisse, Herzog

NI: Berthu, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer, Thomas-Mauro

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Bayrou, Beazley, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferrer, Ferri, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Ojeda Sanz, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, Darras, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella,

Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

TDI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, Le Pen, Martelli, Speroni, Turco, Vanhecke

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Segni, Turchi

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, De Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 13

EDD: Coûteaux

GUE/NGL: Eriksson, Frahm, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Garaud, de La Perriere, Montfort

PPE-DE: Fiori, Gemelli, Mantovani

Verts/ALE: Gahrton

Relazione Fourtou A5-0186/2001
Risoluzione

Favorevoli: 422

EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Ducarme, Mennea, Procacci, Ries

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Cossutta, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Seppänen, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Beazley, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Ojeda Sanz, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

Mercoledì 13 giugno 2001

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, Darras, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Naïr, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Segni, Turchi

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Bouwman, Buitenweg, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, De Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 70

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Meijer

PPE-DE: Arvidsson, Carlsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman, Sacrédeus, Stenmarck, Wijkman

PSE: Hughes

TDI: de Gaulle, Gollnisch, Lang, Le Pen

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Breyer, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Wuori

Astensioni: 22

EDD: Krarup

ELDR: Formentini, Manders

GUE/NGL: Alavanos, Alyssandrakis, Patakis

NI: Berthu, Garaud, de La Perriere, Montfort

PPE-DE: Korhola, Madelin

TDI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gobbo, Speroni, Turco, Vanhecke

Verts/ALE: Isler Béguin

Mercoledì 13 giugno 2001

TESTI APPROVATI

1. Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali * (Procedura senza relazione)

C5-0162/2001

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la diffusione nella Comunità (COM(2001) 183 – C5-0162/2001 – 2001/0090(CNS))

(Procedura di consultazione)

La proposta è approvata.

---

2. Alberi da frutto ***I (Procedura senza discussione)

A5-0182/2001

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle indagini statistiche volte a determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto (COM(2000) 753 – C5-0637/2000 – 2000/0291(COD))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO DELLA COMMISSIONE [1]	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	Emendamento 1
	Articolo 1, paragrafo 2
2. Oggetto dell'indagine sono le seguenti specie:	2. Oggetto dell'indagine sono le seguenti specie:
a) Mele da tavola	a) Mele da tavola
b) Pere da tavola	b) Pere da tavola
c) Pesche	c) Pesche
d) Albicocche	d) Albicocche
e) Arance	e) Arance
f) Limoni	f) Limoni
g) Agrumi a piccoli frutti ***(mandarini, comprese tangerini e satsuma; clementine, wilkings e altri ibridi simili di agrumi)***	g) Agrumi a piccoli frutti
	h) Mandorle
	i) Carrube
	j) Nocciole
	k) Noci
	l) Castagne.

[1] GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 212.

Mercoledì 13 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Le specie oggetto di indagine nei vari Stati membri sono indicate nella tabella che figura in allegato.	Le specie oggetto di indagine nei vari Stati membri sono indicate nella tabella che figura in allegato.
	Detta tabella può essere modificata, in conformità della procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2, per includervi nuove specie.
La rilevazione delle piantagioni di varietà di mele e di pere destinate esclusivamente ad usi diversi dal consumo è facoltativa.	La rilevazione delle piantagioni di varietà di mele e di pere destinate esclusivamente ad usi diversi dal consumo è facoltativa.

Emendamento 2

Articolo 2, paragrafo 1, lettere da A a C

A. Varietà frutticola	A. Varietà frutticola ***e pianta su cui è stato fatto l'innesto***
E' opportuno indicare, per specie di frutta e per ordine di importanza, un numero sufficiente di varietà affinché, in ciascuno Stato membro, sia possibile riprendere in considerazione separatamente, per varietà, almeno l'80 % della superficie totale coltivata ad alberi da frutto della specie in causa e, comunque, tutte le varietà che rappresentano il 3 % o più della superficie complessiva coltivata ad alberi da frutto della specie in questione.	E' opportuno indicare, per specie di frutta e per ordine di importanza, un numero sufficiente di varietà, ***nonché la pianta su cui è stato fatto l'innesto*** affinché, in ciascuno Stato membro, sia possibile riprendere in considerazione separatamente, per varietà ***e per pianta su cui è stato fatto l'innesto***, almeno l'80 % della superficie totale coltivata ad alberi da frutto della specie in causa e, comunque, tutte le varietà ***e le piante su cui è stato fatto l'innesto*** che rappresentano il 3 % o più della superficie complessiva coltivata ad alberi da frutto della specie in questione.
B. Età degli alberi	B. Età degli alberi
L'età deve essere valutata a decorrere dal periodo di impianto sul terreno. La stagione di piantagione che si estende dall'autunno alla primavera va considerata un unico periodo. ***In caso di sovrainnesto è determinante il momento in cui quest'ultimo è stato effettuato.***	L'età deve essere valutata a decorrere dal periodo di impianto sul terreno. La stagione di piantagione che si estende dall'autunno alla primavera va considerata un unico periodo.
C. Superficie piantata ***netta***, numero di alberi e densità di piantagione.	C. Superficie piantata, numero di alberi e densità di piantagione.
La densità di piantagione può essere rilevata direttamente oppure mediante un calcolo effettuato sulla base della superficie coltivata ***netta***.	La densità di piantagione può essere rilevata direttamente oppure mediante un calcolo effettuato sulla base della superficie coltivata.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle indagini statistiche volte a determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto (COM(2000) 753 — C5-0637/2000 — 2000/0291(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 753) [1],

— visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0637/2000),

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0182/2001),

[1] GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 212.

1. approva la proposta della Commissione così emendata;

2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

3. OGM nel settore del luppolo * (Procedura senza discussione)

A5-0204/2001

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (COM(2000) 834 – C5-0768/2000 – 2000/0330(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO DELLA COMMISSIONE [1]	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 1	
CONSIDERANDO 2	
(2) La Commissione ha presentato al Consiglio, in conformità dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1696/71, una relazione sull'evoluzione dell'economia nel settore del luppolo nell'Unione europea. Da tale relazione risulta che la produzione si è progressivamente adeguata alla domanda sia sotto il profilo quantitativo, attraverso la riduzione delle superfici e dei quantitativi prodotti, che in termini di qualità, attraverso la riconversione a favore delle varietà più richieste dall'industria della birra.	(2) La Commissione ha presentato al Consiglio, in conformità dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1696/71, una relazione sull'evoluzione dell'economia nel settore del luppolo nell'Unione europea. Da tale relazione risulta che la produzione si è progressivamente adeguata alla domanda sia sotto il profilo quantitativo, attraverso la riduzione delle superfici e dei quantitativi prodotti, che in termini di qualità, attraverso la riconversione a favore delle varietà più richieste dall'industria della birra. ***Oltre a ciò la relazione pone in risalto il particolare valore stabilizzante della coltivazione contrattuale a lungo termine nel settore le luppolo.***
Emendamento 2	
CONSIDERANDO 3	
(3) Tenuto conto delle attuali tendenze del settore ***e dello scadere del periodo d'applicazione delle misure speciali nel 2002, nonché*** in vista dell'adesione all'Unione europea di taluni importanti paesi produttori, è opportuno prorogare per un periodo di ***due*** anni l'importo dell'aiuto attualmente in vigore ***e riesaminare il funzionamento globale dell'organizzazione comune di mercato*** anteriormente al 31 dicembre ***2002***.	(3) Tenuto conto delle attuali tendenze del settore ***e della consuetudine del settore del luppolo di stipulare contratti di raccolta per una durata oscillante tra i tre e i cinque anni, nonché della possibilità per le associazioni di produttori di finanziare misure strutturali utilizzando allo scopo fino al 20 % degli aiuti versati***, è opportuno prorogare per un periodo di ***cinque*** anni l'importo dell'aiuto ***ai produttori*** attualmente in vigore***. Oltre a ciò la Commissione si impegna,*** in vista dell'adesione all'Unione europea di taluni importanti paesi produttori ***e del perdurare della trasformazione strutturale nel settore del luppolo, ad effettuare*** anteriormente al 31 dicembre ***2004 una valutazione del settore, che essa può corredare delle proposte eventualmente necessarie***.

[1] GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 345.

Mercoledì 13 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 3	
ARTICOLO 1, PUNTO 1	
Articolo 12, paragrafo5, lettera a) (regolamento (CEE) n. 1696/71)	
a) L'importo dell'aiuto per ettaro, unico per tutti i gruppi di varietà, è fissato a 480 euro/ha a decorrere dal raccolto ***1996***, per un periodo di ***sette*** anni.	a) L'importo dell'aiuto per ettaro, unico per tutti i gruppi di varietà, è fissato a 480 euro/ha a decorrere dal raccolto ***2001***, per un periodo di ***cinque*** anni.
Emendamento 4	
ARTICOLO 1, PUNTO 2	
Articolo 12, paragrafo 5, lettera d) (regolamento (CEE) n. 1696/71)	
d) La trattenuta dell'aiuto è cumulabile per un periodo limitato a ***due*** anni; allo scadere di tale periodo la totalità dell'aiuto trattenuto deve essere stata spesa.	d) La trattenuta dell'aiuto è cumulabile per un periodo limitato a ***cinque*** anni; allo scadere di tale periodo la totalità dell'aiuto trattenuto deve essere stata spesa.
Emendamento 5	
ARTICOLO 1, PUNTO 3	
Articolo 18, comma 2 (regolamento (CEE) n. 1696/71)	
3. Articolo 18, secondo comma, la data del «1º settembre 2000» è sostituita da quella del «31 dicembre ***2002***».	3. All'articolo 18, secondo comma, la data del «1º settembre 2000» è sostituita da quella del «31 dicembre ***2004***».

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (COM(2000) 834 − C5-0768/2000 − 2000/0330(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

− vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2000) 834) [1],

− consultato dal Consiglio a norma degli articoli 36 e 37 del trattato CE (C5-0768/2000),

− visto l'articolo 67 del suo regolamento,

− vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0204/2001),

1. approva la proposta della Commissione così emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

[1] GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 345.

4. Preparazione del Consiglio europeo (Göteborg 15 e 16 giugno 2001)

B5-0405, 0406, 0408 e 0409/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sui lavori preparatori del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001

Il Parlamento europeo,

— viste le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sui lavori preparatori del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001,

— viste le conclusioni dei Consigli europei di Cardiff (giugno 1998), Helsinki (dicembre 1999), Lisbona (marzo 2000) e Stoccolma (marzo 2001),

— visti la comunicazione della Commissione «Dieci anni dopo Rio: prepararsi al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002» e il suo documento di consultazione sullo sviluppo sostenibile,

— viste la sua risoluzione del 31 maggio 2001 «in materia di politica per l'ambiente e uno sviluppo sostenibile: preparazione del Consiglio europeo di Göteborg» (2000/2322(INI)) [1], la sua posizione del 31 maggio 2001 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma comunitario di azione in materia di ambiente 2001-2010 (COM(2001) 31 — C5-0032/2001 — 2001/0029(COD)) [2] e la sua risoluzione del 31 maggio 2001 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo «Conciliare bisogni e responsabilità — L'integrazione delle questioni ambientali nella politica economica» (COM(2000) 576 — C5-0012/2001 — 2001/2004(COS)) [3],

— vista la sua risoluzione del 31 maggio 2001 sul trattato di Nizza e il futuro dell'Unione europea (2001/2022(INI)) [4],

— vista la sua risoluzione del 17 maggio 2001 sulla situazione in Medio oriente [5],

— vista la sua risoluzione del 15 marzo 2001 sul rafforzamento delle capacità dell'Unione nella prevenzione dei conflitti e nella gestione civile delle crisi [6],

— vista la sua risoluzione del 17 maggio 2001 sullo stato del dialogo transatlantico [7],

Ampliamento

1. rammenta che la riunificazione dell'Europa in un'area di pace, sicurezza, prosperità e stabilità resta il compito storico dell'Unione europea e l'ultima grande sfida dell'Europa;

2. lancia un segnale d'allarme in considerazione della mancanza di dinamismo del processo di ampliamento, dovuta al fatto che, negli Stati membri, si pone ora l'accento sulle conseguenze dell'ampliamento per le politiche comunitarie esistenti e riconosce la necessità di mantenere l'attuale politica di coesione; invita i governi degli Stati membri a preparare adeguatamente all'ampliamento l'opinione pubblica;

3. invita il Consiglio europeo a far sì che i negoziati di adesione siano portati avanti a un ritmo sostenuto, così che i paesi candidati con i quali i negoziati saranno stati conclusi possano avere la prospettiva di partecipare alle elezioni europee del 2004;

---

(1) «Testi approvati» in tale data, punto 11.
(2) «Testi approvati» in tale data, punto 5.
(3) «Testi approvati» in tale data, punto 10.
(4) «Testi approvati» in tale data, punto 4.
(5) «Testi approvati» in tale data, punto 6.
(6) «Testi approvati» in tale data, punto 4.
(7) «Testi approvati» in tale data, punto 7.

4. richiama l'attenzione su quello che sarà l'impatto sull'opinione pubblica dei paesi candidati di eventuali ritardi nel processo di adesione e prende atto con grave preoccupazione del fatto che, nei paesi dell'Europa centrale e orientale, l'adesione raccoglie sempre meno consensi, il che impone ai governi interessati uno sforzo maggiore per convincere i propri cittadini dei vantaggi dell'adesione all'UE;

5. valuta positivamente i recenti accordi su una posizione comune UE in relazione ai negoziati con i paesi candidati;

6. invita il Consiglio europeo a garantire che nei futuri negoziati di adesione non vengano mischiate questioni quali la libera circolazione e la revisione delle prospettive finanziarie e che la domanda di adesione di ciascun paese candidato venga valutata in base ai rispettivi meriti; concorda sulla possibilità di prevedere periodi di transizione per un numero limitato di settori, a condizione che essi siano il più brevi possibile;

7. deplora le mosse verso l'introduzione di lunghi periodi transitori per quanto riguarda la libera circolazione dei lavoratori e invita il maggior numero possibile di Stati membri ad optare per il periodo più breve possibile al riguardo;

Futuro dell'Unione

8. è dell'avviso che la riforma dei trattati debba essere preceduta da un ampio e approfondito dibattito pubblico, e che tale dibattito si debba svolgere sia a livello europeo che a livello nazionale; propone la costituzione di comitati nazionali o di altre strutture, a scelta delle autorità nazionali, cui affidare l'organizzazione di detto dibattito;

9. ritiene che il risultato finale della prossima riforma dipenderà sostanzialmente dal modo in cui essa sarà stata preparata e raccomanda a tale proposito l'istituzione di una Convenzione che abbia un impianto organizzativo e un mandato simili a quelli della Convenzione creata per l'elaborazione della Carta dei diritti fondamentali e che:

— sia costituita da membri dei Parlamenti nazionali, del Parlamento europeo, della Commissione e dei governi, nonché da osservatori dei paesi candidati,

— sia incaricata di elaborare proposte costituzionali che dovranno servire da base di discussione per la CIG

— e avvii i propri lavori agli inizi del 2002;

10. ritiene che la CIG dovrà essere convocata per il secondo semestre del 2003, di modo che possa concludere i propri lavori entro la fine di quello stesso anno;

11. prende atto del risultato del referendum in Irlanda che ha bocciato il trattato di Nizza; insiste affinché il Consiglio europeo si assuma piena responsabilità non solo per quanto concerne la redazione del trattato ma anche per la sua ratifica; torna ad insistere su una riforma radicale del metodo da seguire per le future modifiche del trattato, che includa un processo trasparente di sviluppo costituzionale con l'ampia partecipazione dei cittadini;

Sviluppo sostenibile

12. accoglie con favore il particolare rilievo dato dalla Presidenza svedese al tema dello sviluppo sostenibile e invita il Consiglio europeo di Göteborg a dare un nuovo impulso significativo a una politica europea intesa alla definizione di una strategia di sviluppo a lungo termine, che includa gli aspetti economici, sociali e ambientali; ritiene essenziale che il Consiglio europeo metta a punto una leadership politica forte in questo settore; accoglie con favore il documento consultivo della Commissione per la preparazione di una strategia di sviluppo sostenibile dell'Unione europea, ma si rammarica che esso non sia stato trasmesso in tempo utile al Parlamento europeo, così da consentirgli di emettere un parere sulle proposte specifiche in esso contenute;

13. appoggia la strategia delineata nel documento consultivo, in particolare la proposta fatta dai diversi settori industriali di dare maggiore coerenza alle decisioni politiche assicurando un più elevato rapporto costi-efficacia, e la definizione di obiettivi prioritari e di interventi a livello UE per fronteggiare le maggiori sfide in termini di sviluppo sostenibile non coperte dalla strategia di Lisbona, ossia i mutamenti climatici, i pericoli per la salute pubblica, il depauperamento delle risorse naturali e lo sfruttamento dei suoli;

14. ritiene che, onde mantenere il suo fondamentale ruolo di leadership sulla scena internazionale, l'Unione europea debba in primo luogo definire e adottare obiettivi interni concreti e realistici per fronteggiare urgenti tendenze insostenibili che richiedono una risposta urgente;

15. invita la Commissione ad aggiungere il tema «Approvvigionamento alimentare sostenibile» ai sei temi fondamentali della strategia europea in materia di sviluppo sostenibile e a presentare proposte concrete relativamente allo sviluppo urbano e territoriale;

16. è del parere che gli indirizzi di massima per le politiche economiche possano agevolmente incorporare gli obiettivi di sostenibilità ambientale e sottolinea che non v'è contraddizione ma anzi totale complementarità fra l'obiettivo della creazione di posti di lavoro e dello sviluppo dell'economia e le strategie di sviluppo sostenibile;

17. sottolinea che l'integrazione sociale è una dimensione cruciale di qualsiasi strategia di sviluppo sostenibile; ritiene che l'accesso ai servizi essenziali di interesse generale costituisca un fattore chiave di tale sviluppo; ritiene altresì che il miglioramento della qualità della vita, inclusa la creazione di un maggior numero di posti di lavoro qualitativamente migliori, dovrebbe far parte di questa strategia e che l'agenda sociale, che riconosce l'importanza di un regime pensionistico sostenibile a lungo termine, dovrebbe pertanto essere un elemento importante in questo contesto;

18. sottolinea che esiste un legame tra sviluppo sostenibile e solidarietà e tra regioni e popolazioni; invita pertanto la Commissione a elaborare una dichiarazione sulla coesione economica e sociale nel contesto dell'ampliamento dell'Unione europea, basata sulla necessità di inquadrare la discussione sui Fondi strutturali e di coesione in una prospettiva positiva e in uno spirito di solidarietà, in linea con i trattati e l'esperienza del passato;

19. considera che la responsabilità globale debba essere un elemento chiave della strategia e che pertanto il contributo UE al Vertice Rio + 10 in programma per il 2002 a Johannesburg, dovrà essere rilevante;

20. nota come il processo di Cardiff sia servito a favorire una più accentuata incorporazione della dimensione ambientale presso la Commissione, gli Stati membri e il Consiglio;

21. è fermamente persuaso che il processo di Cardiff rappresenti la chiave per realizzare in modo ottimale le disposizioni dell'articolo 6 del trattato CE e invita pertanto i Capi di Stato e di governo riuniti a Göteborg a riaffermare il proprio impegno nei confronti di tale processo;

22. chiede che a Göteborg venga adottato un chiaro e preciso piano d'azione, corredato di un calendario operativo, che consenta di attuare efficacemente una strategia di sviluppo sostenibile UE e che venga preso l'impegno di aggiornare la situazione in un vertice successivo;

23. chiede l'introduzione di una valutazione d'impatto ambientale obbligatoria per tutte le decisioni e le proposte legislative della Commissione europea e la pubblicazione dei relativi risultati; attende l'adozione e attuazione di una normativa UE sulla responsabilità ambientale, ma ritiene che la prevenzione dei guasti ambientali, ad esempio mediante meccanismi di audit ambientale, resti il metodo più sostenibile per proteggere l'ambiente;

24. saluta con favore la proposta della Commissione di modificare l'assistenza PAC in modo da premiare i metodi e le produzioni di elevata qualità anziché la quantità e di smantellare progressivamente le sovvenzioni al tabacco, introducendo al tempo stesso misure atte a creare fonti di reddito e attività economiche alternative per i coltivatori e gli addetti al settore;

25. richiama l'attenzione sul fatto che una strategia di sostenibilità dell'UE potrà essere efficace solo se dotata delle necessarie risorse finanziarie;

26. sottolinea l'importanza di istituire una «Tavola rotonda sulla sostenibilità» indipendente, con il mandato di procedere alla valutazione, al monitoraggio e al seguito sulla base di priorità politiche e di indicatori di sostenibilità; è del parere che tale organo consultivo debba riflettere gli interessi delle diverse parti interessate nell'Unione europea e nei paesi candidati e riferire con scadenze regolari al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Commissione e che questo Parlamento debba essere rappresentato in tale organo e consultato sulla nomina dei suoi membri;

27. incarica la sua Presidente di rivedere i metodi di lavoro dell'istituzione, al fine di elaborare prassi che promuovano lo sviluppo sostenibile, e di organizzare ogni anno una discussione plenaria sullo sviluppo sostenibile; incarica le sue commissioni di seguire regolarmente i progressi realizzati nell'applicazione del principio di sostenibilità nelle politiche dell'UE;

Mutamenti climatici

28. si attende che tutti i leader dell'UE riaffermino il proprio impegno rispetto al Protocollo di Kyoto sui mutamenti climatici e li invita ad intensificare i propri contatti diplomatici con il Congresso americano alla luce dei recenti sviluppi politici a Washington, per riguadagnare la collaborazione dell'amministrazione USA;

29. saluta con favore le recenti proposte della Commissione volte a fissare, per le emissioni di gas serra, un obiettivo da raggiungere nel 2020 e a pervenire allo smantellamento progressivo delle sovvenzioni sulla produzione e il consumo di combustibili fossili entro il 2010;

Politica estera

Politica europea di sicurezza e di difesa

30. ricorda al Consiglio le varie proposte contenute nelle sue precedenti risoluzioni sulla politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) e ribadisce, in particolare, la propria convinzione della necessità di garantire la dimensione parlamentare della PESD;

31. plaude agli sforzi compiuti negli ultimi due anni dagli Stati membri per istituire un'unità europea di intervento rapido di 60 000 uomini, che a partire dal 2003 potrà essere mobilitata in 60 giorni, ed auspica che sarà possibile disporre di una prima capacità operativa entro la fine del 2001;

32. ricorda agli Stati membri l'impegno di mantenere i bilanci della difesa al livello necessario per raggiungere gli ambiziosi obiettivi della politica europea di sicurezza e di difesa;

33. accoglie con favore le iniziative della Presidenza svedese nel settore della prevenzione dei conflitti e della gestione civile delle crisi; invita il Consiglio europeo ad adottare un programma deciso ed efficace sulla dimensione della prevenzione dei conflitti attraverso la politica estera e di sicurezza comune; sottolinea che siffatto programma deve essere attuato senza indugi e deve vertere sia sugli aspetti strutturali della prevenzione dei conflitti che sulla gestione civile delle crisi;

34. invita il Consiglio a ribadire il proprio impegno al rigore nei controlli sulle esportazioni e il proprio sostegno alle iniziative di pace regionali, in quanto strumenti chiave per affrontare il problema della proliferazione missilistica; ritiene al tempo stesso che tali sforzi vadano integrati da approcci globali e multilaterali;

Relazioni transatlantiche

35. insite sul fatto che una stretta cooperazione fra Stati Uniti ed Unione europea è fondamentale non solo per gli interessi statunitensi ed europei ma risponde anche ad interessi di portata mondiale nella misura in cui vengono affrontate questioni quali la lotta alla povertà, la difesa dell'ambiente, il commercio mondiale, la diversità culturale e dell'informazione, la frattura digitale e la criminalità organizzata;

36. è persuaso che la cooperazione all'interno dell'Alleanza atlantica continui ad avere un'importanza globale determinante per la sicurezza e la stabilità;

37. guarda con preoccupazione al sistema di difesa antimissilistica proposto dagli USA; sottolinea la necessità che gli USA consultino i partner europei e tutti i paesi interessati prima di sviluppare un sistema di difesa missilistica; sollecita il Consiglio ad assicurare, nei suoi colloqui con il Presidente degli Stati Uniti, che ogni nuovo sviluppo relativo al trattato ABM sia preceduto da trattative multilaterali e sia il risultato di un dialogo;

Medio Oriente

38. esprime il più profondo rammarico per le vittime del conflitto e manifesta il proprio cordoglio e la propria solidarietà alle loro famiglie; condanna fermamente l'atto terroristico perpetrato a Tel Aviv come pure qualsiasi ricorso esagerato alla forza militare e qualsiasi altro atto di violenza, indipendentemente dalla sua origine;

39. prende atto della precedente dichiarazione della presidenza UE secondo cui «i progressi compiuti su tutti i temi più importanti negli ultimi negoziati dovranno costituire la base dei futuri colloqui sullo status definitivo della regione mediorientale»;

40. invita il Consiglio a promuovere un'iniziativa internazionale sul conflitto israelo-palestinese basata sulla relazione Mitchell e a studiare possibili ipotesi di azione comune con gli USA; ritiene che il piano dovrebbe includere una nuova piattaforma negoziale fra le due parti, l'invio di una forza di osservatori internazionali, idonei meccanismi per la lotta al terrorismo, il blocco degli insediamenti, la protezione della popolazione civile e il pieno rispetto dei diritti umani e della Quarta convenzione di Ginevra;

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

41. condanna le azioni delle forze terroristiche dell'UCK e di altri gruppi armati nel territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM); si compiace delle iniziative del Consiglio, dell'Alto rappresentante per la PESC Solana e del Commissario Patten; esprime il proprio sostegno ai recenti piani di pace del governo della FYROM e di tutti i partiti democratici che cercano una soluzione politica ai problemi del paese;

42. sollecita la Commissione a fornire l'aiuto necessario, in piena collaborazione con il governo della FYROM, in modo da assistere i rifugiati e la popolazione civile coinvolta nel conflitto;

*

* *

43. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e ai Parlamenti degli Stati membri.

---

5. Ozono nell'atmosfera ***II

A5-0187/2001

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ozono nell'aria (13114/1/2000 – C5-0090/2001 – 1999/0068(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la posizione comune del Consiglio (13114/1/2000 – C5-0090/2001) [1],

– vista la sua posizione in prima lettura [2] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1999) 125) [3],

– vista la proposta modificata della Commissione (COM(2000) 613) [4],

– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

– visto l'articolo 80 del suo regolamento,

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0187/2001),

[1] GU C 126 del 26.4.2001, pag. 1.
[2] GU C 377 del 29.12.2000, pag. 154.
[3] GU C 56 E del 29.2.2000, pag. 40.
[4] GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 291.

Mercoledì 13 giugno 2001

1. modifica come segue la posizione comune;

2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	Emendamento 1
	Considerando 3
(3) È importante garantire un'efficace protezione della popolazione dagli effetti dell'esposizione all'ozono nocivi alla salute umana. È opportuno ridurre, per quanto possibile, gli effetti nocivi dell'ozono sulla vegetazione, sugli ecosistemi e sull'ambiente nel suo complesso. L'inquinamento da ozono è per natura transfrontaliero e richiede pertanto misure a livello comunitario.	(3) È importante garantire un'efficace protezione della popolazione dagli effetti dell'esposizione all'ozono nocivi alla salute umana. È opportuno ridurre, per quanto possibile, gli effetti nocivi dell'ozono sulla vegetazione, sugli ecosistemi e sull'ambiente nel suo complesso. L'inquinamento da ozono è per natura transfrontaliero e richiede pertanto misure a livello comunitario***, alle quali è essenziale che partecipino quanto prima i paesi candidati all'adesione***.
	Emendamento 26
	Considerando 7
(7) Al fine di garantire un'efficace protezione della salute umana e dell'ambiente è necessario fissare obiettivi a lungo termine. Tali obiettivi a lungo termine dovrebbero rifarsi alla strategia in materia di riduzione dell'ozono e dell'acidificazione ed allo scopo da questa perseguito di ravvicinare ***quanto più possibile*** gli attuali livelli di ozono agli obiettivi a lungo termine.	(7) Al fine di garantire un'efficace protezione della salute umana e dell'ambiente è necessario fissare obiettivi a lungo termine. Tali obiettivi a lungo termine dovrebbero rifarsi alla strategia in materia di riduzione dell'ozono e dell'acidificazione ed allo scopo da questa perseguito di ravvicinare gli attuali livelli di ozono agli obiettivi a lungo termine***, salvo quando ciò sia fisicamente impossibile***.
	Emendamento 27
	Articolo 2, punto 10
(10) «obiettivo a lungo termine»: concentrazione di ozono nell'aria al di sotto della quale si ritengono improbabili, in base alle conoscenze scientifiche attuali, effetti nocivi diretti sulla salute umana e/o sull'ambiente nel suo complesso. Tale obiettivo deve essere conseguito ***nella misura del fattibile*** nel lungo periodo al fine di fornire un'efficace protezione della salute umana e dell'ambiente;	(10) «obiettivo a lungo termine»: concentrazione di ozono nell'aria al di sotto della quale si ritengono improbabili, in base alle conoscenze scientifiche attuali, effetti nocivi diretti sulla salute umana e/o sull'ambiente nel suo complesso. ***Salvo quando ciò sia fisicamente impossibile,*** tale obiettivo deve essere conseguito nel lungo periodo al fine di fornire un'efficace protezione della salute umana e dell'ambiente;
	Emendamento 4
	Articolo 3, paragrafo 3, comma 1
3. Per le zone e gli agglomerati di cui al paragrafo 2, gli Stati membri ***provvedono***, in linea con le disposizioni della direttiva 2001/…/CE, ***a garantire*** che sia predisposto ed attuato un piano o un programma ***volto al raggiungimento per quanto possibile dei*** valori bersaglio a partire dalla data indicata nella parte II dell'allegato I.	3. Per le zone e gli agglomerati di cui al paragrafo 2, gli Stati membri, in linea con le disposizioni della direttiva 2001/…/CE, ***garantiscano*** che sia predisposto ed attuato un piano o un programma ***al fine di raggiungere i*** valori bersaglio a partire dalla data indicata nella parte II dell'allegato I.
	Emendamento 28
	Articolo 4, paragrafo 1
1. Gli obiettivi a lungo termine per le concentrazioni di ozono nell'aria sono indicati nella parte III dell'allegato I.	1. Gli obiettivi a lungo termine per le concentrazioni di ozono nell'aria***, che dovranno essere raggiunti entro il 2020 salvo quando ciò sia fisicamente impossibile,*** sono indicati nella parte III dell'allegato I.

Mercoledì 13 giugno 2001

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 29

Articolo 4, paragrafo 2

2. Gli Stati membri redigono un elenco delle zone e degli agglomerati nei quali i livelli di ozono nell'aria, valutati ai sensi dell'articolo 9, superano gli obiettivi a lungo termine di cui al paragrafo 1, ma sono inferiori o uguali ai valori bersaglio fissati nella parte II dell'allegato I. Per tali zone e agglomerati gli Stati membri predispongono e attuano misure efficaci dal punto di vista dei costi finalizzate al conseguimento***, per quanto possibile,*** degli obiettivi a lungo termine. Le misure adottate devono almeno essere coerenti con tutti i piani o programmi di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Inoltre, esse si basano sulle misure adottate ai sensi delle disposizioni della direttiva 2001/…/CE e della pertinente normativa *CE*.	2. Gli Stati membri redigono un elenco delle zone e degli agglomerati nei quali i livelli di ozono nell'aria, valutati ai sensi dell'articolo 9, superano gli obiettivi a lungo termine di cui al paragrafo 1, ma sono inferiori o uguali ai valori bersaglio fissati nella parte II dell'allegato I. Per tali zone e agglomerati gli Stati membri predispongono e attuano misure efficaci dal punto di vista dei costi finalizzate al conseguimento degli obiettivi a lungo termine***, salvo quando ciò sia fisicamente impossibile***. Le misure adottate devono almeno essere coerenti con tutti i piani o programmi di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Inoltre, esse si basano sulle misure adottate ai sensi delle disposizioni della direttiva 2001/…/CE e della pertinente normativa *comunitaria presente e futura*.

Emendamento 7

Articolo 5

Gli Stati membri redigono un elenco delle zone e degli agglomerati nei quali i livelli di ozono sono conformi agli obiettivi a lungo termine. In tali zone e agglomerati essi ***si adoperano per mantenere*** i livelli di ozono al di sotto degli obiettivi a lungo termine e ***per preservare*** la migliore qualità dell'aria compatibile con lo sviluppo sostenibile e un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana.	Gli Stati membri redigono un elenco delle zone e degli agglomerati nei quali i livelli di ozono sono conformi agli obiettivi a lungo termine. ***Nella misura in cui lo consentono la natura transfrontaliera dell'inquinamento da ozono e le condizioni meteorologiche,*** in tali zone e agglomerati essi ***mantengono*** i livelli di ozono al di sotto degli obiettivi a lungo termine e ***preservano*** la migliore qualità dell'aria compatibile con lo sviluppo sostenibile e un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana.

Emendamento 10

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

b) *mettere* a disposizione del pubblico e delle organizzazioni pertinenti, come quelle ambientaliste, dei consumatori, per la tutela dei gruppi di popolazione sensibili, e degli enti sanitari competenti, relazioni annuali dettagliate in cui siano indicati almeno tutti i casi di superamento delle concentrazioni corrispondenti all'obiettivo a lungo termine per la protezione della salute, le soglie di informazione e di allarme in relazione al periodo di mediazione nonché, se del caso, una breve valutazione degli effetti dei casi di superamento in questione. Esse possono altresì contenere, se del caso, informazioni e valutazioni ulteriori in materia di protezione della vegetazione e delle foreste, come specificato nella parte I dell'allegato III. Possono anche includere informazioni sui precursori pertinenti, ove queste non siano già contemplate dalla legislazione comunitaria vigente;	b) *mettono* a disposizione del pubblico e delle organizzazioni pertinenti, come quelle ambientaliste, dei consumatori, per la tutela dei gruppi di popolazione sensibili, e degli enti sanitari competenti, relazioni annuali dettagliate in cui siano indicati almeno tutti i casi di superamento delle concentrazioni corrispondenti all'obiettivo a lungo termine (per la protezione della salute ***umana e della vegetazione), i valori bersaglio***, le soglie di informazione e di allarme in relazione al periodo di mediazione nonché, se del caso, una breve valutazione degli effetti dei casi di superamento in questione. Esse possono altresì contenere, se del caso, informazioni e valutazioni ulteriori in materia di protezione della vegetazione e delle foreste, come specificato nella parte I dell'allegato III. Possono anche includere informazioni sui precursori pertinenti, ove queste non siano già contemplate dalla legislazione comunitaria vigente;

Emendamento 12

Articolo 7, paragrafo 1

1. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 96/62/CE, gli Stati membri predispongono piani d'azione ai livelli amministrativi adeguati che indicano le misure specifiche	1. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 96/62/CE, gli Stati membri predispongono piani d'azione ai livelli amministrativi adeguati***, con particolare attenzione***

Mercoledì 13 giugno 2001

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
da adottare a breve termine per le zone ove vi sia un rischio di superamento della soglia di allarme qualora vi sia un potenziale significativo di riduzione di tale rischio o della durata o gravità dei superamenti. Qualora si rilevi che non sussiste un potenziale significativo di riduzione del rischio, della durata o gravità dei superamenti nelle zone in questione, gli Stati membri sono esonerati dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 96/62/CE. Spetta agli Stati membri accertare se vi sia un potenziale significativo di riduzione del rischio, della durata o della gravità dei superamenti, tenuto conto delle condizioni geografiche, meteorologiche ed economiche nazionali.	***all'ambito locale,*** che indicano le misure specifiche da adottare a breve termine***, in ciascun caso e in ciascun sito,*** per le zone ove vi sia un rischio di superamento della soglia di allarme qualora vi sia un potenziale significativo di riduzione di tale rischio o della durata o gravità dei superamenti ***della soglia di allarme***. Qualora si rilevi che non sussiste un potenziale significativo di riduzione del rischio, della durata o gravità dei superamenti nelle zone in questione, gli Stati membri sono esonerati dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 96/62/CE. Spetta agli Stati membri accertare se vi sia un potenziale significativo di riduzione del rischio, della durata o della gravità dei superamenti, tenuto conto delle condizioni geografiche, meteorologiche ed economiche nazionali.

Emendamento 13

Articolo 7, paragrafo 3

3. Nel predisporre e attuare i piani d'azione a breve termine, gli Stati membri ***possono prendere*** in considerazione esempi di misure di provata efficacia, che dovrebbero essere incluse negli orientamenti di cui all'articolo 12.	3. Nel predisporre e attuare i piani d'azione a breve termine, gli Stati membri ***prendono*** in considerazione esempi di misure di provata efficacia, che dovrebbero essere incluse negli orientamenti di cui all'articolo 12.

Emendamento 14

Articolo 7, paragrafo 3 bis (nuovo)

	3 bis. Gli Stati membri informano la Commissione, il pubblico, le associazioni interessate, quali le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le associazioni di tutela dei gruppi di popolazione sensibili e gli enti sanitari competenti sia sul risultato delle loro indagini, sia sul contenuto e l'attuazione dei piani d'azione specifici a breve termine.

Emendamento 30

Articolo 8, paragrafo 1

1. Quando le concentrazioni di ozono superano i valori bersaglio o gli obiettivi a lungo termine principalmente a causa di emissioni di precursori verificatesi in altri Stati membri, gli Stati membri interessati collaborano per predisporre, ove opportuno, piani e programmi concertati per il conseguimento dei valori bersaglio o degli obiettivi a lungo termine ***per quanto possibile***. La Commissione deve assisterli in tale processo. Nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 11 la Commissione valuta, tenendo conto della direttiva 2001/…/CE, in particolare l'articolo 9, se siano necessarie altre azioni a livello comunitario al fine di ridurre le emissioni dei precursori che causano tali fenomeni di inquinamento transfrontaliero da ozono.	1. Quando le concentrazioni di ozono superano i valori bersaglio o gli obiettivi a lungo termine principalmente a causa di emissioni di precursori verificatesi in altri Stati membri, gli Stati membri interessati collaborano per predisporre, ove opportuno, piani e programmi concertati per il conseguimento dei valori bersaglio o degli obiettivi a lungo termine***, salvo quando ciò sia fisicamente impossibile***. La Commissione deve assisterli in tale processo. Nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 11 la Commissione valuta, tenendo conto della direttiva 2001/…/CE, in particolare l'articolo 9, se siano necessarie altre azioni a livello comunitario al fine di ridurre le emissioni dei precursori che causano tali fenomeni di inquinamento transfrontaliero da ozono.

Emendamento 32

Articolo 10, paragrafo 1, lettera b)

b) trasmettere alla Commissione i piani ***o*** i programmi di cui all'articolo 3, paragrafo 3 entro due anni dalla fine del periodo nel corso del quale si sono rilevati superamenti dei valori bersaglio fissati per l'ozono;	b) trasmettere alla Commissione ***una relazione che fornisca un quadro globale della situazione quanto al superamento dei valori bersaglio stabiliti nella parte II dell'allegato I; in caso di superamento del valore bersaglio per la***

Mercoledì 13 giugno 2001

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	protezione della salute umana, la relazione fornisce una spiegazione di tutti i casi di superamento della concentrazione rispetto al valore di cui all'allegato I, sezione II, punto 1; la relazione contiene altresì i piani ***e*** i programmi di cui all'articolo 3, paragrafo 3***; la relazione viene trasmessa*** entro due anni dalla fine del periodo nel corso del quale si sono rilevati superamenti dei valori bersaglio fissati per l'ozono;

Emendamento 33

Articolo 10, paragrafo 3, lettera b)

b) pubblicare ogni anno un elenco delle zone e degli agglomerati di cui al paragrafo 1, lettera a) e, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione sulla situazione dell'ozono durante l'estate dell'anno in corso e del precedente anno civile per fornire un quadro globale della situazione dei diversi Stati membri;	b) pubblicare ogni anno un elenco delle zone e degli agglomerati di cui al paragrafo 1, lettera a) e, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione sulla situazione dell'ozono durante l'estate dell'anno in corso e del precedente anno civile ***per consentire un raffronto diretto tra i livelli di adempimento degli Stati membri, tenuto conto delle diverse condizioni meteorologiche e dell'inquinamento transfrontaliero, e fornire un quadro globale di tutti i superamenti dell'obiettivo a lungo termine negli Stati membri;***

Emendamento 22

Articolo 11, paragrafo 3

3. La relazione effettua inoltre un riesame delle disposizioni della presente direttiva alla luce dei risultati e, se necessario, è corredata di una proposta di modifica della presente direttiva.	3. La relazione effettua inoltre un riesame delle disposizioni della presente direttiva alla luce dei risultati e, se necessario, è corredata di una proposta di modifica della presente direttiva***, con particolare riguardo agli effetti dell'ozono sull'ambiente e sulla salute umana e tenendo conto specificamente dei gruppi di popolazione sensibili***.

Emendamento 31

Allegato I, Parti II e III, tabelle

Posizione comune del Consiglio

II. Ozono: valori bersaglio

	Parametro	Valore bersaglio	Anno entro il quale conseguire il valore bersaglio ***per quanto possibile***
1. Valore bersaglio per la protezione della salute umana	Media massima giornaliera su 8 ore	120 µg/m³ da non superare per più di ***25 giorni*** per anno civile come media su 3 anni	2010
2. Valore bersaglio per la protezione della vegetazione	AOT40, calcolato sulla base dei valori di 1 h da maggio a luglio	18 000 µg/m³.h come media su 5 anni	2010

III. Ozono: obiettivi a lungo termine

	Parametro	Obiettivo a lungo termine
1. Obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana	Media massima giornaliera su 8 ore nell'arco di un anno civile	120 µg/m³
2. Obiettivo a lungo termine per la protezione della vegetazione	AOT40, calcolato sulla base dei valori di 1 h da maggio a luglio	6 000 µg/m³.h

Mercoledì 13 giugno 2001

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento del Parlamento

II. Ozono: valori bersaglio

	Parametro	Valore bersaglio	Anno entro il quale conseguire il valore bersaglio ***a meno che ciò sia fisicamente impossibile***
1. Valore bersaglio per la protezione della salute umana	Media massima giornaliera su 8 ore	120 µg/m³ da non superare per più di ***20 giorni*** per anno civile come media su 3 anni	2010
2. Valore bersaglio per la protezione della vegetazione	AOT40, calcolato sulla base dei valori di 1 h da maggio a luglio	18 000 µg/m³.h come media su 5 anni	2010

III. Ozono: obiettivi a lungo termine

	Parametro	Obiettivo a lungo termine	***Anno entro il quale conseguire l'obiettivo a lungo termine, a meno che ciò sia fisicamente impossibile***
1. Obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana	Media massima giornaliera su 8 ore nell'arco di un anno civile	120 µg/m³	***2020***
2. Obiettivo a lungo termine per la protezione della vegetazione	AOT40, calcolato sulla base dei valori di 1 h da maggio a luglio	6 000 µg/m³.h	***2020***

Emendamento 25

Allegato III, parte I, tabella

Posizione comune del Consiglio

	Tipo di stazione	Livello	Periodo di media/ accumulo	Dati provvisori per ogni mese da aprile a settembre	Relazioni annuali
Soglia di informazione	Qualsiasi	180 µg/m³	1 h	— per ogni giorno in cui si osservano episodi: data, durata del superamento in ore, valori massimi di 1 h di ozono e relativo NO_2 quando richiesto; — valori massimi mensili di ozono di 1 h	— per ogni giorno in cui si osservano superamenti: data, durata del superamento in ore, valori massimi di 1 h di ozono e relativo NO_2 quando richiesto
Soglia di allarme	Qualsiasi	240 µg/m³	1 h	— per ogni giorno in cui si osservano superamenti: data, durata del superamento in ore, valori massimi di 1 h di ozono e relativo NO_2 quando richiesto	— per ogni giorno in cui si osservano superamenti: data, durata del superamento in ore, valori massimi di 1 h di ozono e relativo NO_2 quando richiesto
Protezione della salute	Qualsiasi	120 µg/m³	8 ore	— per ogni giorno in cui si osservano superamenti: data, valore massimo di 8 ore	— per ogni giorno in cui si osservano superamenti: data, valore massimo di 8 ore
Protezione della vegetazione	Suburbana, rurale, rurale di fondo	AOT40 (a) = 6 000 µg/m³.h	1 h, accumulato da maggio a luglio	—	Valore
Protezione delle foreste	Suburbana, rurale, rurale di fondo	AOT40 (a) = 20 000 µg/m³.h	1 h, accumulato da aprile a settembre	—	Valore

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento del Parlamento

	Tipo di stazione	Livello	Periodo di media/ accumulo	Dati provvisori per ogni mese da aprile a settembre	Relazioni annuali
Soglia di informazione	Qualsiasi	180 µg/m³	1 h	— per ogni giorno in cui si osservano episodi: data, durata del superamento in ore, valori massimi di 1 h di ozono e relativo NO_2 quando richiesto; — valori massimi mensili di ozono di 1 h	— per ogni giorno in cui si osservano superamenti: data, durata del superamento in ore, valori massimi di 1 h di ozono e relativo NO_2 quando richiesto
Soglia di allarme	Qualsiasi	240 µg/m³	1 h	— per ogni giorno in cui si osservano superamenti: data, durata del superamento in ore, valori massimi di 1 h di ozono e relativo NO_2 quando richiesto	— per ogni giorno in cui si osservano superamenti: data, durata del superamento in ore, valori massimi di 1 h di ozono e relativo NO_2 quando richiesto
Protezione della salute	Qualsiasi	120 µg/m³	8 ore	— per ogni giorno in cui si osservano superamenti: data, valore massimo di 8 ore	— per ogni giorno in cui si osservano superamenti: data, valore massimo di 8 ore
Protezione della vegetazione	Suburbana, rurale, rurale di fondo	AOT40 (a) = 6000 µg/m³.h	1 h, accumulato da maggio a luglio	—	Valore
Protezione delle foreste	Suburbana, rurale, rurale di fondo	AOT40 (a) = 20 000 µg/m³.h	1 h, accumulato da aprile a settembre	—	Valore
Beni materiali	***Qualsiasi***	***40 µg/m³***	***1 Anno***	—	***Valore***

6. Protezione delle foreste nella Comunità ***II

A5-0179/2001

1.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico (14644/1/2000 REV 1 — C5-0072/2001 — 1999/0159(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la posizione comune del Consiglio (14644/1/2000 REV 1 — C5-0072/2001) [1],

— vista la sua posizione in prima lettura [2] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1999) 379) [3],

— vista la proposta modificata della Commissione (COM(2000) 864) [4],

[1] GU C 97 del 27.3.2001, pag. 1.
[2] GU C 121 del 24.4.2001, pag. 414.
[3] GU C 307 E del 26.10.1999, pag. 32.
[4] GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 362.

Mercoledì 13 giugno 2001

— visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

— visto l'articolo 78 del suo regolamento,

— vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0179/2001),

1. approva la posizione comune;

2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

3. incarica la sua Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;

5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

2.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2158/92 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi (14645/1/2000 REV 1 — C5-0073/2001 — 1999/0160(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la posizione comune del Consiglio (14645/1/2000 REV 1 — C5-0073/2001) [1],

— vista la sua posizione in prima lettura [2] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1999) 379) [3],

— vista la proposta modificata della Commissione (COM(2000) 864) [4],

— visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

— visto l'articolo 78 del suo regolamento,

— vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0179/2001),

1. approva la posizione comune;

2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

3. incarica la sua Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;

5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

[1] GU C 97 del 27.3.2001, pag. 5.
[2] GU C 121 del 24.4.2001, pag. 416.
[3] GU C 307 E del 26.10.1999, pag. 33.
[4] GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 365.

Mercoledì 13 giugno 2001

7. Diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica ***I

A5-0202/2001

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (COM(2000) 392 — C5-0429/2000 — 2000/0183(COD))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO DELLA COMMISSIONE [1]	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	Emendamento 1
	Considerando 5 bis (nuovo)
	(5 bis) I fornitori di servizi devono adottare misure atte a garantire la sicurezza dei loro servizi, se necessario insieme al fornitore della rete, e informare gli abbonati in merito a tutti i rischi specifici connessi alle violazioni della sicurezza della rete. Tali rischi riguardano in particolare i servizi di comunicazione elettronica offerti mediante reti aperte come Internet. È soprattutto importante che gli abbonati e gli utenti di tali servizi ricevano dai fornitori di servizi informazioni esaurienti sui rischi esistenti in materia di sicurezza ai quali questi ultimi non possono porre rimedio. I fornitori di servizi che offrono mediante Internet servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono tenuti ad informare gli utenti e gli abbonati sulle misure che essi possono adottare per garantire la sicurezza delle loro comunicazioni, quali ad esempio il ricorso a particolari tipi di programmi o tecniche di cifratura. La sicurezza è valutata sulla base dell'articolo 17 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [1].
	[1] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
	Emendamento 2
	Considerando 19
(19) Una concorrenza più efficace sui mercati dell'accesso e dei servizi amplierà la scelta per gli utenti. Il livello di concorrenza e di scelta effettive varia all'interno della Comunità e tra gli Stati membri, tra le regioni geografiche, nonché tra i diversi mercati dell'accesso e dei servizi. ***Può accadere che un operatore che godeva di diritti esclusivi conservi un notevole potere sui mercati dell'accesso e su taluni mercati di servizi.*** Alcuni utenti possono dipendere interamente dall'accesso e dai servizi forniti da un'impresa con notevole potere di mercato. Di norma, per ragioni di efficacia e per favorire un'effettiva concorrenza, è importante che i servizi forniti da un'impresa con notevole potere di mercato rispecchino i costi. Per ragioni di	(19) Una concorrenza più efficace sui mercati dell'accesso e dei servizi amplierà la scelta per gli utenti. Il livello di concorrenza e di scelta effettive varia all'interno della Comunità e tra gli Stati membri, tra le regioni geografiche, nonché tra i diversi mercati dell'accesso e dei servizi. Alcuni utenti possono ***tuttavia*** dipendere interamente dall'accesso e dai servizi forniti da un'impresa con notevole potere di mercato. Di norma, per ragioni di efficacia e per favorire un'effettiva concorrenza, è importante che i servizi forniti da un'impresa con notevole potere di mercato rispecchino i costi. Per ragioni di efficacia e per ragioni di carattere sociale, le tariffe praticate agli utenti finali devono rispecchiare le condizioni della domanda e dei

[1] GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 238.

Mercoledì 13 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
efficacia e per ragioni di carattere sociale, le tariffe praticate agli utenti finali devono rispecchiare le condizioni della domanda e dei costi, sempreché ciò non comporti distorsioni della concorrenza. Vi è il rischio che un'impresa con notevole potere di mercato tenti in diversi modi di impedire l'accesso al mercato o di distorcere la concorrenza, ad esempio applicando prezzi eccessivi o prezzi predatori, accorporando obbligatoriamente taluni servizi al dettaglio o manifestando un'indebita preferenza per taluni consumatori. Gli obblighi di servizio universale e l'interesse generale implicano che, per taluni consumatori, i prezzi e le strutture dei prezzi si discostino dalle normali condizioni commerciali. Tuttavia, le imprese designate quali aventi notevole potere di mercato non devono essere assoggettate ad inutili regolamentazioni sui mercati caratterizzati da un effettivo livello di concorrenza. Le autorità nazionali di regolamentazione devono pertanto essere autorizzate ad istituire, mantenere o revocare una regolamentazione relativa ai prezzi al dettaglio nei confronti delle imprese con notevole potere di mercato. Per conseguire il duplice scopo di promuovere una concorrenza effettiva sui mercati e di perseguire obiettivi di interesse pubblico quali, ad esempio, l'accessibilità dei prezzi dei servizi telefonici per determinate categorie di consumatori, si può ricorrere a strumenti regolamentari quali i massimali tariffari, una perequazione geografica o ad altri strumenti analoghi. L'accesso ad informazioni appropriate sui sistemi di contabilità dei costi è necessario per consentire alle autorità nazionali di regolamentazione di assolvere ai rispettivi compiti regolamentari nel settore, ivi comprese le misure di controllo delle tariffe.	costi, sempreché ciò non comporti distorsioni della concorrenza. Vi è il rischio che un'impresa con notevole potere di mercato tenti in diversi modi di impedire l'accesso al mercato o di distorcere la concorrenza, ad esempio applicando prezzi eccessivi o prezzi predatori, accorporando obbligatoriamente taluni servizi al dettaglio o manifestando un'indebita preferenza per taluni consumatori. Gli obblighi di servizio universale e l'interesse generale implicano che, per taluni consumatori, i prezzi e le strutture dei prezzi si discostino dalle normali condizioni commerciali. Tuttavia, le imprese designate quali aventi notevole potere di mercato non devono essere assoggettate ad inutili regolamentazioni sui mercati caratterizzati da un effettivo livello di concorrenza. Le autorità nazionali di regolamentazione devono pertanto essere autorizzate ad istituire, mantenere o revocare una regolamentazione relativa ai prezzi al dettaglio nei confronti delle imprese con notevole potere di mercato. Per conseguire il duplice scopo di promuovere una concorrenza effettiva sui mercati e di perseguire obiettivi di interesse pubblico quali, ad esempio, l'accessibilità dei prezzi dei servizi telefonici per determinate categorie di consumatori, si può ricorrere a strumenti regolamentari quali i massimali tariffari, una perequazione geografica o ad altri strumenti analoghi. L'accesso ad informazioni appropriate sui sistemi di contabilità dei costi è necessario per consentire alle autorità nazionali di regolamentazione di assolvere ai rispettivi compiti regolamentari nel settore, ivi comprese le misure di controllo delle tariffe. ***Tuttavia, l'intervento sul mercato al dettaglio deve essere consentito solo dopo che l'azione nell'ambito della direttiva quadro e delle direttive sull'accesso e le telecomunicazioni si sia dimostrata inefficace. Occorre altresì favorire una certa tolleranza normativa nei settori emergenti.***

Emendamento 3

Considerando 26

(26) È indispensabile che i cittadini e le imprese europei possano agevolmente avere accesso ai servizi telefonici internazionali. Lo «00» è già stato designato quale prefisso comune per l'accesso alla rete telefonica internazionale su scala comunitaria. Possono essere adottate o prorogate disposizioni specifiche che consentano di effettuare chiamate tra località contigue sui due versanti della frontiera tra due Stati membri. Tutti gli operatori devono essere tenuti a inoltrare le chiamate effettuate ***non solo*** a partire dal prefisso regionale europeo «3883» ***ma anche a partire*** da qualsiasi altro prefisso regionale che può essere utilizzato in Europa.	(26) È indispensabile che i cittadini e le imprese europei possano agevolmente avere accesso ai servizi telefonici internazionali. Lo «00» è già stato designato quale prefisso comune per l'accesso alla rete telefonica internazionale su scala comunitaria. Possono essere adottate o prorogate disposizioni specifiche che consentano di effettuare chiamate tra località contigue sui due versanti della frontiera tra due Stati membri. ***E' stato proposto un nuovo prefisso regionale europeo «3883» e, previa pubblicazione di un'analisi valutativa da parte della Commissione,*** tutti gli operatori devono essere tenuti a inoltrare le chiamate effettuate a partire dal prefisso regionale europeo «3883» ***e*** da qualsiasi altro prefisso regionale che può essere utilizzato in Europa.

Emendamento 4

Considerando 27

(27) Servizi quali la selezione da tastiera e l'identificazione della linea chiamante sono di norma disponibili sulle centrali telefoniche moderne e pertanto possono essere progressivamente diffusi a costi minimi o nulli. La funzione di selezione	(27) Servizi quali la selezione da tastiera e l'identificazione della linea chiamante sono di norma disponibili sulle centrali telefoniche moderne e pertanto possono essere progressivamente diffusi a costi minimi o nulli. La funzione di selezione

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
da tastiera è sempre più utilizzata per consentire agli utenti di interagire con servizi e risorse speciali, come i servizi a valore aggiunto, e l'assenza di tale opzione può impedire agli utenti di utilizzare tali servizi. Gli Stati membri possono astenersi dall'imporre obblighi se tali servizi e risorse sono già disponibili. La direttiva sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni garantisce la tutela della vita privata degli utenti per quanto concerne la fatturazione dettagliata e consente loro mezzi atti a tutelare la loro vita privata quando è attivato il servizio di identificazione della linea chiamante.	da tastiera è sempre più utilizzata per consentire agli utenti di interagire con servizi e risorse speciali, come i servizi a valore aggiunto, e l'assenza di tale opzione può impedire agli utenti di utilizzare tali servizi. Gli Stati membri possono astenersi dall'imporre obblighi se tali servizi e risorse sono già disponibili. La direttiva …/…/CE sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni garantisce la tutela della vita privata degli utenti per quanto concerne la fatturazione dettagliata e consente loro mezzi atti a tutelare la loro vita privata quando è attivato il servizio di identificazione della linea chiamante. ***Lo sviluppo di tali servizi su base paneuropea, che la direttiva promuove, apporterà benefici ai consumatori.***

Emendamento 5

Considerando 32

(32) In un contesto concorrenziale, al momento di esaminare le questioni connesse con i diritti degli utenti e dei consumatori, le autorità nazionali di regolamentazione devono tener conto della posizione di tutte le parti interessate, ivi compresi utenti e consumatori. Devono essere definite procedure efficaci di risoluzione delle controversie insorte tra utenti e consumatori, da un lato, e dall'altro, le imprese che forniscono servizi di comunicazione accessibili al pubblico. Gli Stati membri devono tener pienamente conto della raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili dalla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.	(32) In un contesto concorrenziale, al momento di esaminare le questioni connesse con i diritti degli utenti e dei consumatori, le autorità nazionali di regolamentazione devono tener conto della posizione di tutte le parti interessate, ivi compresi utenti e consumatori. ***La coregolamentazione, che le disposizioni della presente direttiva promuovono, è la soluzione corretta per favorire standard qualitativi più elevati e servizi migliori.*** Devono essere definite procedure efficaci di risoluzione delle controversie insorte tra utenti e consumatori, da un lato, e dall'altro, le imprese che forniscono servizi di comunicazione accessibili al pubblico. Gli Stati membri devono tener pienamente conto della raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili dalla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. ***Nei casi in cui sono introdotte forme di coregolamentazione, deve essere eliminata o modificata qualsiasi corrispondente regolamentazione formale, ad esempio disposizioni concernenti autorizzazioni generali, onde evitare l'accumulazione delle norme e la moltiplicazione dei rischi per le imprese. I meccanismi di coregolamentazione devono ispirarsi agli stessi principi della regolamentazione formale, vale a dire devono essere obiettivi, giustificati, proporzionati, non discriminatori e trasparenti.***

Emendamento 6

Articolo 1, paragrafo 2

2. Scopo ***della presente direttiva*** è garantire la disponibilità in tutta la Comunità di servizi ***di comunicazione elettronica*** di buona qualità ***a prezzo accessibile*** grazie ad una concorrenza e ad un'opportunità di scelta effettive, nonché disciplinare le circostanze in cui le esigenze degli utenti e dei consumatori non possono essere adeguatamente soddisfatte mediante meccanismi commerciali. La direttiva è intesa inoltre a garantire l'interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo.	2. ***Lo s***copo è ***di*** garantire la disponibilità in tutta la Comunità di servizi di buona qualità grazie ad una concorrenza e ad un'opportunità di scelta effettive, nonché disciplinare le circostanze in cui le esigenze degli utenti e dei consumatori non possono essere adeguatamente soddisfatte mediante meccanismi commerciali.

Mercoledì 13 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	2 bis. La presente direttiva disciplina i diritti di utenti e consumatori e i corrispondenti obblighi delle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazione elettronica. Con riguardo all'obiettivo di fornire un servizio universale in un contesto di mercato aperto e concorrenziale, essa definisce una gamma minima di servizi di qualità determinata, che dovranno essere accessibili a tutti gli utenti e consumatori nel quadro delle specifiche condizioni vigenti sul piano nazionale, a un prezzo ragionevole e senza determinare distorsioni di concorrenza. La presente direttiva fissa inoltre obiettivi concernenti la prestazione di determinati servizi obbligatori, quali le linee affittate. La direttiva è intesa inoltre a garantire l'interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo.

Emendamento 7

Articolo 2, lettere da d) a g bis)

d) «rete telefonica pubblica»: ***i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione e instradamento e le risorse di altro tipo utilizzati*** per fornire servizi telefonici accessibili al pubblico. La rete telefonica pubblica consente il trasferimento di comunicazioni vocali e altre forme di comunicazione, quali i fax e la trasmissione dati, tra punti terminali di rete. La connessione alla rete telefonica pubblica in posizione fissa può avvenire ***per mezzo di sistemi con o senza filo***;	d) «rete telefonica pubblica»: ***qualsiasi rete di comunicazione elettronica utilizzata*** per fornire servizi telefonici accessibili al pubblico. La rete telefonica pubblica consente il trasferimento di comunicazioni vocali e altre forme di comunicazione, quali i fax e la trasmissione dati, tra punti terminali di rete. La connessione alla rete telefonica pubblica in posizione fissa può avvenire ***con qualunque mezzo, anche mediante linee fisse.***
e) «servizio telefonico accessibile al pubblico»: il servizio che consente al pubblico di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di emergenza digitando il codice «112». Le chiamate vengono effettuate o ricevute in base ad un numero o ad una serie di numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale. Il servizio può comprendere l'assistenza di un operatore, servizi di elenchi, la fornitura di telefoni pubblici a pagamento, la fornitura del servizio a termini specifici e/o la fornitura di apposite risorse per i consumatori disabili o con esigenze sociali particolari;	e) «servizio telefonico accessibile al pubblico»: il servizio che consente al pubblico di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di emergenza digitando il codice «112». Le chiamate vengono effettuate o ricevute in base ad un numero o ad una serie di numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale. Il servizio può comprendere l'assistenza di un operatore, servizi di elenchi, la fornitura di telefoni pubblici a pagamento, la fornitura del servizio a termini specifici e/o la fornitura di apposite risorse per i consumatori disabili o con esigenze sociali particolari;
f) «punto terminale di rete»: In caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere correlato ad un numero di utente o ad un nome di utente. Sotto il profilo regolamentare, il punto terminale di rete funge da discriminante tra diversi sistemi. La definizione dell'ubicazione dei punti terminali di rete incombe alle autorità nazionali di regolamentazione;	f) «punto terminale di rete»: In caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere correlato ad un numero di utente o ad un nome di utente. Sotto il profilo regolamentare, il punto terminale di rete funge da discriminante tra diversi sistemi. La definizione dell'ubicazione dei punti terminali di rete incombe alle autorità nazionali di regolamentazione;
g) «numero geografico»: qualsiasi numero di un piano di numerazione nazionale nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete dell'abbonato cui il numero stesso è stato assegnato.	g) «numero geografico»: qualsiasi numero di un piano di numerazione nazionale nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete dell'abbonato cui il numero stesso è stato assegnato.

Mercoledì 13 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	g bis) «servizi correlati»: servizi, quali l'assistenza di un operatore, i servizi di elenco e l'elemento presentazionale di guide elettroniche ai programmi, che sono associati a una rete o servizio di comunicazione elettronica e ne facilitano l'uso.

Emendamento 8

Articolo 3, paragrafo 2

2. Gli Stati membri determinano il metodo più efficace ed adeguato per garantire l'attuazione del servizio universale, nel rispetto dei principi di trasparenza, obiettività e non discriminazione. Gli Stati membri mirano a limitare le distorsioni del mercato, in particolare la fornitura di servizi a prezzi o ad altre condizioni che divergano dalle normali condizioni commerciali, tutelando nel contempo l'interesse pubblico.	2. Gli Stati membri determinano il metodo più efficace ed adeguato per garantire l'attuazione del servizio universale, nel rispetto dei principi di trasparenza, obiettività***, neutralità competitiva*** e non discriminazione. Gli Stati membri mirano a limitare le distorsioni del mercato, in particolare la fornitura di servizi a prezzi o ad altre condizioni che divergano dalle normali condizioni commerciali, tutelando nel contempo l'interesse pubblico.

Emendamento 9

Articolo 4, paragrafo 2

2. La connessione deve consentire agli utenti di effettuare e ricevere chiamate telefoniche locali, nazionali ed internazionali, fax e comunicazioni di dati a velocità di trasmissione binaria tale da consentire l'accesso a Internet.	2. La connessione deve consentire agli utenti di effettuare e ricevere chiamate telefoniche locali, nazionali ed internazionali, fax e comunicazioni di dati a velocità di trasmissione binaria tale da consentire ***un efficace*** accesso a Internet. ***Gli Stati membri tengono conto delle tecnologie più diffuse nel determinare tali velocità di trasmissione binaria. Essi non stabiliscono velocità superiori a quelle disponibili al grande pubblico.***

Emendamento 10

Articolo 6, paragrafo 2

2. Qualsiasi Stato membro può decidere di non ***applicare il*** paragrafo 1 in tutto o in parte del proprio territorio, previa consultazione dei soggetti interessati ai sensi dell'articolo 29.	2. Qualsiasi Stato membro può decidere di non ***imporre obblighi a norma del*** paragrafo 1 in tutto o in parte del proprio territorio, previa consultazione dei soggetti interessati ai sensi dell'articolo 29.

Emendamento 66

Articolo 7, paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano, ove opportuno, misure specifiche per garantire che gli utenti disabili e gli utenti con esigenze sociali particolari fruiscano di un accesso equivalente e ad un prezzo accessibile ***ai servizi telefonici*** accessibili al pubblico, compresi i servizi di emergenza ed i servizi relativi agli elenchi.	1. Gli Stati membri adottano, ove opportuno, misure specifiche per garantire che gli utenti disabili e gli utenti con esigenze sociali particolari fruiscano di un accesso equivalente e ad un prezzo accessibile ***alle comunicazioni elettroniche*** accessibili al pubblico, compresi i servizi di emergenza ed i servizi relativi agli elenchi.

Mercoledì 13 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	Emendamento 11
	Articolo 7, paragrafo 2
	Articolo 21 bis
	Imprese e fornitori di servizi destinati agli utenti disabili e agli utenti con esigenze particolari
2. Gli Stati membri possono adottare misure specifiche, alla luce delle circostanze nazionali, per far sì che gli utenti disabili e gli utenti con esigenze particolari possano scegliere tra la gamma di imprese e fornitori di servizi a disposizione della - maggior parte degli utenti.	Gli Stati membri possono adottare misure specifiche, alla luce delle circostanze nazionali, per far sì che gli utenti disabili e gli utenti con esigenze particolari possano scegliere tra la gamma di imprese e fornitori di servizi a disposizione della maggior parte degli utenti. ***Gli Stati membri codificano la definizione «utenti con esigenze particolari» dopo consultazione pubblica.***
	Emendamento 12
	Articolo 8, paragrafo 1
1. ***Gli*** Stati membri possono***, se necessario,*** designare una o più imprese perché garantiscano la fornitura del servizio universale quale definito agli articoli da 4 a 7 della presente direttiva ***in modo tale da coprire l'intero territorio nazionale***. Gli Stati membri possono designare più imprese o gruppi di imprese incaricati di fornire i diversi elementi del servizio universale.	1. ***A seguito di una proposta dell'autorità nazionale di regolamentazione, gli*** Stati membri possono designare una o più imprese perché garantiscano la fornitura del servizio universale quale definito agli articoli da 4 a 7 della presente direttiva. Gli Stati membri possono designare più imprese o gruppi di imprese incaricati di fornire i diversi elementi del servizio universale ***e/o coprire diverse parti del territorio nazionale***.
	Emendamento 13
	Articolo 8, paragrafo 3
3. Nel designare le imprese titolari di obblighi di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in parte di esso, gli Stati membri applicano un sistema di assegnazione degli obblighi efficace, obiettivo e trasparente. La designazione può essere effettuata in particolare con gare e aste pubbliche, al fine di garantire che il servizio universale sia fornito secondo criteri di economicità, nonché di determinare il costo netto che ne deriva.	3. Nel designare le imprese titolari di obblighi di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in parte di esso, gli Stati membri applicano un sistema di assegnazione degli obblighi efficace, obiettivo e trasparente. ***L'introduzione del sistema è preceduta da un congruo periodo di pubblica consultazione, durante il quale è dato modo a tutte le parti interessate di esprimere il proprio parere.*** La designazione può essere effettuata in particolare con gare e aste pubbliche, al fine di garantire che il servizio universale sia fornito secondo criteri di economicità, nonché di determinare il costo netto che ne deriva. ***Dev'essere assicurato in ogni caso il mantenimento dell'integrità della rete, della continuità e della qualità del servizio.***
	Emendamento 14
	Articolo 9, paragrafo 1
Livello e struttura delle tariffe	***Accessibilità*** delle tariffe
1. Le autorità nazionali di regolamentazione sorvegliano l'evoluzione del livello e della struttura delle tariffe al dettaglio dei servizi telefonici accessibili al pubblico forniti in posizione fissa dalle imprese designate, con particolare riguardo ***ai prezzi al consumo e al reddito dei consumatori dello Stato membro in questione***. Alla luce delle circostanze nazionali, le autorità in questione possono prescrivere che le imprese designate pro-	1. Le autorità nazionali di regolamentazione sorvegliano l'evoluzione del livello e della struttura ***(compresi le spese di connessione, le cauzioni e altri pagamenti fissi)*** delle tariffe al dettaglio dei servizi telefonici accessibili al pubblico forniti in posizione fissa dalle imprese designate, con particolare riguardo ***al costo della vita (tenendo conto dei prezzi, dei redditi e delle esigenze delle persone a basso reddito e con esi-***

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
pongano ai consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari ***non siano esclusi dall'accesso e dall'uso dei*** servizi telefonici ***accessibili al pubblico***.	***genze sociali particolari). Nell'ambito di tali attività, le autorità nazionali di regolamentazione operano in collegamento con associazioni dei consumatori e altre parti interessate (associazioni operanti in ambito sociale, ONG, ecc.).*** Alla luce delle circostanze nazionali, le autorità in questione possono prescrivere che le imprese designate propongano ai consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che ***tutti i settori della popolazione, compresi*** i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari ***abbiano accesso e possano utilizzare*** i servizi telefonici.
Emendamento 15 *Articolo 9, paragrafo 3*	
3. Anziché prescrivere alle imprese di proporre opzioni tariffarie speciali o di applicare tariffe comuni, gli Stati membri possono apprestare determinate agevolazioni ai consumatori ***aventi*** esigenze ***economiche o*** sociali particolari, in particolare riconoscendo loro il diritto al servizio telefonico pubblico ad una tariffa speciale.	3. Anziché prescrivere alle imprese di proporre opzioni tariffarie speciali o di applicare tariffe comuni, gli Stati membri possono apprestare determinate agevolazioni ai consumatori ***con basso reddito o con*** esigenze sociali particolari, in particolare riconoscendo loro il diritto al servizio telefonico pubblico ad una tariffa speciale.
Emendamento 16 *Articolo 10, paragrafo 1*	
1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese designate, nel fornire le prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto ***all'allacciamento alla rete telefonica pubblica e ai servizi telefonici accessibili al pubblico***, definiscano le tariffe in modo tale che ***l'utente*** non sia costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto.	1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese designate, nel fornire le prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto ***al servizio universale quale definito agli articoli da 4 a 7***, definiscano le tariffe in modo tale che ***l'abbonato*** non sia costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto.
Emendamento 17 *Articolo 10, paragrafo 2*	
2. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese designate forniscano le prestazioni e i servizi specifici di cui all'allegato I, di modo che i consumatori possano sorvegliare e controllare le proprie spese ed evitare una cessazione ingiustificata del servizio.	2. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese designate forniscano le prestazioni e i servizi specifici di cui all'allegato I, ***parte A,*** di modo che i consumatori possano sorvegliare e controllare le proprie spese ed evitare una cessazione ingiustificata del servizio.
Emendamento 18 *Articolo 11, paragrafo 1*	
1. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché tutte le imprese assoggettate agli obblighi di cui all'articolo 4 pubblichino informazioni adeguate ed aggiornate sulla loro efficienza nella fornitura di accesso e di servizi, basandosi sui parametri, sulle definizioni e sui metodi di misura stabiliti nell'allegato III. Le informazioni pubblicate sono comunicate anche all'autorità nazionale di regolamentazione.	1. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché tutte le imprese assoggettate agli obblighi di cui all'articolo 4 pubblichino informazioni adeguate ed aggiornate sulla loro efficienza nella fornitura di accesso e di servizi, basandosi sui parametri, sulle definizioni e sui metodi di misura stabiliti nell'allegato III ***e su altri mezzi destinati a valutare l'efficacia delle misure specifiche a favore degli utenti disabili***. Le informazioni pubblicate sono comunicate anche all'autorità nazionale di regolamentazione.

Mercoledì 13 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 19

Articolo 12, paragrafo 1, frase introduttiva

1. ***Ove necessario, le*** autorità nazionali di regolamentazione ***possono valutare*** se la fornitura del servizio universale comporti un onere eccessivo per le imprese designate a fornire tale servizio.	1. ***Le*** autorità nazionali di regolamentazione ***stabiliscono*** se ***e in quale misura*** la fornitura del servizio universale comporti un onere eccessivo per le imprese designate a fornire tale servizio.

Emendamento 20

Articolo 12, paragrafo 2

2. Il calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale di cui al paragrafo 1, lettera a)***, è sottoposto alla verifica di un ente od organismo indipendente. I risultati del calcolo e le conclusioni finali della verifica sono messi a disposizione del pubblico.***	2. ***Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono a che la base e i risultati del*** calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale di cui al paragrafo 1, lettera a), ***siano trasparenti e accessibili al pubblico e che ogni dato di rilevante importanza fornito dall'impresa designata sia soggetto a un controllo indipendente.***

Emendamento 21

Articolo 13, paragrafo 1

1. Per l'ipotesi in cui, sulla base del calcolo del costo netto di cui all'articolo 12 e tenuto conto degli eventuali vantaggi commerciali derivanti all'impresa designata per la fornitura del servizio universale, le autorità nazionali di regolamentazione riscontrino che l'impresa stessa è soggetta ad un onere eccessivo, gli Stati membri ***possono decidere***:	1. Per l'ipotesi in cui, sulla base del calcolo del costo netto di cui all'articolo 12 e tenuto conto degli eventuali vantaggi commerciali derivanti all'impresa designata per la fornitura del servizio universale, le autorità nazionali di regolamentazione riscontrino che l'impresa stessa è soggetta ad un onere eccessivo, gli Stati membri ***decidono***:
(a) di introdurre un dispositivo inteso a indennizzare l'impresa per i costi netti così calcolati, imputando l'indennizzo sul bilancio dello Stato, oppure	(a) di introdurre un dispositivo inteso a indennizzare l'impresa per i costi netti così calcolati, imputando l'indennizzo sul bilancio dello Stato ***o avvalendosi di altre e specifiche forme di finanziamento (quali i sorteggi o le aste per l'assegnazione delle frequenze) e/o***
(b) di ripartire il costo netto degli obblighi di servizio universale.	(b) di ripartire il costo netto degli obblighi di servizio universale.

Emendamento 22

Articolo 13, paragrafo 2

2. Qualora il costo netto sia ripartito ai sensi del paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri istituiscono un meccanismo di ripartizione, gestito da un organismo indipendente dai beneficiari e posto sotto la ***sorveglianza*** dell'autorità nazionale di regolamentazione. Può essere finanziato unicamente il costo netto degli obblighi di cui agli articoli da 3 a 10, calcolato secondo le modalità stabilite dall'articolo 12.	2. Qualora il costo netto sia ripartito ai sensi del paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri istituiscono un meccanismo di ripartizione, gestito da un organismo indipendente dai beneficiari e posto sotto la ***supervisione*** dell'autorità nazionale di regolamentazione. Può essere finanziato unicamente il costo netto degli obblighi di cui agli articoli da 3 a 10, calcolato secondo le modalità stabilite dall'articolo 12.

Emendamento 23

Articolo 15, paragrafo 2

2. Il riesame è effettuato alla luce degli sviluppi sociali, commerciali e tecnologici. Il processo di riesame avviene conformemente alla procedura stabilita all'allegato V.	2. Il riesame è effettuato alla luce degli sviluppi sociali, commerciali e tecnologici***, segnatamente in materia di mobilità e di alta velocità di trasmissione.*** Il processo di riesame avviene conformemente alla procedura stabilita all'allegato V. ***Il suddetto riesame viene effettuato nella massima trasparenza e previa consultazione di tutte le parti interessate. In occasione del riesame, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio.***

Mercoledì 13 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 24

Articolo 16, paragrafo 2

2. Gli Stati membri provvedono affinché alla data dell'entrata in vigore della presente direttiva, e ***ad intervalli regolari*** successivamente a tale data, le autorità nazionali di regolamentazione effettuino un'analisi del mercato, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica], per decidere se mantenere in essere, modificare o abolire gli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Le misure adottate sono soggette alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafi da 2 a 5 della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica].	2. Gli Stati membri provvedono affinché alla data dell'entrata in vigore della presente direttiva, e successivamente a tale data ***con periodicità almeno annuale***, le autorità nazionali di regolamentazione effettuino un'analisi del mercato, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva …/…/*CE* [che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica], per decidere se mantenere in essere, modificare o abolire gli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. ***Le autorità nazionali di regolamentazione procedono ad una consultazione pubblica su tutti i temi attinenti alla regolamentazione delle tariffe al dettaglio, comprese l'introduzione di tale normativa, le sue modifiche o la sua eventuale abrogazione.*** Le misure adottate sono soggette alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafi da 2 a 5 della direttiva …/…/*CE* [che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica].

Emendamento 25

Articolo 16, paragrafo 3

3. Le autorità nazionali di regolamentazione, qualora in esito all'analisi realizzata a norma dell'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica], accertino che il livello della concorrenza su un *determinato* mercato è insufficiente, provvedono affinché le imprese ***aventi*** notevole potere di mercato ***su tale*** mercato ***orientino le proprie tariffe ai costi, in modo da non applicare*** prezzi eccessivi ***e da non impedire*** l'ingresso sul mercato di altre imprese ***né limitare*** la concorrenza fissando prezzi predatori, privilegiando ingiustamente determinati utenti o accorpando in modo indebito i servizi offerti. ***Le autorità nazionali di regolamentazione possono prescrivere a tali imprese di rispettare determinati massimali per quanto riguarda i prezzi al dettaglio, al fine di tutelare gli interessi degli utenti e dei consumatori, e promuovere nel contempo un'effettiva concorrenza.***	3. Le autorità nazionali di regolamentazione, qualora in esito all'analisi realizzata a norma dell'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva …/…/*CE* [che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica], accertino — che il livello della concorrenza su un *determinato* mercato ***per la fornitura di servizi al dettaglio, compreso l'insieme minimo di linee affittate di cui alla presente direttiva,*** è insufficiente, ***anche solo in prospettiva,*** — ***che tale deficienza del mercato è duratura e*** — ***che gli obblighi imposti ai sensi della direttiva …/…/CE [relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime] non corrispondono alle esigenze di utenti e consumatori*** provvedono affinché le imprese ***detentrici di*** notevole potere di mercato ***sul*** mercato ***in questione, forniscano tali servizi a condizioni ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie e, in particolare, non applichino*** prezzi eccessivi, non ***impediscano*** l'ingresso sul mercato di altre imprese ***e non limitino*** la concorrenza***, tra l'altro,*** fissando prezzi predatori, privilegiando ingiustamente determinati utenti o accorpando in modo indebito i servizi offerti.

Emendamento 26

Articolo 16, paragrafo 3 bis (nuovo)

	3 bis. Nonostante il disposto dell'articolo 14 della direttiva …/…/CE [che istituisce un quadro regolamentare comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica],

Mercoledì 13 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	qualora le esigenze degli utenti e/o dei consumatori in un mercato nazionale o transnazionale non siano rispettate in modo continuato, in particolare qualora il prezzo sia eccessivo oppure esistano strozzature, come dimostrato da una denuncia giustificata sottoposta alle autorità regolamentari competenti, queste ultime, a norma degli articoli da 9 a 13 della direttiva …/…/CE [relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime], impongono entro 3 mesi agli operatori aventi un notevole potere di mercato nel mercato in questione le misure atte a garantire l'eliminazione della cause della denuncia e l'apertura dei mercati in questione alla concorrenza. Tali misure sono adottate, ove necessario, in sostituzione dei controlli sui prezzi al dettaglio, ma possono essere applicate in combinazione con questi ultimi.

Emendamento 27

Articolo 16, paragrafo 4

4. Le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione i nomi delle imprese soggette a misure di controllo ***delle tariffe*** al dettaglio e, a richiesta, comunicano informazioni in merito alle modalità di controllo ***delle tariffe*** al dettaglio applicate e ai sistemi di contabilità dei costi impiegati da tali imprese.	4. Le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione i nomi delle imprese soggette a misure di controllo ***del mercato*** al dettaglio e, a richiesta, comunicano informazioni in merito alle modalità di controllo ***del mercato*** al dettaglio applicate e***, se del caso,*** ai sistemi di contabilità dei costi impiegati da tali imprese.

Emendamento 28

Articolo 16, paragrafo 5

5. Gli Stati membri provvedono affinché ogni impresa soggetta a ***regolamentazione delle tariffe*** al dettaglio applichi i necessari ed adeguati sistemi di contabilità dei costi ***e affinché l'adeguatezza di tali sistemi sia verificata da un organismo competente ed indipendente dall'impresa di cui trattasi. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché ogni anno sia pubblicata una dichiarazione di conformità.***	5. Gli Stati membri provvedono affinché ogni impresa soggetta a ***controlli del mercato*** al dettaglio ***ai sensi della presente direttiva,*** applichi i necessari ed adeguati sistemi di contabilità dei costi ***secondo indirizzi, principi e metodologie stabiliti dall'autorità nazionale di regolamentazione. Il rendiconto dei costi predisposto dall'impresa è soggetto a revisione contabile da parte di un organismo competente indipendente.***

Emendamento 29

Articolo 16, paragrafo 6

6. Fatti salvi l'articolo 9, paragrafo 1 sulle opzioni tariffarie speciali a prezzo accessibile e l'articolo 10 sulle disposizioni specifiche in materia di controllo delle spese da parte degli utenti, le autorità nazionali di regolamentazione non applicano i meccanismi di controllo ***delle tariffe*** al dettaglio di cui al paragrafo 1 del presente articolo in mercati geografici o mercati di utenza nei quali abbiano accertato l'esistenza di una concorrenza effettiva.	6. Fatti salvi l'articolo 9, paragrafo 1 sulle opzioni tariffarie speciali a prezzo accessibile e l'articolo 10 sulle disposizioni specifiche in materia di controllo delle spese da parte degli utenti, le autorità nazionali di regolamentazione non applicano i meccanismi di controllo ***del mercato*** al dettaglio di cui al paragrafo 1 del presente articolo in mercati geografici o mercati di utenza nei quali abbiano accertato l'esistenza di una concorrenza effettiva.

Emendamento 30

Articolo 16, paragrafo 6 bis (nuovo)

	6 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di sconto offerti dalle organizzazioni che devono fissare le proprie tariffe in funzione dei costi, siano assolutamente trasparenti, vengano pubblicati e siano applicati nel rispetto del principio di non discriminazione.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 31	
Articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a d)	
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti e i consumatori abbiano diritto di stipulare contratti con il proprio fornitore o i propri fornitori diretti di servizi telefonici pubblici, in cui siano indicati:	1. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti e i consumatori abbiano diritto di stipulare contratti con il proprio fornitore o i propri fornitori diretti di servizi telefonici pubblici, in cui siano indicati, ***anteriormente alla conclusione del contratto***:
a) la denominazione e l'indirizzo del fornitore del servizio,	a) la denominazione e l'indirizzo del fornitore del servizio,
b) i servizi forniti, i livelli di qualità dei servizi offerti nonché il tempo necessario per l'allacciamento iniziale,	b) i servizi forniti, i livelli di qualità dei servizi offerti nonché il tempo necessario per l'allacciamento iniziale,
c) i tipi di servizi di manutenzione offerti,	c) i tipi di servizi di manutenzione offerti,
d) le modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito a tutte le tariffe applicabili e a tutti i costi di manutenzione,	d) ***i prezzi e le tariffe praticati e*** le modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito a tutte le tariffe applicabili e a tutti i costi di manutenzione,
Emendamento 32	
Articolo 17, paragrafo 2	
2. I contratti stipulati tra ***utenti e consumatori*** da un lato e, dall'altro, *da* fornitori di servizi di comunicazione diversi dai fornitori diretti di servizi telefonici pubblici, contengono anch'essi le informazioni elencate nel paragrafo 1.	2. I contratti stipulati tra ***abbonati*** da un lato e, dall'altro, *da* fornitori di servizi di comunicazione ***elettronica*** diversi dai fornitori diretti di servizi telefonici pubblici, ***o tramite intermediari,*** contengono anch'essi le informazioni elencate nel paragrafo 1.
Emendamento 33	
Articolo 17, paragrafo 3	
3. Gli ***utenti e i consumatori*** sono informati con adeguato preavviso ogniqualvolta si intenda modificare le condizioni contrattuali e sono liberi di recedere dal contratto qualora non accettino le nuove condizioni.	3. Gli ***abbonati*** sono informati con adeguato preavviso ogniqualvolta si intenda modificare le condizioni contrattuali e sono liberi di recedere dal contratto qualora non accettino le nuove condizioni. ***Gli abbonati sono informati del loro diritto di recesso nel momento in cui viene loro fornita l'informazione.***
Emendamenti 34 e 74	
Articolo 17, paragrafo 4	
4. I paragrafi 1, 2 e 3 lasciano impregiudicata l'applicazione delle norme ***comunitarie in materia di tutela dei consumatori e in particolare l'applicazione delle direttive 97/7/CE e 93/13/CE***.	4. ***Le condizioni e le clausole generali dei contratti devono essere eque e trasparenti per i consumatori e sono formulate in un linguaggio chiaro e comprensibile.*** I paragrafi 1, 2 e 3 lasciano impregiudicata l'applicazione delle norme ***sulla tutela dei consumatori, cui possono richiamarsi gli Stati membri ai fini del controllo delle condizioni e delle clausole generali dei contratti.***
Emendamento 35	
Articolo 18	
Gli Stati membri provvedono affinché siano accessibili al pubblico, e in particolare a tutti gli utenti e i consumatori, informazioni trasparenti in merito ai prezzi e alle tariffe nonché alle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico, conformemente alle disposizioni dell'allegato II.	Gli Stati membri provvedono affinché siano accessibili al pubblico, e in particolare a tutti gli utenti e i consumatori, informazioni trasparenti, ***accurate ed aggiornate*** in merito ai prezzi e alle tariffe nonché alle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico, conformemente alle disposizioni dell'allegato II.

Mercoledì 13 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	Le autorità nazionali di regolamentazione pubblicano regolarmente rapporti sull'andamento tariffario. Esse promuovono lo sviluppo, in proprio o mediante società esterne, di guide interattive che permettano ai consumatori di valutare piani tariffari alternativi in rapporto alle modalità personali di utilizzo del servizio.

Emendamento 36

Articolo 19, paragrafo 2

2. Le autorità di regolamentazione prescrivono l'obbligo di pubblicare informazioni sulla qualità del servizio dopo aver assunto il parere dei soggetti interessati, ivi compresi gli utenti e i consumatori, a norma dell'articolo 29, e al termine di un periodo di consultazione pubblica sulle misure proposte.	2. Le autorità di regolamentazione prescrivono l'obbligo di pubblicare informazioni sulla qualità del servizio ***solo*** dopo aver assunto il parere dei soggetti interessati, ivi compresi gli utenti e i consumatori, a norma dell'articolo 29, e al termine di un periodo di consultazione pubblica sulle misure proposte.

Emendamento 37

Articolo 19 bis (nuovo)

	Articolo 19 bis
	Integrità della rete e sicurezza dei servizi
	1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, in occasione di un collasso tecnico della rete o in casi di emergenza, vengano mantenute l'integrità della rete telefonica pubblica in posizione fissa nonché la fruizione della rete telefonica pubblica e dei servizi telefonici accessibili al pubblico da ubicazioni fisse. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico da ubicazioni fisse, facciano quanto è ragionevolmente possibile per garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.
	2. I fornitori di un servizio di comunicazioni elettroniche accessibile al pubblico adottano misure di carattere tecnico e organizzativo atte a garantire la sicurezza dei loro servizi, se necessario insieme al fornitore della rete di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per quanto riguarda la sicurezza della rete. Tenendo conto della tecnologia attualmente disponibile e dei costi per la loro messa in atto, tali misure devono garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente.
	3. Nel caso in cui esistano rischi particolari di violazione della sicurezza della rete, il fornitore di un servizio di comunicazioni elettroniche accessibile al pubblico informa gli abbonati in merito a tali rischi e ai mezzi per evitarli, specificando i costi che ciò può comportare.

Emendamento 38

Articolo 20, paragrafo 2

2. Alla luce dell'evoluzione del mercato e dei progressi tecnologici, la Commissione può modificare il contenuto dell'allegato VI con la procedura stabilita all'articolo 33, paragrafo 2.	***Soppresso***

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 39	
Articolo 21, paragrafo 1	
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico abbiano diritto ad essere repertoriati negli elenchi accessibili al pubblico.	1. Gli Stati membri provvedono affinché gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico abbiano diritto ad essere ***gratuitamente*** repertoriati negli elenchi accessibili al pubblico.
Emendamento 40	
Articolo 21, paragrafo 3	
3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti collegati alla rete telefonica pubblica abbiano accesso ai servizi di assistenza mediante operatore e ai servizi di consultazione elenchi, a norma dell'articolo 5, lettera b).	3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti collegati alla rete telefonica pubblica abbiano accesso***, gratuitamente o dietro pagamento di un canone minimo,*** ai servizi di assistenza mediante operatore e ai servizi di consultazione elenchi, a norma dell'articolo 5, lettera b).
Emendamento 41	
Articolo 22, paragrafo 1	
1. Gli Stati membri provvedono affinché, oltre ad altri eventuali numeri di emergenza nazionali specificati dalle autorità nazionali di regolamentazione, tutti gli utenti di servizi telefonici accessibili al pubblico, ed in particolare gli utenti di telefoni pubblici a pagamento possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo «112».	1. Gli Stati membri provvedono affinché, oltre ad altri eventuali numeri di emergenza nazionali specificati dalle autorità nazionali di regolamentazione, tutti gli utenti di servizi telefonici accessibili al pubblico, ed in particolare gli utenti di telefoni pubblici a pagamento ***e di telefoni per comunicazione alfanumerica*** possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo «112».
Emendamento 42	
Articolo 22, paragrafo 3	
3. Gli Stati membri provvedono affinché, per ogni chiamata al numero di emergenza europeo «112», le imprese esercenti reti telefoniche pubbliche mettano a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso, ove tecnicamente possibile, le informazioni relative all'ubicazione del chiamante.	3. Gli Stati membri provvedono affinché, per ogni chiamata al numero di emergenza europeo «112», le imprese esercenti reti telefoniche pubbliche mettano a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso, ove tecnicamente possibile ***e non siano richiesti sforzi economici sproporzionati,*** le informazioni relative all'ubicazione del chiamante. ***L'applicazione di tale disposizione è coordinata con l'adozione da parte del servizio di emergenza nazionale competente di misure infrastrutturali volte a ricevere e utilizzare le informazioni relative all'ubicazione, a condizione che la ricezione e l'uso di tali informazioni non attenti alla protezione dei dati o ai diritti civili. Tali informazioni rispettano standard europei comuni (dopo la loro definizione) per quanto riguarda la precisione e il formato tecnico dei dati. Il ricevimento e l'utilizzo di tali informazioni deve avvenire nel rispetto dell'articolo 9 della direttiva …/…/CE [relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni].***

Mercoledì 13 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 43

Articolo 23, paragrafo 2

2. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese esercenti reti telefoniche pubbliche gestiscano qualsiasi chiamata effettuata da o verso lo spazio di numerazione telefonica europeo e contraddistinta dal prefisso regionale «3 883» o da qualsiasi altro prefisso regionale europeo.	2. ***Previa pubblicazione da parte della Commissione di uno studio che ne dimostri i benefici economici e commerciali nonché la fattibilità tecnica,*** gli Stati membri provvedono affinché le imprese esercenti reti telefoniche pubbliche gestiscano qualsiasi chiamata effettuata da o verso lo spazio di numerazione telefonica europeo e contraddistinta dal prefisso regionale «3 883» o da qualsiasi altro prefisso regionale europeo.

Emendamento 44

Articolo 24

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano obbligare tutte le imprese esercenti reti telefoniche pubbliche a mettere a disposizione degli utenti le prestazioni elencate all'allegato I, parte 2, se fattibili sul piano tecnico ***e praticabili*** su quello economico.	***Qualora ciò risulti fattibile*** sul piano tecnico ***praticabile*** su quello economico***, gli Stati membri provvedono affinché le imprese forniscano i servizi elencati all'Allegato I, parte B e, fornendo ad altri operatori i necessari dati e segnali, ne facilitino l'accesso fra uno Stato membro e l'altro.***
2. Qualsiasi Stato membro può decidere, in base ad una consultazione effettuata secondo le procedure di cui all'articolo 29, di non applicare il paragrafo 1 in tutto o in parte del proprio territorio.	

Emendamento 45

Articolo 25, paragrafo 3

3. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i prezzi dell'interconnessione correlata alla portabilità del numero di cui al paragrafo 1 e all'uso delle opzioni di cui al paragrafo 2 siano orientati ai costi.	3. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i prezzi dell'interconnessione correlata alla portabilità del numero di cui al paragrafo 1 e all'uso delle opzioni di cui al paragrafo 2 siano orientati ai costi ***e affinché, ove ciò avvenga, i costi imputati ai consumatori non li dissuadano dall'utilizzare tale opzione.***

Emendamento 46

Articolo 25, paragrafo 4 bis (nuovo)

	4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti siano chiaramente e regolarmente informati delle possibilità loro offerte a titolo del presente articolo.

Emendamenti 47, 48 e 49

Articolo 26, paragrafo 1

1. Gli Stati membri possono imporre obblighi di trasmissione per specifici programmi radiofonici e televisivi nei confronti delle imprese soggette alla loro amministrazione, le quali forniscano reti di comunicazione elettronica destinate ***alla*** distribuzione di servizi di diffusione televisiva e radiofonica al pubblico. Tali obblighi possono essere imposti solo qualora	1. Gli Stati membri possono imporre obblighi di trasmissione per specifici programmi radiofonici e televisivi ***conformemente alla missione pubblica del servizio radiotelevisivo,*** nei confronti delle imprese soggette alla loro amministrazione, le quali forniscano reti di comunicazione elettronica destinate ***o successivamente adattate per la*** distribuzione di servizi di dif-

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
siano necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, e devono essere proporzionati, trasparenti e ***limitati nel tempo.***	fusione televisiva e radiofonica al pubblico. ***In conformità dell'articolo 21 bis, gli obblighi di trasmissione possono comprendere la trasmissione di servizi forniti dagli operatori radiotelevisivi per consentire l'accesso agli utenti disabili o con particolari esigenze.***
	1 bis. Gli Stati membri possono inoltre imporre a dette imprese e alle altre imprese che forniscono servizi ad accesso condizionato e prestazioni correlate, di concedere agli operatori radiotelevisivi l'accesso ai servizi e alle strutture correlate necessarie per la pubblica ricezione dei programmi in questione, e di assicurare che tali programmi risultino facilmente accessibili e siano riportati con un certo rilievo nei navigatori e nelle guide.
	1 ter. Tali obblighi possono essere imposti solo qualora siano necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, e devono essere proporzionati, trasparenti e ***soggetti a revisione periodica.***

Emendamento 70

Articolo 26, paragrafo 2

2. Gli Stati membri ***garantiscono che*** le imprese soggette ad obblighi di trasmissione ricevano un ***appropriato*** indennizzo in termini ragionevoli, trasparenti e non discriminatori, ***tenendo conto della capacità di rete richiesta.***	2. Gli Stati membri ***possono decidere di istituire un meccanismo di compensazione per*** le imprese soggette ad obblighi di trasmissione ***di modo che queste*** ricevano un indennizzo in termini ragionevoli, trasparenti e non discriminatori. ***Alla base del calcolo debbono esservi i costi netti derivanti dalle capacità di rete richieste dagli obblighi di trasmissione e il valore dei servizi diffusi dai fornitori di servizi radiotelevisivi e di altri contenuti.***

Emendamento 51

Articolo 27, paragrafo 2

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, e ***ogni due anni*** successivamente a tale data, le autorità nazionali di regolamentazione effettuano un'analisi del mercato secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica] per determinare se la fornitura della totalità o di parte dell'insieme minimo di servizi di linee affittate nel rispettivo territorio sia soggetta ad un'effettiva concorrenza e se sia opportuno mantenere in essere, modificare o abolire gli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Le misure adottate sono soggette alla procedura definita all'articolo 6, paragrafi da 2 a 5 della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica].	2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, e successivamente a tale data ***con periodicità annuale***, le autorità nazionali di regolamentazione effettuano un'analisi del mercato secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva …/…/*CE* [che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica] per determinare se la fornitura della totalità o di parte dell'insieme minimo di servizi di linee affittate nel rispettivo territorio sia soggetta ad un'effettiva concorrenza e se sia opportuno mantenere in essere, modificare o abolire gli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Le misure adottate sono soggette alla procedura definita all'articolo 6, paragrafi da 2 a 5 della direttiva …/…/*CE* [che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica].

Emendamento 52

Articolo 28

Gli Stati membri possono decidere di rendere accessibili al pubblico, nel loro territorio nazionale, servizi supplementari rispetto agli obblighi di servizio universale definiti al capo II; in tal caso, tuttavia, non può essere prescritto un sistema di	Gli Stati membri possono decidere di rendere accessibili al pubblico, nel loro territorio nazionale, servizi supplementari rispetto agli obblighi di servizio universale definiti al capo II; in tal caso, tuttavia, non può essere prescritto un sistema di

Mercoledì 13 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
indennizzo che preveda la partecipazione di specifiche imprese, specifici operatori o specifici fornitori di servizi.	indennizzo che preveda la partecipazione di specifiche imprese, specifici operatori o specifici fornitori di servizi. ***Le imprese, gli operatori e i fornitori di servizi tenuti a rispettare tali obblighi devono essere pienamente compensati dagli Stati membri per le spese connesse alla diffusione di tali servizi.***

Emendamento 53

Articolo 29, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché, per le questioni attinenti ai diritti degli utenti e consumatori in materia di servizi di comunicazione accessibili al pubblico, le autorità nazionali di regolamentazione tengano conto del parere ***degli*** utenti, dei consumatori, dei fabbricanti, delle imprese fornitrici di reti di comunicazione e dei fornitori di servizi.	1. Gli Stati membri provvedono affinché, per le questioni attinenti ai diritti degli utenti e consumatori in materia di servizi di comunicazione accessibili al pubblico, le autorità nazionali di regolamentazione tengano conto del parere ***di tutti gli*** utenti, (***compresi gli utenti disabili***) dei consumatori, dei fabbricanti, delle imprese fornitrici di reti di comunicazione e dei fornitori di servizi.

Emendamento 54

Articolo 29, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. Gli Stati membri favoriscono l'introduzione di meccanismi di coregolamentazione con la partecipazione dei consumatori, delle associazioni di utenti e dei fornitori di servizi, al fine di elaborare codici di condotta e controllare il fonzionamento del servizio. Detta disposizione si applica in particolare agli articoli 5, 7, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 29 e 30 della presente direttiva.

Emendamento 55

Articolo 30, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono ***affinché esistano*** procedure trasparenti, semplici e poco costose per l'esame dei reclami degli utenti e dei consumatori. Gli Stati membri provvedono affinché tali procedure consentano un'equa e tempestiva risoluzione delle controversie prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso e/o di indennizzo. Tali procedure devono corrispondere, per quanto possibile, ai principi stabiliti nella raccomandazione 98/257/CE della Commissione.	1. Gli Stati membri provvedono ***all'istituzione di uno sportello nazionale reclami nonché di*** procedure trasparenti, semplici***, accessibili a tutti*** e poco costose per l'esame dei reclami degli utenti e dei consumatori. Gli Stati membri provvedono affinché tali procedure consentano un'equa e tempestiva risoluzione delle controversie prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso e/o di indennizzo. Tali procedure devono corrispondere, per quanto possibile, ai principi stabiliti nella raccomandazione 98/257/CE della Commissione.

Emendamento 56

Allegato I, Parte A, lettera e)

e) Gli Stati membri autorizzano l'applicazione di misure specifiche per la riscossione delle fatture non pagate per l'utilizzo della rete telefonica pubblica in posizione fissa. Tali misure sono rese pubbliche e ispirate ai principi di proporzionalità e non discriminazione. Esse garantiscono che l'abbonato sia informato con debito preavviso dell'interruzione del servizio o della cessazione del collegamento conseguente al mancato pagamento. Salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, tali misure	e) Gli Stati membri autorizzano l'applicazione di misure specifiche per la riscossione delle fatture non pagate per l'utilizzo della rete telefonica pubblica in posizione fissa. Tali misure sono rese pubbliche e ispirate ai principi di proporzionalità e non discriminazione. Esse garantiscono che l'abbonato sia informato con debito preavviso dell'interruzione del servizio o della cessazione del collegamento conseguente al mancato pagamento. Salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, tali misure

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
garantiscono che sia interrotto solo il servizio interessato. La cessazione del collegamento per mancato pagamento delle fatture avviene solo dopo averne debitamente avvertito l'abbonato. Prima della totale cessazione del collegamento gli Stati membri ***possono*** autorizzare un periodo di servizio ridotto durante il quale possono essere effettuate solo le chiamate che non comportano un addebito per l'abbonato (ad es. chiamate al «112»).	garantiscono che sia interrotto solo il servizio interessato. La cessazione del collegamento per mancato pagamento delle fatture avviene solo dopo averne debitamente avvertito l'abbonato. Prima della totale cessazione del collegamento gli Stati membri ***devono*** autorizzare un periodo di servizio ridotto durante il quale possono essere effettuate solo le chiamate che non comportano un addebito per l'abbonato (***connessione per ricevere chiamate in arrivo ed effettuare chiamate d'emergenza,*** ad es. chiamate al «112»).
Emendamento 57 *Allegato II, frase introduttiva*	
Le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono la pubblicazione delle informazioni elencate nel presente allegato, conformemente all'articolo 18. Spetta alle autorità nazionali di regolamentazione decidere quali informazioni debbano essere pubblicate dalle imprese fornitrici di reti telefoniche pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico e quali debbano invece essere pubblicate dalle stesse autorità nazionali di regolamentazione.	Le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono la pubblicazione delle informazioni elencate nel presente allegato, conformemente all'articolo 18. Spetta alle autorità nazionali di regolamentazione decidere quali informazioni debbano essere pubblicate dalle imprese fornitrici di reti telefoniche pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico e quali debbano invece essere pubblicate dalle stesse autorità nazionali di regolamentazione***, in modo da assicurare che i consumatori siano in grado di fare una scelta informata prima della firma del contratto***.
Emendamento 58 *Allegato II, punto 2, paragrafo 1 bis (nuovo)*	
	1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori siano informati dei loro diritti per quanto concerne il servizio universale, comprese le prestazioni e i servizi indicati all'allegato I.
Emendamento 59 *Allegato IV, seconda parte, comma 3*	
Gli Stati membri che applicano il principio del recupero dei costi mediante un fondo di finanziamento devono valutare la possibilità di effettuare i prelievi basandosi sull'IVA, in modo da ottenere un dispositivo trasparente e coerente che eviti il rischio di una doppia imposizione sulle entrate e le uscite degli operatori e dei fornitori di servizi.	***Soppresso***
Emendamento 60 *Allegato V, comma 3*	
Nel proporre di modificare o ridefinire la portata degli obblighi di servizio universale, la Commissione può considerare le seguenti opzioni: — ***proporre una modifica o una ridefinizione della portata degli obblighi di servizio universale esigendo tuttavia che eventuali costi netti siano finanziati esclusivamente mediante un'imputazione al bilancio generale dello Stato, o*** — ***proporre una modifica o una ridefinizione della portata degli obblighi di servizio universale autorizzando che eventuali costi netti siano finanziati ricorrendo a dispositivi conformi alla presente direttiva.***	***Soppresso***

Mercoledì 13 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 61

Allegato VI, punto 1, secondo trattino

— di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che, in caso di locazione dell'apparecchiatura, il locatario si conformi alle disposizioni del contratto di locazione.	— di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che, in caso di locazione dell'apparecchiatura, il locatario si conformi alle disposizioni del contratto di locazione. ***Tutti i decodificatori o apparecchi televisivi con decodificatore integrato (apparecchi riceventi), immessi sul mercato a scopo di vendita o locazione nella Comunità, debbono essere muniti di un'interfaccia comune che consenta al consumatore di azionare l'apparecchio con diversi moduli intercambiabili di autorizzazione di accesso (moduli CA).***

Emendamento 72

Allegato VI, punto 1, trattino 1 bis (nuovo)

	i terminali equipaggiati per la visualizzazione e l'esecuzione di offerte digitali interattive debbono garantire che i servizi aggiuntivi che vengono trasmessi in forma non codificata siano a disposizione del consumatore con la loro piena funzionalità. Essi devono corrispondere nella misura del possibile allo standard MHP aperto.

Emendamento 73

Allegato VI, punto 2, comma 2

Gli apparecchi televisivi digitali a schermo integrale ***con diagonale visibile superiore a 30 cm,*** messi in vendita o in locazione nella Comunità, devono disporre di almeno una presa d'interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo o conforme ad una specifica dell'industria) che consenta un agevole collegamento di periferiche e sia in grado di trasmettere tutti i componenti di un segnale televisivo digitale, vale a dire, oltre ai flussi di dati video e audio, informazioni sull'accesso condizionato, l'insieme completo di comandi dell'API (interfaccia per programmi applicativi) delle apparecchiature collegate, informazioni sul servizio e sui dispositivi anti-duplicazione.	Gli apparecchi televisivi digitali a schermo integrale, messi in vendita o in locazione nella Comunità, devono disporre di almeno una presa d'interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo o conforme ad una specifica dell'industria) che consenta un agevole collegamento di periferiche, ***in particolare di decodificatori e di dispositivi di ricomposizione del segnale supplementari di fornitori terzi indipendenti,*** e sia in grado di trasmettere tutti i componenti di un segnale televisivo digitale, vale a dire, oltre ai flussi di dati video e audio, informazioni sull'accesso condizionato, l'insieme completo di comandi dell'API (interfaccia per programmi applicativi) delle apparecchiature collegate, informazioni sul servizio e sui dispositivi anti-duplicazione. ***I televisori destinati alla trasmissione di servizi interattivi devono rispettare lo standard MHP aperto.***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (COM(2000) 392 — C5-0429/2000 — 2000/0183(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 392) [1],

— visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0429/2000),

[1] GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 238.

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno e visti i pareri della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0202/2001),

1. approva la proposta della Commissione come emendata;

2. chiede di essere nuovamente consultato qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento, al Consiglio e alla Commissione.

8. Statistiche strutturali sulle imprese ***I

A5-0181/2001

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (COM(2001) 38 — C5-0031/2001 — 2001/0023(COD))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO DELLA COMMISSIONE [1]	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 1 *CONSIDERANDO 6*	
6. l'introduzione della moneta unica avrà un impatto decisivo sulla struttura del settore dei servizi finanziari e sui flussi transfrontalieri di capitali, il che mette in luce l'importanza delle informazioni sulla competitività e l'internazionalizzazione;	6. l'introduzione della moneta unica avrà un impatto decisivo sulla struttura del settore dei servizi finanziari e sui flussi transfrontalieri di capitali, il che mette in luce l'importanza delle informazioni sulla competitività***, il mercato interno*** e l'internazionalizzazione;
Emendamento 2 *ARTICOLO 3, PARAGRAFO 7* *Allegato 2, sezione 7, punto 7 (Regolamento (CE, Euratom) n. 58/97)*	
7. I risultati per le caratteristiche 21 11 0, 21 12 0 e 21 14 0 vanno ripartiti secondo i seguenti settori ambientali: protezione dell'aria e del clima, gestione delle acque di scarico, gestione dei rifiuti e altre attività di tutela ambientale. ***Queste ultime riguardano i settori ambientali: protezione del suolo e delle acque sotterranee, riduzione dei rumori e delle vibrazioni, biodiversità e paesaggio, radiazioni, ricerca e sviluppo, gestione generale dell'ambiente e spese indivisibili.*** I risultati relativi ai settori ambientali vanno ripartiti al livello a 2 cifre (divisioni) della NACE Rev. 1.	7. I risultati per le caratteristiche 21 11 0, 21 12 0 e 21 14 0 vanno ripartiti secondo i seguenti settori ambientali: protezione dell'aria e del clima, gestione delle acque di scarico, gestione dei rifiuti e altre attività di tutela ambientale. I risultati relativi ai settori ambientali vanno ripartiti al livello a 2 cifre (divisioni) della NACE Rev. 1.

[1] GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 129.

Mercoledì 13 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 3

ALLEGATO

Allegato 6, sezione 4 (iii), quinta voce (Regolamento (CE, Euratom) n. 58/97)

Dati ***sull'***internazionalizzazione	Dati ***sul mercato interno e l'***internazionalizzazione

Emendamento 4

ALLEGATO

Allegato 6, sezione 4 (iii), quinta voce, codici 45310, 45410 e 45420 (Regolamento (CE, Euratom) n. 58/97)

45 31 0	Ripartizione geografica degli interessi da ricevere e di redditi analoghi generali delle operazioni realizzate a titolo della libera prestazione di servizi (in altri paesi del SEE)	***Facoltativo***
45 41 0	Ripartizione geografica degli interessi da ricevere e di redditi analoghi generati dalle operazioni delle succursali (in paesi extra SEE)	***Facoltativo***
45 42 0	Ripartizione geografica degli interessi da ricevere e di redditi analoghi generali da operazioni realizzate a titolo della libera prestazione di servizi (in paesi extra SEE)	***Facoltativo***

45 31 0	Ripartizione geografica degli interessi da ricevere e di redditi analoghi generali delle operazioni realizzate a titolo della libera prestazione di servizi (in altri paesi del SEE)	
45 41 0	Ripartizione geografica degli interessi da ricevere e di redditi analoghi generati dalle operazioni delle succursali (in paesi extra SEE)	
45 42 0	Ripartizione geografica degli interessi da ricevere e di redditi analoghi generali da operazioni realizzate a titolo della libera prestazione di servizi (in paesi extra SEE)	

Emendamento 5

ALLEGATO

Allegato 6, sezione 4 (iii), sesta voce, codici 16112 e 16131 (nuovo) (Regolamento (CE, Euratom) n. 58/97)

	Dati sull'occupazione	

	Dati sull'occupazione	
16 11 2	***Numero di donne occupate***	
16 13 1	***Numero di dipendenti donne***	

Emendamento 6

ALLEGATO

Allegato 7, sezione 4, paragrafo 2, prima voce, codice 11610 (Regolamento (CE, Euratom) n. 58/97)

11 61 0	Numero di regimi pensionistici	***Facoltativo***

11 61 0	Numero di regimi pensionistici	

Emendamento 10

ALLEGATO

Allegato 7, sezione 4, paragrafo 2, terza voce, codice 48152 (Regolamento (CE, Euratom) n. 58/97)

48 15 2	Altre obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	***Facoltativo***

48 15 2	Altre obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	

Mercoledì 13 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 7

ALLEGATO

Allegato 7, sezione 4, paragrafo 2, quinta voce, codici 11710 (nuovo), 48640 e 48650 (nuovo) (Regolamento (CE, Euratom) n. 58/97)

	Dati ***sull'***internazionalizzazione			Dati ***relativi al mercato interno e all'***internazionalizzazione	
			11 71 0	***Numero d'imprese con affiliati in altri paesi del SEE***	
48 64 0	Investimenti complessivi ripartiti per valuta	***Facoltativo***	48 64 0	Investimenti complessivi ripartiti per valuta	
			48 65 0	***Ripartizione geografica del numero di affiliati in base al sesso***	

Emendamento 9

ALLEGATO

Allegato 7, sezione 4, paragrafo 2, settima voce, codice 48707 (nuovo) (Regolamento (CE, Euratom) n. 58/97)

	Dati residui			Dati residui	
			48 70 7	***Numero di affiliate***	

Emendamento 8

ALLEGATO

Allegato 7, sezione 9, primo comma, primo trattino, tabella (Regolamento (CE, Euratom) n. 58/97)

Codice	Descrizione		Codice	Descrizione	
11 71 0	***Numero di imprese con affiliati in altri paesi SEE***				
11 72 0	Numero di imprese con affiliati attivi in altri paesi SEE		11 72 0	Numero di imprese con affiliati attivi in altri paesi SEE	
48 65 0	***Ripartizione geografica del numero di affiliati***				
48 65 1	Ripartizione geografica del numero di affiliati a piani d'assegni definiti		48 65 1	Ripartizione geografica del numero di affiliati a piani d'assegni definiti	
48 65 2	Ripartizione geografica del numero di affiliati a piani di contributi definiti		48 65 2	Ripartizione geografica del numero di affiliati a piani di contributi definiti	
48 65 3	Ripartizione geografica del numero di affiliati a piani ibridi		48 65 3	Ripartizione geografica del numero di affiliati a piani ibridi	
48 65 4	Ripartizione geografica del numero di affiliati attivi		48 65 4	Ripartizione geografica del numero di affiliati attivi	
48 65 5	Ripartizione geografica del numero di affiliati che hanno abbandonato un regime, ma con diritti pensionistici acquisiti		48 65 5	Ripartizione geografica del numero di affiliati che hanno abbandonato un regime, ma con diritti pensionistici acquisiti	
48 65 6	Ripartizione geografica del numero di pensionati		48 65 6	Ripartizione geografica del numero di pensionati	
48 65 7	Ripartizione geografica del numero di persone che percepiscono una pensione di reversibilità		48 65 7	Ripartizione geografica del numero di persone che percepiscono una pensione di reversibilità	

Mercoledì 13 giugno 2001

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (COM(2001) 38 − C5-0031/2001 − 2001/0023(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

− vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 38) [1],

− visti gli articoli 251, paragrafo 2, e l'articolo 285 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è presentata dalla Commissione (C5-0031/2001),

− visto l'articolo 67 del suo regolamento,

− vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0181/2001),

1. approva la proposta della Commissione così emendata;

2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

[1] GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 129.

9. Modalità di fatturazione IVA *

A5-0149/2001

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto (COM(2000) 650 − C5-0008/2001 − 2000/0289(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO DELLA COMMISSIONE [1]	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	Emendamento 1 *CONSIDERANDO 5 bis (nuovo)*
	(5 bis) Le amministrazioni nazionali competenti devono provvedere affinché le PMI non debbano sostenere alcun onere amministrativo supplementare per adeguarsi alla direttiva.
	Emendamento 2 *ARTICOLO 1, PUNTO 1* *Articolo 22, paragrafo 3, lettera a), comma 1 (direttiva 77/388/CEE)*
3. a) Ogni soggetto passivo assicura che sia emessa, da lui stesso ***o da un terzo che agisce*** in suo nome e per suo conto, una fattura, o altro documento equivalente, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che effettua per conto di un altro soggetto passivo o una persona giuridica	3. a) Ogni soggetto passivo assicura che sia emessa, da lui stesso in suo nome e per suo conto, ***dal suo cliente o da un terzo*** una fattura, o altro documento equivalente, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che effettua per conto di un altro soggetto passivo o una persona giuridica

[1] GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 145.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
che non è soggetto passivo. Parimenti, ogni soggetto passivo assicura che sia emessa, da lui stesso ***o da un terzo*** in suo nome e per suo conto, una fattura, o altro documento equivalente, per le cessioni di beni di cui all'articolo 28 ter, B, paragrafo 1, e per le cessioni di beni che effettua alle condizioni previste dall'articolo 28 quater, A.	che non è soggetto passivo. Parimenti, ogni soggetto passivo assicura che sia emessa, da lui stesso in suo nome e per suo conto, ***dal suo cliente o da un terzo***, una fattura, o altro documento equivalente, per le cessioni di beni di cui all'articolo 28 ter, B, paragrafo 1, e per le cessioni di beni che effettua alle condizioni previste dall'articolo 28 quarter, A.

Emendamento 3

ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 22, paragrafo 3, lettera a), comma 2 (direttiva 77/388/CEE)

Parimenti, ogni soggetto passivo assicura che sia emessa, da lui stesso ***o da un terzo*** in suo nome e per suo conto, una fattura per gli acconti che gli sono corrisposti prima che sia effettuata una delle cessioni di beni di cui al primo comma, nonché per gli acconti che gli sono corrisposti da un altro soggetto passivo, oppure da una persona giuridica che non è soggetto passivo, prima che sia ultimata la prestazione di servizi.	Parimenti, ogni soggetto passivo assicura che sia emessa, da lui stesso in suo nome e per suo conto ***dal suo cliente o da un terzo***, una fattura ***o un documento sostitutivo*** per gli acconti che gli sono corrisposti prima che sia effettuata una delle cessioni di beni di cui al primo comma, nonché per gli acconti che gli sono corrisposti da un altro soggetto passivo, oppure da una persona giuridica che non è soggetto passivo, prima che sia ultimata la prestazione di servizi.

Emendamento 4

ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 22, paragrafo 3, comma 2 bis (nuovo) (direttiva 77/388/CEE)

	I documenti sostitutivi delle fatture sono definiti dagli Stati membri

Emendamento 5

ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 22, paragrafo 3, lettera a), comma 4 (direttiva 77/388/CEE)

Si possono compilare fatture periodiche purché la periodicità adottata non superi un mese.	***Conformemente alle condizioni che gli Stati membri dovranno stabilire si possono compilare fatture globali o ricapitolative per la cessione di beni o la prestazione di servizi realizzate in modo continuativo.***

Emendamento 6

ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 22, paragrafo 3, lettera a), comma 5 (direttiva 77/388/CEE)

La compilazione di fatture, a nome di un soggetto passivo, da parte di un terzo o del suo cliente è autorizzata previo consenso espresso delle parti, che queste possano far valere su domanda dell'amministrazione fiscale, e purché ogni fattura sia oggetto di accettazione tacita od espressa da parte del soggetto passivo che esegue l'operazione.	La compilazione di fatture, a nome ***o per conto*** di un soggetto passivo, da parte di un terzo o del suo cliente è autorizzata previo consenso espresso delle parti, che queste possano far valere su domanda dell'amministrazione fiscale, e purché ogni fattura sia oggetto di accettazione tacita od espressa da parte del soggetto passivo che esegue l'operazione.

Emendamento 7

ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 22, paragrafo 3, lettera a), comma 6 (direttiva 77/388/CEE)

Previa comunicazione alla Commissione, gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi che eseguono operazioni sul	Previa comunicazione alla Commissione, gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi ***che cedano beni o prestino***

Mercoledì 13 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
loro territorio altre condizioni per l'emissione di fatture, a loro nome e per loro conto, da parte dei loro clienti. Tali condizioni devono comunque essere identiche qualunque sia il luogo di stabilimento del cliente.	***servizi o*** eseguono operazioni sul loro territorio altre condizioni per l'emissione di fatture, a loro nome e per loro conto, da parte dei loro clienti. Tali condizioni devono comunque essere identiche qualunque sia il luogo di stabilimento del cliente.

Emendamento 8

ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 22, paragrafo 3, lettera a), comma 7 (direttiva 77/388/CEE)

Possono inoltre essere previste, ***previa comunicazione alla Commissione,*** condizioni supplementari nel caso in cui il terzo o il cliente che emette le fatture in nome e per conto del soggetto passivo sia stabilito in un paese con il quale non esiste alcun accordo che preveda assistenza reciproca analoga a quella vigente nella Comunità.	Possono inoltre essere previste, condizioni supplementari nel caso in cui il terzo o il cliente che emette le fatture in nome e per conto del soggetto passivo sia stabilito in un paese con il quale non esiste alcun accordo che preveda assistenza reciproca analoga a quella vigente nella Comunità.

Emendamento 26

ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 22, paragrafo 3, lettera b), trattino 2 (direttiva 77/388/CEE)

— un numero unico,	— un numero unico ***e sequenziale, con una o più serie***,

Emendamento 10

ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 22, paragrafo 3, lettera b), trattino 7 (direttiva 77/388/CEE)

— ***data della cessione di beni o della prestazione di servizi,***	***soppresso***

Emendamento 11

ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 22, paragrafo 3, lettera b), trattino 8 (direttiva 77/388/CEE)

— ***luogo della cessione di beni o della prestazione di servizi***	***soppresso***

Emendamento 13

ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 22, paragrafo 3, lettera b), trattino 13 (direttiva 77/388/CEE)

— in caso di esenzione, ***riferimento alla disposizione della presente direttiva che giustifica tale esenzione,***	— in caso di esenzione, ***o qualora si applichi la procedura di autofatturazione, riferimento alle opportune disposizioni della presente direttiva, alle disposizioni nazionali corrispondenti o ad altre informazioni che giustifichino l'esenzione o la procedura di autofatturazione,***

Emendamento 14

ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 22, paragrafo 3, lettera b), trattino 15 (direttiva 77/388/CEE)

— in caso di applicazione del regime del margine di utile, in riferimento all'articolo 26 o 26 bis	— in caso di applicazione del regime del margine utile, in riferimento all'articolo 26 o 26 bis ***della presente direttiva o alle disposizioni nazionali corrispondenti,***

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 15

ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 22, paragrafo 3, lettera b), trattino 16 (direttiva 77/388/CEE)

— in caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 28 quater, punto E, paragrafo 3, riferimento esplicito a tali disposizioni, numero di identificazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sotto il quale il soggetto passivo ha effettuato l'acquisto intracomunitario e la successiva cessione di beni e numero che identifica ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il destinatario di tale cessione di beni.	— in caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 28 quater, punto E, paragrafo 3, riferimento esplicito a tali disposizioni, ***o alle disposizioni nazionali corrispondenti,*** numero di identificazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sotto il quale il soggetto passivo ha effettuato l'acquisto intracomunitario e la successiva cessione di beni e numero che identifica ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il destinatario di tale cessione di beni.

Emendamento 16

ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 22, paragrafo 3, lettera b, comma 2 (direttiva 77/388/CEE)

Gli Stati membri tuttavia possono, ***previa comunicazione alla Commissione,*** esonerare, in casi da essi determinati, da alcune delle indicazioni obbligatorie di cui al primo comma, le fatture di importo esiguo.	Gli Stati membri tuttavia possono esonerare, in casi da essi determinati, da alcune delle indicazioni obbligatorie di cui al primo comma, le fatture di importo esiguo.

Emendamento 17

ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 22, paragrafo 3, lettera c), comma 1 (direttiva 77/388/CEE)

c) Le fatture emesse a norma della lettera a) possono essere trasmesse su carta oppure per via elettronica, a condizione che il destinatario ***ne sia stato preventivamente informato prima di concludere l'operazione***.	c) Le fatture emesse a norma della lettera a) possono essere trasmesse su carta oppure per via elettronica, a condizione che il destinatario ***abbia dato il suo accordo***.

Emendamento 18

ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 22, paragrafo 3, lettera c), comma 2 (direttiva 77/388/CEE)

Per quanto riguarda le fatture trasmesse per via elettronica, l'autenticità della loro origine e l'integrità del loro contenuto ***devono*** essere garantite mediante una firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 2, punto 2) della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.	Per quanto riguarda le fatture trasmesse per via elettronica, l'autenticità della loro origine e l'integrità del loro contenuto ***possono*** essere garantite mediante una firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 2, punto 2) della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento 19

ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 22, paragrafo 3, lettera c), comma 3 (direttiva 77/388/CEE)

Gli Stati membri non possono imporre ai soggetti passivi che ***eseguono operazioni*** sul loro territorio altri obblighi o formalità relativi all'uso di un sistema di trasmissione delle fatture per via elettronica. Essi tuttavia possono prevedere che fino al 31 dicembre 2005 l'uso di tale sistema sia oggetto di notificazione preventiva senza effetto sospensivo. Quando cessano d'imporre tale obbligo di notificazione, essi ne informano la Commissione.	Gli Stati membri non possono imporre ai soggetti passivi che ***cedono beni o prestano servizi*** sul loro territorio altri obblighi o formalità relativi all'uso di un sistema di trasmissione delle fatture per via elettronica. Essi tuttavia possono prevedere che fino al 31 dicembre 2005 l'uso di tale sistema sia oggetto di notificazione preventiva senza effetto sospensivo. Quando cessano d'imporre tale obbligo di notificazione, essi ne informano la Commissione.

Mercoledì 13 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 20

ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 22, paragrafo 3, lettera d), comma 4 (direttiva 77/388/CEE)

Previa comunicazione alla Commissione, gli Stati membri possono prevedere condizioni supplementari per l'emissione, da parte dei soggetti passivi che ***eseguono operazioni*** sul loro territorio, di fatture a partire da un paese con il quale non esiste alcun accordo che preveda un'assistenza reciproca analoga a quella vigente nella Comunità.	Previa comunicazione alla Commissione, gli Stati membri possono prevedere condizioni supplementari per l'emissione, da parte dei soggetti passivi che ***cedono beni o prestano servizi*** sul loro territorio, di fatture a partire da un paese con il quale non esiste alcun accordo che preveda un'assistenza reciproca analoga a quella vigente nella Comunità.

Emendamento 21

ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 22, paragrafo 3, lettera d), comma 2 (direttiva 77/388/CEE)

Gli Stati membri stabiliscono il periodo per il quale i soggetti passivi che ***eseguono operazioni*** sul loro territorio sono soggetti a tale obbligo di archiviazione e ne informano la Commissione.	Gli Stati membri stabiliscono il periodo per il quale i soggetti passivi che ***cedono beni o prestano servizi*** sul loro territorio sono soggetti a tale obbligo di archiviazione e ne informano la Commissione.

Emendamento 22

ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 22, paragrafo 3, lettera d), comma 4 (direttiva 77/388/CEE)

Previa comunicazione alla Commissione, gli Stati membri possono imporre condizioni supplementari ***per quanto riguarda l'archiviazione, da parte dei soggetti passivi che eseguono operazioni sul loro territorio, delle fatture*** in un paese con il quale non esiste alcun accordo ***che preveda un'assistenza reciproca analoga a quella vigente nella Comunità.***	Gli Stati membri possono imporre condizioni supplementari ***a soggetti passivi che cedono beni o prestano servizi nel proprio territorio quando decidano di archiviare le fatture*** in un paese con il quale non esiste alcun accordo ***di mutua assistenza simile a quelli esistenti nella Comunità***.

Emendamento 23

ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 22, paragrafo 3, lettera e), comma 1 (direttiva 77/388/CEE)

e) Ai fini delle lettere c) e d), si intende per trasmissione e archiviazione di una fattura «per via elettronica» la trasmissione e l'archiviazione effettuate mediante attrezzature elettroniche di trattamento (inclusa la compressione numerica) e di memorizzazione di dati, e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.	e) Ai fini delle lettere c) e d), si intende per trasmissione e archiviazione di una fattura «per via elettronica» la trasmissione e l'archiviazione effettuate mediante attrezzature elettroniche di trattamento (inclusa la compressione numerica) e di memorizzazione di dati, e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici. ***A tali fini, per «trasmissione» si intende l'invio della fattura tramite la tecnologia di Internet.***

Emendamento 24

ARTICOLO 2, COMMA 1

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con decorrenza di effetti dal ***1º luglio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione***.	Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con decorrenza di effetti dal ***1º luglio 2002***.

Mercoledì 13 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	Emendamento 25
	ARTICOLO 3
La presente direttiva entra in vigore il ***ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee***.	La presente direttiva entra in vigore il ***1º gennaio 2002***.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto (COM(2000) 650 — C5-0008/2001 — 2000/0289(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2000) 650) [1],

— consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 93 del trattato CE (C5-0008/2001),

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0149/2001),

1. approva la proposta della Commissione così emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

[1] GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 145.

Mercoledì 13 giugno 2001

10. Cessazione definitiva dal servizio di funzionari della Commissione delle Comunità europee *

A5-0194/2001

1.

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce, in occasione della riforma della Commissione, misure particolari relative alla cessazione definitiva dal servizio di funzionari della Commissione delle Comunità europee (COM(2001) 50 − C5-0057/2001 − 2001/0027(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO DELLA COMMISSIONE [1]	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 1	
Titolo	
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce, in occasione della riforma della Commissione, misure particolari relative alla cessazione definitiva dal servizio di funzionari ***della Commissione delle Comunità europee.***	Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce, in occasione della riforma della Commissione, misure particolari relative alla cessazione definitiva dal servizio di funzionari ***delle istituzioni europee e degli agenti temporanei del PE.***
Emendamento 2	
Considerando 1	
(1) È in corso una riforma alla Commissione il cui obiettivo ***specifico*** è di concentrare l'impiego delle risorse sulle ***sue*** attività prioritarie.	(1) È in corso una riforma alla Commissione, ***nonché presso le altre istituzioni,*** il cui obiettivo è, ***tra l'altro,*** di concentrare l'impiego delle risorse sulle attività prioritarie.
Emendamento 3	
Considerando 2	
(2) Una comunicazione della Commissione mette in evidenza che, malgrado gli sforzi già compiuti nel 1999 e 2000, sussiste una carenza del personale assegnato a talune delle sue attività prioritarie.	(2) Una comunicazione della Commissione mette in evidenza che, malgrado gli sforzi già compiuti nel 1999 e 2000, sussiste una carenza del personale assegnato a talune delle sue attività prioritarie. ***Le altre istituzioni sono anch'esse confrontate a situazioni comparabili nonché alla necessità di adeguare le risorse all'evoluzione delle loro attività.***
Emendamento 4	
Considerando 3	
(3) La Commissione ***intende*** coprire una quota ingente di tale fabbisogno mediante una serie di misure di razionalizzazione e di ridistribuzione interne.	(3) La Commissione ***e le altre istituzioni intendono*** coprire una quota ingente di tale fabbisogno mediante una serie di misure di razionalizzazione e di ridistribuzione interne.
Emendamento 5	
Considerando 4	
(4) La Commissione ***intende*** adottare disposizioni volte a garantire, segnatamente tramite la formazione, la riconversione del personale riassegnato nel modo più soddisfacente ed efficace possibile.	(4) La Commissione ***e le altre istituzioni intendono*** adottare disposizioni volte a garantire, segnatamente tramite la formazione, la riconversione del personale riassegnato nel modo più soddisfacente ed efficace possibile.

[1] GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 251.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 6

Considerando 6

(6) ***La Commissione ha*** bisogno di nuovi profili di qualifiche e di riequilibrare l'organico, e il numero di pensionamenti anticipati e per raggiunti limiti di età sarà insufficiente per autorizzare entro un termine soddisfacente e mediante l'assunzione di nuovi funzionari, l'acquisizione delle competenze necessarie.	(6) ***Le istituzioni hanno*** bisogno di nuovi profili di qualifiche e di riequilibrare l'organico, e il numero di pensionamenti anticipati e per raggiunti limiti di età sarà insufficiente per autorizzare entro un termine soddisfacente e mediante l'assunzione di nuovi funzionari, l'acquisizione delle competenze necessarie.

Emendamento 7

Considerando 6 bis (nuovo)

	(6 bis) Deve essere tenuto conto delle necessità delle altre istituzioni e, in particolare, di quelle del Parlamento; a tal fine esso ha creato una struttura di accoglienza nella sezione I del bilancio per l'esercizio 2001, in modo da estendere l'applicazione del regime di prepensionamento alle altre istituzioni, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Emendamento 8

Considerando 7 bis (nuovo)

	(7 bis) Il ricorso da parte della Commissione ad ulteriori misure di questo tipo nell'ambito della propria riforma dovrebbe essere precluso, anche se le presenti misure non incontrassero l'auspicata risposta.

Emendamento 9

Considerando 7 ter (nuovo)

	(7 ter) Considerando che la spesa per finanziare il regime di prepensionamento costituisce uno storno da un capitolo della Parte A ad un altro, la spesa rimane della stessa natura.

Emendamento 10

Considerando 7 quater (nuovo)

	(7 quater) Queste misure non precludono l'adozione da parte della Comunità di un nuovo regime permanente di cessazione anticipata dal servizio per i funzionari e gli altri agenti. Tale regime dovrebbe essere elaborato immediatamente e approvato entro il 1º gennaio 2003 al più tardi.

Emendamento 11

Considerando 7 quinquies (nuovo)

	(7 quinquies) È essenziale garantire che l'attuazione di queste misure particolari sia adeguatamente sorvegliata, inserendovi le necessarie garanzie di natura amministrativa.

Emendamento 12

Articolo 1

Nell'interesse del servizio e per tener conto delle esigenze di rinnovamento delle competenze derivante dalla concentrazione delle risorse sulle ***sue*** attività prioritarie***, la Commissione è***	Nell'interesse del servizio e per tener conto delle esigenze di rinnovamento delle competenze derivante dalla concentrazione delle risorse sulle attività prioritarie, ***o della necessità di ade-***

Mercoledì 13 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
autorizzata, fino al 31 dicembre 2002, ad adottare nei confronti dei ***suoi*** funzionari, a prescindere dal relativo bilancio (funzionamento o ricerca), che hanno compiuto 50 anni di età e che hanno almeno 10 anni di servizio, fatta eccezione per quelli dei gradi A1 *et* A2, misure di cessazione definitiva dal servizio ai sensi dell'articolo 47 dello statuto, alle condizioni definite dal presente regolamento.	***guare le risorse alle loro attività, le istituzioni sono autorizzate*** fino al 31 dicembre 2002, ad adottare nei confronti dei ***loro*** funzionari, a prescindere dal relativo bilancio (funzionamento o ricerca ***articolo 2 del RAA***), che hanno compiuto 50 anni di età e che hanno almeno 10 anni di servizio, fatta eccezione per quelli dei gradi A1 *e* A2, misure di cessazione definitiva dal servizio ai sensi dell'articolo 47 dello statuto, alle condizioni definite dal presente regolamento. ***Il Parlamento europeo è ugualmente autorizzato ad applicare tali disposizioni agli agenti temporanei dei gruppi politici, incluso il grado A2.***
	Emendamento 13
	Articolo 2
Il numero totale di funzionari nei confronti dei quali possono essere adottate le misure di cui all'articolo 1 è fissato a 600. Per il 2001, tale numero è fissato a 300.	***1.*** Il numero totale di funzionari ***e agenti temporanei dei gruppi politici*** nei confronti dei quali possono essere adottate le misure di cui all'articolo 1 è fissato a 600 ***per la Commissione, 137 per il Parlamento europeo (di cui 37 per i gruppi politici), 25 per la Corte di giustizia e 100 per il Consiglio***. Per il 2001, tale numero è fissato a 300 ***per la Commissione, 65 per il Parlamento europeo (di cui 15 per i gruppi politici), 10 per la Corte di giustizia e 40 per il Consiglio***.
	Emendamento 14
	Articolo 2, paragrafo 2 (nuovo)
	2. Questa misura è compensata dall'assunzione di 258 nuovi agenti, il che implica a termine la restituzione di 342 posti all'organigramma della Commissione. La restituzione scaglionata è chiaramente identificata.
	Emendamento 15
	Articolo 2, paragrafo 3 (nuovo)
	3. La misura non pregiudica le decisioni che saranno adottate nell'ambito delle annuali procedure di bilancio.
	Emendamento 16
	Articolo 3
Tenuto conto dell'interesse del servizio***, la Commissione seleziona***, nei limiti stabiliti all'articolo 2 e previa consultazione ***della commissione paritetica***, fra i funzionari che chiedono l'applicazione di una misura di cessazione definitiva dal servizio ai sensi dell'articolo 1 quelli a cui si applica tale misura.	Tenuto conto dell'interesse del servizio, ***le istituzioni selezionano***, nei limiti stabiliti all'articolo 2 e previa consultazione ***delle loro commissioni paritetiche***, fra i funzionari ***e agenti temporanei dei gruppi politici del Parlamento europeo*** che chiedono l'applicazione di una misura di cessazione definitiva dal servizio ai sensi dell'articolo 1 quelli a cui si applica tale misura.
Essa prende in considerazione in via prioritaria fra i candidati interessati da misure di riorganizzazione e di concentrazione delle risorse sulle attività prioritarie, in particolare la ridistribuzione, i funzionari le cui qualifiche non sarebbero affatto consone alle funzioni da espletare. ***Essa tiene*** conto del grado di formazione necessaria rispetto ai nuovi compiti da svolgere, dell'età, della competenza, del rendimento, del comportamento in servizio, della situazione di famiglia e dell'anzianità di servizio ***dei funzionari***.	***Esse prendono*** in considerazione in via prioritaria fra i candidati interessati da misure di riorganizzazione e di concentrazione delle risorse sulle attività prioritarie, in particolare la ridistribuzione, i funzionari ***e agenti temporanei dei gruppi politici del Parlamento europeo*** le cui qualifiche non sarebbero affatto consone alle funzioni da espletare. ***Esse tengono*** conto del grado di formazione necessaria rispetto ai nuovi compiti da svolgere, dell'età, della competenza, del rendimento, del comportamento in servizio, della situazione di famiglia e dell'anzianità di servizio.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 17

Articolo 4, paragrafo 3, comma 1

All'indennità di cui al paragrafo 1 si applica il coefficiente correttore fissato per il paese situato all'interno delle Comunità in cui il beneficiario dell'indennità comprova di aver stabilito la propria residenza.	All'indennità di cui al paragrafo 1 si applica il coefficiente correttore fissato per il paese situato all'interno delle Comunità in cui il beneficiario dell'indennità comprova di aver stabilito la propria residenza. ***Il funzionario fornisce ogni anno la prova del suo luogo di residenza.***

Emendamento 18

Articolo 4, paragrafo 4, comma 3

L'interessato è tenuto ***a*** fornire qualsiasi prova scritta che gli sia richiesta e a notificare all'istituzione ogni elemento che possa modificare il suo diritto all'indennità, diversamente si esporrà alle sanzioni di cui all'articolo 86 dello statuto.	L'interessato è tenuto ***ad assumere l'impegno formale di*** fornire qualsiasi prova scritta che gli sia richiesta***, compresa una dichiarazione annuale del reddito sotto forma di bollettini di stipendio o conti certificati, a seconda del caso, nonché una dichiarazione giurata o autenticata dalla quale risulti che egli non percepisce altri redditi provenienti da una nuova funzione,*** e a notificare all'istituzione ogni ***altro*** elemento che possa modificare il suo diritto all'indennità, diversamente si esporrà alle sanzioni di cui all'articolo 86 dello statuto.

Emendamento 19

Articolo 4, paragrafo 5

5. Alle condizioni enunciate all'articolo 67 dello statuto e agli articoli 1, 2 e 3 dell'allegato VII dello statuto, gli assegni ***famigliari*** sono versati al beneficiario dell'indennità di cui al paragrafo 1 o alla persona o alle persone alle quali venga affidata, in virtù di disposizioni legali o per decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente, la custodia del o dei figli, fermo restando che l'importo dell'assegno di famiglia viene calcolato sulla base di tale indennità.	5. Alle condizioni enunciate all'articolo 67 dello statuto e agli articoli 1, 2 e 3 dell'allegato VII dello statuto, ***l'assegno di famiglia,*** gli assegni ***per figli a carico nonché l'indennità scolastica*** sono versati al beneficiario dell'indennità di cui al paragrafo 1 o alla persona o alle persone alle quali venga affidata, in virtù di disposizioni legali o per decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente, la custodia del o dei figli, fermo restando che l'importo dell'assegno di famiglia viene calcolato sulla base di tale indennità.

Emendamento 20

Articolo 4 bis (nuovo)

	Articolo 4 bis
	La Commissione fornisce all'autorità di bilancio una stima delle conseguenze finanziarie a lungo termine della presente proposta dal punto di vista dei diritti a pensione prima della prima lettura al Parlamento europeo del progetto di bilancio per l'esercizio 2002.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce, in occasione della riforma della Commissione, misure particolari relative alla cessazione definitiva dal servizio di funzionari della Commissione delle Comunità europee (COM(2001) 50 — C5-0057/2001 — 2001/0027(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2001) 50) [1],

— consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 283 del trattato (C5-0057/2001),

[1] GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 251.

Mercoledì 13 giugno 2001

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno e il parere della commissione per i bilanci (A5-0194/2001),

1. approva la proposta della Commissione così modificata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

2.

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (COM(2001) 50 — C5-0058/2001 — 2001/0028(CNS))

La proposta è approvata.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (COM(2001) 50 — C5-0058/2001 — 2001/0028(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2001) 50 [1]),

— consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 283 del trattato (C5-0058/2001),

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno e il parere della commissione per i bilanci (A5-0194/2001),

1. approva la proposta della Commissione così modificata;

2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

[1] GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 257.

4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

11. Processo ASEM (Asia − Europa)

A5-0207/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sul documento di lavoro della Commissione «Prospettive e priorità del processo ASEM (Incontro Asia-Europa) nel nuovo decennio» (COM(2000) 241 − C5-0505/2000 − 2000/2243(COS))

Il Parlamento europeo,

− visto il documento di lavoro della Commissione (COM(2000) 241 − C5-0505/2000),

− visti il terzo Vertice Asia − Europa (ASEM) tenutosi a Seul dal 19 al 21 ottobre 2000 e il quadro di cooperazione Asia-Europa 2000 (AECF 2000), che stabilisce la visione, i principi, gli obiettivi, le priorità e i meccanismi del processo ASEM per i prossimi dieci anni,

− viste le sue precedenti risoluzioni sull'ASEM e in particolare le più recenti del 4 maggio 1999 sul documento di lavoro della Commissione «Prospettive e priorità per il processo ASEM» [1], del 4 ottobre 2000 sul terzo Vertice Asia-Europa a Seul (ASEM III) [2] e del 16 novembre 2000 sull'ASEM [3],

− visti la relazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0207/2001),

A. considerando che la presente relazione è stata ormai superata dal Vertice ASEM III dell'ottobre 2000; ritenendo di dover commentare gli sviluppi nel quadro del processo ASEM; guardando ai preparativi per il Vertice ASEM IV previsto nel secondo semestre del 2002 a Copenaghen,

B. considerando che in passato rapporti economici sbilanciati tra gli Stati membri della UE e i paesi asiatici hanno spesso avuto profonde ripercussioni sociali e impedito un reale sviluppo di lungo termine e un partenariato autentico,

C. considerando che l'obiettivo del processo ASEM è di costruire un partenariato paritario tra Asia e Europa basato sui tre pilastri del dialogo politico, economico e culturale,

D. considerando che l'approfondimento e il rafforzamento negli anni a venire delle relazioni tra l'Unione europea e l'Asia costituiscono per le due regioni una sfida di capitale importanza sia dal punto di vista politico che da quello economico, sociale e culturale,

E. considerando l'importanza di promuovere, nell'ambito del processo ASEM, azioni internazionali volte a promuovere la pace, il disarmo e il rispetto dei diritti dell'uomo in ambiti internazionali,

F. considerando che i singoli vantaggi del processo ASEM per le relazioni Asia-Europa risiedono nella sua informalità, multidimensionalità e partecipazione di alto livello,

G. considerando che il processo ASEM ha già dato origine a tutta una serie di incontri, forum e sottoprocessi di ordine economico, politico e culturale,

---

[1] GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 69.
[2] «Testi approvati», punto 17.
[3] «Testi approvati», punto 6.

Mercoledì 13 giugno 2001

H. deplorando il fatto che gli Stati membri della UE non concedano visti per visite private al Presidente, al Vicepresidente, al Primo ministro, al Ministro degli esteri e al Ministro della difesa di Taiwan,

I. considerando il ruolo positivo svolto dalla Cina nel superare la crisi finanziaria che colpì le economie asiatiche nel 1998 non svalutando lo yuan,

J. considerando che in futuro l'ASEM dovrebbe diventare una sede di monitoraggio informale, discussione e eventualmente soluzione di contenziosi riguardanti l'applicazione e l'esecuzione dei diritti e doveri dell'OMC prima di ricorrere al meccanismo formale e pubblico per la composizione delle controversie dell'OMC stessa,

K. considerando che lo sviluppo di un cospicuo e applicabile diritto della proprietà privata, un'applicazione non discriminatoria e depoliticizzata dello stato di diritto e l'applicazione generale dei diritti umani, civili e politici fondamentali costituiscono le condizioni preliminari essenziali per la costruzione di democrazie genuine e funzionanti, a prescindere dai dispositivi costituzionali; che questi dovrebbero assurgere a principi supremi cui si dovrà ispirare il futuro operato dell'ASEM,

L. considerando che il Giappone vive una crisi senza precedenti dopo la fine della seconda guerra mondiale e che tale situazione ha conseguenze gravi impedendo al Giappone di svolgere pienamente il ruolo che gli dovrebbe competere in termini di promozione della democrazia e di sviluppo economico nell'insieme del continente asiatico,

M. preoccupato per il fatto che la non esistenza di regimi regionali di sicurezza accresce l'aumento delle tensioni etniche e religiose all'interno dei vari Stati e i conflitti tra Stati, mentre la proliferazione degli armamenti di distruzione di massa e delle tecnologie missilistiche ostacola il mantenimento della stabilità e della pace nella regione;

1. invita la Commissione e i governi degli Stati membri a sostenere con energia i principi e gli obiettivi enunciati nei considerando della presente risoluzione in qualsiasi pertinente riunione e a tutti i livelli del processo ASEM; invita la Commissione a riferirgli sui progressi via via raggiunti in ognuno di essi almeno sei mesi prima di ogni vertice ASEM;

2. si compiace dell'impegno dei leader ASEM al Vertice di Seoul a sostenere i diritti dell'uomo, la democrazia e lo stato di diritto; li esorta a intensificare tale impegno poiché esso è fondamentale ai fini della cooperazione e del dialogo tra Asia e Europa in ambito politico, economico (soprattutto commerciale) o culturale e ad includere gli impegni assunti nei principali documenti e nelle principali riunioni dell'ASEM;

3. si compiace degli obiettivi in campo sociale, culturale e dell'istruzione stabiliti in occasione del Vertice ASEM III nel Quadro di cooperazione Asia-Europa (AECF) e invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a tradurre in pratica tali obiettivi;

4. sottolinea l'importanza che riveste per l'Unione europea la promozione della democrazia e dello stato di diritto, e per tale motivo chiede che qualsiasi passo avanti compiuto nel quadro del processo ASEM a livello di dialogo economico sia accompagnato da progressi in termini di dialogo politico, onde ottenere il rispetto dei principi democratici in tutti i paesi che partecipano a detto processo;

5. riconosce che il processo ASEM ha sinora dimostrato la propria utilità quale contesto di incontro e discussione attivo e costruttivo; ritiene tuttavia che il dialogo fra l'Unione europea e l'Asia debba essere intensificato se si desidera fare avanzare tale processo;

6. ritiene che, in vista del conseguimento degli obiettivi perseguiti dal processo ASEM, sia necessario vigilare sul rispetto degli accordi conclusi negli incontri Asia-Europa; chiede quindi alla Commissione di effettuare, prima di ciascun incontro, uno studio sul grado di rispetto degli impegni assunti fino a quel momento e di informarne il Parlamento europeo;

7. esorta i membri del processo ASEM a proseguire e intensificare il dialogo politico in materia di diritti dell'uomo, democrazia e stato di diritto così da rafforzare la base comune per la cooperazione tra gli Stati membri e nei confronti di paesi terzi;

8. chiede al Consiglio e alla Commissione di attuare interventi comuni nelle sedi internazionali, in particolare l'ONU, a favore della pace, del disarmo e del rafforzamento dei diritti umani e della difesa dello stato di diritto;

9. invita la Presidenza del Consiglio a fare iscrivere all'ordine del giorno di ciascun Vertice dell'ASEM l'esame dei progressi compiuti nel settore dei diritti dell'uomo, della democrazia e dello stato di diritto;

10. invita i leader responsabili dell'ASEM a tutti i livelli ad escludere qualsiasi Stato avente lo status di membro o di osservatore da vertici, riunioni o programmi qualora non rispetti i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto;

11. si compiace delle priorità politiche, economiche e culturali del Vertice ASEM III di Seoul, in particolare:

— dell'intenzione di sviluppare ulteriormente il dialogo e la cooperazione ASEM nei settori del controllo degli armamenti, del disarmo e della non proliferazione delle armi di distruzione di massa;

— dell'impegno dell'ASEM a favore di problemi globali d'interesse comune quali i flussi migratori, la lotta contro la criminalità transnazionale, il traffico illegale di droga, il terrorismo e la pirateria internazionale, il razzismo e la xenofobia, nonchè il benessere di donne e bambini, il miglioramento dell'assistenza sanitaria, le forniture e la sicurezza alimentari;

12. chiede al Consiglio e alla Commissione di adottare misure globali che consentano una lotta efficace contro le principali malattie infettive che colpiscono questi paesi (AIDS, tubercolosi o altre);

13. chiede al Consiglio e alla Commissione di assicurare l'adozione di misure volte a garantire i diritti della donna, l'assenza di discriminazioni fondate sul sesso e la lotta contro la prostituzione femminile;

14. sottolinea che, al momento di fissare nuovi obiettivi e priorità, è importante tener conto di principi comuni quali la lotta contro la povertà, il buongoverno, il rispetto dei diritti fondamentali e ambientali, nonché il rispetto dell'ordine commerciale mondiale;

15. invita la Commissione a presentare una nuova proposta per la preparazione del Vertice ASEM IV sulla scorta del suo documento di lavoro «Prospettive e priorità per il processo ASEM nel nuovo decennio», tenendo conto degli aspetti positivi e negativi del Vertice ASEM III nonché delle proposte ivi enunciate del Parlamento europeo;

16. ritiene necessario che le due regioni coordinino gli sforzi per instaurare un dialogo sociale più ampio che verta su tematiche quali lo sviluppo sostenibile e la protezione dell'ambiente, l'occupazione, il lavoro minorile e la protezione sociale; ritiene inoltre che i governi dell'ASEM debbano rispettare i diritti sindacali dei lavoratori;

17. chiede al Consiglio e alla Commissione di promuovere interventi che consentano di imporre il rispetto degli accordi e delle risoluzioni OIL in difesa del sindacalismo libero e democratico, delle garanzie salariali, dei contratti collettivi e dei diritti dei lavoratori;

18. chiede alla Commissione e al Consiglio di adoperarsi ulteriormente in vista di un'estensione dell'ASEM agli altri paesi asiatici, in particolare all'India, e di valutare la possibilità di aprirlo anche all'Australia e alla Nuova Zelanda;

19. raccomanda che il pilastro politico del processo ASEM includa un approccio globale sulla prevenzione dei conflitti e il mantenimento della pace, ad esempio sostenendo il dialogo politico tra Corea del Nord e Corea del Sud, come pure tra Repubblica popolare cinese e Taiwan sulla questione di Taiwan;

20. sottolinea l'importanza politica che la dichiarazione di Seoul riveste per la pace nella Penisola di Corea — dichiarazione che sottoscrive pienamente — e auspica che tutti i membri, sia europei che asiatici, dell'ASEM continuino a sostenere gli sforzi compiuti dai leader delle due Coree per proseguire il ravvicinamento tra le stesse;

21. invita tutti i partecipanti al processo ASEM ad avviare un dialogo politico intenso sulla situazione nel Vicino Oriente, in Afghanistan e sui conflitti etnici e religiosi interni di determinati Stati dell'Asia, in particolare l'Indonesia, lo Sri Lanka e l'India;

22. ritiene che, dopo aver incensato per anni la politica demografica della Repubblica popolare cinese, l'UE debba oggi denunciare senza ambiguità sia la totale inefficacia di tale politica sia la tragedia in termini di diritti fondamentali che essa ha causato e continua a causare;

23. sottolinea che il pilastro economico del processo ASEM dovrebbe essere rafforzato da sforzi comuni da parte di tutti paesi ASEM volti a raggiungere la stabilità sui mercati finanziari e a migliorare il processo dell'OMC, e evidenzia il ruolo centrale del Forum commerciale Asia-Europa nel quadro di questo sviluppo;

24. insiste sulla necessità che i capi di Stato e di governo dei paesi dell'ASEM uniscano i loro sforzi per riformare il quadro finanziario internazionale, allo scopo di evitare che in futuro possano scoppiare crisi finanziarie come quella che ha colpito il Sud-Est asiatico;

25. rammenta che è importante, sia per l'Unione europea che per i paesi dell'ASEM, collaborare strettamente sulle questioni relative al piano d'azione per l'agevolazione degli scambi (TFAP) e a quello per la promozione degli investimenti (IPAP), nonché promuovere iniziative in tali settori;

26. sottolinea la necessità di promuovere misure specifiche destinate ad intensificare il dialogo e la cooperazione tra le imprese delle due regioni, soprattutto nei settori che saranno fondamentali nel prossimo decennio;

27. invita il Consiglio e gli Stati membri a concedere visti al Presidente e ai membri del governo di Taiwan per consentire loro di effettuare visite private nell'Unione europea;

28. ritiene che il pilastro culturale del processo ASEM beneficerà ampiamente di un dialogo ampliato tra le società civili dei membri ASEM nonché da un aumento degli scambi interpersonali tra di loro;

29. giudica positivamente l'impegno assunto a Seoul di quintuplicare, durante i prossimi dieci anni, gli scambi di studenti fra le due regioni e ritiene che tali scambi dovrebbero prevedere la possibilità di tirocini nelle imprese;

30. chiede che il programma di lavoro dell'ASEF rispetti queste priorità e includa, a sua volta, i rappresentanti delle parti sociali; chiede altresì che l'ASEF sviluppi programmi relativi alla condizione delle donne;

31. esorta gli Stati membri dell'ASEM ad aderire al Protocollo di Kyoto e ad applicarlo in tempi brevi al loro interno;

32. prende atto dell'opera del Centro euroasiatico per le tecnologie dell'ambiente (AEETC) in Thailandia sin dalla sua creazione nel 1999 e suggerisce che questo ambito assurga a priorità principale del processo ASEM e possa svolgere un ruolo centrale nell'incentivare un'azione globale;

33. ritiene che convenga approfondire il dialogo nei settori della scienza e dello sviluppo tecnologico, in conformità delle conclusioni della Conferenza ministeriale ASEM di Pechino, nonché nel campo delle nuove tecnologie;

34. chiede che siano adottate le misure necessarie a porre in atto le decisioni prese a Seoul per quanto attiene alla creazione di una rete di informazione transeurasiatica;

35. auspica il rafforzamento della cooperazione parlamentare in seno all'ASEM come elemento centrale del dialogo politico e sottolinea a tale riguardo la propria richiesta di definire chiaramente il ruolo del Parlamento europeo e quello dei parlamenti nazionali asiatici nel processo ASEM;

36. invita i parlamenti dei paesi asiatici a continuare il dialogo politico con questo Parlamento a sostegno del processo ASEM convocando, prima del Vertice dei Capi di Stato ASEM IV che si terrà in Europa nel 2002, la seconda riunione parlamentare Asia-Europa (ASEP II);

37. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonchè ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi ASEM.

12. Protesi al silicone

A5-0186/2001

Risoluzione del Parlamento europeo su alcune petizioni dichiarate ricevibili concernenti le protesi al silicone (petizioni 0470/1998 e 0771/1998) (2001/2068(INI))

Il Parlamento europeo,

— viste le petizioni 0470/1998 e 0771/1998,

— visto l'articolo 175, paragrafi 1 e 4, del suo regolamento con riferimento all'esame delle petizioni,

— visti gli articoli 21 e 194 del trattato CE, che definiscono il diritto di petizione,

— vista la relazione STOA (Valutazione delle opzioni scientifiche e tecniche) del maggio 2000 sui rischi per la salute ingenerati dalle protesi al silicone in generale, con particolare riferimento alle protesi al seno, ([1])

— visti la relazione della commissione per le petizioni e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0186/2001),

A. considerando i gravi problemi illustrati dai firmatari,

B. considerando che la Commissione sta elaborando una comunicazione sulle protesi al silicone (numero di programma: 2001/261, misure da prendere nel 2001),

C. considerando che, su iniziativa della commissione per le petizioni, hanno espresso il loro parere la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e la commissione per i diritti della donna e le pari opportunità,

D. considerando che tali pareri raccomandano l'adozione dell'opzione 3 della relazione STOA, cioè non un divieto totale delle protesi al silicone bensì l'adozione e l'attuazione di misure specifiche concernenti l'informazione e una maggiore assistenza alle pazienti nonché la qualità dei prodotti e la ricerca di base,

E. considerando che persone sempre più giovani si sottopongono all'impianto di protesi di materiale artificiale e che gli interventi di chirurgia estetica sono in costante aumento,

F. considerando che l'analisi sistematica degli impianti è finora insufficiente,

1. valuta positivamente il fatto che la Commissione abbia l'intenzione di proporre nel 2001, in una comunicazione, misure concernenti le protesi, al fine di garantire che siano della massima sicurezza e della migliore qualità possibili;

2. ricorda che per le protesi al silicone l'attenzione deve incentrarsi soprattutto sulla sicurezza e sulla qualità dei prodotti offerti alle pazienti e sul quadro terapeutico connesso all'intervento chirurgico;

3. raccomanda in particolare di tener conto, nelle misure da proporre, dei seguenti punti:

a) ogni paziente dovrebbe aver accesso a un'informazione completa e gratuita messa a punto da esperti indipendenti,

b) qualsiasi pubblicità relativa a protesi mammarie in ambito di chirurgia estetica dovrebbe contenere indicazioni su possibili pericoli, rischi residui e conseguenze per la salute di un tale intervento chirurgico,

c) la consegna, alla persona sottoposta a impianto, di un passaporto in cui figurino le specificità dell'impianto e le precauzioni postoperatorie da prendere; tale passaporto costituisce la scheda di consenso e su di esso devono figurare la firma del chirurgo e quella del paziente,

([1]) PE 168.396/Fin.St.

Mercoledì 13 giugno 2001

d) nell'Unione dovrebbero essere registrate informazioni particolareggiate in merito alle protesi mammarie, a interventi necessari successivi e ad altre misure postoperatorie, mediante l'istituzione obbligatoria di registri nazionali delle protesi mammarie tenuti in ogni Stato membro,

e) tali registri di pazienti devono costituire una base dati per ricerche a lungo termine sulle protesi al silicone; il principio di riservatezza e il rispetto della vita privata delle pazienti devono imperativamente essere tenuti presenti nella messa a punto di tali registri,

f) il quadro terapeutico connesso a un impianto dovrebbe includere: un incontro preliminare con il chirurgo responsabile dell'operazione, un'informazione chiara quanto ai rischi residui, a possibili effetti secondari di un impianto e alle soluzioni alternative, un adeguato periodo di riflessione, un'anamnesi preventiva approfondita nonché un'assistenza e un esame annuale postoperatori,

g) non si dovrebbero applicare protesi mammarie a fini estetici a pazienti di età inferiore a 18 anni;

4. insiste sulla necessaria realizzazione di programmi di ricerca al fine di garantire una legislazione comunitaria avente l'obiettivo di aumentare e migliorare le misure volte a tutelare meglio la salute delle persone sottoposte a impianto e di migliorare la certificazione, la commercializzazione e il controllo delle protesi;

5. raccomanda di portare avanti la ricerca scientifica e clinica, rivolgendo particolare attenzione a talune carenze che si registrano attualmente nella ricerca:

— incidenze a lungo termine — malattia e salute, conseguenze sistematiche per la salute in punti distanti dalle protesi (al di là dei disturbi autoimmuni e dei tumori) ed eventuali conseguenze per la salute dei figli delle donne sottopostesi a un impianto;

— tecniche affidabili per misurare le concentrazione di silicone nei fluidi e nei tessuti corporei, nonché reazioni del tessuto alla presenza di silicone;

— complicanze locali, ivi compresi effetti locali nel punto in cui è stata inserita la protesi;

6. raccomanda che le persone vittime di un impianto non riuscito di una protesi al silicone vengano curate e seguite sulla base della ricerca più avanzata;

7. ritiene che in materia la Commissione debba compiere ogni sforzo per essere coerente con la filosofia alla base dei criteri e principi di precauzione europei;

8. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai firmatari.

Giovedì 14 giugno 2001

(2002/C 53 E/04)

PROCESSO VERBALE

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA DELL'ON. ALEJO VIDAL-QUADRAS ROCA

Vicepresidente

1. Apertura della seduta

La Presidenza dichiara aperta la seduta alle 10.00.

2. Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Intervengono gli onn.:

— MacCormick, il quale, ritornando sul suo intervento in chiusura dell'ora delle interrogazioni alla Commissione *(vedi punto 22)*, protesta per il fatto che detta ora delle interrogazioni sia stata decurtata e che sia stata data risposta soltanto a cinque interrogazioni; propone che venga esaminata la possibilità di fare svolgere, su base regolare, delle ore delle interrogazioni anche durante le sedute di Bruxelles;

— Andrews, il quale — fatto presente che, a quanto gli consta, il Parlamento avrebbe firmato un contratto con una nuova agenzia di viaggi, che prenderebbe il posto dell'esistente — chiede che allorché vengono prese decisioni amministrative di questo tipo i deputati siano consultati; chiede inoltre che l'Assemblea sia informata delle decisioni e degli eventuali risparmi così realizzati (la Presidenza prende atto delle richieste, che trasmetterà all'Ufficio di presidenza);

— Fitzsimons, il quale, riferendosi all'intervento dell'on. Le Pen nel corso della discussione sulla preparazione del prossimo Consiglio europeo *(vedi punto 4)*, protesta per l'uso strumentale che questi avrebbe fatto dell'esito del recente referendum irlandese sulla ratifica del trattato di Nizza;

— Provan, il quale, riferendosi al precedente intervento dell'on. Andrews, si dice preoccupato a sua volta per il modo in cui è stata gestita la questione relativa all'agenzia di viaggi, che dovrebbe essere deferita, afferma l'oratore, ai Questori; riferendosi poi al problema sollevato dall'on. MacCormick, ricorda che le questioni relative all'organizzazione dei lavori del Parlamento sono state deferite dall'Ufficio di presidenza alla commissione AFCO;

— Bourlanges, il quale, riferendosi al precedente intervento dell'on. MacCormick, afferma che il Parlamento non utilizza pienamente le settimane a sua disposizione per le sedute a Strasburgo; si oppone quindi alla proposta di tenere ore delle interrogazioni anche durante le sedute di Bruxelles (che sono, a norma di trattato, ricorda l'oratore, sedute «complementari»); comunica poi di essersi voluto astenere in occasione della votazione finale sulla risoluzione sulla preparazione del prossimo Consiglio europeo *(vedi punto 9)*;

— Klamt, la quale fa rilevare che l'amministrazione del Parlamento ha previsto che possano essere utilizzati per il trasporto dei deputati a Strasburgo soltanto autoveicoli non contrassegnati come «taxi», il che sarebbe in contrasto con la normativa francese in materia, con il risultato che gli autisti del Parlamento vengono inopportunamente fermati e controllati dalla polizia; dal momento che in un documento del 1998 il ministero dei trasporti francese ha precisato che per Strasburgo vige invece una normativa specifica in materia, l'oratrice chiede alla Presidenza di intervenire presso il ministero degli interni francese al fine di pervenire a una soluzione duratura di questo problema (la Presidenza risponde che la questione sarà esaminata);

— Corbett, il quale, riferendosi al precedente intervento dell'on Bourlanges, fa rilevare che il Parlamento non sfrutta pienamente il tempo di Aula a sua disposizione a Strasburgo, come provato, afferma l'oratore, dal fatto che ieri la seduta è stata sospesa dalle 11.30 alle 12.00, per mancanza di oratori.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

Giovedì 14 giugno 2001

3. Presentazione di documenti

La Presidenza ha ricevuto dal Consiglio e/o dalla Commissione:

— Relazione periodica 2000 della Commissione sui progressi della Bulgaria verso l'adesione (COM(2000) 701 — C5-0601/2000 — 1997/2179(COS))

deferimento merito: AFET
parere: BUDG, CONT, LIBE, ITRE, EMPL, AGRI, CULT, AFCO, FEMM e commissioni interessate

— Relazione periodica 2000 della Commissione sui progressi di Cipro verso l'adesione (COM(2000) 702 — C5-0602/2000 — 1997/2171(COS))

deferimento merito: AFET
parere: BUDG, CONT, LIBE, ITRE, EMPL, AFCO, FEMM e commissioni interessate

— Relazione periodica 2000 della Commissione sui progressi della Repubblica Ceca verso l'adesione (COM(2000) 703 — C5-0603/2000 — 1997/2180(COS))

deferimento merito: AFET
parere: BUDG, CONT, LIBE, ECON, JURI, ITRE, EMPL, AGRI, RETT, CULT, AFCO, FEMM e commissioni interessate

— Relazione periodica 2000 della Commissione sui progressi della Estonia verso l'adesione (COM(2000) 704 — C5-0604/2000 — 1997/2177(COS))

deferimento merito: AFET
parere: BUDG, CONT, LIBE, JURI, ITRE, EMPL, AGRI, RETT, CULT, AFCO, FEMM e commissioni interessate

— Relazione periodica 2000 della Commissione sui progressi della Ungheria verso l'adesione (COM(2000) 705 — C5-0605/2000 — 1997/2175(COS))

deferimento merito: AFET
parere: BUDG, CONT, LIBE, ECON, JURI, ITRE, EMPL, AGRI, RETT, CULT, FEMM e commissioni interessate

— Relazione periodica 2000 della Commissione sui progressi della Lettonia verso l'adesione (COM(2000) 706 — C5-0606/2000 — 1997/2176(COS))

deferimento merito: AFET
parere: BUDG, CONT, LIBE, ITRE, EMPL, AGRI, CULT, AFCO, FEMM e commissioni interessate

— Relazione periodica 2000 della Commissione sui progressi della Lituania verso l'adesione (COM(2000) 707 — C5-0607/2000 — 1997/2178(COS))

deferimento merito: AFET
parere: BUDG, CONT, LIBE, ITRE, EMPL, AGRI, CULT, AFCO, FEMM e commissioni interessate

— Relazione periodica 2000 della Commissione sui progressi di Malta verso l'adesione (COM(2000) 708 — C5-0608/2000 — 1999/2029(COS))

deferimento merito: AFET
parere: BUDG, CONT, LIBE, ITRE, EMPL, AGRI, RETT, CULT, AFCO, FEMM e commissioni interessate

— Relazione periodica 2000 della Commissione sui progressi della Polonia verso l'adesione (COM(2000) 709 — C5-0609/2000 — 1997/2174(COS))

deferimento merito: AFET
parere: BUDG, CONT, LIBE, ECON, JURI, ITRE, EMPL, AGRI, RETT, CULT, AFCO, FEMM e commissioni interessate

— Relazione periodica 2000 della Commissione sui progressi della Romania verso l'adesione (COM(2000) 710 — C5-0610/2000 — 1997/2172(COS))

deferimento merito: AFET
parere: BUDG, CONT, LIBE, ITRE, EMPL, AGRI, CULT, AFCO, FEMM e commissioni interessate

— Relazione periodica 2000 della Commissione sui progressi della Slovacchia verso l'adesione (COM(2000) 711 — C5-0611/2000 — 1997/2173(COS))

deferimento merito: AFET
parere: BUDG, CONT, LIBE, ITRE, EMPL, AGRI, CULT, AFCO, FEMM e commissioni interessate

— Relazione periodica 2000 della Commissione sui progressi della Slovenia verso l'adesione (COM(2000) 712 — C5-0612/2000 — 1997/2181(COS))

deferimento merito: AFET
parere: BUDG, CONT, LIBE, ITRE, EMPL, AGRI, RETT, CULT, AFCO, FEMM e commissioni interessate

— Relazione periodica 2000 della Commissione sui progressi della Turchia verso l'adesione (COM(2000) 713 — C5-0613/2000 — 2000/2014(COS))

deferimento merito: AFET
parere: BUDG, CONT, LIBE, ITRE, EMPL, AGRI, CULT, AFCO, FEMM e commissioni interessate

— Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela penale degli interessi finanziari della Comunità (COM(2001) 272 — C5-0225/2001 — 2001/0115(COD))

deferimento merito: CONT
parere: LIBE, JURI

base giuridica: articolo 280, paragrafo 4, trattato CE

— Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (COM(2001) 321 — C5-0232/2001 — 2000/0142(COD))

deferimento merito: FEMM
parere: ITRE, EMPL

base giuridica: articolo 141, paragrafo 3, trattato CE

— Parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva del Consiglio 95/53/CE che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e le direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e 1999/29/CE nel settore dell'alimentazione animale (COM(2001) 324 — C5-0237/2001 — 2000/0068(COD))

deferimento merito: ENVI
parere: AGRI

base giuridica: articolo 152 trattato CE

— Proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (COM(2001) 181 — C5-0248/2001 — 2001/0091(CNS))

deferimento merito: LIBE
parere: AFET, JURI, EMPL

base giuridica: articolo 63 trattato CE

— Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (COM(2001) 253 — C5-0249/2001 — 2001/0104(CNS))

deferimento merito: JURI
parere: BUDG

base giuridica: articolo 283 trattato CE

— Proposta di direttiva del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo (COM(2001) 127 — C5-0250/2001 — 2001/0074(CNS))

deferimento merito: LIBE
parere: JURI, EMPL

base giuridica: articolo 63 trattato CE

Giovedì 14 giugno 2001

— Proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione del quarto emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (COM(2001) 249 — C5-0251/2001 — 2001/0101(CNS))

deferimento merito: ENVI

base giuridica: articolo 174, paragrafo 4, trattato CE, articolo 133, trattato CE, articolo 300, paragrafi 2 e 3, trattato CE

— Parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 78/548/CEE del Consiglio (COM(2001) 312 — C5-0252/2001 — 1998/0277(COD))

deferimento merito: JURI
parere: ITRE, RETT

base giuridica: articolo 95 trattato CE

— Parere della commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (COM(2001) 330 — C5-0253/2001 — 1999/0152(COD))

deferimento merito: LIBE
parere: CONT, ECON, JURI

base giuridica: articolo 95 trattato CE

— Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un quadro generale di riferimento per le iniziative comunitarie destinate ad agevolare l'attuazione di uno spazio giudiziario europeo in materia civile (COM(2001) 221 — C5-0254/2001 — 2001/0109(CNS))

deferimento merito: LIBE
parere: BUDG, JURI

base giuridica: articolo 61 trattato CE

4. Prodotti agricoli originari dei DOM, Azzorre, Madera e Canarie (misure specifiche) * (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, quattro relazioni.

L'on. Martínez Martínez illustra le sue relazioni, presentate a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, sulle:

— proposte di regolamento del Consiglio che modifica, per quanto concerne le misure in materia strutturale:

1. il regolamento (CEE) 3763/91, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (COM(2000) 774 — C5-0748/2000 — 2000/0307(CNS));

2. il regolamento (CEE) 1600/92, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (COM(2000) 774 — C5-0749/2000 — 2000/0308(CNS));

3. il regolamento (CEE) 1601/92, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (COM(2000) 774 — C5-0750/2000 — 2000/0309(CNS))

(A5-0195/2001).

— proposte di regolamento del Consiglio:

1. recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli (COM(2000) 791 — C5-0744/2000 — 2000/0313(CNS));

2. recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (COM(2000) 791 e COM(2001) 156 — C5-0745/2000 — 2000/0314(CNS));

3. recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (COM(2000) 791 — C5-0746/2000 — 2000/0316(CNS));
4. recante modifica del regolamento (CE) 1254/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (COM(2000) 791 — C5-0747/2000 — 2000/0317(CNS))

(A5-0197/2001).

L'on. Poignant illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per la pesca, sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (COM(2000) 774 — C5-0751/2000 — 2000/0310(CNS)) (A5-0189/2001).

La on. Fraga Estévez illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per la pesca, sulla proposta di regolamento del Consiglio recante deroga di talune disposizioni del regolamento (CE) 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali della Comunità nel settore della pesca (COM(2001) 62 — C5-0077/2001 — 2001/0035(CNS)) (A5-0190/2001).

Intervengono gli onn. Sánchez García, relatore per parere della commissione RETT, Costa Neves, relatore per parere della commissione BUDG, Cunha, a nome del gruppo PPE-DE, Fruteau, a nome del gruppo PSE, McKenna, a nome del gruppo Verts/ALE, Figueiredo, a nome del gruppo GUE/NGL, Van Dam, a nome del gruppo EDD, Lang, gruppo TDI, Souchet, non iscritto, Varela Suanzes-Carpegna, Miguélez Ramos, Sudre, Casaca, Fernández Martín e Medina Ortega e il commissario Fischler.

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID W. MARTIN

Vicepresidente

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivi punti 14, 15, 16 e 17*.

*

* *

La Presidenza comunica che le discussioni iscritte all'ordine del giorno riprenderanno subito dopo il turno di votazioni (con la relazione Graefe zu Baringdorf — A5-0184/2001).

Intervengono gli onn. Balfe, questore, il quale, riferendosi agli interventi della mattina su questo argomento *(vedi punto 2)*, lamenta il fatto che i questori non siano stati consultati in merito alla nuova gestione dell'agenzia di viaggio del Parlamento, e Corrie, il quale, in considerazione del brusio presente in Aula prima del turno di votazioni e delle condizioni in cui i commissari sono costretti a esprimersi, suggerisce di prevedere una sospensione di 5 minuti della seduta prima dell'inizio del turno di votazioni.

TURNO DI VOTAZIONI

5. **Fondi strutturali ***** (procedura senza discussione) (votazione)

Raccomandazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo, sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (COM(2000) 774 — C5-0752/2000 — 2000/0306(AVC)) (A5-0164/2001) (relatore: on. Markov)
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA (procedura del parere conforme):

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ed esprime quindi parere conforme *(punto 1 dei «Testi approvati»)*.

Giovedì 14 giugno 2001

6. Organizzazione dell'orario di lavoro nel settore del trasporto su strada ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura Hughes – A5-0196/2001
(Richiesta la maggioranza qualificata)

Richiedendo questa votazione una maggioranza qualificata di 311 voti, la Presidenza fa procedere a una verifica elettronica delle presenze (presenti 436 deputati).

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO 5919/1/2001 – C5-0134/2001 – 1998/0319(COD):

Emendamenti approvati: 3, 5, 9, 11, 16 in blocco; 1 con VE (361 favorevoli, 77 contrari, 12 astenuti); 6; 10; 12; 13; 14 con VE (324 favorevoli, 113 contrari, 25 astenuti); 15; 17; 18 (prima parte); 18 (seconda parte); 19; 20; 21; 22; 2; 4;

Emendamenti respinti: 8 con VE (218 favorevoli, 217 contrari, 13 astenuti); 25; 26; 7 con VE (237 favorevoli, 227 contrari, 10 astenuti); 24 con VE (271 favorevoli, 190 contrari, 9 astenuti); 23 con votazione per AN (Bushill-Matthews e altri)

Richieste di votazioni distinte: emendamenti 1, 6, 8, 10, 13, 14 (ELDR); 8 (PPE-DE); 12, 15, 17, 19, 20, 21, 22 (UEN); 8, 14 (Verts/ALE)

Votazioni per parti separate:

Emendamento 18 (UEN):
prima parte: testo senza i termini «l'attuazione … dei lavoratori»
seconda parte: tali termini

La Presidenza dichiara approvata la posizione comune così modificata *(punto 2 dei «Testi approvati»)*.

7. Attrezzature di lavoro ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura Skinner – A5-0156/2001
(Richiesta la maggioranza qualificata)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO 5766/2/2001 – C5-0135/2001 – 1998/0327(COD):

La Presidenza dichiara approvata la posizione comune *(punto 3 dei «Testi approvati»)*.

8. Monitoraggio, controllo ed informazioni sul traffico marittimo ***I (votazione)

Relazione Sterckx – A5-0208/2001
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(2000) 802 – C5-0700/2000 – 2000/0325(COD):

Emendamenti approvati: 1-10, 12-18, 20-28 in blocco; 11 (seconda parte); 19

Emendamenti respinti: 11 (prima parte) con VE (139 favorevoli, 325 contrari, 11 astenuti); 29; 30 con VE (230 favorevoli, 242 contrari, 5 astenuti); 31 con votazione per AN (Verts/ALE)

Votazioni per parti separate:

emendamento 11 (PSE):
prima parte: fino a «presente direttiva»
seconda parte: resto

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata *(punto 4 dei «Testi approvati»)*.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa *(punto 4 dei «Testi approvati»)*.

9. Agenzia europea per la sicurezza marittima ***I (votazione)

Relazione Mastorakis – A5-0205/2001
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(2000) 802 – C5-0702/2000 – 2000/0327(COD):

Emendamenti approvati: 1-3, 7, 10, 14-17 in blocco; 4; 5; 6; 8; 11; 9; 22; 23 con VE (260 favorevoli, 201 contrari, 9 astenuti); 12; 25 con VE (314 favorevoli, 147 contrari, 13 astenuti);

Emendamenti respinti: 18 con votazione per AN (PSE); 26; 19; 21 con VE (227 favorevoli, 243 contrari, 8 astenuti); 28; 20 con VE (183 favorevoli, 287 contrari, 9 astenuti); 27 con votazione per AN (Verts/ALE); 29; 24

Emendamento decaduto: 13

Richieste di votazioni distinte: emendamenti 4, 5, 8, 11 (ELDR); 6 (PSE)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata *(punto 5 dei «Testi approvati»)*.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa *(punto 5 dei «Testi approvati»)*.

10. Fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee ***I (votazione)

Relazione Esclopé – A5-0201/2001
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(2000) 802 – C5-0701/2000 – 2000/0326(COD):

Emendamenti approvati: 1 con votazione per AN (EDD); 2 (prima parte); 2 (seconda parte); 3; 4; 5 (prima parte), 5 (seconda parte); 6; 8 (prima parte); 8 (seconda parte); 9; 11; 12 (prima parte); 12 (seconda parte) con votazione per AN (Verts/ALE); 13 con votazione per AN (EDD); 14 con votazione per AN (EDD); 15; 16; 17; 18 con votazione per AN (ELDR); 21; 22 con votazione per AN (ELDR); 23 (prima parte); 23 (seconda parte); 24; 25; 26; 27; 28; 32; 7; 10 (prima parte); 10 (seconda parte); 44; 51 con votazione per AN (Verts/ALE); 20 con votazione per AN (EDD); 29 e 31 (fusi) con votazione per AN (EDD); 30; 33

Emendamenti respinti: 19 con votazione per AN (EDD); 34-38 e 41 in blocco; 39 con votazione per AN (EDD); 40 con votazione per AN (EDD); 50; 53; 43 con VE (124 favorevoli, 349 contrari, 10 astenuti); 54 con VE (224 favorevoli, 242 contrari, 18 astenuti); 55 con VE (221 favorevoli, 244 contrari, 8 astenuti); 56; 45 con votazione per AN (EDD); 42; 57 con votazione per AN (EDD); 52 (prima parte) con votazione per AN (EDD, Verts/ALE); 52 (seconda parte) con votazione per AN (EDD, Verts/ALE); 46; 47 con votazione per AN (ELDR); 48 con VE (127 favorevoli, 341 contrari, 11 astenuti); 49 con votazione per AN (EDD)

Emendamenti fusi: 29 e 31

Elementi di testo approvati con votazione per AN: articolo 8, paragrafo 1 (EDD)

Richieste di votazioni distinte: emendamenti 3, 9, 11, 15, 28 e 32 (EDD); 1, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 26 e 27 (ELDR); 19 (Verts/ALE, PPE-DE)

Votazioni per parti separate:

emendamento 2 (ELDR):
prima parte: testo senza i termini «e di sostanze pericolose e nocive»
seconda parte: tali termini

emendamento 5 (ELDR):
prima parte: testo senza i termini «e di sostanze pericolose e nocive»
seconda parte: resto

emendamento 8 (ELDR):
prima parte: testo senza le due soppressioni dei termini «di idrocarburi»
seconda parte: questi termini

emendamento 12 (Verts/ALE):
prima parte: testo senza i termini «esclusi i materiali nucleari»
seconda parte: tali termini

emendamento 23 (ELDR):
prima parte: fino a «a tal fine»
seconda parte: resto

emendamento 10 (ELDR):
prima parte: fino a «dal diritto comunitario»
seconda parte: resto

emendamento 52 (ELDR):
prima parte: testo senza i termini «o di sostanze nocive o pericolose»
seconda parte: tali termini

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata *(punto 6 dei «Testi approvati»)*.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa *(punto 6 dei «Testi approvati»)*.

11. Segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile ***I (votazione)

Relazione Collins – A5-0203/2001
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(2000) 847 – C5-0764/2000 – 2000/0343(COD):

Emendamenti approvati: 1, 2, 4, 8, 10 e 11 in blocco; 3 con VE (257 favorevoli, 175 contrari, 13 astenuti); 5; 7; 12

Emendamenti respinti: 9; 6; 13 con VE (211 favorevoli, 242 contrari, 18 astenuti)

Richieste di votazioni distinte: emendamenti 5, 7 (ELDR); 3, 6, 9 (PSE)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata *(punto 7 dei «Testi approvati»)*.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa *(punto 7 dei «Testi approvati»)*.

12. Protezione dei suini * (votazione)

Relazione Busk – A5-0210/2001
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(2001) 20 – C5-0039/2001 – 2001/0021(CNS):

Emendamenti approvati: 2-10, 13, 15-18, 20-24, 26-33 in blocco; 1 con VE (344 favorevoli, 97 contrari, 15 astenuti); 11; 19; 25

Emendamenti respinti: 36 con VE (157 favorevoli, 294 contrari, 11 astenuti); 37; 35 con votazione per AN (EDD)

Emendamento decaduto: 38

Emendamenti non posti in votazione (articolo 140, paragrafo 1, lettera d) del regolamento): 12, 14

Richieste di votazioni distinte: emendamenti 1, 11 (PSE)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata *(punto 8 dei «Testi approvati»)*.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa *(punto 8 dei «Testi approvati»)*.

13. Assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo * (votazione)

Relazione Brok — A5-0209/2001
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI DECISIONE COM(2001) 81 — C5-0138/2001 — 2001/0045(CNS):

Emendamenti approvati: 2-15 in blocco, 1

Emendamenti ritirati: 16; 17

Interventi:

— l'on. Brok, relatore, ha chiesto al firmatario dell'emendamento 17 di ritirare il suo emendamento a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1; l'on. Folias, firmatario dell'emendamento a nome del gruppo PPE-DE, ha accettato tale richiesta.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata *(punto 9 dei «Testi approvati»)*.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa *(punto 9 dei «Testi approvati»)*.

14. Prodotti agricoli provenienti dai DOM, Azzorre, Madera, Canarie (misure in materia strutturale recanti misure specifiche) * (votazione)

Relazione Martínez Martínez — A5-0195/2001
(Richiesta la maggioranza semplice)

1. PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(2000) 774 — C5-0748/2000 — 2000/0307(CNS):

Emendamenti approvati: 1, 2, 4-7, 9-11 in blocco, 8

Emendamento non posto in votazione (articolo 140, paragrafo 1, lettera d) del regolamento): 3

Richiesta di votazione distinta: emendamento 8 (Verts/ALE)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata *(punto 10 dei «Testi approvati»)*.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa *(punto 10 dei «Testi approvati»)*.

2. PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(2000) 774 — C5-0749/2000 — 2000/0308(CNS):

Emendamenti approvati: 12, 13, 15, 16, 19-21, 23 in blocco; 17; 18

Emendamenti non posti in votazione (articolo 140, paragrafo 1, lettera d) del regolamento): 14, 22

Richieste di votazioni distinte: emendamenti 17; 18 (Verts/ALE)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata *(punto 10 dei «Testi approvati»)*.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa *(punto 10 dei «Testi approvati»)*.

Giovedì 14 giugno 2001

3. PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(2000) 774 — C5-0750/2000 — 2000/0309(CNS):

Emendamenti approvati: 24, 25, 27-29, 32, 34, 35 in blocco; 30; 31

Emendamenti non posti in votazione (articolo 140, paragrafo 1, lettera d) del regolamento): 26, 33

Richieste di votazioni distinte: emendamenti 30; 31 (Verts/ALE)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata *(punto 10 dei «Testi approvati»).*

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa *(punto 10 dei «Testi approvati»).*

15. Prodotti agricoli originari dei DOM, Azzorre, Madera e Canarie (azioni specifiche) * (votazione)

Relazione Martínez Martínez — A5-0197/2001
(Richiesta la maggioranza semplice)

1. PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(2000) 791 — C5-0744/2000 — 2000/0313(CNS):

Emendamenti approvati: 1-14, 16-31, 33-41 in blocco; 15; 32

Richieste di votazioni distinte: emendamenti 15; 32 (Verts/ALE)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata *(punto 11 dei «Testi approvati»).*

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa *(punto 11 dei «Testi approvati»).*

2. PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(2000) 791 e COM(2001) 156 — C5-0745/2000 — 2000/0314(CNS):

Emendamenti approvati: 42-60, 62-100, 104-107, 109, 110 in blocco, 61; 102; 103

Emendamento annullato: 101

Emendamento non posto in votazione (articolo 140, paragrafo 1, lettera d) del regolamento): 108

Richieste di votazioni distinte: emendamenti 61, 102, 103 (Verts/ALE)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata *(punto 11 dei «Testi approvati»).*

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa *(punto 11 dei «Testi approvati»).*

3. PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(2000) 791 — C5-0746/2000 — 2000/0316(CNS):

Emendamenti approvati: 111-126, 128-153, 156, 158-163 in blocco, 127; 154; 155

Emendamento non posto in votazione (articolo 140, paragrafo 1, lettera d) del regolamento): 157

Richieste di votazioni distinte: emendamenti 127, 154, 155 (Verts/ALE)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata *(punto 11 dei «Testi approvati»).*

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa *(punto 11 dei «Testi approvati»).*

4. PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(2000) 791 — C5-0747/2000 — 2000/0317(CNS):

Emendamenti approvati: 164-167 in blocco

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata *(punto 11 dei «Testi approvati»)*.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa *(punto 11 dei «Testi approvati»)*.

16. Azioni strutturali nel settore della pesca (modifica del regolamento che definisce modalità e condizioni) * (votazione)

Relazione Poignant — A5-0189/2001
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(2000) 774 — C5-0751/2000 — 2000/0310(CNS):

Emendamenti approvati: 1 e 2 in blocco, 3 con VE (342 favorevoli, 90 contrari, 15 astenuti); 4; 5; 7; 6 con votazione per AN (Verts/ALE); 8

Richieste di votazioni distinte: emendamenti 3; 5 (Verts/ALE); 3; 4 (ELDR)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata *(punto 12 dei «Testi approvati»)*.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa *(punto 12 dei «Testi approvati»)*.

17. Azioni strutturali nel settore della pesca (deroghe al regolamento che definisce modalità e condizioni) * (votazione)

Relazione Fraga Estévez — A5-0190/2001
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(2001) 62 — C5-0077/2001 — 2001/0035(CNS):

Emendamento approvato: 1

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata *(punto 13 dei «Testi approvati»)*.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa *(punto dei 13 «Testi approvati»)*.

18. Sviluppo del servizio esterno (votazione)

Relazione Galeote Quecedo — A5-0199/2001
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Emendamenti approvati: 7; 1 con VE (372 favorevoli, 56 contrari, 17 astenuti); 2; 3; 4; 5; 6

Intervento:

— l'on. Galeote Quecedo, relatore, ha proposto, a nome del gruppo PPE-DE, un emendamento orale al paragrafo 28 volto ad aggiungere dopo i termini «personale supplementare» i termini «di cui ai paragrafi 3 e 12». La Presidenza ha constatato che non vi erano obiezioni alla presa in considerazione di tale emendamento orale.
A seguito dell'approvazione di tale emendamento orale, l'on. Sakellariou ha ritirato la richiesta di votazione per parti separate relativa al paragrafo 3 presentata dal suo gruppo.

Giovedì 14 giugno 2001

Richieste di votazioni distinte: considerando C, K, paragrafo 16 (UEN)

Votazioni per parti separate:

Paragrafo 12 (PSE):
prima parte: testo senza i termini «o la creazione di posti supplementari»: approvata
seconda parte: tali termini: approvata

Il Parlamento approva la risoluzione *(punto 14 dei «Testi approvati»)*.

19. Approvvigionamento petrolifero dell'Unione (votazione)

Relazione Linkohr — A5-0163/2001
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Emendamenti approvati: 2, 3, 7, 8 (prima parte); 8 (seconda parte) con VE (260 favorevoli, 171 contrari, 7 astenuti); 1; 4; 10 con VE (246 favorevoli, 167 contrari, 6 astenuti)

Emendamenti respinti: 6 (prima parte) con VE (203 favorevoli, 210 contrari, 21 astenuti); 6 (seconda parte) con VE (122 favorevoli, 283 contrari, 25 astenuti); 9; 5 con VE (193 favorevoli, 224 contrari, 10 astenuti)

Richieste di votazioni distinte: paragrafi 8, 11, 13, 14, 15, 16, 22, 26, 28, 29 (PSE); 8, 11, 12, 15 (Verts/ALE); 8 (ELDR, EDD);

Paragrafi approvati con VE: 8 (211 favorevoli, 200 contrari, 13 astenuti); 11 (213 favorevoli, 199 contrari, 14 astenuti); 12 (214 favorevoli, 206 contrari, 18 astenuti)

Paragrafi respinti: 15; 16 con VE (183 favorevoli, 227 contrari, 24 astenuti); 26; 29

Votazioni per parti separate:

Considerando E (PPE-DE):
prima parte: fino a «un'ulteriore stabilità»: approvata
seconda parte: resto: approvata con VE (221 favorevoli, 176 contrari, 31 astenuti)

Considerando F (PPE-DE):
prima parte: fino a «impiego di finestre migliori»: approvata
seconda parte: resto: approvata con VE (229 favorevoli, 171 contrari, 28 astenuti)

Emendamento 8 (PSE):
prima parte: fino a «importazioni energetiche dell'UE»
seconda parte: resto

Paragrafo 10 (PPE-DE):
prima parte: fino a «sul mercato energetico»: approvata
seconda parte: resto: approvata

Emendamento 6 (PPE-DE, ELDR):
prima parte: fino a «fin dal 1997»
seconda parte: resto

Paragrafo 13 (PPE-DE):
prima parte: fino a «consolidamento di bilancio»: approvata con VE (374 favorevoli, 37 contrari, 19 astenuti)
seconda parte: resto: approvata con VE (224 favorevoli, 173 contrari, 21 astenuti)

Paragrafo 19 (Verts/ALE):
prima parte: testo senza i termini «sebbene … fabbisogno di energia»: approvata
seconda parte: tali termini: approvata

Paragrafo 28 (PPE-DE):
prima parte: testo fino a «medicinali»: approvata
seconda parte: resto: respinta con VE (121 favorevoli, 300 contrari, 2 astenuti)

Con VE (318 favorevoli, 59 contrari, 26 astenuti), il Parlamento approva la risoluzione *(punto 15 dei «Testi approvati»)*.

*

* *

Dichiarazioni di voto:

Hanno fatto dichiarazioni di voto orali i seguenti deputati:

— Raccomandazione per la seconda lettura Hughes — A5-0196/2001
onn. Fatuzzo; Kauppi; MacCormick

— Raccomandazione per la seconda lettura Skinner — A5-0156/2001
on. Fatuzzo

— Relazione Sterckx — A5-0208/2001
on. Ortuondo Larrea, a nome del gruppo Verts/ALE

— Relazione Mastorakis — A5-0205/2001
on. Fatuzzo

— Relazione Collins — A5-0203/2001
on. Fatuzzo

— Relazione Martínez Martínez — A5-0197/2001
on. Fatuzzo

— Relazione Linkohr — A5-0163/2001
on. Fatuzzo

Si sono iscritti per rilasciare dichiarazioni di voto per iscritto i seguenti deputati:

— Raccomandazione per la seconda lettura Hughes — A5-0196/2001
onn. Markov, a nome del gruppo GUE/NGL; Sacrédeus, Bushill-Matthews; Meijer; Vachetta e Krivine; Figueiredo; Laguiller, Bordes, Cauquil

— Raccomandazione per la seconda lettura Skinner — A5-0156/2001
onn. Sacrédeus; Skinner; Malmström, Paulsen, Olle Schmidt

— Relazione Sterckx — A5-0208/2001
onn. Souchet; Vachetta, Krivine; Laguiller, Bordes, Cauquil, Blak, Thorning-Schmidt, Lund

— Relazione Mastorakis — A5-0205/2001
onn. Vachetta, Krivine, Blak, Thorning-Schmidt, Lund

— Relazione Esclopé — A5-0201/2001
onn. Vachetta, Krivine, Souchet

— Relazione Collins — A5-0203/2001
on. Markov, a nome del gruppo GUE/NGL

— Relazione Busk — A5-0210/2001
onn. Lulling; Meijer; Figueiredo

— Relazione Brok — A5-0209/2001
onn. Laguiller, Bordes, Cauquil

— Relazione Martínez Martínez — A5-0195/2001
onn. Marques; Laguiller, Bordes, Cauquil, Costa Neves, Sturdy

— Relazione Martínez Martínez — A5-0197/2001
onn. Marques; Laguiller, Bordes, Cauquil

— Relazione Poignant — A5-0189/2001
on. Marques

Giovedì 14 giugno 2001

— Relazione Fraga Estévez — A5-0190/2001
on. Figueiredo

— Relazione Galeote Quecedo — A5-0199/2001
on. Sacrédeus

— Relazione Linkohr — A5-0163/2001
onn. Sandbæk, Bonde; Thomas-Mauro; Laguiller, Bordes, Cauquil

Correzioni di voto:

I seguenti deputati hanno desiderato cosí votare:

— Raccomandazione per la seconda lettura Hughes — A5-0196/2001

  — emendamento 8
  astenuto: on. Eurig Wyn

  — emendamento 14
  astenuto: on. Eurig Wyn

  — emendamento 23
  favorevole: on. Eurig Wyn
  astenuto: on. Manders

  — tutti gli emendamenti
  contraria: on. Kauppi

— Relazione Esclopé — A5-0201/2001

  — emendamento 22
  contraria: on. Attwooll

  — emendamento 39
  contrario: on. Sylla

  — emendamento 57
  contrario: on. Skinner

  — emendamento 52
  contraria: on. Carlotti

  — emendamento 49
  favorevole: on. Kauppi

— Relazione Busk — A5-0210/2001

  — emendamento 35
  favorevole: on. Ferrer
  contrari: onn. Echerer; Goepel
  astenuto: on. Hyland

— Relazione Linkohr — A5-0163/2001

  — emendamento 10
  contrario: on. Sylla

FINE DELLA VOTAZIONE SU PROBLEMI DI ATTUALITÁ

20. Regime di sostegno diretto nel quadro della PAC * (discussione)

L'on. Graefe zu Baringdorf illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1259/1999 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune (COM(2000) 841 — C5-0762/2000 — 2000/0335(CNS)) (A5-0184/2001).

Intervengono gli onn. Cunha, a nome del gruppo PPE-DE, Rodríguez Ramos, a nome del gruppo PSE, Jové Peres, a nome del gruppo GUE/NGL, Hyland, a nome del gruppo UEN, Pesälä, Patakis e Figueiredo, il commissario Fischler e l'on. Graefe zu Baringdorf, relatore, il quale rivolge una domanda alla Commissione alla quale il commissario Fischler risponde.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 40*

(La seduta è sospesa alle 13.05 e ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA DELL'ON. JAMES PROVAN

Vicepresidente

PROBLEMI DI ATTUALITÁ E URGENTI

L'ordine del giorno reca le discussioni su problemi d'attualità, urgenti e di notevole rilevanza *(per i titoli e gli autori delle proposte di risoluzione, vedi processo verbale del 12 giugno 2001, punto 4).*

21. Convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, cinque proposte di risoluzione (B5-0434, 0436, 0446, 0454 e 0462/2001).

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Posselt, Wiersma, McKenna.

Interviene il commissario Byrne.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 31*

22. Situazione nella Repubblica centrafricana (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, cinque proposte di risoluzione (B5-0431, 0437, 0447, 0455 e 0463/2001).

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Haarder, il quale deplora inoltre la scarsa presenza in Aula durante la discussione su problemi di attualità e verosimilmente anche durante il turno di votazioni che seguirà e chiede che l'Ufficio di presidenza sia investito della questione (la Presidenza prende atto di tale richiesta) e Morillon.

Intervengono gli onn. Cauquil, a nome del gruppo GUE/NGL e Johan Van Hecke, a nome del gruppo PPE-DE, il commissario Byrne e l'on. Sylla.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 32*

23. Diritti umani

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, ventinove proposte di risoluzione (B5-0430, 0438, 0448, 0456, 0464, 0439, 0449, 0457, 0465, 0472, 0422, 0425, 0440, 0450, 0466, 0471, 0433, 0441, 0451, 0458, 0467, 0423, 0424, 0427, 0429, 0442, 0452, 0459 e 0468/2001).

Guatemala

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Lagendijk, González Álvarez, Haarder, Pomés Ruiz e Van den Berg.

Brogli elettorali nel Ciad

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Sylla, Van den Bos, Bowis, van den Berg e Maes.

Interviene l'on. Martínez Martínez, a nome del gruppo PSE.

Giovedì 14 giugno 2001

Egitto

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Dupuis, Fraisse, Van den Bos e Boumediene-Thiery.

Intervengono gli onn. Hugues Martin, a nome del gruppo PPE-DE, Dary, a nome del gruppo PSE, Bordes, a nome del gruppo GUE/NGL, Belder, a nome del gruppo EDD, e Purvis.

Malesia

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Haarder, Posselt.

Afghanistan

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Dupuis, Sörensen, Fraisse, Thors, Thomas Mann e Vattimo.

Interviene l'on. Tannock, a nome del gruppo PPE-DE.

Interviene il commissario Byrne sull'insieme del punto «Diritti umani».

Interviene l'on. Dupuis.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivi punti 33, 34, 35, 36 e 37*

24. Nepal (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, sei proposte di risoluzione (B5-0426, 0428, 0435, 0443, 0460 e 0469/2001).

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Dupuis, Messner, Thomas Mann e Fruteau.

Interviene il commissario Byrne.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 38*

25. Situazione in Angola (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, sei proposte di risoluzione (B5-0432, 0444, 0445, 0453, 0461 e 0470/2001).

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Maes, Miranda, Ribeiro e Castro, Thors, Coelho e Soares.

Interviene il commissario Byrne.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 39*

FINE DELLA DISCUSSIONE SU PROBLEMI DI ATTUALITÁ

26. Protezione civile in caso di emergenza * (discussione)

La on. González Álvarez illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario per il coordinamento degli interventi della protezione civile in caso di emergenza (COM(2000) 593 — C5-0543/2000 — 2000/0248(CNS)) (A5-0180/2001).

Interviene il commissario Fischler.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 41*

PRESIDENZA DELL'ON. GERARD ONESTA

Vicepresidente

27. Misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica * (discussione)

La on. Redondo Jiménez illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (COM(2000) 462 — C5-0493/2000 — 2000/0214(CNS)) (A5-0143/2001).

Intervengono gli onn. Stevenson, a nome del gruppo PPE-DE, Kindermann, a nome del gruppo PSE, Maes, a nome del gruppo Verts/ALE, Van Dam, a nome del gruppo EDD, e Nicholson e il commissario Byrne.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 42*

28. Accordo di pesca CEE/Repubblica federale islamica delle Comore * (discussione)

L'on. Pérez Royo illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per la pesca, sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore, per il periodo dal 28 febbraio 2001 al 27 febbraio 2004 (COM(2001) 173 — C5-0144/2001 — 2001/0088(CNS)) (A5-0192/2001).

Intervengono l'on. McCartin, a nome del gruppo PPE-DE e il commissario Fischler.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 43*

(La seduta è sospesa alle 18.10, in attesa del turno di votazioni, e ripresa alle 18.30)

29. Composizione del Parlamento

La Presidenza informa il Parlamento che le autorità italiane competenti hanno notificato in data odierna che gli onn. Paolo Bartolozzi, Mario Borghezio, Massimo Enrico Corsaro, Domenico Mennitti, Paolo Pastorelli, Giacomo Santini sono stati nominati deputati al Parlamento, in sostituzione rispettivamente degli onn. Berlusconi, Bossi, Fini, Viceconte, Buttiglione, Sgarbi con decorrenza odierna.

Porge il benvenuto ai nuovi colleghi e ricorda il disposto dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento.

Giovedì 14 giugno 2001

30. Composizione delle commissioni

Su richiesta del gruppo PPE-DE, il Parlamento ratifica le nomine seguenti:

- commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa: on. Sartori
- commissione per i bilanci: on. Madelin al posto dell'on. Hortefeux
- commissione per i problemi economici e monetari: on. Andria al posto della on. Sartori, on. Hortefeux al posto dell'on. Madelin
- commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori: on. Santini al posto della on. De Sarnez
- commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport: on. De Sarnez.

L'on. Andria non è più membro della commissione per lo sviluppo e la cooperazione.

Interviene l'on. MacCormick.

TURNO DI VOTAZIONI

PROBLEMI DI ATTUALITA' E URGENTI
(Richiesta la maggioranza semplice)

31. Convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0434, 0436, 0446, 0454 e 0462/2001

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC B5-0434/2001 (in sostituzione delle proposte di risoluzione B5-0434, 0436, 0446, 0454 e 0462/2001):

presentata dagli onn.:
Cushnahan, Posselt, a nome del gruppo PPE-DE
Wiersma, Van den Berg, a nome del gruppo PSE
Newton Dunn, a nome del gruppo ELDR
McKenna, Lucas, Lagendijk, Maes, MacCormick, Schroedter, Wuori, Isler Béguin, a nome del gruppo Verts/ALE
Marset Campos, Morgantini, Brie, Herman Schmid, Seppänen, a nome del gruppo GUE/NGL

Il Parlamento approva la risoluzione *(punto 16 dei «Testi approvati»)*.

32. Situazione nella Repubblica centrafricana (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0431, 0437, 0447, 0455, 0463/2001

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC B5-0431/2001 (in sostituzione delle proposte di risoluzione B5-0431, 0437, 0447, 0455, 0463/2001):

presentata dagli onn.:
Morillon e Bowis, a nome del gruppo PPE-DE
Van den Berg, Sauquillo Pérez del Arco e Carlotti, a nome del gruppo PSE
Van den Bos, a nome del gruppo ELDR
Rod, Isler Béguin e Maes, a nome del gruppo Verts/ALE
Sylla e Miranda, a nome del gruppo GUE/NGL

Il Parlamento approva la risoluzione *(punto 17 dei «Testi approvati»)*.

33. Diritti umani: Guatemala (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0430, 0438, 0448, 0456 e 0464/2001

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC B5-0430/2001 (in sostituzione delle proposte di risoluzione B5-0430, 0438, 0448, 0456 e 0464/2001):

presentata dagli onn.:
Salafranca Sánchez-Neyra, a nome del gruppo PPE-DE
Van den Berg, Seguro, Fava, Díez González, a nome del gruppo PSE
Gasòliba i Böhm, Sanders-ten Holte, Sánchez García, a nome del gruppo ELDR
Frassoni, Lipietz, Nogueira Román, a nome del gruppo Verts/ALE
Di Lello Finuoli, González Álvarez, Frahm, Sjöstedt, Cossutta, a nome del gruppo GUE/NGL

Emendamenti approvati: 1 con VE (60 favorevoli, 50 contrari, 1 astenuto); 2

Il Parlamento approva la risoluzione *(punto 18 dei «Testi approvati»)*.

34. Diritti umani: Brogli elettorali nel Ciad (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0439, 0449, 0457, 0465 e 0472/2001

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC B5-0439/2001 (in sostituzione delle proposte di risoluzione B5-0439, 0449, 0457, 0465 e 0472/2001):

presentata dagli onn.:
Bowis e Morillon, a nome del gruppo PPE-DE
Carlotti, Martínez Martínez e Van den Berg, a nome del gruppo PSE
Van den Bos, a nome del gruppo ELDR
Maes, Rod e Isler Béguin, a nome del gruppo Verts/ALE
Sylla, Miranda e Manisco, a nome del gruppo GUE/NGL

Interventi:

— la on. Maes ha proposto, a nome del gruppo Verts/ALE, tre emendamenti orali, appoggiati dai gruppi PPE-DE, PSE e ELDR, intesi a:
al considerando I, sostituire i termini «deve ratificare» con i termini «ha ratificato»;
al paragrafo 3, redigere il testo nel modo seguente: «rileva che l'elezione del Presidente Idriss Deby è stata ratificata dalla Corte costituzione del Ciad il 13 giugno 2001»;
introdurre un nuovo paragrafo 10 bis così redatto: «chiede alla Commissione di esaminare la possibilità di applicare la procedura di consultazione conformemente all'articolo 96 della convenzione di Cotonou».
L'on. Sylla è in seguito intervenuto su tali emendamenti.
La Presidenza ha constatato che non vi erano obiezioni alla presa in considerazione di tali emendamenti orali che sono stati inseriti nel testo della risoluzione.

Il Parlamento approva la risoluzione *(punto 19 dei «Testi approvati»)*.

35. Diritti umani: Egitto (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0422, 0425, 0440, 0450, 0466 e 0471/2001

(Le proposte di risoluzione B5-0422 e 0425/2001 sono state ritirate)
(l'on. Purvis ha ritirato la sua firma dalla proposta di risoluzione comune)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC B5-0440/2001 (in sostituzione delle proposte di risoluzione B5-0440, 0450, 0466 e 0471/2001):

presentata dagli onn.:
Hugues Martin, a nome del gruppo PPE-DE
Van den Berg, a nome del gruppo PSE
Van den Bos, Malmström e Thors, a nome del gruppo ELDR
Boumediene-Thiery, Piétrasanta, Cohn-Bendit e Frassoni, a nome del gruppo Verts/ALE

Boudjenah e Uca, a nome del gruppo GUE/NGL
Bonino, Dupuis, Pannella, Dell'Alba, Cappato e Della Vedova

Il Parlamento approva la risoluzione *(punto 20 dei «Testi approvati»)*.

36. Diritti umani: Malaysia (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0433, 0441, 0451, 0458 e 0467/2001

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC B5-0433/2001 (in sostituzione delle proposte di risoluzione B5-0433, 0441, 0451, 0458 e 0467/2001):

presentata dagli onn.:
Cushnahan e Posselt, a nome del gruppo PPE-DE
Ford, a nome del gruppo PSE
Maaten, a nome del gruppo ELDR
McKenna, a nome del gruppo Verts/ALE
Vinci, a nome del gruppo GUE/NGL

Il Parlamento approva la risoluzione *(punto 21 dei «Testi approvati»)*.

37. Diritti umani: Afghanistan (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0423, 0424, 0427, 0429, 0442, 0452, 0459, 0468/2001

(Le proposte di risoluzione B5-0423 e 0424/2001 sono state ritirate)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC B5-0427/2000 (in sostituzione delle proposte di risoluzione B5-0427, 0429, 0442, 0452, 0459 e 0468/2001):

presentata dagli onn.:
Thomas Mann e Tannock, a nome del gruppo PPE-DE
Van den Berg e Vattimo, a nome del gruppo PSE
Malmström e Thors, a nome del gruppo ELDR
Jillian Evans, Gahrton, Hautala, Elisabeth Schroedter, Sörensen, Wuori, Boumediene-Thiery, Auroi, Frassoni, Breyer, McKenna e Buitenweg, a nome del gruppo Verts/ALE
Fraisse, Uca, Morgantini, González Álvarez, Figueiredo e Eriksson, a nome del gruppo GUE/NGL
Muscardini, a nome del gruppo UEN

Emendamento approvato: 2

Emendamento respinto: 1

Votazioni per parti separate:

Paragrafo 6 (Verts/ALE):
prima parte: testo senza i termini «non riflette i veri valori e le idee dell'Islam che»: approvata
seconda parte: tali termini: approvata

Il Parlamento approva la risoluzione *(punto 22 dei «Testi approvati»)*.

38. Nepal (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0426, 0428, 0435, 0443, 0460 e 0469/2001

(La proposta di risoluzione B5-0426/2001 è stata ritirata)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC B5-0428/2001 (in sostituzione delle proposte di risoluzione B5-0428, 0435, 0443, 0460, 0469/2001):

presentata dagli onn.:
Thomas Mann e Tannock, a nome del gruppo PPE-DE
Fruteau e Aparicio Sánchez, a nome del gruppo PSE

Messner, Lambert e Lucas, a nome del gruppo Verts/ALE
Vinci, a nome del gruppo GUE/NGL
Collins e Muscardini, a nome del gruppo UEN
Dupuis, Pannella, Bonino, Dell'Alba, Cappato, Turco e Della Vedova

Emendamento respinto: 1

Il Parlamento approva la risoluzione *(punto 23 dei «Testi approvati»).*

39. Situazione in Angola (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0432, 0444, 0445, 0453, 0461 e 0470/2001

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B5-0432/2001:

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B5-0444/2001:

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC B5-0445/2001 (in sostituzione delle proposte di risoluzione B5-0445, 0453, 0461 e 0470/2001):

presentata dagli onn.:
Coelho e Cunha, a nome del gruppo PPE-DE
Soares, Carrilho e Van den Berg, a nome del gruppo PSE
Van den Bos, a nome del gruppo ELDR
Ribeiro e Castro e Queiró, a nome del gruppo UEN

Emendamento approvato: 1 con VE (63 favorevoli, 52 contrari, 0 astenuti)

Emendamenti respinti: 2 con votazione per AN (GUE/NGL); 3 con votazione per AN (GUE/NGL); 4 con votazione per AN (GUE/NGL)

Elementi del testo votati con votazione per AN: considerando G, H, paragrafi 1, 4 (UEN)

Interventi:

- l'on. Ribeiro e Castro ha segnalato che al paragrafo 6 era opportuno sostituire i termini «3 milioni» con «4 milioni». La Presidenza ha constatato che non vi erano obiezioni a tale emendamento orale di ordine tecnico.
- l'on. Swoboda, a nome del gruppo PSE, ha presentato un emendamento orale volto a inserire un nuovo paragrafo 5 bis in sostituzione degli emendamenti 2, 3 e 4, così redatto: «condanna tutti i massacri commessi contro la popolazione civile dalle forze militari presenti». La Presidenza ha constatato che dodici deputati si opponevano alla presa in considerazione di tale emendamento orale, che per tale ragione non è stato accolto.

Il Parlamento approva la risoluzione *(punto 24 dei «Testi approvati»).*

FINE DELLA VOTAZIONE SU PROBLEMI DI ATTUALITÁ

40. Regime di sostegno diretto nel quadro della PAC * (votazione)

Relazione Graefe zu Baringdorf – A5-0184/2001
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(2000) 841 – C5-0762/2000 – 2000/0335(CNS):

Emendamenti approvati: 1 e 4 in blocco; 2; 3

Emendamento respinto: 5

Richieste di votazioni distinte: emendamenti 2, 3 (ELDR)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata *(punto 25 dei «Testi approvati»)*.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa *(punto 25 dei «Testi approvati»)*.

41. Protezione civile in caso di emergenza * (votazione)

Relazione González Álvarez — A5-0180/2001
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI DECISIONE COM(2000) 593 — C5-0543/2000 — 2000/0248(CNS):

Emendamenti approvati: 1-5, 7-21, 23, 24, 26-35, 37, 39-41 in blocco; 44; 45 (prima parte); 22; 46; 42 con VE (58 favorevoli, 55 contrari, 0 astenuti); 43 con VE (60 favorevoli, 55 contrari, 0 astenuti); 36

Emendamento respinto: 45 (seconda parte)

Emendamenti non posti in votazione (articolo 140, paragrafo 1, lettera d) del regolamento): 6, 25, 38

Votazioni per parti separate:

Emendamento 45 (PSE):
prima parte: fino a «un'azione a monte»
seconda parte: resto

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata *(punto 26 dei «Testi approvati»)*.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa *(punto 26 dei «Testi approvati»)*.

42. Misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica * (votazione)

Relazione Redondo Jiménez — A5-0143/2001
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(2000) 462 — C5-0493/2000 — 2000/0214(CNS):

Emendamenti approvati: 1-12, 14-26 e 29-32 in blocco; 13; 33; 37; 28

Emendamenti respinti: 34 con VE (51 favorevoli, 60 contrari, 0 astenuti); 35 con votazione per AN (EDD); 36 con VE (48 favorevoli, 63 contrari, 5 astenuti)

Emendamento decaduto: 27

Richiesta di votazione distinta: emendamento 13 (ELDR)

Interventi:

— l'on. Graefe zu Baringdorf, presidente della commissione AGRI, ha precisato che, in caso di approvazione, l'emendamento 37 si sarebbe aggiunto all'emendamento 33.
L'on. Goepel ha suffragato tale precisazione.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata *(punto 27 dei «Testi approvati»)*.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Con votazione per AN (EDD), il Parlamento approva la risoluzione legislativa *(punto 27 dei «Testi approvati»)*.

43. Accordo di pesca CEE/Repubblica federale islamica delle Comore * (votazione)

Relazione Pérez Royo – A5-0192/2001
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(2001) 173 – C5-0144/2001 – 2001/0088(CNS):

Emendamenti approvati: 1-6 in blocco;

Emendamento respinto: 7

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata *(punto 28 dei «Testi approvati»)*.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa *(punto 28 dei «Testi approvati»)*.

*

* *

Interviene l'on. Fatuzzo.

Dichiarazioni di voto:

Si è iscritto per rilasciare una dichiarazione di voto per iscritto il seguente deputato:

– Relazione Redondo Jiménez – A5-0143/2001
  – on. Meijer

Correzioni di voto:

I seguenti deputati hanno desiderato cosí votare:

– Proposta di risoluzione RC B5-0445/2001 – Angola
  – Considerando G e H
    favorevole: on. Kratsa-Tsagaropoulou
  – Paragrafo 4
    favorevoli: onn. Ribeiro e Castro, Schleicher
  – Emendamento 2
    contraria: on. Kratsa-Tsagaropoulou
  – Emendamento 4
    contrario: on. Ribeiro e Castro

  La on. Cauquil non ha partecipato alla votazione sui considerando G e H della proposta di risoluzione comune sull'Angola.

FINE DELLA VOTAZIONE SU PROBLEMI DI ATTUALITÁ

44. Competenza delle commissioni – Delega del potere deliberante alle commissioni (articolo 62 del regolamento) – Autorizzazione a elaborare relazioni d'iniziativa – Procedura Hughes/Hughes rafforzata

Autorizzazione a elaborare relazioni d'iniziativa

Con lettera in data 11 aprile 2001, la Presidente del Parlamento ha chiesto alla commissione giuridica e per il mercato interno di redigere una relazione generale sull'immunità parlamentare in Italia e la prassi adottata dalle autorità italiane in materia, alla luce delle procedure giudiziarie aperte da queste ultime a carico di alcuni deputati europei.
(REG 012099)

Giovedì 14 giugno 2001

Con lettera in data 4 dicembre 2000, la Presidente del Parlamento ha invitato la commissione per gli affari costituzionali a prendere in considerazione eventuali modifiche al regolamento che si renderebbero necessarie in seguito all'approvazione da parte della Conferenza dei presidenti, il 16 novembre 2000, di alcune proposte di calendario per l'esame delle priorità politiche nonché dei programmi legislativo e di lavoro della Commissione.
(REG 012110)

Competenza delle commissioni

La commissione RETT è competente per parere sulla:

— Divisione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri (INI 012024)
(Competente per il merito: AFCO, già competenti per parere: JURI, AFET)

Delega del potere deliberante alle commissioni (articolo 62 del regolamento)

A norma dell'articolo 62 del regolamento, sono state deferite alle seguenti commissioni, con potere deliberante:

— Commissione EMPL:

  — Relazione finale concernente l'attuazione della prima fase del programma d'azione comunitario Leonardo da Vinci (1995-1999)
  (INI 012069)
  (Competenti per parere: CONT, CULT, FEMM)
  (A seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 5/4/2001)

— Commissione CULT:

  — Memorandum sull'istruzione e la formazione per tutto l'arco della vita
  (SEC(2000) 1832 — C5-0192/2001 — 2001/2088 (COS))
  (Competente per parere: EMPL)
  (A seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 5/4/2001)

Procedura Hughes/Hughes rafforzata

— relazione della commissione ECON su:

  — direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'intermediazione assicurativa
  (COM(2000) 511 — C5-0484/2000 — 2000/0213(COD))
  (Competenti per parere: ENVI, JURI)
  Procedura Hughes rafforzata tra ECON e JURI, conformemente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 7 giugno 2001

— relazione della commissione JURI su:

  — regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di principi contabili internazionali
  (COM(2001) 80 — C5-0061/2001 — 2001/0044(COD))
  (Competente per parere: ECON)
  Procedura Hughes rafforzata tra JURI e ECON, conformemente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 7 giugno 2001

— relazione della commissione FEMM su:

  — mutilazioni genitali femminili
  (INI 012035)
  (Competenti per parere: DEVE, LIBE)
  Procedura Hughes tra FEMM e LIBE, conformemente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 13 giugno 2001

45. **Dichiarazioni scritte** (articolo 51 del regolamento)

La Presidenza comunica che la dichiarazione scritta n. 2/2001 non ha raccolto il numero di firme necessario e pertanto decade, a norma dell'articolo 51, paragrafo 5, del regolamento.

Conformemente all'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento, la Presidenza comunica al Parlamento il numero di firme raccolto dalle dichiarazioni iscritte nel registro previsto da tale articolo:

N. del documento	Primo firmatario	Firme
2/2001	Stihler, Maaten, Grossetête e Hautala	36
3/2001	Cohn-Bendit, Duff, Lamassoure, Leinen e Papayannakis	124
4/2001	Ribeiro e Castro	31
5/2001	Gahrton	33
6/2001	Isler Béguin, Rod, Rocard e Flemming	59
7/2001	Brie, Frahm, Lagendijk, Theorin e Wiersma	42

46. Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta

La Presidenza ricorda che, conformemente all'articolo 148, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Comunica che, con l'accordo del Parlamento, trasmetterà sin d'ora ai destinatari i testi approvati nel corso della presente seduta.

47. Calendario delle prossime sedute

La Presidenza ricorda che le prossime sedute si terranno dal 2 al 5 luglio 2001.

48. Interruzione della sessione

La Presidenza dichiara interrotta la sessione del Parlamento europeo.

La seduta è tolta alle 19.00.

Julian Priestley
Segretario generale

Nicole Fontaine
Presidente

Giovedì 14 giugno 2001

ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Abitbol, Adam, Ahern, Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Andersson, Andreasen, Andrews, Andria, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bastos, Beazley, Belder, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Bethell, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Bordes, van den Bos, Boselli, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Breyer, Brie, Brok, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cauquil, Caveri, Cederschiöld, Cercas, Cerdeira Morterero, Chichester, Clegg, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Cornillet, Corrie, Cossutta, Costa Neves, Coûteaux, Cox, Crowley, Cunha, Cushnahan, van Dam, Damião, Darras, Dary, Daul, Davies, De Clercq, Dell'Alba, Della Vedova, Dell'Utri, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deva, De Veyrac, Díez González, Dimitrakopoulos, Di Pietro, Doorn, Dover, Doyle, Ducarme, Duff, Duhamel, Dupuis, Dybkjær, Ebner, Echerer, Elles, Esclopé, Esteve, Ettl, Evans Jillian, Evans Jonathan, Evans Robert J.E., Färm, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferreira, Ferrer, Ferri, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flautre, Flesch, Florenz, Folias, Fontaine, Ford, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Galeote Quecedo, Gallagher, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gawronski, Gebhardt, Gemelli, Ghilardotti, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, González Álvarez, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Haarder, Hager, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hautala, Hazan, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herzog, Hieronymi, Hoff, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Karamanou, Karas, Karlsson, Katiforis, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Kuntz, van der Laan, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lambert, Lang, Lange, Langen, Laschet, Lavarra, Lechner, Lehne, Le Pen, Liese, Linkohr, Lisi, Ludford, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Madelin, Maes, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Mann Erika, Mann Thomas, Marchiani, Marinho, Marini, Marinos, Markov, Marques, Marset Campos, Martelli, Martens, Martin Hans-Peter, Martin Hugues, Martinez, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Mennea, Menrad, Messner, Miguélez Ramos, Miller, Miranda, Mombaur, Moraes, Morgantini, Morillon, Müller Emilia Franziska, Mulder, Murphy, Muscardini, Musotto, Myller, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Novelli, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Olsson, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Ortuondo Larrea, Paasilinna, Pacheco Pereira, Paciotti, Pack, Papayannakis, Parish, Pasqua, Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Piecyk, Pirker, Pittella, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rocard, Rod, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Ruffolo, Rutelli, Sacconi, Sacrédeus, Saïfi, Saint-Josse, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez García, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santini, Santkin, Sartori, Savary, Sbarbati, Scallon, Scapagnini, Scarbonchi, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Schmid Gerhard, Schmid Herman, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Schröder Ilka, Schröder Jürgen, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Simpson, Skinner, Smet, Soares, Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sylla, Tajani, Tannock, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Turchi, Turco, Uca, Vachetta, Väyrynen, Valdivielso de Cué, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Volcic, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiebenga, Wieland, Wiersma, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener, Zrihen

Giovedì 14 giugno 2001

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

Raccomandazione Hughes A5-0196/2001
Emendamento 23

Favorevoli: 260

EDD: Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Cossutta

NI: Berthu, Garaud, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer, Souchet, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Madelin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Perry, Pirker, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Kindermann, Swiebel

TDI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Le Pen, Turco

UEN: Andrews, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland, Marchiani, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Verts/ALE: Hudghton, MacCormick

Contrari: 210

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Farage, Titford

ELDR: Dybkjær

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bordes, Brie, Cauquil, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Morgantini, Papayannakis, Schmid Herman, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Pérez Álvarez

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, Darras, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten,

Giovedì 14 giugno 2001

Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

TDI: Gobbo, Speroni

UEN: Nobilia

Verts/ALE: Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori

Astensioni: 6

EDD: Abitbol, Coûteaux, Krarup

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

Verts/ALE: Wyn

Relazione Sterckx A5-0208/2001
Emendamento 31

Favorevoli: 223

EDD: Bonde, Krarup, Sandbæk

ELDR: Dybkjær

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bordes, Brie, Cauquil, Cossutta, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Schmid Herman, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

TDI: Gobbo, Speroni

Verts/ALE: Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 257

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, Attwooll, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Souchet, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Madelin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

TDI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Turco

UEN: Andrews, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland, Marchiani, Nobilia, Pasqua, Segni, Turchi

Astensioni: 8

EDD: Farage, Titford

NI: Garaud

TDI: de Gaulle, Gollnisch, Lang, Le Pen

UEN: Ribeiro e Castro

Relazione Mastorakis A5-0205/2001
Emendamento 18

Favorevoli: 237

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Krarup, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Dybkjær

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Brie, Cossutta, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Morgantini, Papayannakis, Schmid Herman, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Daul, Grossetête, Martin Hugues, Sudre, Vlasto

Giovedì 14 giugno 2001

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

TDI: de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, Le Pen, Speroni

Verts/ALE: Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 243

ELDR: Andreasen, Attwooll, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Berthu, Souchet, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Madelin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

TDI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Turco

UEN: Andrews, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland, Marchiani, Nobilia, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Astensioni: 7

EDD: Abitbol, Coûteaux, Farage, Titford

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller

Giovedì 14 giugno 2001

Relazione Mastorakis A5-0205/2001
Emendamento 27

Favorevoli: 71

EDD: Bonde, Krarup, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Brie, Cossutta, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Schmid Herman, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Costa Neves

TDI: Gobbo, Speroni

Verts/ALE: Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 403

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, Attwooll, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer, Souchet, Varaut

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Madelin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marinos, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Novelli, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella,

Giovedì 14 giugno 2001

Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

TDI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Le Pen, Turco

UEN: Andrews, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland, Marchiani, Nobilia, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Astensioni: 5

EDD: Farage, Titford

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller

Relazione Esclopé A5-0201/2001
Emendamento 1

Favorevoli: 421

ELDR: Ducarme, Dybkjær, Sanders-ten Holte

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bordes, Brie, Cauquil, Cossutta, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Morgantini, Papayannakis, Schmid Herman, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer, Souchet, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hortefeux, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Madelin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marinos, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Bullmann, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Sornosa

Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

TDI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, Le Pen, Speroni, Turco

UEN: Andrews, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland, Marchiani, Nobilia, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Verts/ALE: Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 54

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, Attwooll, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sbarbati, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

PPE-DE: Pirker, Sacrédeus

Astensioni: 8

EDD: Bonde, Farage, Krarup, Sandbæk, Titford

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Garaud

Relazione Esclopé A5-0201/2001
Emendamento 12, seconda parte

Favorevoli: 385

ELDR: Ducarme, Dybkjær

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Brie, Cossutta, Figueiredo, Frahm, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Morgantini, Papayannakis, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Gorostiaga Atxalandabaso, Souchet, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Madelin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marinos, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel,

Giovedì 14 giugno 2001

Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

TDI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, Le Pen, Speroni, Turco

UEN: Andrews, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland, Marchiani, Nobilia, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Verts/ALE: Rühle

Contrari: 102

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Krarup, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bordes, Cauquil, Fraisse, Laguiller, Patakis

NI: Garaud, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Sacrédeus

Verts/ALE: Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 3

EDD: Farage, Titford

GUE/NGL: Schmid Herman

Relazione Esclopé A5-0201/2001
Emendamento 13

Favorevoli: 464

ELDR: Andreasen, Attwooll, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bordes, Brie, Cauquil, Cossutta, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Schmid Herman, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer, Souchet, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Madelin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marinos, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wynn, Zrihen

TDI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, Le Pen, Speroni, Turco

UEN: Andrews, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland, Marchiani, Nobilia, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Verts/ALE: Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 13

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

NI: Garaud

PPE-DE: Sacrédeus

Giovedì 14 giugno 2001

Astensioni: 5

EDD: Bonde, Farage, Krarup, Sandbæk, Titford

Relazione Esclopé A5-0201/2001
Emendamento 14

Favorevoli: 468

ELDR: Andreasen, Attwooll, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bordes, Brie, Cauquil, Cossutta, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Schmid Herman, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer, Souchet, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Madelin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marinos, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

TDI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, Le Pen, Speroni, Turco

UEN: Andrews, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland, Marchiani, Nobilia, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Verts/ALE: Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 13

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

NI: Garaud

PPE-DE: Sacrédeus

Astensioni: 5

EDD: Bonde, Farage, Krarup, Sandbæk, Titford

Relazione Esclopé A5-0201/2001
Emendamento 18

Favorevoli: 399

ELDR: Ducarme

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bordes, Brie, Cauquil, Cossutta, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Morgantini, Papayannakis, Schmid Herman, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer, Souchet, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Folias, Fourtou, Fraga Estevez, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marinos, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Díez González, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure,

Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

TDI: de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, Le Pen, Speroni, Turco

UEN: Andrews

Verts/ALE: Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 74

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, Attwooll, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Garaud

PPE-DE: Foster, Sacrédeus

TDI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland, Nobilia, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Astensioni: 8

EDD: Bonde, Farage, Krarup, Sandbæk, Titford

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

UEN: Marchiani

Relazione Esclopé A5-0201/2001
Emendamento 19

Favorevoli: 179

EDD: Abitbol, Bernié, Bonde, Butel, Coûteaux, Esclopé, Krarup, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Dybkjær

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Brie, Cossutta, Figueiredo, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Morgantini, Papayannakis, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Souchet, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Jackson, Sacrédeus

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,

Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

UEN: Gallagher

Verts/ALE: Voggenhuber

Contrari: 286

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, Attwooll, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Fraisse

NI: Garaud, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Madelin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marinos, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

TDI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gobbo, Speroni, Turco

UEN: Andrews, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Nobilia, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Verts/ALE: Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Wuori, Wyn

Astensioni: 15

EDD: Farage, Titford

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bordes, Cauquil, Frahm, Krivine, Laguiller, Patakis, Vachetta

NI: Berthu

TDI: de Gaulle, Gollnisch, Lang, Le Pen

Giovedì 14 giugno 2001

Relazione Esclopé A5-0201/2001
Emendamento 22

Favorevoli: 421

ELDR: Attwooll, Ducarme, Dybkjær

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Brie, Cossutta, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Morgantini, Papayannakis, Schmid Herman, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer, Souchet, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Madelin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marinos, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

TDI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Le Pen, Turco

UEN: Andrews, Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland, Marchiani, Nobilia, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Verts/ALE: Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 53

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Garaud

PPE-DE: Sacrédeus

Astensioni: 12

EDD: Bonde, Farage, Krarup, Sandbæk, Titford

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bordes, Cauquil, Laguiller, Patakis

TDI: Gobbo, Speroni

Relazione Esclopé A5-0201/2001
Emendamento 39

Favorevoli: 67

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Krarup, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bordes, Cauquil, Cossutta, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Souchet, Thomas-Mauro, Varaut

PSE: Karamanou, Obiols i Germà, Pittella, Sakellariou

TDI: de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, Le Pen, Speroni

UEN: Fitzsimons

Verts/ALE: Auroi, Boumediene-Thiery, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Lagendijk, Maes, Messner

Contrari: 405

ELDR: Andreasen, Attwooll, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Madelin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Müller

Giovedì 14 giugno 2001

Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Santkin, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

TDI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Turco

UEN: Andrews, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Gallagher, Marchiani, Nobilia, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Verts/ALE: Bouwman, Hautala, Isler Béguin, Jonckheer, Lambert, MacCormick, McKenna, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 10

EDD: Farage, Titford

GUE/NGL: Brie, Frahm, Kaufmann, Krivine, Schmid Herman, Vachetta

UEN: Hyland

Verts/ALE: Rühle

Relazione Esclopé A5-0201/2001
Articolo 8, paragrafo 1

Favorevoli: 422

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, Attwooll, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alavanos, Brie, Frahm, Fraisse

NI: Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Gahler, Galeote Quecedo,

García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, McCartin, Madelin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

TDI: Gollnisch

UEN: Andrews, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland, Marchiani, Nobilia, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Verts/ALE: Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 40

EDD: Abitbol, Bernié, Bonde, Butel, Coûteaux, Esclopé, Krarup, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Cossutta, Figueiredo, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Gorostiaga Atxalandabaso, Souchet, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Pomés Ruiz

UEN: Berlato

Astensioni: 13

EDD: Farage, Titford

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Kaufmann, Laguiller, Schmid Herman

NI: Garaud

TDI: de Gaulle, Gobbo, Lang, Le Pen, Speroni

Giovedì 14 giugno 2001

Relazione Esclopé A5-0201/2001
Emendamento 40

Favorevoli: 91

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Krarup, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Ducarme

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Brie, Cossutta, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Morgantini, Papayannakis, Schmid Herman, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Souchet, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Sacrédeus, Zacharakis

PSE: Carnero González, Corbey, Marinho

TDI: de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, Le Pen, Speroni

UEN: Berlato, Fitzsimons, Gallagher, Hyland

Verts/ALE: Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes

Contrari: 386

ELDR: Andreasen, Attwooll, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis

NI: Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Madelin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Bullmann, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo

Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

TDI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Turco

UEN: Camre, Caullery, Collins, Marchiani, Nobilia, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Verts/ALE: Onesta, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 9

EDD: Farage, Titford

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Krivine, Laguiller, Patakis, Vachetta

UEN: Crowley

Relazione Esclopé A5-0201/2001
Emendamento 51

Favorevoli: 271

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, Attwooll, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bordes, Brie, Cauquil, Cossutta, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Morgantini, Papayannakis, Schmid Herman, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer, Souchet, Thomas-Mauro, Varaut

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Désir, Díez González, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

TDI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gobbo, Speroni, Turco

Giovedì 14 giugno 2001

Verts/ALE: Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 207

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

NI: Garaud

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Madelin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Andrews, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland, Marchiani, Nobilia, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Astensioni: 9

EDD: Bonde, Farage, Krarup, Sandbæk, Titford

TDI: de Gaulle, Gollnisch, Lang, Le Pen

Relazione Esclopé A5-0201/2001
Emendamento 45

Favorevoli: 134

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Krarup, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Brie, Cossutta, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Morgantini, Papayannakis, Schmid Herman, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer, Souchet, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Sacrédeus

PSE: Adam, Balfe

TDI: Gobbo, Speroni

Verts/ALE: Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 339

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Madelin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

TDI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gollnisch, Turco

UEN: Andrews, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland, Marchiani, Nobilia, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Astensioni: 9

EDD: Farage, Titford

ELDR: Dybkjær

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller

TDI: de Gaulle, Lang, Le Pen

Giovedì 14 giugno 2001

Relazione Esclopé A5-0201/2001
Emendamento 20

Favorevoli: 475

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Krarup, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bordes, Brie, Cauquil, Cossutta, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Morgantini, Papayannakis, Schmid Herman, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer, Souchet, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Madelin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

TDI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, Le Pen, Speroni, Turco

UEN: Andrews, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland, Marchiani, Nobilia, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Verts/ALE: Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 2

PPE-DE: Kauppi, Keppelhoff-Wiechert

Astensioni: 2

EDD: Farage, Titford

Relazione Esclopé A5-0201/2001
Emendamento 57

Favorevoli: 77

ELDR: Ducarme

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bordes, Brie, Cauquil, Cossutta, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Schmid Herman, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PSE: Glante, Görlach, Marinho, Skinner

TDI: Gobbo, Speroni

Verts/ALE: Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 409

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Krarup, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Garaud, Souchet, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Madelin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

Giovedì 14 giugno 2001

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels, Gröner, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

TDI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Le Pen, Turco

UEN: Andrews, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland, Marchiani, Nobilia, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Astensioni: 2

EDD: Farage, Titford

Relazione Esclopé A5-0201/2001
Emendamento 52, prima parte

Favorevoli: 123

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, Attwooll, Busk, Caveri, Clegg, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bordes, Brie, Cauquil, Cossutta, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Schmid Herman, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer, Souchet, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Florenz

PSE: Ghilardotti, Paciotti

TDI: Gobbo, Speroni

Verts/ALE: Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Isler Béguin, Jonckheer, Lambert, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 353

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Gahler, Galeote Quecedo, García-

Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Madelin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

TDI: Cappato, Della Vedova, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Le Pen, Turco

UEN: Andrews, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland, Marchiani, Nobilia, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Astensioni: 6

EDD: Bonde, Farage, Krarup, Sandbæk, Titford

ELDR: Dybkjær

Relazione Esclopé A5-0201/2001
Emendamento 52, seconda parte

Favorevoli: 93

ELDR: Ducarme

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bordes, Brie, Cauquil, Cossutta, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Schmid Herman, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PSE: Carlotti, Carnero González, Fava, Ghilardotti, Görlach, Gröner, Hoff, Karlsson, Lange, Martínez Martínez, Mastorakis, Paciotti, Savary, Scarbonchi, Soares, Sousa Pinto, Zrihen

TDI: de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, Le Pen, Speroni

Giovedì 14 giugno 2001

Verts/ALE: Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 379

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, Attwooll, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Garaud, Souchet, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Averoff, Ayuso González, Banotti, Bastos, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Madelin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Campos, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Díez González, Duhamel, Ettl, Evans Robert J.E., Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Scheele, Schulz, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn

TDI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Turco

UEN: Andrews, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland, Marchiani, Nobilia, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Astensioni: 6

EDD: Bonde, Farage, Krarup, Sandbæk, Titford

PPE-DE: Hannan

Giovedì 14 giugno 2001

Relazione Esclopé A5-0201/2001
Emendamenti 29 e 31

Favorevoli: 477

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Krarup, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bordes, Brie, Cauquil, Cossutta, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Morgantini, Papayannakis, Schmid Herman, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Souchet, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Banotti, Bastos, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Madelin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

TDI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, Le Pen, Speroni, Turco

UEN: Andrews, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland, Marchiani, Nobilia, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Verts/ALE: Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Giovedì 14 giugno 2001

Contrari: 5

NI: Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Ayuso González

Astensioni: 3

EDD: Farage, Titford

PPE-DE: Sacrédeus

Relazione Esclopé A5-0201/2001
Emendamento 47

Favorevoli: 127

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, Attwooll, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bordes, Brie, Cauquil, Cossutta, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Morgantini, Papayannakis, Schmid Herman, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer, Souchet, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Sacrédeus

TDI: de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, Le Pen, Speroni

Verts/ALE: Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 350

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

NI: Hager

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Madelin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel,

Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

TDI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Turco

UEN: Andrews, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland, Marchiani, Nobilia, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Astensioni: 5

EDD: Bonde, Farage, Krarup, Sandbæk, Titford

Relazione Esclopé A5-0201/2001
Emendamento 49

Favorevoli: 129

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Krarup, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Brie, Cossutta, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Papayannakis, Schmid Herman, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Vatanen

TDI: Gobbo, Gollnisch, Speroni

Verts/ALE: Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 347

NI: Berthu, Souchet, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Deva,

Giovedì 14 giugno 2001

De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Madelin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

TDI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Turco

UEN: Andrews, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland, Marchiani, Nobilia, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Astensioni: 10

EDD: Farage, Titford

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller

PPE-DE: Sacrédeus, Suominen

TDI: de Gaulle, Lang, Le Pen

Relazione Busk A5-0210/2001
Emendamento 35

Favorevoli: 128

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

ELDR: Ducarme

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Cossutta, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Marset Campos, Morgantini, Patakis, Sylla, Uca, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Souchet, Thomas-Mauro

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Bastos, Brok, Cederschiöld, Coelho, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Dimitrakopoulos, Fatuzzo, Fernández Martín, Fiori, Fraga Estevez, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Hatzidakis, Liese, Lisi, Lulling, Marini, Martin Hugues, Mauro, Naranjo Escobar, Nisticò, Novelli, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Pacheco Pereira, Pérez Álvarez, Pomés Ruiz, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schwaiger, Stenmarck, Sudre, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Zappalà

PSE: Baltas, Berenguer Fuster, Carlotti, Carrilho, Caudron, Colom i Naval, Dary, Díez González, Ferreira, Fruteau, Garot, Gillig, Gröner, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Katiforis, Koukiadis, Lalumière, Malliori, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Napolitano, Obiols i Germà, Rocard, Rodríguez Ramos, Savary, Scarbonchi, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Van Brempt, Westendorp y Cabeza

TDI: de Gaulle, Gollnisch, Lang, Le Pen

UEN: Andrews, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Gallagher, Hyland, Nobilia, Segni, Turchi

Verts/ALE: Echerer

Contrari: 313

ELDR: Andreasen, Attwooll, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sbarbati, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Alavanos, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Meijer, Schmid Herman

NI: Berthu

PPE-DE: Andria, Banotti, Beazley, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Cornillet, Dell'Utri, Deprez, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Ferrer, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, Gargani, Glase, Gomolka, Goodwill, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Laschet, Lehne, Maat, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Oostlander, Pack, Parish, Perry, Pirker, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Santer, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Hecke, Van Orden, Vatanen, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Barón Crespo, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Bullmann, Campos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, Damião, Darras, De Rossa, Désir, Duhamel, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Görlach, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Scheele, Schulz, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

Verts/ALE: Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Giovedì 14 giugno 2001

Astensioni: 27

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Farage, Krarup, Sandbæk, Titford

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Krivine, Laguiller, Vachetta, Vinci

NI: Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Averoff, Bodrato, De Sarnez, Lechner, Madelin

TDI: Cappato, Della Vedova

Relazione Poignant A5-0189/2001
Emendamento 6

Favorevoli: 272

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Krarup, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bordes, Brie, Cauquil, Cossutta, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Schmid Herman, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer, Souchet, Thomas-Mauro

PPE-DE: Sacrédeus

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels, Gröner, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

UEN: Camre, Caullery, Collins, Hyland, Nobilia, Segni, Turchi

Verts/ALE: Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Wuori, Wyn

Contrari: 176

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estevez, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-

Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Hecke, Van Orden, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

Astensioni: 12

EDD: Farage, Titford

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

PPE-DE: Konrad, Varela Suanzes-Carpegna

TDI: Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Martelli, Turco

UEN: Marchiani

B5-0445/2001 − Risoluzione comune − Angola
Considerando G

Favorevoli: 113

EDD: Belder, van Dam

ELDR: Attwooll, van den Bos, Haarder, Ludford, Lynne, Mulder, Paulsen, Virrankoski

GUE/NGL: Bakopoulos, Brie, González Álvarez, Koulourianos, Markov, Meijer, Miranda, Sylla

NI: Berthu, Hager

PPE-DE: Avilés Perea, Bastos, Bowis, Bradbourn, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Coelho, Daul, Fatuzzo, Ferrer, Fiori, Fourtou, Fraga Estevez, Gahler, Goepel, Goodwill, Grossetête, Hatzidakis, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, McCartin, Mann Thomas, Martin Hugues, Menrad, Nicholson, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Redondo Jiménez, Sacrédeus, Schierhuber, Schleicher, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Sudre, Tannock, Thyssen, Van Hecke, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Zacharakis

PSE: Aparicio Sánchez, Cashman, Ettl, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Hoff, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Kindermann, Lage, Lavarra, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Rodríguez Ramos, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Swoboda, Van Lancker, Vattimo, Zrihen

UEN: Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Graefe zu Baringdorf, Lagendijk, MacCormick, Maes, Onesta, Sörensen, Staes, Wyn

Contrari: 2

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

Astensioni: 1

GUE/NGL: Cauquil

Giovedì 14 giugno 2001

B5-0445/2001 − Risoluzione comune − Angola
Considerando H

Favorevoli: 112

EDD: Belder, van Dam

ELDR: Attwooll, van den Bos, Haarder, Ludford, Lynne, Mulder, Paulsen, Virrankoski

GUE/NGL: Bakopoulos, Brie, González Álvarez, Koulourianos, Markov, Meijer, Miranda, Sylla

NI: Berthu, Hager

PPE-DE: Avilés Perea, Bastos, Bowis, Bradbourn, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Coelho, Daul, Fatuzzo, Ferrer, Fiori, Fourtou, Fraga Estevez, Gahler, Goepel, Goodwill, Grossetête, Hatzidakis, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, McCartin, Mann Thomas, Martin Hugues, Menrad, Nicholson, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Redondo Jiménez, Sacrédeus, Schierhuber, Schleicher, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Sudre, Tannock, Thyssen, Van Hecke, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Zacharakis

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Cashman, Ettl, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Hoff, van Hulten, Imbeni, Izquierdo Rojo, Kindermann, Lage, Lavarra, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Rodríguez Ramos, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Swoboda, Van Lancker, Vattimo, Zrihen

UEN: Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Graefe zu Baringdorf, Lagendijk, MacCormick, Maes, Onesta, Sörensen, Staes

Astensioni: 4

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bordes, Cauquil, Patakis

B5-0445/2001 − Risoluzione comune − Angola
Emendamento 2

Favorevoli: 32

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Brie, González Álvarez, Koulourianos, Markov, Meijer, Miranda, Patakis, Sylla

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Cashman, Ettl, Garot, Gillig, van Hulten, Martínez Martínez, Poos, Rodríguez Ramos, Scheele, Swoboda, Van Lancker, Zrihen

Verts/ALE: Graefe zu Baringdorf, Lagendijk, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Sörensen, Staes

Contrari: 81

EDD: Belder, van Dam

ELDR: Attwooll, van den Bos, Haarder, Ludford, Lynne, Mulder, Paulsen, Virrankoski

NI: Hager

PPE-DE: Avilés Perea, Bastos, Bowis, Bradbourn, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Coelho, Daul, Fatuzzo, Ferrer, Fiori, Fourtou, Fraga Estevez, Gahler, Goepel, Goodwill, Grossetête, Hatzidakis, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Kratsa-Tsagaropoulou, McCartin, Mann Thomas, Martin Hugues, Menrad, Nicholson, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Redondo Jiménez, Sacrédeus, Schierhuber, Schleicher, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Sudre, Tannock, Thyssen, Van Hecke, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Zacharakis

PSE: Ferreira, Fruteau, Gebhardt, Hoff, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Kindermann, Malliori, Mastorakis, Medina Ortega, Pérez Royo, Piecyk, Skinner, Soares, Souladakis, Vattimo

UEN: Ribeiro e Castro

Astensioni: 3

NI: Berthu

PSE: Lage, Schulz

B5-0445/2001 − Risoluzione comune − Angola
Paragrafo 1

Favorevoli: 103

ELDR: Attwooll, van den Bos, Haarder, Ludford, Lynne, Mulder, Paulsen, Virrankoski

GUE/NGL: Bakopoulos, Brie, González Álvarez, Koulourianos, Markov, Meijer, Miranda, Patakis, Sylla

NI: Berthu, Hager

PPE-DE: Avilés Perea, Bastos, Bowis, Bradbourn, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Coelho, Daul, Fatuzzo, Ferrer, Fiori, Fourtou, Fraga Estevez, Gahler, Goepel, Goodwill, Grossetête, Hatzidakis, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Kratsa-Tsagaropoulou, McCartin, Mann Thomas, Martin Hugues, Menrad, Nicholson, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Redondo Jiménez, Sacrédeus, Schierhuber, Schleicher, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Sudre, Tannock, Thyssen, Van Hecke, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Zacharakis

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Cashman, Ettl, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Hoff, Iivari, Imbeni, Lavarra, Martínez Martínez, Mastorakis, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Swoboda, Van Lancker, Vattimo, Zrihen

UEN: Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Graefe zu Baringdorf, Lagendijk, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Sörensen, Staes, Wyn

Contrari: 14

EDD: Belder, van Dam

GUE/NGL: Alyssandrakis

PSE: van Hulten, Izquierdo Rojo, Kindermann, Lage, Malliori, Medina Ortega, Rodríguez Ramos, Scheele, Skinner, Soares, Souladakis

Astensioni: 1

PSE: Schulz

B5-0445/2001 − Risoluzione comune − Angola
Emendamento 3

Favorevoli: 26

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Brie, González Álvarez, Koulourianos, Markov, Meijer, Miranda, Patakis, Sylla

PSE: Ettl, Gillig, Martínez Martínez, Poos, Scheele, Swoboda, Van Lancker

Verts/ALE: Graefe zu Baringdorf, Lagendijk, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Sörensen, Staes, Wyn

Contrari: 89

EDD: Belder, van Dam

ELDR: Attwooll, van den Bos, Haarder, Ludford, Lynne, Mulder, Paulsen, Virrankoski

Giovedì 14 giugno 2001

NI: Berthu, Hager

PPE-DE: Avilés Perea, Bastos, Bowis, Bradbourn, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Coelho, Daul, Fatuzzo, Ferrer, Fiori, Fourtou, Fraga Estevez, Gahler, Goepel, Goodwill, Grossetête, Hatzidakis, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Kratsa-Tsagaropoulou, McCartin, Mann Thomas, Martin Hugues, Menrad, Nicholson, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Redondo Jiménez, Sacrédeus, Schierhuber, Schleicher, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Sudre, Tannock, Thyssen, Van Hecke, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Zacharakis

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Hoff, van Hulten, Imbeni, Izquierdo Rojo, Kindermann, Lage, Malliori, Mastorakis, Medina Ortega, Pérez Royo, Piecyk, Rodríguez Ramos, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Vattimo, Zrihen

UEN: Ribeiro e Castro

B5-0445/2001 — Risoluzione comune — Angola
Paragrafo 4

Favorevoli: 110

EDD: Belder, van Dam

ELDR: Attwooll, van den Bos, Haarder, Ludford, Lynne, Mulder, Paulsen, Virrankoski

GUE/NGL: Bakopoulos, Brie, González Álvarez, Koulourianos, Markov, Meijer, Miranda, Sylla

NI: Berthu

PPE-DE: Avilés Perea, Bastos, Bowis, Bradbourn, Callanan, Camisón Asensio, Coelho, Daul, Fatuzzo, Ferrer, Fiori, Fourtou, Fraga Estevez, Gahler, Goepel, Goodwill, Grossetête, Hatzidakis, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Kratsa-Tsagaropoulou, McCartin, Mann Thomas, Martin Hugues, Menrad, Nicholson, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Redondo Jiménez, Sacrédeus, Schierhuber, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Sudre, Tannock, Thyssen, Van Hecke, Wenzel-Perillo, Wieland, Zacharakis

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Cashman, Ettl, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Hoff, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Kindermann, Lage, Lavarra, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Rodríguez Ramos, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Swoboda, Van Lancker, Vattimo, Zrihen

Verts/ALE: Graefe zu Baringdorf, Lagendijk, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Sörensen, Staes

Contrari: 6

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Hager

PPE-DE: Schleicher, von Wogau

UEN: Ribeiro e Castro

B5-0445/2001 — Risoluzione comune — Angola
Emendamento 4

Favorevoli: 33

ELDR: Attwooll, van den Bos, Haarder, Ludford, Lynne, Mulder, Paulsen, Virrankoski

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Brie, González Álvarez, Koulourianos, Markov, Meijer, Miranda, Patakis, Sylla

PSE: Ettl, Martínez Martínez, Poos, Scheele, Swoboda, Van Lancker

Verts/ALE: Graefe zu Baringdorf, Lagendijk, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Sörensen, Staes, Wyn

Contrari: 83

EDD: Belder, van Dam

NI: Berthu, Hager

PPE-DE: Avilés Perea, Bastos, Bowis, Bradbourn, Callanan, Camisón Asensio, Coelho, Daul, Fatuzzo, Ferrer, Fiori, Fourtou, Fraga Estevez, Gahler, Goepel, Goodwill, Grossetête, Hatzidakis, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Kratsa-Tsagaropoulou, McCartin, Mann Thomas, Martin Hugues, Menrad, Nicholson, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Redondo Jiménez, Sacrédeus, Schierhuber, Schleicher, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Sudre, Tannock, Thyssen, Van Hecke, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Zacharakis

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Cashman, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Hoff, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Kindermann, Lage, Malliori, Mastorakis, Medina Ortega, Pérez Royo, Piecyk, Rodríguez Ramos, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Vattimo, Zrihen

UEN: Ribeiro e Castro

Relazione Redondo Jimenez A5-0143/2001
Emendamento 35

Favorevoli: 50

EDD: Belder, van Dam

ELDR: van den Bos, Mulder

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

PPE-DE: Klamt, Klaß

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Cashman, Ettl, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Hoff, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Kindermann, Lage, Lavarra, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Rodríguez Ramos, Scheele, Schulz, Skinner, Souladakis, Swoboda, Van Lancker, Vattimo, Zrihen

Verts/ALE: Graefe zu Baringdorf, Lagendijk, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Sörensen, Staes, Wyn

Contrari: 63

ELDR: Attwooll, Haarder, Lynne, Virrankoski

GUE/NGL: Bakopoulos, Bordes, Brie, Cauquil, González Álvarez, Koulourianos, Markov, Meijer, Miranda, Sylla

PPE-DE: Avilés Perea, Bastos, Bowis, Bradbourn, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Coelho, Daul, Fatuzzo, Ferrer, Fiori, Fourtou, Fraga Estevez, Gahler, Goepel, Goodwill, Grossetête, Hatzidakis, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Knolle, McCartin, Mann Thomas, Martin Hugues, Menrad, Nicholson, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Redondo Jiménez, Sacrédeus, Schierhuber, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Sudre, Tannock, Thyssen, Van Hecke, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Zacharakis

UEN: Ribeiro e Castro

Astensioni: 2

ELDR: Paulsen

NI: Berthu

Giovedì 14 giugno 2001

Relazione Redondo Jimenez A5-0143/2001

Risoluzione

Favorevoli: 112

ELDR: Attwooll, van den Bos, Haarder, Lynne, Mulder, Paulsen, Virrankoski

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Bordes, Brie, Cauquil, González Álvarez, Koulourianos, Markov, Miranda, Patakis, Sylla

NI: Berthu

PPE-DE: Avilés Perea, Bastos, Bowis, Bradbourn, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Coelho, Daul, Fatuzzo, Ferrer, Fiori, Fourtou, Fraga Estevez, Gahler, Goepel, Goodwill, Grossetête, Hatzidakis, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Kratsa-Tsagaropoulou, McCartin, Mann Thomas, Martin Hugues, Menrad, Nicholson, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Redondo Jiménez, Sacrédeus, Schierhuber, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Sudre, Tannock, Thyssen, Van Hecke, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Zacharakis

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Cashman, Ettl, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Hoff, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Kindermann, Lage, Lavarra, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Rodríguez Ramos, Scheele, Schulz, Skinner, Souladakis, Swoboda, Van Lancker, Vattimo, Zrihen

UEN: Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Graefe zu Baringdorf, Lagendijk, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Sörensen, Staes, Wyn

Contrari: 3

EDD: Belder, van Dam

GUE/NGL: Meijer

Giovedì 14 giugno 2001

TESTI APPROVATI

1. Fondi strutturali *** (Procedura senza discussione)

A5-0164/2001

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (COM(2000) 774 – C5-0752/2000 – 2000/0306(AVC))

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2000) 774) [1],

– vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 161, paragrafo 1, del trattato CE (C5-0752/2000),

– visto l'articolo 86, paragrafo 1, del suo regolamento,

– visti la raccomandazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0164/2001),

1. esprime il suo parere conforme sulla proposta di regolamento del Consiglio;

2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

[1] GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 272.

2. Organizzazione dell'orario di lavoro nel settore del trasporto su strada ***II

A5-0196/2001

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano a titolo professionale operazioni mobili di autotrasporto (5919/1/2001 – C5-0134/2001 – 1998/0319(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la posizione comune del Consiglio (5919/1/2001 – C5-0134/2001) [1],

– vista la sua posizione in prima lettura [2] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1998) 662) [3],

– vista la proposta modificata (COM(2000) 754) [4]

– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

– visto l'articolo 80 del suo regolamento,

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0196/2001),

[1] GU C 142 del 15.5.2001, pag. 24.
[2] GU C 219 del 30.7.1999, pag. 235.
[3] GU C 43 del 17.2.1999, pag. 4.
[4] GU C 120 E del 24.4.2001, pag. 284.

Giovedì 14 giugno 2001

1. modifica come segue la posizione comune;

2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 1	
Titolo	
Direttiva 2001/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro ***delle persone*** che effettuano ***a titolo professionale*** operazioni ***mobili*** di autotrasporto	Direttiva 2001/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro ***dei lavoratori mobili*** che effettuano operazioni di autotrasporto ***e degli autotrasportatori autonomi***
Emendamento 2	
Considerando 8	
(8) Dato che gli autotrasportatori autonomi sono inclusi nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85, ma esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/104/CE, è opportuno escluderli provvisoriamente dal campo di applicazione della presente direttiva***, fermo restando che la Commissione valuterà le conseguenze di tale esclusione provvisoria***.	(8) Dato che gli autotrasportatori autonomi sono inclusi nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85, ma esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/104/CE, è opportuno escluderli provvisoriamente dal campo di applicazione della presente direttiva.
Emendamento 3	
Considerando 14	
(14) Occorre poter continuare ad applicare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85 concernenti il tempo di guida per i trasporti internazionali e nazionali di viaggiatori, diversi dai servizi di linea. ***L'orario di lavoro dei conducenti che effettuano tali trasporti potrebbe quindi superare, a determinate condizioni, la durata massima settimanale prevista dalla presente direttiva per i trasporti di merci e per i servizi di linea di trasporto delle persone***.	(14) Occorre poter continuare ad applicare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85 concernenti il tempo di guida per i trasporti internazionali e nazionali di viaggiatori, diversi dai servizi di linea, ***fino a quando detto regolamento non sarà stato sottoposto a revisione al fine di includere una definizione dell'orario di lavoro in linea con la presente direttiva.***
Emendamento 4	
Articolo 2, paragrafo 1	
1. La presente direttiva si applica ai lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro che partecipano ad attività di autotrasporto contemplate dal regolamento (CEE) n. 3820/85 oppure dall'accordo AETR.	1. La presente direttiva si applica ai lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro che partecipano ad attività di autotrasporto contemplate dal regolamento (CEE) n. 3820/85 oppure dall'accordo AETR ***e agli autotrasportatori autonomi stabiliti in uno Stato membro.***
Entro il … (*) la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, una valutazione delle conseguenze dell'esclusione temporanea degli autotrasportatori autonomi. Essa analizzerà in particolare gli effetti dell'esclusione degli autotrasportatori autonomi sulla sicurezza stradale, sulle condizioni di concorrenza, sulla struttura della professione nonché sugli aspetti sociali. In funzione dei risultati di tale analisi la Commissione potrà proporre le condizioni alle quali gli autotrasportatori autonomi, la cui definizione dovrà essere precisata, saranno soggetti alla presente direttiva entro il … (**).	***La presente direttiva non si applica agli autotrasportatori autonomi per i tre anni che seguono la scadenza del termine ultimo per la trasposizione della direttiva nel diritto interno degli Stati membri di cui all'articolo 14.***

(*) Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
(**) Sei anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Giovedì 14 giugno 2001

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 5

Articolo 2, paragrafo 4 bis (nuovo)

	4 bis. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenta una proposta di revisione del regolamento (CEE) n. 3820/85 allo scopo di ampliare il relativo campo di applicazione introducendo una definizione dell'orario di lavoro compatibile con la presente direttiva e per far sì che il regolamento si applichi a tutti i lavoratori mobili che effettuano operazioni di autotrasporto alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro e agli autotrasportatori autonomi.

Emendamento 6

Articolo 3, lettera a)

a) «orario di lavoro»: ***ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività ossia:***	a) «orario di lavoro»:
— ***il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In particolare tali operazioni comprendono:*** ***la*** guida, il carico e scarico, ***la*** supervisione della salita o discesa di passeggeri *dal veicolo*, ***la*** pulizia ***e la*** manutenzione tecnica del veicolo e ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza *del veicolo*, del carico e dei passeggeri;	— ***nel caso degli autotrasportatori autonomi, la presenza a disposizione e il periodo di tempo nel quale vengono espletate le seguenti attività:***
	i) guida;
	ii) carico e scarico;
	iii) controllo o supervisione della salita o discesa di passeggeri;
	iv) pulizia e manutenzione tecnica e ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo, del carico e dei passeggeri;
	v) ispezione del veicolo e sorveglianza delle operazioni di carico e scarico;
	vi) formalità amministrative di polizia, di dogana, di immigrazione ecc.;
	vii) collaborazione con la polizia, i funzionari doganali e i funzionari dei servizi di immigrazione per l'espletamento dei controlli previsti dalla legge;
	— ***nel caso di lavoratori mobili, il periodo di tempo compreso fra l'inizio e la fine dell'impegno lavorativo, ovvero di tutte le attività lavorative o della presenza a disposizione, computato al netto dei tempi di riposo intermedio;***
	nella fattispecie la attività comprendono:
	i) guida;
	ii) carico e scarico;
	iii) controllo o supervisione della salita o discesa di passeggeri;

Giovedì 14 giugno 2001

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	iv) pulizia e manutenzione tecnica e ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo, del carico e dei passeggeri;
	v) ispezione del veicolo e sorveglianza delle operazioni di carico e scarico;
	vi) formalità amministrative di polizia, di dogana, di immigrazione ecc.
	vii) mansioni amministrative;
— ***i periodi durante i quali*** il lavoratore mobile deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro, ***e non può, su istruzione del datore di lavoro, disporre liberamente del proprio tempo, in particolare durante i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate fra le parti sociali e/o definite dalla normativa degli Stati membri***.	***per «presenza a disposizione» si intende il periodo di tempo in cui*** il lavoratore mobile deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro, ***ove del caso su propria iniziativa, ed è generalmente occupato in compiti connessi all'attività di servizio;***
Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i riposi intermedi di cui all'articolo 5, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 e, fatte salve le clausole di indennizzazione o limitazione di tali periodi previste dalla normativa nazionale degli Stati membri o dai contratti di categoria, i tempi di disponibilità di cui alla lettera b) del presente articolo;	*sono* esclusi dal computo dell'orario di lavoro i riposi intermedi di cui all'articolo 5, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 e, fatte salve le clausole di indennizzazione o limitazione di tali periodi previste dalla normativa nazionale degli Stati membri o dai contratti di categoria, i tempi di disponibilità di cui alla lettera b) del presente articolo;

Emendamento 9

Articolo 3, lettera c), primo trattino

— il luogo in cui si trova l'impresa per la quale il lavoratore mobile svolge determinate mansioni;	— il luogo in cui si trova l'impresa per la quale il lavoratore mobile svolge determinate mansioni***, nonché le sue diverse succursali o dipendenze, a prescindere dal fatto che la loro ubicazione corrisponda o meno alla sede sociale o allo stabilimento principale dell'impresa***;

Emendamento 10

Articolo 3, lettera e)

e) «autotrasportatore autonomo»: ***una persona la cui attività professionale principale consiste nel trasporto su strada di passeggeri o di merci a richiesta del cliente;***	e) «autotrasportatore autonomo»: ***il titolare di un'entità commerciale, se del caso in possesso di un certificato professionale, che è abilitato a lavorare per proprio conto, non è organicamente alle dipendenze di un'impresa o di un datore di lavoro, è libero di procurarsi i contratti di noleggio, di intrattenere relazioni commerciali con più clienti, di contrattare i prezzi e i compensi e di stabilire il proprio orario di lavoro, e che è proprietario di uno o più veicoli;***
	coloro i quali non rispondono a tali criteri sono soggetti agli stessi diritti e doveri previsti dalla presente direttiva per i lavoratori dipendenti;

Giovedì 14 giugno 2001

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 11	
Articolo 3, lettera g)	
g) «notte»: un periodo di almeno ***quattro*** ore consecutive, secondo la definizione della legislazione nazionale ***tra le ore 0.00 e le ore 7.00***;	g) «notte»: un periodo di almeno ***sette*** ore consecutive, secondo la definizione della legislazione nazionale, ***comprendente in ogni caso l'intervallo tra la mezzanotte e le ore 5.00***;
Emendamento 12	
Articolo 3, lettera h) bis (nuova)	
	h bis) «lavoratori notturni»: i lavoratori mobili o gli autotrasportatori autonomi che svolgono almeno 48 giorni delle loro prestazioni lavorative annuali di notte.
Emendamento 13	
Articolo 5, paragrafo 1	
1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, fermo restando il livello di tutela previsto dal regolamento (CEE) n. 3820/85 ovvero dall'accordo AETR, i lavoratori mobili non lavorino in nessun caso per più di sei ore consecutive senza un riposo intermedio. L'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno trenta minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso fra sei e nove ore, di almeno quarantacinque minuti se supera le nove ore.	1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, fermo restando il livello di tutela previsto dal regolamento (CEE) n. 3820/85 ovvero dall'accordo AETR, i lavoratori mobili ***e gli autotrasportatori autonomi*** non lavorino in nessun caso per più di sei ore consecutive senza un riposo intermedio. L'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno trenta minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso fra sei e nove ore, di almeno quarantacinque minuti se supera le nove ore.
Emendamento 14	
Articolo 7, paragrafo 1, primo trattino	
— qualora sia svolto lavoro notturno l'orario di lavoro giornaliero non superi le ***dieci*** ore per ciascun periodo di ventiquattro ore;	— qualora sia svolto lavoro notturno l'orario di lavoro giornaliero non superi le ***otto*** ore per ciascun periodo di ventiquattro ore; ***tale orario può essere esteso a dieci ore solo se, in un periodo di riferimento fissato previa consultazione delle parti sociali, ovvero definito in contratti collettivi o accordi tra le parti sociali, non supera la media delle otto ore al giorno; nei periodi in cui i lavoratori notturni non sono tenuti a svolgere lavoro notturno si applica l'articolo 4;***
Emendamento 15	
Articolo 8, paragrafo 1	
1. È possibile derogare ***agli articoli*** 4 ***e 7 con disposizioni legislative, regolamentari e amministrative,*** contratti collettivi ***o accordi fra le parti sociali,*** a condizione che ***alle persone interessate*** siano riconosciuti riposi compensativi equivalenti.	1. E' possibile derogare ***all'articolo*** 4 ***per mezzo di*** contratti collettivi, a condizione che ***ai lavoratori interessati*** siano riconosciuti riposi compensativi equivalenti.

Giovedì 14 giugno 2001

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	Emendamento 16
	Articolo 9, lettera b)
b) l'orario di lavoro dei lavoratori mobili sia registrato. I registri sono *essere* conservati per almeno ***un anno*** dopo la fine del periodo coperto. I datori di lavoro sono responsabili della registrazione dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili. *Se* il lavoratore lo richiede, il datore di lavoro rilascia copia della registrazione delle ore prestate.	b) l'orario di lavoro dei lavoratori mobili sia registrato. I registri sono essere conservati per almeno ***due anni*** dopo la fine del periodo coperto. I datori di lavoro sono responsabili della registrazione dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili; se il lavoratore lo richiede, il datore di lavoro rilascia copia della registrazione delle ore prestate.
	Emendamento 17
	Articolo 9, lettera b bis) (nuova)
	b bis) gli autotrasportatori autonomi tengano un registro dell'orario di lavoro espletato. I registri sono conservati per almeno due anni. Gli Stati membri effettuano controlli sugli orari di lavoro e di guida equivalenti ad almeno il 2 % del totale dei giorni lavorativi nel settore. Il più importante strumento di controllo è il tachigrafo digitale.
	Emendamento 18
	Articolo 10
La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o di adottare disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori mobili o di promuovere o consentire l'applicazione di contratti collettivi o di altri accordi stipulati tra le parti sociali che risultino più favorevoli per la tutela della sicurezza e della salute di tali lavoratori.	La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o di adottare disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori mobili ***o degli autotrasportatori autonomi,*** o di promuovere o consentire l'applicazione di contratti collettivi o di altri accordi stipulati tra le parti sociali che risultino più favorevoli per la tutela della sicurezza e della salute di tali lavoratori. ***L'attuazione della presente direttiva non costituisce una giustificazione per il regresso del livello generale di protezione dei lavoratori.***
	Emendamento 19
	Articolo 11
Gli Stati membri decidono un ***regime*** di sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.	Gli Stati membri decidono un ***insieme comune*** di sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. ***Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro la data indicata all'articolo 14, e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche.***
	Emendamento 20
	Articolo 14, paragrafo 1, nota
(*) ***Tre*** anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.	(*) ***Due*** anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 21 *Articolo 14, paragrafo 2*	
2. Fatta salva la facoltà degli Stati membri di elaborare, in funzione di un mutamento delle circostanze, disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse in materia di orario di lavoro, rispettando le prescrizioni minime previste dalla presente direttiva, l'attuazione della stessa non può giustificare una riduzione del livello generale di tutela accordato alle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1.	***Soppresso***
Emendamento 22 *Articolo 14, paragrafo 3 bis (nuovo)*	
	3 bis. Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie a garantire che i rapporti fra spedizionieri, caricatori, capifila e subappaltatori siano regolati attraverso l'adozione di contratti obbligatori che consentono la verifica del rispetto della presente direttiva.

3. Prescrizione minime di sicurezza e di salute per i lavoratori ***II

A5-0156/2001

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifiche della direttiva 89/655/CEE del Consiglio concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'utilizzazione da parte dei lavoratori di attrezzatura di lavoro (2a direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (5766/2/2001 − C5-0135/2001 − 1998/0327(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

− vista la posizione comune del Consiglio (5766/2/2001 − C5-0135/2001),

− vista la sua posizione in prima lettura [1] sulla proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(1998) 678) [2],

− vista la proposta modificata della Commissione (COM(2000) 648) [3],

− visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

− vista la regola 78 del suo regolamento,

− vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0156/2001),

1. approva la posizione comune;

2. considera che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

3. incarica la sua Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio conformemente all'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

[1] «Testi approvati» del 21.9.2000, punto 8.
[2] GU C 247 E del 31.8.1999, pag. 23.
[3] GU C 62 E del 27.2.2001, pag. 113.

Giovedì 14 giugno 2001

4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;

5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

4. Monitoraggio, controllo ed informazione sul traffico marittimo ***I

A5-0208/2001

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio, controllo ed informazione sul traffico marittimo (COM(2000) 802 – C5-0700/2000 – 2000/0325(COD))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO DELLA COMMISSIONE [1]	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	Emendamento 1 *Considerando 7 bis (nuovo)*
	(7 bis) L'installazione a bordo di un transponditore e di una scatola nera non è di per sé sufficiente ad evitare incidenti. Il livello di formazione e la competenza del personale a bordo di una nave sono aspetti altrettanto importanti. Gli Stati membri devono assicurare che il personale a terra, in particolare i servizi di assistenza al traffico marittimo, i guardacoste e i servizi di soccorso, sia sufficiente e adeguatamente formato.
	Emendamento 2 *Considerando 8*
(8) La conoscenza esatta delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo delle navi è un fattore essenziale per poter preparare ed effettuare con la dovuta efficacia le operazioni di intervento in caso di inquinamento o di rischio di inquinamento in mare. Le navi dirette o provenienti dagli Stati membri devono notificare queste informazioni alle autorità competenti o alle autorità portuali di tali Stati membri. Le navi che non fanno scalo in un porto situato nella Comunità hanno l'obbligo di far pervenire ai sistemi di notifica gestiti dalle autorità costiere degli Stati membri informazioni sulla quantità e il tipo delle merci pericolose che trasportano a bordo.	(8) La conoscenza esatta delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo delle navi ***così come dello stato di sicurezza delle navi stesse*** è un fattore essenziale per poter preparare ed effettuare con la dovuta efficacia le operazioni di intervento in caso di inquinamento o di rischio di inquinamento in mare. Le navi dirette o provenienti dagli Stati membri devono notificare queste informazioni alle autorità competenti o alle autorità portuali di tali Stati membri. Le navi che non fanno scalo in un porto situato nella Comunità hanno l'obbligo di far pervenire ai sistemi di notifica gestiti dalle autorità costiere degli Stati membri informazioni sulla quantità e il tipo delle merci pericolose che trasportano a bordo***, nonché sul proprio stato di sicurezza***.
	Emendamento 3 *Considerando 11*
(11) Quando ***ritiene*** che le condizioni meteorologiche e del mare siano eccezionalmente sfavorevoli e creino un rischio grave per l'ambiente, ***lo Stato membro sospende*** la partenza	(11) Quando ***le autorità competenti designate dagli Stati membri ritengono*** che le condizioni meteorologiche e del mare siano eccezionalmente sfavorevoli e creino un rischio

[1] GU C 120 E del 24.4.2001, pag. 67.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
delle navi ***che trasportano merci pericolose o inquinanti fino al ritorno della normalità. Nell'esercizio del proprio potere discrezionale lo Stato membro deve considerare che condizioni del genere ricorrono quando un una zona soggetta alla sua giurisdizione vengano constatati un vento di forza 10 (o più) sulla scala Beaufort e condizioni di mare corrispondenti.***	grave per l'ambiente***, oppure che mettano a repentaglio la vita e la sicurezza dell'equipaggio e dei passeggeri, ne informano il capitano di una nave che intende entrare o uscire dal porto e trasmettono al capitano le necessarie raccomandazioni. Il capitano deve comunicare se intende o meno seguire tali raccomandazioni, motivando la sua decisione. In condizioni meteorologiche di particolare avversità, le autorità competenti designate dagli Stati membri hanno la facoltà, tenuto conto della situazione specifica del porto in questione, di sospendere*** la partenza ***e l'arrivo*** delle navi ***fino al ritorno della normalità. Gli Stati membri devono inoltre far sì che in condizioni meteorologiche avverse le navi che si trovano al largo delle loro coste possano contare su un'assistenza sufficiente da parte di rimorchiatori qualora siano in difficoltà.***

Emendamento 4

Considerando 12 bis (nuovo)

	(12 bis) In considerazione della vulnerabilità del Mar Baltico e del previsto aumento dell'attività marittima, sarebbe opportuno che l'Unione europea chiedesse all'OMI di dichiarare il Golfo di Finlandia, ed eventualmente altre zone del Mar Baltico, parte di un sistema di notifica obbligatoria approvato dall'OMI.

Emendamento 5

Considerando 13

(13) Gli Stati membri devono premunirsi contro i rischi che talune situazioni in mare, la presenza di chiazze di inquinanti o di oggetti alla deriva rappresentano per la sicurezza marittima, le popolazioni locali e l'ambiente. A tal fine, i comandanti devono riferire alle autorità costiere i fatti eventualmente rilevati, fornendo ogni opportuna informazione.	(13) Gli Stati membri devono premunirsi contro i rischi che talune situazioni in mare, la presenza di chiazze di inquinanti o di oggetti alla deriva ***possono comportare*** per la sicurezza marittima, le popolazioni locali e l'ambiente ***marino e costiero***. A tal fine, i comandanti devono riferire alle autorità costiere i fatti eventualmente rilevati, fornendo ogni opportuna informazione.

Emendamento 6

Considerando 15

(15) La mancata disponibilità di porti di rifugio può avere gravi conseguenze in caso di incidente in mare. È quindi opportuno che gli Stati membri elaborino piani per consentire, se la situazione lo richiede, di accogliere nei loro porti, nelle migliori condizioni possibili, le navi in difficoltà.	(15) La mancata disponibilità di porti di rifugio, ***di zone o punti di ormeggio*** può avere gravi conseguenze in caso di incidente in mare. È quindi opportuno che gli Stati membri elaborino piani per consentire, se la situazione lo richiede, di accogliere nei loro porti ***o in ogni luogo protetto della costa,*** nelle migliori condizioni possibili, le navi in difficoltà. ***Uno Stato membro o un porto che accoglie una nave in difficoltà deve poter contare su un rapido indennizzo delle spese sostenute e dei danni potenziali che l'operazione comporta.***

Emendamento 7

Considerando 19

(19) ***Talune disposizioni della presente direttiva possono essere modificate in base a tale procedura allo scopo di tener conto*** dell'evoluzione degli strumenti di diritto internazionale e dell'esperienza maturata nell'applicazione della direttiva ***stessa.***	(19) ***Tenendo conto*** dell'evoluzione degli strumenti di diritto internazionale e dell'esperienza maturata nell'applicazione della ***presente*** direttiva***, può essere necessario modificare talune disposizioni della direttiva. Tali modifiche sono proposte sulla base dei risultati della valutazione realizzata sull'applicazione della presente direttiva.***

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 8	
Articolo 2, lettera c)	
c) delle scorte e delle attrezzature di bordo delle navi.	c) ***dei combustibili per uso di bordo per navi che possono trasportarne meno di 5 000 tonnellate,*** delle scorte e delle attrezzature di bordo delle navi.
Emendamento 9	
Articolo 6, paragrafo 1	
1. Le navi che entrano nella zona di competenza di un servizio di assistenza al traffico marittimo o di un sistema di organizzazione del traffico approvato dall'OMI, posto sotto la responsabilità di uno Stato membro hanno l'obbligo, nell'osservanza delle norme e delle procedure applicabili, di utilizzare i servizi forniti, qualora esistano e di ottemperare alle disposizioni applicabili nella zona ed alle istruzioni eventualmente ricevute. ***La partecipazione ad un servizio di assistenza al traffico marittimo può essere resa obbligatoria per le navi che battono bandiera di uno Stato terzo soltanto nelle zone marittime situate all'interno delle acque territoriali dello Stato membro interessato.***	1. Le navi che entrano nella zona di competenza di un servizio di assistenza al traffico marittimo o di un sistema di organizzazione del traffico approvato dall'OMI, posto sotto la responsabilità di uno Stato membro hanno l'obbligo, nell'osservanza delle norme e delle procedure applicabili, di utilizzare i servizi forniti, qualora esistano e di ottemperare alle disposizioni applicabili nella zona ed alle istruzioni eventualmente ricevute. ***Nelle zone marittime situate all'esterno delle acque territoriali della Comunità la partecipazione ad un servizio di assistenza al traffico marittimo è obbligatoria per le navi che battono bandiera di uno Stato membro e per tutte le navi che fanno scalo in un porto della Comunità.***
Emendamento 10	
Articolo 7, paragrafo 2	
2. Gli Stati membri provvedono a dotarsi, entro termini compatibili con il calendario indicato all'allegato II-1, degli impianti e delle attrezzature terrestri appropriate per ricevere ed utilizzare le informazioni di cui al paragrafo 1.	2. Gli Stati membri provvedono a dotarsi, entro termini compatibili con il calendario indicato all'allegato II-1, degli impianti e delle attrezzature terrestri appropriate per ***la ricezione, l'uso, la trasmissione ai centri costieri e alle autorità portuali dei vari Stati membri e lo scambio tra di essi delle*** informazioni di cui al paragrafo 1.
Emendamento 11	
Articolo 8, comma 2	
Il registratore dei dati di viaggio deve permettere di conservare, in modo sicuro e in forma utilizzabile, le informazioni pertinenti relative alla posizione, al movimento, allo stato fisico, al comando ed al controllo della nave interessata ***e di metterle*** a disposizione dello Stato membro ***implicato in*** un'indagine conseguente ad un incidente marittimo.	Il registratore dei dati di viaggio deve permettere di conservare, in modo sicuro e in forma utilizzabile, le informazioni pertinenti relative alla posizione, al movimento, allo stato fisico, al comando ed al controllo della nave interessata***. Tali dati sono messi*** a disposizione dello Stato membro ***interessato nel caso di*** un'indagine conseguente ad un incidente marittimo ***avvenuto nelle acque comunitarie, oppure sono utilizzati a titolo preventivo per trarre i necessari insegnamenti dagli incidenti mancati.***
Emendamento 12	
Articolo 10, paragrafo 2	
2. L'operatore, l'agente o il comandante di una nave che trasporta merci pericolose o inquinanti, proveniente da un porto extracomunitario e diretta verso un porto situato nella Comunità o verso un luogo di ormeggio situato nelle acque territoriali di uno Stato membro notifica le informazioni di cui	2. L'operatore, l'agente o il comandante di una nave che trasporta merci pericolose o inquinanti, proveniente da un porto extracomunitario e diretta verso un porto situato nella Comunità o verso un luogo di ormeggio situato nelle acque territoriali di uno Stato membro notifica le informazioni di cui

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
all'allegato III all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato il primo porto di destinazione o il luogo di ormeggio non più tardi del momento della partenza dal porto di caricamento, oppure non appena ***sia noto*** il porto di destinazione, se questa informazione non è disponibile al momento della partenza.	all'allegato III all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato il primo porto di destinazione o il luogo di ormeggio non più tardi del momento della partenza dal porto di caricamento, oppure non appena ***siano noti*** il porto di destinazione ***o la necessità di ormeggiarsi***, se questa informazione non è disponibile al momento della partenza.

Emendamento 13

Articolo 10, paragrafo 5

5. Le navi che trasportano merci pericolose o inquinanti in transito nelle acque territoriali ***o*** nella zona economica esclusiva ***degli Stati membri***, che non sono dirette né provengono da un porto della Comunità, notificano ai centri costieri che gestiscono un sistema di notifiche obbligatorie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, la quantità e la classe OMI delle merci pericolose che trasportano.	5. Le navi che trasportano merci pericolose o inquinanti in transito nelle acque territoriali, nella zona economica esclusiva ***di uno Stato membro oppure in mare aperto al largo delle coste di uno Stato membro*** che non sono dirette né provengono da un porto della Comunità, notificano ai centri costieri che gestiscono un sistema di notifiche obbligatorie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, la quantità e la classe OMI delle merci pericolose che trasportano.

Emendamento 14

Articolo 14, paragrafo 2

2. Il messaggio di segnalazione trasmesso in applicazione del paragrafo 1 deve indicare, come minimo, il nome della nave, la sua posizione, il porto di partenza, il porto di destinazione, e ***se necessario*** l'indirizzo che consente di ottenere informazioni sul carico, sul numero di persone a bordo, sui particolari dell'incidente, nonché qualsiasi informazione pertinente contemplata dalla risoluzione A.851(20) dell'OMI.	2. Il messaggio di segnalazione trasmesso in applicazione del paragrafo 1 deve indicare, come minimo, il nome della nave, la sua posizione, il porto di partenza, il porto di destinazione e l'indirizzo che consente di ottenere informazioni sul carico, sul numero di persone a bordo, sui particolari dell'incidente, nonché qualsiasi informazione pertinente contemplata dalla risoluzione A.851(20) dell'OMI.

Emendamento 15

Articolo 15

Quando ***reputa*** che condizioni meteorologiche e marittime eccezionalmente avverse creino un grave rischio di inquinamento delle ***sue*** zone marittime o costiere, o delle zone marittime o costiere di altri Stati membri, ***lo Stato membro deve prendere ogni opportuna misura amministrativa per vietare alle navi che potrebbero creare un rischio siffatto di lasciare i porti situati nella zona interessata.*** ***Il divieto di uscire dal porto è revocato quando sia accertato che la nave può lasciare il porto senza provocare un rischio grave ai sensi del primo comma.***	***1***. Quando ***reputano*** che condizioni meteorologiche e marittime eccezionalmente avverse creino un grave rischio di inquinamento delle ***loro*** zone marittime o costiere, o delle zone marittime o costiere di altri Stati membri***, oppure che la sicurezza e la vita dell'equipaggio e dei passeggeri siano in pericolo, le autorità competenti designate dagli Stati membri devono:*** — ***fornire al capitano di una nave che si trova nella zona portuale interessata e intende entrare o uscire da un porto tutte le informazioni sulle condizioni meteorologiche e sui pericoli che queste possono comportare per la sua nave, il carico, l'equipaggio e i passeggeri, tenendo conto del tipo di nave, del suo carico, del suo punto di approdo e delle infrastrutture del porto in questione e raccomandare al capitano se entrare o uscire dal porto. Il capitano deve dimostrare di aver ricevuto le raccomandazioni delle autorità portuali prima di decidere di entrare o uscire dal porto situato nella zona in questione, e comunicare la sua decisione alle autorità portuali, motivandola.*** — ***prevedere i mezzi e le infrastrutture necessari a fornire assistenza alle navi in difficoltà e più precisamente garantire che siano disponibili in permanenza potenti***

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	rimorchiatori i quali, con il peggiorare delle condizioni meteorologiche, devono essere pronti a intervenire lungo le principali rotte marittime.
	— prendere idonee misure per limitare nei limiti del possibile o, se del caso, interdire operazioni rischiose quali quelle di rifornimento di combustibile in mare dinanzi alle proprie coste.
	2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto delle autorità competenti designate dagli Stati membri di vietare l'entrata o l'uscita dal porto nel caso di condizioni meteorologiche e marittime eccezionalmente avverse, tenendo conto della situazione specifica del porto interessato.
	3. Per determinare se le condizioni meteorologiche e marittime nella zona interessata siano eccezionalmente avverse, le autorità portuali si affidano alle informazioni e alle previsioni meteorologiche dei servizi ufficiali dello Stato membro interessato.

Emendamento 16

Articolo 16, paragrafo 1, primo comma

1. Quando si verifichino gli incidenti di cui all'articolo 14, gli Stati membri prendono, in conformità al diritto internazionale, tutte le misure appropriate per garantire la sicurezza marittima, la sicurezza delle persone e la protezione dell'ambiente marino.	1. Quando si verifichino gli incidenti di cui all'articolo 14, gli Stati membri prendono, in conformità al diritto internazionale, tutte le misure appropriate per garantire la sicurezza marittima, la sicurezza delle persone e la protezione dell'ambiente marino ***e costiero***.

Emendamento 17

Articolo 16, paragrafo 2

2. L'operatore, il comandante della nave e***, se necessario,*** il proprietario del carico cooperano pienamente con le autorità nazionali competenti, a richiesta di queste, allo scopo di ridurre al minimo le conseguenze di un incidente in mare.	2. L'operatore, il comandante della nave e il proprietario del carico cooperano pienamente con le autorità nazionali competenti, a richiesta di queste, allo scopo di ridurre al minimo le conseguenze di un incidente in mare.

Emendamenti 18 e 19

Articolo 17

Porti di rifugio	*Misure a favore delle navi in difficoltà*
Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per garantire la disponibilità, sul loro territorio, di porti idonei ad accogliere le navi in difficoltà. A tal fine essi stabiliscono, sentite le parti interessate, piani dettagliati per ciascun porto interessato, con l'indicazione delle caratteristiche della zona, degli impianti ed attrezzature disponibili, dei vincoli operativi ed ambientali ivi esistenti e delle procedure connesse al loro possibile utilizzo per l'accoglienza delle navi in difficoltà.	***1.*** Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per garantire la disponibilità, sul loro territorio, di ***un numero sufficiente di specifici*** porti ***di rifugio e punti di ormeggio*** idonei ad accogliere le navi in difficoltà. A tal fine essi stabiliscono, sentite le parti interessate, piani dettagliati per ciascun porto ***e punto di ormeggio*** interessato, con l'indicazione delle caratteristiche della zona, degli impianti ed attrezzature disponibili, dei vincoli operativi ed ambientali ivi esistenti e delle procedure connesse al loro possibile utilizzo per l'accoglienza delle navi in difficoltà.
	Gli Stati membri si impegnano a dotare tali porti di rifugio con rimorchiatori e infrastrutture di riparazione navale (cale secche, ecc.)

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
I piani predisposti per accogliere le navi in difficoltà sono comunicati a richiesta. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure che essi prendono in applicazione del comma precedente.	I piani predisposti per accogliere le navi in difficoltà sono comunicati a richiesta. ***Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva*** gli Stati membri informano la Commissione delle misure che essi prendono in applicazione del comma precedente.
	2. La Commissione europea, coadiuvata dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima istituita in conformità del regolamento (CE) n. …/… e dagli Stati membri, elabora di comune accordo con l'Organizzazione marittima internazionale orientamenti comuni relativi all'accoglienza delle navi in difficoltà e, più precisamente, ai porti di rifugio e ai punti di ormeggio.
	3. Un porto della Comunità che accoglie una nave in difficoltà deve poter contare su un rapido indennizzo delle spese sostenute e dei danni potenziali che l'operazione comporta.
	4. Un porto della Comunità può esigere che le navi che vi fanno scalo dimostrino di essere sufficientemente assicurate, compreso il carico, qualora siano in difficoltà e cerchino un porto di rifugio o un punto di ormeggio.

Emendamento 20

Articolo 22, paragrafo 5, primo comma

5. Lo Stato membro che constata, in occasione di un incidente in mare di cui all'articolo 16, che la compagnia non è stata in grado di istituire e di mantenere attivo un collegamento con la nave o con le autorità operative interessate, ne informa lo Stato che ha rilasciato, o a nome del quale è stata rilasciata, la certificazione ISM.	5. Lo Stato membro che constata, in occasione di un incidente in mare di cui all'articolo 16, che la compagnia non è stata in grado di istituire e di mantenere attivo un collegamento con la nave o con le autorità operative interessate, ne informa ***la Commissione, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e*** lo Stato che ha rilasciato, o a nome del quale è stata rilasciata, la certificazione ISM.

Emendamento 21

Articolo 22 bis (nuovo)

	Articolo 22 bis
	Valutazione
	1. Entro il 1º luglio 2003 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva e in particolare sull'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 15, 17 e 20.
	2. Sulla base delle relazioni degli Stati membri di cui al paragrafo 1 la Commissione presenta, entro la fine del 2004, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri. In tale relazione la Commissione esamina se e in quale misura le disposizioni della direttiva quali applicate dagli Stati membri contribuiscono ad accrescere la sicurezza e l'efficienza del trasporto marittimo e ad evitare l'inquinamento causato dalle navi.

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	3. Sulla base della valutazione di cui al paragrafo 2 e coadiuvata dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima istituita a norma del regolamento (CE) n. …/…, la Commissione esamina segnatamente:
	— se è tecnicamente ed economicamente fattibile potenziare le norme di rendimento del sistema di identificazione automatica di cui all'articolo 7, paragrafo 1 e, in particolare, se è auspicabile ampliare il campo di copertura dei trasponditori;
	— se le misure di cui all'articolo 17 sono sufficienti per garantire l'accoglienza delle navi in difficoltà da parte dei porti comunitari, se il numero dei porti di rifugio e dei punti di ormeggio è sufficiente e se è necessario un sistema più efficace per l'indennizzo dei danni provocati dall'inquinamento a seguito dell'accoglienza di una nave in difficoltà in un porto di rifugio o un punto di ormeggio;
	— in quale misura gli Stati membri hanno collaborato in materia di scambio di dati e in quale misura hanno armonizzato i loro sistemi telematici;
	— se il controllo dell'applicazione della direttiva e l'imposizione di sanzioni da parte di tutti gli Stati membri avvengono con la stessa serietà e se le differenze tra le varie sanzioni applicate negli Stati membri portano a distorsioni del mercato.
	4. Sulla base dell'esperienza maturata e tenendo conto dei risultati delle relazioni e delle valutazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione presenta, ove necessario, proposte di modifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 22

Allegato I, punto 1, trattino 7, secondo sottotrattino

— Caratteristiche e ***volume stimato*** del combustibile per uso di bordo, per le navi che ne trasportano più di 5 000 tonnellate	— Caratteristiche e ***capacità*** del combustibile per uso di bordo, per le navi che ne trasportano più di 5 000 tonnellate

Emendamento 23

Allegato I, punto 1, trattino 7 bis (nuovo)

	— Relazione aggiornata sullo stato di sicurezza della nave, elaborata dalla società di classificazione responsabile delle ispezioni sulla nave stessa.

Emendamento 24

Allegato 1, punto 2, trattino 2 bis (nuovo)

	— Classificazione della nave in rapporto al ghiaccio, qualora essa si sposti in acque in cui il ghiaccio costituisce in alcuni periodi dell'anno un ostacolo alla navigazione.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	Emendamento 25
	Allegato II, capitolo I, punto 2, terzo trattino
— navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 50 000: entro e non oltre il ***1º luglio 2004***;	— navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 50 000: entro e non oltre il ***1º luglio 2003***;
	Emendamento 26
	Allegato II, capitolo I, punto 2, quarto trattino
— navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 10 000 ma inferiore a 50 000: entro e non oltre il ***1º luglio 2005***;	— navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 10 000 ma inferiore a 50 000: entro e non oltre il ***1º luglio 2004***;
	Emendamento 27
	Allegato II, capitolo I, punto 2, quinto trattino
— navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 3 000 ma inferiore a 10 000: entro e non oltre il ***1º luglio 2006***;	— navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 3 000 ma inferiore a 10 000: entro e non oltre il ***1º luglio 2005***;
	Emendamento 28
	Allegato II, capitolo I, punto 2, sesto trattino
— navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 300 ma inferiore a 3 000: entro e non oltre il ***1º luglio 2007***.	— navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 300 ma inferiore a 3 000: entro e non oltre il ***1º luglio 2006***.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio, controllo ed informazione sul traffico marittimo (COM(2000) 802 — C5-0700/2000 — 2000/0325(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 802) ([1]),

— visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0700/2000),

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0208/2001),

1. approva la proposta della Commissione così emendata;

2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

([1]) GU C 120 E del 24.4.2001, pag. 67.

Giovedì 14 giugno 2001

5. Agenzia europea per la sicurezza marittima ***I

A5-0205/2001

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (COM(2000) 802 – C5-0702/2000 – 2000/0327(COD))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO DELLA COMMISSIONE [1]	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 1 *Considerando 9 bis (nuovo)*	
	(9 bis) Negli ultimi anni, con la creazione di nuove agenzie decentrate, l'autorità di bilancio ha cercato di migliorare la trasparenza e il controllo sulla gestione dei fondi comunitari ad esse attribuiti, in particolare per quanto concerne l'iscrizione in bilancio dei diritti, il controllo finanziario, il potere di discarico, il contributo al regime pensionistico e la procedura di bilancio interna (codice di condotta);
Emendamento 2 *Articolo 1, paragrafo 1*	
1. Il presente regolamento istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (di seguito «l'agenzia»), al fine di assicurare un livello elevato, efficace ed uniforme di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento ***nella*** Comunità.	1. Il presente regolamento istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima ***e la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi*** (di seguito «l'agenzia»), al fine di assicurare un livello elevato, efficace ed uniforme di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento ***dell'ambiente marino della*** Comunità.
Emendamento 4 *Articolo 2, paragrafo 2*	
2. L'agenzia svolge i compiti di cui alle lettere a), b), d) ***e g)*** solo su domanda della Commissione. In base alle necessità contingenti e su esplicita richiesta della Commissione, essa porta inoltre a termine eventuali compiti specifici di altro tipo.	2. L'agenzia svolge i compiti di cui alle lettere a), b) ***e*** d) solo su domanda della Commissione. In base alle necessità contingenti e su esplicita richiesta della Commissione, essa porta inoltre a termine eventuali compiti specifici di altro tipo.
Emendamento 5 *Articolo 3, paragrafo 1, parte introduttiva*	
1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile, l'agenzia effettua visite presso gli Stati membri. Le autorità nazionali degli Stati visitati facilitano il lavoro del personale dell'agenzia per un corretto espletamento della visita. ***I*** funzionari dell'agenzia hanno facoltà di:	1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile, l'agenzia effettua visite presso gli Stati membri. Le autorità nazionali degli Stati visitati facilitano il lavoro del personale dell'agenzia per un corretto espletamento della visita. ***Previa consultazione con lo Stato membro interessato, i*** funzionari dell'agenzia hanno facoltà di:
Emendamento 6 *Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)*	
	2 bis. L'agenzia può altresì ricorrere a visite improvvise.

[1] GU C 120 E del 24.4.2001, pag. 83.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 7	
Articolo 3, paragrafo 3	
3. A conclusione di ciascuna visita, l'agenzia redige una relazione e la trasmette alla Commissione.	3. A conclusione di ciascuna visita, l'agenzia redige una relazione e la trasmette alla Commissione ***e allo Stato membro interessato***.
Emendamento 8	
Articolo 10, paragrafo 2, lettera c)	
c) adotta entro il *30 ottobre* di ogni anno, ***previa approvazione*** della Commissione, il programma di lavoro dell'agenzia per l'anno seguente e lo trasmette alla Commissione, al Consiglio ed al Parlamento europeo;	c) adotta entro il *30 ottobre* di ogni anno, ***previo parere*** della Commissione, il programma di lavoro dell'agenzia per l'anno seguente e lo trasmette alla Commissione, al Consiglio ed al Parlamento europeo;
Emendamento 9	
Articolo 11	
Il consiglio di amministrazione è composto da quattro rappresentanti della Commissione, da quattro rappresentanti del Consiglio***, da quattro rappresentanti del Parlamento europeo*** e da quattro rappresentanti dei settori professionali maggiormente interessati, nominati dalla Commissione, nonché dai rispettivi supplenti. La durata del mandato è di cinque anni. Il mandato può essere rinnovato una sola volta.	Il consiglio di amministrazione è composto da quattro rappresentanti della Commissione, da quattro rappresentanti del Consiglio e da quattro rappresentanti dei settori professionali maggiormente interessati, nominati dalla Commissione, nonché dai rispettivi supplenti. La durata del mandato è di cinque anni. Il mandato può essere rinnovato una sola volta.
Emendamento 22	
Articolo 11, comma 1 bis (nuovo)	
	I rappresentanti sono nominati in base al grado di esperienza maturata nel settore e alla loro competenza nel campo della sicurezza marittima.
Emendamento 10	
Articolo 12, paragrafo 2	
2. Il mandato del presidente o del vicepresidente ha durata di ***tre anni e termina quando essi cessano di far parte del consiglio di amministrazione***. Tale mandato è rinnovabile per una sola volta.	2. Il mandato del presidente o del vicepresidente ha durata di ***cinque anni***. Tale mandato è rinnovabile per una sola volta.
Emendamento 23	
Articolo 13, paragrafo 3	
3. Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria una volta all'anno; esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione o di un terzo degli Stati membri.	3. Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria una volta all'anno; esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione, di un terzo degli Stati membri o ***del Parlamento europeo o di sei dei propri membri***.
Emendamento 11	
Articolo 15, paragrafo 1	
1. L'agenzia è diretta dal suo direttore esecutivo che ***non sollecita né prende istruzioni da alcun governo o altro organismo. Egli*** deve ***tuttavia*** dare esecuzione alle istruzioni e alle richieste di assistenza della Commissione, con riferimento ai compiti elencati nell'articolo 2.	1. L'agenzia è diretta dal suo direttore esecutivo che deve dare esecuzione alle istruzioni e alle richieste di assistenza della Commissione ***o dello Stato membro interessato***, con riferimento ai compiti elencati nell'articolo 2.

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	Emendamento 12
	Articolo 15, paragrafo 2, lettera a)
a) elabora il programma di lavoro e lo presenta al consiglio di amministrazione***, previa approvazione della*** Commissione; adotta le misure necessarie per darvi attuazione; risponde a tutte le richieste di assistenza avanzate dalla Commissione;	a) elabora il programma di lavoro e lo presenta al consiglio di amministrazione ***e alla*** Commissione; adotta le misure necessarie per darvi attuazione; risponde a tutte le richieste di assistenza avanzate dalla Commissione ***o da uno Stato membro***;
	Emendamento 25
	Articolo 15, paragrafo 2, lettera b)
b) ***decide dell'***esecuzione delle visite di cui all'articolo 3***, previo accordo della Commissione***;	b) ***la decisione relativa all'***esecuzione delle visite di cui all'articolo 3 ***spetta al consiglio di amministrazione***; *(Il testo va inserito nell'articolo 10, paragrafo 2, come lettera e bis) (nuova)).*
	Emendamento 14
	Articolo 16, paragrafo 1
1. Il direttore esecutivo dell'agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione ***su proposta della Commissione***. Il potere di revoca di tale nomina spetta al consiglio di amministrazione ***che delibera su proposta della Commissione***.	1. Il direttore esecutivo dell'agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione. ***La Commissione può proporre uno o più candidati.*** Il potere di revoca di tale nomina spetta al consiglio di amministrazione***; la Commissione può formulare una proposta a questo riguardo.***
	Emendamento 15
	Articolo 19
1. Le entrate dell'agenzia sono costituite da:	1. Le entrate dell'agenzia sono costituite da:
— un contributo della Comunità;	— un contributo della Comunità;
— corrispettivi di pubblicazioni, corsi di formazione ed altri servizi forniti dall'agenzia.	— corrispettivi di pubblicazioni, corsi di formazione ed altri servizi forniti dall'agenzia.
	1 bis. Il contributo dell'agenzia al regime pensionistico è iscritto direttamente nella parte relativa alle entrate della Commissione.
2. Le spese dell'agenzia comprendono spese di personale, amministrative, di infrastruttura e di esercizio.	2. Le spese dell'agenzia comprendono spese di personale, amministrative, di infrastruttura e di esercizio.
3. Il direttore esecutivo elabora una stima delle entrate delle spese dell'agenzia per l'esercizio finanziario successivo e la trasmette al consiglio di amministrazione insieme ad una tabella dell'organico.	3. Il direttore esecutivo elabora una stima delle entrate delle spese dell'agenzia per l'esercizio finanziario successivo e la trasmette al consiglio di amministrazione insieme ad una tabella dell'organico.
4. Spese e entrate devono essere in pareggio.	4. Spese e entrate devono essere in pareggio.
5. Entro il 31 marzo al più tardi, il consiglio di amministrazione adotta il progetto di ***bilancio*** e ***lo*** trasmette alla Commissione, che si basa su tale documento per stimare i corrispondenti importi da iscrivere nel progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee, da sottoporre al Consiglio ed al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 272 del trattato.	5. Entro il 31 marzo al più tardi, il consiglio di amministrazione adotta il progetto di ***stato di previsione, comprendente l'organigramma provvisorio unitamente al programma di lavoro preliminare,*** e ***li*** trasmette alla Commissione, che si basa su tale documento per stimare i corrispondenti importi da iscrivere nel progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee, da sottoporre al Consiglio ed al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 272 del trattato.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
6. ***Il*** consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'agenzia apportando gli eventuali aggiustamenti necessari per ***adeguarlo*** al contributo della Comunità.	6. ***Dopo l'adozione del bilancio generale da parte dell'autorità di bilancio, il*** consiglio di amministrazione adotta il bilancio ***definitivo*** dell'agenzia ***e il programma di lavoro,*** apportando gli eventuali aggiustamenti necessari per ***adeguarli*** al contributo della Comunità***, e li trasmette senza indugio alla Commissione e all'autorità di bilancio***.
	6 bis. Eventuali modifiche del bilancio, compreso l'organigramma, seguono la procedura di cui al paragrafo 5.
	6 ter. L'organigramma dell'agenzia è autorizzato dal bilancio dell'Unione.

Emendamento 16

Articolo 20 bis (nuovo)

	Articolo 20 bis
	Lotta antifrode
	1. Nella lotta contro la frode, la corruzione ed altre attività illegali si applicano senza limitazioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ([1]).
	2. L'agenzia aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999, relativo alle indagini interne dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ([2]), e adotta immediatamente le disposizioni corrispondenti valide per l'insieme dei collaboratori dell'agenzia.
	3. Le decisioni in materia di finanziamento, nonché gli accordi e gli strumenti di esecuzione che ne conseguono, prevedono espressamente la possibilità che la Corte dei conti e l'OLAF effettuino, se del caso, controlli sul posto sui beneficiari delle risorse dell'agenzia nonché sugli agenti responsabili della loro allocazione.
	([1]) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
	([2]) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

Emendamento 17

Articolo 21

1. Entro ***cinque*** anni dalla data in cui ha assunto le proprie funzioni, l'agenzia, ***in collaborazione con la Commissione, fa procedere ad*** una valutazione indipendente dell'attuazione del presente regolamento.	1. Entro ***tre*** anni dalla data in cui ha assunto le proprie funzioni, ***e in seguito ogni cinque anni,*** l'agenzia ***commissiona*** una valutazione ***esterna*** indipendente dell'attuazione del presente regolamento. ***La Commissione mette a disposizione dell'agenzia ogni informazione che quest'ultima giudichi pertinente per tale valutazione.***
2. La valutazione è volta a stabilire quale impatto il regolamento, l'agenzia ed i suoi metodi di lavoro hanno avuto nel garantire un elevato livello di sicurezza marittima. ***Il consiglio di amministrazione stabilisce a tal fine, in accordo con la Commissione, precisi termini di riferimento***.	2. La valutazione è volta a stabilire quale impatto il regolamento, l'agenzia ed i suoi metodi di lavoro hanno avuto nel garantire un elevato livello di sicurezza marittima. ***La valutazione tiene conto del punto di vista delle parti interessate, a livello sia comunitario che nazionale. Tale valutazione avverrà previa consultazione delle parti interessate.***

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
3. I risultati della valutazione sono comunicati al consiglio di amministrazione che presenta alla Commissione raccomandazioni in merito alle possibili modifiche da apportare al presente regolamento, all'agenzia ed ai suoi metodi di lavoro. Sia i risultati della valutazione che le raccomandazioni sono pubblicati.	3. I risultati della valutazione sono comunicati al consiglio di amministrazione che presenta alla Commissione***, la quale a sua volta le trasmette al Parlamento europeo,*** raccomandazioni in merito alle possibili modifiche da apportare al presente regolamento, all'agenzia ed ai suoi metodi di lavoro. ***A tali raccomandazioni, se del caso, è allegato un piano d'azione corredato di un calendario.*** Sia i risultati della valutazione che le raccomandazioni sono pubblicati.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (COM(2000) 802 — C5-0702/2000 — 2000/0327(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 802) ([1]),

— visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0702/2000),

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0205/2001),

1. approva la proposta della Commissione così emendata;

2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

([1]) GU C 120 E del 24.4.2001, pag. 83.

Giovedì 14 giugno 2001

6. Fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee ***I

A5-0201/2001

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee e all'adozione di misure di accompagnamento (COM(2000) 802 – C5-0701/2000 – 2000/0326(COD))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO DELLA COMMISSIONE [1]	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 1	
Titolo	
relativo all'istituzione di un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee e all'adozione di misure di accompagnamento	relativo all'istituzione di un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi ***e sostanze pericolose e nocive*** nelle acque europee e all'adozione di misure di accompagnamento
Emendamento 2	
Considerando 1	
(1) È necessario garantire un adeguato risarcimento alle vittime dei danni causati dall'inquinamento per fuoriuscita o scarico di idrocarburi ***da navi cisterna*** nelle acque europee.	(1) È necessario garantire un risarcimento ***il più completo e*** adeguato ***possibile*** alle vittime ***dirette o indirette*** dei danni causati dall'inquinamento, per fuoriuscita o scarico di idrocarburi***, di sostanze pericolose e nocive*** nelle acque europee.
Emendamento 3	
Considerando 2	
(2) Il regime internazionale di responsabilità e di risarcimento per i danni causati dall'inquinamento da idrocarburi fuoriusciti dalle navi, istituito dalla Convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi e dalla Convenzione internazionale del 1971 sull'istituzione di un fondo di risarcimento per i danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi, modificata dal protocollo del 1992, presenta una serie di importanti garanzie al riguardo.	(2) Il regime internazionale di responsabilità e di risarcimento per i danni causati dall'inquinamento da idrocarburi fuoriusciti dalle navi, istituito dalla Convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi ***(CLC)*** e dalla Convenzione internazionale del 1971 sull'istituzione di un fondo di risarcimento per i danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi, modificata dal protocollo del 1992 ***(IOPC)***, presenta una serie di importanti garanzie al riguardo***; si constatano tuttavia notevoli carenze. Inoltre, nè la Convenzione internazionale del 2001 sulla responsabilità civile per danni derivanti dall'inquinamento da olio combustibile per uso bordo, nè la Convenzione internazionale del 1996 sulla responsabilità e il risarcimento per i danni in relazione al trasporto marittimo di sostanze pericolose e nocive sono entrate in vigore, non essendo state ratificate.***

[1] GU C 120 E del 24.4.2001, pag. 79.

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	Emendamento 4
	Considerando 3
(3) Il massimale di risarcimento previsto dal regime internazionale è ritenuto insufficiente per coprire integralmente i costi per incidenti prevedibili ***dovuti a navi cisterna*** in Europa.	(3) Il massimale di risarcimento previsto dal regime internazionale è ritenuto insufficiente per coprire integralmente i costi per incidenti prevedibili in Europa.
	Emendamento 5
	Considerando 4
(4) La prima misura necessaria per migliorare la protezione delle vittime di una fuoriuscita di idrocarburi in Europa consiste nell'aumentare sostanzialmente il massimale di risarcimento disponibile per far fronte a tali incidenti. Ciò ***può*** avvenire ***istituendo a titolo complementare al regime internazionale*** un fondo europeo che indennizzi i richiedenti che non sono riusciti ad ottenere di un risarcimento integrale da parte del regime internazionale perché l'importo complessivo delle domande risarcimento accolte supera l'importo disponibile nell'ambito della Convenzione Fondo.	(4) La prima misura necessaria per migliorare la protezione delle vittime di una fuoriuscita di idrocarburi ***e di sostanze pericolose e nocive*** in Europa consiste nell'aumentare sostanzialmente il massimale di risarcimento disponibile per far fronte a tali incidenti. Ciò ***potrebbe*** avvenire ***integrando gli attuali regimi internazionali CLC/IOPC, istituendo un terzo livello internazionale. Nel frattempo deve essere istituito*** un fondo europeo che indennizzi i richiedenti che non sono riusciti ad ottenere di un risarcimento integrale da parte del regime internazionale perché l'importo complessivo delle domande risarcimento accolte supera l'importo disponibile nell'ambito della Convenzione Fondo.
	Emendamento 6
	Considerando 5
(5) Un fondo di risarcimento europeo per l'inquinamento ***da idrocarburi*** deve fondarsi sulle stesse regole, principi e procedure che disciplinano il Fondo IOPC al fine di non lasciare nell'incertezza le vittime che chiedono di essere risarcite e di evitare l'inutilità dei lavori o doppioni dell'attività svolta dal Fondo IOPC.	(5) Un fondo di risarcimento europeo per l'inquinamento deve fondarsi sulle stesse regole, principi e procedure che disciplinano il Fondo IOPC al fine di non lasciare nell'incertezza le vittime che chiedono di essere risarcite e di evitare l'inutilità dei lavori o doppioni dell'attività svolta dal Fondo IOPC.
	Emendamento 7
	Considerando 6
(6) In virtù del principio «chi inquina paga», i costi derivanti dalle fuoriuscite di idrocarburi devono essere sostenuti dalle imprese che operano nel settore del trasporto marittimo ***di idrocarburi.***	(6) In virtù del principio «chi inquina paga», i costi derivanti dalle fuoriuscite di idrocarburi ***e di sostanze pericolose e nocive*** devono essere sostenuti dalle imprese che operano nel settore del trasporto marittimo ***di tutte queste sostanze. In particolare armatori, società petrolifere e destinatari di sostanze pericolose e nocive dovrebbero sostenere la propria quota di responsabilità su una base equa, nel sistema di compensazione globale.***
	Emendamento 8
	Considerando 7
(7) L'adozione di misure armonizzate a livello comunitario che garantiscano un risarcimento complementare per le fuoriuscite ***di idrocarburi*** che si verificano in Europa permetterà di ripartire i costi di tali incidenti tra tutti gli Stati membri ***costieri***.	(7) L'adozione di misure armonizzate a livello comunitario che garantiscano un risarcimento complementare per le fuoriuscite che si verificano in Europa permetterà di ripartire i costi di tali incidenti tra tutti gli Stati membri.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 9

Considerando 8

(8) Un fondo di risarcimento comunitario (Fondo COPE) fondato sull'attuale regime internazionale è lo strumento più efficace per realizzare tali obiettivi.	(8) Un fondo di risarcimento comunitario (Fondo COPE) fondato sull'attuale regime internazionale è ***attualmente*** lo strumento più efficace per realizzare tali obiettivi.

Emendamento 10

Considerando 13

(13) È opportuno procedere ad una revisione dell'attuale regime internazionale di responsabilità e di risarcimento per i danni dovuti all'inquinamento ***da idrocarburi*** in parallelo alle misure adottate con il presente regolamento al fine di instaurare un nesso più stretto tra il ruolo e le azioni dei soggetti coinvolti nel trasporto marittimo ***di idrocarburi*** e la loro potenziale responsabilità. In particolare, la responsabilità del proprietario della nave deve essere illimitata qualora sia provato che i danni provocati dall'inquinamento sono dovuti ad una sua colpa grave; il regime di responsabilità non deve proteggere esplicitamente altri soggetti importanti coinvolti nel trasporto marittimo ***di idrocarburi***; infine, è necessario riesaminare ed estendere il risarcimento per i danni causati all'ambiente in quanto tale per adeguarlo ad altri regimi di risarcimento comparabili previsti dal diritto comunitario.	(13) È opportuno procedere ad una revisione dell'attuale regime internazionale di responsabilità e di risarcimento per i danni dovuti all'inquinamento in parallelo alle misure adottate con il presente regolamento al fine di instaurare un nesso più stretto tra il ruolo e le azioni dei soggetti coinvolti nel trasporto marittimo e la loro potenziale responsabilità. In particolare, la responsabilità del proprietario della nave deve essere illimitata qualora sia provato che i danni provocati dall'inquinamento sono dovuti ad una sua colpa grave; il regime di responsabilità non deve proteggere esplicitamente altri soggetti importanti coinvolti nel trasporto marittimo; infine, è necessario riesaminare ed estendere il risarcimento per i danni causati all'ambiente in quanto tale per adeguarlo ad altri regimi di risarcimento comparabili previsti dal diritto comunitario. ***Devono essere inoltre compiuti progressi riguardo ad un regime di responsabilità e di risarcimento dei danni causati durante il trasporto di sostanze nocive e pericolose.***

Emendamento 11

Considerando 13 bis (nuovo)

	(13 bis) Sulla base dei possibili sviluppi e negoziati a livello di Organizzazione marittima internazionale potrebbe essere indispensabile modificare il presente regolamento affinché si allinei alle decisioni internazionali che saranno certo conformi allo spirito del regolamento stesso.

Emendamento 12

Articolo 1

Scopo del presente regolamento è garantire a livello comunitario un adeguato risarcimento alle vittime dei danni da inquinamento nelle acque dell'Unione europea dovuto al trasporto marittimo di idrocarburi, a complemento del vigente regime internazionale di responsabilità e di risarcimento, nonché introdurre sanzioni pecuniarie da applicare a chi è risultato aver contribuito, con atti od omissioni caratterizzati da dolo o colpa grave, ad un incidente da inquinamento ***da idrocarburi***.	Scopo del presente regolamento è garantire a livello comunitario un adeguato risarcimento alle vittime dei danni da inquinamento nelle acque dell'Unione europea dovuto al trasporto marittimo di idrocarburi ***e di sostanze pericolose e nocive, esclusi i materiali nucleari,*** a complemento del vigente regime internazionale di responsabilità e di risarcimento, nonché introdurre sanzioni pecuniarie da applicare a chi è risultato aver contribuito, con atti od omissioni caratterizzati da dolo o colpa grave, ad un incidente da inquinamento.

Emendamento 13

Articolo 3, punto 2 bis (nuovo)

	2 bis. per «Convenzione Bunker» si intende la Convenzione internazionale del 2001 sulla responsabilità civile per danni derivanti dall'inquinamento da olio combustibile per uso bordo.

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 14

Articolo 3, punto 2 ter (nuovo)

	2 ter. Per «Convenzione HNS» si intende la Convenzione internazionale del 1996 sulla responsabilità civile e il risarcimento dei danni in relazione al trasporto marittimo di sostanze pericolose e nocive.

Emendamento 44

Articolo 3, punto 3 bis (nuovo)

	3 bis. Per «olio combustibile» si intende qualsiasi idrocarburo, compreso l'olio lubrificante, utilizzato o che si prevede di utilizzare per il funzionamento e la propulsione di un'imbarcazione, e qualsiasi residuo dello stesso.

Emendamento 15

Articolo 3, punto 5

5. per «tonnellata» si intende***, se riferita agli idrocarburi,*** la tonnellata metrica;	5. per «tonnellata» si intende la tonnellata metrica;

Emendamento 16

Articolo 3, punto 6

6. Per «terminale» si intende un sito destinato al deposito di idrocarburi sfusi, in grado di accogliere idrocarburi trasportati per via d'acqua, compresi gli impianti offshore e collegati a tale sito.	6. Per «terminale» si intende un sito destinato al deposito di idrocarburi ***e di sostanze pericolose e nocive*** sfusi, in grado di accogliere idrocarburi ***e sostanze pericolose e nocive*** trasportati per via d'acqua, compresi gli impianti offshore e collegati a tale sito.

Emendamento 17

Articolo 4, Titolo

Istituzione di un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee	Istituzione di un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi ***e da sostanze pericolose e nocive*** nelle acque europee

Emendamento 18

Articolo 4, frase introduttiva

È istituito un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee, denominato in appresso «il Fondo COPE», per i seguenti scopi:	È istituito un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi ***e da sostanze pericolose e nocive*** nelle acque europee, denominato in appresso «il Fondo COPE», per i seguenti scopi:

Emendamento 51

Articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. Il Fondo COPE risarcisce altresì i danni causati all'ambiente nei casi in cui i costi ambientali non siano coperti da leggi internazionali. Tali costi ambientali sono i costi legati alla valutazione dei danni all'ambiente causati dall'incidente nonché i costi per riportare l'ambiente a uno stato equivalente a quello precedente all'incidente, qualora i danni ambientali non possano essere riparati in toto.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 20	
Articolo 5, paragrafo 6 bis (nuovo)	
	6 bis. Il fondo COPE prevede la possibilità di un versamento anticipato e provvisorio entro un termine di sei mesi.
Emendamento 21	
Articolo 6, Titolo	
Contributi ***dei soggetti destinatari degli*** idrocarburi	Contributi ***degli operatori coinvolti nel trasporto di*** idrocarburi ***e di sostanze pericolose e nocive***
Emendamento 22	
Articolo 6, paragrafo 1	
1. ***Ogni soggetto destinatario di un quantitativo annuale di idrocarburi assoggettati a contributo superiore a 150 000 tonnellate, trasportati per via marittima verso i porti o i terminali installati nel territorio di uno Stato membro, e tenuto a contribuire al Fondo IOPC ha l'obbligo di contribuire anche al Fondo COPE.***	1. ***Il Fondo COPE, che sarà creato sulla base dell'attuale Fondo IOPC, è costituito di due capitoli:***
	Il capitolo 1 fissa massimali più elevati per gli indennizzi a carico degli armatori, qualora il costo dei danni provocati dall'inquinamento superi o rischi di superare il massimale di risarcimento a titolo degli attuali CLC e IOPC;
	Il capitolo 2 stabilisce un fondo supplementare finanziato dai destinatari del carico, qualora il costo dei danni provocati dall'inquinamento superi o rischi di superare il massimale di risarcimento a titolo dell'attuale IOPC, integrato dal contributo degli armatori, a titolo del capitolo 1 del Fondo COPE o della Convenzione HNS, dopo la sua ratifica. Per «destinatari del carico» si intende perciò:
	Ogni soggetto destinatario di un quantitativo annuale di idrocarburi e di sostanze pericolose e nocive assoggettati a contributo superiore a 150 000 tonnellate, trasportati per via marittima verso i porti o i terminali installati nel territorio di uno Stato membro, e tenuto a contribuire al Fondo IOPC ha l'obbligo di contribuire anche al Fondo COPE.
Emendamento 23	
Articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo)	
	1 bis. L'armatore della nave cisterna responsabile di un incidente causa di inquinamento marino contribuisce al risarcimento delle vittime sulla stessa base del destinatario del carico. A tal fine, ogni nave che navighi in acque territoriali o in aree marittime europee di interesse economico deve dimostrare la propria solvenza salvo esporsi al pagamento di un'ammenda pecuniaria.
Emendamento 24	
Articolo 6, paragrafo 2	
2. I contributi sono riscossi solo a seguito di un incidente che rientra nel campo di applicazione del presente regolamento	2. I contributi ***di soggetti destinatari di idrocarburi e sostanze pericolose e nocive di cui al capitolo 2 del Fondo***

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
per il quale il risarcimento dei danni causati supera o rischia di superare il massimale di risarcimento del Fondo IOPC. L'importo complessivo dei contributi dovuti per ogni singolo incidente è deciso dalla Commissione conformemente all'articolo 9, paragrafo 2. In virtù di tale decisione la Commissione calcola l'entità del contributo a carico di ogni soggetto di cui al paragrafo 1 in funzione di un importo fisso per tonnellata di idrocarburi assoggettati a contributo ricevuta dal soggetto in questione.	***COPE*** sono riscossi solo a seguito di un incidente che rientra nel campo di applicazione del presente regolamento per il quale il risarcimento dei danni causati supera o rischia di superare il massimale di risarcimento del Fondo IOPC ***quale integrato dal contributo dell'armatore, a titolo del capitolo 1 del Fondo COPE***. L'importo complessivo dei contributi dovuti ***dai destinatari di idrocarburi e di sostanze pericolose e nocive*** per ogni singolo incidente è deciso dalla Commissione conformemente all'articolo 9, paragrafo 2***, dopo aver tenuto conto del contributo degli armatori, a titolo del capitolo 1 del Fondo COPE***. In virtù di tale decisione la Commissione calcola l'entità del contributo a carico di ogni soggetto di cui al paragrafo 1 in funzione di un importo fisso per tonnellata di idrocarburi assoggettati a contributo ricevuta dal soggetto in questione.
Emendamento 25 *Articolo 6, paragrafo 3*	
3. L'importo di cui al paragrafo 2 è calcolato dividendo il totale dei contributi ***richiesti*** per il volume complessivo di idrocarburi assoggettati a contributo ricevuti in tutti gli Stati membri durante l'anno in questione.	3. L'importo di cui al paragrafo 2 è calcolato dividendo il totale dei contributi per il volume complessivo di ***idrocarburi e di sostante pericolose e nocive*** assoggettati a contributo ricevuti in tutti gli Stati membri durante l'anno in questione***, dopo aver tenuto conto del contributo dell'armatore, a titolo del capitolo 1 del Fondo COPE.***
Emendamento 26 *Articolo 6, paragrafo 4*	
4. Spetta agli Stati membri provvedere affinché qualsiasi soggetto che riceve idrocarburi assoggettati a contributo nel loro territorio in quantitativi tali da essere tenuto a contribuire al Fondo COPE figuri in un elenco compilato ed aggiornato dalla Commissione conformemente alle disposizioni successive del presente articolo.	4. Spetta agli Stati membri provvedere affinché qualsiasi soggetto che riceve idrocarburi ***e sostanze pericolose e nocive*** assoggettati a contributo nel loro territorio in quantitativi tali da essere tenuto a contribuire al Fondo COPE figuri in un elenco compilato ed aggiornato dalla Commissione conformemente alle disposizioni successive del presente articolo.
Emendamento 27 *Articolo 6, paragrafo 6*	
6. Al fine di individuare, in un momento preciso, quali sono i soggetti tenuti a contribuire al Fondo COPE e di stabilire, ove pertinente, i quantitativi di idrocarburi da contabilizzare per ognuno di essi nel calcolo dell'entità del rispettivo contributo, l'elenco vale presunzione semplice degli elementi in esso contenuti.	6. Al fine di individuare, in un momento preciso, quali sono i soggetti tenuti a contribuire al Fondo COPE e di stabilire, ove pertinente, i quantitativi di idrocarburi ***e di sostanze pericolose e nocive*** da contabilizzare per ognuno di essi nel calcolo dell'entità del rispettivo contributo, l'elenco vale presunzione semplice degli elementi in esso contenuti.
Emendamento 28 *Articolo 6, paragrafo 7*	
7. I contributi sono versati alla Commissione e la loro riscossione deve essere completata entro ***un anno*** dalla pertinente decisione della Commissione.	7. I contributi sono versati alla Commissione e la loro riscossione deve essere completata entro ***sei mesi*** dalla pertinente decisione della Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 29 e 31	
Articolo 9, paragrafo 1 bis (nuovo)	
	1 bis. I rappresentanti locali eletti del territorio danneggiato hanno l'opportunità di esprimere un parere riguardo alle decisioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2 prima che tali decisioni vengano prese
	Essi partecipano alle riunioni del comitato con funzioni consultive.
Emendamento 30	
Articolo 9, paragrafo 1 ter (nuovo)	
	1 ter. Il Comitato del Fondo COPE presenterà al Consiglio dei ministri e al Parlamento europeo una relazione annuale sulle proprie attività.
Emendamento 32	
Articolo 9 bis (nuovo)	
	Articolo 9 bis
	Interazione fra la gestione dei fondi COPE e IOPC
	In stretta collaborazione con l'IMO, la Commissione elabora chiare norme amministrative per l'interazione fra la gestione del Fondo COPE e la gestione dell'attuale Fondo IOPC, in conformità dei principi di trasparenza, di efficienza e di rapporto costi-efficienza.
Emendamento 33	
Articolo 10 bis (nuovo)	
	Articolo 10 bis (nuovo)
	Valutazione
	1) Entro e non oltre il mese di luglio 2003 la Commissione presenta una relazione sugli sforzi intesi al miglioramento del regime internazionale di responsabilità e di risarcimento a livello dell'Organizzazione marittima internazionale, valutando in particolare i progressi concernenti:
	a) un rilevante aumento della responsabilità dei proprietari di navi nell'ambito della Convenzione Responsabilità;
	b) un aumento del risarcimento nel quadro della Convenzione Fondo;
	c) l'estensione della Convenzione Responsabilità a tutti gli altri interessati al trasporto di idrocarburi per mare, in particolare a noleggiatori, esercenti e operatori;
	d) un'estensione del risarcimento per danni ambientali sul di normative comparabili in materia di risarcimento previste nel diritto comunitario;
	2) La Commissione, qualora ritenga che siano stati compiuti progressi rilevanti ai sensi del paragrafo 1, propone al Parlamento europeo e al Consiglio di adeguare le disposizioni del presente regolamento ai regimi internazionali rielaborati.

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	3) La Commissione, qualora giunga alla conclusione che non sono stati realizzati progressi sostanziali ai sensi del paragrafo 1, sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di disposizioni comunitarie volte all'introduzione di un regime europeo di responsabilità e di risarcimento per l'inquinamento marino.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee e all'adozione di misure di accompagnamento (COM(2000) 802 − C5-0701/2000 − 2000/0326(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

− vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 802) [1],

− visti l'articolo 251, paragrafo 2, gli articoli 80, paragrafo 2 e 175, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0701/2000),

− visto l'articolo 67 del suo regolamento,

− visti la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0201/2001),

1. approva la proposta della Commissione così emendata;

2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

[1] GU C 120 E del 24.4.2001, pag. 79.

7. Segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile ***I

A5-0203/2001

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile (COM(2000) 847 − C5-0764/2000 − 2000/0343(COD))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO DELLA COMMISSIONE [1]	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 1 *Considerando 16*	
(16) È necessario garantire la coerenza rispetto agli obblighi in materia di relazioni tecniche stabiliti dagli esperti nazionali	(16) È necessario garantire la coerenza rispetto agli obblighi in materia di relazioni tecniche stabiliti dagli esperti nazionali

[1] GU C 120 E del 24.4.2001, pag. 148.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
in sede Eurocontrol e JAA; l'elenco degli eventi che devono essere segnalati tiene conto dei lavori di questi due organismi europei.	in sede Eurocontrol e JAA; l'elenco degli eventi che devono essere segnalati tiene conto dei lavori di questi due organismi europei. ***Occorre tener conto anche degli sviluppi nel quadro dell'ICAO (Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale).***
Emendamento 2	
Articolo 4, paragrafo 1, frase introduttiva	
1. Gli Stati membri stabiliscono che gli eventi da segnalare siano comunicati ***all'***autorità ***competente*** di cui all'articolo 5, paragrafo 1 da chiunque:	1. Gli Stati membri stabiliscono che gli eventi da segnalare siano comunicati ***alle*** autorità ***competenti*** di cui all'articolo 5, paragrafo 1 da chiunque:
Emendamento 12	
Articolo 5, paragrafo 3 bis (nuovo)	
	3 bis. Le autorità di cui sopra consultano regolarmente le parti interessate, per esempio le organizzazioni di piloti.
Emendamento 3	
Articolo 7, paragrafo 2, comma 2	
Fatto salvo il disposto dell'articolo 8, la decisione di diffondere le informazioni menzionate nel presente paragrafo ***può limitarsi*** a quanto strettamente necessario per i destinatari di tali informazioni.	Fatto salvo il disposto dell'articolo 8, la decisione di diffondere le informazioni menzionate nel presente paragrafo ***è limitata*** a quanto strettamente necessario per i destinatari di tali informazioni. ***I destinatari delle informazioni si impegnano a loro volta a non diffonderle ulteriormente.***
Emendamento 4	
Articolo 7, paragrafo 3	
3. Gli Stati membri pubblicano almeno una volta l'anno una relazione sulla sicurezza contenente informazioni sui tipi di eventi registrati dai rispettivi sistemi nazionali di segnalazione obbligatoria al fine di informare il pubblico in merito al livello di sicurezza dell'aviazione. Gli Stati membri possono pubblicare anche segnalazioni di eventi da cui siano stati cancellati i dati personali.	3. Gli Stati membri pubblicano almeno una volta l'anno una relazione sulla sicurezza contenente informazioni sui tipi di eventi registrati dai rispettivi sistemi nazionali di segnalazione obbligatoria al fine di informare il pubblico in merito al livello di sicurezza dell'aviazione ***civile***. Gli Stati membri possono pubblicare anche segnalazioni di eventi da cui siano stati cancellati i dati personali.
Emendamento 5	
Articolo 8, paragrafo 1	
1. Le informazioni scambiate in conformità dell'articolo 6 e diffuse in conformità dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 sono riservate e sono usate unicamente per fini che rientrano nelle attività ***dei partecipanti e dei destinatari***.	1. Le informazioni scambiate in conformità dell'articolo 6 e diffuse in conformità dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 sono riservate e sono usate unicamente per fini che rientrano nelle attività ***di cui all'articolo 1***.
Emendamento 7	
Articolo 8, paragrafo 3	
3. Le autorità competenti non divulgano l'identità dell'informatore o di una persona menzionata nella segnalazione salvo quando siano tenute a farlo nell'ambito di un'indagine giudiziaria o quando l'interessato autorizzi la divulgazione.	***soppresso***

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 8	
Articolo 8, paragrafo 4	
4. Gli Stati membri si astengono dal perseguire violazioni della legge non premeditate o involontarie di cui sono venuti a conoscenza soltanto perché segnalate nell'ambito di un sistema nazionale di dichiarazione obbligatoria di eventi.	4. Gli Stati membri si astengono dal perseguire violazioni della legge non premeditate o involontarie di cui sono venuti a conoscenza soltanto perché segnalate nell'ambito di un sistema nazionale di dichiarazione obbligatoria di eventi***, salvo in caso di inadempienza che costituisca una negligenza grave***.
Emendamento 10	
Articolo 11, paragrafo 1, primo comma	
1. Gli Stati membri adottano entro ***il*** le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie ***all'***applicazione ***della presente direttiva*** e ne informano immediatamente la Commissione.	1. Gli Stati membri adottano entro ***due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva*** le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie ***alla sua*** applicazione e ne informano immediatamente la Commissione.
Emendamento 11	
Articolo 11 bis (nuovo)	
	Articolo 11 bis
	Relazione della Commissione
	La Commissione riferisce regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'esecuzione e al rispetto della presente direttiva.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile (COM(2000) 847 − C5-0764/2000 − 2000/0343(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

− vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 847) [1],

− visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0764/2000),

− visto l'articolo 67 del suo regolamento,

− vista la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0203/2001),

1. approva la proposta della Commissione così emendata;

2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

[1] GU C 120 E del 24.4.2001, pag. 148.

Giovedì 14 giugno 2001

8. Protezione dei suini *

A5-0210/2001

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (COM(2001) 20 – C5-0039/2001 – 2001/0021(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO DELLA COMMISSIONE [1]	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	Emendamento 1
	CONSIDERANDO 5 bis (nuovo)
	(5 bis) La Commissione modifica e completa quanto prima, e comunque entro il 1º gennaio 2002, l'allegato della direttiva 91/630/CEE, in modo tale che:
	– la mozzatura della coda sia vietata, tranne nei casi in cui sia necessaria per ragioni veterinarie;
	– la troncatura e la levigatura dei denti siano vietate, tranne nei casi in cui siano necessarie per ragioni veterinarie;
	– la castrazione dei lattonzoli sia sempre effettuata sotto anestesia da un veterinario oppure da una persona qualificata in tale materia;
	– sia garantito un livello minimo di intensità luminosa per i suini in allevamenti intensivi.
	Emendamento 2
	CONSIDERANDO 6
(6) Occorre garantire un equilibrio tra i vari aspetti in gioco: il benessere e la salute degli animali, le considerazioni economiche e sociali e l'impatto ambientale.	(6) Occorre garantire un equilibrio tra i vari aspetti in gioco: il benessere e la salute degli animali, le considerazioni economiche e sociali e l'impatto ambientale. ***Tra questi aspetti, devono essere incluse in particolare le diverse condizioni climatiche delle regioni dell'Unione europea, che influiscono in modo determinante sul comportamento degli animali, sui sistemi produttivi e sulla loro redditività***
	Emendamento 3
	CONSIDERANDO 6 bis) (nuovo)
	(6 bis) Occorre altresì prestare attenzione alle condizioni di produzione delle carni suine importate da paesi terzi sul territorio dell'Unione. La questione deve inoltre essere sollevata dinanzi ai partner dell'UE in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
	Emendamento 4
	CONSIDERANDO 6 ter (nuovo)
	(6 ter) Gli Stati membri dovrebbero tutelare tale settore attraverso una concentrazione dei finanziamenti, affinché possano essere effettuati i prevedibili grandi investimenti.

[1] GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 114.

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	Emendamento 5
	CONSIDERANDO 7
(7) ***È opportuno che*** la Commissione ***presenti*** una nuova relazione in cui si tenga conto delle risultanze di ulteriori ricerche e dell'esperienza pratica al fine di migliorare il benessere dei suini, in particolare in aspetti non contemplati dalla direttiva 91/630/CEE.	(7) La Commissione ***presenta*** una nuova relazione in cui si tenga conto delle risultanze di ulteriori ricerche e dell'esperienza pratica al fine di migliorare il benessere dei suini, in particolare in aspetti non contemplati dalla direttiva 91/630/CEE ***entro e non oltre il 1º gennaio 2004***.
	Emendamento 6
	CONSIDERANDO 7 bis (nuovo)
	(7 bis) Tutte le modifiche alla direttiva 91/630/CEE adottate dal Consiglio dovrebbero essere introdotte anche in tutti i paesi candidati, sulla base del medesimo calendario richiesto agli Stati membri, onde evitare distorsioni della concorrenza
	Emendamento 7
	CONSIDERANDO 8 ter (nuovo)
	8 ter. Il fondamento scientifico per l'instaurazione di nuove condizioni si basa sulle situazioni dei paesi del Nord Europa, e deve essere arricchito, per essere completo e obiettivo, con i dati corrispondenti alla realtà geografica dei paesi del Sud.
	Emendamento 8
	CONSIDERANDO 8 bis (nuovo)
	8 bis. Nella misura in cui talune disposizioni necessarie all'esecuzione della direttiva 91/630/CEE possono comportare modifiche significative per quanto concerne la gestione e la situazione concorrenziale degli allevamenti, la modifica degli allegati a tale direttiva deve essere conforme all'articolo 37 del trattato.
	Emendamento 9
	CONSIDERANDO 8 ter (nuovo)
	8 ter. La Commissione presenta proposte di norme comuni sull'etichettatura che i produttori possono utilizzare a condizione di rispettare i requisiti di cui alla presente direttiva.
	Emendamento 10
	CONSIDERANDO 8 quater (nuovo)
	8 quater. La Commissione presenta proposte di norme comuni in materia di allevamento all'aperto dei suini.

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 11

ARTICOLO 1, PUNTO – 1
Articolo 3, paragrafo 1 (direttiva 91/630/CEE)

	– 1) All'articolo 3, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
	1. a decorrere dal 1º gennaio 2006; tutte le aziende di nuova costruzione o ricostruite e/o messe in funzione per la prima volta dopo tale data soddisfino almeno i requisiti seguenti:
	la superficie libera disponibile per ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo deve essere pari almeno a:
	– 0,20 m² per i suini di peso medio pari o inferiore a 10 kg,
	– 0,30 m²per i suini di peso medio compreso tra 10 e 20 kg,
	– 0,40 m²per i suini di peso medio compreso tra 20 e 30 kg,
	– 0,60 m²per i suini di peso medio compreso tra 30 e 50 kg,
	– 0,80 m²per i suini di peso medio compreso tra 50 e 85 kg,
	– 1,00 m² per i suini di peso medio compreso tra 85 e 110 kg,
	– 1,30 m²per i suini di peso medio superiore a 110 kg;
	a decorrere dal 1º gennaio 2012 le norme minime di cui sopra si applichino a tutte le aziende;

Emendamento 13

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1
Articolo 3, paragrafo 2 (direttiva 91/630/CEE)

2. Le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti requisiti:	2. Le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti requisiti:
Suinetti/suini all'ingrasso: una parte della superficie globale pari almeno a 1/3 dello spazio minimo per ciascun animale deve essere costituita da pavimento pieno continuo, *occupato per non più* ***del 10 %*** *dallo scarico*.	Suinetti/suini all'ingrasso: una parte della superficie globale pari almeno a 1/3 dello spazio minimo per ciascun animale deve essere costituita da pavimento pieno continuo, ***stabile e antiscivolo, la cui parte drenata può avere una superficie massima del 10 %***.
Qualora si utilizzino pavimenti fessurati in cemento, occorre prevedere un'ampiezza minima dei travetti di 75 mm e un'ampiezza massima delle fessure di 25 mm.	Qualora si utilizzino pavimenti fessurati in cemento, occorre prevedere un'ampiezza minima dei travetti di 75 mm e un'ampiezza massima delle fessure di 25 mm.
Scrofe asciutte gravide e scrofette: la superficie di pavimento pieno, ***occupata per non più*** del 10 % ***dallo scarico***, deve essere almeno:	Scrofe asciutte gravide e scrofette: la superficie di pavimento pieno, ***stabile e antiscivolo, la cui parte drenata può avere una superficie massima del 10 %***, deve essere almeno:
– 1,3 m² per scrofa asciutta gravida;	– 1,3 m² per scrofa asciutta gravida;
– 0,95 m² per scrofetta.	– 0,95 m² per scrofetta.

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Qualora si utilizzino pavimenti fessurati in cemento, occorre prevedere un'ampiezza minima dei travetti di 80 mm e un'ampiezza massima delle fessure di ***30 mm***.	Qualora si utilizzino pavimenti fessurati in cemento, occorre prevedere un'ampiezza minima dei travetti di 80 mm e un'ampiezza massima delle fessure di ***25 mm***.

Emendamento 15

ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 3, paragrafo 3 (direttiva 91/630/CEE)

3. È proibita la costruzione o la conversione di impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco. L'utilizzo di attacchi per le scrofe e le scrofette è vietato a decorrere dal 1º gennaio 2006.	3. È proibita la costruzione o la conversione di impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco. L'utilizzo di attacchi per le scrofe e le scrofette è vietato ***in assoluto*** a decorrere dal 1º gennaio 2006.

Emendamento 16

ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 3, paragrafo 3 bis (nuovo) (direttiva 91/630/CEE)

	3 bis. L'ubicazione e la conformazione dei locali di stabulazione per i verri sono tali da permettere agli animali di girarsi e di sentire, odorare e vedere altri suini. La zona di riposo è asciutta e confortevole. Le dimensioni medie di un locale per un verro adulto sono di 6 m². A decorrere dal 1º gennaio 2005 i locali di stabulazione dispongono di una superficie minima di 10 m², che sia stabile e antiscivolo, qualora vengano utilizzati anche per la fecondazione naturale.

Emendamento 17

ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 3, paragrafo 4 (direttiva 91/630/CEE)

4. Le scrofe e le scrofette non possono essere isolate in recinti individuali nel periodo compreso tra ***4 settimane*** dopo la fecondazione e 7 giorni prima della data prevista per il parto. In via eccezionale, individui particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altre scrofe o che sono malati o feriti possono essere temporaneamente tenuti in recinti individuali. Per le scrofe gravide non possono essere utilizzati recinti individuali che non permettano agli animali di girarsi facilmente.	4. Le scrofe e le scrofette non possono essere isolate in recinti individuali nel periodo compreso tra ***7 giorni*** dopo la fecondazione e 7 giorni prima della data prevista per il parto. ***Allorché una scrofa o una scrofetta viene isolata in un recinto individuale per una parte dei sette giorni successivi alla fecondazione, le dimensioni del recinto debbono essere sufficienti a garantire che l'animale possa girarsi agevolmente.*** In via eccezionale, individui particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altre scrofe o che sono malati o feriti possono essere temporaneamente tenuti in recinti individuali. Per le scrofe gravide non possono essere utilizzati recinti individuali che non permettano agli animali di girarsi facilmente.

Emendamento 18

ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 3, paragrafo 5, trattino 1 (direttiva 91/630/CEE)

— i locali di stabulazione per scrofe asciutte gravide e scrofette devono ***comprendere zone di riposo comuni, oltre alla zona di defecazione e ad eventuali poste o box per l'alimentazione***, con una superficie libera di almeno 1,3 m² per scrofa (0,95 m² per le scrofette);	— i locali di stabulazione per scrofe asciutte gravide e scrofette devono ***disporre di accesso a una zona di riposo ampia e a temperatura adeguata con spazio sufficiente affinché gli animali possano stendersi contemporaneamente***, con una superficie libera di almeno 1,3 m² per scrofa (0,95 m² per le scrofette);

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 19

ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 3, paragrafo 5, trattino 3 (direttiva 91/630/CEE)

– tutte le scrofe devono ***avere accesso permanente a terra per grufolare o a materiale manipolabile che soddisfi almeno i pertinenti requisiti elencati nell'allegato***;	– tutte le scrofe devono ***potersi occupare in qualsiasi momento con il mangime o con altro materiale mobile o modificabile supplementare***;

Emendamento 20

ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 3, paragrafo 5, trattino 3 bis (nuovo) (direttiva 91/630/CEE)

	– ***i locali di stabulazione, i recinti, le attrezzature e gli utensili per l'allevamento di suini vanno regolarmente e debitamente puliti e disinfettati;***

Emendamento 21

ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 3, paragrafo 5, quarto trattino (direttiva 91/630/CEE)

– le scrofe ***allevate in gruppo*** devono essere alimentate utilizzando un sistema atto a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività;	– le scrofe devono essere alimentate utilizzando un sistema atto a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività;

Emendamento 22

ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 3, paragrafo 5 trattino 4 bis (direttiva 91/630/CEE)

	– ***nei recinti destinati ai suinetti di oltre 20 kg di peso e ai suini all'ingrasso occorre installare un impianto di spruzzatura o dispositivo analogo da utilizzare per regolare la temperatura corporea degli animali;***

Emendamento 23

ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 3, paragrafo 5, trattino 5 (direttiva 91/630/CEE)

– ***tutte*** le scrofe devono ricevere mangime ***fibroso nonché*** mangime ad alto contenuto energetico ***al fine di essere saziate e di*** soddisfare il loro bisogno di masticare***; il mangime ad alto contenuto energetico può essere somministrato una volta al giorno in un'unica razione, mentre il mangime fibroso deve essere disponibile per periodi più lunghi.***	– ***oltre al mangime ad alto contenuto energetico,*** le scrofe***, nel rispetto del principio di un'alimentazione adeguata alle necessità,*** devono ricevere mangime ***in grado di saziarle e*** soddisfare il loro bisogno di masticare;

Emendamento 24

ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 3, paragrafo 5, trattino 5 bis (direttiva 91/630/CEE)

	– ***le scrofe gravide e le scrofette devono potersi rifocillare di paglia o di altra sostanza che possa dar loro una sensazione di sazietà e soddisfare il loro bisogno di grufolare.***

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 25

ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 3, paragrafo 6 (direttiva 91/630/CEE)

6. A decorrere dal ***1º gennaio 2002*** le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 si applicano a tutte le aziende nuove o ricostruite o adibite a tale uso per la prima volta dopo la data citata. A decorrere dal 1º gennaio 2012 le disposizioni si applicano a tutte le aziende.	6. A decorrere dal ***1º gennaio 2003*** le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 si applicano a tutte le aziende nuove o ricostruite o adibite a tale uso per la prima volta dopo la data citata. A decorrere dal 1º gennaio 2012 le disposizioni si applicano a tutte le aziende.
Le disposizioni di cui dal primo al quarto trattino del paragrafo 5 non si applicano alle aziende con meno di dieci scrofe asciutte gravide.	

Emendamento 26

ARTICOLO 1, PUNTO 1 bis (nuovo)
Articolo 4 bis (nuovo) (direttiva 91/630/CEE)

	1 bis) E' aggiunto il seguente articolo 4 bis:
	Articolo 4 bis
	Dal 1º luglio 2006 è fatto divieto di mozzare le code ai suini, salvo nei casi in cui un veterinario certifichi che la mozzatura della coda rappresenta il modo più efficace per impedire agli animali di mordersela o che ciò non possa essere evitato isolando gli esemplari aggressivi. In tal caso, il taglio della coda è autorizzato purché:
	— l'operazione sia effettuata sotto anestesia da un veterinario e sia prevista la somministrazione prolungata di analgesici, e
	— non appena sia possibile, dopo la mozzatura, l'allevatore migliori le condizioni e la gestione per evitare il ripetersi di situazioni in cui gli animali si mordano la coda. I miglioramenti necessari sono discussi e concordati con l'autorità nazionale competente.

Emendamento 27

ARTICOLO 1, PUNTO 1 ter (nuovo)
Articolo 5 (direttiva 91/630/CEE)

	1 ter) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
	Articolo 5
	Le prescrizioni contenute nell'allegato possono essere modificate secondo la procedura prevista all'articolo 10, per tener conto dei progressi scientifici e degli esperimenti svolti su campioni di aziende rappresentative di tutti i paesi dell'Unione. Tuttavia, se le nuove prescrizioni dell'allegato modificano in modo sostanziale il contenuto della direttiva e/o hanno importanti conseguenze sull'equilibrio economico o sull'organizzazione del lavoro delle aziende, le modifiche regolamentari previste devono essere fondate sull'articolo 37 del trattato.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 28

ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 5 bis, paragrafo 1 (direttiva 91/630/CEE)

1. Gli addetti agli animali ***hanno*** ricevuto istruzioni pratiche sulle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 e all'allegato della direttiva e ***comprendono tali disposizioni.***	1. Gli addetti agli animali ***devono aver*** ricevuto istruzioni pratiche***, durante un corso di formazione approvato dall'autorità competente,*** sulle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 e all'allegato della direttiva e ***sulle modalità appropriate di gestione e, ove necessario, di cura dei suini. In alternativa a un corso di formazione, l'addetto può basarsi sulle sue precedenti esperienze pratiche a condizione che, anteriormente al 1º luglio 2003, la sua conoscenza delle succitate disposizioni e la sua competenza nella gestione e nella cura dei suini sia stata giudicata soddisfacente da un perito indipendente riconosciuto dall'autorità competente;***

Emendamento 29

ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 5 bis, paragrafo 2 (direttiva 91/630/CEE)

2. Gli Stati membri provvedono affinché siano organizzati appositi corsi di formazione, incentrati in particolare sul benessere degli animali.	2. Gli Stati membri provvedono affinché siano organizzati ***da parte di organismi di formazione competenti*** appositi corsi di formazione ***per allevatori e veterinari***, incentrati in particolare sul benessere degli animali.«***La formazione triennale in agricoltura corrisponde all'obiettivo del corso di formazione specifico***».

Emendamento 30

ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 5 bis, paragrafo 2 bis (nuovo) (direttiva 91/630/CEE)

	2 bis. Per poter rilevare o dirigere un allevamento di suini, gli allevatori di suini o i dirigenti dell'azienda devono essere in possesso di un diploma che sancisca una formazione teorica e pratica approvata dall'autorità competente.

Emendamento 31

ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 6 (direttiva 91/630/CEE)

Il ***1º gennaio 2008*** al più tardi la Commissione presenta al Consiglio una relazione, elaborata in base ad un parere del comitato scientifico veterinario, che esamina in particolare i seguenti aspetti:	Il ***1º gennaio 2004*** al più tardi la Commissione presenta al Consiglio una relazione, elaborata in base ad un parere del comitato scientifico veterinario che***, tenendo conto della diversità delle situazioni geografiche nell'Unione europea,*** esamina in particolare i seguenti aspetti:
1) effetti della densità in diversi sistemi di allevamento sul benessere dei suini, compresa la loro salute;	1) effetti della densità in diversi sistemi ***e luoghi*** di allevamento sul benessere dei suini, compresa la loro salute;
	(1 bis) norme in materia di allevamento all'aperto dei suini;
	(1 ter) requisiti specifici di temperatura per i suini in diverse condizioni climatiche;
	(1 quater) un raffronto delle conseguenze per l'ambiente e il benessere degli animali dell'uso della pavimentazione fessurata e della paglia;

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
(2) ulteriori sviluppi dei sistemi di stabulazione in gruppo per le scrofe gravide;	(2) ulteriori sviluppi dei sistemi di stabulazione in gruppo per le scrofe gravide;
(3) determinazione dello spazio necessario ai verri adulti da riproduzione tenuti in ricoveri individuali;	(3) determinazione dello spazio necessario ai verri adulti da riproduzione tenuti in ricoveri individuali;
(4) ulteriori sviluppi dei sistemi in cui le scrofe nell'area adibita alla fecondazione e le scrofe partorienti hanno una libertà di movimento che soddisfa le loro esigenze senza compromettere la sopravvivenza dei lattonzoli;	(4) ulteriori sviluppi dei sistemi in cui le scrofe nell'area adibita alla fecondazione e le scrofe partorienti hanno una libertà di movimento che soddisfa le loro esigenze senza compromettere la sopravvivenza dei lattonzoli;
(5) messa a punto di ***tecniche*** che riducano la necessità della castrazione chirurgica	(5) messa a punto di ***processi produttivi*** che riducano la necessità della castrazione chirurgica;
(6) *la* relazione comprenderà anche uno studio sull'atteggiamento e le scelte dei consumatori nei confronti delle carni suine qualora non intervenga nessun miglioramento o solo un modesto miglioramento del benessere degli animali.	(6) *la* relazione comprenderà anche uno studio sull'atteggiamento e le scelte dei consumatori nei confronti delle carni suine qualora non intervenga nessun miglioramento o solo un modesto miglioramento del benessere degli animali.
	(6 bis) studio di mercato che consenta di analizzare se il mercato tiene conto dei costi supplementari causati dalle misure per il benessere degli animali;
	(6 ter) studio esaustivo dell'impatto economico delle misure previste dall'insieme della presente direttiva;
Se necessario, tale relazione sarà corredata delle opportune proposte.	Se necessario, tale relazione sarà corredata delle opportune proposte.

Emendamento 32

ARTICOLO 1, PUNTO 3 bis (nuovo)

Articolo 7, paragrafo 3 bis (nuovo) (direttiva 91/630/CEE)

3 bis) All'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3 bis. La Commissione elabora una relazione destinata al Consiglio e al Parlamento europeo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente direttiva e all'allegato e sui controlli eseguiti, al più tardi il 1º gennaio 2002.»

Emendamento 33

ARTICOLO 1, PUNTO 4

Articolo 10, paragrafo 3 bis (direttiva 91/630/CEE)

3 bis. Qualora nuove disposizioni dell'allegato modifichino in modo sostanziale il contenuto della direttiva e/o abbiano importanti conseguenze sull'equilibrio economico o sull'organizzazione del lavoro delle aziende, le modifiche regolamentari previste devono essere approvate secondo la procedura prevista dall'articolo 37 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (COM(2001) 20 − C5-0039/2001 − 2001/0021(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

− vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2001) 20) [1],

− consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del Trattato CE (C5-0039/2001),

[1] GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 114.

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0210/2001),

1. approva la proposta della Commissione così emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

9. Assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo *

A5-0209/2001

Proposta di decisione del Consiglio relativa a un'ulteriore assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo (COM(2001) 81 — C5-0138/2001 — 2001/0045(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI PARLAMENTO
Emendamento 1	
Titolo	
Proposta di decisione del Consiglio relativa a un'ulteriore assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo	Proposta di decisione del Consiglio relativa a un'ulteriore assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo ***(Repubblica federale di Iugoslavia)***
Emendamento 2	
Visto 1	
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,	visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308, ***e il regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1628/96 e modifica dei regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CEE) n. 1360/90 e delle decisioni 97/256/CE e 1999/311/CE [1], e in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,***
	[1] GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1.
Emendamento 3	
Considerando 11	
(11) Sebbene l'attività economica abbia registrato una ripresa piuttosto rapida dopo il conflitto, il livello di sviluppo economico del Kosovo è basso e, secondo le stime, il suo PIL pro capite è ***inferiore a quello degli altri paesi della regione e*** uno dei più bassi in Europa.	(11) Sebbene l'attività economica abbia registrato una ripresa piuttosto rapida dopo il conflitto, il livello di sviluppo economico del Kosovo è basso e, secondo le stime, il suo PIL pro capite è uno dei più bassi ***nella regione e*** in Europa.

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI PARLAMENTO

Emendamento 4

Considerando 12 bis (nuovo)

	(12 bis) La fornitura di un sostegno finanziario esterno sarà equamente ripartita tra donatori, al fine di contribuire a far fronte alle esigenze di finanziamento individuate nel bilancio preparato per il Kosovo dall'UNMIK.

Emendamento 5

Considerando 13

(13) La Comunità ha ritenuto che fosse un provvedimento opportuno aiutare il Kosovo a ridurre le sue ristrettezze finanziarie nelle attuali circostanze di eccezionale difficoltà e nel 2000 ha già fornito assistenza finanziaria in forma di sovvenzioni a fondo perduto per un ammontare di 35 milioni di euro.	(13) La Comunità ha ritenuto che fosse un provvedimento opportuno aiutare il Kosovo***, con altri donatori,*** a ridurre le sue ristrettezze finanziarie nelle attuali circostanze di eccezionale difficoltà e nel 2000 ha già fornito assistenza finanziaria in forma di sovvenzioni a fondo perduto per un ammontare di 35 milioni di euro.

Emendamento 6

Considerando 15

(15) Ferme restando le competenze dell'autorità di bilancio, l'assistenza finanziaria farà parte della dotazione per gli aiuti al Kosovo prevista ***per il 2001***, soggetta quindi alla disponibilità di stanziamenti nel bilancio generale.	(15) Ferme restando le competenze dell'autorità di bilancio, l'assistenza finanziaria farà parte della dotazione prevista per gli aiuti al Kosovo, soggetta quindi alla disponibilità di stanziamenti nel bilancio generale.

Emendamento 7

Considerando 15 bis (nuovo)

	(15 bis) La valutazione dell'assistenza macrofinanziaria pagata dal bilancio dell'Unione europea avverrà basandosi sul grado di fedele esecuzione di tutte le componenti dell'assistenza comunitaria negli anni precedenti, nonché sui progressi realizzati dalla riforma economica e dalla stabilità politica, inclusa una valutazione delle capacità di spesa.

Emendamento 8

Considerando 16 bis (nuovo)

	(16 bis) Il finanziamento comunitario può coprire, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2666/2000 (Programma CARDS), decisioni relative a un'assistenza finanziaria eccezionale adottate dal Consiglio sulla base dell'articolo 308 del trattato.

Emendamento 9

Articolo 1, paragrafo 1

1. In aggiunta all'assistenza finanziaria già decisa dal Consiglio il 14 febbraio 2000 (decisione 2000/140/CE), la Comunità metterà a disposizione dell'UNMIK un'assistenza finanziaria eccezionale in forma di sovvenzioni a fondo perduto per l'importo massimo di 30 milioni di euro, nell'intento di alleviare la situazione finanziaria del Kosovo, facilitare l'introduzione e il proseguimento delle funzioni amministrative essenziali e favorire lo sviluppo di un sano contesto economico.	1. In aggiunta all'assistenza finanziaria già decisa dal Consiglio il 14 febbraio 2000 (decisione 2000/140/CE), la Comunità metterà a disposizione dell'UNMIK un'assistenza finanziaria eccezionale in forma di sovvenzioni a fondo perduto per l'importo massimo di 30 milioni di euro, ***in collegamento con i contributi degli altri donatori,*** nell'intento di alleviare la situazione finanziaria del Kosovo, facilitare l'introduzione e il proseguimento delle funzioni amministrative essenziali e favorire lo sviluppo di un sano contesto economico.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI PARLAMENTO

Emendamento 10

Articolo 2, paragrafo 1 bis (nuovo)

	1 bis. L'assistenza finanziaria eccezionale può essere utilizzata esclusivamente per coprire esigenze finanziarie che insorgano nelle amministrazioni e nelle istituzioni pubbliche, semi-pubbliche, municipali e di altro tipo contemplate dal bilancio consolidato del Kosovo.

Emendamento 11

Articolo 2, paragrafo 2

2. La Commissione accerterà a intervalli regolari, in consultazione con il Comitato economico e finanziario e di concerto con l'FMI e la Banca mondiale, che le politiche economiche nel Kosovo rispettino gli obiettivi e le condizioni di politica economica attinenti all'assistenza in oggetto.	2. La Commissione accerterà a intervalli regolari, in consultazione ***con il Comitato politico e di sicurezza (CPS) e*** con il Comitato economico e finanziario e di concerto con l'FMI e la Banca mondiale, che le politiche economiche nel Kosovo rispettino gli obiettivi e le condizioni di politica economica attinenti all'assistenza in oggetto ***e le limitazioni imposte dall'articolo 2, paragrafo 1 bis.***

Emendamento 12

Articolo 3, paragrafo 1

1. Tale assistenza sarà messa a disposizione dell'UNMIK in almeno due quote. Fermo restando il disposto dell'articolo 2, la prima quota sarà versata previo un memorandum d'intesa tra l'UNMIK e la Comunità.	1. Tale assistenza sarà messa a disposizione dell'UNMIK in almeno due quote. Fermo restando il disposto dell'articolo 2, la prima quota sarà versata ***entro il limite massimo di sei settimane dall'entrata in vigore della presente decisione,*** previo un memorandum d'intesa tra l'UNMIK e la Comunità. ***Questo memorandum d'intesa sarà trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo.***

Emendamento 13

Articolo 3, paragrafo 1 bis (nuovo)

	1 bis. Il memorandum d'intesa tra l'UNMIK e la Comunità si basa sui principi che sorreggono gli aiuti esterni della Comunità ed è conforme alle condizioni concernenti l'assistenza finanziaria eccezionale ad hoc come stabilito dal regolamento (CE) n. 2666/2000 relativo al programma CARDS.

Emendamento 14

Articolo 3, paragrafo 2

2. Fermo restando il disposto dell'articolo 2, la seconda e ogni eventuale altra quota saranno versate ***a intervalli minimi di tre mesi*** qualora risultino soddisfatte le condizioni di politica economica di cui ***all'articolo*** 2, paragrafo 1.	2. Fermo restando il disposto dell'articolo 2, la seconda e ogni eventuale altra quota saranno versate ***al più tardi entro la fine dell'esercizio finanziario*** qualora risultino soddisfatte le condizioni di politica economica di cui ***agli articoli 1, paragrafo 1, e*** 2, paragrafo 1.

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI PARLAMENTO
	Emendamento 15
	Articolo 5
La Commissione trasmetterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione ***annuale*** comprendente una valutazione ***relativa all'***attuazione delle presente decisione.	La Commissione trasmetterà al Parlamento europeo e al Consiglio ***entro il settembre di ogni anno*** una relazione ***intermedia*** comprendente una valutazione dell'attuazione delle presente decisione, ***sulla base dei principi di cui al considerando 15 bis. Tale relazione comprenderà inoltre una valutazione della capacità del Kosovo di disporre di un autonomo bilancio, indipendente dalle sovvenzioni dei donatori esterni.***

Risoluzione legislativa del Parlamento sulla proposta di decisione del Consiglio relativa a un'ulteriore assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo (COM(2001) 81 — C5-0138/2001 — 2001/0045(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2001) 81),

— consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 308 del trattato CE (C5-0138/2001),

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0209/2001),

1. approva la proposta della Commissione così emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Giovedì 14 giugno 2001

10. Prodotti agricoli originari dei DOM, Azzorre, Madera e Canarie (Misure specifiche) *

A5-0195/2001

1.

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica, per quanto concerne le misure in materia strutturale, il regolamento (CEE) n. 3763/91, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (COM(2000) 774 – C5-0748/2000 – 2000/0307(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO DELLA COMMISSIONE [1]	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 1	
VISTO 1	
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,	visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 ***e l'articolo 299, paragrafo 2,***
Emendamento 2	
CONSIDERANDO 1 BIS (nuovo)	
	(1 bis) L'articolo 299, paragrafo 2, del trattato dispone che il Consiglio, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, introdurrà misure specifiche orientate a fissare le condizioni di applicazione di detto trattato nelle regioni ultraperiferiche della UE, tra l'altro nell'ambito dell'accesso ai Fondi strutturali.
Emendamento 4	
CONSIDERANDO 3	
(3) Il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio è finalizzato a ovviare agli svantaggi dovuti alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti in questione e a migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione dei loro prodotti agricoli.	(3) Il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio è finalizzato a ovviare agli svantaggi dovuti alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti in questione ***come pure ad altre difficoltà e a fattori limitanti*** e a migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione dei loro prodotti agricoli.
Emendamento 5	
CONSIDERANDO 4	
(4) Le strutture ***di talune*** aziende agricole o imprese di trasformazione e di commercializzazione situate nei dipartimenti francesi d'oltremare presentano gravi carenze e sono soggette a particolari difficoltà. Occorre pertanto poter derogare, per ***taluni tipi di investimenti***, alle disposizioni che limitano o impediscono la concessione di determinati aiuti a carattere strutturale previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999.	(4) Le strutture ***delle*** aziende agricole o imprese di trasformazione e di commercializzazione situate nei dipartimenti francesi d'oltremare presentano gravi carenze e sono soggette a ***limitazioni permanenti e a*** particolari difficoltà ***che postulano un trattamento specifico***. Occorre pertanto poter derogare, per ***gli investimenti effettuati da dette aziende o imprese***, alle disposizioni che limitano o impediscono la concessione di determinati aiuti a carattere strutturale previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

[1] GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 274.

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 6

CONSIDERANDO 5 bis (nuovo)

	(5 bis) A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999, ogni piano, quadro comunitario di sostegno, programma operativo o documento unico di programmazione copre un periodo di sette anni e il periodo di programmazione inizia il 1º gennaio 2000. Per motivi di coerenza e per evitare discriminazioni fra i beneficiari di uno stesso programma, le deroghe previste dal presente regolamento debbono applicarsi, in via eccezionale, a tutto detto periodo di programmazione.

Emendamento 7

ARTICOLO 1

Articolo 21, paragrafo 1 (regolamento (CEE) n. 3763/91)

1. In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75 % per gli investimenti volti ***in particolare*** ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l'orientamento verso l'agricoltura sostenibile nelle aziende di dimensioni economiche ***molto*** ridotte, da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio.	1. In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75 % per gli investimenti volti ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l'orientamento verso l'agricoltura sostenibile nelle aziende di dimensioni economiche ridotte, da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio.

Emendamento 8

ARTICOLO 1

Articolo 21, paragrafo 2 (regolamento (CEE) n. 3763/91)

2. In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del ***65 %*** per gli investimenti in piccole e medie imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale ***e che rientrano*** in settori ***da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999***.	2. In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del ***75 %*** per gli investimenti in piccole e medie imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale in ***tutti i*** settori.

Emendamento 9

ARTICOLO 1

Articolo 21, paragrafo 3 (regolamento (CEE) n. 3763/91)

3. La limitazione di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 non si applica alle foreste e alle superfici boschive situate sul territorio dei DOM.	3. La limitazione di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 non si applica alle foreste ***tropicali*** e alle superfici boschive situate sul territorio dei DOM.

Emendamento 10

ARTICOLO 1

Articolo 21, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 3763/91)

	3 bis. In deroga all'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999, la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure agroambientali di cui agli articoli da 22 a 24 del predetto regolamento, si eleva all'85 %.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 11
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

Il presente regolamento entra in vigore il ***settimo*** giorno ***successivo alla*** pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.	Il presente regolamento entra in vigore il giorno ***della*** pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. ***Esso è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2000***.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica, per quanto concerne le misure in materia strutturale, il regolamento (CEE) n. 3763/91, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (COM(2000) 774 − C5-0748/2000 − 2000/0307(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

− vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2000) 774) [1],

− consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del trattato CE (C5-0748/2000),

− visto l'articolo 67 del suo regolamento,

− visto il parere della commissione giuridica e per il mercato interno sulla base giuridica proposta,

− visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0195/2001),

1. approva la proposta della Commissione così emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

[1] GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 274.

2.

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica, per quanto concerne le misure in materia strutturale, il regolamento (CEE) n. 1600/92, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (COM(2000) 774 − C5-0749/2000 − 2000/0308(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO DELLA COMMISSIONE [1]	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 12
VISTO 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,	visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 ***e l'articolo 299, paragrafo 2,***

[1] GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 275.

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 13	
CONSIDERANDO 1 bis (nuovo)	
	(1 bis) L'articolo 299, paragrafo 2, del trattato dispone che il Consiglio, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, introdurrà misure specifiche orientate a fissare le condizioni di applicazione di detto trattato nelle regioni ultraperiferiche della UE, tra l'altro nell'ambito dell'accesso ai Fondi strutturali.
Emendamento 15	
CONSIDERANDO 3	
(3) Il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio è finalizzato a ovviare agli svantaggi dovuti alla lontananza e all'insularità di tali regioni.	(3) Il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio è finalizzato a ovviare agli svantaggi dovuti alla lontananza e all'insularità di tali regioni***, come pure ad altre difficoltà e a fattori limitanti, e a migliorare le loro condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli***.
Emendamento 16	
CONSIDERANDO 4	
(4) Le strutture ***di talune*** aziende agricole o imprese di trasformazione e di commercializzazione situate nei dipartimenti francesi d'oltremare presentano gravi carenze e sono soggette a particolari difficoltà. Occorre pertanto poter derogare, per ***taluni tipi di investimenti***, alle disposizioni che limitano o impediscono la concessione di determinati aiuti a carattere strutturale previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999.	(4) Le strutture ***delle*** aziende agricole o imprese di trasformazione e di commercializzazione situate nei dipartimenti francesi d'oltremare presentano gravi carenze e sono soggette a ***limitazioni permanenti e a*** particolari difficoltà ***che postulano un trattamento specifico***. Occorre pertanto poter derogare, per ***gli investimenti effettuati da dette aziende o imprese***, alle disposizioni che limitano o impediscono la concessione di determinati aiuti a carattere strutturale previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999.
Emendamento 17	
ARTICOLO 1 *Articolo 32, paragrafo 1 (regolamento (CEE) n. 1600/92)*	
1. In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75 % per gli investimenti volti ***in particolare*** ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l'orientamento verso l'agricoltura sostenibile nelle aziende ***di dimensioni economiche molto ridotte, da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio.***	1. In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75 % per gli investimenti nelle aziende ***agricole*** volti ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l'orientamento verso l'agricoltura sostenibile.
Emendamento 18	
ARTICOLO 1 *Articolo 32, paragrafo 2 (regolamento (CEE) n. 1600/92)*	
2. In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del ***65 %*** per gli investimenti in piccole e medie imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti	2. In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del ***75 %*** per gli investimenti in piccole e medie imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale ***e che rientrano*** in settori ***da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999.***	agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale in ***tutti i*** settori.

Emendamento 19

ARTICOLO 1

Articolo 32, paragrafo 3 (regolamento (CEE) n. 1600/92)

3. La limitazione di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 non si applica alle foreste e alle superfici boschive situate sul territorio delle Azzorre e di Madera.	3. La limitazione di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 non si applica alle foreste ***subtropicali*** e alle superfici boschive situate sul territorio delle Azzorre e di Madera.

Emendamento 20

ARTICOLO 1

Articolo 32, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1600/92)

	3 bis. In deroga all'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999, la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure agroambientali di cui agli articoli da 22 a 24 del predetto regolamento, si eleva all'85 %.

Emendamento 21

ARTICOLO 1

Articolo 32, paragrafo 3 ter (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1600/92)

	3 ter. In deroga all'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli importi annui di cui all'allegato del predetto regolamento potranno essere aumentati fino al doppio in considerazione della situazione ambientale specifica di talune zone specialmente sensibili delle Azzorre e di Madera.

Emendamento 23

ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

Il presente regolamento entra in vigore il ***settimo*** giorno ***successivo alla*** pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.	Il presente regolamento entra in vigore il giorno ***della*** pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. ***Esso è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2000***.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica, per quanto concerne le misure in materia strutturale, il regolamento (CEE) n. 1600/92, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (COM(2000) 774 − C5-0749/2000 − 2000/0308(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

− vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2000) 774) [1],

− consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del trattato CE (C5-0749/2000),

[1] GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 275.

Giovedì 14 giugno 2001

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— visto il parere della commissione giuridica e per il mercato interno sulla base giuridica proposta,

— visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0195/2001),

1. approva la proposta della Commissione così emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

3.

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica, per quanto concerne le misure in materia strutturale, il regolamento (CEE) n. 1601/92, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (COM(2000) 774 — C5-0750/2000 — 2000/0309(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO DELLA COMMISSIONE [1]	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	Emendamento 24
	VISTO 1
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,	visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 ***e l'articolo 299, paragrafo 2,***
	Emendamento 25
	CONSIDERANDO 1 bis (nuovo)
	(1 bis) L'articolo 299, paragrafo 2, del trattato dispone che il Consiglio, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, introdurrà misure specifiche orientate a fissare le condizioni di applicazione di detto trattato nelle regioni ultraperiferiche della UE, tra l'altro nell'ambito dell'accesso ai Fondi strutturali.
	Emendamento 27
	CONSIDERANDO 3
(3) Il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio è finalizzato a ovviare agli svantaggi dovuti alla lontananza e all'insularità di tali regioni.	(3) Il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio è finalizzato a ovviare agli svantaggi dovuti alla lontananza e all'insularità di tali regioni***, come pure ad altre difficoltà e a fattori limitanti, e a migliorare le loro condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli***.

[1] GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 276.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 28

CONSIDERANDO 4

(4) Le strutture ***di talune*** aziende agricole o imprese di trasformazione e di commercializzazione situate nei dipartimenti francesi d'oltremare presentano gravi carenze e sono soggette a particolari difficoltà. Occorre pertanto poter derogare, per ***taluni tipi di investimenti***, alle disposizioni che limitano o impediscono la concessione di determinati aiuti a carattere strutturale previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999.	(4) Le strutture ***delle*** aziende agricole o imprese di trasformazione e di commercializzazione situate nei dipartimenti francesi d'oltremare presentano gravi carenze e sono soggette a ***limitazioni permanenti e a*** particolari difficoltà ***che postulano un trattamento specifico***. Occorre pertanto poter derogare, per ***gli investimenti effettuati da dette aziende o imprese***, alle disposizioni che limitano o impediscono la concessione di determinati aiuti a carattere strutturale previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

Emendamento 29

CONSIDERANDO 4 bis (nuovo)

	(4 bis) L'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento CE n. 1257/1999 limita la concessione degli aiuti alla silvicoltura ai boschi e alle superfici forestali proprietà di privati o di loro associazioni, oppure di comuni e di loro consorzi. La maggioranza dei boschi e delle superfici forestali situate nel territorio di questa regione sono proprietà di autorità pubbliche che non sono i comuni. Per questa ragione è necessario rendere più flessibili i requisiti di cui all'articolo 29.

Emendamento 30

ARTICOLO 1

Articolo 27, paragrafo 1 (regolamento (CEE) n. 1601/92)

1. In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75 % per gli investimenti volti in particolare ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l'orientamento verso l'agricoltura sostenibile nelle aziende di dimensioni economiche ***molto*** ridotte, da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio.	1. In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75 % per gli investimenti volti in particolare ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l'orientamento verso l'agricoltura sostenibile ***nell'insieme delle*** aziende***, in particolare quelle*** di dimensioni economiche ridotte, da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio.

Emendamento 31

ARTICOLO 1

Articolo 27, paragrafo 2 (regolamento (CEE) n. 1601/92)

2. In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del ***65 %*** per gli investimenti in piccole e medie imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale ***e che rientrano*** in settori ***da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999***.	2. In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del ***75 %*** per gli investimenti in piccole e medie imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale in ***tutti i*** settori.

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 32

ARTICOLO 1

Articolo 27, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1601/92)

	2 bis. In deroga dell'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999, la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure agroambientali di cui agli articoli da 22 a 24 del predetto regolamento, si eleva all'85 %.

Emendamento 34

ARTICOLO 1

Articolo 27, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1601/92)

	3 bis. La limitazione degli aiuti alla silvicoltura previsti all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento CE n. 1257/1999 non si applicherà ai boschi e alle superfici forestali situate nel territorio delle isole Canarie.

Emendamento 35

ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

Il presente regolamento entra in vigore il ***settimo*** giorno ***successivo alla*** pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.	Il presente regolamento entra in vigore il giorno ***della*** pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. ***Esso è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2000***.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica, per quanto concerne le misure in materia strutturale, il regolamento (CEE) n. 1601/92, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (COM(2000) 774 — C5-0750/2000 — 2000/0309(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2000) 774) [1],

— consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del trattato CE (C5-0750/2000),

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— visto il parere della commissione giuridica e per il mercato interno sulla base giuridica proposta,

— visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0195/2001),

1. approva la proposta della Commissione così emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

[1] GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 276.

4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

11. Misure specifiche per taluni prodotti agricoli *

A5-0197/2001

1.

Proposta di regolamento del Consiglio recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli (COM(2000) 791 − C5-0744/2000 − 2000/0313(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO DELLA COMMISSIONE [1]	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	Emendamento 1
	Considerando 1
(1) Il Consiglio, con decisione 89/687/CEE, ha adottato un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare (POSEIDOM) che s'inquadra nella politica comunitaria a favore delle regioni ultraperiferiche. Il programma è volto a favorire lo sviluppo economico e sociale delle regioni interessate e a permettere loro di beneficiare dei vantaggi del mercato unico di cui fanno parte integrante, benché fattori obiettivi le pongano in una situazione geograficamente ed economicamente marginale. Esso applica la PAC nelle suddette regioni prevedendo l'adozione di misure specifiche; in particolare, sono previste misure volte a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti agricoli dei dipartimenti in causa e ad ovviare agli effetti della loro situazione geografica eccezionale e dei vincoli cui sono soggetti, quali successivamente riconosciuti dall'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.	(1) Il Consiglio, con decisione 89/687/CEE, ha adottato un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare (POSEIDOM) che s'inquadra nella politica comunitaria a favore delle regioni ultraperiferiche. Il programma è volto a favorire lo sviluppo economico e sociale delle regioni interessate e a permettere loro di beneficiare dei vantaggi del mercato unico di cui fanno parte integrante, benché fattori obiettivi le pongano in una situazione geograficamente ed economicamente marginale. Esso applica la PAC nelle suddette regioni prevedendo l'adozione di misure specifiche; in particolare, sono previste misure volte a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti agricoli dei dipartimenti in causa e ad ovviare agli effetti della loro situazione geografica eccezionale e dei vincoli cui sono soggetti, quali successivamente riconosciuti dall'articolo 299, paragrafo 2, del trattato***, quanto alla fissazione delle condizioni di applicazione delle disposizioni comunitarie ai dipartimenti francesi d'oltremare***.
	Emendamento 2
	Considerando 1 bis (nuovo)
	(1 bis) Ai sensi dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta misure specifiche volte a stabilire le condizioni di applicazione del trattato alle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea, segnatamente per quanto riguarda l'accesso ai Fondi strutturali.

[1] GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 289.

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 3

Considerando 2

(2) La situazione geografica eccezionale dei DOM, rispetto alle fonti di approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano, alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli, impone a queste regioni costi aggiuntivi di trasporto; una serie di fattori oggettivi connessi all'insularità impongono inoltre agli operatori e ai produttori dei DOM vincoli supplementari che ostacolano pesantemente le loro attività. Ciò si riscontra in particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento di cereali, che non sono né possono essere prodotti localmente, e per cui i DOM dipendono interamente da fonti di approvvigionamento esterne. Tali svantaggi possono essere mitigati riducendo il prezzo dei suddetti prodotti essenziali. Risulta dunque opportuno, per garantire l'approvvigionamento dei DOM a partire dalla produzione locale e al fine di ovviare ai costi supplementari dovuti alla lontananza e all'insularità, instaurare un regime specifico di approvvigionamento.	(2) La situazione geografica eccezionale ***e la lontananza*** dei DOM, rispetto alle fonti di approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano, alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli, impone a queste regioni costi aggiuntivi di trasporto; una serie di fattori oggettivi connessi all'insularità impongono inoltre agli operatori e ai produttori dei DOM vincoli supplementari che ostacolano pesantemente le loro attività***, ai quali si aggiungono altri fattori come la mancanza di economie di scala, la scarsità delle risorse idriche ed energetiche e gli elevati costi di produzione***. Ciò si riscontra in particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento di cereali, che non sono né possono essere prodotti localmente, e per cui i DOM dipendono interamente da fonti di approvvigionamento esterne. Tali svantaggi possono essere mitigati riducendo il prezzo dei suddetti prodotti essenziali. Risulta dunque opportuno, per garantire l'approvvigionamento dei DOM a partire dalla produzione locale e al fine di ovviare ai costi supplementari dovuti alla lontananza e all'insularità, instaurare un regime specifico di approvvigionamento.

Emendamento 4

Considerando 8

(8) È opportuno sostenere le attività di allevamento tradizionali per sopperire al fabbisogno locale dei DOM. A tal fine occorre derogare a talune disposizioni delle organizzazioni comuni dei mercati in materia di limitazione della produzione per tener conto dello stato di sviluppo e delle particolari condizioni di produzione locali, del tutto diverse da quelle del resto della Comunità. Tale obiettivo può essere perseguito, in modo complementare, tramite il finanziamento di programmi di miglioramento genetico che prevedano l'acquisto di animali riproduttori di razza pura, tramite l'acquisto di razze commerciali maggiormente adattate ai contesti locali, la concessione di premi integrativi per le vacche nutrici e la macellazione nonché tramite un aiuto allo sviluppo della produzione di latte di vacca.	(8) È opportuno sostenere le attività di allevamento tradizionali per sopperire al fabbisogno locale dei DOM. A tal fine occorre derogare a talune disposizioni delle organizzazioni comuni dei mercati in materia di limitazione della produzione per tener conto dello stato di sviluppo e delle particolari condizioni di produzione locali, del tutto diverse da quelle del resto della Comunità. Tale obiettivo può essere perseguito, in modo complementare, tramite il finanziamento di programmi di miglioramento genetico che prevedano l'acquisto di animali riproduttori di razza pura, tramite l'acquisto di razze commerciali maggiormente adattate ai contesti locali, la concessione di premi integrativi per le vacche nutrici e la macellazione nonché tramite un aiuto allo sviluppo della produzione di latte di vacca ***e, se necessario, tramite la possibilità di importare da paesi terzi bovini di sesso maschile destinati all'ingrasso, nonché di derogare all'applicazione dei requisiti di importazione degli animali e dei generi alimentari contemplati dalla direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi [1].***

[1] GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

Emendamento 5

Considerando 9

(9) Un contributo comunitario al finanziamento di programmi regionali a favore delle attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti locali dei settori dell'allevamento	(9) Un contributo comunitario al finanziamento di programmi regionali a favore delle attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti locali dei settori dell'allevamento

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
e dei prodotti lattiero-caseari in Martinica e nella Riunione è stato istituito a titolo transitorio per il periodo 1996-2000. Per i settori in causa, i tassi di copertura del fabbisogno locale risultano ancora poco elevati. La capacità delle filiere di definire e mettere in atto strategie adeguate ai contesti locali di sviluppo economico, di organizzazione territoriale della produzione, di professionalizzazione degli operatori, condiziona la capacità di mobilitare in maniera efficace il sostegno comunitario. Occorre proseguire ***a titolo temporaneo*** questo sostegno, per garantire il rafforzamento della produzione di un settore moderno e di qualità. La stessa disposizione viene estesa alla Guiana e alla Guadalupa, a condizione che vengano create organizzazioni interprofessionali locali.	e dei prodotti lattiero-caseari in Martinica e nella Riunione è stato istituito a titolo transitorio per il periodo 1996-2000. Per i settori in causa, i tassi di copertura del fabbisogno locale risultano ancora poco elevati. La capacità delle filiere di definire e mettere in atto strategie adeguate ai contesti locali di sviluppo economico, di organizzazione territoriale della produzione, di professionalizzazione degli operatori, condiziona la capacità di mobilitare in maniera efficace il sostegno comunitario. Occorre proseguire questo sostegno, per garantire il rafforzamento della produzione di un settore moderno e di qualità. La stessa disposizione viene estesa alla Guiana e alla Guadalupa, a condizione che vengano create organizzazioni interprofessionali locali.

Emendamento 6

Considerando 9 bis (nuovo)

	(9 bis) Sarebbe opportuno approfittare della riforma dell'OCM nel settore delle carni bovine per proteggere la produzione locale degli allevamenti dei DOM e delle altre regioni ultraperiferiche dell'Unione europea, così come i consumatori, dai fattori di rischio legati alla ESB e al suo impatto socioeconomico.

Emendamento 7

Considerando 15 bis (nuovo)

	(15 bis) Sarebbe opportuno che la Commissione applicasse efficacemente la politica in materia di promozione dell'imprenditoria alle PMI agroalimentari delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea.

Emendamento 8

Considerando 16

(16) Le strutture di talune aziende agricole o imprese di trasformazione e di commercializzazione situate nei dipartimenti francesi d'oltremare presentano gravi carenze e sono soggette a particolari difficoltà. Occorre pertanto poter derogare, per ***taluni tipi di*** investimenti, alle disposizioni che limitano o impediscono la concessione di determinati aiuti a carattere strutturale previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio.	(16) Le strutture di talune aziende agricole o imprese di trasformazione e di commercializzazione situate nei dipartimenti francesi d'oltremare presentano gravi carenze e sono soggette a particolari difficoltà. Occorre pertanto poter derogare, per ***gli*** investimenti ***effettuati da tali aziende o imprese***, alle disposizioni che limitano o impediscono la concessione di determinati aiuti a carattere strutturale previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio***, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti***.

Emendamento 9

Considerando 18 bis (nuovo)

	(18 bis) È opportuno prevedere la possibilità di adottare le disposizioni transitorie del caso per agevolare la transizione dal regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3763/91 al nuovo regime di cui al presente regolamento, onde evitare una mancanza di continuità in caso di proroga delle misure vigenti.

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 10	
Articolo 1	
Il presente regolamento stabilisce misure specifiche per taluni prodotti agricoli intese ad ovviare alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM).	Il presente regolamento stabilisce misure specifiche per taluni prodotti agricoli intese ad ovviare alla lontananza e all'insularità ***nonché ad altre limitazioni specifiche*** dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM).
Emendamento 11	
Articolo 3, paragrafo 1, commi 1 e 2	
1. Non si applica alcun dazio doganale all'importazione diretta nei DOM dei prodotti compresi nel regime specifico di approvvigionamento, originari ***dei*** paesi ***e territori di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 2820/98***, limitatamente ai quantitativi stabiliti nel bilancio di approvvigionamento. ***In caso di difficoltà eccezionali di approvvigionamento dei DOM, l'esenzione dal dazio può essere estesa ai prodotti originari di altri paesi terzi. Le autorità competenti francesi comunicano senza indugio alla Commissione i casi in cui fanno ricorso a questa possibilità.***	1. Non si applica alcun dazio doganale all'importazione diretta nei DOM dei prodotti compresi nel regime specifico di approvvigionamento, originari ***di*** paesi ***terzi***, limitatamente ai quantitativi stabiliti nel bilancio di approvvigionamento.
Emendamento 12	
Articolo 3, paragrafo 2, comma 2	
L'importo dell'aiuto è ***fissato tenendo*** conto dei costi supplementari di trasporto verso i mercati dei DOM ***e dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi*** nonché, nel caso di fattori di produzione agricoli o di prodotti destinati alla trasformazione, dei costi supplementari dovuti all'insularità.	L'importo dell'aiuto è ***composto di un importo fisso che tiene*** conto dei costi supplementari di trasporto verso i mercati dei DOM nonché, nel caso di fattori di produzione agricoli o di prodotti destinati alla trasformazione, dei costi supplementari dovuti all'insularità ***e di un importo supplementare fissato in funzione dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi***.
Emendamento 13	
Articolo 3, paragrafo 3, trattino 2	
— dei flussi di scambio ***tradizionalmente*** esistenti con il resto della Comunità,	— dei flussi di scambio esistenti con il resto della Comunità,
Emendamento 14	
Articolo 3, paragrafo 3, trattino 3	
— ***delle possibilità di approvvigionamento a partire dai paesi in via di sviluppo limitrofi,***	***soppresso***
Emendamento 15	
Articolo 3, paragrafo 5, comma 2	
In caso di trasformazione dei suddetti prodotti nei DOM, tale divieto non è applicabile alle esportazioni tradizionali verso i paesi terzi né alle spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità, dei prodotti ottenuti da tale trasformazione. Nel caso delle esportazioni tradizionali ***non è concessa alcuna restituzione***.	In caso di trasformazione dei suddetti prodotti nei DOM, tale divieto non è applicabile alle esportazioni tradizionali verso i paesi terzi né alle spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità, dei prodotti ottenuti da tale trasformazione. Nel caso delle esportazioni tradizionali ***può essere decisa la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti che,***

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	essendo stati fabbricati nei dipartimenti d'oltremare utilizzando materie prime importate nel quadro del regime specifico di approvvigionamento, sono stati oggetto di un'adeguata trasformazione in loco.

Emendamento 16

Articolo 3, paragrafo 6

6. Le modalità di applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 19, paragrafo 2. Esse comprendono in particolare quanto segue:	6. Le modalità di applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 19, paragrafo 2. Esse comprendono in particolare quanto segue:
— la determinazione degli aiuti per l'approvvigionamento a partire dalla Comunità,	— la determinazione degli aiuti per l'approvvigionamento a partire dalla Comunità,
— le disposizioni atte ad assicurare che i vantaggi concessi si ripercuotano effettivamente fino all'utilizzatore finale,	— le disposizioni atte ad assicurare che i vantaggi concessi si ripercuotano effettivamente fino all'utilizzatore finale,
— ***l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma,***	
— ove necessario, la creazione di un sistema di titoli d'importazione o di consegna.	— ove necessario, la creazione di un sistema di titoli d'importazione o di consegna.
La Commissione, secondo la procedura prevista al primo comma, determina i bilanci di approvvigionamento. Secondo la stessa procedura, essa può rivedere i suddetti bilanci, nonché l'elenco dei prodotti di cui all'allegato I, in funzione dell'evolversi delle necessità dei DOM.	La Commissione, secondo la procedura prevista al primo comma, determina i bilanci di approvvigionamento. Secondo la stessa procedura, essa può rivedere i suddetti bilanci, nonché l'elenco dei prodotti di cui all'allegato I ***e gli aiuti concessi***, in funzione dell'evolversi delle necessità dei DOM.

Emendamento 17

Articolo 3 bis (nuovo)

	Articolo 3 bis
	Nei limiti di un quantitativo annuo di 8 000 tonnellate, il prelievo fissato a norma degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 1766/92 non si applica all'importazione nell'isola della Riunione di crusche di frumento di cui al codice NC 2302 30 originarie di Stati ACP.

Emendamento 18

Articolo 4, paragrafo 1, comma 1

1. Un aiuto comunitario è concesso, entro il limite di un volume annuo di ***12 000 t*** di equivalente riso lavorato, per il riso raccolto in *Guayana* che forma oggetto di contratti di campagna ai fini dello smercio e della commercializzazione in Guadalupa e Martinica, nonché nel resto della Comunità. Per lo smercio e la commercializzazione nel resto della Comunità, l'aiuto è versato sino al raggiungimento di un volume massimo di ***4 000*** tonnellate.	1. Un aiuto comunitario è concesso, entro il limite di un volume annuo di ***20 000 t*** di equivalente riso lavorato, per il riso raccolto in *Guayana* che forma oggetto di contratti di campagna ai fini dello smercio e della commercializzazione in Guadalupa e Martinica, nonché nel resto della Comunità. Per lo smercio e la commercializzazione nel resto della Comunità, l'aiuto è versato sino al raggiungimento di un volume massimo di ***8 000*** tonnellate.

Emendamento 19

Articolo 4, paragrafo 2

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 19, paragrafo 2.	2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 19, paragrafo 2. ***Secondo la stessa procedura, la Commissione può rivedere i volumi di cui al paragrafo 1, primo comma***.

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 20

Articolo 5, paragrafo 5 bis (nuovo)

	5 bis. La Commissione finanzia uno studio relativo allo sviluppo integrale del settore dell'allevamento nei DOM che comprenda tutti gli aspetti del settore medesimo, al fine di migliorarne l'organizzazione.

Emendamento 21

Articolo 5 bis (nuovo)

	Articolo 5 bis
	1. Fino al momento in cui il patrimonio zootecnico locale di giovani bovini maschi non raggiunga un livello sufficiente per assicurare lo sviluppo della produzione locale di carne, entro il massimale di cui all'articolo 6, è prevista la possibilità di importare, senza applicazione dei dazi doganali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio [1], a scopo di ingrasso in loco, bovini originari di paesi terzi e destinati al consumo nei DOM.
	2. I quantitativi di capi che beneficiano dell'esenzione di cui al paragrafo 1 sono determinati a condizione che la necessità di importazione sia motivata tenendo in conto lo sviluppo della produzione locale. Detti quantitativi, così come le modalità di applicazione del presente articolo, le quali comprendono in particolare la durata minima del periodo di ingrasso, sono fissati a norma della procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.
	[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

Emendamento 22

Articolo 5 ter (nuovo)

	Articolo 5 ter
	Nella direttiva 72/462/CEE è inserito l'articolo seguente:
	Articolo 31 bis
	Fatti salvi l'articolo 18 della direttiva 97/78/CE [1] e l'articolo 13 della direttiva 91/496/CEE [2], la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 29, derogare alle disposizioni della presente direttiva per quanto riguarda le importazioni nei Dipartimenti francesi d'oltremare.
	Al momento di adottare le decisioni di cui al comma precedente, le regole applicabili dopo l'importazione sono fissate secondo la stessa procedura.
	[1] GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
	[2] GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 23

Articolo 6, paragrafo 1

1. Gli aiuti di cui alle lettere a) ***e*** b) sono concessi per il sostegno delle attività tradizionali e il miglioramento qualitativo della produzione di carni bovine, limitatamente al fabbisogno di consumo dei DOM valutato nel quadro di un bilancio periodico.	1. Gli aiuti di cui alle lettere a), b) ***e b bis)*** sono concessi per il sostegno delle attività tradizionali e il miglioramento qualitativo della produzione di carni bovine, limitatamente al fabbisogno di consumo dei DOM valutato nel quadro di un bilancio periodico.
Il bilancio è stabilito prendendo in considerazione gli animali riproduttori forniti in applicazione dell'articolo 5.	Il bilancio è stabilito prendendo in considerazione gli animali riproduttori forniti in applicazione dell'articolo 5.
a) Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione del premio per vacca nutrice di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di questa integrazione è pari a ***50 euro*** per vacca nutrice detenuta dal produttore il giorno di presentazione della domanda.	a) Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione del premio per vacca nutrice di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di questa integrazione è pari a ***100 euro*** per vacca nutrice detenuta dal produttore il giorno di presentazione della domanda.
b) Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione del premio alla macellazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di tale integrazione è di ***25 euro*** per capo di bestiame.	b) Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione del premio alla macellazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di tale integrazione è di ***100 euro*** per capo di bestiame.
	b bis) Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione pari a 40 euro per capo di bestiame del premio speciale per l'ingrasso di bovini maschi di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Tale integrazione è concessa per i capi che raggiungono un peso minimo stabilito dalla Commissione.

Emendamento 24

Articolo 7, paragrafo 1, commi 3 e 4

L'importo dell'aiuto è di ***8,45 euro*** per 100 kg di latte intero.	L'importo dell'aiuto è di ***10 euro*** per 100 kg di latte intero.
L'aiuto è versato ogni anno entro il limite di un quantitativo massimo di 40 000 tonnellate di latte.	L'aiuto è versato ogni anno entro il limite di un quantitativo massimo di 40 000 tonnellate di latte. ***Il limite si applica a partire dalla campagna 2000-2001.***

Emendamento 25

Articolo 8, paragrafo 1, comma 1

1. Nel periodo 2001-***2005*** è concesso un aiuto per realizzare nei DOM della Martinica e dell'isola della Riunione un programma globale di sostegno per le attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti locali nei settori dell'allevamento e dei prodotti lattiero-caseari.	1. Nel periodo 2001-***2010*** è concesso un aiuto per realizzare nei DOM della Martinica e dell'isola della Riunione un programma globale di sostegno per le attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti locali nei settori dell'allevamento e dei prodotti lattiero-caseari. ***L'aiuto si applica a partire dal 1º gennaio 2001.***

Emendamento 26

Articolo 9, paragrafo 1, comma 1

1. È concesso un aiuto per gli ortofrutticoli, i fiori e le piante vive di cui ai capitoli 6, 7 e 8 della nomenclatura combinata, nonché per il pepe e i pimenti di cui al codice NC 0904, le spezie di cui al codice NC 0910, raccolti nei DOM e destinati esclusivamente all'approvvigionamento del mercato locale. Tale aiuto non è concesso per le banane, eccezion fatta per le banane da cuocere del codice NC 0803 00 11.	1. È concesso un aiuto per gli ortofrutticoli, i fiori e le piante vive di cui ai capitoli 6, 7 e 8 della nomenclatura combinata, nonché per il pepe e i pimenti di cui al codice NC 0904, le spezie di cui al codice NC 0910, raccolti nei DOM e destinati esclusivamente all'approvvigionamento del mercato locale. ***In Guadalupa e in Martinica*** tale aiuto non è concesso per le banane, eccezion fatta per le banane da cuocere del codice NC 0803 00 11.

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 27

Articolo 11, paragrafo 1, comma 2

Il programma comprende misure incentivanti volte al miglioramento delle condizioni di produzione, di commercializzazione e di trasformazione degli ananassi e contribuisce al rafforzamento della competitività del settore, alla sua ristrutturazione e alla sopravvivenza delle piccole imprese. Esso non può beneficiare degli aiuti versati in applicazione ***degli articoli 9, 10 e 12***.	Il programma comprende misure incentivanti volte al miglioramento delle condizioni di produzione, di commercializzazione e di trasformazione degli ananassi e contribuisce al rafforzamento della competitività del settore, alla sua ristrutturazione e alla sopravvivenza delle piccole imprese. Esso non può beneficiare degli aiuti versati in applicazione ***dell'articolo 10***.

Emendamento 28

Articolo 12, paragrafo 5, comma 2

Tuttavia, ***per i meloni del codice NC ex 0807 10 90,*** l'aiuto concesso in un dipartimento può riguardare un volume superiore a 3 000 t, a condizione che non sia superato il volume totale che può beneficiare dell'aiuto per l'insieme dei DOM.	Tuttavia, l'aiuto concesso in un dipartimento può riguardare un volume superiore a 3 000 t, a condizione che non sia superato il volume totale che può beneficiare dell'aiuto per l'insieme dei DOM.

Emendamento 29

Articolo 13, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. L'aiuto al trasporto di cui al paragrafo 1 si applica a partire dalla campagna 2001-2002.

Emendamento 30

Articolo 16, paragrafo 1 bis (nuovo)

	1 bis. Nel quadro regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno ([1]), viene data priorità alle azioni intese a promuovere l'utilizzazione del simbolo grafico. Può inoltre essere concesso un finanziamento addizionale del 25 % al di là del massimale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del suddetto regolamento.
	([1]) GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

Emendamento 31

Articolo 18, paragrafo 1

1. In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75 % per gli investimenti volti in particolare ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l'orientamento verso l'agricoltura sostenibile nelle aziende agricole di dimensioni economiche ***molto*** ridotte, da definire nel complemento di programmazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.	1. In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75 % per gli investimenti volti in particolare ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l'orientamento verso l'agricoltura sostenibile nelle aziende agricole di dimensioni economiche ridotte, da definire nel complemento di programmazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 32	
Articolo 18, paragrafo 2	
2. In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume di investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del ***65 %*** per gli investimenti in piccole e medie imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale ***e che rientrano in settori da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999***.	2. In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume di investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del ***75 %*** per gli investimenti in piccole e medie imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale ***in tutti i settori***.
Emendamento 33	
Articolo 18, paragrafo 3	
3. La limitazione di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 non si applica alle foreste e alle superfici boschive situate sul territorio dei DOM.	3. La limitazione di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 non si applica alle foreste ***tropicali*** e alle superfici boschive situate sul territorio dei DOM.
Emendamento 34	
Articolo 18, paragrafo 3 bis (nuovo)	
	3 bis. In deroga all'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999, la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure agroambientali di cui agli articoli da 22 a 24 di detto regolamento ammonta all'85 %.
Emendamento 35	
Articolo 19, paragrafo 1, comma 5	
Per l'attuazione del titolo IV la Commissione è assistita dal comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale ***istituito*** dall'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.	Per l'attuazione del titolo IV la Commissione è assistita ***dal comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e*** dal comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale ***istituiti rispettivamente dall'articolo 48 e*** dall'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.
Emendamento 36	
Articolo 23, paragrafo 2 bis (nuovo)	
	2 bis. Alla luce delle conclusioni delle relazioni o su richiesta circostanziata dello Stato membro, la Commissione presenta, in tutti i casi in cui ciò dovesse risultare necessario, gli adeguamenti appropriati.
Emendamento 37	
Articolo 24, comma 2	
Il regolamento (CEE) n. 525/77 è abrogato.	Il regolamento (CEE) n. 525/77 è abrogato. ***Eccezionalmente si applica alla campagna 2001-2002.***

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 38	
Articolo 24 bis (nuovo)	
	Articolo 24 bis
	La Commissione può adottare le misure transitorie necessarie ad assicurare il passaggio armonioso dal regime in vigore nel 2000 o nella campagna 2000/2001 a quello risultante dalle misure istituite dal presente regolamento. Essa provvede in particolare ad evitare discontinuità in caso di proroga delle misure esistenti.
Emendamento 39	
Allegato I, trattino 7	
— Crusche di frumento di cui al codice NC 2302 30 [1].	— Crusche di frumento di cui al codice NC 2302 30 [1].
[1] Il regime di approvvigionamento di cui agli articoli 2 e 3 è limitato alla sola isola della Riunione e ai prodotti originari ***degli Stati ACP nei limiti di un quantitativo annuo di 8 000 tonnellate.***	[1] Il regime di approvvigionamento di cui agli articoli 2 e 3 è limitato alla sola isola della Riunione e ai prodotti originari ***dei paesi terzi nei limiti di un quantitativo annuo di 15 000 tonnellate.***
Emendamento 40	
Allegato I, nuovi trattini	
	— ***Erba medica***
	— ***Panelli di soia NC 2304***
Emendamento 41	
Allegato II, tabella di corrispondenza	
Articolo 10/***Soppresso***	Articolo 10***, par. 1/Decisione 90/424/CEE***
	Articolo 10, par. 2/Articolo 5 ter

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli (COM(2000) 791 — C5-0744/2000 — 2000/0313(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2000) 791) [1],

— consultato dal Consiglio a norma degli articoli 36, 37 e 299, paragrafo 2, del trattato CE (C5-0744/2000),

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0197/2001),

[1] GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 289.

1. approva la proposta della Commissione così emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

2.

Proposta e proposta modificata di regolamento del Consiglio recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (COM(2000) 791 – COM(2001) 156) – C5-0745/2000 – 2000/0314(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO DELLA COMMISSIONE [1]	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	Emendamento 42
	Considerando 1
(1) Il Consiglio, con decisione 91/315/CEE del 26 giugno 1991, ha adottato un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di Madera e delle Azzorre (POSEIMA), che s'inquadra nella politica comunitaria a favore delle regioni ultraperiferiche. Il programma è volto a favorire lo sviluppo economico e sociale delle regioni interessate e a permettere loro di beneficiare dei vantaggi del mercato unico di cui fanno parte integrante, benché fattori obiettivi le pongano in una situazione geograficamente ed economicamente marginale. Esso applica la PAC nelle suddette regioni prevedendo l'adozione di misure specifiche, volte in particolare a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti agricoli di tali regioni e ad ovviare agli effetti della loro situazione geografica eccezionale e dei vincoli cui sono soggette, quali successivamente riconosciuti dall'articolo 229, paragrafo 2, del trattato.	(1) Il Consiglio, con decisione 91/315/CEE del 26 giugno 1991, ha adottato un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di Madera e delle Azzorre (POSEIMA), che s'inquadra nella politica comunitaria a favore delle regioni ultraperiferiche. Il programma è volto a favorire lo sviluppo economico e sociale delle regioni interessate e a permettere loro di beneficiare dei vantaggi del mercato unico di cui fanno parte integrante, benché fattori obiettivi le pongano in una situazione geograficamente ed economicamente marginale. Esso applica la PAC nelle suddette regioni prevedendo l'adozione di misure specifiche, volte in particolare a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti agricoli di tali regioni e ad ovviare agli effetti della loro situazione geografica eccezionale e dei vincoli cui sono soggette, quali successivamente riconosciuti dall'articolo 229, paragrafo 2, del trattato, ***quanto alla fissazione delle condizioni di applicazione delle disposizioni comunitarie a Madera e alle Azzorre.***
	Emendamento 43
	Considerando 1 bis (nuovo)
	(1 bis) Ai sensi dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta misure specifiche volte a stabilire le condizioni di applicazione del trattato alle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea, segnatamente per quanto riguarda l'accesso ai Fondi strutturali.

[1] GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 301.

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 44

Considerando 2

(2) La situazione geografica eccezionale di Madera e delle Azzorre, rispetto alle fonti di approvvigionamento di prodotti ***essenziali al*** consumo umano, ***alla*** trasformazione ***e in quanto fattori di produzione agricoli***, impone a queste regioni costi aggiuntivi di trasporto. Una serie di fattori oggettivi connessi ***all'insularità*** impone inoltre agli operatori e ai produttori degli arcipelaghi in questione vincoli supplementari che ostacolano pesantemente le loro attività. Tali svantaggi possono essere mitigati riducendo il prezzo dei suddetti prodotti essenziali. ***Risulta dunque opportuno, per*** garantire l'approvvigionamento degli arcipelaghi ***e per ovviare ai costi supplementari dovuti alla lontananza e all'insularità, instaurare un*** regime specifico di approvvigionamento.	(2) La situazione geografica eccezionale ***e la lontananza*** di Madera e delle Azzorre, rispetto ***ai mercati dei loro prodotti agricoli e*** alle fonti di approvvigionamento ***di fattori essenziali di produzione agricola e*** di prodotti ***per il*** consumo umano ***e la*** trasformazione, impone a queste regioni costi aggiuntivi di trasporto. Una serie di fattori oggettivi connessi ***alla grande distanza, alla dispersione e alle piccole dimensioni*** impone inoltre agli operatori e ai produttori degli arcipelaghi in questione vincoli supplementari che ostacolano pesantemente le loro attività***, ai quali si aggiungono altri fattori come la mancanza di economie di scala, la scarsità delle risorse idriche ed energetiche e gli elevati costi di produzione***. Tali svantaggi possono essere mitigati ***sostenendo l'accesso ai mercati e*** riducendo il prezzo dei suddetti prodotti essenziali. ***Per ridurre i costi supplementari dovuti alla situazione geografica di tali regioni e*** garantire l'approvvigionamento degli arcipelaghi***, è pertanto giustificato mantenere e perfezionare il*** regime specifico di ***sostegno all'agricoltura e all'***approvvigonamento ***di tali regioni.***

Emendamento 45

Considerando 6

(6) I vantaggi economici del regime specifico di approvvigionamento devono ripercuotersi a livello dei costi di produzione fino allo stadio dell'utilizzatore finale nonché a livello dei prezzi al consumo; essi devono essere pertanto concessi solo a condizione che abbiano un impatto effettivo e che siano attuati gli opportuni controlli.	(6) I vantaggi economici del regime specifico di ***sostegno all'agricoltura e all'***approvvigionamento devono ripercuotersi ***sul reddito degli agricoltori e*** a livello dei costi di produzione fino allo stadio dell'utilizzatore finale nonché a livello dei prezzi al consumo; essi devono essere pertanto concessi solo a condizione che abbiano un impatto effettivo e che siano attuati gli opportuni controlli.

Emendamento 46

Considerando 7

(7) Il regime di aiuto all'ettaro per gli ortofrutticoli, le radici e i tuberi mangerecci, i fiori e le piante vive si è rivelato inadeguato, soprattutto a causa della pesantezza e della complessità delle procedure, nonché della struttura degli aiuti proposti. È opportuno trarre conclusioni dalle esperienze positive della riforma del POSEIDOM in ***questo settore e*** prevedere un aiuto alla commercializzazione e alla trasformazione dei prodotti destinati all'approvvigionamento del mercato di Madera e delle Azzorre; tale aiuto deve permettere di rendere più competitiva la produzione locale di fronte alla concorrenza esterna sui mercati in espansione, di rispondere meglio alle aspettative dei consumatori e dei nuovi circuiti di distribuzione, di migliorare la produttività delle aziende e la qualità dei prodotti. Occorre inoltre continuare a commercializzare tali prodotti***, freschi o trasformati, e valorizzarli*** nel resto della Comunità. La realizzazione di uno studio economico permetterà di migliorare la strutturazione di ***questo settore*** in entrambe le regioni.	(7) Il regime di aiuto all'ettaro per gli ortofrutticoli, le radici e i tuberi mangerecci, i fiori e le piante vive si è rivelato inadeguato, soprattutto a causa della pesantezza e della complessità delle procedure, nonché della struttura degli aiuti proposti. È opportuno trarre conclusioni dalle esperienze positive della riforma del POSEIDOM in ***questi settori; a tal fine sarebbe opportuno, da un lato,*** prevedere un aiuto alla commercializzazione e alla trasformazione dei prodotti destinati all'approvvigionamento del mercato di Madera e delle Azzorre; tale aiuto deve permettere di rendere più competitiva la produzione locale di fronte alla concorrenza esterna sui mercati in espansione, di rispondere meglio alle aspettative dei consumatori e dei nuovi circuiti di distribuzione, di migliorare la produttività delle aziende e la qualità dei prodotti. Occorre inoltre***, dall'altro lato,*** continuare a commercializzare tali prodotti nel resto della Comunità***; a tal fine sarebbe opportuno concedere anche aiuti alla commercializzazione dei prodotti in questione nel mercato comunitario***. La realizzazione di uno studio economico ***finanziato dalla Commissione*** permetterà di migliorare la strutturazione di ***questi settori*** in entrambe le regioni.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 47

Considerando 9 bis (nuovo)

	(9 bis) Nelle Azzorre e a Madera esiste una superficie rilevante di vigneti con varietà di vigne che non possono essere inserite nella classificazione dei vitigni destinati alla produzione vinicola. Vista la rilevanza specifica assunta da dette superfici in termini sociali e ambientali, risulta necessaria una deroga alle regole che limitano la concessione di determinati aiuti alla ristrutturazione di detti vigneti di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1].
	[1] GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

Emendamento 48

Considerando 11 bis (nuovo)

	(11 bis) Sarebbe opportuno approfittare della riforma dell'OCM nel settore delle carni bovine per proteggere la produzione locale degli allevamenti di Madera e delle Azzorre e delle altre regioni ultraperiferiche dell'Unione europea, così come i consumatori, dai fattori di rischio legati alla ESB e al suo impatto socioeconomico.

Emendamento 49

Considerando 15

(15) È opportuno proseguire la fabbricazione dei vini liquorosi secondo i metodi tradizionali nell'arcipelago, favorendo l'acquisto di mosti concentrati e di alcole vinico provenienti dal resto della Comunità e accordando un aiuto per l'invecchiamento di tali vini; per accompagnare le iniziative a favore della qualità e dell'autenticità di tali prodotti, occorre sostenerne la commercializzazione.	(15) È opportuno proseguire la fabbricazione dei vini liquorosi secondo i metodi tradizionali nell'arcipelago ***di Madera e delle Azzorre***, favorendo l'acquisto di mosti concentrati e di alcole vinico provenienti dal resto della Comunità e accordando un aiuto per l'invecchiamento di tali vini; per accompagnare le iniziative a favore della qualità e dell'autenticità di tali prodotti, occorre sostenerne la commercializzazione. ***È altresì opportuno prevedere un lasso di tempo sufficiente e il sostegno della Comunità allo sradicamento dei vitigni non autorizzati.***

Emendamento 50

Considerando 16 bis (nuovo)

	(16 bis) Le nove isole dell'arcipelago delle Azzorre sono molto distanti fra loro, motivo per cui è necessario tener conto di questa situazione di doppia insularità, adeguando gli aiuti alla situazione specifica delle varie isole e delle varie comunità rurali.

Emendamento 51

Considerando 17

(17) La produzione lattiero-casearia e l'allevamento bovino costituiscono il cardine dell'economia agricola dell'arcipelago delle Azzorre; il sostegno a tale settore deve tener conto della	(17) La produzione lattiero-casearia e l'allevamento bovino costituiscono il cardine dell'economia agricola dell'arcipelago delle Azzorre; il sostegno a tale settore deve tener conto della

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
fondamentale importanza che queste attività rivestono sul piano economico e sociale, in particolare per i piccoli produttori. Per garantire il mantenimento delle attività economiche tradizionali nel settore in questione, si prevede di continuare a concedere integrazioni dell'aiuto per le vacche nutrici e un aiuto per le vacche lattiere, entro un limite massimo correlato alla quota disponibile localmente. Occorre istituire un aiuto integrativo alla macellazione, nonché un aiuto allo smercio dei bovini maschi in eccedenza che non trovano sbocchi normali nell'arcipelago e devono essere spediti verso il resto della Comunità con notevoli costi supplementari di trasporto, data la situazione geografica eccezionale della regione. Una dotazione forfettaria annua deve permettere alle filiere di definire e mettere in atto strategie adeguate ai contesti locali di sviluppo economico, di organizzazione territoriale della produzione e di professionalizzazione degli operatori, per consentire una mobilitazione efficace del sostegno comunitario.	fondamentale importanza che queste attività rivestono sul piano economico e sociale, in particolare per i piccoli produttori. Per garantire il mantenimento delle attività economiche tradizionali nel settore in questione, si prevede di continuare a concedere integrazioni dell'aiuto per le vacche nutrici e un aiuto per le vacche lattiere, entro un limite massimo correlato alla quota disponibile localmente. Occorre istituire un aiuto integrativo alla macellazione, nonché un aiuto allo smercio dei bovini maschi in eccedenza che non trovano sbocchi normali nell'arcipelago e devono essere spediti verso il resto della Comunità con notevoli costi supplementari di trasporto, data la situazione geografica eccezionale della regione. Una dotazione forfettaria annua deve permettere alle filiere di definire e mettere in atto strategie adeguate ai contesti locali di sviluppo economico, di organizzazione territoriale della produzione, ***di salvaguardia del patrimonio ambientale, di diversifica-zione agricola*** e di professionalizzazione degli operatori, per consentire una mobilitazione efficace del sostegno comunitario.

Emendamento 52

Considerando 17 bis

(17 bis) L'attività agricola nell'arcipelago delle Azzorre dipende fortemente dalla produzione lattiero-casearia; questa dipendenza, associata ad altri svantaggi connessi alla situazione ultraperiferica della regione e all'assenza di alternative valide nell'attività produttiva, nuoce al suo sviluppo economico. Occorre prendere in considerazione il fabbisogno del consumo locale di queste isole coperto dalla produzione locale e derogare, per un periodo di quattro campagne a partire dalla campagna 1999/2000, a talune disposizioni dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in materia di contenimento della produzione, in modo da tener conto dello stato di sviluppo e delle condizioni di produzione locali. ***Benché questa misura costituisca una deroga all'articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, del trattato, essa si limita ai produttori di latte dell'arcipelago ed è marginale rispetto alla dimensione economica delle quota lattiera portoghese. Nel periodo di applicazione della misura sarebbe pertanto possibile proseguire la ristrutturazione del settore nell'arcipelago, senza interferenze sul mercato dei prodotti lattiero-caseari e senza ripercussioni di rilievo sul funzionamento armonioso del regime dei prelievi, sia a livello del Portogallo che a livello comunitario.***	(17 bis) L'attività agricola nell'arcipelago delle Azzorre dipende fortemente dalla produzione lattiero-casearia; questa dipendenza, associata ad altri svantaggi connessi alla situazione ultraperiferica della regione e all'assenza di alternative valide nell'attività produttiva, nuoce al suo sviluppo economico. Occorre prendere in considerazione il fabbisogno del consumo locale di queste isole coperto dalla produzione locale e derogare, per un periodo di quattro campagne a partire dalla campagna 1999/2000, a talune disposizioni dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in materia di contenimento della produzione, in modo da tener conto dello stato di sviluppo e delle condizioni di produzione locali.

Emendamento 53

Considerando 17 ter (nuovo)

	(17 ter) Il modo tradizionale in cui è praticato l'allevamento bovino, soprattutto nelle piccole isole della regione, rende necessari alcuni adeguamenti alla realtà delle Azzorre del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1].

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 54

Considerando 18 bis (nuovo)

	(18 bis) Il trattato di adesione del Portogallo alle Comunità europee ha riconosciuto l'esistenza di flussi tradizionali di esportazione di zucchero dall'unità industriale esistente nelle Azzorre attribuendo all'attività di raffinazione un diritto equivalente alla differenza tra 20 000 tonnellate e le quote A e B di produzione di zucchero da barbabietola. Detta attività di raffinazione è fondamentale per rendere redditizia la struttura industriale necessaria alla raffinazione della barbabietola e, pertanto, assicurare la sopravvivenza di questo settore estremamente importante per la diversificazione dell'agricoltura delle Azzorre.

Emendamento 55

Considerando 19

(19) La situazione fitosanitaria delle produzioni agricole di Madera incontra particolari difficoltà dovute alle condizioni climatiche e all'insufficienza dei mezzi di lotta finora impiegati. Occorre pertanto introdurre programmi di lotta contro gli organismi nocivi e precisare la partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione dei suddetti programmi.	(19) La situazione fitosanitaria delle produzioni agricole ***delle Azzorre e*** di Madera incontra particolari difficoltà dovute alle condizioni climatiche e all'insufficienza dei mezzi di lotta finora impiegati ***in dette regioni***. Occorre pertanto introdurre programmi di lotta contro gli organismi nocivi e precisare la partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione dei suddetti programmi.

Emendamento 56

Considerando 19 bis (nuovo)

	(19 bis) Sarebbe opportuno che la Commissione applicasse efficacemente la politica in materia di promozione dell'imprenditoria alle PMI agroalimentari delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea.

Emendamento 57

Considerando 20

(20) Le strutture di talune aziende agricole o imprese di trasformazione e di commercializzazione situate nelle regioni in questione presentano gravi carenze e sono soggette a particolari difficoltà. Occorre pertanto poter derogare, per taluni tipi di investimenti, alle disposizioni che limitano o impediscono la concessione di determinati aiuti a carattere strutturale previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio.	(20) Le strutture di talune aziende agricole o imprese di trasformazione e di commercializzazione situate nelle regioni in questione presentano gravi carenze e sono soggette a particolari difficoltà. Occorre pertanto poter derogare, per taluni tipi di investimenti, alle disposizioni che limitano o impediscono la concessione di determinati aiuti a carattere strutturale previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio ***del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti [1].***

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 58

Considerando 22 bis (nuovo)

	(22 bis) È opportuno prevedere la possibilità di adottare le disposizioni transitorie del caso per agevolare la transizione dal regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio ([1]) al nuovo regime di cui al presente regolamento, onde evitare una mancanza di continuità in caso di proroga delle misure vigenti.
	([1]) GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

Emendamento 59

Articolo 1

Il presente regolamento istituisce misure specifiche per taluni prodotti agricoli intese ad ovviare alla lontananza ***e*** all'insularità delle Azzorre e di Madera.	Il presente regolamento istituisce misure specifiche per taluni prodotti agricoli intese ad ovviare alla lontananza, all'insularità ***nonché ad altre limitazioni specifiche*** delle Azzorre e di Madera.

Emendamento 60

Articolo 2, comma 1

È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti ***agricoli*** elencati negli allegati I e II, essenziali al consumo umano, alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli nelle regioni delle Azzorre e di Madera.	È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti ***dell'agricoltura e dell'allevamento*** elencati negli allegati I e II, essenziali al consumo umano, alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli nelle regioni delle Azzorre e di Madera

Emendamento 61

Articolo 3, paragrafo 5, comma 2

In caso di trasformazione dei suddetti prodotti nelle Azzorre o a Madera, il divieto di cui sopra non è applicabile alle esportazioni tradizionali, né alle spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità, dei prodotti ottenuti da tale trasformazione. Nel caso delle esportazioni tradizionali ***non è concessa alcuna restituzione.***	In caso di trasformazione dei suddetti prodotti nelle Azzorre o a Madera, il divieto di cui sopra non è applicabile alle esportazioni tradizionali, né alle spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità, dei prodotti ottenuti da tale trasformazione. ***Tale divieto non si applica agli scambi tra le regioni autonome delle Azzorre e di Madera.*** Nel caso delle esportazioni tradizionali ***può essere decisa la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti che, essendo stati fabbricati a Madera e nelle Azzorre utilizzando materie prime importate nel quadro del regime specifico di approvvigionamento, sono stati oggetto di un'adeguata trasformazione in loco.***

Emendamento 62

Articolo 3, paragrafo 6, comma 2

La Commissione, secondo la procedura prevista al primo comma, determina i bilanci di approvvigionamento. Secondo la stessa procedura, essa può rivedere i suddetti bilanci, nonché l'elenco dei prodotti di cui agli allegati I e II, in funzione dell'evolversi delle necessità delle Azzorre e di Madera.	La Commissione, secondo la procedura prevista al primo comma, determina i bilanci di approvvigionamento. Secondo la stessa procedura, essa può rivedere i suddetti bilanci, nonché l'elenco dei prodotti di cui agli allegati I e II ***e gli aiuti concessi***, in funzione dell'evolversi delle necessità delle Azzorre e di Madera.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 63

Articolo 4, paragrafo 5

5. L'elenco dei prodotti e gli importi degli aiuti di cui al paragrafo 1, nonché le modalità di applicazione del presente articolo, sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 29, paragrafo 2.	5. L'elenco dei prodotti e gli importi degli aiuti di cui al paragrafo 1, nonché le modalità di applicazione del presente articolo, sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 29, paragrafo 2. ***Da questo elenco di prodotti è esclusa l'importazione di riproduttori bovini nelle Azzorre.***

Emendamento 64

Articolo 5, paragrafo 1, commi da 3 a 5

La concessione dell'aiuto è subordinata alla conclusione di contratti di fornitura stipulati per la durata di una o più campagne tra produttori od organizzazioni di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, da un lato, e industrie agroalimentari od operatori del settore della distribuzione e della ristorazione o collettività, dall'altro.	La concessione dell'aiuto è subordinata alla conclusione di contratti di fornitura stipulati per la durata di una o più campagne tra produttori***, organizzazioni di produttori*** od organizzazioni di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, da un lato, e industrie agroalimentari od operatori del settore della distribuzione e della ristorazione o collettività, dall'altro.
L'aiuto è versato ai produttori o alle organizzazioni di produttori di cui sopra entro il limite delle quantità annue stabilite per categoria di prodotti.	L'aiuto è versato ai produttori o alle organizzazioni di produttori di cui sopra entro il limite delle quantità annue stabilite per categoria di prodotti.
L'importo dell'aiuto è fissato, su base forfettaria, per ognuna delle categorie di prodotti da determinare, in funzione del valore medio dei prodotti in questione. Esso è differenziato a seconda che il beneficiario sia un produttore o una delle organizzazioni di produttori di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96.	L'importo dell'aiuto è fissato, su base forfettaria, per ognuna delle categorie di prodotti da determinare, in funzione del valore medio dei prodotti in questione. Esso è differenziato a seconda che il beneficiario sia un produttore***, un'organizzazione di produttori*** o una delle organizzazioni di produttori di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96.

Emendamento 65

Articolo 6, paragrafo 1

1. È concesso un aiuto per la stipulazione di contratti di campagna aventi per oggetto la commercializzazione dei prodotti freschi o trasformati compresi fra i prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1.	1. È concesso un aiuto per la stipulazione di contratti di campagna aventi per oggetto la commercializzazione dei prodotti freschi o trasformati compresi fra i prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1.
	Fatto salvo il disposto del comma che precede, la concessione dell'aiuto alla commercializzazione di fiori e piante vivi non presuppone la stipulazione di contratti di campagna.
Detto aiuto viene erogato nei limiti di un volume di scambi di 3 000 tonnellate annue per prodotto, per ciascuna delle due regioni.	Detto aiuto viene erogato nei limiti di un volume di scambi di 3 000 tonnellate annue per prodotto, per ciascuna delle due regioni.
I suddetti contratti sono stipulati tra singoli produttori ovvero associazioni o unioni di produttori ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, stabiliti negli arcipelaghi in questione, da un lato, e persone fisiche o giuridiche stabilite nel resto della Comunità, dall'altro.	I suddetti contratti sono stipulati tra singoli produttori***, organizzazioni di produttori,*** ovvero associazioni o unioni di produttori ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, stabiliti negli arcipelaghi in questione, da un lato, e persone fisiche o giuridiche stabilite nel resto della Comunità, dall'altro.

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 66

Articolo 6 bis (nuovo)

	Articolo 6 bis
	Un aiuto è concesso alla stipulazione di contratti di campagna per la commercializzazione della patata alimentare di cui ai codici NC 0701 90 51, 0701 90 59 e 0701 90 90 per un quantitativo massimo di 10 000 tonnellate l'anno.
	L'importo dell'aiuto è pari al 20 % del valore della merce consegnata a destinazione.

Emendamento 67

Articolo 7, paragrafo 1, comma 1

1. La Comunità partecipa, per un massimo di 100 000 euro, al finanziamento di ***uno studio economico*** di analisi e prospezione relativo al settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati, soprattutto tropicali, delle due regioni.	1. La Comunità partecipa, per un massimo di 100 000 euro, al finanziamento di ***due studi economici*** di analisi e prospezione relativo al settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati, soprattutto tropicali, delle due regioni.

Emendamento 68

Articolo 8

Il titolo II, capitolo II, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e il capitolo III del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo, non si applicano alle Azzorre e a Madera.	Il titolo II, capitolo II, ***e il titolo III, capitoli I e II,*** del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e il capitolo III del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo, non si applicano alle Azzorre e a Madera.

Emendamento 69

Articolo 9, paragrafo 2

2. L'importo annuo dell'aiuto è pari a ***476,76 euro*** per ettaro. L'aiuto è erogato alle associazioni o alle organizzazioni di produttori. Tuttavia, per un periodo transitorio esso è concesso anche ai singoli produttori. Durante tale periodo, tutti gli aiuti sono versati tramite l'Istituto del vino di Madera e la Commissione vitivinicola delle Azzorre, secondo condizioni da stabilire tramite la procedura prevista al paragrafo 3.	2. L'importo annuo dell'aiuto è pari a ***650 euro*** per ettaro. L'aiuto è erogato alle associazioni o alle organizzazioni di produttori. Tuttavia, per un periodo transitorio esso è concesso anche ai singoli produttori. Durante tale periodo, tutti gli aiuti sono versati tramite l'Istituto del vino di Madera e la Commissione vitivinicola delle Azzorre, secondo condizioni da stabilire tramite la procedura prevista al paragrafo 3.

Emendamento 70

Articolo 9, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. In deroga a quanto disposto nell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1493/1999, possono essere inserite nella classificazione delle varietà di viti destinata alla produzione di vino le seguenti varietà, coltivate nelle Azzorre e a Madera: Isabelle, Jacquez, Herbémont.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 71

Articolo 9, paragrafo 2 ter (nuovo)

	2 ter. In deroga a quanto disposto nell'articolo 19, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1493/1999 le autorità nazionali possono presentare alla Commissione proposte di piani di sostituzione delle varietà non conformi ai requisiti di cui al paragrafo 1 dell'articolo citato nelle regioni in questione e che sono cofinanziate dal presente programma. Detti piani devono fissare un periodo di applicazione non superiore a sette anni a decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento.

Emendamento 72

Articolo 9, paragrafo 2 quater (nuovo)

	2 quater. È concesso un aiuto per la commercializzazione di vini v.q.p.r.d. prodotti nelle Azzorre e a Madera e destinati all'approvvigionamento del mercato locale. L'aiuto è subordinato alla conclusione di contratti di fornitura tra produttori di questi tipi di vini facenti parte dei consigli regolatori della denominazione di origine delle Azzorre e di Madera e operatori del settore della distribuzione, imprese del settore della ristorazione o collettività.
	L'aiuto è erogato entro i limiti dei quantitativi concordati fra le parti di cui sopra ed è fissato annualmente su base forfettaria, secondo criteri da stabilire con i consigli regolatori interessati.

Emendamento 73

Articolo 10, paragrafo 1 bis (nuovo)

	1 bis. Nel quadro del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno [1] viene data priorità alle azioni intese a promuovere l'utilizzazione del presente simbolo grafico. Può inoltre essere concesso un finanziamento addizionale del 25 % al di là del massimale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del suddetto regolamento.
	[1] GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

Emendamento 74

Articolo 12, paragrafo 1

1. Gli aiuti di cui ai paragrafi 2 ***e*** 3 sono concessi per il sostegno delle attività tradizionali e il miglioramento qualitativo della produzione di carni bovine, limitatamente al fabbisogno di consumo dell'arcipelago, valutato nel quadro di un bilancio periodico. Tale bilancio è stabilito prendendo in considerazione anche gli animali riproduttori forniti in applicazione dell'articolo 4 e gli animali che fruiscono del regime di approvvigionamento di cui all'articolo 11.	1. Gli aiuti di cui ai paragrafi 2, 3 ***e 3 bis*** sono concessi per il sostegno delle attività tradizionali e il miglioramento qualitativo della produzione di carni bovine, limitatamente al fabbisogno di consumo dell'arcipelago, valutato nel quadro di un bilancio periodico. Tale bilancio è stabilito prendendo in considerazione anche gli animali riproduttori forniti in applicazione dell'articolo 4 e gli animali che fruiscono del regime di approvvigionamento di cui all'articolo 11.

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 75	
Articolo 12, paragrafo 2	
2. È versata ai produttori un'integrazione del premio alla macellazione per animale macellato, in applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di tale integrazione è pari a ***25 euro*** per capo di bestiame.	2. È versata ai produttori un'integrazione del premio alla macellazione per animale macellato, in applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di tale integrazione è pari a ***100 euro*** per capo di bestiame.
Emendamento 76	
Articolo 12, paragrafo 3	
3. Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione del premio per il mantenimento delle vacche nutrici, previsto all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di tale integrazione è pari a ***50 euro*** per vacca nutrice detenuta dal produttore il giorno di presentazione della domanda.	3. Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione del premio per il mantenimento delle vacche nutrici, previsto all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di tale integrazione è pari a ***100 euro*** per vacca nutrice detenuta dal produttore il giorno di presentazione della domanda.
Emendamento 77	
Articolo 12, paragrafo 3 bis (nuovo)	
	3 bis. Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione pari a 40 euro per capo di bestiame del premio speciale per l'ingrasso di bovini maschi di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Tale integrazione è concessa per i capi che raggiungano un peso minimo stabilito dalla Commissione.
Emendamento 78	
Articolo 15, paragrafo 1, comma 2	
L'importo annuo dell'aiuto è pari a 596 euro per ettaro.	L'importo annuo dell'aiuto è pari a 596 euro per ettaro ***coltivato e raccolto***.
Emendamento 79	
Articolo 20, paragrafo 2	
2. L'importo dell'aiuto è pari a ***250 euro*** per ettaro di superficie seminata e sottoposta a raccolta, entro il limite di 200 ettari.	2. L'importo dell'aiuto è pari a ***600 euro*** per ettaro di superficie seminata e sottoposta a raccolta, entro il limite di 200 ettari.
Emendamento 80	
Articolo 21, paragrafo 1	
1. Gli aiuti previsti al presente articolo sono concessi per il sostegno delle principali attività economiche tradizionali delle Azzorre nel settore delle carni bovine e nel settore lattiero-caseario.	1. Gli aiuti ***e gli adeguamenti regolamentari*** previsti al presente articolo sono concessi per il sostegno delle principali attività economiche tradizionali delle Azzorre nel settore delle carni bovine e nel settore lattiero-caseario.
Emendamento 81	
Articolo 21, paragrafo 2	
2. È versata ai produttori un'integrazione del premio alla macellazione per animale macellato, in applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di tale integrazione è pari a ***25 euro*** per capo di bestiame.	2. È versata ai produttori un'integrazione del premio alla macellazione per animale macellato, in applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di tale integrazione è pari a ***100 euro*** per capo di bestiame.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 82

Articolo 21, paragrafo 3

3. Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione del premio per il mantenimento delle vacche nutrici, previsto all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di tale integrazione è pari a ***50 euro*** per vacca nutrice detenuta dal produttore il giorno di presentazione della domanda.	3. Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione del premio per il mantenimento delle vacche nutrici, previsto all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di tale integrazione è pari a ***100 euro*** per vacca nutrice detenuta dal produttore il giorno di presentazione della domanda.

Emendamento 83

Articolo 21, paragrafo 3 bis (nuovo)

	3 bis. Ai produttori di carne bovina è concessa un'integrazione del premio speciale previsto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di questa integrazione è fissato a 50 euro per capo.

Emendamento 84

Articolo 21, paragrafo 4

4. Le disposizioni relative:	4. Le disposizioni relative:
a) al massimale regionale stabilito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999, per quanto riguarda il premio speciale di base,	a) al massimale regionale stabilito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999, per quanto riguarda il premio speciale di base,
b) al massimale nazionale stabilito all'articolo 11 del regolamento di cui sopra, per quanto riguarda il premio ***di base*** alla macellazione,	b) al massimale nazionale stabilito all'articolo 11 del regolamento di cui sopra, per quanto riguarda il premio alla macellazione,
non si applicano alle Azzorre per quanto riguarda il premio speciale ***di base***, il premio alla macellazione e ***il premio integrativo previsto al paragrafo*** 2.	non si applicano alle Azzorre per quanto riguarda il premio speciale, il premio alla macellazione e ***i premi integrativi previsti ai paragrafi*** 2 ***e 3 bis***.

Emendamento 85

Articolo 21, paragrafo 5

5. I premi di base, e i premi integrativi di cui ai paragrafi 2 ***e*** 3 sono concessi ogni anno entro i limiti rispettivamente di 40 000 bovini maschi ***e*** di 33 000 animali macellati.	5. I premi di base, e i ***corrispondenti*** premi integrativi di cui ai paragrafi 2, 3 ***e 3 bis*** sono concessi ogni anno entro i limiti rispettivamente di 40 000 bovini maschi, di ***15 000 vacche nutrici e di*** 33 000 animali macellati. ***Per quanto riguarda il premio speciale per vacche nutrici, si prevede: il «congelamento», all'interno del massimale regionale di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999, del numero di animali per i quali è stato concesso il premio per vacche nutrici nelle Azzorre per l'anno 2000.***

Emendamento 86

Articolo 21, paragrafo 6 bis (nuovo)

	6 bis. Su richiesta dell'agricoltore che pratica l'allevamento estensivo tradizionale nelle Azzorre, le regole previste per l'applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999 all'animale denominato «manzo» secondo l'articolo 3 possono essere applicate all'animale denominato «toro» nello stesso articolo.

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 87

Articolo 21, paragrafo 6 ter (nuovo)

	6 ter. Su richiesta dell'agricoltore, nel caso in cui un'azienda agricola non si dedichi alla produzione di latte, si può derogare all'applicazione nelle Azzorre di quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

Emendamento 88

Articolo 21, paragrafo 7

7. È concesso un premio specifico per il mantenimento della mandria lattiera, limitatamente a un massimo di ***78 000*** capi.	7. È concesso un premio specifico per il mantenimento della mandria lattiera, limitatamente a un massimo di ***88 000*** capi.
Il premio è versato all'allevatore; il suo importo è pari a ***80 euro*** per vacca detenuta dall'allevatore il giorno di presentazione della domanda.	Il premio è versato all'allevatore; il suo importo è pari a ***97 euro*** per vacca detenuta dall'allevatore il giorno di presentazione della domanda***, purché il produttore detenga, per almeno sei mesi consecutivi a decorrere dalla data di presentazione della domanda, un numero di vacche lattiere pari almeno all'80 % e un numero di giovenche pari al massimo al 20 % del numero in relazione al quale è stato chiesto il premio. Su proposta delle autorità regionali e con l'approvazione della Commissione, questo premio potrà convertirsi in premio per ciascun produttore, in relazione alla sua quota lattiera.***

Emendamento 89

Articolo 21, paragrafo 9, comma 2

L'aiuto, il cui importo è pari a ***40 euro*** per capo spedito, è concesso limitatamente a 20 000 animali ai produttori che hanno allevato tali animali per almeno tre mesi prima della spedizione.	L'aiuto, il cui importo è pari a ***50 euro*** per capo spedito, è concesso limitatamente a 20 000 animali ai produttori che hanno allevato tali animali per almeno tre mesi prima della spedizione.

Emendamento 90

Articolo 21 bis, paragrafo 1, comma 1

1. ***per un periodo transitorio comprendente le campagne 1999/2000, 2000/01, 2001/02 e 2002/03, ai*** fini della ripartizione del prelievo supplementare tra i produttori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CEE) n. 3950/92, si considera che abbiano contribuito al superamento soltanto i produttori definiti all'articolo 9, lettera c), del regolamento suddetto, stabiliti ed operanti nelle Azzorre, i cui quantitativi commercializzati superano il rispettivo quantitativo di riferimento aumentato della percentuale di cui al terzo comma.	1. ***Ai*** fini della ripartizione del prelievo supplementare tra i produttori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CEE) n. 3950/92, si considera che abbiano contribuito al superamento soltanto i produttori definiti all'articolo 9, lettera c), del regolamento suddetto, stabiliti ed operanti nelle Azzorre, i cui quantitativi commercializzati superano il rispettivo quantitativo di riferimento aumentato della percentuale di cui al terzo comma.

Emendamento 91

Articolo 22 bis (nuovo)

	Articolo 22 bis
	Nel periodo 2001-2005 le autorità competenti designate dallo Stato membro possono presentare alla Commissione, in vista della sua approvazione, un programma di riconversione zootecnica, protezione ambientale e sviluppo rurale che è finan-

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	ziato in base al presente regolamento. Come fonte complementare di finanziamento del programma, i premi concessi in virtù dell'articolo 21 possono essere convertiti in premi diretti al produttore agricolo in funzione degli obiettivi di protezione ambientale e di sviluppo rurale.
	Le autorità portoghesi presentano ogni anno una relazione sull'esecuzione del programma.
	Le eventuali modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 29, paragrafo 2.

Emendamento 92

Articolo 24, paragrafo 1, comma 2

L'importo dell'aiuto è pari a ***600 euro*** per ettaro di superficie seminata e sottoposta a raccolta.	L'importo dell'aiuto è pari a ***800 euro*** per ettaro di superficie seminata e sottoposta a raccolta.

Emendamento 93

Articolo 24, paragrafo 2, comma 2

L'importo dell'aiuto è di ***27 euro*** per 100 kg di zucchero raffinato. Esso può essere modificato secondo la procedura prevista al paragrafo 3.	L'importo dell'aiuto è di ***35 euro*** per 100 kg di zucchero raffinato. Esso può essere modificato secondo la procedura prevista al paragrafo 3.

Emendamento 94

Articolo 25, paragrafo 1, comma 1

1. E' concesso un premio integrativo del premio previsto al titolo I del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio, per la raccolta di tabacco in foglia della varietà Burley P., limitatamente a 250 tonnellate. L'importo del premio integrativo è pari a ***0,20 euro*** per kg di tabacco in foglia.	1. E' concesso un premio integrativo del premio previsto al titolo I del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'attuazione dei un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio, per la raccolta di tabacco in foglia della varietà Burley P., limitatamente a 250 tonnellate. L'importo del premio integrativo è pari a ***0,35 euro*** per kg di tabacco in foglia.

Emendamento 95

Sezione 5 — Titolo

PATATE ***DA SEMINA***, CICORIA E TÈ	PATATE ***, ALCOL, VINO VERDEJO,*** CICORIA E TÈ

Emendamento 96

Articolo 26, paragrafo 1, comma 2

L'importo dell'aiuto è pari a ***500 euro*** per ettaro.	L'importo dell'aiuto è pari a ***600 euro*** per ettaro.

Emendamento 97

Articolo 26, paragrafo 1, comma 2

L'importo dell'aiuto è pari a ***500 euro*** per ettaro.	L'importo dell'aiuto è pari a ***600 euro*** per ettaro.

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 98

Articolo 26, paragrafo 4, comma 2

L'importo annuo dell'aiuto è pari a ***500 euro*** per ettaro di superficie ***sottoposta a raccolta***.	L'importo annuo dell'aiuto è pari a ***1 000 euro*** per ettaro di superficie ***con coltivazione installata o in corso di installazione***.

Emendamento 99

Articolo 26, paragrafo 4 bis (nuovo)

	4 bis. È concessa un'esenzione dall'imposta speciale di consumo all'alcol prodotto e distillato nelle Azzorre e all'alcol grezzo distillato nelle Azzorre, limitatamente a 500 000 litri di alcol.

Emendamento 100

Articolo 26, paragrafo 4 ter (nuovo)

	4 ter. È concesso un aiuto all'invecchiamento del vino «Verdejo» limitatamente a 4 000 ettolitri all'anno.
	L'aiuto è concesso al vino in fase di invecchiamento per un periodo minimo di tre anni.
	L'importo dell'aiuto è pari a 0,08 euro per ettaro e per giorno.

Emendamento 102

Articolo 28, paragrafo 1

1. In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75 % ***per gli investimenti volti*** in particolare ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l'orientamento verso l'agricoltura sostenibile ***nelle*** aziende di dimensioni economiche molto ridotte, da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio.	1. In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75 % ***nel caso di aziende agricole volte*** in particolare ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l'orientamento verso l'agricoltura sostenibile ***nell'insieme delle*** aziende ***agricole, e soprattutto in quelle*** di dimensioni economiche molto ridotte, da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio.

Emendamento 103

Articolo 28, paragrafo 2

2. In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del ***65 %*** per gli investimenti in piccole e medie imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale ***e che rientrano in settori da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999***.	2. In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del ***75 %*** per gli investimenti in piccole e medie imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale ***in tutti i settori***.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 104

Articolo 28, paragrafo 3

3. La limitazione di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 non si applica alle foreste e alle superfici boschive situate sul territorio delle Azzorre e di Madera.	3. La limitazione di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 non si applica alle foreste ***subtropicali*** e alle superfici boschive situate sul territorio delle Azzorre e di Madera.

Emendamento 105

Articolo 28, paragrafo 3 bis (nuovo)

	3 bis. In deroga a quanto disposto nell'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999, la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure agroambientali previste agli articoli da 22 a 24 di detto regolamento ammonta all'85 %.

Emendamento 106

Articolo 28, paragrafo 3 ter (nuovo)

	3 ter. In deroga a quanto disposto nell'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli importi annui previsti nell'allegato di detto regolamento possono essere aumentati fino al doppio per tener conto della situazione ambientale specifica di talune zone particolarmente sensibili delle Azzorre e di Madera.

Emendamento 107

Articolo 29, paragrafo 1, comma 5

Per l'attuazione del titolo IV la Commissione è assistita dal comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale istituito dall'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.	Per l'attuazione del titolo IV la Commissione è assistita dal comitato per ***lo sviluppo e la riconversione delle regioni e dal comitato per*** le strutture agrarie e lo sviluppo rurale ***istituiti rispettivamente dall'articolo 48 e*** dall'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.

Emendamento 109

Articolo 34 bis (nuovo)

	Articolo 34 bis
	La Commissione può adottare le misure transitorie necessarie per assicurare un passaggio armonioso dal regime in vigore nel 2000 o nella campagna 2000/2001 a quello risultante dalle misure istituite dal presente regolamento. Essa provvede in particolare a evitare discontinuità in caso di proroga delle misure esistenti.

Emendamento 110

Allegato I, trattino 4 bis (nuovo)

	— ***Alimenti di glutine di granturco NC 2309 90 20***

Giovedì 14 giugno 2001

Risoluzione legislativa del Parlamento sulla proposta e sulla proposta modificata di regolamento del Consiglio recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (COM(2000) 791 − COM(2001) 156 − C5-0745/2000 − 2000/0314(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

− viste la proposta e la proposta modificata della Commissione al Consiglio (COM(2000) 791 [1] e COM(2001) 156),

− consultato dal Consiglio a norma degli articoli 36, 37 e 299, paragrafo 2, del trattato CE (C5-0745/2000),

− visto l'articolo 67 del suo regolamento,

− visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0197/2001),

1. approva la proposta della Commissione così emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

[1] GU C 96 E del 27.03.2001, pag. 301.

3.

Proposta di regolamento del Consiglio recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (COM 2000 791 − C5-0746/2000 − 2000/0316(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO DELLA COMMISSIONE [1]	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 111	
Considerando 1 bis (nuovo)	
	(1 bis) Ai sensi dell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione del trattato alle regioni ultraperiferiche dell'Unione, per quanto riguarda fra l'altro l'accesso ai Fondi strutturali.

[1] GU C 96 E del 27.03.2001, pag. 316.

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 112

Considerando 2

(2) Il Consiglio, con decisione 91/314/CEE del 26 giugno 1991, ha adottato un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (Poseican) che s'inquadra nella politica comunitaria a favore delle regioni ultraperiferiche. Il programma è volto a favorire lo sviluppo economico e sociale della regione e a permetterle di beneficiare dei vantaggi del mercato unico di cui fa parte integrante, benché fattori obiettivi la pongano in una situazione geograficamente ed economicamente marginale. Esso applica la PAC nella regione prevedendo l'adozione di misure specifiche; in particolare, sono previste misure volte a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti agricoli delle isole Canarie e ad ovviare agli effetti della loro situazione geografica eccezionale e dei vincoli cui esse sono soggette, quali successivamente riconosciuti dall'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.	(2) Il Consiglio, con decisione 91/314/CEE del 26 giugno 1991, ha adottato un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (Poseican) che s'inquadra nella politica comunitaria a favore delle regioni ultraperiferiche. Il programma è volto a favorire lo sviluppo economico e sociale della regione e a permetterle di beneficiare dei vantaggi del mercato unico di cui fa parte integrante, benché fattori obiettivi la pongano in una situazione geograficamente ed economicamente marginale. Esso applica la PAC nella regione prevedendo l'adozione di misure specifiche; in particolare, sono previste misure volte a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti agricoli delle isole Canarie e ad ovviare agli effetti della loro situazione geografica eccezionale e dei vincoli cui esse sono soggette, quali successivamente riconosciuti dall'articolo 299, paragrafo 2, del trattato***, quanto alla fissazione delle condizioni di applicazione delle disposizioni comunitarie alle isole Canarie***.

Emendamento 113

Considerando 3

(3) La situazione geografica eccezionale delle isole Canarie, rispetto alle fonti di approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano, alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli, impone a questa regione costi aggiuntivi di trasporto; una serie di fattori oggettivi connessi all'insularità impongono inoltre agli operatori e ai produttori di tali isole vincoli supplementari che ostacolano pesantemente le loro attività. Tali svantaggi possono essere mitigati riducendo il prezzo dei suddetti prodotti essenziali. Risulta dunque opportuno, per garantire l'approvvigionamento dell'arcipelago ed ovviare ai costi supplementari dovuti alla lontananza e all'insularità, instaurare un regime specifico di approvvigionamento.	(3) La situazione geografica eccezionale ***e la lontananza*** delle isole Canarie, rispetto alle fonti di approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano, alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli, impone a questa regione costi aggiuntivi di trasporto; una serie di fattori oggettivi connessi all'insularità impongono inoltre agli operatori e ai produttori di tali isole vincoli supplementari che ostacolano pesantemente le loro attività***, ai quali si aggiungono altri fattori come la mancanza di economie di scala, la scarsità delle risorse idriche ed energetiche e gli elevati costi di produzione***. Tali svantaggi possono essere mitigati riducendo il prezzo dei suddetti prodotti essenziali. Risulta dunque opportuno, per garantire l'approvvigionamento dell'arcipelago ed ovviare ai costi supplementari dovuti alla lontananza e all'insularità, instaurare un regime specifico di approvvigionamento.

Emendamento 114

Considerando 5 bis (nuovo)

	(5 bis) I quantitativi accolti in questo regime specifico di approvvigionamento dovranno essere determinati mediante piani periodici di previsione, rivedibili in corso di applicazione in funzione delle necessità fondamentali del mercato delle isole Canarie, e tenendo conto della produzione locale e dei flussi commerciali tradizionali.

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 115

Considerando 8

(8) È opportuno sostenere le attività di allevamento tradizionali per sopperire in parte al fabbisogno locale. A tal fine occorre derogare a talune disposizioni delle organizzazioni comuni dei mercati in materia di limitazione della produzione per tener conto dello stato di sviluppo e delle particolari condizioni di produzione locali, del tutto diverse da quelle del resto della Comunità. ***Tale obiettivo può essere perseguito, in modo complementare, tramite il finanziamento di programmi di miglioramento genetico che prevedano l'acquisto di animali riproduttori di razza pura, tramite l'acquisto di razze commerciali maggiormente adattate ai contesti locali e la concessione di premi integrativi per le vacche nutrici e la macellazione; in attesa dello sviluppo dell'allevamento locale è inoltre opportuno, a titolo temporaneo e nel quadro di un limite massimo annuo per non compromettere l'obiettivo sopra citato, prevedere un approvvigionamento in animali maschi destinati all'ingrasso. Un bilancio periodico stabilisce il fabbisogno del consumo locale stimato. Una dotazione finanziaria annua deve permettere ai vari settori produttivi di definire e mettere in atto strategie adeguate ai contesti locali di sviluppo economico, di organizzazione territoriale della produzione, di professionalizzazione degli operatori, per consentire una mobilitazione efficace del sostegno comunitario.***	(8) È opportuno sostenere le attività di allevamento tradizionali per sopperire in parte al fabbisogno locale. A tal fine occorre derogare a talune disposizioni delle organizzazioni comuni dei mercati in materia di limitazione della produzione per tener conto dello stato di sviluppo e delle particolari condizioni di produzione locali, del tutto diverse da quelle del resto della Comunità.

Emendamento 116

Considerando 8 bis (nuovo)

	(8 bis) Per quanto riguarda i bovini, l'obiettivo di cui al considerando precedente può essere perseguito, in modo complementare, tramite il finanziamento di programmi di miglioramento genetico che prevedano l'acquisto di animali riproduttori di razza pura, tramite l'acquisto di razze commerciali maggiormente adattate al contesto locale e la concessione di premi integrativi per le vacche nutrici e la macellazione; in attesa dello sviluppo dell'allevamento locale è inoltre opportuno, a titolo temporaneo e nel quadro di un limite massimo annuo per non compromettere l'obiettivo sopra citato, prevedere un approvvigionamento in animali maschi destinati all'ingrasso. Un bilancio periodico stabilisce il fabbisogno del consumo locale stimato. Una dotazione finanziaria annua deve permettere ai produttori del settore di definire e mettere in atto strategie adeguate ai contesti locali di sviluppo economico, di organizzazione territoriale della produzione, di professionalizzazione degli operatori, per consentire una mobilitazione efficace del sostegno comunitario.

Emendamento 117

Considerando 9 bis (nuovo)

	(9 bis) Sarebbe opportuno approfittare della riforma dell'OCM nel settore delle carni bovine per proteggere la produzione locale degli allevamenti delle isole Canarie e delle altre regioni ultraperiferiche dell'Unione europea, così come i consumatori, dai fattori di rischio legati alla ESB e dal suo impatto socioeconomico.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 118

Considerando 12

(12) Un aiuto al consumo umano di prodotti lattiero-caseari freschi di vacca è versato alle latterie per consentire lo smercio regolare sul mercato locale del latte prodotto. L'estensione dei prodotti che beneficiano di questo aiuto ha permesso al settore di adeguarsi all'andamento delle abitudini di consumo. Il tasso di copertura del consumo locale resta ancora molto basso e giustifica il proseguimento della misura.	(12) Un aiuto al consumo umano di prodotti lattiero-caseari freschi di vacca è versato alle latterie per consentire lo smercio regolare sul mercato locale del latte prodotto. L'estensione dei prodotti che beneficiano di questo aiuto ha permesso al settore di adeguarsi all'andamento delle abitudini di consumo. Il tasso di copertura del consumo locale resta ancora molto basso e giustifica il proseguimento della misura. ***D'altro canto, la produzione lattiera ovina e caprina è importante per le isole Canarie, e tale misura deve estendersi alle unità di produzione di bestiame ovino e caprino.***

Emendamento 119

Considerando 13

(13) Nei settori degli ortofrutticoli, delle radici e dei tuberi mangerecci, dei fiori e delle piante vive, il regime di aiuti all'ettaro si è rivelato inadeguato a causa in particolare della lentezza e complessità delle procedure, nonché della struttura degli aiuti proposti. Occorre trarre insegnamento dalle esperienze positive della riforma del POSEIDOM ***nel settore e*** prevedere un aiuto alla commercializzazione e alla trasformazione destinate all'approvvigionamento del mercato delle Canarie. Tale aiuto deve permettere di rafforzare la competitività della produzione locale rispetto alla concorrenza esterna sui mercati in espansione, di meglio rispondere alle aspettative dei consumatori e dei nuovi circuiti di distribuzione, di migliorare la produttività delle aziende nonché la qualità dei prodotti. Occorre inoltre proseguire la commercializzazione di questi prodotti, freschi o trasformati, nonché valorizzarli nel resto della Comunità. La realizzazione di uno studio economico consentirà di perfezionare la struttura ***del settore***.	(13) Nei settori degli ortofrutticoli, delle patate, delle radici e dei tuberi mangerecci, dei fiori e delle piante vive, il regime di aiuti all'ettaro si è rivelato inadeguato a causa in particolare della lentezza e complessità delle procedure, nonché della struttura degli aiuti proposti. Occorre trarre insegnamento dalle esperienze positive della riforma del POSEIDOM ***in tali settori; a tal fine sarebbe opportuno, da un lato,*** prevedere un aiuto alla commercializzazione e alla trasformazione destinate all'approvvigionamento del mercato delle Canarie. Tale aiuto deve permettere di rafforzare la competitività della produzione locale rispetto alla concorrenza esterna sui mercati in espansione, di meglio rispondere alle aspettative dei consumatori e dei nuovi circuiti di distribuzione, di migliorare la produttività delle aziende nonché la qualità dei prodotti. Occorre inoltre***, d'altro lato,*** proseguire la commercializzazione di questi prodotti, freschi o trasformati, nonché valorizzarli nel resto della Comunità***; a tale effetto sarebbe opportuno concedere anche aiuti alla commercializzazione dei prodotti in questione nel resto del mercato comunitario***. La realizzazione di uno studio economico, ***finanziato dalla Commissione,*** consentirà di perfezionare la struttura ***di questi settori***.

Emendamento 120

Considerando 18 bis (nuovo)

	(18 bis) Sarebbe opportuno che la Commissione applichi efficacemente la politica di sostegno alle imprese alle PMI agroalimentari delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.

Emendamento 121

Considerando 19 bis (nuovo)

	(19 bis) L'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 limita la concessione degli aiuti alla silvicoltura alle foreste e alle superfici boschive che siano proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni. Nelle Canarie esistono anche altre superfici forestali, che sono di proprietà dello Stato e che sono incluse in

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	aree naturali protette o confinano con uno dei Parchi Nazionali delle Canarie. In considerazione di tutto ciò, occorre rendere più flessibili le condizioni di cui al succitato articolo 29, in modo da poter contribuire al rispetto degli impegni internazionali in materia di conservazione della natura, data la notevole ricchezza della biodiversità.

Emendamento 122

Considerando 20

(20) Può essere accordata una deroga alla politica costante della Commissione di non autorizzare aiuti di Stato al funzionamento nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, al fine di ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola nelle isole Canarie, connesse alla lontananza, all'insularità, alla superficie ridotta, al rilievo, al clima e alla dipendenza economica da pochi prodotti.	(20) Può essere accordata una deroga alla politica costante della Commissione di non autorizzare aiuti di Stato al funzionamento nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, al fine di ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola nelle isole Canarie, connesse alla lontananza, all'insularità, alla superficie ridotta, al rilievo, al clima e alla dipendenza economica da pochi prodotti, ***alla mancanza di economie di scala e agli elevati costi di produzione, che rendono difficile la loro commercializzazione.***

Emendamento 123

Considerando 20 bis (nuovo)

	(20 bis) È opportuno prevedere la possibilità di adottare le disposizioni transitorie del caso per agevolare il passaggio dal regime previsto dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 1601/92 [1] al nuovo regime di cui al presente regolamento, onde evitare una mancanza di continuità in caso di proroga delle misure vigenti.
	[1] GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

Emendamento 124

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce misure specifiche per taluni prodotti agricoli, intese ad ovviare alla lontananza ***e*** all'insularità delle isole Canarie.	Il presente regolamento stabilisce misure specifiche per taluni prodotti agricoli, intese ad ovviare alla lontananza, all'insularità ***e ad altre limitazioni specifiche*** delle isole Canarie.

Emendamento 125

Articolo 2, paragrafo 1

1. È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti ***agricoli*** elencati nell'allegato I, essenziali al consumo umano, alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli nelle isole Canarie.	1. È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti ***dell'agricoltura e dell'allevamento*** elencati nell'allegato I, essenziali al consumo umano, alla trasformazione***, alla manipolazione*** e in quanto fattori di produzione agricoli nelle isole Canarie.

Emendamento 126

Articolo 3, paragrafo 1, comma 2

Ai fini dell'applicazione del presente titolo, i prodotti che sono stati oggetto di perfezionamento attivo o deposito doganale nel territorio doganale della Comunità si considerano importati direttamente.	Ai fini dell'applicazione del presente titolo, i prodotti che sono stati oggetto di perfezionamento attivo o deposito doganale nel territorio doganale della Comunità ***non*** si considerano importati direttamente.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 127

Articolo 3, paragrafo 5, comma 2

In caso di trasformazione dei suddetti prodotti nelle isole Canarie, il divieto di cui sopra non è applicabile alle esportazioni tradizionali verso i paesi terzi, né alle spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità, dei prodotti ottenuti da tale trasformazione. Nel caso delle esportazioni tradizionali ***non è concessa alcuna restituzione***.	In caso di trasformazione dei suddetti prodotti nelle isole Canarie, il divieto di cui sopra non è applicabile alle esportazioni tradizionali verso i paesi terzi, né alle spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità, dei prodotti ottenuti da tale trasformazione. Nel caso delle esportazioni tradizionali ***può essere decisa la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti che, essendo stati fabbricati nelle Canarie utilizzando materie prime importate nel quadro del regime specifico di approvvigionamento, sono stati oggetto di un'adeguata trasformazione in loco.***

Emendamento 128

Articolo 3, paragrafo 6, comma 2

La Commissione, secondo la procedura prevista al primo comma, determina i bilanci di approvvigionamento. Secondo la stessa procedura, essa può rivedere i suddetti bilanci, nonché l'elenco dei prodotti di cui all'allegato I, in funzione dell'evolversi delle necessità delle isole Canarie.	La Commissione, secondo la procedura prevista al primo comma, determina i bilanci di approvvigionamento. Secondo la stessa procedura, essa può rivedere i suddetti bilanci, nonché l'elenco dei prodotti di cui all'allegato I ***e gli aiuti concessi*** in funzione dell'evolversi delle necessità delle isole Canarie. ***Ai prodotti che, facendo parte delle giacenze pubbliche a seguito di misure di intervento, beneficiano degli aiuti previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, si applicano le stesse disposizioni che si applicano ai prodotti disponibili nel mercato comunitario.***

Emendamento 129

Articolo 4, paragrafo 4

4. I paragrafi 4 e 5 dell'articolo 3 sono applicabili alle merci che beneficiano degli aiuti concessi a titolo del paragrafo 1.	4. I paragrafi 4 e 5 dell'articolo 3 sono applicabili alle merci che beneficiano degli aiuti concessi a titolo del paragrafo 1. ***Malgrado quanto precede, la Commissione potrà autorizzare la riesportazione degli animali di razza pura di cui al paragrafo 1, senza restituzione dell'aiuto, una volta che sia stata sfruttata la loro funzione riproduttiva.***

Emendamento 130

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

b) è concesso un aiuto per la fornitura degli animali di cui alla lettera a), originari del resto della Comunità, ***fino a un massimo di 4 000 capi,*** destinati ***in via prioritaria*** ai produttori ***che detengono almeno un 50 %*** di animali da ingrasso ***di origine locale***.	b) è concesso un aiuto per la fornitura degli animali di cui alla lettera a), originari del resto della Comunità, destinati ai produttori di animali da ingrasso.

Emendamento 131

Articolo 6, paragrafo 2

2. Per ciascun animale macellato è concessa ai produttori un'integrazione del premio alla macellazione previsto all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di questa integrazione è pari a ***25 euro*** per capo.	2. Per ciascun animale macellato è concessa ai produttori un'integrazione del premio alla macellazione previsto all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di questa integrazione è pari a ***100 euro*** per capo.

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 132	
Articolo 6, paragrafo 3	
3. Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione del premio per il mantenimento delle vacche nutrici previsto all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di questa integrazione è pari a ***50 euro*** per vacca nutrice detenuta dal produttore il giorno di presentazione della domanda.	3. Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione del premio per il mantenimento delle vacche nutrici previsto all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di questa integrazione è pari a ***100 euro*** per vacca nutrice detenuta dal produttore il giorno di presentazione della domanda.
Emendamento 133	
Articolo 6, paragrafo 3 bis (nuovo)	
	3 bis. Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione pari a 40 euro per capo di bestiame del premio speciale per i bovini maschi da ingrasso di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Tale integrazione è concessa per i capi che raggiungano un peso minimo stabilito dalla Commissione.
Emendamento 134	
Articolo 8, paragrafo 1, comma 2 bis (nuovo)	
	Il premio di base e il premio integrativo di cui al primo comma sono concessi ogni anno per un massimo di 300 000 3capi.
Emendamento 135	
Articolo 9, paragrafo 1	
1. Durante il periodo ***2001-2005***, è concesso un aiuto finanziario ai produttori e alle associazioni o organizzazioni di produttori riconosciuti dalle autorità competenti che realizzano nelle isole Canarie un programma globale di sostegno delle attività di produzione e di commercializzazione ***nel*** settore dell'allevamento ovino e/o caprino e ***della*** sua principale produzione, il formaggio.	1. Durante il periodo ***2002-2006***, è concesso un aiuto finanziario ai produttori e alle associazioni o organizzazioni di produttori riconosciuti dalle autorità competenti che realizzano nelle isole Canarie un programma globale di sostegno delle attività di produzione e di commercializzazione ***di prodotti locali nel settore zootecnico. Nella fattispecie viene prestata particolare attenzione al*** settore dell'allevamento ovino e/o caprino e ***alla*** sua principale produzione, il formaggio.
I programmi ***operativi*** devono essere approvati dalle autorità competenti e comprendere misure quali la realizzazione di azioni incentivanti per la strutturazione del settore, il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico, il miglioramento delle condizioni tecniche e sanitarie delle aziende, della qualità ***del latte e dei formaggi*** e dell'immagine dei prodotti locali, la loro industrializzazione e commercializzazione, la concentrazione dell'offerta artigianale.	I programmi devono essere approvati dalle autorità competenti e comprendere misure quali la realizzazione di azioni incentivanti per la strutturazione ***e l'assistenza tecnica*** del settore, il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico, il miglioramento delle condizioni tecniche e sanitarie delle aziende, della qualità ***dei prodotti*** e dell'immagine dei prodotti locali, la loro industrializzazione e commercializzazione, la concentrazione dell'offerta artigianale.
Tali programmi non possono comportare la concessione di aiuti integrativi dei premi versati in applicazione ***dell'articolo 8***.	Tali programmi non possono comportare la concessione di aiuti integrativi dei premi versati in applicazione ***del presente regolamento***.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 136

Articolo 10, paragrafo 1

1. È concesso un aiuto al consumo umano di prodotti ***freschi*** a base di latte di vacca, fabbricati sul posto, limitatamente al fabbisogno di consumo dell'arcipelago, valutato periodicamente. L'aiuto, il cui importo è di ***8,45 euro*** per 100 kg di latte intero, viene versato alle latterie.	1. È concesso un aiuto al consumo umano di prodotti a base di latte di vacca, ***pecora e capra,*** fabbricati sul posto, limitatamente al fabbisogno di consumo dell'arcipelago, valutato periodicamente. L'aiuto, il cui importo è di ***10 euro*** per 100 kg di latte intero, viene versato alle latterie, ***ai caseifici industriali e ai produttori artigianali di formaggio che ottemperino alla legislazione comunitaria***.

Emendamento 137

Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. Il regime del prelievo supplementare a carico dei produttori di latte previsto dal regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ([1]), non si applica alle isole Canarie.
	([1]) GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1.

Emendamento 138

Articolo 11, paragrafo 1, comma 3

La concessione dell'aiuto è subordinata alla conclusione di contratti di fornitura stipulati per la durata di una o più campagne tra, da un lato, singoli produttori o organizzazioni di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e, dall'altro, da industrie agroalimentari o operatori del settore della distribuzione e della ristorazione o da collettività.	La concessione dell'aiuto è subordinata alla conclusione di contratti di fornitura stipulati per la durata di una o più campagne tra, da un lato, singoli produttori***, organizzazioni di produttori*** o organizzazioni di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e, dall'altro, da industrie agroalimentari o operatori del settore della distribuzione e della ristorazione o da collettività.

Emendamento 139

Articolo 11, paragrafo 1, comma 7

L'aiuto non è concesso per le banane di cui al codice NC 0803 00***, per i pomodori di cui al codice NC 0702 00 e per le patate di primizia di cui al codice NC 0701 90 51***.	L'aiuto non è concesso per le banane di cui al codice NC 0803 00.

Emendamento 140

Articolo 11, paragrafo 1 bis (nuovo)

	1 bis. La Commissione finanzia uno studio relativo allo sviluppo integrale del settore dell'allevamento nelle isole Canarie che abbraccia tutti gli aspetti del settore medesimo, ai fini della sua organizzazione.

Emendamento 141

Articolo 12, paragrafo 1, comma 2

I suddetti contratti sono stipulati tra i produttori ***o*** le associazioni di produttori di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 stabiliti nell'arcipelago, da un lato, e persone fisiche o giuridiche stabilite nel resto della Comunità, dall'altro.	I suddetti contratti sono stipulati tra i produttori, le associazioni di produttori ***e gruppi di produttori*** di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 stabiliti nell'arcipelago, da un lato, e persone fisiche o giuridiche stabilite nel resto della Comunità, dall'altro.

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 142

Articolo 12, paragrafo 2, comma 2

Detto aiuto ***viene erogato nei limiti di un volume di scambi di 10 000 tonnellate annue per prodotto***.	Detto aiuto ***è concesso, nel limite dei quantitativi annui stabiliti per categoria di prodotto, ai produttori, alle organizzazioni di produttori e ai gruppi di produttori.***

Emendamento 143

Articolo 12, paragrafo 3 bis (nuovo)

	3 bis. Fermo restando il disposto del paragrafo 2, nel caso dei pomodori corrispondenti al codice 0702 00 l'ammontare dell'aiuto è pari a 16,67 euro per tonnellata con un limite massimo di 300 000 tonnellate.
	La Commissione rivede e aggiorna periodicamente i limiti massimi previsti in questo paragrafo e in ogni caso presenta al Consiglio e al Parlamento, entro il 2006, una relazione in cui valuta l'applicazione della misura e l'adeguamento del livello dell'aiuto.

Emendamento 144

Articolo 12, paragrafo 4

4. Se la commercializzazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 è realizzata da imprese comuni create allo scopo di commercializzare i prodotti delle isole Canarie e costituite da produttori dell'arcipelago o dalle relative organizzazioni di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96, nonché da persone fisiche o giuridiche stabilite nel resto della Comunità, e se i partecipanti si impegnano a mettere in comune durante un periodo minimo di tre anni l'esperienza e le conoscenze necessarie per conseguire gli obiettivi dell'impresa comune, l'importo dell'aiuto è portato al 13 % del valore della produzione commercializzata annualmente in comune.	4. Se la commercializzazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 è realizzata da imprese comuni create allo scopo di commercializzare i prodotti delle isole Canarie e costituite da produttori dell'arcipelago, dalle relative organizzazioni ***e da gruppi di produttori*** di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96, nonché da persone fisiche o giuridiche stabilite nel resto della Comunità, e se i partecipanti si impegnano a mettere in comune durante un periodo minimo di tre anni l'esperienza e le conoscenze necessarie per conseguire gli obiettivi dell'impresa comune, l'importo dell'aiuto è portato al 13 % del valore della produzione commercializzata annualmente in comune.

Emendamento 145

Articolo 13 bis (nuovo)

	Articolo 13 bis
	Il limite massimo per l'aiuto finanziario di cui all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio ammonta al 6 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori ortofrutticoli delle isole Canarie. Inoltre, nel caso di azioni aventi per oggetto una maggiore diversificazione delle produzioni, la partecipazione comunitaria ai programmi operativi può raggiungere il 70 %.

Emendamento 146

Articolo 14

Il titolo II, capitolo II, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e il capitolo III del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo, non si applicano alle isole Canarie.	***Gli articoli 27 e 28*** del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ***concernenti il regime di distillazioni obbligatorie*** e il capitolo III del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo, non si applicano alle isole Canarie.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	Emendamento 147
	Articolo 15, paragrafo 2
2. L'importo dell'aiuto è di 476,76 euro per ettaro e per anno. L'aiuto è erogato alle associazioni o alle organizzazioni di produttori.	2. L'importo dell'aiuto è di 476,76 euro per ettaro e per anno. L'aiuto è erogato ***ai singoli produttori,*** alle associazioni o alle organizzazioni di produttori.
Tuttavia, per un periodo transitorio esso è concesso anche ai singoli produttori. Durante tale periodo, tutti gli aiuti sono ***versati*** mediante i consigli regolatori delle denominazioni di origine sulla base di condizioni da stabilire secondo la procedura prevista al paragrafo 3.	Tutti gli aiuti sono ***gestiti*** mediante i consigli regolatori delle denominazioni di origine ***delle isole Canarie*** sulla base di condizioni da stabilire secondo la procedura prevista al paragrafo 3.
	Emendamento 148
	Articolo 15, paragrafo 2 bis (nuovo)
	2 bis. È concesso un aiuto per la commercializzazione di vini v.q.p.r.d. prodotti nelle isole Canarie e destinati all'approvvigionamento del mercato locale. L'aiuto è subordinato alla conclusione di contratti di fornitura tra produttori di questi tipi di vini facenti parte dei consigli regolatori della denominazione di origine delle isole Canarie e operatori del settore della distribuzione, imprese del settore della ristorazione o collettività.
	L'aiuto è erogato entro i limiti dei quantitativi concordati fra le parti di cui sopra ed è fissato annualmente su base forfettaria, secondo criteri da stabilire con i consigli regolatori interessati.
	Emendamento 149
	Articolo 15, paragrafo 3 bis (nuovo)
	3 bis. La Commissione elabora uno studio per lo sviluppo integrale del settore vitivinicolo in cui sono incluse tutte le fasi del processo, ai fini di una sua strutturazione.
	Emendamento 150
	Articolo 16, paragrafo 2
2. L'importo massimo dell'aiuto è di ***596 euro*** per ettaro.	2. L'importo massimo dell'aiuto è di ***766,28*** euro per ettaro.
L'aiuto è versato per la coltivazione e la raccolta su una superficie massima di ***9 000 ha*** all'anno.	L'aiuto è versato per la coltivazione e la raccolta su una superficie massima di ***7 000 ha*** all'anno.
	Emendamento 151
	Articolo 17, comma 2
L'importo dell'aiuto deve essere pari al massimo al premio comunitario di cui al primo comma. L'aiuto integrativo è concesso nei limiti di ***10*** tonnellate per anno.	L'importo dell'aiuto deve essere pari al massimo al premio comunitario di cui al primo comma. L'aiuto integrativo è concesso nei limiti di ***25*** tonnellate per anno.
	In relazione ai quantitativi sopra menzionati, non si applica il regime di quote stabilito dal regolamento (CEE) n. 2075/92.

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 152

Articolo 19, paragrafo 1, comma 2

L'aiuto è versato alle associazioni di apicoltori riconosciute dalle autorità competenti, in funzione del numero di alveari di api nere in produzione***, entro il limite di 15 000 alveari***.	L'aiuto è versato alle associazioni di apicoltori riconosciute dalle autorità competenti, in funzione del numero di alveari di api nere in produzione.

Emendamento 153

Articolo 20, paragrafo 1 bis (nuovo)

	1 bis. Nel quadro del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio del 19 dicembre 2000 [1], relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno, viene data priorità alle azioni intese a promuovere l'utilizzazione del presente simbolo grafico. Inoltre, potrà essere concesso un finanziamento addizionale del 25 % al di là del massimale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del suddetto regolamento.
	[1] GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

Emendamento 154

Articolo 21, paragrafo 1

1. In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75 % per gli investimenti volti in particolare ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l'orientamento verso l'agricoltura sostenibile nelle aziende di dimensioni economiche ***molto*** ridotte, da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio.	1. In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75 % per gli investimenti volti in particolare ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l'orientamento verso l'agricoltura sostenibile ***nell'insieme delle*** aziende***, in particolare quelle*** di dimensioni economiche ridotte, da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio.

Emendamento 155

Articolo 21, paragrafo 2

2. In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del ***65 %*** per gli investimenti in piccole e medie imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale ***e che rientrano*** in settori ***da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999***.	2. In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del ***75 %*** per gli investimenti in piccole e medie imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale in ***tutti i*** settori.

Emendamento 156

Articolo 21, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. In deroga al disposto dell'articolo 47, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999, la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure agroambientali di cui agli articoli da 22 a 24 del presente regolamento ammonta all'85 %.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 158

Articolo 21, paragrafo 3 bis (nuovo)

	3 bis. La limitazione degli aiuti alla silvicoltura di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 non si applica alle foreste e alle superfici boschive situate sul territorio delle isole Canarie.

Emendamento 159

Articolo 22, paragrafo 1, comma 4

Per l'attuazione del titolo IV la Commissione è assistita dal comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale istituito dall'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali	Per l'attuazione del titolo IV la Commissione è assistita ***dal comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e*** dal comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale ***istituiti rispettivamente dall'articolo 48 e*** dall'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.

Emendamento 160

Articolo 26, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. Qualora la Commissione non presenti la relazione di cui al paragrafo precedente atta a consentire di valutare l'impatto delle misure di cui all'articolo 9, dette misure sono prorogate finché non sia ne stato valutato l'impatto nel periodo stabilito dal suddetto articolo.

Emendamento 161

Articolo 27 bis (nuovo)

	Articolo 27 bis
	La Commissione può adottare le necessarie misure transitorie per assicurare un passaggio armonioso dal regime in vigore nel 2000 o nella campagna 2000/2001 a quello risultante dalle misure istituite dal presente regolamento. Essa provvede in particolare a evitare discontinuità in caso di proroga delle misure esistenti.

Emendamento 162

Allegato I, Tabella, voci da 13 a 18

Designazione delle merci (Codice NC)	Designazione delle merci (Codice NC)
Vini da tavola (2204)	
— Patate da semina (0701 10 00)	— Patate da semina (0701 10 00)
— Prodotti lattiero-caseari	— Prodotti lattiero-caseari
Latte liquido (0401)	
Latte concentrato o in polvere (0402)	Latte concentrato o in polvere (0402)
Burro (0405)	Burro (0405)
Formaggi (0406 30***, 0406 90 23, 25, 27, 77, 79, 81, 89***)	Formaggi (0406 30)

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
— Preparazioni a base di latte per l'alimentazione dei bambini (2106 90 91)	— non contenenti grassi animali (1901 90 90)
— Preparazioni a base di latte per l'alimentazione dei bambini (2106 90 91)	non contenenti grassi animali (1901 90 90)
— Farine e agglomerati in forma di pellets, di erba medica (1214 10 00)	— Farine e agglomerati in forma di pellets, di erba medica (1214 10 00)
— Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di soia (2304 00)	— Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di soia (2304 00)
	Paglia di cereali disidratata (1213 00 00)
	Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione: razze ovaiole (0105 11 91)

Emendamento 163

Allegato I bis (nuovo)

ALLEGATO I BIS

PRODOTTI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ AI QUALI SONO CONCESSI AIUTI PER LA LORO FORNITURA ALLE ISOLE CANARIE

- ***Riproduttori di razza pura della specie bovina (codice NC 0102 10 00).***
- ***Riproduttori di razza pura della specie suina (codice NC 0103 10 00).***
- ***Conigli riproduttori di razza pura (codice NC ex 0106 00 10).***
- ***Pulcini da moltiplicazione o da selezione (codice NC ex 0105 11 00).***
- ***Uova da cova, altre, destinate alla produzione di pulcini da moltiplicazione o da selezione (codice NC ex 0407 00 19).***
- ***Pulcini femmine da moltiplicazione o da selezione: razze ovaiole (codice NC 0105 11 91).***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (COM(2000 791- C5-0746/2000 — 2000/0316(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2000) 791) [1],

— consultato dal Consiglio a norma degli articoli 36, 37 e 299, paragrafo 2, del trattato CE (C5-0746/2000),

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0197/2001),

[1] GU C 96 E del 27.03.2001, pag. 316.

1. approva la proposta della Commissione così emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

4.

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1254/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (COM(2000) 791 – C5-0747/2000 – 2000/0317(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO DELLA COMMISSIONE [1]	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 164 *VISTO 1*	
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,	visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 ***e l'articolo 299, paragrafo 2***,
Emendamento 165 *Considerando 2 bis (nuovo)*	
	(2 bis) Sarebbe opportuno, nel quadro della riforma dell'OCM nel settore delle carni bovine, proteggere la produzione locale degli allevamenti delle isole Canarie e del resto delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea e tutelare i consumatori dai fattori di rischio legati all'ESB e dal suo impatto socioeconomico negativo.
Emendamento 166 *ARTICOLO 1, PARAGRAFO – 1 (nuovo)* *Articolo 36 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1254/1999)*	
	– 1. E' aggiunto un nuovo articolo 36 bis concernente le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea:
	Articolo 36 bis
	La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri delle regioni ultraperiferiche (Francia, Portogallo e Spagna) e le autorità regionali, adotta le misure del caso per tutelare le produzioni locali di carni bovine e i consumatori dalla crisi causata dall'ESB. Essa adotta altresì le misure del caso per realizzare una campagna di promozione a favore del consumo di carni bovine basata sulla bontà e la qualità del prodotto.

[1] GU C 96 E del 27.03.2001, pag. 327.

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 167

ARTICOLO 1, PARAGRAFO – 1 bis (nuovo)
Articolo 36 ter (nuovo) (regolamento (CE) n. 1254/1999)

– 1bis. E' aggiunto un nuovo articolo 36 ter concernente le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea:

Articolo 36 ter

Anche qualora la Commissione diminuisca i premi per gli allevamenti di bovini, nel caso degli allevatori delle zone ultraperiferiche i premi relativi sia ai capi destinati alla macellazione che alle vacche nutrici e alle vacche da ingrasso sono mantenuti ai livelli di cui ai regolamenti modificati dei POSEI a favore di tali regioni.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1254/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (COM(2000) 791 – C5-0747/2000 – 2000/0317(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2000) 791) [1],

– consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del trattato CE (C5-0747/2000),

– visto l'articolo 67 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione giuridica e per il mercato interno sulla base giuridica della proposta,

– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0197/2001),

1. approva la proposta della Commissione così emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

[1] GU C 96 E del 27.03.2001, pag. 327.

Giovedì 14 giugno 2001

12. Azioni strutturali nel settore della pesca *

A5-0189/2001

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (COM(2000) 774 – C5-0751/2000 – 2000/0310(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO DELLA COMMISSIONE [1]	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 1	
VISTO 1	
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,	visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 ***e l'articolo 299, paragrafo 2***,
Emendamento 2	
CONSIDERANDO – 1 (nuovo)	
	(– 1) L'articolo 299, paragrafo 2 del trattato prevede che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotti misure specifiche volte a stabilire le condizioni di applicazione del trattato nelle regioni ultraperiferiche dell'UE, nell'ambito fra l'altro dell'accesso ai fondi strutturali.
Emendamento 3	
CONSIDERANDO 2	
(2) I limiti applicabili allo SFOP restano tuttavia inferiori alle disposizioni particolari previste dal regolamento (CE) n. 1260/1999 per alcune categorie di regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1; occorre pertanto adeguare i limiti applicabili allo SFOP, ***ad eccezione dei limiti relativi agli aiuti per il rinnovo e l'ammodernamento delle flotte da pesca,*** in funzione delle difficoltà specifiche a ciascuna delle suddette categorie di regioni; in particolare per quanto concerne le regioni ultraperiferiche, occorre tener conto dei fattori indicati all'articolo 299 paragrafo 2 del trattato in quanto potenzialmente gravemente nocivi al loro sviluppo;	(2) I limiti applicabili allo SFOP restano tuttavia inferiori alle disposizioni particolari previste dal regolamento (CE) n. 1260/1999 per alcune categorie di regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1; occorre pertanto adeguare i limiti applicabili allo SFOP, in funzione delle difficoltà specifiche a ciascuna delle suddette categorie di regioni; in particolare per quanto concerne le regioni ultraperiferiche, occorre tener conto dei fattori indicati all'articolo 299 paragrafo 2 del trattato in quanto potenzialmente gravemente nocivi al loro sviluppo;
Emendamento 4	
CONSIDERANDO 2 BIS (nuovo)	
	(2 bis) L'assistenza a titolo dello SFOP non deve essere disponibile per il trasferimento permanente di pescherecci a taluni paesi terzi che non sono parti contraenti o cooperanti nell'ambito di organizzazioni mondiali, regionali o subregionali in materia di pesca;

[1] GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 277.

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 7

CONSIDERANDO 2 TER (nuovo)

	(2 ter) A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999, ogni piano, quadro comunitario di sostegno, programma operativo e documento unico di programmazione copre un periodo di 7 anni e il periodo di programmazione ha inizio il 1º gennaio 2000. Per motivi di coerenza e per evitare discriminazioni tra i beneficiari di uno stesso programma, le deroghe previste dal presente regolamento devono potersi applicare, in via eccezionale, all'intero periodo di programmazione.

Emendamento 6

ARTICOLO – 1 (nuovo)

Articolo 7, paragrafo 3, lettera b), comma 1 bis (nuovo) (Regolamento (CE) n. 2792/1999)

	Articolo – 1
	All'articolo 7, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 2792/1999 è aggiunto il seguente comma:
	Non è consentito un tale trasferimento verso paesi terzi che non siano parti contraenti o cooperanti nell'ambito delle pertinenti organizzazioni regionali di pesca o in relazione ai quali tali organizzazioni abbiano accertato un'attività di pesca che riduce l'efficacia di misure internazionali di conservazione.

Emendamento 5

ARTICOLO 1

Allegato IV, tabella 3, colonna 3, gruppo 2 (regolamento (CE) n. 2792/1999)

	Gruppo 2
Regioni ultraperiferiche	A ≤ ***35 %*** B ≥ ***5 %*** C ≥ ***60 %***

	Gruppo 2
Regioni ultraperiferiche	A ≤ ***50 %*** B ≥ ***10 %*** C ≥ ***40 %***

Emendamento 8

ARTICOLO 2, COMMA 1

Il presente regolamento entra in vigore ***il terzo*** giorno ***successivo alla*** pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.	Il presente regolamento entra in vigore il giorno ***della*** pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. ***Esso è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2000.***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (COM(2000) 774 – C5-0751/2000 – 2000/0310(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2000) 774) [1],

– consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del trattato CE (C5-0751/2000),

[1] GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 277.

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— visto il parere della commissione giuridica e per il mercato interno relativo alla base giuridica proposta,

— vista la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0189/2001),

1. approva la proposta della Commissione così emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

13. Azioni strutturali nel settore della pesca: deroghe a talune disposizioni *

A5-0190/2001

Proposta di regolamento del Consiglio recante deroga di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (COM(2001) 62 — C5-0077/2001 — 2001/0035(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO DELLA COMMISSIONE [1]	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 1	
Articolo 1	
In deroga alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999, le flotte comunitarie che dipendono dall'accordo di pesca con il Marocco e che sono interessate dai piani di riconversione approvati dalla Commissione con le decisioni n. C(2000)3059 e C(2000)3060 del 30 ottobre 2000 possono beneficiare delle indennità di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento fino al ***30 giugno 2001***.	In deroga alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999, le flotte comunitarie che dipendono dall'accordo di pesca con il Marocco e che sono interessate dai piani di riconversione approvati dalla Commissione con le decisioni n. C(2000)3059 e C(2000)3060 del 30 ottobre 2000 possono beneficiare delle indennità di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento fino al ***31 dicembre 2001***.
Tra il 1º gennaio 2000 e il ***30 giugno 2001*** il contributo finanziario dello SFOP alle misure di cui al primo comma del presente articolo non è preso in considerazione ai fini del rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 16, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CE) n. 2792/1999.	Tra il 1º gennaio 2000 e il ***31 dicembre 2001*** il contributo finanziario dello SFOP alle misure di cui al primo comma del presente articolo non è preso in considerazione ai fini del rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 16, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CE) n. 2792/1999.

[1] GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 278.

Giovedì 14 giugno 2001

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante deroga di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (COM(2001) 62 − C5-0077/2001 − 2001/0035(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

− vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2001) 62) [1],

− consultato dal Consiglio a norma degli articoli 36 e 37 del trattato CE (C5-0077/2001),

− visto l'articolo 67 del suo regolamento,

− vista la relazione della commissione per la pesca (A5-0190/2001),

1. approva la proposta della Commissione così emendata;

2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

[1] GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 278.

14. Sviluppo del servizio esterno

A5-0199/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sullo sviluppo del servizio esterno (COM(2000) 456 − C5-0629/2000 − 2000/2292(COS))

Il Parlamento europeo,

− vista la comunicazione della Commissione (COM(2000) 456 − C5-0629/2000),

− vista la relazione della Commissione, del 27 marzo 1996, sulle esigenze a più lungo termine del servizio esterno (SEC(1996) 554),

− vista la comunicazione della Commissione, del 27 marzo 1996, relativa alla riorganizzazione del personale e alla razionalizzazione della rete (SEC(1996) 554/2),

− vista la comunicazione della Commissione, dell'8 aprile 1997, relativa allo sviluppo del servizio esterno della Commissione (SEC(1997) 605),

− vista la comunicazione della Commissione, dell'8 aprile 1998, relativa alla programmazione pluriennale per l'assegnazione delle risorse del servizio esterno (SEC(1998) 1261),

− vista la comunicazione della Commissione, del 22 luglio 1998, relativa al servizio esterno della Commissione (SEC(1998) 1261),

— vista la comunicazione della Commissione, del 21 aprile 1999, relativa allo sviluppo del servizio esterno (COM(1999) 180),

— vista la comunicazione della Commissione relativa alla riforma della gestione dell'assistenza esterna (SEC(2000) 814),

— vista la comunicazione della Commissione, dell'11 aprile 2001, sulla prevenzione dei conflitti (COM(2001) 211),

— vista la creazione, il 1º gennaio 2001, dell'Agenzia EuropeAid, incaricata di garantire l'attuazione dell'aiuto esterno della Commissione,

— vista la sua risoluzione del 5 settembre 2000 sulla diplomazia comune comunitaria [1],

— visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0199/2001),

A. considerando che l'obiettivo, condiviso dalla Commissione e dal Parlamento, di conseguire uno sviluppo adeguato della politica estera e della sicurezza comune per far sì che l'Unione europea acquisti peso politico sulla scena internazionale richiede non soltanto una volontà politica ma anche l'adozione delle decisioni appropriate che lo traducano nella realtà,

B. considerando la volontà della Commissione, espressa nella sua succitata comunicazione sulla prevenzione dei conflitti, che l'Unione possa affermarsi come attore credibile sulla scena internazionale e dotarsi, per raggiungere tale obiettivo, dei mezzi per l'adozione di decisioni comuni, basate su un'analisi acuta e approfondita di ogni situazione,

C. sottolineando tuttavia che il problema principale dell'attuazione della politica estera comune è rappresentato dal deficit democratico che interessa l'adozione delle decisione in seno all'UE, che rimane del tutto al di fuori delle procedure comunitarie e che una definizione chiara, coerente e decisamente comunitaria dell'attività esterna dell'Unione contribuirà a far sì che le future delegazioni dell'Unione esercitino un vero e proprio ruolo di rappresentanza della politica e degli interessi dell'Unione,

D. considerando che a tal fine è indispensabile ovviare alle notevoli carenze che tuttora si registrano nel servizio esterno ed elaborare un piano globale dello stesso, dato che finora esso si è sviluppato in funzione delle esigenze puntuali che si sono man mano manifestate,

E. considerando che nel quadro delle sue attività, EuropeAid attua, di concerto con le Direzioni Generali per le relazioni esterne e lo sviluppo, il decentramento alle delegazioni della Commissione dell'insieme delle operazioni che possono essere meglio gestite in loco; che in tale prospettiva EuropeAid si impegna, entro il 2003, a distaccare una parte dei suoi funzionari presso ciascuna delegazione della Commissione,

F. considerando indispensabile che il servizio esterno assicuri la presenza coordinata dell'Unione europea in seno ad organizzazioni internazionali quali l'ONU, l'FMI, la Banca mondiale, l'OMC, nonché in ambito regionale, nell'America del Sud, nell'America centrale, in Africa, ecc.,

G. considerando di aver ripetutamente espresso la propria preoccupazione per il persistere di questa situazione e di aver fatto presente nella sua succitata risoluzione sulla creazione di una diplomazia comune comunitaria, intesa a migliorare la qualità del servizio esterno, la necessità di conseguire tre obiettivi:

   1) la formazione specializzata dei funzionari destinati al servizio esterno,

   2) lo sviluppo di una quadro giuridico che disciplini lo statuto delle delegazioni della Commissione e le loro relazioni con il Parlamento europeo e il Consiglio, pur mantenendole nell'organigramma della Commissione,

   3) il necessario coordinamento fra tali delegazioni e le rappresentanze diplomatiche degli Stati membri,

[1] GU C 135 del 7.5.2001, pag. 69.

Giovedì 14 giugno 2001

H. ricordando tuttavia che la questione di una migliore formazione dei futuri diplomatici dell'Unione non costituisce affatto l'unico problema da affrontare e che è opportuno in particolare procedere a una definizione più chiara dell'attività esterna dell'Unione nonché a una razionalizzazione in un senso integrazionista delle istanze che gestiscono tali attività,

I. considerando che i commissari responsabili delle relazioni esterne hanno deciso, nel giugno 2000, di avviare una revisione generale al fine di creare un servizio esterno integrato e che il Commissario Patten ha assunto l'impegno, dinanzi all'assemblea plenaria del Parlamento, il 5 settembre 2000, che la Commissione presenterà, nel primo semestre 2001, una comunicazione sul servizio esterno che tenga conto in particolare della succitata risoluzione del Parlamento,

J. considerando che, in attesa che questa ambiziosa iniziativa annunciata dalla Commissione, il Parlamento deve pronunciarsi ora sulla comunicazione relativa allo sviluppo del servizio esterno, che presenta un obiettivo limitato quanto alla rete delle delegazioni e al loro personale,

K. considerando che in quella cinquantina di Stati in cui la quasi totalità degli Stati membri non sono rappresentati, l'Unione potrebbe creare delle ambasciate dell'Unione che rappresentino gli interessi sia dell'Unione sia dell'insieme degli Stati membri,

L. considerando di essersi dato i mezzi, grazie ad una riserva speciale iscritta in bilancio dal 1997, per orientare il funzionamento delle delegazioni esterne sulla base di un piano d'insieme che implica una ridistribuzione verticale e orizzontale del personale in funzione delle priorità politiche e di bilancio, potenziando il loro ruolo e la loro efficacia attraverso la formazione e la composizione del personale,

M. considerando che l'Unione deve dotarsi di un servizio esterno ambizioso ed efficiente in grado di svolgere i compiti prioritari che gli sono affidati in virtù del principio di sussidiarietà, tra cui, in particolare, gli aiuti forniti ai paesi terzi,

N. considerando che le delegazioni devono garantire la visibilità dell'aiuto comunitario ai paesi terzi, con un ruolo e una composizione diversa a seconda che tale aiuto sia riconducibile a una funzione di rappresentanza politica, di assistenza economica o di intermediazione economica,

O. considerando che le succitate comunicazioni della Commissione intese a sviluppare e a rafforzare il servizio esterno dell'Unione sono un aspetto importante della riforma, in quanto mirano a migliorare l'efficacia della messa in atto delle politiche esterne, come richiesto dal Parlamento durante la procedura di bilancio 2001,

P. considerando che la riforma del servizio esterno dovrà effettuarsi ad organico costante, ma non potrà essere realizzata senza che varino i costi, tenuto conto delle spese indotte dalle misure di ridistribuzione,

1. insiste sul fatto che la massima priorità del servizio esterno della Commissione deve essere quella di attuare e gestire in modo efficiente i programmi di assistenza esterna dell'Unione europea, fra cui l'aiuto umanitario, l'aiuto allo sviluppo, i programmi di assistenza finanziaria e tecnica e i fondi di preadesione;

2. concorda sulla necessità di progredire sulla via della deconcentrazione e del decentramento dell'assistenza esterna — obiettivo che la Commissione aveva già fissato nella sua succitata comunicazione sulla gestione dell'assistenza esterna e che ribadisce nella comunicazione attualmente all'esame — a condizione che ciò non implichi un inutile eccesso di burocrazia;

3. riconosce che il processo di deconcentrazione richiederà maggiori risorse umane per le delegazioni, che non potranno essere interamente coperte attraverso i posti che si sono resi disponibili nel quadro delle proposte di riorganizzazione e di regionalizzazione; ricorda tuttavia che la volontà politica di rafforzare la presenza politica dell'UE, come richiesto dal Parlamento europeo, esige impegni per garantire le risorse necessarie;

4. afferma che le difficoltà incontrate nel progredire sulla via della deconcentrazione non provengono soltanto dall'insufficienza di risorse umane, dato che è altresì indispensabile migliorare il materiale informatico e adottare le misure complementari necessarie, quali le politiche delle assunzioni, i piani di formazione, la revisione delle procedure finanziarie e le disposizioni per il controllo e la revisione contabile;

5. riconosce altresì che il decentramento presuppone risorse finanziarie adeguate, onde garantire che gli agenti locali possano essere assunti sulla base di contratti di una durata ragionevole;

6. propone che si esamini a fondo la definizione delle responsabilità dei funzionari, l'adeguamento delle competenze del personale delle delegazioni rispetto ai compiti da svolgere, il seguito e il controllo dei lavori, il sistema di sostegno dei servizi della sede alle delegazioni, l'elaborazione di guide e di procedure standardizzate e la visibilità esterna dell'attività delle delegazioni;

7. chiede con insistenza alla Commissione di proporre, di concerto con il Parlamento europeo, un quadro giuridico adeguato che disciplini le relazioni tra il Parlamento e le delegazioni, comprendente:

a) la creazione di regolari canali di informazione tra le delegazioni e il Parlamento, attraverso per esempio relazioni periodiche che le delegazioni trasmetterebbero alla Presidenza del Parlamento europeo, o alla commissione per gli affari esteri, che sarà ugualmente responsabile della trasmissione di tali informazioni alle delegazioni interparlamentari competenti;

b) misure che garantiscano l'audizione dei capi delegazione da parte dei competenti organi parlamentari, ogni qualvolta le circostanze politiche lo richiedano, che prevedano che i capi delegazione si presentino sistematicamente dinanzi alla commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo prima di assumere le proprie funzioni, per esporre e discutere i propri obiettivi con i membri della commissione;

c) la condivisione sistematica da parte della delegazione dell'UE della responsabilità per quanto riguarda le visite delle missioni ufficiali del Parlamento europeo e il suo impegno ad offrire assistenza durante le visite e le missioni dei membri del Parlamento, nell'ambito della loro attività parlamentare;

d) la presentazione da parte della Commissione al Parlamento e al Consiglio di una relazione annuale sul funzionamento delle delegazioni;

8. chiede che nella sua prossima comunicazione, la Commissione rifletta in maniera approfondita su un piano di riforma della formazione dei funzionari destinati al servizio esterno, conformemente alle linee direttrici tracciate dal Parlamento nella sua succitata risoluzione del 5 settembre 2000;

9. spera, in questo contesto, che nei prossimi mesi si organizzi un incontro delle scuole e degli istituti diplomatici europei con i competenti organi della Commissione, per riflettere sui progetti relativi ai programmi di formazione dei funzionari, sulla creazione di una Scuola diplomatica comunitaria e sullo sviluppo di un sistema di passerelle tra i servizi esterni della Comunità e quelli degli Stati membri;

10. ritiene che il servizio esterno e le delegazioni che lo integrano debbano svolgere un ruolo attivo onde assicurare una presenza più coordinata dell'Unione europea sulla scena internazionale e nei diversi organismi internazionali;

11. esorta a questo proposito la Presidenza in carica a inserire la questione all'ordine del giorno di una delle prossime riunioni del Consiglio «affari generali», così da verificare la disponibilità degli Stati membri a impegnarsi per rafforzare la visibilità e l'efficacia dell'UE, in particolare ai fini di un miglior coordinamento dell'attività delle varie ambasciate e delle delegazioni dell'Unione, nonché della definizione di proposte intese a favorire, ove possibile, le rappresentanze comuni;

12. chiede alla Commissione di presentare proposte più concrete mediante la ridistribuzione dei posti attualmente disponibili o la creazione di posti supplementari e di stabilire un migliore equilibrio tra funzionari statutari ed agenti locali;

13. invita il Consiglio e la Commissione ad esaminare le varie procedure che consentirebbero di stabilire un sistema efficace di integrazione dei servizi esterni nazionali nel servizio esterno comunitario, ivi compresa l'integrazione progressiva dei diplomatici degli Stati membri nel servizio esterno comunitario;

14. appoggia la creazione di delegazioni regionali che svolgano le proprie funzioni nei confronti di vari paesi vicini; fa tuttavia presente che ciò deve avvenire garantendo, nell'ambito delle stesse, la presenza di personale specializzato in funzione degli interessi comunitari nella regione e con particolare riferimento al sostegno da apportare ai processi di democratizzazione e al rispetto dei diritti dell'uomo;

15. ritiene comunque necessario conservare le delegazioni nei paesi che svolgono un ruolo positivo nel processo democratico e in materia di rispetto dei diritti dell'uomo nel rispettivo contesto regionale;

16. chiede di esaminare la creazione di delegazioni della Commissione nei paesi terzi dove meno di quattro Stati membri sono rappresentati da missioni diplomatiche;

17. riconosce la necessità di considerare l'apertura di delegazioni o di uffici informazioni in vari Stati, al fine di rafforzare la presenza in regioni come:

a) il Sud-Est asiatico, dove occorre analizzare soprattutto i casi di Singapore, quindicesimo partner commerciale dell'UE, e di Taiwan, quattordicesimo partner commerciale dell'UE, come suggeriva l'elenco delle priorità per l'apertura di nuove delegazioni (SEC(1998) 1261), adottato dalla Commissione nel 1998;

b) i paesi del mondo arabo e islamico, dal momento che la Commissione non ha alcuna rappresentanza nella regione del Golfo e che è dunque opportuno aprire una delegazione in Arabia Saudita, come suggerito nell'elenco delle priorità del 1998, nonché in Iran; tali delegazioni potrebbero agevolare il dialogo tra produttori e consumatori sul petrolio e il gas e promuovere le riforme democratiche;

c) l'America latina, dove occorre aprire delegazioni, come suggeriva l'elenco delle priorità del 1998, in Paraguay e soprattutto in Ecuador, tenuto conto del forte flusso migratorio che si registra da questo paese verso l'Unione europea;

18. ritiene indispensabile aprire una delegazione in Svizzera, secondo partner commerciale dell'UE nel 1999;

19. sollecita la Commissione ad adempiere al suo impegno di approvare, nel primo semestre del 2001, una comunicazione sullo sviluppo globale del servizio esterno, tenendo conto della sua succitata risoluzione del 5 settembre 2000 e della presente risoluzione;

Aspetti di bilancio

20. osserva che gli orientamenti proposti dalla Commissione sono in linea con le richieste più volte formulate da questo Parlamento negli ultimi anni; sottolinea che, allo stato attuale, le proposte sono però caratterizzate da una mancanza di ambizione, di precisione e di rigore di bilancio;

21. mette in guardia la Commissione contro atteggiamenti dilatori nell'adozione di misure di accompagnamento concrete ed ambiziose riguardanti una ridistribuzione verticale massiccia dalla sede centrale verso le delegazioni e una ridistribuzione orizzontale fra le delegazioni, sulla base delle priorità politiche e di bilancio dell'Unione, che rischierebbero di mettere in pericolo gli orientamenti proposti nella comunicazione;

22. constata che l'obiettivo proclamato di deconcentrare la gestione dei programmi sembra essere difficilmente compatibile con lo svolgimento attuale del ciclo del progetto, che si basa in ampia misura sul subappalto, da parte dei servizi centrali della Commissione, a persone giuridiche di diritto privato; si aspetta dalla Commissione che formuli in tempi brevi proposte intese a chiarire le responsabilità, nella messa in atto del ciclo, rispettivamente dei suoi servizi centrali, dei suoi servizi interessati dal processo di deconcentrazione e degli operatori privati;

23. veglierà attentamente a che la riforma del servizio esterno integri gli obiettivi di rendimento stabiliti dall'autorità di bilancio nel 2001 attraverso il miglioramento del ciclo dei progetti, l'eliminazione delle pastoie burocratiche, la trasparenza della catena di delega, il mantenimento del controllo politico in seno alla Commissione e l'assegnazione esclusiva al personale statutario dei compiti attinenti al potere di valutazione della Commissione;

24. chiede alla Commissione di esaminare le modalità di assegnazione agli Stati che beneficiano degli aiuti comunitari di un fondo d'esercizio corrispondente ad una percentuale limitata (dal 5 al 10 %) del volume globale dell'aiuto programmato, destinato a consentire a tali Stati di avviare senza perdite di tempo l'esecuzione dei programmi;

25. si aspetta dalla Commissione che presenti una proposta di calendario preciso riguardante la messa in atto delle misure da adottare in materia di ridistribuzione e di armonizzazione del rapporto fra personale statutario e agenti locali sulla base di una definizione chiara del ruolo delle delegazioni e del volume dell'aiuto che gestiscono;

26. rileva che la scarsità relativa del personale della Commissione che si occupa di aiuti allo sviluppo non ha molto significato, dal momento che le modalità di intervento della Commissione sono profondamente diverse da quelle degli Stati membri nella misura in cui si basano su un importante ricorso al subappalto;

27. è consapevole del costo supplementare legato all'espatrio e alla mobilità del personale da ridistribuire, ma ritiene che i costi non possano ostacolare la messa in atto;

28. ritiene di conseguenza che le eventuali richieste di personale supplementare di cui ai paragrafi 3 e 12 possano giustificarsi solo nel quadro di una riforma d'insieme del ciclo del progetto, che implichi una partecipazione più diretta dei servizi della Commissione alla gestione dei programmi;

29. valuterà, durante la procedura di bilancio 2002 e nel quadro dell'esecuzione del bilancio 2001, i progressi realizzati dalla Commissione; intende utilizzare gli strumenti messi a disposizione dell'autorità di bilancio per garantire un miglioramento sostanziale dell'assistenza esterna dell'Unione;

Piano di azione proposto alla Commissione

30. invita la Commissione, dopo aver condotto un'analisi comparativa con i servizi esterni degli Stati membri, a presentare entro il 15 ottobre 2001, un piano d'azione dotato di un calendario preciso sulle misure prese e previste, nonchè a presentare con cadenza annuale al Parlamento una relazione sull'evoluzione della situazione e a tener conto nel suo piano d'azione dei seguenti dieci punti:

31. Dichiarazione di affidabilità: si compiace per il fatto che, nel quadro della deconcentrazione, le delegazioni assumeranno una maggiore responsabilità per quanto riguarda l'attuazione e la gestione finanziaria dei progetti; ricorda il paragrafo 10 (ii) della sua risoluzione sul discarico, del 4 aprile 2001 ([1]), in cui si chiede a ciascun capo delegazione di firmare:

a) per la prima volta entro il 1º giugno 2001, una dichiarazione di affidabilità che attesti che sono stati eseguiti adeguati controlli interni;

b) per la prima volta entro il 1º marzo 2002, una dichiarazione annuale che attesti che tutti i fondi di cui è responsabile sono stati spesi conformemente ai principi di una sana ed efficace gestione;

32. Definizione di missione e descrizione delle mansioni: si rammarica che in passato l'assenza di responsabilità chiaramente definite abbia ostacolato la gestione di tutti gli sforzi destinati all'assistenza; chiede che siano elaborati un descrittivo della missione per ciascuna delegazione e una chiara definizione delle mansioni per tutte le categorie del personale, sia nella sede centrale che in loco, che partecipano alla gestione del ciclo di progettazione;

33. Riorganizzazione tra le delegazioni esistenti: sottolinea che è necessario riesaminare le risorse assegnate alle delegazioni; ricorda il paragrafo 9, punto (vii), della sua succitata risoluzione sul discarico, in cui incoraggia la Commissione a perseguire il programma di riorganizzazione avviato nel 1996 nell'ambito del quale 70 posti statutari sono stati distribuiti tra le delegazioni e 50 sono stati trasferiti dalla sede alle delegazioni; si congratula per il fatto che 31 delegazioni, o pressoché un quarto di esse, hanno attualmente responsabilità regionali;

34. Necessità di nuove delegazioni: ricorda che la Commissione ha compilato nel 1998 un elenco di priorità politiche per l'apertura di nuove delegazioni in Croazia, nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, in Arabia Saudita, Malaysia, Uzbekistan, Svizzera, Taiwan, Paraguay ed Ecuador; rileva l'assenza di una

([1]) «Testi approvati», punto 4.

rappresentanza in alcune regioni chiave, ivi compreso il Sud-Est asiatico, l'Asia centrale e gli Stati del Golfo; fa presente che, nella sua lettera rettificativa al bilancio 2001, la Commissione ha chiesto un totale di 261 nuovi posti di grado A, di cui 40 verranno utilizzati per rafforzare le delegazioni esistenti; chiede che vengano create delegazioni in regioni che rivestono importanza politica ed economica per l'Unione;

35. Eccessivo accentramento: si oppone alla cultura accentratrice a livello decisionale della Commissione rispetto a quella di altri paesi, tra cui la Svezia, il Regno Unito, i Paesi Bassi e l'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (USAID), in cui il personale che opera sul terreno ha maggiori responsabilità [1]; fa presente che nel 1998 nella relazione Ting del gruppo di analisi delle relazioni tra la sede e le delegazioni, si raccomandava un aumento delle responsabilità del personale delle delegazioni; si compiace per il fatto che, nella prima ondata di deconcentrazione, sono state selezionate 23 nuove delegazioni per assumere responsabilità finanziarie dirette, ivi compresa la delegazione a Gerusalemme; chiede alla Commissione di presentare piani relativi alle successive fasi del decentramento per tutte le altre delegazioni;

36. Competenze interne: rileva che, secondo la Corte dei conti, le delegazioni in Asia, in America latina e nei paesi del Mediterraneo non dispongono di un personale sufficientemente qualificato nella gestione finanziaria, in generale, e in materia di appalti e contratti, in particolare; fa presente che gli uffici di assistenza tecnica, come le équipe MEDA, sia nella sede centrale che sul terreno, sono caratterizzati da un elevato avvicendamento del personale e da una perdita di competenze e conoscenze interne; chiede che si provveda ad una formazione adeguata e continua dei funzionari e degli agenti assunti in loco;

37. Controllo della qualità: rileva che la Commissione ha riconosciuto la necessità di migliorare la qualità della programmazione per paese creando il Gruppo interservizio di sostegno alla qualità (IQSG), nell'ambito della Direzione generale per lo Sviluppo; si attende che questo gruppo garantisca costantemente un'elevata qualità dei documenti strategici per paese nonché dei programmi nazionali indicativi; sottolinea le necessità di disporre di obiettivi quantificati precisi e di indicatori di efficienza, al fine di agevolare il controllo e la valutazione ex post;

38. Controllo e valutazione:

a) si rammarica per il fatto che, in base all'attuale sistema orientato verso l'input, la forma, le questioni amministrative e i fattori quantitativi hanno precedenza sulla sostanza, sull'analisi dell'impatto e sugli indicatori di qualità; nota che l'assenza di responsabilità chiaramente definite e l'impiego di metodi di trasmissione superati si traducono in una perdita di tempo nella trasmissione di documenti tra i vari operatori; invita le delegazioni, sulla base della migliore prassi, a controllare l'attuazione delle azioni e delle misure prese dai governi beneficiari e ad utilizzare al meglio la tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;

b) si congratula per la qualità dei controlli finanziari eseguiti dalla delegazione a Sarajevo; ricorda i problemi individuati al paragrafo 9, punti (x) e (xi) della sua succitata risoluzione sul discarico, per quanto concerne la rappresentanza della Commissione a Stoccolma e la delegazione a Washington; chiede che vengano eseguiti controlli preventivi riguardanti eventuali contratti fittizi e il rinnovo delle residenze di altre delegazioni;

c) fa presente che i controlli sono stati eseguiti dall'Ispettorato generale che ha ispezionato di recente le delegazioni in Angola, Bolivia, Bosnia, Gambia, Lesotho, Malawi, Nicaragua, Pakistan, Romania, Senegal, Swaziland, Svizzera e Tanzania; chiede che vengano presentati alla commissione per il controllo dei bilanci sintesi analitiche delle indagini effettuate e piani relativi ai futuri controlli;

39. Strumenti di gestione: rileva che le delegazioni ACP utilizzano un manuale di procedure di base che risale al 1978; si rammarica per il fatto che non esista un manuale di procedure per le delegazioni dell'Asia e del Mediterraneo; chiede alla Commissione di aggiornare e di consolidare i manuali e di pubblicarli sul suo sito Web; nota che la maggior parte delle delegazioni trasmette le informazioni contabili manualmente, dato che nella maggior parte dei casi esse non possono accedere al sistema contabile centrale della Commissione SINCOM II; incoraggia la Commissione ad introdurre uno strumento di informazione sulla gestione, affidabile e completo;

---

[1] Relazione speciale 21/2000 della Corte dei conti, GU C 57 del 22.2.2001.

40. Visibilità: rileva che varie delegazioni hanno preso l'iniziativa di pubblicare le loro attività sul proprio sito Web; incoraggia i servizi centrali della Commissione ad agevolare queste attività per quelle delegazioni che non dispongono di risorse sufficienti;

41. ritiene che le difficoltà incontrate per assegnare i posti non dovrebbero essere risolte chiudendo o declassando le delegazioni, poiché possono derivarne soltanto nuove difficoltà; sarebbe invece opportuno prevedere ulteriori ristrutturazioni facendo ricorso ad un maggior numero di agenti temporanei, B e C, nonché ad agenti locali, in particolare nei paesi ACP;

42. si compiace della proposta della Commissione intesa ad impiegare un maggior numero di agenti locali e ALA; ritiene tuttavia che le delegazioni dell'UE nei paesi in via di sviluppo dovrebbero esplicare uno sforzo particolare per aumentare il numero di candidati potenziali offrendo specifici corsi di formazione in modo da accrescere le possibilità d'impiego di personale locale qualificato e in possesso di una formazione universitaria;

43. ritiene in linea di massima che l'approccio dovrebbe prendere in considerazione una maggiore partecipazione delle organizzazioni governative o non governative degli Stati membri, come raccomanda il Consiglio; osserva che è opportuno in particolare tener conto delle maggiori possibilità che il bilancio 2001 schiude alle ONG per chiedere il finanziamento di progetti, tra l'altro nelle linee di bilancio destinate all'Asia, all'America latina e al Sudafrica, il che comporterà un ricorso ulteriore alle capacità delle delegazioni;

44. ritiene necessaria una migliore coordinazione tra le delegazioni e gli Stati membri per poter concretizzare la complementarità richiesta tra la politica dell'UE e le politiche degli Stati membri in materia di sviluppo; sottolinea che detta coordinazione riveste un'importanza particolare nella fase della programmazione delle varie iniziative comunitarie nei paesi in via di sviluppo;

45. ritiene che la cooperazione regionale, che costituisce un importante obiettivo della cooperazione allo sviluppo, dovrebbe beneficiare di una maggiore dotazione sul piano del materiale e del personale; prende atto che ciò non è garantito con l'attuale approccio degli uffici regionali, che si basa essenzialmente sull'idea del risparmio di personale, piuttosto che sulla nozione di contenuto; giudica fondamentale, in particolare, una presenza permanente nei vari paesi ACP, a causa dei problemi di comunicazione e di trasporto che vi si riscontrano; sottolinea che gli uffici regionali richiedono di conseguenza un approccio adeguato alle esigenze della politica dello sviluppo;

46. prega instantemente la Commissione di presentare il preannunciato programma pluriennale per le delegazioni, che dovrebbe essere integrato maggiormente nel programma di deconcentrazione, e di collegarlo agli obiettivi di sviluppo;

*

* *

47. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

---

15. Approvvigionamento petrolifero dell'Unione europea

A5-0163/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione relativa all'approvvigionamento petrolifero dell'Unione europea (COM(2000) 631 − C5-0739/2000 − 2000/2335(COS))

Il Parlamento europeo,

− vista la comunicazione della Commissione (COM(2000) 631 − C5-0739/2000),

− visto l'articolo 47, paragrafo 1 del suo regolamento,

Giovedì 14 giugno 2001

— visti la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0163/2001),

A. considerando che, in base alle tendenze attuali, se non sarà presa alcuna misura entro il 2020 il consumo mondiale di petrolio si attesterà intorno ai 115 milioni di barili al giorno, rispetto ai circa 77 milioni del 2000,

B. considerando che la forte dipendenza europea dal petrolio dovrebbe aumentare ulteriormente, passando dall'attuale 75 % circa all'85 % e più nel 2020,

C. considerando che, in base alle attuali previsioni, nel 2020 il settore dei trasporti dovrebbe rappresentare il 71 % della domanda finale di petrolio, rispetto al 7 % dell'industria, all'8 % del terziario e al 14 % del settore dei consumi domestici,

D. considerando che i prezzi elevati del petrolio e l'oscillazione degli stessi colpiscono soprattutto i ceti più poveri della popolazione,

E. considerando che è impossibile fare previsioni sull'andamento del prezzo del petrolio e che sarà probabile un'ulteriore instabilità (fra fine estate 2000 e dicembre di tale anno i prezzi oscillavano tra i 37 e i 24 USD circa per barile di greggio),

F. considerando che, grazie alle tecnologie già disponibili, si possono risparmiare grossi quantitativi di petrolio; facendo una proiezione per l'Europa, ad esempio, solo l'impiego di finestre migliori consentirebbe di risparmiare ogni anno circa 65 milioni di tonnellate, il che corrisponde, in base agli attuali prezzi al consumo, a circa 25 miliardi di euro l'anno o, in altre parole, al 20 % dell'intera produzione di petrolio in Europa,

1. invita la Commissione e il Consiglio a instaurare un dialogo efficace con i maggiori produttori di petrolio, in particolare l'OPEC, la Federazione russa e gli Stati del Mar Caspio; ritiene che tale dialogo debba essere costante — che il mercato sia favorevole agli acquirenti o ai produttori — ed inquadrato nell'ambito di una più ampia problematica economica e politica di reciproco interesse;

2. invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a coordinare quanto più possibile le loro strategie politiche, economiche e di approvvigionamento energetico nei confronti dei maggiori produttori di petrolio, e pertanto ad agire univocamente ed efficacemente;

3. chiede che questo dialogo tenga conto degli interessi dei paesi in via di sviluppo;

4. chiede che nel dialogo con i paesi OPEC e con i paesi non OPEC l'UE prepari la via a pagamenti del petrolio in euro;

5. in considerazione dell'interesse strategico dell'Europa per la stabilità dell'approvvigionamento energetico, chiede che vengano sviluppate strategie a lungo termine per la regione del Golfo Persico nonché per quelle del Mar Caspio, del Caucaso e dell'Africa occidentale, onde cercare di garantire la diversificazione delle importazioni energetiche dell'UE e dare un contributo alla stabilizzazione e allo sviluppo di tali regioni;

6. in questo contesto, e dati gli stretti legami esistenti tra il Mediterraneo e il Medio Oriente, accoglie favorevolmente le iniziative adottate in materia di energia dalla Commissione nell'ambito della cooperazione euromediterranea e chiede che sia intensificato il dialogo tra l'Unione e i partner non europei del processo di Barcellona avviato per mezzo del Forum euromediterraneo dell'energia;

7. chiede che l'Unione europea si impegni in misura maggiore a sostituire quanto più possibile il petrolio con altre fonti energetiche;

8. considera che l'energia nucleare, viste le attuali condizioni di sicurezza delle moderne centrali, può contribuire a ridurre in parte il consumo di petrolio, ferma restando la soluzione del problema delle scorie;

9. considera le fonti energetiche rinnovabili e i biocombustibili un'alternativa al petrolio e ai suoi derivati e ritiene che gli investimenti destinati alla ricerca scientifica nel settore dell'efficienza energetica, delle fonti rinnovabili e dei biocombustibili avranno effetti positivi a medio e lungo termine;

10. invita la Commissione a presentare una proposta volta a promuovere un maggior uso e produzione di biocombustibili, tenendo conto del potenziale dei paesi candidati all'adesione;

11. invita la Commissione e gli Stati membri ad eliminare le distorsioni della concorrenza sul mercato energetico, in particolare attraverso l'internalizzazione dei costi esterni nonché tariffe di transito eque per l'energia elettrica ricavata dalle energie rinnovabili per offrire loro una possibilità di sviluppo, come richiesto, il 16 novembre 2000, nella sua posizione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (COM(2000) 279 — C5-0281/2000 — 2000/0116(COD)) [1]

12. fa rilevare che la tassazione dei prodotti energetici nell'UE corrisponde al 2,1 % del PIL — a fronte dello 0,9 % in Giappone e dello 0,5 % negli USA —; invita la Commissione ad adoprarsi per una più equa ripartizione degli oneri nel conseguire gli obiettivi relativi alle emissioni fissati a Kyoto;

13. a seguito della mancanza di progressi in seno al Consiglio relativamente alla direttiva sulla tassazione dei prodotti petroliferi, propone che i livelli di tassazione dei prodotti energetici negli Stati membri dell'UE siano regolati dalla competizione fiscale in un mercato unico equo ed effettivamente aperto dei trasporti e dei carburanti;

14. sottolinea che il ricorso agli strumenti fiscali per mitigare l'aumento dei prezzi mondiali del petrolio deve essere compatibile con gli orientamenti di politica economica e gli impegni assunti in termini di consolidamento di bilancio; sollecita il Consiglio a prendere una decisione sulla proposta di direttiva relativa alla tassazione dei prodotti energetici, bloccata sin dal 1997;

15. invita il Consiglio «Affari generali», ECOFIN e «Trasporti», in collaborazione con la Commissione, ad elaborare e a porre in vigore un meccanismo di voto che in futuro permetta, in seno all'Unione europea, di reagire in maniera coordinata a un improvviso rialzo dei prezzi petroliferi;

16. invita la Commissione a controllare attentamente e ad accelerare la liberalizzazione del mercato del gas e dei mercati dell'elettricità, per rilanciare la concorrenza;

17. nel contesto della liberalizzazione del mercato del gas, invita la Commissione a esaminare la necessità di continuare a vincolare strettamente i prezzi del petrolio e del gas nell'UE e a formulare raccomandazioni in merito;

18. rileva che il gas naturale, sebbene non potrà coprire, a lungo termine, il crescente fabbisogno di energia, contribuirà comunque in parte a ridurre il consumo di petrolio e a diversificare le fonti energetiche e la loro provenienza;

19. propone che la fattibilità della costruzione degli oleodotti e dei gasdotti tra il Medioriente e l'Africa occidentale e l'Europa sia oggetto di uno studio orientato verso potenziali vantaggi per un approvvigionamento strategico nel lungo termine;

20. si compiace dell'intenzione della Commissione di ridurre il consumo energetico nel settore dei trasporti e raccomanda di attribuire ulteriori priorità alla ricerca in questo settore, conformemente al sesto Programma quadro;

---

[1] «Testi approvati», punto 4.

21. invita la Commissione ad intraprendere, di concerto con l'industria del settore edilizio, azioni volte a migliorare l'efficienza energetica degli edifici;

22. si compiace che la Commissione abbia in progetto di presentare al Consiglio europeo di Göteborg un piano per il risparmio energetico e la diversificazione delle fonti energetiche che punti sia su un impiego più efficiente dell'energia — in particolare negli edifici — sia sull'incentivazione dello sviluppo di una nuova generazione di veicoli;

23. invita la Commissione ad elaborare nuovi programmi per il risparmio energetico, finalizzati ad un impiego razionale dell'energia, mantenendo i vigenti programmi SAVE II e ALTENER II;

24. invita la Commissione a intensificare gli sforzi volti a migliorare le condizioni della concorrenza nel settore del petrolio e a fare rispettare le norme vigenti sulla concorrenza; in particolare sarà necessario indagare e contrastare le situazioni di oligopolio e di cartello nel settore della raffinazione e della distribuzione ai punti di consumo;

25. sollecita la Commissione ad aumentare il livello di produzione petrolifera, in particolare quella dei giacimenti interni all'UE, mediante la promozione della ricerca e degli investimenti nel campo delle tecnologie avanzate di recupero del petrolio;

26. constata che il petrolio è una preziosa risorsa non rinnovabile, necessaria a settori vitali, come ad esempio la produzione di medicinali;

27. invita gli Stati membri a pianificare in generale i futuri insediamenti in funzione di un'elevata efficienza energetica, adeguandoli soprattutto a strutture di trasporto caratterizzate da una limitata dipendenza dal petrolio;

28. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi degli Stati membri.

---

16. Convenzione sulle armi biologiche e tossiniche

B5-0434, 0436, 0446, 0454 e 0462/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sul protocollo relativo all'osservanza della Convenzione sulle armi biologiche e tossiniche

Il Parlamento europeo,

— viste le sue precedenti risoluzioni sul controllo degli armamenti, la non proliferazione e il disarmo,

A. preoccupato dalla proliferazione delle tecnologie per la costruzione di armi di distruzione di massa, dal pericolo rappresentato dall'uso scorretto delle biotecnologie per fini bellici, nonché dalla relativa facilità con cui è possibile produrre armi biologiche e tossiniche,

B. deplorando l'attuale assenza di un meccanismo che permetta di verificare l'osservanza della Convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC),

C. convinto che un protocollo volto ad assicurare il rispetto della suddetta Convenzione contribuirebbe notevolmente ad accrescere la fiducia nell'interdizione a livello internazionale dello sviluppo, della produzione e dello stoccaggio di armi biologiche,

D. prendendo atto della posizione comune dell'Unione europea del 17 maggio 1999 [1] sui progressi verso un protocollo giuridicamente vincolante destinato a consolidare l'osservanza della Convenzione,

E. accogliendo positivamente la possibilità di pervenire a un accordo su un protocollo relativo al rispetto di tale Convenzione prima della Quinta conferenza sulla sua revisione, prevista per il novembre 2001,

[1] GU L 133 del 28.5.1999, pag. 3.

F. prendendo atto del documento di sintesi recentemente sottoposto dal presidente del Gruppo ad hoc degli Stati parte della Convenzione sulle armi biologiche e tossiniche, allorché i negoziati volgono alla dirittura d'arrivo, testo che dovrebbe essere ultimato entro la fine dell'ultima sessione di lavoro del 17 agosto 2001,

G. esprimendo preoccupazione per le notizie secondo cui in seguito al riesame della politica statunitense sul protocollo relativo al rispetto della Convenzione, al governo degli Stati Uniti è stato raccomandato di respingere l'attuale proposta preliminare di compromesso,

H. accogliendo positivamente la dichiarazione rilasciata a nome dell'Unione europea, il 23 aprile 2001, dall'Ambasciatore svedese Henrik Salander al Gruppo ad hoc, secondo cui la riuscita dei negoziati in corso non solo rafforzerà la Convenzione ma costituirà la prova tangibile che i negoziati multilaterali possono far progredire sulla via del disarmo e della non proliferazione,

I. prendendo atto del breve periodo di tempo a disposizione per risolvere le questioni ancora in sospeso entro la fine della sessione nell'agosto 2001,

1. esorta tutti gli Stati aderenti alla Convenzione sulle armi biologiche e tossiniche a dimostrare il massimo di flessibilità e disponibilità a raggiungere un compromesso, affinché sia possibile rispettare la scadenza serrata e adottare un protocollo prima della Quinta conferenza sulla revisione di tale Convenzione, prevista per i mesi di novembre-dicembre 2001;

2. sollecita tutti gli Stati parte della Convenzione sulle armi biologiche e tossiniche ad appoggiare un accordo di compromesso sulla base del documento di sintesi sottoposto dal presidente del Gruppo ad hoc;

3. sollecita gli Stati a mettere a punto un sistema di verifica più rigoroso possibile, allo scopo di ridurre l'uso scorretto delle biotecnologie, il che implica il mantenimento perlomeno delle misure attualmente delineate nel documento di sintesi del presidente del Gruppo ad hoc;

4. raccomanda che la versione definitiva del protocollo relativo all'osservanza della Convenzione preveda un sistema di verifica moderno e flessibile, in grado di adeguarsi ai cambiamenti del clima politico e ai progressi tecnologici;

5. invita il Consiglio a sollevare tali questioni circa il protocollo relativo al rispetto della Convenzione con il Presidente degli Stati Uniti durante il vertice di Göteborg;

6. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al presidente del Gruppo ad hoc della Convenzione sulle armi biologiche e tossiniche Ambasciatore Tibor Tóth, al Segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan, al Presidente degli Stati Uniti, nonché ai capi di Stato e di governo degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi candidati all'adesione.

---

17. Situazione nella Repubblica centrafricana

B5-0431, 0437, 0447, 0455 e 0463/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione nella Repubblica centrafricana

Il Parlamento europeo,

A. considerando che la Repubblica centrafricana si trova sull'orlo della bancarotta, malgrado l'abbondanza di risorse naturali, che il paese non riesce a riprendere il rimborso dei prestiti alla Banca mondiale e che i militari, eccezion fatta per la guardia presidenziale, non ricevono lo stipendio da un anno, mentre gli insegnanti non vengono pagati da più di due anni,

B. considerando che questo paese situato nel cuore dell'Africa ha risentito in pieno delle rivalità congolesi, che hanno provocato l'interruzione delle vie d'accesso abituali,

C. esprimendo la sua preoccupazione per lo sfacelo dello Stato e delle strutture pubbliche,

Giovedì 14 giugno 2001

D. considerando che il governo ha risposto alla crisi sociale limitando le libertà pubbliche,

E. considerando il tentativo di colpo di Stato del 28 maggio e i dieci giorni di combattimenti e repressione da cui è stato seguito, in particolare nei confronti dell'etnia Yacomas, l'etnia dell'ex Presidente Kolingba, sospettato di essere la mente del colpo di Stato, e visti i gravi soprusi di cui è stata vittima la popolazione civile,

F. considerando che negli scontri hanno perso la vita centinaia di persone,

G. considerando che il contingente di pace ONU, dispiegato nell'aprile 1998 dopo due anni di sommosse e ritirato nel febbraio 2000, aveva avviato la ristrutturazione delle forze armate in modo da includervi rappresentanti di tutte le tribù,

H. considerando che decine di migliaia di civili, soprattutto donne, bambini e anziani, sopravvivono in condizioni precarie nelle foreste dove si sono rifugiati per sfuggire agli scontri,

I. ricordando i problemi di approvvigionamento esistenti,

J. ricordando la missione affidata dal Segretario generale delle Nazioni Unite all'ex Presidente del Mali Amadou Toumani Touré,

K. considerando che le forze fedeli al Presidente Patassé sembrano aver ripreso il controllo della situazione, con l'aiuto di truppe libiche e del movimento congolese MLC,

1. condanna fermamente il ricorso alla violenza contro un capo di Stato regolarmente eletto e ribadisce che è inammissibile utilizzare la forza per raggiungere obiettivi politici o economici;

2. chiede la cessazione delle ostilità;

3. invita tutte le parti interessate a rispettare scrupolosamente la legalità, i diritti umani e le istituzioni democratiche nel quadro della costituzione;

4. deplora profondamente la perdita di vite umane e le altre violenze ed esprime la propria solidarietà alle popolazioni vittime degli scontri;

5. chiede che gli autori delle esecuzioni sommarie di civili, dei saccheggi e di tutti gli altri atti di violazione dei diritti umani siano individuati e deferiti quanto prima alla giustizia;

6. esprime la propria inquietudine per l'ingerenza di forze militari straniere nella Repubblica centrafricana;

7. invita tutte le forze politiche a riprendere un dialogo politico pacifico;

8. chiede alla Commissione e al Consiglio di seguire da vicino l'evoluzione della situazione e di adottare tutte le misure del caso per favorire la pacificazione civile e prevenire una crisi umanitaria;

9. invita la Commissione a potenziare l'aiuto umanitario a favore di queste popolazioni e auspica che l'Unione europea fornisca un contributo sostanziale alla ricostruzione delle infrastrutture socioeconomiche di base, per far uscire il paese dall'attuale situazione di crisi;

10. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP/UE e al governo della Repubblica centrafricana.

Giovedì 14 giugno 2001

18. Diritti umani: Guatemala

B5-0430, 0438, 0448, 0456 e 0464/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sui diritti dell'uomo in Guatemala

Il Parlamento europeo,

— viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Guatemala e, in particolare, la sua risoluzione del 18 maggio 2000 ([1]),

— vista la sua risoluzione del 16 marzo 2000 a sostegno delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e del diritto internazionale umanitario ([2]),

— visto il suo impegno fermo e permanente a favore dei processi di pace in generale e degli accordi di pace e riconciliazione in Guatemala in particolare,

— visti la dichiarazione effettuata dalla presidenza, a nome dell'Unione europea, il 25 aprile 2001 in relazione al terzo anniversario della morte del vescovo Juan Gerardi, le sentenze giudiziarie recentemente pronunciate al riguardo e l'appello inteso a porre termine all'impunità,

A. considerando che il Guatemala ha ratificato sia le Convenzioni di Ginevra del 1949 sia la Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio,

B. considerando che la Commissione per il chiarimento storico ha raccomandato segnatamente che le autorità del Guatemala facciano comparire dinanzi alla giustizia le persone che hanno istigato o favorito crimini contro l'umanità, incluso il genocidio,

C. considerando che il presidente del Guatemala, Portillo, ha dichiarato pubblicamente che il governo e il paese faranno proprie le raccomandazioni della Commissione per il chiarimento storico,

D. considerando che gli Stati membri dell'Unione europea hanno l'obbligo di rispettare e di garantire il rispetto del diritto umanitario internazionale,

1. chiede alle autorità del Guatemala di condurre un'indagine esaustiva sulle denunce di crimini contro l'umanità e genocidio commessi nel corso della guerra civile e di far comparire dinanzi alla giustizia in Guatemala coloro che hanno pianificato, istigato o favorito tali crimini;

2. chiede alla Commissione e agli Stati membri di vigilare in particolare sul seguito dato alla recente denuncia presentata contro l'Alto comando militare delle forze armate guatemalteche in relazione al genocidio che si sarebbe svolto nel 1982;

3. si compiace della determinazione di cui ha ripetutamente dato prova il Presidente Portillo per chiarire le circostanze in cui è avvenuta la tragica morte di Monsignor Gerardi e del fatto che i colpevoli e gli istigatori del crimine compaiano dinanzi alla giustizia;

4. plaude alle ultime decisioni giudiziarie adottate in relazione a tale caso e sollecita le autorità del Guatemala a garantire al potere giudiziario guatemalteco incaricato delle indagini sui crimini piena indipendenza e libertà d'azione;

5. esprime preoccupazione per gli ultimi atti di violenza prodottisi nel paese e che hanno provocato vittime tra i giudici e le autorità giudiziarie colpendo altresì attivisti e difensori dei diritti dell'uomo nonché giornalisti, leader politici e alcuni cittadini dell'Unione europea;

([1]) GU C 59 del 23.2.2001, pag. 286.
([2]) GU C 377 del 29.12.2000, pag. 335.

6. condanna fermamente tali atti, che perturbano gravemente il clima di convivenza pacifica e il rispetto dello Stato di diritto, necessario per favorire il processo di riconciliazione del popolo guatemalteco e invita il governo del Guatemala ad allestire i dispositivi necessari per garantire la protezione delle vittime potenziali di tali atti e far sì che i responsabili degli stessi compaiano dinanzi alla giustizia, in modo da porre termine all'impunità latente, come ha raccomandato la Commissione per il chiarimento storico;

7. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere le iniziative attualmente in corso, in particolare quelle nei confronti dell'Alto comando militare delle forze armate guatemalteche con riferimento agli avvenimenti del 1982, destinate a far comparire dinanzi alla giustizia i responsabili di atti di genocidio e di crimini contro l'umanità e a sostenere il governo del Guatemala nella protezione dei testimoni, degli avvocati e delle organizzazioni di difesa dei diritti dell'uomo che hanno avviato azioni legali nei confronti dei presunti responsabili di tali crimini;

8. sottolinea che è particolarmente importante porre termine al clima di impunità per i crimini politici e le palesi violazioni dei diritti dell'uomo;

9. esprime il proprio sostegno al popolo del Guatemala e alle sue autorità affinché continuino ad applicare gli accordi di pace in modo da rafforzare la democrazia, lo Stato di diritto e lo sviluppo economico, sociale e politico del paese;

10. chiede alla Commissione di seguire attentamente i progressi compiuti dal Guatemala in vista della pace e della democrazia;

11. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri, al governo e al parlamento del Guatemala, al segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani e al parlamento centroamericano.

---

19. Diritti umani: Brogli elettorali nel Ciad

B5-0439, 0449, 0457, 0465 e 0472/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sulle elezioni presidenziali in Ciad

Il Parlamento europeo,

— vista la sua risoluzione del 20 gennaio 2000 ([1]) sulle violazioni dei diritti dell'uomo in collegamento con il progetto di estrazione petrolifera e di costruzione dell'oleodotto in Ciad-Camerun,

A. rammentando che il 20 maggio 2001 si sono tenute le elezioni presidenziali che hanno visto la partecipazione dell'80,9 % dei ciadiani al processo elettorale,

B. considerando i dubbi che pesano sulla stesura delle liste elettorali,

C. considerando che 36 osservatori del Movimento francofono, dell'Organizzazione per l'unità africana (OUA), della COMESSA (Comunità degli Stati Sahariani e del Sahel) e dell'Algeria, del Niger e del Sudan hanno affermato che «nel complesso il voto si era svolto senza grosse difficoltà e senza intimidazioni», benché fossero state rilevate «inadeguatezze sul piano tecnico ed organizzativo»,

D. considerando che i 400 osservatori nazionali dell'ONIPED (Osservatorio nazionale indipendente per il monitoraggio dei processi elettorali e della democrazia) hanno denunciato numerose irregolarità,

E. considerando che all'annuncio dei risultati una manifestazione spontanea è stata dispersa a colpi di arma da fuoco che hanno causato una vittima e numerosi feriti,

([1]) GU C 304 del 24.10.2000, pag. 211.

F. rammentando che le radio private e locali non erano state autorizzate a diffondere il dibattito politico e a illustrare i programmi dei vari candidati che si presentavano alle elezioni presidenziali,

G. allarmato per il fatto che sei candidati alla presidenza e alcuni dei loro sostituti sono stati brevemente incarcerati e che uno di essi, Ngarledy Yorongar, ha dichiarato di essere stato malmenato violentemente dalle forze di sicurezza,

H. considerando che l'opposizione ha denunciato frodi massicce alle elezioni del 20 maggio e minaccia ora di chiedere l'annullamento dei risultati e rammentando che le prime elezioni presidenziali del 1996 erano state macchiate da accuse di frodi elettorali,

I. considerando che l'Assemblea costituzionale del Ciad ha ratificato questi risultati il 13 giugno 2001, dopo il conteggio dei voti espressi da circa 500 mila ciadiani residenti all'estero e dopo aver indagato sulle accuse di irregolarità di voto,

J. preoccupato per le informazioni secondo le quali, sul primo versamento di 25 milioni di dollari effettuato dal consorzio al progetto di oleodotto Ciad-Camerun, 4,5 milioni di dollari sarebbero già stati destinati all'acquisto di armi,

K. rammentando che la Banca europea per gli investimenti partecipa al finanziamento di questo progetto e che lo stesso è sostenuto dalla Banca mondiale,

L. considerando che le elezioni parlamentari in Ciad sono previste per domenica 17 marzo 2002,

1. esorta il governo e i partiti politici del Ciad a cooperare per mantenere la calma e ad astenersi da violenze mentre le autorità costituzionali indagano sulle accuse di brogli e frodi elettorali;

2. condanna le intimidazioni e gli arresti dei candidati dell'opposizione e ribadisce il suo attaccamento agli strumenti pacifici di accesso al potere mediante elezioni libere e trasparenti;

3. rileva che l'elezione del Presidente Idriss Deby il 20 maggio 2001 è stata ratificata dalla Corte costituzionale del Ciad il 13 giugno 2001;

4. ritiene che un processo elettorale non possa essere effettuato in modo efficace e trasparente in una situazione in cui i più elementari diritti di espressione sono continuamente minacciati;

5. ritiene che il rispetto dei diritti dell'uomo e del pluralismo politico rappresentino le condizioni indispensabili per consentire alla popolazione di difendere i propri legittimi interessi e partecipare alla presa di decisione e, in ultima analisi, per combattere la povertà;

6. chiede alle autorità del Ciad di tradurre in giustizia le forze dell'ordine che avrebbero commesso soprusi durante la campagna elettorale presidenziale;

7. esorta il Consiglio e le Nazioni Unite a creare politiche di sviluppo sostenibile che rafforzino e sostengano lo sviluppo economico, sanitario e sociale nel Ciad per contribuire a ridurre la povertà, a promuovere la stabilità, a consolidare lo stato di diritto e a garantire il buon governo;

8. rammenta che la prosecuzione dei lavori al progetto di oleodotto in Ciad richiede una situazione stabile e quindi democratica, mentre i proventi dello stesso devono essere distribuiti equamente tra le popolazioni del Ciad e non essere utilizzati a fini elettorali;

9. chiede al governo del Ciad, alla Banca mondiale e alla Banca europea per gli investimenti di far luce sul presunto dirottamento di fondi destinati al finanziamento dell'oleodotto Ciad-Camerun;

10. chiede con insistenza all'Unione europea di inviare una squadra di osservatori alle prossime elezioni in Ciad e di assistere i programmi dei fondi al fine di prevenire future irregolarità tecniche ed elettorali;

11. chiede alla Commissione di esaminare la possibilità di applicare la procedura di consultazione prevista dall'articolo 96 dell'accordo di Cotonou;

12. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio dei ministri ACP-UE, al governo del Ciad e al Segretario generale dell'OUA.

---

20. Diritti umani: Egitto

B5-0440, 0450, 0466 e 0471/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sui diritti umani in Egitto

Il Parlamento europeo,

— viste le sue precedenti risoluzioni sull'Egitto,

A. considerando che Saad El-din Ibrahim, direttore del Centro Khaldoun per la democrazia, è stato arrestato nel luglio scorso insieme ad altre 27 persone ed è stato condannato il 21 maggio scorso a sette anni di carcere, e ricordando nel contempo che la giustizia egiziana è chiamata a rivedere il suo caso,

B. considerando che Nawal Saadawi è stata vittima di una campagna di diffamazione e si è vista attribuire dichiarazioni offensive nei confronti dell'Islam, che il procuratore generale ha deciso di lasciar cadere l'accusa di «oltraggio alla religione» e di deferire l'accusa di apostasia al tribunale competente con la raccomandazione di lasciar cadere l'imputazione,

1. chiede che a Saad El-din Ibrahim sia garantito un processo equo;

2. ricorda che la libertà d'espressione è fondamentale ai fini dello sviluppo e del rafforzamento della democrazia;

3. ribadisce l'importanza del partenariato euromediterraneo per la promozione dello stato di diritto e dei diritti umani; invita la Commissione a rafforzare il programma MEDA per la democrazia, in cooperazione con le autorità egiziane, in particolare per quanto riguarda il sostegno alla libertà di espressione e all'indipendenza dei mezzi di comunicazione;

4. esprime il proprio appoggio al Centro Khaldoun per la democrazia e invita la Commissione a continuare a sostenerne le attività;

5. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, nonché al governo e al parlamento egiziani.

---

21. Diritti umani: Malaysia

B5-0433, 0441, 0451, 0458 e 0467/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sulla Malaysia

Il Parlamento europeo,

— viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Malaysia,

— visto l'articolo 5 della Costituzione federale della Malaysia che garantisce a tutti i malesi il diritto alla libertà personale,

A. considerando che la situazione dei diritti umani in Malaysia si è rapidamente deteriorata, in larga misura a causa della volontà del Primo Ministro Mahathir di schiacciare i suoi rivali politici,

B. considerando che la Legge sulla sicurezza interna (ISA) consente al governo malese di imporre detenzioni a tempo indeterminato senza imputazione o processo nei confronti di qualsiasi persona sospettata di compromettere con i suoi atti la sicurezza nazionale e che vi è stato fatto frequente ricorso per arrestare oppositori politici e attivisti dei diritti umani, mentre i detenuti sono stati sottoposti a maltrattamenti fisici e a pressioni psicologiche intense e talvolta spinte fino alla tortura,

C. considerando che, oltre all'ISA, l'articolo 149 della Costituzione malese ha dato legittimazione ad altre norme utilizzate dalle autorità per detenere migliaia di malesi senza processo per presunti reati, leggi quali il Decreto di emergenza (Ordine pubblico e prevenzione della criminalità) del 1969 e la Legge sulle droghe pericolose (Misure straordinarie di prevenzione) del 1985,

D. considerando che numerose organizzazioni della società civile malese hanno coerentemente chiesto per molti anni al loro governo di abolire l'ISA e di liberare immediatamente tutte le persone arrestate ai sensi di tale legge,

E. considerando che, secondo i rapporti di Suhakam e di altre organizzazioni malesi e internazionali, oltre 40 persone sarebbero attualmente detenute ai sensi dell'ISA, di cui almeno otto per aver pacificamente espresso le proprie convinzioni politiche o religiose, mentre alcuni sono stati detenuti in luogo segreto senza poter ricevere visite da parte delle famiglie o dei propri legali,

F. considerando che, secondo quanto fatto sapere da organizzazioni internazionali per la tutela dei diritti dell'uomo, il 2 giugno 2001 nei confronti di altri quattro attivisti politici (Mohamed Ezam Mohd Nor, Saari Sungib, Hishamuddin Rais e Tian Chua) sono stati spiccati mandati di cattura e detenzione per due anni ai sensi dell'ISA solamente perché avevano esercitato i loro diritti a livello di legittima associazione politica ed espressione di dissenso,

G. considerando che la Corte suprema della Malacca, a Shah Alam, nel decretare la liberazione di due detenuti ai sensi dell'ISA con la procedura di habeas corpus, il 30 maggio 2001, ha esortato il parlamento malese a rivedere approfonditamente l'ISA,

H. considerando che la garanzia di non essere detenuto senza un processo pubblico ed equo costituisce un diritto umano fondamentale,

1. deplora che le autorità malesi continuino a avvalersi della Legge sulla sicurezza interna per tenere in detenzione oppositori politici e attivisti dei diritti umani e, così facendo, neghino a questi ultimi la possibilità di essere giudicati in un tribunale pubblico, e invita le stesse a liberare tali detenuti o, altrimenti, a incriminarli in debita forma e a garantire che vengano processati equamente e senza indugio;

2. chiede alle autorità malesi di rispettare gli obblighi da loro internazionalmente contratti in materia di diritti dell'uomo e a garantire ai loro cittadini il diritto alla libertà di espressione e di associazione, di aderire alla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici e di adeguare la Costituzione malese, di abolire l'ISA e di applicare leggi che garantiscano processi pubblici ed equi per tutti i detenuti;

3. esorta l'Unione europea e i suoi Stati membri ad esercitare pressioni sul governo malese affinché rispetti i diritti dell'uomo e invita il Consiglio e la Commissione a sollevare questi temi sia in occasione del prossimo incontro di partenariato UE-Malaysia che si terrà a Kuala Lumpur il 5-6 novembre 2001 sia nella prossima riunione ministeriale UE-ASEAN;

4. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e al parlamento e al governo della Malaysia.

Giovedì 14 giugno 2001

22. Diritti umani: Afghanistan

B5-0427, 0429, 0442, 0452, 0459 e 0468/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sui continui abusi dei diritti dell'uomo da parte del regime talibano in Afghanistan

Il Parlamento europeo,

— ricordando le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Afghanistan e, in particolare, la sua risoluzione del 15 marzo 2001 [1],

A. indignato per la decisione del 24 maggio 2001 del regime talibano di imporre alle minoranze Indu e Sikh l'obbligo di marcare i propri vestiti con uno speciale contrassegno giallo,

B. considerando il recente decreto che, pretendendo di interpretare la legge islamica, proibisce alle donne afghane e a quelle straniere di guidare un'autovettura, sebbene tale interpretazione del Corano e della Sharia sia contestata da buona parte della comunità musulmana nel mondo,

C. considerando che il regime talibano in Afghanistan, nonostante i numerosi appelli internazionali, non ha dato alcuna prova della sua volontà di porre fine ai crimini contro le donne, mutilazioni ed esecuzioni pubbliche, uccisioni di omosessuali, massacri di minoranze, distruzione del patrimonio artistico non islamico e violazione di numerosi altri diritti umani fondamentali,

D. preoccupato per la chiusura dell'Ospedale italiano di Kabul il cui personale è stato malmenato e/o arrestato dalla polizia religiosa dei talibani,

E. ricordando la politica di sostegno del governo dell'Afghanistan al terrorismo internazionale e a Osama bin Laden, che i talibani rifiutano di estradare,

F. costernato per la recente applicazione di un rigido codice di condotta per gli operatori delle agenzie umanitarie e i visitatori stranieri i quali sono obbligati a firmare impegni con cui riconoscono l'interpretazione della legge islamica dei talibani, come le norme sull'abbigliamento e la repressione dell'adulterio con la pena capitale in pubblico,

G. vivamente preoccupato per i nuovi attacchi da parte dei talibani al diritto al lavoro delle donne mediante il divieto al programma di aiuto alimentare delle Nazioni Unite (PAM) di assumere donne afghane per effettuare un'inchiesta sulla distribuzione del pane,

H. considerando che l'Afghanistan si trova attualmente di fronte alla peggior siccità degli ultimi 30 anni, aggravata dal gran numero di rifugiati e di sfollati già presenti all'interno del paese, e che circa 5 milioni di persone dipenderanno dagli aiuti alimentari internazionali,

I. considerando che i governi del Pakistan e dell'Arabia Saudita sostengono apertamente il regime talibano sul piano finanziario così come su quello politico,

J. considerando che la comunità musulmana mondiale e il Mufti Nasr Farid Wasil, la suprema autorità religiosa islamica dell'Egitto e dei musulmani sunniti, negano che i talibani rappresentino la vera dottrina dell'Islam e respingono inoltre le loro fatwe (sentenze religiose),

1. ribadisce la sua rigorosa condanna della politica talibana che implica la violazione sistematica della dignità umana;

2. ritiene che il progresso verso la democrazia e il rispetto dei diritti dell'uomo e dello stato di diritto siano l'unico modo di porre fine alle sanzioni imposte dall'ONU all'Afghanistan;

[1] «Testi approvati» in tale data, punto 14.

3. esprime la propria profonda condanna in particolare per la nuova decisione del regime talibano di costringere gli aderenti alle minoranze religiose a indossare segni di identificazione e sottolinea che questa decisione non ha precedenti nella storia recente, salvo la persecuzione degli ebrei da parte dei nazisti;

4. segnala al regime talibano che costringere persone appartenenti a minoranze etniche e religiose a vestirsi in modo particolare rappresenta una forma inaccettabile di discriminazione, che è proibita dal diritto internazionale;

5. condanna la nuova violazione dei diritti delle donne e ritiene che i nuovi editti dei talibani aggiungano un ulteriore elemento di scandalo agli spaventosi precedenti in materia di abusi dei diritti dell'uomo perpetrati dal regime talibano, ben noto per le politiche che persegue in materia di separazione tra uomini e donne e la soppressione sistematica di praticamente tutte le libertà individuali;

6. rileva che la politica perseguita dai talibani e il loro modo di amministrare la giustizia non riflettano i veri valori e le idee dell'Islam e che sono categoricamente respinte dalla maggior parte della comunità musulmana;

7. ammonisce i talibani che tali politiche barbare isoleranno ulteriormente il loro regime e ribadisce il suo appello al Pakistan e all'Arabia Saudita affinché interrompano ogni sostegno ai talibani;

8. invita l'Arabia Saudita, gli EAU e il Pakistan a riconsiderare il loro riconoscimento diplomatico del regime talibano;

9. approva la raccomandazione su un sistema di monitoraggio per applicare l'embargo degli armamenti contro i talibani presentata dal gruppo di esperti dell'ONU il 6 giugno 2001, composto da un ufficio di monitoraggio ONU e squadre di controllo nei sei paesi che confinano con l'Afghanistan e invita tali paesi a cooperare in modo completo;

10. deplora tuttavia che non sia stata ancora fissata una data per l'inizio dell'attuazione di tali misure;

11. invita il Consiglio a intensificare la sua pressione sul regime talibano e ribadisce la sua richiesta al Consiglio di fornire un contributo politico al ripristino della pace in Afganistan, tra l'altro coordinando le sue iniziative con i paesi limitrofi e in particolare con l'India, la Russia e l'Iran;

12. sollecita le Nazioni Unite a istituire una commissione d'inchiesta indipendente sulle violazioni dei diritti dell'uomo in Afghanistan per meglio monitorare la situazione in costante deterioramento in tale paese ed avviare i preparativi per un tribunale internazionale ad hoc sui crimini contro l'umanità commessi sotto il regime dei talibani;

13. invita la Commissione a aprire un ufficio ECHO a Dushanbe allo scopo di far più efficacemente fronte al disastro umanitario nella parte settentrionale del paese;

14. invita la Commissione a elaborare misure di emergenza idonee per migliorare le condizioni di vita della popolazione, in particolare nelle zone controllate dalle forze contrarie ai talibani e nei campi profughi in Iran e in Pakistan;

15. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alle autorità talibane, all'Alleanza del Nord, e ai governi di Pakistan, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, India, Cina, Russia, Iran, Uzbekistan e Tagikistan.

Giovedì 14 giugno 2001

23. Nepal

B5-0428, 0435, 0443, 0460 e 0469/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sulle conseguenze del massacro della famiglia reale in Nepal

Il Parlamento europeo,

A. profondamente turbato e costernato dai terribili avvenimenti del 1º giugno 2001 al Palazzo reale di Narayanhiti, in Nepal, in cui hanno perso la vita o sono rimasti feriti 14 membri della famiglia reale, tra cui il re Birendra e la regina Aishwarya nonché altri parenti stretti,

B. consapevole che la scomparsa della famiglia reale ha reso ancora più complessa la situazione politica interna del paese,

C. considerando che non appena si è diffusa la notizia della tragedia, i cittadini nepalesi sono stati confinati nelle loro abitazioni ed è stata vietata qualsiasi riunione,

D. considerando che, durante gli episodi di violenza che hanno fatto seguito all'accaduto, la polizia ha aperto il fuoco, uccidendo diverse persone e ferendone varie decine, mentre centinaia di altre sono state arrestate,

E. considerando che, per la prima volta dall'instaurazione della democrazia, i vertici della redazione del principale quotidiano nepalese sono stati arrestati per «tradimento», un atto che pone in tal modo a repentaglio la libertà di espressione nel paese,

F. consapevole che il defunto re Birendra godeva di grande popolarità ed era considerato da molti una garanzia di stabilità per il popolo nepalese, in particolare dopo che egli aveva rinunciato al potere assoluto a favore di una monarchia costituzionale nel 1990, con un parlamento pluripartitico,

G. cosciente della grande responsabilità, nelle difficili circostanze del momento, che incombe al re Gyanendra, succeduto al re Birendra, nella sua funzione di monarca costituzionale e capo di Stato, nonché del bisogno di stabilità per il paese,

H. consapevole, a tale riguardo, dell'importanza che riveste per i cittadini del Nepal un'indagine rapida, esauriente e trasparente dei tragici avvenimenti che si sono verificati al Palazzo reale di Narayanhiti e accogliendo positivamente in tale contesto l'istituzione di una commissione speciale chiamata ad indagare sui tali fatti,

I. cosciente delle relazioni speciali e calorose che uniscono l'Unione europea e il Nepal e del fatto che l'Unione rappresenta un importante partner commerciale per il paese, nonché del fatto che, attraverso la strategia di cooperazione CE-Nepal, l'Unione europea fornisce assistenza per contribuire allo sviluppo del paese, segnatamente mediante misure volte a combattere la povertà;

J. consapevole dell'importanza di assicurare altresì che gli ultimi sconvolgenti avvenimenti non sviino gli sforzi attualmente compiuti dal Gruppo misto Nepal-Bhutan (*Joint Verification Team of Nepal and Bhutan*), tesi a risolvere il difficile problema dei profughi bhutanesi in Nepal;

1. esprime il proprio cordoglio alla famiglia reale, al popolo e al parlamento nepalesi per la terribile sparatoria avvenuta nel Palazzo reale di Narayanhiti, e si dichiara profondamente costernato da tali avvenimenti;

2. si attende che il re Gyanendra e il governo nepalese compiano tutti gli sforzi necessari a ripristinare la fiducia, in una democrazia improntata al pluripartitismo e nel pieno rispetto dei principi sanciti dalla costituzione del paese;

3. chiede che della commissione d'inchiesta, presieduta dal presidente della Corte suprema Keshay Prasad Upadhaya, facciano parte giudici, rappresentanti del governo e dell'opposizione nonché osservatori internazionali, onde assicurare che sia fatta piena luce sugli eventi e al fine di ripristinare la fiducia dei cittadini; invita inoltre la commissione d'inchiesta sul massacro a trasmettere a tempo debito la propria relazione;

4. si attende che tutte le forze politiche e civili si uniscano, onde consentire l'adozione delle necessarie misure di sicurezza destinate a ripristinare la stabilità politica interna;

5. reputa essenziale, in questo momento cruciale della storia del Nepal, che l'Unione europea manifesti il proprio sostegno al popolo nepalese, rafforzando il proprio impegno attraverso l'Accordo di cooperazione allo sviluppo CE-Nepal, la creazione di una delegazione comunitaria indipendente a Kathmandu e un rinnovato incoraggiamento agli sforzi compiuti dal Nepal e dal Bhutan per risolvere in maniera soddisfacente, entro breve termine, la situazione dei profughi bhutanesi, il che implica altresì accelerare i lavori del Gruppo misto (*Joint Verification Team*);

6. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e al governo e al parlamento del Nepal.

---

24. Situazione in Angola

B5-0445, 0453, 0461 e 0470/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Angola

Il Parlamento europeo,

— viste le sue precedenti risoluzioni sull'Angola,

— viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

— visto il processo di pace avviato dall'ONU,

— visti gli accordi di pace di Bicesse e il protocollo di Lusaka,

— vista la posizione comune del Consiglio europeo, adottata il 19 luglio 2000 a Santa Maria da Feira,

— viste la dichiarazione della Presidenza svedese del 29 maggio 2001 e la dichiarazione del Consiglio «Affari generali» dell'11 giugno 2001,

A. esprimendo la sua costernazione per il perdurare da più di vent'anni di una guerra civile che ha già fatto migliaia di vittime,

B. considerando che, benché il paese disponga di ingenti risorse naturali, alcune di esse sono state utilizzate per finanziare il conflitto, mentre la popolazione dell'Angola continua a vivere in condizioni di estrema miseria,

C. esprimendo la sua preoccupazione per la pace e la sicurezza internazionale nella regione,

D. considerando le gravissime conseguenze della guerra per la società civile, il progresso umano e lo sviluppo economico del paese,

E. constatando il continuo peggioramento della situazione umanitaria in Angola,

F. considerando che la pace e la riconciliazione nazionale possono essere assicurate soltanto con mezzi pacifici e mai attraverso una soluzione militare,

G. considerando gli sforzi a favore della pace compiuti da molto tempo dalle organizzazioni della società civile e dalle istituzioni religiose operanti in Angola, specialmente dalla Chiesa cattolica,

H. considerando la responsabilità della comunità internazionale nel riconoscimento e nella promozione di tutti gli sforzi civici indipendenti che possano emergere nella società civile angolana in uno spirito di buona volontà,

Giovedì 14 giugno 2001

I. considerando le conclusioni delle due relazioni di esperti sullo sfruttamento illegale delle risorse naturali, disposte dalle Nazioni Unite,

J. considerando che l'Unione europea ha come valori fondamentali la pace e il rispetto dei diritti dell'uomo e della dignità della persona,

1. plaude a tutte le iniziative, a prescindere dalla loro origine, volte a pervenire alla pace nell'intero territorio angolano;

2. condivide le linee fondamentali della dichiarazione della Presidenza svedese sull'Angola del 29 maggio 2001 e la dichiarazione del Consiglio «Affari generali» dell'11 giugno 2001;

3. ritiene che in Angola si potranno conseguire una pace duratura e la riconciliazione nazionale soltanto attraverso il dialogo politico pacifico tra tutte le forze, compresa la società civile, che siano genuinamente interessate alla pace e alla stabilità e prendendo come base l'applicazione del protocollo di Lusaka e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU;

4. sostiene il ruolo che le istituzioni religiose e la società civile svolgono nella promozione di una cultura dell'apertura e del dialogo;

5. condanna il prolungamento della guerra, che continua a causare la morte di cittadini inermi, a violare i diritti umani fondamentali e a provocare l'aggravamento delle condizioni economiche e sociali;

6. esprime la sua preoccupazione per gli attuali circa quattro milioni di sfollati;

7. esorta il Consiglio a rendere più mirati gli aiuti dell'UE, destinandoli alle persone che più ne hanno bisogno, onde evitare situazioni in cui gli stanziamenti dell'UE finiscono per incoraggiare corruzione e abusi;

8. esorta la Commissione a mobilitare le risorse necessarie per fornire un aiuto umanitario e sollecita le parti in causa a cooperare pienamente con le organizzazioni umanitarie e a garantire la protezione del loro personale;

9. sollecita le due parti a rispettare il diritto umanitario internazionale e a garantire l'accesso delle popolazioni civili all'aiuto umanitario;

10. esorta le parti in conflitto a persistere nella ricerca di una soluzione che promuova la pace e le speranze del popolo dell'Angola;

11. accoglie con favore le recenti dichiarazioni con cui il Presidente dell'Angola e il dirigente dell'UNITA hanno espresso la disponibilità a impegnarsi in un processo che porti alla pace;

12. accoglie con favore l'impegno assunto dal governo dell'Angola di organizzare libere elezioni legislative nel corso del secondo semestre del 2002;

13. ritiene che dette elezioni debbano essere precedute da un periodo di intensa preparazione, volto allo sviluppo della cultura democratica necessaria alla proficua realizzazione delle elezioni;

14. chiede alla Commissione e al Consiglio di prendere in considerazione le conclusioni delle relazioni di esperti disposte dagli Stati Uniti sullo sfruttamento illegale delle risorse naturali;

15. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e all'Assemblea nazionale dell'Angola, all'Organizzazione dell'unità africana, ai copresidenti dell'Assemblea paritetica ACP-UE nonché al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Giovedì 14 giugno 2001

25. Regime di sostegno diretto nel quadro della PAC *

A5-0184/2001

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1259/1999 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune (COM(2000) 841 — C5-0762/2000 — 2000/0335(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO DELLA COMMISSIONE [1]	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 1	
CONSIDERANDO 5 bis (nuovo)	
	(5 bis) Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 relative alla riduzione dei pagamenti diretti in caso di mancato rispetto dei requisiti ambientali o qualora l'impiego di manodopera sia inferiore alla media si applicano anche al regime semplificato di aiuti.
Emendamento 2	
CONSIDERANDO 5 ter (nuovo)	
	(5 ter) Per sostenere le imprese con un reddito modesto che aderiscono al regime semplificato i pagamenti diretti vengono aumentati del 20 % fino ad un importo massimo annuo di 1 500 euro.
Emendamento 3	
ARTICOLO 1, PUNTO 1 *Articolo 2 bis, paragrafo 3, comma 1, lettere a) e b) (regolamento (CE) n. 1259/1999)*	
a) la media degli importi ricevuti in virtù dei pertinenti regolamenti nei tre anni che precedono l'anno della domanda, oppure	a) la media degli importi ricevuti in virtù dei pertinenti regolamenti nei tre anni che precedono l'anno della domanda***, maggiorata del 20 % di tale importo***, oppure
b) il totale degli importi percepiti in virtù dei pertinenti regolamenti nell'anno che precede l'anno della domanda.	b) il totale degli importi percepiti in virtù dei pertinenti regolamenti nell'anno che precede l'anno della domanda***, maggiorato del 20 % di tale importo***.
Emendamento 4	
ARTICOLO 1, PUNTO 1 *Articolo 2 bis, paragrafo 4, comma 1 (regolamento (CE) n. 1259/1999)*	
(4) L'importo di cui al paragrafo 3 è pari a ***1 000*** euro. Tuttavia, i richiedenti che avrebbero diritto ad importi superiori nell'ambito dei regimi previsti dai pertinenti regolamenti possono scegliere di aderire al regime semplificato a condizione che accettino di percepire un importo massimo di ***1 000*** euro.	(4) L'importo di cui al paragrafo 3 è pari a ***1 500*** euro. Tuttavia, i richiedenti che avrebbero diritto ad importi superiori nell'ambito dei regimi previsti dai pertinenti regolamenti possono scegliere di aderire al regime semplificato a condizione che accettino di percepire un importo massimo di ***1 500*** euro.

[1] GU C 120 E del 24.4.2001, pag. 146.

Giovedì 14 giugno 2001

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1259/1999 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune (COM(2000) 841 − C5-0762/2000 − 2000/0335(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

− vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2000) 841) [1],

− consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del trattato CE (C5-0762/2000),

− visto l'articolo 67 del suo regolamento,

− vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0184/2001),

1. approva la proposta della Commissione così emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

[1] GU C 120 E del 24.4.2001, pag. 146.

26. Protezione civile in caso di emergenza *

A5-0180/2001

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario per il coordinamento degli interventi della protezione civile in caso di emergenza (COM(2000) 593 − C5-0543/2000 − 2000/0248(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO DELLA COMMISSIONE [1]	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	Emendamento 1 *Considerando 1*
(1) L'attività esplicata dalla Comunità in attuazione della Risoluzione dell'8 luglio 1991 relativa al miglioramento dell'assistenza reciproca tra Stati membri in caso di catastrofi naturali e tecnologiche ha contribuito a proteggere le persone,	(1) L'attività esplicata dalla Comunità in attuazione della Risoluzione dell'8 luglio 1991 relativa al miglioramento dell'assistenza reciproca tra Stati membri in caso di catastrofi naturali e tecnologiche ha contribuito a proteggere le persone,

[1] GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 287.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
l'ambiente e i beni; occorre ora garantire una protezione ancor più elevata nel caso di catastrofi naturali tecnologiche e ambientali, compreso l'inquinamento marino dovuto a cause accidentali, che si verifichino all'interno o all'esterno dell'Unione europea e rafforzare le disposizioni della risoluzione.	l'ambiente e i beni; occorre ora garantire una protezione ancor più elevata nel caso di catastrofi naturali tecnologiche e ambientali (compreso l'inquinamento marino dovuto a cause accidentali ***o intenzionali*** ***([1])***, ***ecc.*** che si verifichino all'interno o all'esterno dell'Unione europea e rafforzare le disposizioni della risoluzione.
	([1]) Decisione n. 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2000, che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali, GU L 332 del 28.12.2000, pag. 1.
Emendamento 2	
Considerando 3	
(3) Il ***meccanismo che qui si propone va ad integrare*** il programma di azione comunitario a favore della protezione civile. ***Questo meccanismo mette*** a disposizione mezzi di assistenza nei casi di emergenza, ***facilita*** il coordinamento degli interventi di soccorso, la mobilitazione di squadre di intervento, di esperti e di altre risorse, a seconda delle necessità, tramite ***una struttura comunitaria rafforzata*** di protezione civile e una rete di punti di contatto nazionali negli Stati membri. Il meccanismo ***offre anche la possibilità di*** raccogliere informazioni ufficialmente controllate sulle emergenze e di ritrasmetterle a tutti gli Stati membri.	(3) Il programma di azione comunitario a favore della protezione civile ***dovrebbe essere integrato da un sistema che consenta di mettere*** a disposizione ***una serie di*** mezzi di assistenza, ***in grado di essere immediatamente mobilitati*** nei casi di emergenza***. In tal modo si faciliterebbe*** il coordinamento degli interventi di soccorso, la mobilitazione di squadre di intervento ***e*** di esperti e di altre risorse, a seconda delle necessità, tramite ***un meccanismo comunitario rafforzato*** di protezione civile e una rete di punti di contatto nazionali negli Stati membri. ***Tale*** meccanismo ***dovrebbe permettere altresì*** di raccogliere informazioni ufficialmente controllate sulle emergenze e di ritrasmetterle a tutti gli Stati membri.
Emendamento 3	
Considerando 4	
(4) ***Il*** meccanismo ***terrà nella dovuta considerazione*** la ***pertinente*** normativa della Comunità europea e gli impegni internazionali ***da questa*** assunti in materia.	(4) ***Un siffatto*** meccanismo ***comunitario rafforzato di protezione civile deve tenere conto della*** normativa della Comunità europea e degli impegni internazionali***, fatti salvi i diritti e gli obblighi reciproci già*** assunti ***dagli Stati membri*** in materia ***in forza accordi bilaterali o multilaterali.***
Emendamento 4	
Considerando 4 bis (nuovo)	
	(4 bis) La prevenzione è il migliore strumento di protezione contro le catastrofi naturali, tecnologiche e ambientali.
Emendamento 44	
Considerando (4 ter) (nuovo)	
	(4 ter) Uno strumento importante per conseguire una migliore prevenzione delle emergenze ambientali è dato dalla responsabilità ambientale, basata sul principio «chi inquina paga». La Commissione dovrebbe pertanto proporre un rigoroso regime di responsabilità per le emergenze ambientali nella futura legislazione comunitaria sulla responsabilità ambientale.

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 45

Considerando (4 quater) (nuovo)

	(4 quater) Una migliore prevenzione delle emergenze in generale richiede un'azione a monte.

Emendamento 5

Considerando 5

(5) In caso di emergenza grave o imminente ***nell'Unione***, che ***provochi o*** rischi di provocare effetti transfrontalieri o che possa dar luogo ad una richiesta di aiuto da parte di uno o più Stati membri, ***è*** necessario che ***l'emergenza venga notificata*** tramite un apposito sistema per la comunicazione delle emergenze.	(5) In caso di emergenza grave, o ***di*** imminente ***minaccia della stessa***, che rischi di provocare effetti transfrontalieri ***all'interno dell'Unione o*** che possa dar luogo ad una richiesta di aiuto da parte di uno o più Stati membri, è ncessario che ***le opportune segnalazioni siano effettuate*** tramite un apposito sistema per la comunicazione delle emergenze ***e di accesso alle informazioni.***

Emendamento 7

Considerando 6 bis (nuovo)

	(6 bis) Al fine di facilitare l'attuazione di operazioni di emergenza in caso di catastrofe naturale, tecnologica e ambientale, i cittadini dovrebbero essere informati e sensibilizzati, segnatamente attraverso programmi di educazione «alle situazioni d'emergenza», sul modo di reagire, il comportamento da assumere e le precauzioni da prendere in caso di catastrofi.

Emendamento 8

Considerando 7

(7) Conformemente al principio di sussidiarietà, un meccanismo comunitario ***fornisce*** un valore aggiunto ***sostenendo ed integrando*** le politiche nazionali nel campo della protezione civile. Un meccanismo siffatto deve ***rendere possibile*** la mobilitazione e il coordinamento dei soccorsi, ***in modo da limitare il numero dei morti e dei feriti e i danni materiali, economici ed ecologici,*** rendendo in questo modo più concreti e tangibili gli obiettivi di coesione sociale e di solidarietà.	(7) Conformemente al principio di sussidiarietà, un meccanismo comunitario ***rafforzato di protezione civile fornirebbe*** un valore aggiunto ***al compito di sostenere e integrare*** le politiche nazionali nel campo della protezione civile. Un meccanismo siffatto deve ***agevolare*** la mobilitazione e il coordinamento dei soccorsi ***e dell'assistenza, garantendo una maggiore protezione delle persone, dell'ambiente e del patrimonio culturale***, rendendo in questo modo più concreti e tangibili gli obiettivi di coesione sociale e di solidarietà.

Emendamento 9

Considerando 8

(8) Le regioni isolate e ultraperiferiche dell'Unione hanno esigenze specifiche dovute a fattori geografici, topografici, sociali ed economici. Questi fattori ***hanno un impatto negativo e determinano particolari necessità di assistenza quando si verifica una*** grave emergenza. Il meccanismo comunitario ***proposto consentirà di*** meglio ***soddisfare*** queste necessità.	(8) Le regioni isolate e ultraperiferiche dell'Unione hanno esigenze specifiche dovute a fattori geografici, topografici, sociali ed economici ***che influiscono e ostacolano la prestazione degli aiuti e dei mezzi di soccorso in caso di elevato pericolo e di*** grave emergenza. Il meccanismo comunitario ***rafforzato di protezione civile consentirebbe*** di ***far fronte in modo migliore a*** queste ***situazioni e*** necessità.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 10	
Considerando 10	
(10) Le misure necessarie per l'attuazione del presente ***strumento sono adottate*** a norma della decisione 1999/468/CE, del Consiglio, del 28 giugno 1999 recante le modalità di esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.	(10) ***E' opportuno che*** le misure necessarie per l'attuazione del presente ***meccanismo comunitario rafforzato di protezione civile siano*** adottate a norma della decisione 1999/468/CE, del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante le modalità di esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
Emendamento 11	
Considerando 11	
(11) Il ricorso, ai fini del presente meccanismo comunitario, allo stesso comitato istituito dall'attuale Programma d'azione comunitario a favore della protezione civile dovrebbe garantire la coesione e la complementarità.	(11) Il ricorso, ai fini del presente meccanismo comunitario ***rafforzato di protezione civile***, allo stesso comitato istituito dall'attuale Programma d'azione comunitario a favore della protezione civile dovrebbe garantire la coesione e la complementarità.
Emendamento 12	
Articolo 1, paragrafo 1	
1. ***È*** istituito un meccanismo comunitario per gli interventi della protezione civile nel caso di emergenza grave o imminente che possa richiedere una reazione urgente ***(nel prosieguo «il meccanismo»)***.	1. ***Ai fini di una maggiore cooperazione tra gli Stati membri e l'Unione, è*** istituito un meccanismo comunitario ***rafforzato*** per gli interventi *nell'ambito* della protezione civile ***e degli aiuti umanitari*** nel caso di emergenza grave, o imminente ***minaccia della stessa,*** che possa richiedere una reazione urgente, ***per la durata del presente regolamento e su riserva della valutazione di cui all'articolo 10.***
Emendamento 13	
Articolo 1, paragrafo 2	
2. Il meccanismo intende contribuire a garantire ***una migliore*** protezione delle persone, dell'ambiente e dei beni in caso di catastrofi naturali, tecnologiche e ambientali, compreso l'inquinamento marino dovuto a cause accidentali, che si verifichino all'interno o all'esterno dell'Unione europea. Obiettivo generale del meccanismo è di fornire un sostegno nei casi di emergenza e agevolare il coordinamento degli interventi di soccorso.	2. Il meccanismo ***comunitario rafforzato di protezione civile*** intende ***prima di tutto*** contribuire a garantire ***la maggiore*** protezione ***possibile*** delle persone, dell'ambiente e dei beni, ***nonché del patrimonio naturale e culturale*** in caso di catastrofi ***accidentali gravi,*** naturali, tecnologiche***, chimiche, nucleari*** e ambientali, (compreso l'inquinamento marino dovuto a cause accidentali ***o intenzionali)***, ***ecc.,*** che si verifichino all'interno o all'esterno dell'Unione europea. Obiettivo generale del meccanismo è di fornire un sostegno***, ove necessario,*** nei casi di emergenza e agevolare ***un migliore*** il coordinamento degli interventi di soccorso.
Emendamento 14	
Articolo 1, paragrafo 3	
3. Il meccanismo comprende una serie di azioni, e in particolare:	3. Il meccanismo ***comunitario rafforzato di protezione civile*** comprende una serie di ***elementi e*** azioni, e in particolare:
	— ***un centro operativo di gestione, controllo, coordinamento e informazione per le emergenze;***
— l'individuazione delle risorse disponibili, in caso di emergenza, ***per gli*** interventi ***coordinati di soccorso***;	— l'individuazione delle risorse disponibili ***negli Stati membri ai fini di un'assistenza coordinata degli interventi***, in caso di emergenza;

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
— ***l'elaborazione di un programma*** di formazione e addestramento;	— ***la definizione e lo sviluppo di programmi*** di formazione e addestramento ***per le squadre di soccorso e gli esperti incaricati di valutare le necessità e coordinare il trasporto dei mezzi e delle squadre***;
— la costituzione di squadre di valutazione e coordinamento;	— la costituzione di squadre di valutazione e coordinamento ***a livello comunitario***;
— la creazione di un sistema ***di comunicazione per le emergenze***.	— la creazione di un sistema di ***comune di gestione delle comunicazioni per le emergenze che includa le informazioni sulla protezione civile a livello comunitario e le informazioni relative ai mezzi e ai servizi nazionali di intervento degli Stati membri.***

Emendamento 15

Articolo 2, paragrafo 1, alinea

1. Quando nella Comunità si verifica o minaccia di verificarsi una emergenza grave, ***che provochi o*** sia idonea a provocare effetti transfrontalieri, ovvero che possa dar luogo ad una richiesta di aiuto da parte di uno o più Stati membri, lo Stato membro nel quale si è verificata la situazione di emergenza ne dà immediatamente notizia:	1. Quando nella Comunità si verifica o minaccia di verificarsi una emergenza grave, che sia idonea a provocare effetti transfrontalieri, ovvero che possa dar luogo ad una richiesta di aiuto da parte di uno o più Stati membri, lo Stato membro nel quale si è verificata la situazione di emergenza ne dà immediatamente notizia:

Emendamento 16

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

b) ***alla Commissione***, in modo che ***quest'ultima***, ***ove necessario,*** possa informare gli altri Stati membri ***ed attivare*** i servizi competenti.	b) ***al sistema comune di gestione delle comunicazioni per le emergenze***, in modo che ***quest'ultimo***, possa informare gli altri Stati membri e ***allertare*** i servizi competenti ***della Commissione, qualora un'eventuale richiesta di aiuto possa essere trattata dal centro operativo***.

Emendamento 17

Articolo 2, paragrafo 2

2. La notificazione di cui al paragrafo 1 viene effettuata mediante il sistema di comunicazione delle emergenze.	***Soppresso***

Emendamento 18

Articolo 3, lettera a bis) (nuova)

	a bis) selezionano gli esperti che possono essere mobilitati per partecipare alle squadre di valutazione delle necessità e coordinamento degli aiuti in caso di emergenza;

Emendamento 19

Articolo 3, lettera b)

b) trasmettono ***tali informazioni*** alla Commissione nei sei mesi successivi all'adozione della presente decisione ***e ogni loro successivo aggiornamento***;	b) trasmettono alla Commissione, nei sei mesi successivi all'adozione della presente decisione***, piani specifici per i casi di emergenze gravi nelle regioni isolate e ultraperiferiche degli Stati membri***;

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	Emendamento 20
	Articolo 3, lettera c)
c) ***prendono in considerazione la possibilità di fornire anche***, a seconda delle necessità, ***altri tipi di aiuto***, come ***la messa a disposizione di*** personale specializzato e ***di*** attrezzature speciali che consentano di affrontare una particolare tipo di emergenza, ivi comprese le risorse messe a disposizione da organizzazioni non governative e da altri soggetti attivi nel settore della protezione civile.	c) ***determinano di quali altri mezzi di intervento dispongono i propri servizi competenti, che possano essere eventualmente messi a disposizione su richiesta,*** come personale specializzato e attrezzature speciali che consentano di affrontare una particolare tipo di emergenza, ivi comprese le risorse messe a disposizione da organizzazioni non governative e da altri soggetti attivi nel settore della protezione civile.
	Emendamento 21
	Articolo 3, comma 1 bis (nuovo)
	Gli Stati membri trasmettono tutte le suddette informazioni al sistema comune di gestione delle comunicazioni per le emergenze nei sei mesi successivi all'adozione della presente decisione e ogni loro successivo aggiornamento;
	Emendamenti 22 e 46
	Articolo 4
Ai fini del coordinamento degli interventi di protezione civile in caso di emergenza e al fine di garantire la compatibilità e la complementarità delle squadre di intervento, la Commissione:	***Ai fini dell'attuazione degli obiettivi e delle azioni di cui all'articolo 2,*** la Commissione:
	– a) crea e gestisce un centro operativo di gestione, controllo, coordinamento e informazione per le emergenze, in funzione 24 ore al giorno;
a) ***istituisce un programma di formazione e addestramento per le squadre di intervento***, ***che*** comprende corsi ed esercitazioni comuni, nonché un sistema di scambi in base al quale singoli componenti delle squadre possono essere distaccati presso squadre di altri Stati membri;	a) ***definisce e sviluppa programmi di formazione professionale al fine di migliorare il coordinamento degli interventi, assicurando la compatibilità e la complementarità dei mezzi e delle squadre e il miglioramento della competenza degli esperti di valutazione; tali programmi di formazione*** comprende corsi ed esercitazioni comuni ***(tecniche ma anche linguistiche)***, nonché un sistema di scambi, in cui singoli componenti delle squadre possono essere distaccati presso squadre di altri Stati membri;
b) ***predispone i mezzi necessari per mobilitare piccole*** squadre di valutazione e coordinamento ***e per inviarle*** immediatamente ***sul luogo in cui si è verificato l'evento in modo da rendere l'intervento più efficace e, se necessario,*** provvedere ai collegamenti con le competenti autorità del paese che ha chiesto l'aiuto;	b) ***crea*** squadre di esperti di valutazione e coordinamento ***comunitari, in grado di essere mobilitati*** immediatamente ***allo scopo di:***
	– ***valuta le emergenze, informa lo Stato membro richiedente e trasmette le informazioni agli altri Stati membri attraverso il centro operativo;***
	– ***agevola il coordinamento degli interventi in loco, ove richiesto, e*** provvedere***, se del caso,*** ai collegamenti con le autorità del paese che ha chiesto l'aiuto;
c) definisce ***un programma per la valutazione e la diffusione dell'esperienza acquisita***;	c) definisce ***e gestisce un apposito sistema comunitario di informazione relativo alle comunicazioni per le emergenze, che permetta di condividere comunicazioni e informazioni tra gli Stati membri, i loro punti di contatto e il centro operativo gestionale***; ***tale sistema raccoglie informazioni, tra l'altro sulla capacità di produzione e stoccaggio di sieri, vaccini e altre risorse mediche necessarie***

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	in caso di emergenza; valuta e divulga i risultati degli interventi effettuati attraverso il presente meccanismo comunitario; promuove l'introduzione e l'uso di nuove tecnologie nei sistemi di notifica, scambio di informazioni e assistenza alle autorità competenti degli Stati membri responsabili per la partecipazione all'attuale meccanismo;
	c bis) impedisce al riguardo la duplicazione di meccanismi e attività già esistenti nel quadro di altre organizzazioni internazionali.
	c ter) prosegue le attività già avviate nell'ambito dei fondi comunitari come supporto all'integrazione dei servizi di soccorso alpino nell'Unione, tenendo conto del fatto che la maggior parte dei massicci si trovano in zone transfrontaliere;
Emendamento 23	
Articolo 5, paragrafo 1, alinea	
1. Quando ***nella Comunità*** si verifica un'emergenza, uno Stato membro può chiedere soccorso:	1. Quando ***nell'Unione*** si verifica un'emergenza, uno Stato membro può chiedere soccorso:
Emendamento 24	
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)	
a) tramite ***i servizi competenti della Commissione***. Appena ricevuta tale richiesta ***la*** Commissione, a seconda dei casi e senza indugio:	a) tramite ***il sistema comune di gestione delle comunicazioni per le emergenze;*** appena ricevuta tale richiesta ***i servizi della*** Commissione, a seconda dei casi e senza indugio:
Emendamento 26	
Articolo 5, paragrafo 2	
2. Lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta di aiuto ***decide*** in tempi rapidi, ***informandone lo Stato membro richiedente, direttamente o tramite i competenti servizi della Commissione***, se sia in condizione di prestare l'assistenza richiesta ed indica il livello ***e le condizioni*** dell'aiuto che può prestare.	2. Lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta di aiuto ***determina*** in tempi rapidi, informandone lo Stato membro richiedente ***e il centro operativo,*** se sia in condizione di prestare l'assistenza richiesta ed indica ***le caratteristiche e*** il livello dell'aiuto che può prestare.
Emendamento 27	
Articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo)	
	2 bis. Lo Stato membro richiedente è responsabile della direzione delle operazioni di intervento. Le autorità di detto Stato membro stabiliscono le linee di azione e, ove necessario, i limiti dei compiti affidati alle squadre di soccorso, senza entrare nei particolari della loro esecuzione, che incombono invece al responsabile designato dagli Stati membri che offrono l'assistenza.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 28	
Articolo 5, paragrafo 4	
4. Le disposizioni del presente articolo possono anche applicarsi***, a richiesta,*** agli interventi effettuati fuori ***della Comunità***.	4. Le disposizioni del presente articolo possono anche applicarsi agli interventi effettuati fuori ***dell'Unione***.
Emendamento 29	
Articolo 6	
Il meccanismo è aperto alla partecipazione: — ***dell'Europa centrale ed orientale, dunque in ottemperanza alle condizioni stabilite dagli Accordi europei, dai loro protocolli addizionali, e dalle decisioni dei rispettivi consigli di associazione,*** — ***di Cipro, Malta e della Turchia,*** in forza di accordi bilaterali da concludere con questi paesi.	Il meccanismo ***comunitario rafforzato di protezione civile*** è aperto alla partecipazione ***dei paesi candidati all'adesione*** in forza di accordi bilaterali da concludere con tali paesi.
Emendamento 30	
Articolo 7	
La Commissione attua le azioni connesse al funzionamento del meccanismo nell'osservanza ***delle procedure*** di cui all'articolo 8.	La Commissione attua le azioni connesse al funzionamento del meccanismo ***comunitario rafforzato di protezione civile*** nell'osservanza ***della procedura*** di cui all'articolo 8***, paragrafo 2 bis.*** ***La Commissione attua, a norma della procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2 ter, le norme comuni che disciplinano le seguenti azioni:*** — ***determinazione dei mezzi di intervento di cui all'articolo 3;*** — ***creazione di un centro operativo di cui all'articolo 4;*** — ***istituzione dell'apposito sistema comunitario di informazione di cui all'articolo 4;*** — ***creazione delle squadre di valutazione di cui all'articolo 4;*** — ***istituzione dei programmi di formazione e addestramento di cui all'articolo 4.***
Emendamento 31	
Articolo 8, paragrafo 1	
1. Quando si fa riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.	***Soppresso***
Emendamento 32	
Articolo 8, paragrafo 2	
2. La Commissione è assistita dallo stesso comitato ***di gestione*** istituito dalla decisione del Consiglio del 9 dicembre 1999 che istituisce un programma d'azione comunitario a favore dalla protezione civile.	2. La Commissione è assistita dallo stesso comitato istituito dalla decisione del Consiglio del 9 dicembre 1999 che istituisce un programma d'azione comunitario a favore dalla protezione civile.

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 33

Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 di detta decisione è di tre mesi.

Emendamento 34

Articolo 8, paragrafo 2 ter (nuovo)

	2 ter. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 di detta decisione è di tre mesi.

Emendamento 35

Articolo 8, paragrafo 3

3. ***Ai fini dell'attuazione della presente decisione, la Commissione detta regole comuni, soprattutto nei seguenti settori:***	3. ***Il comitato approva il proprio regolamento interno.***
a) identificazione delle risorse disponibili per il coordinamento dei soccorsi nel caso di emergenze;	
b) l'elaborazione di un programma di formazione-addestramento;	
c) la costituzione di squadre di valutazione e coordinamento;	
d) istituzione di un sistema di comunicazione per le emergenze;	
nonché, per quanto riguarda la direzione dei soccorsi, tenuto conto dei tradizionali contatti esistenti fra gli Stati, della specializzazione delle squadre, ad esempio in talune discipline o nell'affrontare determinati rischi;	

Emendamento 42

Articolo 9

Le spese risultanti dalle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3 sono integralmente coperte da finanziamenti comunitari.	Le spese risultanti dalle ***spese strutturali relative alle*** azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3 sono integralmente coperte da finanziamenti comunitari.

Emendamenti 43 e 36

Articolo 10

La Commissione valuta l'applicazione della presente decisione ogni ***tre*** anni a decorrere dalla sua entrata in vigore.	La Commissione valuta ***da un lato*** l'applicazione ***delle azioni strutturali relative alla*** presente decisione ogni ***due*** anni, ***e dall'altro, annualmente, le azioni puntali nel quadro del progetto preliminare di bilancio,*** a decorrere dalla sua entrata in vigore ***e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio la sua relazione e le proprie conclusioni, unitamente ad eventuali proposte di modifica della decisione.***

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 37	
Allegato, punto – 1 (nuovo)	
	– 1. Sono strumenti essenziali per il conseguimento dell'obiettivo indicato i piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali (comunale, regionale, nazionale, comunitario), negli insediamenti con elevata presenza di persone (scuole, centri commerciali, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.), con persone vulnerabili (ospedali, case di riposo, scuole materne, ecc.) ed in presenza di rischi specifici dovuti alla presenza di insediamenti umani, e devono essere adottati da parte dei responsabili. Il meccanismo individua altresì su indicazione dei singoli Stati membri, della comunità scientifica, di enti riconosciuti, rischi di particolare rilievo, connessi con variazioni del clima e dell'ambiente o con caratteristiche e condizioni territoriali specifiche, e definisce programmi di azione speciali.
Emendamento 39	
Allegato, punto 3	
3. La direzione delle operazioni di intervento è di competenza dello Stato membro che richiede l'assistenza. Le autorità dello Stato membro richiedente indicheranno direttive e limiti eventuali dei compiti affidati alle squadre di soccorso, senza entrare nei dettagli della loro esecuzione, la quale resta affidata al responsabile designato dallo Stato membro che offre l'assistenza.	***Soppresso***
Emendamento 40	
Allegato, punto 6	
6. Lo Stato membro che richiede l'assistenza deve istituire le procedure che consentono il rapido rilascio delle autorizzazioni necessarie, segnatamente per i trasporti eccezionali e fissa le modalità di utilizzazione gratuita delle infrastrutture soggette al pagamento di diritti di transito o di pedaggio o di diritti di accesso ai porti e aeroporti.	***Soppresso***
Emendamento 41	
Allegato, punto 8, comma 4	
Per tutta la durata degli interventi di soccorso le squadre di soccorso dello Stato offerente saranno alloggiate e mantenute dallo Stato membro richiedente e, all'eventuale esaurimento delle loro scorte, devono essere riapprovvigionate a spese di quest'ultimo.	***Soppresso***

Giovedì 14 giugno 2001

Risoluzione legislativa del Parlamento sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario per il coordinamento degli interventi della protezione civile in caso di emergenza (COM(2000) 593 − C5-0543/2000 − 2000/0248(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

− vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2000) 593) ([1]),

− consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 308 del trattato CE (C5-0543/2000),

− visto l'articolo 67 del suo regolamento,

− visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della commissione per i bilanci (A5-0180/2001),

1. approva la proposta della Commissione così emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

([1]) GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 287.

27. Misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica *

A5-0143/2001

Proposta di direttiva del Consiglio relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (COM(2000) 462 − C5-0493/2000 − 2000/0214(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO DELLA COMMISSIONE ([1])	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	Emendamento 1 *Considerando 7 bis (nuovo)*
	(7 bis) I vaccini marcatori, atti a conferire un'immunità protettiva facilmente distinguibile, attraverso prove di laboratorio effettuate in conformità del manuale di diagnostica, dalla risposta immunitaria provocata dall'infezione naturale con il virus di tipo selvatico, possono diventare uno strumento complementare molto utile nel controllo della peste suina classica in zone ad elevata densità di suini, una volta superati i limiti che continuano a caratterizzare le tecniche di diagnosi discriminatoria per quanto concerne l'origine degli anticorpi.

([1]) GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 199.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 2

Considerando 12 bis (nuovo)

(12 bis) Il rispetto delle normative veterinarie sull'importazione di prodotti animali rappresenta un fattore essenziale per evitare l'insorgenza di malattie contagiose negli animali. L'Ufficio alimentare e veterinario di Dublino dovrebbe quindi riservare maggiore attenzione al controllo veterinario sulle importazioni di prodotti animali nell'UE.

Emendamento 3

Considerando 12 ter (nuovo)

(12 ter) La Commissione europea, in cooperazione con l'Ufficio alimentare e veterinario di Dublino, presenterà al Parlamento europeo una relazione sugli attuali problemi connessi al sistema di identificazione e registrazione all'interno dell'Unione europea.

Emendamento 4

Considerando 12 quater (nuovo)

(12 quater) La normativa sul trasporto di animali, specialmente nelle aziende che hanno avuto contatti e nei luoghi di sosta, dovrebbe essere rivista per migliorare le norme veterinarie e ridurre il rischio di propagazione delle epizoozie.

Emendamento 5

Considerando 12 quinquies (nuovo)

(12 quinquies) La Commissione effettuerà uno studio sulle future possibilità di finanziamento a fronte dell'eventuale insorgere di epizoozie. Questo studio dovrebbe esaminare anche se sia fattibile un regime assicurativo obbligatorio.

Emendamento 6

Articolo 2, lettera c)

c) «azienda»: lo stabilimento agricolo o di altra natura, situato nel territorio nazionale di uno Stato membro, in cui vengono allevati o detenuti suini, a titolo permanente o provvisorio; ad eccezione dei macelli o dei mezzi di trasporto;	c) «azienda»: ***ogni locale utilizzato per custodire animali ungulati, compresi i fabbricati annessi e i terreni associati all'azienda, e*** lo stabilimento agricolo o di altra natura, situato nel territorio nazionale di uno Stato membro, in cui vengono allevati o detenuti suini, a titolo permanente o provvisorio; ad eccezione dei macelli o dei mezzi di trasporto;

Emendamento 7

Articolo 2, lettera m)

m) «***proprietario***»: qualsiasi persona, fisica o giuridica, proprietaria dei suini o incaricata di allevarli dietro compenso finanziario o meno;	m) «***allevatore***»: qualsiasi persona, fisica o giuridica, proprietaria dei suini o incaricata di allevarli dietro compenso finanziario o meno;

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 8

Articolo 4, paragrafo 2, lettera c)

c) sia vietata l'entrata e l'uscita di suini dall'azienda; l'autorità competente può, se necessario, estendere il divieto di uscita dall'azienda agli animali di altre specie;	c) sia vietata l'entrata e l'uscita di suini dall'azienda; l'autorità competente può, se necessario, estendere il divieto di uscita dall'azienda agli animali ***di allevamento o domestici*** di altre specie;

Emendamento 9

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

b) un numero ***sufficiente*** di campioni sia prelevato dai suini ***all'atto dell'abbattimento***, in modo da poter determinare il modo in cui il virus della peste suina classica è stato introdotto nell'azienda e il periodo durante il quale esso può essere stato presente nell'azienda prima della notifica della malattia;	b) un numero di campioni***, determinato in base al numero di capi presenti nell'azienda,*** sia prelevato dai suini ***dopo la macellazione***, in modo da poter determinare il modo in cui il virus della peste suina classica è stato introdotto nell'azienda e il periodo durante il quale esso può essere stato presente nell'azienda prima della notifica della malattia;

Emendamento 10

Articolo 5, paragrafo 1, lettera g)

g) dopo l'eliminazione dei suini, i fabbricati di stabulazione degli stessi e i veicoli utilizzati per il trasporto degli animali e delle carcasse, nonché il materiale, le lettiere, il concime e i liquami potenzialmente contaminati, siano puliti e disinfettati conformemente alle disposizioni dell'articolo 12;	g) dopo l'eliminazione dei suini, ***i campi o*** i fabbricati di stabulazione degli stessi e i veicoli utilizzati per il trasporto degli animali e delle carcasse, nonché il materiale, le lettiere, il concime e i liquami potenzialmente contaminati, siano puliti e disinfettati conformemente alle disposizioni dell'articolo 12;

Emendamento 11

Articolo 7, paragrafo 2, comma 2

Per poter confermare o escludere la presenza del virus della peste suina classica in tali aziende, all'atto dell'abbattimento viene prelevato dai suini un numero ***sufficiente*** di campioni.	Per poter confermare o escludere la presenza del virus della peste suina classica in tali aziende, all'atto dell'abbattimento viene prelevato dai suini un numero di campioni ***determinato in base al numero di capi presenti nell'azienda***.

Emendamento 12

Articolo 7, paragrafo 3

3. Nell'allegato V figurano i principali criteri da seguire ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), nelle aziende che hanno avuto contatti. Tali criteri possono essere successivamente modificati o completati, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, per tener conto dei progressi e delle esperienze in campo scientifico.	3. Nell'allegato V figurano i principali criteri ***orientativi*** da seguire ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), nelle aziende che hanno avuto contatti. Tali criteri possono essere successivamente modificati o completati, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, per tener conto dei progressi e delle esperienze in campo scientifico.

Emendamento 13

Articolo 9, paragrafo 1, comma 1

1. Non appena la diagnosi della peste suina classica nei suini di un'azienda è ufficialmente confermata, l'autorità competente	1. Non appena la diagnosi della peste suina classica nei suini di un'azienda è ufficialmente confermata, l'autorità competente

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
istituisce, intorno alla zona colpita dal focolaio, una zona di protezione con un raggio di almeno 3 km, inserita in una zona di sorveglianza con un raggio di almeno 10 km.	istituisce, intorno alla zona colpita dal focolaio, una zona di protezione con un raggio di almeno 3 km, inserita in una zona di sorveglianza con un raggio di almeno 10 km ***e non più di 15 km, in funzione delle barriere naturali***.

Emendamento 14

Articolo 10, paragrafo 1, lettera d)

d) è vietata, salvo autorizzazione dell'autorità competente, l'entrata e l'uscita dall'azienda di animali di qualsiasi altra specie;	d) è vietata, salvo autorizzazione dell'autorità competente, l'entrata e l'uscita dall'azienda di animali ***di allevamento o domestici*** di qualsiasi altra specie;

Emendamento 15

Articolo 11 bis (nuovo)

	Articolo 11 bis
	Acquisti all'intervento
	Qualora l'applicazione delle misure di immobilizzazione degli animali nelle zone di sorveglianza e di protezione di cui agli articoli 10 e 11 dovesse protrarsi nel tempo fino a compromettere seriamente le norme fondamentali in materia di benessere degli animali e a perturbare gravemente i mercati, la Commissione, su iniziativa dello Stato membro interessato, valuta la possibilità di porre in atto, a titolo eccezionale, un piano di acquisto all'intervento.

Emendamento 16

Articolo 13, paragrafo 1

1. La reintroduzione dei suini nelle aziende di cui all'articolo 5 non può avvenire prima che siano trascorsi 30 giorni dalla fine delle operazioni di pulizia e disinfezione in conformità dell'articolo 12.	1. La reintroduzione dei suini***, o di altri animali qualora l'allevatore abbia deciso di non procedere a un ripopolamento con suini,*** nelle aziende di cui all'articolo 5 non può avvenire prima che siano trascorsi 30 giorni dalla fine delle operazioni di pulizia e disinfezione in conformità dell'articolo 12.

Emendamento 17

Articolo 13, paragrafo 2, lettera a), comma 1

a) se si tratta di un allevamento all'aperto, la reintroduzione dei suini inizia con l'introduzione di suini sentinella preventivamente sottoposti ad esame, con esito negativo, per quanto concerne la presenza di anticorpi del virus della peste suina classica o provenienti da aziende situate all'esterno della zona di restrizione. I suini sentinella sono distribuiti, conformemente alle condizioni stabilite dall'autorità competente, sull'intera azienda infetta e sono sottoposti a campionamento dopo 40 giorni dall'introduzione nell'azienda, per rilevare l'eventuale presenza di anticorpi, in conformità con il manuale di diagnostica;	a) se si tratta di un allevamento all'aperto, ***e se l'allevatore ha deciso di procedere a un ripopolamento con suini,*** la reintroduzione dei suini inizia con l'introduzione di suini sentinella preventivamente sottoposti ad esame, con esito negativo, per quanto concerne la presenza di anticorpi del virus della peste suina classica o provenienti da aziende situate all'esterno della zona di restrizione. I suini sentinella sono distribuiti, conformemente alle condizioni stabilite dall'autorità competente, sull'intera azienda infetta e sono sottoposti a campionamento dopo 40 giorni dall'introduzione nell'azienda, per rilevare l'eventuale presenza di anticorpi, in conformità con il manuale di diagnostica;

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 18

Articolo 14, lettera a)

a) ***siano immediatamente abbattuti tutti gli animali esposti all'infezione presenti nel macello o nei mezzi di trasporto di cui trattasi***;	a) ***gli animali siano condotti con urgenza nelle zone di distruzione, sotto la vigilanza delle autorità competenti***;

Emendamento 19

Articolo 14, lettera c)

c) le operazioni di pulizia e di disinfezione degli edifici e delle attrezzature, veicoli inclusi, vengano effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale in conformità dell'articolo 12;	c) le operazioni di pulizia e di disinfezione degli edifici e delle attrezzature, veicoli inclusi, ***delle lettiere, dei liquami, ecc.***, vengano effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale in conformità dell'articolo 12;

Emendamento 20

Articolo 15, paragrafo 1

1. Non appena è informata del sospetto di infezione di suini selvatici, l'autorità competente dello Stato membro in causa adotta tutte le misure necessarie per confermare o escludere la presenza della malattia, fornendo informazioni ai proprietari di suini e ai cacciatori ed esaminando, anche mediante analisi di laboratorio, tutti i suini selvatici uccisi o trovati morti.	1. Non appena è informata del sospetto di infezione di suini selvatici, l'autorità competente ***in materia di sanità veterinaria*** dello Stato membro in causa adotta tutte le misure necessarie per confermare o escludere la presenza della malattia, fornendo informazioni ai proprietari di suini e ai cacciatori ed esaminando, anche mediante analisi di laboratorio, tutti i suini selvatici uccisi o trovati morti.

Emendamento 21

Articolo 15, paragrafo 2, frase introduttiva

2. Non appena sia confermato un caso primario di peste suina classica in popolazioni di suini selvatici, l'autorità competente provvede senza indugio:	2. Non appena sia confermato un caso primario di peste suina classica in popolazioni di suini selvatici, l'autorità competente ***in materia di sanità veterinaria*** provvede senza indugio:

Emendamento 22

Articolo 17, paragrafo 3, frase introduttiva

3. Al fine di garantire l'uniformità delle procedure diagnostiche della peste suina classica, ***entro due mesi dall'entrata in vigore della*** presente direttiva è ***approvato, secondo la procedura prevista all'articolo 25, paragrafo 2,*** un manuale di diagnostica della peste suina classica nel quale sono definiti almeno:	3. Al fine di garantire l'uniformità delle procedure diagnostiche della peste suina classica, ***la*** presente direttiva è ***completata da*** un manuale di diagnostica della peste suina classica ***incorporato sotto forma di allegato e*** nel quale sono definiti almeno:

Emendamento 23

Articolo 18 bis (nuovo)

	Articolo 18 bis
	Vaccini marcatori
	La Commissione, in conformità delle raccomandazioni del Comitato scientifico e del parere del Comitato veterinario permanente, può autorizzare gli Stati membri a introdurre l'impiego di vaccini marcatori una volta che il progresso scientifico avrà reso possibile la distinzione, attraverso tecni-

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	che di diagnosi discriminatoria affidabili, fra animali infetti e animali vaccinati. Il ricorso ai vaccini marcatori potrebbe essere consigliato a scopo preventivo in zone ad elevata densità di suini, per evitare le macellazioni massicce cui si procede in dette zone quando insorge un focolaio.

Emendamento 24

Articolo 22, paragrafo 2, comma 1

2. Per la stesura del piano di emergenza si applicano per analogia i criteri e i requisiti delle disposizioni comunitarie vigenti in materia di elaborazione dei piani di emergenza per la lotta contro l'afta epizootica.	2. Per la stesura del piano di emergenza si applicano per analogia i criteri e i requisiti delle disposizioni comunitarie vigenti in materia di elaborazione dei piani di emergenza per la lotta contro l'afta epizootica. ***I piani di emergenza sono aggiornati alla luce dell'esperienza acquisita durante l'epidemia di afta epizootica del 2001.***

Emendamento 25

Articolo 22, paragrafo 3, comma 1

3. La Commissione esamina i piani allo scopo di determinare se essi consentano di raggiungere l'obiettivo perseguito e propone allo Stato membro interessato le eventuali modifiche necessarie, in particolare a garantirne la compatibilità con quelli degli altri Stati membri.	3. La Commissione esamina i piani allo scopo di determinare se essi consentano di raggiungere l'obiettivo perseguito e propone allo Stato membro interessato le eventuali modifiche necessarie, in particolare a garantirne la compatibilità con quelli degli altri Stati membri. ***Al 31 dicembre 2001 gli Stati membri disporranno di un piano nazionale di emergenza approvato dalla Commissione.***

Emendamento 26

Articolo 22, paragrafo 3 bis (nuovo)

	3 bis. Il sistema ANIMO (sistema di controllo dei trasporti di animali) va migliorato. La Commissione garantisce che la localizzazione del trasporto di animali sia più efficace. ***Pertanto gli Stati membri forniscono tempestivamente alla Commissione adeguate informazioni sul trasporto di animali.***

Emendamenti 33 e 37

Articolo 24

Per quanto riguarda l'alimentazione degli animali con rifiuti alimentari, ***gli*** Stati membri applicano, per analogia, ***le disposizioni comunitarie vigenti in materia di lotta contro*** l'afta epizootica.	***La Commissione pone un divieto immediato di*** alimentazione degli animali con rifiuti alimentari***. Gli*** Stati membri applicano ***tale divieto***, per analogia, ***agli animali che possono contrarre*** l'afta epizootica. ***Entro il giugno 2002 la Commissione presenta una proposta legislativa per vietare l'alimentazione con rifiuti alimentari, salvo qualora le autorità competenti degli Stati membri provvedano a garantire che essi abbiano subito un adeguato trattamento conforme agli standard di stabilizzazione, tale da assicurare la devitalizzazione degli agenti patogeni della peste suina e dell'afta epizootica, che il***

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	trattamento è effettuato esclusivamente in stabilimenti autorizzati ufficialmente e che negli Stati membri sia applicato l'obbligo di registrazione.

Emendamento 28

Articolo 24 bis (nuovo)

	Articolo 24 bis
	Finanziamento
	I costi legati all'insorgenza della peste suina classica sono cofinanziati dall'Unione europea. La composizione del contributo da parte degli Stati membri è oggetto di un'armonizzazione a livello di Unione europea.

Emendamento 29

Articolo 28, paragrafo 1

1. In deroga all'articolo 27, paragrafo 1, primo comma, gli allegati I e IV della direttiva 80/217/CEE restano applicabili ai fini della presente direttiva fino all'entrata in vigore ***della decisione recante approvazione*** del manuale di diagnostica di cui all'articolo 17, paragrafo 3, della presente direttiva.	1. In deroga all'articolo 27, paragrafo 1, primo comma, gli allegati I e IV della direttiva 80/217/CEE restano applicabili ai fini della presente direttiva fino all'entrata in vigore del manuale di diagnostica di cui all'articolo 17, paragrafo 3, della presente direttiva***, in essa incorporato sotto forma di allegato***.

Emendamento 30

Articolo 29 bis (nuovo)

	Articolo 29 bis
	Partecipazione dei paesi dell'Europa centrale e orientale
	Nel corso dei negoziati di adesione si adottano iniziative al fine di garantire che i paesi candidati dell'Europa centrale e orientale siano inclusi nei regimi di controllo della peste suina classica attraverso l'applicazione della legislazione comunitaria in materia di salute animale.

Emendamento 31

Allegato II, punto 1, lettera f), trattino 3 bis (nuovo)

	— all'atto della macellazione devono essere distrutti, insieme agli animali macellati, tutto il materiale monouso utilizzato per la macellazione, gli alimenti immagazzinati nell'azienda e il materiale monouso che si trovi in quest'ultima;

Emendamento 32

Allegato II, punto 1, lettera f), trattino 3 ter (nuovo)

	— l'acqua utilizzata nelle operazioni di pulizia deve essere convogliata nel pozzo nero o se ne deve garantire lo smaltimento igienico all'interno dell'azienda;

Giovedì 14 giugno 2001

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (COM(2000) 462 − C5-0493/2000 − 2000/0214(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

− vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2000) 462) [1],

− consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del trattato CE (C5-0493/2000),

− visto l'articolo 67 del suo regolamento,

− vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0143/2001),

1. approva la proposta della Commissione così emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

[1] GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 199.

28. Accordo di pesca CE/Repubblica federale islamica delle Comore *

A5-0192/2001

Proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione del protocollo che fissa per il periodo dal 28 febbraio 2001 al 27 febbraio 2004 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria prevista nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca nelle acque delle Comore (COM(2001) 173 − C5-0144/2001 − 2001/0088(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 1 *Considerando 2 bis (nuovo)*	
	(2 bis) considerando che è importante fornire migliori informazioni al Parlamento europeo e che la Commissione dovrebbe redigere una relazione annua sullo stato di esecuzione dell'accordo,

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 2

Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) data la crescente pressione esercitata globalmente sulle risorse ittiche del pianeta, le attività svolte nel quadro degli accordi di pesca tra la Comunità europea e i paesi terzi debbono incentrarsi nell'utilizzazione e nella conservazione delle risorse ittiche in maniera responsabile e sostenibile, al fine di ottimizzarne il potenziale a lungo termine nell'ambito della sicurezza alimentare,

Emendamento 3

Articolo 2 bis (nuovo)

Articolo 2 bis

Nell'ultimo anno di validità del protocollo e prima che sia concluso qualsiasi accordo sul suo rinnovo, la Commissione presenta al Parlamento e al Consiglio una relazione sull'applicazione dell'accordo e sulle condizioni alle quali esso è stato applicato. Questa relazione include anche un'analisi costi/benefici.

Emendamento 4

Articolo 2 ter (nuovo)

Articolo 2 ter

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio copia della relazione sulle azioni finalizzate che le autorità delle Comore forniranno in base all'articolo 3 del protocollo.

Emendamento 5

Articolo 2 quater (nuovo)

Articolo 2 quater

Sulla base di queste relazioni e su consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio darà alla Commissione un mandato negoziale per quanto riguarda i protocolli d'esecuzione dell'Accordo.

Emendamento 6

Articolo 2 quinquies (nuovo)

Articolo 2 quinquies

La Commissione si adopererà per ottenere dal governo delle Comore assicurazione che farà tutto il possibile per proteggere l'habitat del Coelacanthus, un pesce raro «fossile vivente», e prenderà in considerazione di offrire assistenza UE per contribuire ad assicurare tale protezione.

Giovedì 14 giugno 2001

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione del protocollo che fissa per il periodo dal 28 febbraio 2001 al 27 febbraio 2004 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria prevista nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca nelle acque delle Comore (COM(2001) 173 − C5-0144/2001 − 2001/0088(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

− vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2001) 173),

− visto l'articolo 300, paragrafo 2 del Trattato CE,

− consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 37 e dell'articolo 300, paragrafo 3, primo comma del trattato CE (C5-0144/2001),

− visto l'articolo 67 e l'articolo 97, paragrafo 7 del suo regolamento,

− visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0192/2001),

1. approva la proposta della Commissione così emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.